Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 844

Disposizioni in materia di azione di classe

07/04/2019 - 02:43

Indice

1. DDL S. 844 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 844 . . . 5
1.2.2. Testo approvato 844 (Bozza provvisoria) . . . 16
1.2.3. Testo 1 . . . 27
1.3. Trattazione in Commissione . . . 45
1.3.1. Sedute . . . 46
1.3.2. Resoconti sommari . . . 47
1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 10^ (Industria, commercio, turismo) . . . 48
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (ant.) del 21/11/2018 . . . 49
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 2 (ant.) del 29/11/2018 . . . 57
1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (pom.) del 16/01/2019 . . . 60
1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 13/02/2019 . . . 62
1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 13/03/2019 . . . 73
1.4. Trattazione in consultiva . . . 75
1.4.1. Sedute . . . 76
1.4.2. Resoconti sommari . . . 78
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) . . . 79
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/03/2019 . . . 80
1.4.2.2. 5^ (Bilancio) . . . 83
1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 129 (pom.) del 27/02/2019 . . . 84
1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 130 (pom.) del 27/02/2019 . . . 87
1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 131 (pom.) del 05/03/2019 . . . 89
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 97
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019 . . . 98
1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea) . . . 105
1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 68 (pom.) del 30/01/2019 . . . 106
1.4.2.4.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/02/2019 . . . 109
1.4.2.4.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/02/2019 . . . 111
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 116
1.5.1. Sedute . . . 117
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 118

1.5.2.1. Seduta n. 102 del 26/03/2019 119
1.5.2.2. Seduta n. 105 del 02/04/2019 168
1.5.2.3. Seduta n. 106 del 03/04/2019 255

1. DDL S. 844 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 844
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di azione di classe

Iter

3 aprile 2019: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Successione delle letture parlamentari

C.791	approvato
S.844	assorbe S.583 **approvato definitivamente, non ancora pubblicato**

Iniziativa Parlamentare

On. **Angela Salafia** (M5S)

Cofirmatari

On. **Francesco D'Uva** (M5S), On. **Riccardo Molinari** (Lega), On. **Gianluca Cantalamessa** (Lega), On. **Federica Dieni** (M5S), On. **Piera Aiello** (M5S), On. **Stefania Ascari** (M5S), On. **Elisabetta Maria Barbuto** (M5S), On. **Francesca Businarolo** (M5S), On. **Roberto Cataldi** (M5S), On. **Gianfranco Di Sarno** (M5S), On. **Iolanda Di Stasio** (M5S), On. **Devis Dori** (M5S), On. **Valentina D'Orso** (M5S), On. **Carla Giuliano** (M5S), On. **Valentina Palmisano** (M5S), On. **Mario Perantoni** (M5S), On. **Eugenio Saitta** (M5S), On. **Giulia Sarti** (M5S), On. **Elisa Scutella'** (M5S), On. **Ingrid Bisa** (Lega), On. **Fabio Massimo Boniardi** (Lega), On. **Flavio Di Muro** (Lega), On. **Riccardo Augusto Marchetti** (Lega), On. **Luca Rodolfo Paolini** (Lega), On. **Manfredi Potenti** (Lega), On. **Anna Rita Tateo** (Lega), On. **Roberto Turri** (Lega)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **4 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 45 del 9 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , RISARCIMENTO DI DANNI

Articoli

IMPRESE (Art.1), AZIONE CIVILE (Art.1), SENTENZE CIVILI (Art.1), ESECUTIVITA' DI SENTENZE CIVILI (Art.1), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.1), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Artt.1, 2), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO CIVILE (Art.1), TERMINI NEL PROCESSO CIVILE (Art.1), SPESE GIUDIZIARIE (Art.1), IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE CIVILI (Art.1), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Art.1), TRANSAZIONE (Art.1), ASSOCIAZIONI (Art.2), LEGITTIMAZIONE (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), PARERI PARLAMENTARI (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.3), PENE (Art.3), ABROGAZIONE

DI NORME (Art.5)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. **Massimo Candura** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 21 novembre 2018) .
Sostituito da Sen. **Pasquale Pepe** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 5 marzo 2019) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10ª Sen. **Gianni Pietro Girotto** (M5S) (dato conto della nomina il 21 novembre 2018) .
Relatore di maggioranza Sen. **Gianni Pietro Girotto** (M5S) nominato nella seduta pom. n. 5 del 13 marzo 2019 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Pasquale Pepe** (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 5 del 13 marzo 2019 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **2ª (Giustizia)** e **10ª (Industria, commercio, turismo)** **in sede redigente** il 17 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 48 del 17 ottobre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite **2ª (Giustizia)** e **10ª (Industria, commercio, turismo)** **in sede referente** il 29 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 79 del 15 gennaio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 844

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 844

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SALAFIA** , **D'UVA** , **MOLINARI** , **CANTALAMESSA** , **DIENI** , **Piera AIELLO** , **ASCARI** , **BARBUTO** , **BUSINAROLO** , **CATALDI** , **DI SARNO** , **DI STASIO** , **DORI** , **D'ORSO** , **GIULIANO** , **PALMISANO** , **PERANTONI** , **SAITTA** , **SARTI** , **SCUTELLÀ** , **BISA** , **BONIARDI** , **DI MURO** , **MARCHETTI** , **PAOLINI** , **POTENTI** , **TATEO** e **TURRI**

(V. *Stampato Camera n*. **791**)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 ottobre 2018

Disposizioni in materia di azione di classe

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del titolo VIII-bis *del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-*bis*

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-*bis*.

(Ambito di applicazione)

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, nono comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione

in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-*ter*.

(Forma e ammissibilità della domanda)

La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n.3.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-*bis*;

c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;

d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera *a)*, il ricorrente può riproporre l'azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

Art. 840-*quater*.

(Pluralità delle azioni di classe)

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.

Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l'azione di classe introdotta con il

ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

Art. 840-*quinquies*.

(Procedimento)

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.

Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

La parte nei cui confronti è rivolta l'istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.

Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Art. 840-*sexies*.

(Sentenza di accoglimento)

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma;

b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e)*;

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*;

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;

h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-*septies*.

(Modalità di adesione all'azione di classe)

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";

h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

*i)*i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;

l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *h)*.

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera *h)*. L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.

Art. 840-*octies.*

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)

Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e)*, il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non

specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma.

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 840-*novies*.

(Spese del procedimento)

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.

È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità dell'incarico;

b) ricorso all'opera di coadiutori;

c) qualità dell'opera prestata;

d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;

e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.

Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-*decies*.

(Impugnazione della sentenza)

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

Art. 840-*undecies.*

(Impugnazione del decreto)

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies,* quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale competente;

b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

Art. 840-*duodecies*.

(Adempimento spontaneo)

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies.*

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-*terdecies.*

(Esecuzione forzata collettiva)

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octie*s, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-*quaterdecies*.

(Accordi di natura transattiva)

Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si

considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché al ricorrente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

Il ricorrente può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

Art. 840-*quinquiesdecies.*

(Chiusura della procedura di adesione)

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-*sexiesdecies.*

(Azione inibitoria collettiva)

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

Si applica l'articolo 840-*quinquies* in quanto compatibile.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

Art. 2.

*(Introduzione del titolo V-*bis *delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, è inserito il seguente:

«TITOLO V-*bis*

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-*bis.*

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

Art. 196-*ter.*

(Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe)

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco».

2. Il decreto previsto dall'articolo 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera *g)*, del codice di procedura civile».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

Art. 6.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

1.2.2. Testo approvato 844 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 844

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 aprile 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Salafia, D'Uva, Molinari, Cantalamessa, Dieni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Bisa, Boniardi, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo e Turri, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di azione di classe

Disposizioni in materia di azione di classe

Art. 1.

(Introduzione del titolo VIII-bis *del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« TITOLO VIII-*bis*

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-*bis*. - *(Ambito di applicazione)* - I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, nono comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-*ter*. - *(Forma e ammissibilità della domanda)* - La domanda per l'azione di classe si propone

con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-*bis*;

c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;

d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera *a)*, il ricorrente può riproporre l'azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

Art. 840-*quater*. - *(Pluralità delle azioni di classe)* - Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.

Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

Art. 840-*quinquies*. - *(Procedimento)* - Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.

Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

La parte nei cui confronti è rivolta l'istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.

Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Art. 840-*sexies*. - *(Sentenza di accoglimento)* - Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma;

b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e)*;

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*;

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;

h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-*septies*. - *(Modalità di adesione all'azione di classe)* - L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;

d) la determinazione dell'oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in

materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";

h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;

l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *h)*.

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera *h)*. L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.

Art. 840-*octies*. - *(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)* - Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e)*, il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e

settimo comma.

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 840-*novies*. - *(Spese del procedimento)* - Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.

È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità dell'incarico;

b) ricorso all'opera di coadiutori;

c) qualità dell'opera prestata;

d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;

e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.

Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-*decies*. - *(Impugnazione della sentenza)* - Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

Art. 840-*undecies*. - *(Impugnazione del decreto)* - Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies,* quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati

di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale competente;

b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

Art. 840-*duodecies*. - *(Adempimento spontaneo)* - Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies.*

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-*terdecies*. - *(Esecuzione forzata collettiva)* - L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octie*s, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per

cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-*quaterdecies*. - *(Accordi di natura transattiva)* - Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può predisporre con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché al ricorrente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

Il ricorrente può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

Art. 840-*quinquiesdecies*. - *(Chiusura della procedura di adesione)* - La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole

soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-*sexiesdecies*. - *(Azione inibitoria collettiva)* - Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

Si applica l'articolo 840-*quinquies* in quanto compatibile.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali ».

Art. 2.

(Introduzione del titolo V-bis *delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

« TITOLO V-*bis*

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-*bis*. - *(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)* - Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della

loro proposizione.

Art. 196-*ter*. - *(Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe)* - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco ».

2. Il decreto previsto dall'articolo 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera *g)*, del codice di procedura civile ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

Art. 6.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« d-bis) controversie di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile ».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: « di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile ».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere

precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
29 marzo 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di azione di classe (844)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*. (Ambito di applicazione)»*, sostituire il primo comma con i seguenti:* «I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.»

1.2

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, dopo la parola:* «omogenei»*, inserire le seguenti:* «di cui al successivo comma» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I diritti individuali sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria.»;

b) *dopo il secondo comma, inserire il seguente:* «L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del Codice Civile».

1.3

GASPARRI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o ciascun componente della classe»;

b) *al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «ferma la legittimazione di ciascun componente della classe»;

c) *al secondo comma, secondo periodo, sostituire parole:* «iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia»*, con le seguenti:* «iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

1.4

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*»*, terzo comma, primo periodo, dopo le parole:* «nei confronti di imprese»,*inserire le seguenti:* «, pubbliche amministrazioni;».

1.5 (testo corretto)

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)»*, quarto comma, sostituire le parole:* «articolo 840-*undecies*, nono comma», *con le seguenti:* «articolo 840-*septies*, sesto comma».

b) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe)*, sesto comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'adesione comporta rinuncia a ogni azione individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto all'articolo 840-*quaterdecies*, settimo comma.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*undecies*» (Impugnazione del decreto)»*, sopprimere il nono comma.*

1.6 (testo corretto)

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 840-bis»* (Ambito di applicazione)»*, sostituire il sesto comma con il seguente:* «Se il processo si estingue, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'esercizio di una nuova azione di classe»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)»*, al primo comma, dopo il terzo periodo, inserire le seguenti parole:* «L'adesione comporta il conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere di transigere la controversia ai sensi dell'art. 840-*quaterdecies*.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, al comma 1, lettera h), aggiungere ifine le seguenti parole*: «ivi incluso il potere di transigere la controversia»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*quaterdecies* (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma, al terzo periodo, sopprimere le parole* «il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.»*, ed inserire, di seguito il seguente periodo:* «Il giudice, contestualmente alla proposta, nomina un Rappresentante comune degli aderenti, ai sensi dell'art. 840-*sexies*, comma 1, lettera *g)*, il quale, sentiti gli altri aderenti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, può aderire alla proposta del giudice e, in caso di accordo tra le parti, essere autorizzato dal giudice a stipulare l'accordo transattivo nell'interesse di tutti gli aderenti.» *e sopprimere il settimo comma.*

1.8 (testo corretto)

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* ", successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe", *con le seguenti: «*Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

b) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

c) dichiara aperta la procedura di adesione;

d) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.»;

2) *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il tribunale, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso, si applicano le disposizioni del libro II e l'adesione all'azione di classe da parte dei portatori di diritti individuali omogenei è consentita fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*sexies*» (Sentenza di accoglimento), *sopprimere le lettere* c), d), e) *e* h) *e alla lettera* f) *sostituire la parola*: «adesione» *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*septies*» (Modalità di adesione all'azione di classe), *secondo comma, lettera* h), *sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

e) *al capoverso* «Art. 840-*octies*» (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti), *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)»;

2) *sopprimere il primo comma;*

3) *al secondo comma, sostituire le parole:* «scadenza del termine di cui al primo comma», *con le seguenti:* «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma», *aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole:* «la domanda di adesione», *con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

f) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies* (Chiusura della procedura di adesione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

———————

1.7

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *sopprimere i commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo;*

c) *al capoverso* «Art. 840-*undecies* (Impugnazione del decreto)», *terzo comma, alinea, dopo le parole:* «fondati motivi», *aggiungere le seguenti:* «, anche in relazione all'entità complessiva della somma gravante sul resistente, al numero dei creditori e alle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame».

1.9

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter*», *quarto comma, sopprimere la lettera* c).

1.10

GASPARRI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter* (Forma e ammissibilità della domanda)», *al quarto comma, dopo la lettera* «d)» *aggiungere la seguente lettera:* «d-*bis)* quando il ricorrente abbia ricevuto finanziamenti, anche non esplicitamente collegati all'azione, da parte di un concorrente del resistente o quando il ricorrente abbia ricevuto un finanziamento direttamente collegato all'azione da parte di terzi non legittimati».

1.11

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)», *al quarto comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-*bis)* quando non è corredata da adeguato parere tecnico da parte di soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale».

1.12

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)», *sopprimere il sesto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*quater*. (Pluralità delle azioni di classe)», *secondo comma, dopo le parole:* «con ordinanza definitiva» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 840-*ter*, comma 4, lettere *b), c)* e *d)*».

1.13

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Modalità di adesione all'azione di classe)», *ottavo comma, dopo le parole:* «le spese», *aggiungere le seguenti:* «, anche ai sensi dell'articolo 96 e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il quarto comma*;

2) *al quattordicesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Con la sentenza di rigetto, il giudice dispone anche la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*septies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, sopprimere il terzo comma.*

1.14

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)*, primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* «, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.»*, con le seguenti:* «. Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

1) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

2) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

3) dichiara aperta la procedura di adesione;

4) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.».

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)»*, comma 1, lettera* f) *sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

c) *al capoverso «*Art. 840-*septies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, comma 2, lettera* h)*, sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*octies*. (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente*: "(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)";

2) *sopprimere il primo comma*;

3) *al secondo comma, sostituire le parole*: «scadenza del termine di cui al primo comma»*, con le seguenti*: «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti»*, con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni

successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma», *aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole*: «la domanda di adesione», *con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti».

e) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*. (Chiusura della procedura di adesione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

Conseguentemente:

Al capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, sopprimere le lettere* c), d), e) *e* h).

1.15

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *sopprimere il terzo comma.*

1.16

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *al terzo comma sostituire le parole:* «a carico del resistente», *con le seguenti:* «a carico solidale di tutte le parti».

1.17

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)»*, sopprimere il quarto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)»*, sopprimere il quinto comma.*

1.18

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)»*, sostituire il quinto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile».

1.19

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*»*, sostituire l'undicesimo comma con i seguenti:* «In caso di rifiuto senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o inadempimento allo stesso, il giudice ordina alla parte di ottemperare entro un certo termine e contestualmente condanna la parte inadempiente a corrispondere all'altra una somma compresa tra euro 10.000 ed euro 100.000, avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Con il provvedimento di condanna, fissa, inoltre, un'ulteriore somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna co-

stituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 840-*quinquies*.»*, al dodicesimo comma sopprimere la parola:* «amministrativa»*, e al tredicesimo comma sopprimere la parola:* «amministrative».

1.20

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*»*, al primo comma, lettera* a)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il giudice, qualora, accerti che l'autore dell'illecito abbia agito con dolo o con sprezzante noncuranza dei diritti altrui, in base ad una analisi costi benefici, anche se non ritenga provato un danno risarcibile, può condannare in ogni caso la parte convenuta ad una indennità omnicomprensiva equitativamente determinata a vantaggio di tutti gli aderenti fino ad un massimo pari a 100.000 euro o al 1 per cento del fatturato generato dalla società o del volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità . L'indennità è commisurata avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti;».

1.21

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «840-*sexies*»*, primo comma, sopprimere le lettere* e) *e* h).

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «840-*septies*.»*, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*».

1.22

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*»*, primo comma, sopprimere le lettere* e) *e* h).

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «Art. 840-*septies*.»*, primo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre la prima udienza di trattazione della causa.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*.».

1.23

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)»*, primo comma, lettera* e)*, sopprimere le parole:* «dichiara aperta la procedura di adesione e» *e le parole:* «per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché».

1.24

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*septies*.»*, sopprimere il terzo comma.*

1.25

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.26

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) capoverso «Art. 840-*octies*.»*, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

b) sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*.».

Conseguentemente:

1. *al capoverso* «Art. 840-*undecies*.» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*., sesto e settimo comma.;

2. *al capoverso* «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.»;

3. *al capoverso* «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»;

4. *al capoverso «Art. 840-terdecies*.» *quarto comma, al primo periodo, sopprimere le parole:* «tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, quarto comma» *e al secondo periodo sopprimere le parole:* «nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo».

1.27

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»

Conseguentemente:

a) *al capoverso* «Art. 840-*novies*.»*, sopprimere il sesto e il settimo comma.*

b) *al capoverso* «Art. 540-*undecies*.» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

c) *al capoverso* «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

d) *al capoverso* «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

1.28

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)».

Conseguentemente al capoverso «Art. 840-*terdecies*. (Esecuzione forzata collettiva)»*, sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.*

1.29

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies.* (Spese del procedimento)»*, sopprimere il quarto comma.*

1.30

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «aumentare o».

1.31

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, sopprimere i commi sesto e settimo.*

1.32

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*decies*.», *secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.33

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*quaterdecies*. (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è efficace soltanto se tutti gli aderenti abbiano dichiarato di voler accedere all'accordo medesimo».

1.34

GASPARRI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 140-*bis* del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, è abrogato».

1.35

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il primo comma, con il seguente:* «Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati da atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, possono agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le

organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma»;

b) *sopprimere il quarto comma.*

1.36

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*.», *secondo comma, dopo le parole:* «nei confronti di imprese» *inserire le seguenti:* «di pubbliche amministrazioni».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, di riforma dell'istituto dell'azione di classe, costituisce la riproposizione e dunque la prosecuzione di un lavoro iniziato nella scorsa legislatura, al quale abbiamo proficuamente contribuito;

l'impianto del provvedimento, condivisibile in quanto amplia l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini italiani, necessita tuttavia di alcuni importanti interventi correttivi finalizzati a rendere il nuovo impianto normativo ancora più equilibrato ed efficace sia in termini procedurali che in termini di bilanciamento degli interessi e dei diritti in campo;

inoltre, occorre tenere in adeguata considerazione le misure in fase di approvazione in sede UE proprio sulle materie oggetto del presente provvedimento. L'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, «*New Deal* per i consumatori», al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Il pacchetto contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che mira ad abrogare la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a

tutela degli interessi dei consumatori, che introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla stessa Commissione europea nella raccomandazione a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi»,

impegna il Governo:

a garantire il coordinamento effettivo tra le norme del provvedimento in esame con la disciplina europea in corso di approvazione, con particolare riguardo al rispettivo ambito di applicazione, al fine di aderire e armonizzarsi alla emananda direttiva;

a provvedere alla costituzione di un Osservatorio, formato da rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e a rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di svolgere un monitoraggio e una verifica sulla effettiva applicazione della riforma, sulle modalità di funzionamento delle norme, su eventuali criticità, per procedere in questo caso a correzioni e miglioramenti.

———————

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 844
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di azione di classe

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

N. 1 (ant.)
21 novembre 2018

N. 2 (ant.)
29 novembre 2018

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 3 (pom.)
16 gennaio 2019

N. 4 (pom.)
13 febbraio 2019

N. 5 (pom.)
13 marzo 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 10^ (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (ant.) del 21/11/2018

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Industria, commercio, turismo)
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(583) ***Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore per la 2ª Commissione CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) illustra, per le parti di competenza della Commissione giustizia, i disegni di legge, che mirano a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) all'interno del Codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata. Preliminarmente rileva che il contenuto dei due provvedimenti è in larga parte coincidente, in quanto il disegno di legge n. 583 riproduce il contenuto dell'originario Atto Camera n. 791, che, approvato dalla Camera dei deputati con modifiche, è oggi l'Atto Senato n. 844. Si sofferma dapprima sul contenuto del disegno di legge n. 844, che è composto da 7 articoli. L'articolo 1 della proposta di legge introduce nel codice di rito un nuovo titolo VIII-*bis* "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall'articolo 840-*bis* all'articolo 840-*sexiesdecies*). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali. Nel dettaglio, l'articolo 840-*bis* c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela

delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Nel caso di presentazione di un'azione di classe: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-*undecies*, nono comma, c.p.c.; non è ammesso l'intervento di terzo; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-*ter* c.p.c. disciplina la forma della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede la parte resistente. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Peraltro non può essere disposto in nessun caso il mutamento del rito. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al Giudice amministrativo. La disposizione precisa che restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea". In proposito è appena il caso di ricordare che il decreto legislativo n. 3, all'articolo 18, con riguardo al *private enforcement* del diritto *antitrust*, prevede la competenza inderogabile a trattare questo genere di questioni di sole 3 sezioni specializzate: Milano (Nord Italia), Roma (Centro Italia) e Napoli (Sud Italia). Tale competenza vale anche per le azioni di classe basate su violazioni antitrust espressamente richiamate dal decreto legislativo. L'articolo 840-*ter* riproduce le cause di inammissibilità già contemplate dal codice del consumo. L'azione di classe è inammissibile infatti quando: è manifestamente infondata. In questo caso, il ricorrente può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto; è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela; il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente; è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. In caso di accertamento sull'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale. L'articolo 840-*quater* c.p.c. disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni sono riunite all'azione principale. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni. Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione ed a

definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione. Quanto all'istruzione della causa, l'art. 840-*quinquies* definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe (art. 840-*sexies*), ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. Con la sentenza - che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese - vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare). Le modalità di adesione sono indicate dal successivo art. 840-*septies* c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti. La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il resistente al pagamento delle somme dovute - è disciplinata dall'art. 840-*octies* c.p.c.

Sinteticamente il procedimento prevede che: entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il resistente ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si danno per ammessi; entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni; il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense. Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (art. 840-*duodecies* c.p.c.). Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'art. 840-*terdecies* c.p.c.). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene - con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile - quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti,

anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.). L'articolo 840 -*novies* c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta "quota lite", cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia. Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al 50 per cento - l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli aderenti. Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. L'articolo 840-*decies* prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione oltre che nei casi contemplati dall'articolo 395 c.p.c., anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti. In questo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione. L'articolo 840-*undecies* prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ex art. 840-*octies*, comma quinto). Il gravame assume la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto - salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di "gravi e fondati motivi". Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'articolo 840-*novies*; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni dall'udienza di comparizione delle parti confermando, modificando o revocando il decreto impugnato. Per le successive disposizioni si rimette al co-relatore Presidente Girotto.

Il presidente GIROTTO (*M5S*), in qualità di relatore per la 10ª Commissione, illustra i disegni di legge per le parti di competenza della Commissione industria, a partire dall'Atto Senato n. 844, a prima firma dell'onorevole Angela Salafia (*M5S*), già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, l'articolo 840-*quaterdecies* contenuto nell'articolo 1 del provvedimento interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. In particolare, viene stabilito che fino alla discussione orale della causa, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti; sia la proposta che l'eventuale accordo concluso sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico. Dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità un analogo schema di accordo di natura transattiva. Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale telematico e deve essere comunicato all'indirizzo PEC ovvero al servizio elettronico di recapito certificato indicato da ciascun aderente. Nei successivi 15 giorni ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni lo schema di accordo si considera non contestato. Nei successivi trenta giorni il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo. L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per

l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca il ricorrente. La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo. Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato ai procedimenti collettivi, l'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura). In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva "chiunque abbia interesse" - nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia - può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile. Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte, alla parte soccombente, con la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause. L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-bis, formato dagli articoli 196-*bis* e 196-*ter*. La prima delle due disposizioni disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione. L'articolo 196-*ter* invece demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge - di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe, nonché la determinazione del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Per quanto concerne il contributo la disposizione specifica che esso deve essere fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. Con riguardo ai requisiti essi devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 3 del disegno di legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato DPR sanzionerà anche chi, nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci. L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice. L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento. Più nel

dettaglio la disposizione, oltre ad integrare l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa - di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 - con i procedimenti collettivi disciplinati dal nuovo titolo VIII-*bis* del codice di procedura civile, modifica il decreto legislativo n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con quello al nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.

Connesso al disegno di legge n. 844 è il disegno di legge n. 583, a prima firma della senatrice Riccardi (M5S), il cui contenuto è in larga parte coincidente con il contenuto dell'originario Atto Camera n. 791. Nello specifico, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis "Dell'azione di classe", composto da 15 nuovi articoli (da articolo 840-*bis* a articolo 840-*sexiesdecies*). L'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Sul piano soggettivo l'azione è sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei"; l'azione è quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti. In proposito è opportuno ricordare che il disegno di legge n. 844 riconosce il diritto all'azione alle sole associazioni e organizzazioni iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. L'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cosiddetto tribunale delle imprese). L'azione si introduce, analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo e differentemente dal disegno di legge n. 844, con atto di citazione, il quale deve essere notificato anche al pubblico ministero, che deciderà se intervenire (nel solo giudizio di ammissibilità). Il procedimento e i motivi di inammissibilità della domanda sono analoghi a quelli del disegno di legge n. 844. A differenza del disegno di legge già approvato dalla Camera si prevede che la decisione della Corte d'appello sia ricorribile in Cassazione. L'articolo 840-*quater* del codice di procedura civile disciplina, analogamente al disegno di legge n. 844, la possibile pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. Il contenuto degli articoli coincide, pur con ampie integrazioni con le omologhe disposizioni del disegno di legge n. 844. Nell'articolo 840-*quinquies* del disegno di legge n. 844 sono disciplinate infatti anche le modalità di ammissione ed esibizione delle prove. Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. A differenza del disegno di legge n. 844 non si prevede che la domanda sia presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia. La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti - è disciplinata dall'articolo 840-octies del codice di procedura civile. Tale articolo riproduce in larga parte il contenuto della analoga disposizione del disegno di legge n. 844. L'articolo 840-*novies* del codice di procedura civile - similmente all'analoga disposizione introdotta dal disegno di legge n. 844 - disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. A differenza dell'analoga disposizione contenuta nel disegno di legge n. 844 l'art. 840-*decies* del disegno di legge in esame nulla prevede in ordine alla revocazione della sentenza. L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. A differenza del disegno di legge n. 844 il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti fino alla precisazione delle conclusioni e non fino alla discussione orale della causa.

L'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva. Differentemente dal disegno di legge n. 844, il disegno di legge in esame non estende la titolarità

dell'azione inibitoria anche alle organizzazioni o alle associazioni senza scopo di lucro e prevede la domanda sia proposta con le forme del processo ordinario e non già con quelle del procedimento camerale. L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-*bis* - peraltro formato dal solo articolo 196-*bis* - dedicato all'azione di classe. L'articolo 3 della proposta di legge, analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 844, modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) per applicare le norme penali previste dall'anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. L'articolo 4, similmente all'articolo 4 del disegno di legge n. 844, reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo. Infine, l'articolo 6 (similmente all'articolo 5 del disegno di legge n. 844) del provvedimento provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.
Svolge quindi alcune riflessioni sul contesto comunitario, ricordando che l'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori ed agevolando il coordinamento e l'azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Al pacchetto è stato dato il nome di "New Deal per consumatori" e, su di esso, la Commissione industria si è espressa, per le parti di competenza, approvando la risoluzione Doc. XVIII, n. 3. Il pacchetto è composto dei seguenti tre documenti: la Comunicazione "Un new deal per i consumatori" (COM(2018) 183), provvedimento non legislativo; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/CE, provvedimento legislativo; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185), provvedimento legislativo, che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori. Tali modifiche interessano prevalentemente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le altre due direttive, quella sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e quella sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE), sono modificate solo per quanto riguarda le sanzioni. L'esigenza di modernizzare alcune norme in materia di protezione dei consumatori e di rafforzare il livello di conformità era stata confermata da una valutazione realizzata dalla Commissione nel 2017 ("vaglio di adeguatezza" REFIT19, valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori), che aveva inoltre individuato ambiti in cui il diritto del consumo UE avrebbe potuto essere aggiornato e migliorato. Più nel dettaglio, il "New Deal per i consumatori" intende: garantire azioni individuali di riparazione e maggiore trasparenza per i consumatori nei mercati *online*; estendere la protezione dei consumatori ai "servizi gratuiti"; rimuovere gli oneri eccessivi per le imprese; assicurare ai consumatori un migliore accesso al ricorso attraverso lo sfruttamento del pieno potenziale dei decreti ingiuntivi al fine di garantire ai consumatori il ricorso nelle "situazioni di danno collettivo"; rafforzare gli strumenti esistenti per la risoluzione alternativa delle controversie; garantire la parità di trattamento dei consumatori nel mercato unico; intraprendere azioni per migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori e stimolare una nuova cultura di conformità con la normativa UE sulla tutela degli stessi. Intende altresì promuovere una applicazione efficace della normativa e una maggiore cooperazione delle autorità pubbliche in un mercato unico equo e sicuro e tra gli Stati per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti non alimentari; l'adozione di accordi di cooperazione per aumentare il coordinamento con *partner* al di fuori dell'Unione europea; iniziative in materia di dialoghi con i consumatori, di comunicazione, formazione ed educazione. Allo stato attuale la proposta COM (2018)184 è all'esame della Commissione Affari legali - JURI del Parlamento

europeo, che ancora non si è espressa. Tale proposta dovrà essere esaminata in parallelo anche dal Consiglio dell'Unione europea, fino ad arrivare all'approvazione di un unico testo. Lo stesso vale per la proposta COM (2018) 185, che è all'esame della Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori - IMCO del Parlamento europeo, la quale, a sua volta, non si è ancora espressa. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore delle due direttive, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle stesse e applicarle a decorrere da 6 mesi dopo il termine per il recepimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 2 (ant.) del 29/11/2018

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Industria, commercio, turismo)
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REDIGENTE

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(583) ***Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 21 novembre.

Il presidente GIROTTO dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) chiede preliminarmente se sussistano margini di modificabilità del testo rispetto alla deliberazione della Camera dei deputati.

Il presidente GIROTTO fa presente che le proposte emendative saranno attentamente valutate dai relatori e dal Governo.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) fa presente che il testo normativo in esame avrebbe, a suo avviso, necessità di ulteriori revisioni, anche tenuto conto dei rilievi emersi nel corso degli approfondimenti conoscitivi svolti nell'esame in prima lettura.
Richiama, a titolo esemplificativo, i profili del ruolo degli avvocati nell'assistenza delle parti attive e passive della *class action*, nonché delle conseguenze per le imprese coinvolte.
Un ulteriore aspetto è quello del rischio di ricorsi pretestuosi, pur condividendo, in generale, un

intervento ampliativo e definitorio sulle azioni di classe.
Reputa problematico anche il coordinamento normativo tra le nuove disposizioni di diritto processuale e quelle sostanziali contenute nel codice civile.
Invita quindi i relatori, il rappresentante del Governo e i commissari a un'ulteriore riflessione, ritenendo necessario un ciclo di audizioni anche da parte del Senato.

La senatrice RICCARDI (*M5S*) si dissocia dalle considerazioni testé svolte dalla senatrice Modena, ritenendo l'intervento normativo in esame equilibrato per quanto concerne la definizione e i compiti degli avvocati nei procedimenti di *class action*. Non individua, peraltro, lacune di coordinamento tra il codice di rito e il codice civile.

Non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase procedurale.

I Relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) insiste per la richiesta di svolgimento di audizioni.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ritiene si possa venire incontro alla richiesta di approfondimento della senatrice Modena, mettendo a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite la documentazione acquisita in sede istruttoria nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, eventualmente integrandola con precisazioni scritte da richiedere ai soggetti già auditi.

Atteso che le finalità dei disegni di legge sono sostanzialmente condivise da tutti i Gruppi parlamentari il senatore PAROLI (*FI-BP*) suggerisce di fissare un termine ampio per gli emendamenti, nel corso del quale procedere alle sole audizioni utili all'esame del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore per la 2ª Commissione CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'ipotesi di un ampio termine per gli emendamenti. Ritiene, tuttavia, ultroneo lo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni, le quali si sostanzierebbero in un appesantimento procedurale. Si associa alla proposta di mettere a disposizione di tutti i commissari i contributi resi disponibili nel corso della prima lettura.
Rimarca come la prefigurazione di un celere percorso normativo risponda alla duplice esigenza di introdurre nuovi strumenti attesi dalla società civile e di adempiere al programma elettorale della Maggioranza.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) si associa alle considerazioni del relatore Candura.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*), rilevata preliminarmente la necessità di introdurre rapidamente uno strumento normativo aggiornato riguardo alle azioni di classe, ritiene comunque necessario svolgere ulteriori audizioni e individuare un adeguato termine per la presentazione di proposte emendative.

Allo scopo di conciliare la speditezza dei lavori con il contributo migliorativo dei Gruppi parlamentari, il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene si possa prendere atto degli elementi informativi già acquisiti nel corso dell'istruttoria presso la Camera dei deputati, richiedendo eventualmente contributi scritti sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ai soggetti già auditi.

Alla luce del dibattito testé svolto, il presidente GIROTTO sottopone alla deliberazione delle Commissioni riunite una proposta di calendario dei lavori che preveda la richiesta di ulteriori contributi integrativi da parte dei soggetti auditi nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, senza svolgere ulteriori audizioni, nonché di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 844, fissando il termine per la presentazione di ordini del

giorno ed emendamenti per lunedì 14 gennaio 2019, alle ore 10.

Posta ai voti, la proposta del Presidente è approvata.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (pom.) del 16/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Industria, commercio, turismo)
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(583) ***Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIROTTO informa che il 29 novembre scorso è stata avanzata da parte dei senatori Balboni, Teresa Bellanova, Biasotti, Caliendo, Monica Cirinnà, Cucca, Ferrari, Grasso, Fiammetta Modena, Paroli, Richetti, Anna Rossomando e Valeria Valente la richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Essendo la richiesta avanzata dal prescritto numero di componenti delle Commissioni riunite, fa presente che l'esame può proseguire in sede referente, proponendo di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE informa inoltre che è pervenuta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la richiesta di riapertura del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 844, adottato come testo base. Propone quindi di fissare il nuovo termine alle ore 13 di domani, giovedì 17 gennaio.

Il senatore CUCCA (*PD*) insiste per l'ottenimento di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti, considerata l'importanza della materia.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) manifesta perplessità sulla proposta del Presidente, che ben potrebbe accedere alle richieste dell'opposizione, considerato che un termine più ampio non inciderebbe sui tempi di esame dei disegni di legge.

Il presidente GIROTTO ribadisce il termine testé proposto. Comunica inoltre che la documentazione integrativa, pervenuta dai soggetti già auditi nel corso dell'esame del disegno di legge n. 844 presso la Camera dei deputati, sarà pubblicata sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 13/02/2019

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Industria, commercio, turismo)
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati
(583) Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente GIROTTO invita i senatori che hanno presentato emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato, ad illustrarli.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, evidenziando gli aspetti critici sottesi alla possibilità che l'adesione all'azione di classe possa avvenire sia dopo l'ordinanza che ammette l'azione, sia dopo la sentenza che definisce il giudizio.

Non essendovi ulteriori interventi in fase di illustrazione degli emendamenti, il presidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 844

G/844/1/2 e 10

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, di riforma dell'istituto dell'azione di classe, costituisce la riproposizione e dunque la prosecuzione di un lavoro iniziato nella scorsa legislatura, al quale abbiamo proficuamente contribuito;

l'impianto del provvedimento, condivisibile in quanto amplia l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini italiani, necessita tuttavia di alcuni importanti interventi correttivi finalizzati a rendere il nuovo impianto normativo ancora più equilibrato ed efficace sia in termini procedurali che in termini di bilanciamento degli interessi e dei diritti in campo;

inoltre, occorre tenere in adeguata considerazione le misure in fase di approvazione in sede UE proprio sulle materie oggetto del presente provvedimento. L'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, «*New Deal* per i consumatori», al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Il pacchetto contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che mira ad abrogare la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla stessa Commissione europea nella raccomandazione a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi»,

impegna il Governo:

a garantire il coordinamento effettivo tra le norme del provvedimento in esame con la disciplina europea in corso di approvazione, con particolare riguardo al rispettivo ambito di applicazione, al fine di aderire e armonizzarsi alla emananda direttiva;

a provvedere alla costituzione di un Osservatorio, formato da rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e a rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di svolgere un monitoraggio e una verifica sulla effettiva applicazione della riforma, sulle modalità di funzionamento delle norme, su eventuali criticità, per procedere in questo caso a correzioni e miglioramenti.

G/844/2/2 e 10

I Relatori

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene in senso organico sulla disciplina dell'azione di classe, trasfondendo la disciplina dal codice del consumo all'interno del codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata;

le nuove misure interverranno a tutela di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione alla lesione di diritti individuali omogenei, a tutela di situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, rispetto a imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività;

la nuova disciplina, di cui vengono tratteggiate nel dettaglio le modalità nel codice di rito, istituisce un procedimento con precise caratteristiche di forma, di ammissibilità e modalità di esperimento;

tra gli aspetti maggiormente innovativi si segnalano il nuovo procedimento e le caratteristiche della sentenza che accoglie l'azione di classe di cui agli articoli 840-*quinquies* e seguenti del codice di procedura civile che il provvedimento mira a introdurre, con specifico riferimento alle modalità di adesione all'azione, nonché la nuova disciplina sulle spese del procedimento, con l'introduzione del compenso derivante dalla cosiddetta quota lite di cui all'articolo 840-*novies*;

ritenuto che la nuova normativa miri ad un equo contemperamento della tutela delle prerogative dei portatori di interesse come singoli e come organizzazioni o associazioni con quelle delle imprese e degli enti erogatori di servizi rivolti ad una ampia platea di consumatori e utenti,

impegna il Governo

a verificare gli effetti della prima applicazione della nuova normativa con riferimento alle modalità di utilizzo dei nuovi strumenti e al novero e all'esito dei procedimenti instaurati;

a seguito di tale verifica, ad adottare ulteriori successivi interventi normativi riguardanti i profili procedurali dell'adesione all'azione di classe e del sistema delle spese del procedimento.

Art. 1

1.1

De Poli, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*. (Ambito di applicazione)»*, il primo comma è sostituito dai seguenti:* «I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.»

1.2

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, dopo la parola:* «omogenei»*, aggiungere le seguenti:* «di cui al successivo comma» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I diritti individuali sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria.»;

b) *dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* «L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del Codice Civile».

1.3

Gasparri, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o ciascun componente

della classe»;

b) *al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «ferma la legittimazione di ciascun componente della classe»;

c) *al secondo comma, secondo periodo, sostituire parole:* «iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia»*, con le seguenti:* «iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

1.4

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*»*, terzo comma, primo periodo, dopo le parole:* «nei confronti di imprese»*, aggiungere le seguenti:* «, pubbliche amministrazioni;».

1.5

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe), *sesto comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'adesione comporta rinuncia a ogni azione individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto all'articolo 840-*quaterdecies*, settimo comma.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*undecies*» (Impugnazione del decreto)», *sopprimere il nono comma.*

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)», *quarto comma, sostituire le parole:* «articolo 840-*undecies*, nono comma»*, con le seguenti:* «articolo 840-*septies*, sesto comma».

1.6

De Poli, Caliendo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 840-*quaterdecies* (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma, al terzo periodo, sopprimere le parole* «il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.»*, ed inserire, di seguito il seguente periodo:* «Il giudice, contestualmente alla proposta, nomina un Rappresentante comune degli aderenti, ai sensi dell'art. 840-*sexies*, comma 1, lettera *g)*, il quale, sentiti gli altri aderenti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, può aderire alla proposta del giudice e, in caso di accordo tra le parti, essere autorizzato dal giudice a stipulare l'accordo transattivo nell'interesse di tutti gli aderenti.».

b) *al capoverso* «Art. 840-*quaterdecies* (Accordi di natura transattiva)», *sopprimere il settimo comma;*

c) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *al primo comma, dopo il terzo periodo, inserire le seguenti parole:* «L'adesione comporta il conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere di transigere la controversia ai sensi dell'art. 840-*quaterdecies*.»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *al comma 1, lettera h), aggiungere ifine le seguenti parole*: «ivi incluso il potere di transigere la controversia»;

e) *al capoverso* «Art. 840-*bis*» (Ambito di applicazione)», *sostituire il sesto comma con il seguente:* «Se il processo si estingue, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'esercizio di una nuova azione di classe».

1.7

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *sopprimere i commi quinto, sesto,*

settimo, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo;

c) *al capoverso* «Art. 840-*undecies* (Impugnazione del decreto)», *terzo comma, dopo le parole:* «fondati motivi», *aggiungere le seguenti:* «, anche in relazione all'entità complessiva della somma gravante sul resistente, al numero dei creditori e alle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame».

1.8

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* ", successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe"*, con le seguenti: «*Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

b) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

c) dichiara aperta la procedura di adesione;

d) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.»;

2) *dopo il primo comma, aggiungere il seguente:* «Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il tribunale, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso, si applicano le disposizioni del libro II e l'adesione all'azione di classe da parte dei portatori di diritti individuali omogenei è consentita fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

b) al capoverso «Art. 840-*sexies*» (Sentenza di accoglimento), *primo comma, lettera* f) *sostituire la parola*: «adesione» *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

c) al capoverso «Art. 840-*septies*» (Modalità di adesione all'azione di classe), *secondo comma, lettera* h), *sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

d) al capoverso «Art. 840-*octies*» (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti), *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)»;

2) *sopprimere il primo comma;*

3) *al secondo comma, sostituire le parole:* «scadenza del termine di cui al primo comma»*, con le seguenti:* «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti»*, con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma»*, aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti»*, con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole:* «la domanda di adesione»*, con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

e) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies* (Chiusura della procedura di adesione)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexies* (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, sopprimere le lettere* c)*,* d)*,* e) *e* h).

1.9

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter*»*, quarto comma, sopprimere la lettera* c).

1.10

Gasparri, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter* (Forma e ammissibilità della domanda)»*, al quarto comma, dopo la lettera «*d)*» aggiungere la seguente lettera:* «d-*bis)* quando il ricorrente abbia ricevuto finanziamenti, anche non esplicitamente collegati all'azione, da parte di un concorrente del resistente o quando il ricorrente abbia ricevuto un finanziamento direttamente collegato all'azione da parte di terzi non legittimati».

1.11

De Poli, Caliendo

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)»*, al quarto comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-*bis)* quando non è corredata da adeguato parere tecnico da parte di soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale».

1.12

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)»*, sopprimere il sesto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*quater*. (Pluralità delle azioni di classe)»*, secondo comma, dopo le parole:* «con ordinanza definitiva» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 840-*ter*, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*».

1.13

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Modalità di adesione all'azione di classe)», *comma 8, dopo le parole:* «le spese»*, aggiungere le seguenti:* «, anche ai sensi dell'articolo 96 e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il quarto comma*;

2) *al quattordicesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Con la sentenza di rigetto, il giudice dispone anche la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*setpies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, sopprimere il terzo comma.*

1.14

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento), *comma 1*, *sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* «, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.»*, con le seguenti:* «. Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

1) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

2) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

3) dichiara aperta la procedura di adesione;

4) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.».

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *comma 1, lettera* f) *sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

c) *al capoverso «*Art. 840- *septies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, comma 2, lettera* h), *sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*octies*. (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente*: "(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)";

2) *sopprimere il primo comma*;

3) *al secondo comma, sostituire le parole*: «scadenza del termine di cui al primo comma», *con le seguenti*: «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma», *aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole*: «la domanda di adesione», *con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti».

e) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*. (Chiusura della procedura di adesione)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle

somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

Conseguentemente:

Al capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, sopprimere le lettere* c)*,* d)*,* e) *e* h).

1.15

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

*Al comma 1, capoverso «*Art. 840- *quinquies*. (Procedimento)», *sopprimere il terzo comma.*

1.16

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *al terzo comma sostituire le parole:* «a carico del resistente», *con le seguenti:* «a carico solidale di tutte le parti».

1.17

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)»*, sopprimere il quarto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)»*, sopprimere il quinto comma.*

1.18

De Poli, Caliendo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile».

1.19

De Poli, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*.»*, all'undicesimo comma, sostituire le parole:* «Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende»*, con le seguenti:* «In caso di rifiuto senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o inadempimento allo stesso, il giudice ordina alla parte di ottemperare entro un certo termine e contestualmente condanna la parte inadempiente a corrispondere all'altra una somma compresa tra euro 10.000 ed euro 100.000, avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Con il provvedimento di condanna, fissa, inoltre, un'ulteriore somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 840-*quinquies*.»*, al dodicesimo comma*

sopprimere la parola: «amministrativa»*, e al tredicesimo comma sopprimere la parola:* «amministrative».

1.20

De Poli, Caliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*.»*, al primo comma, lettera* a)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Il giudice, qualora, accerti che l'autore dell'illecito abbia agito con dolo o con sprezzante noncuranza dei diritti altrui, in base ad una analisi costi benefici, anche se non ritenga provato un danno risarcibile, può condannare in ogni caso la parte convenuta ad una indennità omnicomprensiva equitativamente determinata a vantaggio di tutti gli aderenti fino ad un massimo pari a 100.000 euro o al 1 per cento del fatturato generato dalla società o del volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità . L'indennità è commisurata avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti;».

1.21

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «840-*sexies*.»*, primo comma, sopprimere le lettere* e) *e* h).

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «840-*septies*.»*, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*».

1.22

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*»*, primo comma, sopprimere le lettere e)* e *h)*.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «Art. 840-*septies*.»*, primo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre la prima udienza di trattazione della causa.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-quinquiesdecies.».

1.23

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)»*, primo comma, lettera* e)*, sopprimere le parole:* «dichiara aperta la procedura di adesione e» *e le parole:* «per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché».

1.24

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*septies*.»*, sopprimere il terzo comma.*

1.25

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.26

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*.»;

a) al capoverso «Art. 840-*undecies*.» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*., sesto e settimo comma.;

b) al capoverso «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»;

d) *al capoverso «Art. 840- terdecies*.» *quarto comma, al primo periodo, sopprimere le parole:* «tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, quarto comma» *e al secondo periodo sopprimere le parole:* «nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo».

1.27

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»

Conseguentemente:

a) *al capoverso* «Art. 840-*novies*.»*, sopprimere il sesto e il settimo comma.*

b) *al capoverso* «Art. 540-*undecies*.» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

c) *al capoverso* «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

d) *al capoverso* «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

1.28

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)».

Conseguentemente al capoverso «Art. 840-*terdecies*. (Esecuzione forzata collettiva)»*, sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.*

1.29

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies.* (Spese del procedimento)»*, sopprimere il quarto comma.*

1.30

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «aumentare o».

1.31

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, sopprimere i commi sesto e settimo.*

1.32

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*decies*.»*, secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.33

De Poli, Caliendo

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*quaterdecies*. (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma,*

dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è efficace soltanto se tutti gli aderenti abbiano dichiarato di voler accedere all'accordo medesimo».

1.34

Gasparri, Caliendo

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 140-*bis* del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, è abrogato».

1.35

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il primo comma, con il seguente:* «Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati da atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, possono agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma»;

b) *sopprimere il quarto comma.*

1.36

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*.», *secondo comma, dopo le parole:* «nei confronti di imprese» *aggiungere le seguenti:* «di pubbliche amministrazioni».

1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 13/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Industria, commercio, turismo)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(583) ***Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente GIROTTO dà conto dei pareri resi dalle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª. Informa inoltre che l'ordine del giorno G/844/2/2e10 è stato ritirato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente GIROTTO (*M5S*), in qualità di relatore, d'intesa con il relatore Pepe, esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/844/1/2e10 e su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'ordine del giorno G/844/1/2e10, che risulta respinto.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.2, che mira a dare maggiore equilibrio alla struttura del disegno di legge, fortemente penalizzante soprattutto per le imprese di minori dimensioni.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando che l'azione di classe, per definizione, non dovrebbe essere consentita ai singoli componenti della classe stessa, tanto meno se non ne sono specificate le modalità procedimentali.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.7, sottolineando che l'adesione tardiva all'azione di classe viola il principio del contraddittorio e della parità delle condizioni processuali, impedendo di fatto accordi di transazione, e sull'emendamento 1.8, evidenziando le distorsioni insite nelle modalità di adesione e nel progetto di liquidazione di coloro che inoltrano l'istanza di classe.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.23, ribadendo la propria contrarietà al meccanismo che consente l'adesione all'azione di classe prima e dopo la sentenza di accoglimento. Tale previsione infatti mina la credibilità stessa del procedimento e finirà per generare un allungamento dei tempi processuali.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.35, che mira a correggere le modalità con le quali è consentita l'azione inibitoria collettiva.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.35 e 1.36 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Interviene la senatrice MODENA (*FI-BP*), che dichiara l'astensione del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento che le Commissioni riunite si accingono ad approvare appare fortemente squilibrato a danno delle imprese. Manca infatti qualsiasi tutela per i danni all'immagine derivanti da azioni di classe temerarie ed eccessive risultano le penalizzazioni risarcitorie. Inoltre, l'accostamento di un illecito extracontrattuale alla tutela di diritti individuali genererà sicuramente problematiche ed effetti distorsivi al momento dell'applicazione delle nuove disposizioni. Rileva infine che la cultura punitiva sottostante al provvedimento emerge anche dalle particolari modalità di esibizione delle prove che gravano sulle aziende.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 844
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di azione di classe

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª (Affari Costituzionali)

N. 30 (ant.)
13 marzo 2019
Sottocomm. pareri

5ª (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 129 (pom.)
27 febbraio 2019

5ª (Bilancio)

N. 130 (pom.)
27 febbraio 2019

N. 131 (pom.)
5 marzo 2019

N. 140 (pom.)
2 aprile 2019

14ª (Politiche dell'Unione europea)

N. 68 (pom.)
30 gennaio 2019

N. 69 (pom.)
5 febbraio 2019

N. 72 (pom.)
12 febbraio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
30ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ravvisando, all'articolo 1, capoverso «Art. 840-*novies*», secondo comma, l'opportunità di sopprimere, per tutelare il principio della certezza del diritto e rispettare altresì la gerarchia delle fonti, il seguente periodo: «Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia»; in alternativa, potrebbe essere fatto direttamente rinvio a un decreto ministeriale per la determinazione delle percentuali riconosciute a titolo di spese del procedimento nelle diverse fattispecie previste, limitandosi a definire, nella legge, un parametro minimo e un parametro massimo. Nonostante la stessa tecnica normativa sia stata adottata nell'articolo 1284 del codice civile in materia di determinazione del saggio degli interessi legali, in quel caso tuttavia vi è il riferimento a parametri esterni di carattere economico ed è previsto un termine annuo per la pubblicazione del decreto ministeriale, elementi che non si riscontrano in questa sede.
Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.3, in ordine al quale propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che la lettera *c)* sia riformulata evitando di inserire all'interno del codice di procedura civile l'inopportuno riferimento a uno specifico atto normativo vigente.

La Sottocommissione conviene.

(5-199-234-253-382-412-563-652-B) ***Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di***

legittima difesa , approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1014) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1015) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1) ***Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*** , approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 6a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo,

proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative rilevando all'articolo 2, comma 4, l'opportunità di inserire il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale che individua le reti ferroviarie isolate.
Rileva altresì la necessità di introdurre una disposizione volta a tutelare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative rilevando, all'articolo 1, lettera *b)*, l'opportunità di armonizzare le previsioni in materia di consenso informato da parte del paziente con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. 5^ (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 129 (pom.) del 27/02/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019
129ª Seduta (1 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, riepiloga brevemente i rilievi già formulati nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita la relazione tecnica aggiornata sul testo, positivamente

verificata.
Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di semplice contrarietà sulle proposte 2.1 e 5.1, per possibili oneri non rilevati, mentre non ha osservazioni sull'emendamento 8.1. Formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 8.2, per oneri non quantificati e non coperti, e sull'emendamento 9.1, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a quantificare i crediti d'imposta e le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Sulla proposta 10.0.1, ritiene adeguato un parere di contrarietà semplice, in relazione al rischio di riclassificazione della società SGA nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, mentre non ha osservazioni sull'emendamento 11.0.1. Con riferimento alla proposta 19.5, esprime un avviso di semplice contrarietà, in relazione ai possibili riflessi finanziari.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) segnala, in merito all'emendamento 19.5, che le limitazioni apposte alla vendita di crediti deteriorati, in caso di ingresso dello Stato nel capitale, potrebbero determinare oneri finanziari indiretti a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario VILLAROSA aggiunge, a tale proposito, che criticità potrebbero emergere in relazione al vaglio a cui la Banca centrale europea sottoporrà il piano industriale dell'Istituto.
Proseguendo nell'esame, si pronuncia nel senso di una contrarietà semplice sull'emendamento 19.6, in quanto la cancellazione di Banca Carige per legge inciderebbe sulle attribuzioni della Consob, alla quale spetta, secondo la legislazione vigente, tale potere in qualità di autorità indipendente.
Esprime, quindi, una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 21.0.3, che incrementando la misura dell'indennizzo, richiederebbe una relazione tecnica per determinare l'impatto sulle risorse del fondo di ristoro dei risparmiatori. Non ha, invece, rilievi da formulare sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Il senatore MARINO (*PD*) coglie l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo chiarimenti sulla lettera che le Istituzioni europee hanno indirizzato al Governo italiano sui profili di compatibilità del fondo di ristoro per i risparmiatori con la disciplina in materia di aiuti di Stato, rimarcando, al riguardo, la rilevanza di tali informazioni anche per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel fornire ragguagli a tale proposito, fa presente che la lettera, inviata da due direttori delle strutture amministrative della Commissione europea al direttore generale del Dipartimento del tesoro, non costituisce l'avvio di una procedura di infrazione in materia di aiuti di Stato, contenendo solo la richiesta di delucidazioni sulla natura e sul funzionamento del suddetto fondo di ristoro. Assicura comunque che la fase di attuazione della previsione contenuta nell'ultima legge di bilancio è prossima ad essere completata, e ad essa seguirà l'avvio delle procedure di ristoro dei risparmiatori.

Il senatore MARINO (*PD*), nel ribadire la rilevanza di tali profili per la valutazione delle coperture degli emendamenti in esame, chiede al rappresentante del Governo delucidazioni, in particolare, sulla platea dei destinatari degli indennizzi, anche in relazione ad alcune dichiarazioni rese pubblicamente dai due vice Presidenti del Consiglio dei ministri che, a suo giudizio, appaiono di difficile realizzazione.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel rispondere a tali domande, specifica che la platea dei destinatari è stata definita secondo criteri in linea con la normativa MIFID, con limitate integrazioni, comunque conformi alla normativa europea, rispetto all'ambito soggettivo dei fondi preesistenti.
Dando seguito alla valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 21-*bis*.0.2 e 21-*bis*.0.5, per mancanza di una relazione tecnica necessaria alla quantificazione degli eventuali effetti finanziari, mentre non ha osservazioni sulla proposta 22.0.3. Con

riguardo all'emendamento 22.0.7, sarebbe necessario acquisire l'avviso della Presidenza del Consiglio, cui spetta la gestione delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo esigenze indifferibili.

Il senatore MARINO (*PD*) ritiene che la quantificazione dell'onere correlato all'emendamento 22.0.7 vada fatta risalire alla formulazione di un emendamento proposto a un decreto-legge in materia di risparmio, adottato nella precedente legislatura, e volto a prorogare un intervento già avviato in materia di educazione finanziaria.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) non ravvisa, nella proposta in questione, alcuna criticità di carattere finanziario, potendosi al massimo discutere della sua apprezzabilità nel merito.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, prospetta, alla luce degli interventi svolti, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 22.0.7.

Il sottosegretario VILLAROSA formula quindi un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le proposte per le quali il relatore ritiene necessario acquisire la relazione tecnica, in mancanza della quale non è possibile verificare la correttezza degli oneri e la congruità delle relative coperture. Concorda, infine, sulla valutazione di onerosità formulata dal relatore sulle proposte 21-*bis*.0.6, 22.2, 22.0.4 e 22.0.5.

Alla luce delle interlocuzioni svolte e sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 9.1, 21.0.3, 21-*bis*.0.2, 21-*bis*.0.5, 5.0.1, 21.0.1, 21.0.2, 22.1, 22.0.1, 22.0.6, 21-*bis*.0.6, 22.2, 22.0.4 e 22.0.5. Formula un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 10.0.1, 19.5 e 19.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata all'unanimità.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocata una ulteriore seduta della Commissione bilancio, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 844 (recante disposizioni in materia di azione di classe) e n. 925 (recante disposizioni in materia di giudizio abbreviato) e con il seguito dell'esame dei provvedimenti già inscritti all'ordine del giorno della scorsa settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 130 (pom.) del 27/02/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019
130ª Seduta (2 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere un chiarimento sulla portata finanziaria del terzo comma del nuovo articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile (introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge), al fine di escludere che l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso del consulente tecnico d'ufficio abbia effetti negativi per le finanze pubbliche. Analogamente, richiede un chiarimento volto ad escludere effetti pregiudizievoli per le finanze pubbliche derivanti dall'ottavo comma del nuovo articolo 840-*quinquies*, laddove si prevede il conferimento di incarichi ad esperti, con conseguenti costi di pagamento della prestazione.
Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.4 e 1.36, che inseriscono le pubbliche amministrazioni tra i soggetti passivi delle azioni di classe e delle azioni

inibitorie collettive. Occorre infine valutare se la soppressione dell'articolo 840-*novies* sulle spese del procedimento disposta dall'emendamento 1.28 sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del disegno di legge. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria del Ministero della giustizia, riservandosi di fornire risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(925) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo, né sulle proposte emendative.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 131 (pom.) del 05/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 MARZO 2019
131ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata, il parere di nulla osta già espresso per la Commissione di merito.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, conferma un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-*bis*.0.2 e 21-*bis*.0.6. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Non vi sono osservazioni sulle restanti

proposte emendative.
Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-*bis*.0.2 e 21-*bis*.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(961) ***Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la* Multinational Force and Observers *(MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Nel dettaglio, il provvedimento in esame è volto ad incrementare fino a quattordici unità il numero massimo di funzionari a cui estendere una serie di esenzioni dal pagamento di alcune imposte indirette e dazi. A tale riguardo, dal momento che la relazione tecnica del disegno di legge presentato la scorsa legislatura faceva riferimento a richieste di esenzione pervenute nel corso del 2014, appare opportuno un aggiornamento della suddetta relazione. Inoltre, sarebbe utile appurare se la stima dell'onere, valutato in 42 mila euro annui a decorrere dal 2019, sia stata calcolata sulla base del numero totale dei funzionari aventi diritto all'esenzione (quattordici, comprendendo i sette che già ne usufruiscono e i sette a cui verrebbe estesa) ovvero, come sembra più corretto, dei soli sette che si andrebbero ad aggiungere agli attuali beneficiari.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita una relazione tecnica recante le risposte ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(962) ***Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del* Memorandum *d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo* status *giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno in titolo, segnalando che esso riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Per quanto di competenza, chiede conferma che la quantificazione dell'onere, stimato in 40 mila euro annui, sia idonea ad estendere ai funzionari assunti localmente (in numero di due unità) l'esenzione da ogni imposta sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Consiglio d'Europa. Altresì, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e, conseguentemente, la

rimodulazione temporale della relativa copertura.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma la correttezza della quantificazione degli oneri, riservandosi invece di fornire ulteriori elementi per quanto riguarda l'opportunità di un aggiornamento temporale della copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) ***AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo* status *giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso ripropone parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. n. 4609), e successivamente esaminato e approvato dalla 3ª Commissione del Senato (A.S. 2978), senza che si completasse l'*iter* a causa della fine della legislatura.
Il disegno di legge estende ai funzionari del Centro aventi nazionalità italiana l'esenzione fiscale da tutte le imposte sui salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. Si tratta in sostanza delle imposte dirette, specificatamente IRPEF e relative addizionali regionale e comunale gravanti sugli emolumenti, il cui onere annuo, in conseguenza delle minori entrate, viene stimato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Inoltre, lo scambio di lettere del 17 marzo prevede, al punto 2 che, a totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957, lo Stato italiano versi in una soluzione al Centro la cifra di un milione di euro per la manutenzione della sede, con onere interamente a carico dell'esercizio 2019.
L'articolo 3 indica la copertura finanziaria di entrambi gli oneri mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per quanto di competenza, con riferimento alla stima dell'onere annuo di 500.000 euro conseguente all'accordata esenzione fiscale, ricorda che tale onere era già stato valutato nella stessa entità dal disegno di legge di iniziativa governativa presentato nel 2017. Nella relazione tecnica si specificavano i criteri di stima che avevano preso a base di calcolo le unità di personale interessato all'esenzione in servizio dal giugno del 2015, complessivamente in numero di undici; attingendo ai dati di bilancio biennale 2014-2015 del Centro, era stato rilevato un costo del lavoro pari a 6 milioni di euro per trentasei unità impiegate nel Centro. Considerata un'incidenza media della parte retributiva lorda del 68 per cento sul costo del lavoro complessivo, si valutavano in 1,2 milioni di euro le retribuzioni interessate dall'esenzione. Applicando a tale grandezza l'aliquota fiscale media stimata del 40 per cento (comprensiva di IRPEF ed addizionali), si era giunti a stimare una perdita di gettito di competenza di 500.000 euro su base annua. Nella stessa relazione si precisava che in termini di cassa la perdita di gettito avrebbe dovuto risultare invariata, poiché, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, l'esenzione fiscale veniva conseguita mediante rimborso ai funzionari di quanto pagato a cura dell'ICCROM. Già nel corso dell'esame dell'atto Camera n. 4609, veniva evidenziata l'opportunità che il Governo confermasse che la numerosità della platea dei beneficiari fosse confermata dai più recenti dati relativi alle consistenze di personale del Centro. Constatato che, da quanto emerge dalla relazione illustrativa nessun aggiornamento dei dati presi a base per la stima dell'onere è stato effettuato, dal momento che, come si legge in relazione, addirittura si fa riferimento al numero di quattordici unità

riferito al lontano 2014, reputa indispensabile disporre di dati il più possibile aggiornati ed accurati sia in relazione al numero delle unità lavorative interessate sia al costo delle retribuzioni loro spettanti (si evidenzia che l'accordo indica come beneficiari i funzionari e non tutto il personale). Considerato altresì che la relazione illustrativa nulla dice in merito alle modalità operative dell'esenzione, ritiene che valgano i principi generali recepiti nel testo unico imposte sui redditi vigente, secondo cui il reddito esente non è oggetto né di dichiarazione da parte del percipiente né tanto meno di ritenuta alla fonte da parte dell'erogante, ragione per cui l'onere deve essere considerato anche in termini di cassa. Con riferimento all'onere di 1 milione di euro per il solo anno 2019 derivante dal punto 2 dello scambio di lettere del 17 marzo 2017 in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 1957, evidenzia che, in base a detto articolo, così come risulta dalla relazione alla legge di ratifica del 1958 dell'Accordo di Parigi del 1957, l'Italia si è impegnata a sostenere il mantenimento della sede del Centro. Dallo scambio di lettere del 17 marzo 2017 che, al punto 2, quantificano tale importo *una tantum*, non è affatto chiaro se tale saldo a titolo di *una tantum* costituisca una sorta di accordo transattivo che chiude una situazione debitoria pregressa dello Stato italiano o se quantifichi l'onere di mantenimento sia per il passato che per il futuro. La relazione illustrativa non chiarisce nulla a questo proposito.
Chiede infine conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dal provvedimento, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario VILLAROSA consegna una relazione tecnica positivamente verificata sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(997) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018***
(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra l'emendamento 3.2 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che - come precisato nella relazione tecnica positivamente verificata - la proposta emendativa si limita a consentire l'immediato utilizzo di risorse già stanziate e disponibili sul capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sull'emendamento 3.2 avanzata dalla relatrice.

(960) ***FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) dà lettura della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, dei commi 1 e 2 con i seguenti: "1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

(728) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Alla luce delle risposte fornite dal Governo, il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della Relazione tecnica del Governo, secondo cui: relativamente all'articolo 4, comma 1, i costi per l'istituzione del marchio "piccole produzioni locali" sono quantificati in 32 mila euro per l'anno 2019 a cui si può fare fronte con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ("Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"), come rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019); in merito all'articolo 4, comma 2, viene fatto presente che la concessione a titolo gratuito del marchio a cura delle Regioni rientra nell'ordinaria attività istituzionale degli uffici regionali, senza aggravi a carico del bilancio delle Regioni; per quanto riguarda la tutela del marchio, si evidenzia che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi verranno effettuate in via esclusiva dall'Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; con riguardo all'articolo 8, comma 1, è conferita alla Regioni la facoltà di organizzare corsi di formazione, individuando in tal caso, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie ed in piena autonomia, le risorse finanziarie da destinare a tale finalità; con riferimento all'articolo 9, si rassicura che gli interventi di controllo dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali si svolgeranno con provvedimenti di tipo cautelare, nei casi di non conformità previsti dal piano di campionamento, senza comportare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente in dotazione; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 4, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019."; all'articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni: *a)* la rubrica sia sostituita con la seguente: "Disposizioni finanziarie"; *b)* al comma 1, sia premesso il seguente: "01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4

della legge 23 dicembre 1999, n. 499."; *c)* al comma 1, dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge", siano inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'articolo 4,"."

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere sul testo proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) ***Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di* referendum *previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione una nota di chiarimenti, conferma, per quanto riguarda il testo del provvedimento, la correttezza della quantificazione in 60 mila euro *una tantum* della spesa derivante dall'articolo 4.

In merito all'articolo 7, conferma altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta, dal momento che le attività previste da tale disposizione sono destinate a svolgersi all'interno dell'orario di lavoro ordinario.

Propone poi una modifica all'articolo 9 finalizzata ad aggiornare la decorrenza temporale della copertura finanziaria.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.13 e 3.9, dal momento che la soppressione del riferimento al riadattamento delle cabine esistenti appare suscettibile di determinare oneri correlati all'acquisizione di nuove cabine elettorali.

Altresì, si esprime in senso contrario sull'emendamento 5.3, che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni, e rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per ammodernare le urne elettorali.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione delle note di chiarimento, formula un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, mentre, in merito agli emendamenti, concorda con la valutazione di onerosità delle proposte 1.4 e 1.36; in relazione, altresì, all'emendamento 1.28, esprime un avviso contrario, ritenendolo incompatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del disegno di legge.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.36 e 1.28. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la lettera *d)* dell'articolo 1, comma 1, inserendo una disposizione aggiuntiva nel decreto legislativo n. 200 del 2007, prevede che, nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca. Secondo la relazione tecnica, le strutture pubbliche non sono obbligate a dotarsi di ulteriori risorse umane rispetto alle consistenze organiche, ma solo a garantire, qualora intendano effettuare sperimentazioni cliniche, un adeguato livello professionale. Sul punto, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti, dal momento che, se i centri di sperimentazione pubblici fossero privi di figure adeguate, potrebbero sostenere dei costi per assunzioni o contratti di collaborazione, a meno di disattendere alla disposizione in esame. Altresì, la lettera *e)* dell'articolo 1, comma 1, demanda ad un apposito decreto interministeriale l'aggiornamento del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016, recante "Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate", prevedendo anche un'agevolazione tariffaria per le ispezioni di buona pratica clinica su determinate tipologie di sperimentazione clinica che adottano un approccio in favore della medicina di genere. Alle minori entrate derivanti da tali agevolazioni tariffarie si provvede mediante corrispondente adeguamento delle altre tariffe di cui al predetto decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016. Secondo la relazione tecnica, la disposizione dovrà essere finanziariamente neutrale, attraverso una rideterminazione delle tariffe relative alle ispezioni eseguite su sperimentazioni che non adottano l'approccio a favore della metodologia di genere, in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle entrate tariffarie complessive dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Al riguardo, atteso che appare problematico quantificare *ex ante* l'insieme delle sperimentazioni che usufruirebbero delle agevolazioni tariffarie relative alle ispezioni, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulle

concrete modalità attraverso le quali si intende procedere a calibrare e differenziare le tariffe in modo da assicurare l'invarianza di gettito per l'AIFA, considerando che la determinazione delle tariffe ovviamente non può che precedere, e non seguire, lo svolgimento delle sperimentazioni stesse. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 marzo 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta pomeridiana delle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DOC. *LIX, N. 1 (ANDAMENTO INDICATORI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 2019)*

Il PRESIDENTE comunica che nella mattinata di oggi si sono tenute audizioni informali dei rappresentanti dell'Istat, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dell'Associazione italiana per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e del Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del *Doc*. LIX, n. 1, in occasione delle quali è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata successivamente all'audizione in oggetto.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legno in titolo, proponendo di confermare, per quanto di competenza, in relazione al testo, il parere non ostativo già espresso per le Commissioni di merito lo scorso 5 marzo.
Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea ed identici a quelli presentati nelle Commissioni, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Sui restanti emendamenti conferma il parere di nulla osta.

Previo avviso conforme del sottosegretario BITONCI, non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(925) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire, sul testo, il parere non ostativo già espresso alla Commissione giustizia, che non ha apportato modifiche in sede referente.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla relatrice.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO, in relazione alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo lo scorso 6 febbraio, prospetta in via generale l'opportunità di procedere, in assenza di obiezioni, all'esame di provvedimenti ulteriori rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge e agli atti del Governo, ricordando la specificità della Commissione bilancio, chiamata anche a esprimersi in sede consultiva su disegni di legge inseriti nel calendario dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1088) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo che agli oneri derivanti dall'Accordo si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. A tale riguardo, risulta necessario avere conferma che nel bilancio dell'Agenzia spaziale italiana vi siano risorse sufficienti a coprire gli oneri associati all'attuazione dell'Accordo in esame, quantificati dalla relazione tecnica in 800.300 euro annui. Con specifico riferimento ai costi connessi all'incremento del canone di affitto del terreno, ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d)*, dell'Accordo, occorre avere chiarimenti sulla apparente discordanza, in termini di cambio, tra l'ammontare annuo indicato nell'articolato, pari a 250.000 dollari statunitensi, e l'importo quantificato nella relazione tecnica, pari a 186.000 euro. Appare quindi opportuno fornire delucidazioni sulle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, stimato in 50.000 dollari statunitensi ogni cinque anni, i quali non sono computati ai fini della quantificazione dell'onere nella relazione tecnica, che rinvia alla successiva programmazione finanziaria ASI. Chiede altresì di fornire elementi informativi di maggiore dettaglio sui criteri di quantificazione dei costi di missione del personale italiano impegnato nel Board. Occorre, infine, acquisire chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, in base al quale il Governo italiano, d'intesa con il Kenya, sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1103) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, in via preliminare, che gli oneri derivanti dall'Accordo sono quantificati in 29 milioni di euro finanziati a valere sulla componente tariffaria A2, che non incide comunque sulle utenze relative alle abitazioni, e segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma che dal provvedimento in esame non derivino effetti di minor gettito in termini di imposte dirette.

Il sottosegretario BITONCI fa presente come dalla relazione tecnica si rilevi che il costo dell'operazione viene finanziato dall'aumento della componente di sistema A2 (ora ARIM) sul prezzo di vendita dell'energia elettrica. Dalla definizione di tale componente si evince che non incide sulle bollette delle abitazioni, per cui non si rilevano effetti ai fini dell'IVA. Per tutti gli altri soggetti l'imposta è detraibile, di conseguenza, anche in questo caso, non si rilevano effetti ai fini del gettito. Per quanto riguarda, invece, l'eventuale effetto ai fini delle imposte dirette, si ritiene che gli effetti possano considerarsi di trascurabile entità.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dopo aver risposto a una richiesta di delucidazioni del senatore ERRANI (*Misto-LeU*), il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(964) ***AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo* status *giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nello svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul costo complessivo del Centro a carico del bilancio dello Stato italiano, osserva che dal testo della relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo, con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo.
Inoltre, dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro si rileva che nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia oltre alla contribuzione obbligatoria pari a € 167.060,00 ha contribuito volontariamente con ulteriori € 133.177,00. Per l'anno 2019 il Ministero dei beni ambientali e culturali corrisponderà un contributo di € 133.226,53. Inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto nazionale del restauro.
A fronte di tali costi, la relazione illustrativa alla legge di ratifica dell'Accordo contrapponeva una serie di benefici stimati relativi principalmente a maggiori presenze stimabili nella città di Roma conseguenti alle attività del Centro, oltre che al prestigio dell'Italia nel mondo conseguente all'essere sede di un istituto che si occupa di attività di valorizzazione mediante il restauro di beni culturali antichi di cui l'Italia vanta il maggior numero.
Questo, almeno, era l'intendimento e anche l'auspicio del Governo italiano del 1958 firmatario della ratifica; senonché, visitando l'attuale sito dell'ICCROM, si resta sorpresi nel vedere che, oltre al restauro, il Centro si occupi anche delle risaie a terrazza a Mu Cang Chai, in Vietnam.
Rappresenta come tale provvedimento si ponga come attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; tuttavia, anche in considerazione delle innegabili difficoltà di bilancio dello Stato italiano, si vuole in questa sede stimolare un punto di riflessione sull'opportunità di approfondire la questione della congruità di tali spese in futuro. Sul punto non può essere non evidenziato il fatto che le contribuzioni al Centro provengono non solo dal Ministero degli esteri, ma anche, a partire dal 2002, dal Ministero dei beni ambientali e culturali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670 che, per l'anno in corso, come sopra già detto, ammonteranno a € 133.226,53.
Per quanto di competenza, alla luce delle interlocuzioni e degli approfondimenti istruttori svolti, avanza quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, sulla base degli elementi forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, premesso che: dal testo della Relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo; tale provvedimento costituisce l'attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal

Ministero degli esteri a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670; dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia, oltre alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177. Per l'anno 2019, inoltre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un contributo di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto Nazionale del Restauro; appurato che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all'intero biennio 2018-2019; in considerazione dell'esigenza di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

Il sottosegretario BITONCI, nel depositare una nuova relazione tecnica positivamente verificata, che recepisce i rilievi mossi dalla relatrice, si esprime in senso favorevole alla proposta di parere appena formulata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente PESCO ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro istruttorio svolto.

(822-B) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che occorre avere conferma dell'assenza di oneri sull'emendamento 1.1, volto a subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali al superamento, cumulativo, di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento, in luogo dell'alternatività dei presupposti prevista dal testo in esame. Al riguardo segnala che, su emendamenti di analogo contenuto, al Senato in prima lettura era stato dato, in sede consultiva, parere non ostativo, mentre presso la Camera l'esito è stato di contrarietà per i profili finanziari. Con riguardo all'articolo 20, in materia di smaltimento di sfalci e potature, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 20.4 e 20.5, che prevedono la possibile esclusione dalla nozione di rifiuto di materiali provenienti o destinati ad impieghi diversi da quelli agricoli e forestali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(787) ***SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, richiama brevemente i rilievi già avanzati sulle proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, che presentano profili di onerosità non quantificati e non coperti, mentre non ha osservazioni sulle proposte 2.1 e 4.1, segnalate dal relatore.

Sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4 e 2.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(728) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo nonché le ulteriori proposte e riformulazioni trasmesse il 28 marzo 2019, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo marchio. Occorre chiedere conferma della compatibilità con la normativa europea delle proposte 1.300 e 1.300/1. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera *a)*, che prevede il rilascio dell'etichettatura "piccole produzioni agroalimentari locali" da parte delle autorità sanitarie locali, previo preventivo sopralluogo. Identica richiesta attiene all'emendamento 3.2 (testo 2) sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.2 (testo 2)/1. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 dell'emendamento 4.3, lettera *b)*, che subordina il rilascio del marchio "piccole produzioni agroalimentari locali" alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10. Analoga richiesta attiene alla lettera *b)* dell'emendamento 4.3 (testo 2), sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa (e peraltro recante, alla lettera *d)*, il nuovo comma 5-*bis* richiesto dal parere reso da questa Commissione sul testo del

provvedimento). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali. Occorre valutare altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) che istituisce la sezione *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali all'interno del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole.Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario BITONCI rende disponibile ai componenti della Commissione una nota istruttoria sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(733) ***SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 marzo 2019, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) sui rapporti tra i centri di riferimento e i comitati etici indipendenti. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3) istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta che l'avviso di nulla osta del Governo sulle proposte 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e al divieto di erogazione di compensi comunque denominati, mentre sull'emendamento 4.0.1, la valutazione resta sospesa, essendo ancora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 3 aprile 2019, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 68 (pom.) del 30/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
68ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) ***Deputati Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(583) ***Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***
(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, introduce l'argomento in esame, ricordando anzitutto che le Commissioni di merito 2ª e 10ª hanno adottato il disegno di legge n. 844 come testo base per il prosieguo dei lavori.

Illustra quindi i contenuti di tale provvedimento, che mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (cosiddetto Codice del consumo), all'interno del codice di procedura civile (c.p.c.), rendendola uno strumento di più ampia applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, attualmente circoscritto alla categoria dei consumatori e utenti, sia sotto il profilo oggettivo, ovvero delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis* "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall'articolo 840-*bis* all'articolo 840-*sexiesdecies*). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali.

Nel dettaglio, l'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe, eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà, quindi, esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei" (ma non a "interessi collettivi") e sarà nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia. Viene anche ampliato l'ambito oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.

L'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la forma della domanda e del giudizio di ammissibilità. Il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cosiddetto tribunale delle imprese) del luogo ove ha sede la parte resistente. La domanda si propone con ricorso. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza.

L'articolo 840-*quater* del codice di procedura civile disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni, queste sono riunite all'azione principale.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-*quinquies*) e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-*sexies*). In questo caso, il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione. Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.

L'articolo 840-*octies* dispone che il giudice delegato decida sull'accoglimento delle domande di adesione e condanni il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Se il resistente decide di provvedere spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura. Spetterà poi al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-*duodecies* del codice di procedura civile). Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies* del codice di procedura civile). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti, oppure quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (articolo 840-*quinquiesdecies* del codice di procedura civile).

L'articolo 840-*novies* disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* del codice di procedura civile riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti.

Infine, l'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura). In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva "chiunque abbia interesse" (nonché le organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione

di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-*bis*, formato dagli articoli 196-*bis* e 196-*ter*.

L'articolo 3 modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento.

La senatrice GINETTI (*PD*) si riserva di intervenire dopo gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/02/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 31 gennaio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) ***Deputati Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** , approvato dalla Camera dei deputati
(583) ***Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice GAUDIANO (*M5S*) preannuncia, per la seduta di domani, la presentazione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 844.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***
(Parere alla 11a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il relatore LOREFICE (*M5S*), relatore, chiede un rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo al fine di predisporre ulteriori approfondimenti sul tema.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.4.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/02/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati
(583) Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 844, ricordando che il tema della class action è stato trattato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2012 "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", in cui si pone in evidenza la necessità di un'armonizzazione europea basata su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi.
L'anno successivo, la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2013/396/UE, in cui detta principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, tra cui il principio dell'adesione, cosiddetto opt-in, che si contrappone all'opt-out della tradizione giuridica della class action americana. Sulla base di tale raccomandazione, il ricorso collettivo di natura risarcitoria è ora disponibile in 19 Stati membri (tra cui l'Italia), ma in oltre la metà di questi Stati esso è limitato a settori specifici e principalmente alle controversie riguardanti i consumatori. Il quadro europeo risulta pertanto ancora frastagliato e disomogeneo tra i vari Stati membri (relazione della Commissione europea COM (2018) 40, del 25 gennaio 2018).
Nell'ottica di rafforzare la normativa europea sul ricorso collettivo per i consumatori, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure, chiamato "New Deal per i consumatori", volto ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in materia, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori e agevolando il coordinamento e l'azione delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il pacchetto è composto

da tre documenti: la comunicazione "Un new deal per i consumatori" (COM (2018) 183); la proposta di direttiva COM (2018) 184, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori; la proposta di direttiva COM (2018) 185, che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori.

Il senatore PITTELLA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, e preannuncia il voto di astensione sullo schema di parere, motivato dalla considerazione della necessità di assicurare un più stringente coordinamento tra la normativa proposta e quella dell'Unione europea vigente in materia. Ritiene inoltre utile l'istituzione di un osservatorio autorevole, per il monitoraggio sull'attuazione di questo importante strumento a tutela dei consumatori.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, illustra il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla Commissione industria, che riprende il lavoro svolto dal Parlamento durante la scorsa Legislatura. L'atto Senato n. 594 si presenta in un testo pressoché identico all'atto Senato n. 2272, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e passato al Senato senza che questi ne abbia potuto concluderne l'esame per la fine della Legislatura.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli. L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree meno sviluppate del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, nel rispetto del principio di concorrenza leale e favorendo un'adeguata protezione dei consumatori.

L'articolo 2 contiene le definizioni. Per l'accordo di commercio equo e solidale, stipulato con un produttore, si prevedono alcuni requisiti specifici: il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, di rispettare i diritti sindacali e di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano le organizzazioni del commercio equo e solidale e i relativi enti rappresentativi, stabilendo che devono essere senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica.

L'articolo 5 disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale. Si prevede che la promozione e il sostegno avvengano attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi, la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti sia certificata da organismi di certificazione accreditati.

Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla legge siano estesi anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati

membri dell'Unione europea.

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale siano presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni specifiche, anche in lingue straniere.

L'articolo 10 prevede una serie di interventi che lo Stato, le regioni e le province autonome possono intraprendere per la diffusione del commercio equo solidale, nella misura in cui ciò non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare è prevista l'erogazione di contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede o per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il regime di aiuti de minimis e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche, con la possibilità di riconoscere alle imprese aggiudicatarie un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo istituito all'articolo 15 e entro le soglie stabilite per gli aiuti de minimis di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di esecuzione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le regioni nell'attuare la legge.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria e il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, compreso l'obbligo di notifica alla Commissione europea (ad eccezione dei in casi in cui trovi applicazione un regime di aiuti de minimis).

Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali, e stabilisce il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge, e in particolare le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore PITTELLA (PD) ringrazia il relatore, anche per aver dato conto del lavoro svolto nella scorsa Legislatura, in cui alla Camera dei deputati furono accolti dal Governo tre ordini del giorno e fu approvato a grande maggioranza il disegno di legge atto Camera n. 75 a prima firma del deputato Ermete Realacci, finalizzato a sottoporre la filiera a controlli contro frodi e contraffazioni mediante l'istituzione di un apposito marchio. La versione oggi all'esame, a cui è abbinato l'atto Senato n. 622 di iniziativa del Gruppo PD, presenta tuttavia tre aspetti di criticità, che indurranno, al momento del voto, ad una posizione di astensione.

La senatrice TESTOR (FI-BP) si dichiara favorevole ad un provvedimento che va a inquadrare normativamente un settore importante. Rileva, tuttavia, alcune criticità connesse con l'esigenza di evitare disparità tra uomini e donne, di scongiurare lo sfruttamento di minori e di definire meglio la disciplina del marchio e del settore della distribuzione.

Il relatore LOREFICE (M5S) sottolinea che il settore del commercio equo e solidale, che esiste da circa 20 anni, si è espanso solo negli ultimi anni, raggiungendo circa 70 o 80 milioni di euro l'anno di fatturato. Si tratta di cifre contenute, ma che sono comunque portatrici di un messaggio importante di affermazione di diritti sociali fondamentali, che il disegno di legge provvede a favorire, colmando il vuoto normativo relativo a un settore rimasto finora alla libera iniziativa privata.

La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd'Az) esprime condivisione per il rafforzamento di diritti sociali fondamentali, che andrebbero assicurati non solo a un settore ristretto, ma estesi a tutto il

commercio. A tale riguardo, ricorda che nell'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, per la prima volta, si afferma l'obiettivo di un commercio che sia non solo libero, ma anche "giusto".

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 844-583 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 844, adottato come testo base dalle Commissioni riunite 2ª e 10ª in data 29 novembre 2018;
rilevato che il disegno di legge mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo) all'interno del codice di procedura civile (c.p.c.), rendendola uno strumento di più ampia applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, attualmente circoscritto alla categoria dei consumatori e utenti, sia sotto il profilo oggettivo, ovvero delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio;
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 844;
considerato, per i profili europei, che:
- nella sua risoluzione del 2012 "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", il Parlamento europeo ha posto in evidenza la necessità di un approccio orizzontale dell'UE al ricorso collettivo che sia focalizzato sulla violazione dei diritti dei consumatori, basato su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi. Ha inoltre sottolineato che le azioni giudiziarie collettive, evitando controversie separate su questioni simili, possono apportare benefici in termini di riduzione dei costi e di aumento della certezza giuridica per i ricorrenti, i convenuti e il sistema giudiziario;
- la raccomandazione della Commissione 2013/396/UE, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, ha fornito linee guida agli Stati membri per la disciplina di questi strumenti. In particolare, tra i principi specifici cui attenersi figurava la costituzione della parte ricorrente secondo il principio dell'adesione (cosiddetto opt-in, che si contrappone all'opt-out della tradizione giuridica della class action americana);
- per fare il punto sull'attuazione della raccomandazione sopracitata, la Commissione ha presentato una relazione, il 25 gennaio 2018, sulle modalità con le quali gli Stati membri hanno proceduto a dare seguito ai principi fissati dall'Unione europea (COM(2018) 40), nella quale si evidenziava, tra l'altro, che il ricorso collettivo di natura risarcitoria è disponibile in 19 Stati membri (tra cui l'Italia), ma in oltre metà di questi Stati è limitato a settori specifici, principalmente alle controversie riguardanti i consumatori. Sotto un profilo più generale, la relazione ha rilevato che, dall'analisi delle evoluzioni legislative negli Stati membri, è emerso un quadro europeo ancora frastagliato e disomogeneo;
- nell'ottica di fornire un'efficace protezione e rispetto dei diritti conferiti dalle norme dell'Unione attraverso la configurazione di un sistema di ricorso collettivo chiaro, giusto, trasparente e accessibile, la Commissione europea è tornata recentemente ad occuparsi della protezione dei consumatori, presentando un pacchetto di misure, chiamato "New Deal per consumatori", volto ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori ed agevolando il coordinamento e l'azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il pacchetto è composto da tre documenti:

1) la Comunicazione "Un new deal per i consumatori" (COM(2018) 183), in cui si evidenzia come recenti pratiche abusive su vasta scala che colpiscono i consumatori in tutta l'UE hanno minato la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Tali eventi su vasta scala comprendono lo scandalo del "Dieselgate" (nel cui caso alcuni costruttori di automobili avevano installato dispositivi tecnologici nelle auto per alterarne le prove di emissione) e hanno anche innescato un dibattito in merito all'esistenza, in seno all'UE, di meccanismi sufficientemente forti per gestire tali problematiche, in particolare per applicare efficacemente le norme in materia di protezione dei consumatori e fornire possibilità di ricorso ai consumatori danneggiati. Inoltre, in alcuni Stati membri è emersa quale fonte di preoccupazione anche la problematica della diversa composizione o delle diverse caratteristiche degli stessi prodotti venduti in parti differenti del mercato unico;

2) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, è volta a migliorare l'efficacia dei provvedimenti inibitori e contribuire all'eliminazione delle conseguenze delle violazioni del diritto UE che colpiscono gli interessi collettivi dei consumatori. Essa introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla Commissione europea nella raccomandazione sopracitata;

3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185), che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori. Tali modifiche interessano prevalentemente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le altre due direttive, quella sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e quella sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE), sono modificate solo per quanto riguarda le sanzioni;

valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 844 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 844
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di azione di classe

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 102 26 marzo 2019	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.844, S.583 *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 marzo 2019 alle ore 13:00
N. 105 2 aprile 2019	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S. 844**. Conclusa la discussione generale.
N. 106 3 aprile 2019	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 7; (replica dei relatori)*. **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Assorbimento di S.583 Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 206, contrari 1, astenuti 44, votanti 251, presenti 252.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 102 del 26/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

102 a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 26 MARZO 2019

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 12,01)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 22 marzo 2019

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero on. dott. Massimo GARAVAGLIA e on. dott.ssa Laura CASTELLI.

Con viva cordialità,

F.to Giuseppe Conte».

Auguriamo loro buon lavoro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 25 marzo 2019 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

«Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea» (1165).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 maggio.

Nella seduta odierna saranno discusse le proposte di questione pregiudiziale sul decreto-legge concernente reddito di cittadinanza e pensioni. La discussione del provvedimento avrà inizio nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30. Il calendario della settimana prevede inoltre la discussione del disegno di legge sulla legittima difesa. Nel pomeriggio di domani è prevista la sospensione dei lavori per due ore su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Nella settimana dal 2 al 4 aprile si discuteranno i disegni di legge su giudizio abbreviato, azione di classe e le mozioni su autismo e riserve auree della Banca d'Italia.

Nel pomeriggio di mercoledì 3 avrà luogo, mediante chiama dei senatori, la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre senatori quali componenti effettivi e tre supplenti, utilizzando le apposite cabine.

La settimana dall'8 al 13 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Nella settimana dal 16 al 19 aprile saranno discussi, ove conclusi dalle Commissioni, i disegni di legge sulla videosorveglianza e sul salario minimo orario, la legge europea 2018, già approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati, e il decreto-legge stabilità finanziaria.

La settimana dal 23 al 27 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Nella settimana dal 29 aprile al 3 maggio saranno discussi gli argomenti non conclusi nelle settimane precedenti.

Nelle giornate di giovedì 4 aprile e 18 aprile, alle ore 15, è previsto il *question time*.

Infine il calendario potrà essere integrato con la discussione del Documento di economia e finanza 2019.

La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto delle richieste di esame di disegni di legge, mozioni e documenti istitutivi di Commissione d'inchiesta avanzate dai Capigruppo, che si elencano di seguito:

MoVimento 5 Stelle: disegno di legge n. 510-B (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), in materia di scambio elettorale politico-mafioso; Forza Italia: disegno di legge n. 1144 (approvato dalla Camera dei deputati), in tema di distacco di Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna; mozioni in materia di infrastrutture come obiettivo primario nei programmi della Commissione europea; reclutamento personale docente dalle scuole paritarie; esaurimento graduatorie scuola e sicurezza edifici scolastici; piani investimenti pubblici secondo un nuovo modello ambientale.

Partito Democratico: mozioni sul Forum delle famiglie di Verona; in tema di anticorruzione e associazionismo, nonché di infiltrazioni mafiose in Veneto.

Gruppo Misto: Commissione monocamerale d'inchiesta sulla xylella; mozione sul glifosato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2019:

- Disegno di legge n. 925 - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo *(approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 844 e connesso - Disposizioni in materia di azione di classe *(approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 897 e connessi - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale *(ove conclusi dalla Commissione)*

- Disegno di legge n. 822-B - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 *(approvato dal Senato e*

modificato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 maggio:

Martedì	26	marzo	h. 12	- Questioni pregiudiziali su disegno di legge n. 1018-B - Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni - Disegno di legge n. 1018-B - Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (scade il 29 marzo 2019)* - Disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B - Legittima difesa *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	27	"	h. 9,30	
Giovedì	28	"	h. 9,30	

Martedì	2	aprile	h. 16	- Disegno di legge n. 925 - Giudizio abbreviato *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 844 e connesso - Azione di classe *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Votazione per l'elezione di 4 componenti effettivi e 4 supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti **(*)** - Mozioni su: - autismo - riserve auree della Banca d'Italia - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 4, ore 15)**
Mercoledì	3	"	h. 9,30-20	
Giovedì	4	"	h. 9,30	

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 925 (Giudizio abbreviato) e n. 844 e connesso (Azione di classe) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 28 marzo.

(*) La chiama dei Senatori avrà luogo nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile. Ciascun Senatore riceverà una scheda sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre Senatori quali componenti effettivi e tre supplenti.

La settimana dall'8 al 13 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	16	aprile	h. 16-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 897 e connessi - Videosorveglianza *(ove conclusi dalla Commissione)* - Disegni di legge nn. 310 e 658 - Salario minimo orario *(dalla sede redigente) (ove conclusi dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 822-B - Legge europea 2018 *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 1165 - Decreto-legge n. 22, Stabilità finanziaria *(voto finale entro il 25 aprile) (scade il 24 maggio) (ove concluso dalla Commissione)* - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 18, ore 15)**
Mercoledì	17	"	h. 9,30-20	
Giovedì	18	"	h. 9,30	
Venerdì	19	"	h. 9,30 *(se necessaria)*	

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 897 e connessi (Videosorveglianza), n. 822-B (Legge europea 2018) e n. 1165 (Decreto-legge n. 22, Stabilità finanziaria) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

La settimana dal 23 al 27 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	29	aprile	h. 16	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Martedì	30	"	h. 9,30	
Giovedì	2	maggio	h. 16 *(se necessaria)*	
Venerdì	3	"	h. 9,30 *(se necessaria)*	

Il calendario potrà essere integrato con il Doc. LVII, n. 2 (Documento di economia e finanza 2019).

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1018-B
(Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	30'
Relatori di minoranza	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	43'
FI-BP	30'
L-SP-PSd'Az	29'
PD	28'
FdI	18'
Misto	17'
Aut (SVP-PATT, UV)	15'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 822-B
(Legge europea 2018)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	30'
Relatori di minoranza	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	43'
FI-BP	30'
L-SP-PSd'Az	29'
PD	28'
FdI	18'
Misto	17'
Aut (SVP-PATT, UV)	15'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1165
(Decreto-legge n. 22, Stabilità finanziaria)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	

Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	40'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'
FdI		42'
Misto		39'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 2
(Documento di economia e finanza 2019)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:		
M5S		50'
FI-BP		35'
L-SP-PSd'Az		34'
PD		32'
FdI		21'
Misto		20'
Aut (SVP-PATT, UV)		18'
Dissenzienti		5'

Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:
(1018-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*** **(ore 12,10)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 1018-B.

Ha facoltà di parlare il senatore Carbone per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

CARBONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ci troviamo purtroppo per l'ennesima volta a dover presentare una questione pregiudiziale. Il provvedimento contiene infatti numerose criticità riconducibili alla mancanza dei requisiti previsti dalla cosiddetta clausola di eccezionalità imposta dalla Carta costituzionale.

Il provvedimento in esame prevede ben 24 norme attuative, 15 delle quali senza una scadenza temporale, e demanda a successivi e molteplici atti, quali decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza unificata, atti amministrativi dei Comuni, provvedimenti dell'INPS, dell'Inail e dell'ANPAL. Cito solo un paio di questi rimandi per questioni di tempo, giusto per entrare nel merito.

L'articolo 3, comma 7, demanda le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 29 luglio 2019. Ma come è possibile conciliare l'erogazione del reddito dal 1° aprile, se le modalità di erogazione possono essere definite fino a due mesi dopo? Al comma 2 dell'articolo 5 si demanda ancora a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di indicare le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, senza indicazione della tempistica. Ma come è possibile non fornire indicazioni della tempistica delle presentazioni di questi modelli? Spiegateci. Anche qui, come fate a ravvisare l'urgenza senza una scadenza temporale concomitante? È

incredibile.

L'unica urgenza che ravvisate è quella di comprare consenso con l'aumento della spesa pubblica prima delle elezioni europee. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Un atto gravissimo, che abitua i fannulloni alle sovvenzioni statali, mortificando meritocrazia, impegno e sacrificio: una vera e propria vergogna.

Dal gennaio 2018 al gennaio di quest'anno il debito pubblico è aumentato di 71 miliardi, al ritmo di 6 miliardi al mese, con un incremento del 3,1 per cento. Nei dodici mesi precedenti era cresciuto della metà, ovvero 35 miliardi annui, circa 3 miliardi al mese, con un incremento dell'1,5 per cento. Questo è il Governo del *record* del debito pubblico. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il decreto-legge innescherà un meccanismo esplosivo sulla spesa pubblica, genererà comportamenti opportunistici, renderà permanenti il *welfare* passivo, clientelare e assistenziale e produrrà almeno tre effetti devastanti sul nostro mercato del lavoro. Il primo, spaventosamente costoso e incrementale: una droga che produrrà assistiti cronici. Il secondo effetto è che diminuirà il tasso di occupazione. Ditemi: chi mai accetterà un contratto a termine, *part time* o saltuario, a 800 o a 1.000 euro al mese, quando, grazie al reddito di cittadinanza, può avere una somma equivalente senza far niente, magari integrandola anche con un lavoro nero? Terzo: aumenterà il salario minimo al quale una normale forza di lavoro è disposta a prendere un impiego.

Morale: il reddito di cittadinanza è un insulto a chi lavora quaranta ore a settimana per poco più di quell'importo. Penso ai militari, ai poliziotti, agli uomini della polizia penitenziaria *(Applausi dal Gruppo FI-BP),* ai molti operai e impiegati, che ne guadagnano a fatica 1.200, e ai lavoratori *part-time* che guadagnano appena 500 o 700 euro al mese.

Per uscire da questa situazione serve tutto il contrario di quello che il Governo sta facendo attualmente. Solo negli ultimi dodici mesi avete fatto volare via dal nostro Paese 118 miliardi di euro: erano i soldi degli investitori italiani ed esteri, messi su imprese e buoni del Tesoro. Nel 2018 gli investitori esteri hanno tolto 36 miliardi di euro dal debito pubblico italiano e 26 miliardi dalle imprese italiane per metterli certamente altrove; a questo poi vanno aggiunti i 56 miliardi circa di capitali italiani che, sempre nel 2018, sono stati investiti oltre confine, per un totale di 118 miliardi. Ma non doveva essere un anno bellissimo, l'anno del *boom* economico? Questa sta diventando - perdonatemi - una barzelletta che vi ridicolizza davanti al mondo intero. Mi chiedo cosa sarebbe l'Italia se quei 118 miliardi stessero entrando anziché scappando e quanti investimenti saremmo riusciti a fare senza aumentare il debito pubblico. Signor Presidente, membri del Governo, sarebbe bellissimo se riuscissimo ad attrarre quei capitali anziché farli scappare, per creare veri posti di lavoro.

Il fallimento delle farneticanti politiche del MoVimento 5 Stelle è palpabile e il dimezzamento dei voti in Abruzzo, Sardegna e Basilicata sono nulla rispetto alla sconfitta che riceverà alle elezioni europee. Zero assoluto sulla scuola; zero assoluto sulla ricerca; zero sull'innovazione; zero per lo sviluppo del Mezzogiorno, dimenticato e totalmente assente nel famoso contratto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Zero sulla natalità; zero sull'occupazione femminile; zero per le donne con figli; zero per la redistribuzione fiscale a favore dei giovani e tanto debito pubblico in più gentilmente offerto alle generazioni a venire, ai nostri giovani, perché saranno sempre loro a dover pagare. I dati diffusi dall'ISTAT confermano le più fosche previsioni: -7,3 per cento nella produzione industriale, -5,3 per cento negli ordinativi a dicembre 2018 rispetto a dicembre 2017. Sono contrazioni che non si vedevano dal 2009, anno in cui il PIL italiano era crollato del 5 per cento.

In questo folle scenario non posso non soffermarmi, cari amici del Governo, sulla narrazione da campagna elettorale che incessantemente propinate in largo e in lungo per il Paese. Raccontare l'Italia come un Paese diviso tra un Sud che non vuole lavorare e un Nord che lavora, ma non vuole pagare le tasse è una boiata pazzesca, tossica, che rischia di alimentare una frustrazione sociale molta pericolosa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

C'è da fare molta attenzione al nuovo padrinaggio assistenzialista che il MoVimento 5 Stelle sta configurando oggi nel Mezzogiorno. Bisogna creare crescita per vincere la disoccupazione che affligge l'Italia meridionale e non continuare imperterriti a spingere il piede sull'acceleratore dell'assistenzialismo, perché in questo modo il Paese finisce nel burrone. Vi chiedo se non sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziate per metterle a favore delle imprese e per farle assumere.

Questi dati avvalorano la tesi che Forza Italia sostiene da mesi con forza: il MoVimento 5 Stelle sta imponendo al Governo i suoi pilastri originari, tipici delle ideologie pauperiste del secolo scorso: una patrimoniale, un forte aumento delle tasse sulla casa e l'introduzione dell'imposta sulla successione. Il solo immaginare tali misure, unitamente a quelle già adottate con il decreto-legge dignità, è bastato a generare negli investitori, nei consumatori, nelle imprese e nelle famiglie una sfiducia così forte da innescare una nuova e devastante fase di recessione.

Il nostro patto, cari colleghi della Lega, siglato dal Centrodestra prima delle elezioni politiche non contemplava nulla di tutto questo; prevedeva zero parassitismo di Stato, meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese e sul lavoro. Quello gialloverde, invece, siglato in uno studio di consulenza aziendale, è una trappola mortale per la finanza pubblica, per il mercato del lavoro e per il nostro *welfare*.

Questo Governo ha ridotto l'Italia al fanalino di coda dell'Europa. Ancora una volta facciamo appello alla Lega affinché rispetti il patto siglato davanti agli italiani prima delle elezioni politiche. Ma non per forza: il nostro appello non è eterno, non ci sarà per sempre. È giunta l'ora di prendersi le proprie responsabilità. Vi state rendendo complici di questo disastro; fermatevi finché siete in tempo, per il bene del Paese.

Forza Italia è stata e sarà sempre attenta alle fasce più deboli della popolazione. I Governi Berlusconi lo hanno sempre dimostrato, prima con l'innalzamento delle pensioni fino a un milione delle vecchie lire, e poi creando ben oltre 1.600.000 posti di lavoro.

Non si può continuare ad abusare del decreto-legge come strumento per legiferare; è diventato uno strumento ordinario che comprime in modo pericoloso l'attività e il dibattito parlamentare.

Per queste ragioni, chiedo all'Assemblea di non procedere all'esame di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Laus per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

LAUS *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il reddito di cittadinanza è una misura ibrida e confusa che sovrappone finalità di contrasto alla povertà e di inclusione sociale con finalità di reinserimento lavorativo, nel fallimentare tentativo di dar vita a una misura di sostegno al reddito e al lavoro che, di fatto, finirà per consistere esclusivamente nell'erogazione di un beneficio economico. Si tratta di una misura che non favorirà la crescita dell'occupazione, perché si basa su politiche assistenziali, e che non aiuterà le persone in stato di povertà, perché si fonda sulla convinzione che l'unico bisogno di queste sia il lavoro, mentre la lotta alla povertà richiede risposte complesse e una valutazione multidimensionale della persona, quale era quella prevista dalla normativa sul reddito di inclusione.

Dimenticare o, meglio, far finta di dimenticare le dimensioni non lavoristiche della povertà, come la disabilità, le condizioni di disagio, l'età o il livello di istruzione, significa dimenticare la maggior parte dei poveri. A questo proposito, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sul parametro della scala di equivalenza nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, rappresentano una risposta davvero modesta - per non dire ridicola - per le persone disabili e le loro famiglie, poiché l'aumento consiste solo nello 0,1 per cento.

A differenza, poi, di quanto era previsto dalla normativa sul reddito di inclusione, il decreto-legge in esame penalizza le famiglie, soprattutto se numerose e con bambini, premiando invece in modo irragionevole i nuclei costituiti da un solo componente: con la scala di equivalenza prevista, infatti, le famiglie con minori rappresentano soltanto il 27 per cento dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, a fronte del 53 per cento dei nuclei familiari beneficiari del reddito di inclusione.

Con una scelta incomprensibile sono penalizzati i disoccupati percettori di NASPI, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, cui viene sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione per riservarlo ai soli percettori del reddito di cittadinanza. Si restringe così l'ambito di applicazione di un'importante misura di politica attiva per il lavoro, sottratta ai suoi destinatari naturali.

Con riguardo all'individuazione della platea dei beneficiari, il decreto-legge, con una norma di dubbia costituzionalità - lo voglio evidenziare - penalizza gli stranieri, portando fino a dieci anni il requisito di

residenza in Italia necessario ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza. La Corte costituzionale in diverse occasioni ha infatti rilevato che le politiche sociali possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza, purché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di Paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e non irragionevoli. Sono dunque diverse le sentenze della Corte in materia: non ne do lettura per questioni di tempo, ma mi piace citare la sentenza n. 4 del 2013, affinché rimanga agli atti.

Le modifiche introdotte al percorso che il richiedente deve intraprendere al fine di ottenere il reddito di cittadinanza lo rendono ancora più tortuoso, disordinato e complicato di quello previsto dal testo originario, in particolare per quello che attiene alla distinzione tra i compiti spettanti ai centri per l'impiego e quelli spettanti ai Comuni, che perdono la loro centralità nella *governance* della misura, ancora una volta a scapito delle famiglie numerose e dei disabili. Gli enti locali e il terzo settore sono privati infatti del fondamentale ruolo svolto fino a questo momento, poiché il sistema di *governance* pensato dal decreto-legge in esame ridimensiona fortemente il loro ruolo di soggetti che sul territorio si sono sempre occupati di contrasto alla povertà, dando luogo a un disegno confuso, fatto di *navigator* precari (di cui peraltro a tutt'oggi non si conosce il profilo e il modello contrattuale), e a sovrapposizioni di funzioni e strumenti tra enti nazionali e regionali, nell'ottica di una visione parziale e meramente "lavoristica" della povertà.

Il decreto-legge in esame prevede, al di fuori da ogni logica, la reclusione da due a sei anni per chiunque, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni dovute; si tratta quindi di una pena più elevata di quelle previste per le fattispecie delittuose di falso commesse da un pubblico ufficiale.

La misura nota come quota 100 non è una riforma strutturale del sistema previdenziale, ma è solo una misura *una tantum* della durata di tre anni, che non prevede alcun superamento della riforma Fornero: state dunque approvando la riforma Fornero. Questa misura rappresenta un vantaggio solo per determinate categorie di persone, ovvero per i lavoratori che compiranno sessantadue anni di età entro il dicembre 2021 e che hanno storie contributive lunghe e continue. Come sottolineato da molti dei soggetti auditi, si tratta, per la maggior parte, di lavoratori maschi, con pensioni calcolate in larga parte con il metodo retributivo e, tra questi, di dipendenti pubblici, con tutte le conseguenze che il loro prepensionamento non programmato rappresenterà per il funzionamento della pubblica amministrazione in comparti cruciali come quello della scuola, in cui c'è il gravissimo rischio - considerato il blocco dei concorsi previsto dall'ultima legge di bilancio - di non avere insegnanti sufficienti a rispondere alle necessità che potranno ravvisarsi per il prossimo anno scolastico.

L'altissimo costo di questa misura sarà pagato dai pensionati con assegni superiori a 1.500 euro lordi, con il blocco delle indicizzazioni, dai giovani, per le cui pensioni future il decreto-legge non prevede nulla, ma sui quali, al contrario, scarica l'oneroso prezzo di quota 100, dalle donne, che hanno carriere di solito più discontinue e irregolari (solo una pensione su tre di quelle che saranno erogate entro il 2019 andrà a una lavoratrice) e da tutte le categorie di lavoratori più deboli, che saranno costretti a continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvide e poco lungimiranti, non riescono a raggiungere i trentotto anni di contributi.

Signor Presidente, per questo, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1018-B. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Presidente, come abbiamo fatto in prima lettura, non voteremo a favore delle pregiudiziali perché riteniamo che un provvedimento sulla povertà sia necessario, anzi, fondamentale, ma ciò non significa non vedere i limiti del provvedimento che abbiamo sottolineato nella discussione e che nemmeno gli emendamenti approvati in seconda lettura alla Camera risolvono.

Si è risolto forse il problema del rapporto tra Regioni e Governo; rimangono tuttavia alcune questioni

fondamentali che voglio sottolineare brevissimamente. Intanto, non ci convince - è un errore strategico - la sovrapposizione tra povertà e lavoro; è una contraddizione che creerà problemi e difficoltà. Allo stesso modo non sono state risolte alcune questioni come, per esempio, quella delle persone senza fissa dimora, o quella delle assunzioni dei precari all'ARPAL, o ancora quella degli immigrati per cui si prevedono incomprensibilmente dieci anni se non per una ragione ideologica.

Noi pensiamo, tuttavia, che a questo punto sia giusto verificare le promesse in campo e lì vedremo i problemi seri e veri. Colleghi, rimane il fatto che, a fronte dell'andamento dell'economia, c'è un Governo che non è in grado di rispondere con nessuna politica strutturale e il nostro Paese, purtroppo, lo pagherà a caro prezzo.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Presidente, si chiama questione pregiudiziale perché pone una sorta di giudizio prima e il collega Errani, con il suo solito stile pacato, ha detto che il suo Gruppo non può votare a favore delle pregiudiziali perché un provvedimento che pone al centro la povertà va in qualche modo sostenuto.

Noi però, anche nella scelta della pregiudiziale, non ci siamo posti con un atteggiamento pregiudizievole e abbiamo lavorato, prima al Senato e poi alla Camera, e poi di nuovo al Senato, con lo spirito costruttivo di chi sa che all'interno del provvedimento potevano esserci delle misure importanti, ma che ha visto e ha trovato un Governo sordo nella risposta a queste misure su un impianto assolutamente inaccettabile. È tale perché si tratta solo ed esclusivamente di un decreto che forma lo *spot*; è un decreto pubblicità. Secondo le parole dei due Vice *Premier*, è un decreto *spot* che avrebbe dovuto risolvere il problema della povertà e della legge Fornero.

A me dispiace dover dire in Assemblea che non è stata abolita né la povertà, tantomeno la legge Fornero, che resta lì dove era in quanto la misura che è stata messa in campo con quota 100, in realtà, non è neppure strutturale e dura solamente tre anni. Ciò che ci preoccupa seriamente è che alla fine di questi tre anni non ci sarà alcuna misura strutturale che consentirà, per esempio, il pensionamento anticipato per chi svolge lavori gravosi o usuranti; non ci sarà alcuna misura strutturale per chi nella vita non ha potuto avere una continuità contributiva, come le donne e le persone che, ad esempio a causa di lunghe malattie, non hanno potuto lavorare continuativamente; non ci sarà alcuna misura strutturale per mettere in sicurezza i giovani, che saranno gravati dal fardello di un debito elettorale, perché questo è il contenuto del provvedimento al nostro esame.

Noi riteniamo che con molti meno soldi si sarebbe potuto fare molto di più, prendendosi cura davvero delle persone veramente in difficoltà. Il lavoro che abbiamo cercato di fare con i nostri emendamenti è andato tutto in questa direzione, per esempio, per cercare di aiutare Gino, un lavoratore edile che ha sessantadue anni e deve ancora salire su un'impalcatura *(Applausi dal Gruppo PD)*perché non ha trentotto anni di contributi, che sono quasi impossibili da raggiungere nel settore edilizio. Volevamo dare una risposta anche a Martina, che ha sessantadue anni e fa i turni di notte in quanto infermiera da trentadue anni, o ad una lavoratrice autonoma che da trentadue anni guida un furgone, ma a sessantadue anni non ce la fa più, o ancora ad una disoccupata di sessantadue anni che ha finito il sussidio di disoccupazione, non ha trentotto anni di contributi, e non riesce a trovare lavoro. Tutte queste persone - e anche molte altre - con quota 100 non avranno assolutamente nulla.

Come se non bastasse continuate poi a raccontarci la storiella che grazie a quota 100 moltiplicherete i posti di lavoro, come la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ciò è grottesco perché se è vero che liberate posti di lavoro - e poi mi soffermerò su quanti ne libererete - poi in realtà bloccate il *turnover* nella pubblica amministrazione, creando qualche piccola finestra qua e là. Presidente, per ora gli unici che hanno la garanzia di essere assunti e di trovare un lavoro sono i *navigator*, a scapito però - guarda caso - dei precari dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che quella formazione ce l'hanno già e potrebbero svolgere quel lavoro. Avete deciso però di lasciarli a casa.

Non finisce qui. Alberto Brambilla - che non può essere tacciato di sicuro di collaborazionismo con il nemico, cioè con noi, essendo un consigliere molto stretto di Salvini - ha detto chiaramente ieri che con quota 100, per come è strutturata, solo il 10 per cento di chi lascia il lavoro potrà essere sostituito.

C'è poi un altro elemento che, forse, Presidente, lei può aiutarci a comprendere: che cosa ha il Governo contro le donne? Non bastava infatti il vergognoso disegno di legge del senatore Pillon; non bastava l'altro vergognoso disegno di legge che vuole scardinare la legge n. 194 del 1978 e il patrocinio del ministro Fontana al congresso delle famiglie di Verona per andare contro la figura femminile, ci si è messo anche tutto il Governo con il decreto-legge al nostro esame. Le donne nel provvedimento sono infatti sostanzialmente le più svantaggiate, quelle che alla fine pagheranno la pensione per gli altri. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo dicono i dati, non lo dice il Partito Democratico.

La stessa cosa succede anche per il reddito di cittadinanza, sul quale però vorrei sgombrare immediatamente il campo da un equivoco: nessuno di noi è contrario ad una misura di contrasto alla povertà. Nessuno di noi è contrario ad un intervento che vada a favorire l'inclusione sociale. Voi ci state dicendo che noi saremmo contro una tale misura. Noi partiamo da un presupposto semantico che riteniamo sbagliato: voi dite che volete abolire la povertà e noi vi ricordiamo che le povertà sono differenti e che non potete creare una misura unica per dare risposte a tutte le tipologie di povertà presenti all'interno del nostro Paese, che noi con il reddito di inclusione avevamo provato in qualche modo a sostenere, per far uscire le persone dall'esclusione sociale. Sarebbe bastato realizzare tale misura attraverso l'ascolto di Alleanza contro la povertà, che è venuta anche in Senato a dirvi come stavano le cose, spiegandovi come la povertà sia una carestia di libertà effettiva, che si traduce nell'impossibilità di sviluppare il proprio potenziale e di realizzare il proprio progetto di vita.

Questa carenza di libertà richiede allora una presa in carico complessiva e anche multidimensionale che tocchi tutti gli aspetti della questione, e non può essere legata semplicemente al ricollocamento in un posto di lavoro che, seppur sacrosanto, è solo un aspetto di questa tematica. Così facendo emarginate tutti quelli che il lavoro non lo cercano perché non possono lavorare, perché hanno altre difficoltà, perché vanno seguiti. Sono quelli che oggi i servizi sociali dei diversi enti locali seguono con attenzione. Che cosa avete fatto all'interno di questo provvedimento? Avete sradicato anche questa possibilità: il contatto con i servizi sociali che sanno seguire le persone, aiutandole a costruire il loro progetto di vita. Anche in questo caso, come succede per quota 100, non avete fatto altro che penalizzare le donne, perché non sono le madri con figli ad essere aiutate dal reddito di cittadinanza, ma sono soprattutto i *single* o le famiglie poco numerose.

Inoltre, quante bugie avete detto a coloro che hanno delle disabilità? Avete messo in atto coefficienti vergognosi e il Partito Democratico ha lottato perché interveniste in senso migliorativo. Oggi, infatti, se una famiglia ha un disabile in casa, a parità di reddito con un'altra famiglia, percepisce meno; come se quella situazione non fosse bisognosa di un aiuto ulteriore. Per non parlare, poi, della grande bugia secondo cui avevate detto a tutti che avreste portato tutte le pensioni di invalidità a 780 euro. Sapete cosa avete fatto? Non solo non le avete portate a quella cifra, ma avete fatto in modo che la pensione venisse calcolata all'interno del patrimonio complessivo di una famiglia per cui chi ha una disabilità è penalizzato ulteriormente. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Altro che interventi contro la povertà! Avete dimenticato tutte le povertà educative; avete tagliato tutti quegli interventi, ben presenti all'interno del reddito di inclusione che andavano ad aiutare proprio i bambini, i minori che avevano determinate necessità.

La povertà educativa è un malanno per la nostra società. E voi che cosa fate? Dite ai ragazzi di andare al centro di lavoro con i loro padri e di non preoccuparsi per il resto: basta formazione, non è importante. Questo perché non siete interessati davvero a sconfiggere i mali all'interno della nostra società.

Come è stato sottolineato prima dal collega di Forza Italia, aggiungo che, a fronte delle domande di pensionamento - che, a quanto pare, sono molto numerose - non avete previsto per sanità e scuola quei concorsi necessari e sacrosanti per fare in modo che il nostro sistema non cada a pezzi. Non sapremo come inizierà l'anno scolastico il prossimo settembre; sappiamo solo che le domande che sono arrivate, legittime, da parte degli insegnanti ci mettono in allarme perché se non fate partire la stagione dei concorsi - e siete in ritardo - non avremo insegnanti di matematica, non avremo insegnanti di inglese, le nostre classi saranno scoperte e i nostri ragazzi rischieranno un'ulteriore povertà educativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signor Presidente, questo è il Governo della fretta: ha bisogno di intervenire con le misure ad una velocità supersonica, senza dare il tempo per una loro elaborazione. Lo avevate fatto anche quando si è trattato della legge di bilancio e continuate, reiterando questa modalità di tagliare i tempi della discussione e dell'analisi senza arrivare puntuali nella consegna dei testi e delle relazioni che servono per portare avanti i provvedimenti e poter ragionare in quella che dovrebbe essere una normale dialettica democratica.

Avete una fretta che non è data dalla necessità di risolvere il problema ma dall'unico bisogno che avete in testa, perché l'obiettivo per voi non è mandare in pensione prima le persone né sconfiggere la povertà; per voi l'obiettivo è vincere le prossime elezioni. Tutto il resto e le sue conseguenze non vi interessano. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Gregorio Ugdulena» di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che stanno assistendo numerosi ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 1018-B (ore 12,46)

FLORIS *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-BP)*. Signor Presidente, il richiamo alla questione pregiudiziale da parte del Gruppo Forza Italia mi pare sia doveroso, soprattutto laddove si consideri che stiamo convertendo un decreto-legge la cui applicazione probabilmente avrà luogo in tempi successivi, che vanno dai due ai cinque mesi a qualche anno, mentre alcuni dei decreti previsti in questo provvedimento probabilmente non saranno mai emanati. Questo vuol dire che stiamo affidando al Governo l'utilizzo di una legge la cui applicabilità non è certa, non sono certe neanche le persone che potranno ricevere il reddito di cittadinanza, non sono certe le persone che potranno godere delle pensioni di cittadinanza, così come, per altro verso, nella seconda parte della legge, anche quota 100 implicherà alcune considerazioni e richiederà altri decreti per essere applicata.

In sostanza, Presidente, quello che mi corre l'obbligo di dire è che stiamo approvando qualcosa di cui non sappiamo quale sarà la portata futura. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Per certo sappiamo che questo decreto-legge non avrà alcun effetto, nel prossimo futuro, sul numero dei posti di lavoro che si produrranno nel nostro Paese, perché si ripete ormai un *Leitmotiv* nella politica, in questo ramo del Parlamento, esclusivamente da parte della maggioranza, per cui i posti di lavoro si possono creare per decreto. Oggi - l'abbiamo sentito in Commissione - noi ribadiamo che i posti di lavoro, quelli veri, si creano attivando l'impresa, mettendo in condizione l'impresa di superare alcuni momenti di difficoltà, favorendo il mondo dell'impresa, che crea posti di lavoro stabili e sicuri. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. In questo modo si crea nella mente di chi riceve il posto di lavoro la consapevolezza della necessità di contribuire al miglioramento della propria impresa proprio attraverso il lavoro. Viceversa, quello che voi state inculcando nei nostri giovani - ed è la cosa che più ci preoccupa, Presidente - è che stiamo favorendo nei nostri giovani la ricerca della poltrona su cui sedersi a casa propria e aspettare il 27 del mese, non per andare a ritirare uno stipendio, ma per ritirare il reddito di cittadinanza. Questo, se è assolutamente criticabile per le persone anziane e per quelli che hanno perso un lavoro e cercano un reinserimento, è assolutamente condannabile per i giovani. Voi state favorendo l'assistenzialismo della poltrona e questo ci preoccupa non poco, perché cambiare la mentalità, una volta che il giovane si abitua all'assistenzialismo, non sarà cosa facile. Questo lo dico perché basate gran parte della vostra iniziativa legislativa sui centri per l'impiego.

Presidente, noi abbiamo fatto un *tour*, attraverso l'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione lavoro, nei vari centri per l'impiego in Italia. La cosa che più ci preoccupa è che la situazione logistica dei centri per l'impiego non è assolutamente adeguata. Non solo, ma se poi si passa ad esaminare le altre condizioni, solo il 20 per cento del personale che opera nei centri per l'impiego, che ha una taratura prevalentemente amministrativa, è dotato di un titolo di studio superiore, di una laurea: il restante 80 per cento non ne dispone fino ad arrivare a persone che quasi non hanno neanche un titolo

di studio. Vorrei capire come si fa in queste condizioni, affidandosi a centri per l'impiego che molte volte non hanno sedi, non hanno personale adeguato e che - aggiungo - non dispongono neanche di un collegamento con le piattaforme informatiche che dovrebbero consentire loro di fare un *matching* tra domanda e offerta di lavoro, a far sì che questa legge, nei tempi rapidi che prevedete, possa davvero produrre il risultato che desiderate.

Il risultato da voi auspicato, o dichiarato, è quello di produrre nuovi posti di lavoro, ma la realtà sarà che non produrrete posti di lavoro. Raggiungerete però un risultato diverso, come hanno già detto alcuni colleghi che sono intervenuti precedentemente, anche in Commissione e nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera: questo non è un provvedimento che tende a creare posti di lavoro, ma a creare consenso. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

È questo che ci preoccupa: la ricerca del consenso. Non è la prima legge che abbiamo esaminato in quest'Aula che va in questa direzione. Devo dire che, per fortuna, gli italiani, quelli che hanno a cuore il nostro Paese e non il reddito di cittadinanza che potrà venire, hanno dato una dimostrazione di non avere l'anello al naso con le ultime elezioni, periodo nel quale già si è parlato abbondantemente di reddito di cittadinanza, di assistenzialismo, di risoluzione dei problemi della povertà in Italia (ma non è questo il momento di affrontare questo tema e lo farò nel corso dell'intervento in discussione generale). Si sta abituando la gente a stare a casa. E voi portate loro l'assistenza a casa: 780 euro ad un giovane che fa domanda di iscrizione al reddito di cittadinanza. 780 euro, che sono uno schiaffo all'equità. Sono uno schiaffo, laddove molte persone che lavorano, qualche volta anche lontano dal proprio domicilio, qualche volta a tempo pieno e altre volte con un orario ridotto, non arrivano a raggiungere questa cifra. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E voi state dicendo ai nostri giovani: state a casa che 780 euro ve li assicuriamo noi. Ma allora sono fessi quelli che vanno a lavorare per 500 euro? Che razza di morale volete dare al nostro popolo con il reddito di cittadinanza? *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti del senatore Endrizzi)*.

Badate bene: noi non siamo contrari a risolvere i problemi della povertà. Lo abbiamo dimostrato con atti del Governo Berlusconi; abbiamo dimostrato, non in una ma in più legislature, questo interesse forte e anche oggi lo sosteniamo. Non siamo contro la lotta alla povertà: siamo contro questo tipo di soluzione dei problemi per quello che riguarda la povertà, che vorremmo combattere dando a tutti l'opportunità di un posto di lavoro, la possibilità di contribuire al benessere della propria famiglia e, collettivamente, al benessere della nostra Nazione. Invece, voi fate l'esatto contrario. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ecco dove, purtroppo, ci differenziamo, amici della maggioranza (o di una parte della maggioranza; adesso la confusione non è poca, perché siamo abituati ad avere sempre voi del M5S come opposizione, continua e costante, in ogni livello elettivo, mentre qualche volta abbiamo difficoltà con gli amici della Lega, perché facciamo sempre la battaglia elettorale contro di voi nelle regionali non possiamo fare una battaglia contro la Lega). Invitiamo, però, gli amici della Lega che hanno a cuore le sorti dello Stato, le sorti della nostra Nazione, ad essere attenti ai provvedimenti che portano all'esame. Soprattutto quando questi provvedimenti sono - non a detta mia, perché sarebbe ben poca cosa - giudicati negativamente. Noi abbiamo svolto, nel corso dell'esame di questo decreto-legge in Commissione, 65 audizioni. Abbiamo audito l'intero arco economico-sociale dei rappresentanti della nostra Nazione; ebbene, su 65 interventi fatti, ben pochi - possono contarsi sulle dita di una mano - si sono dimostrati a favore di questo provvedimento: gli altri 60 hanno in parte giudicato negativamente o bocciato questo provvedimento.

Non si tratta allora dell'idea che si è fatto di questo disegno di legge il senatore Emilio Floris, che vi parla: è un'idea diffusa che questo provvedimento non combatterà la povertà e non creerà occupazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1), e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2), riferita al disegno di legge n. 1018-B.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola oggi perché cade il quarantesimo anniversario della morte di Ugo La Malfa. Ricordarlo oggi significa non soltanto parlare di una delle più rilevanti personalità della politica italiana del Novecento, ma anche riportare alla memoria quei decenni della nostra storia repubblicana che lo hanno visto protagonista della costruzione della nostra democrazia, del rinnovamento della struttura dello Stato e della difesa del nostro sistema economico e sociale.

Se noi siamo quel che siamo, se nonostante le nostre debolezze politiche ed economiche, se nonostante tutto ciò l'Italia conserva ancora nel mondo una posizione di prestigio, questo è dovuto allo straordinario lavoro di quanti, come Ugo La Malfa, hanno contribuito nel dopoguerra, con lungimiranza, cultura e spirito democratico, a trasformare un Paese distrutto da vent'anni di dittatura fascista e da un'atroce sconfitta, nella settima potenza industriale, campione in quegli anni nella fisica, nell'elettronica, nelle reti di trasporto, nella telefonia, nella produzione dell'acciaio, nell'industria dell'automobile, nella qualità della legislazione sociale, nella cinematografia, nella letteratura e nelle arti.

Ugo La Malfa è stato uno degli artefici di quel miracolo. Anzi, nella ristretta cerchia di quanti in quegli anni guidavano il Paese, La Malfa ha occupato un posto speciale.

Intellettuale raffinato, antifascista e *leader* politico carismatico, ha sempre saputo tenere insieme l'attenzione ai conti pubblici e una politica di sviluppo, la valorizzazione dell'industria nazionale e la liberalizzazione degli scambi, la lealtà atlantica e gli interessi dell'Italia, il senso dello Stato e il sostegno al processo di integrazione dell'Europa.

Gli anni di Ugo La Malfa sono stati anni difficili: hanno visto emergere nel nostro Paese, accanto a potenti forze economiche e industriali, forti partiti di massa e grandi sindacati operai. Con loro La Malfa interloquiva, alla testa di un partito piccolo, minoritario, ma di grande autorevolezza e prestigio. Freddo nell'analisi politica ed economica, vedeva più lontano di molti dei suoi contemporanei e, quando non veniva ascoltato, sapeva tener duro e spesso prevaleva non per il peso dei numeri del suo piccolo partito, ma per la forza degli argomenti e per il rigore con il quale sapeva esprimerli. Sono rari i dirigenti politici che hanno goduto di quel prestigio e di quel rispetto che nel corso della sua vita sono stati riconosciuti a Ugo La Malfa tanto a destra come a sinistra.

La sua eredità è stata raccolta dal figlio Giorgio, ma le mutate condizioni del costume politico e la pochezza culturale in cui versa oggi l'Italia non consentono di riproporre quello spirito repubblicano con il quale Ugo La Malfa ha sorretto e guidato le vicende della nostra democrazia.

Un anno prima di morire, ad Alberto Ronchey che lo intervistava, Ugo La Malfa osservò che «l'Italia non era quella che avevamo in mente». Usò il plurale: non disse «l'Italia che avevo in mente» ma «l'Italia che avevamo in mente»; l'attenzione a tutta la comunità nazionale era un lato della sua modernità. Sosteneva il primato della politica, sapeva che per tagliare il traguardo serve mettere insieme competenze differenti e unire attività diverse, integrare la cultura e l'economia, l'efficienza delle realtà industriali e la necessità delle riforme sociali. Sapeva che da soli si perdono le battaglie. Così usava il plurale. Sentiva che l'amarezza per la condizione dell'Italia non era solo sua, ma anche di quanti con lui avevano lavorato, lottato e anche combattuto per una Patria più giusta e più forte e non per vederla alle prese con gli egoismi e i piccoli interessi di bottega.

Anche noi, come Ugo La Malfa, dovremmo saper vedere con la sua onestà intellettuale, le responsabilità e le lucidità le difficili condizioni dell'Italia di oggi, non per ribaltare sugli altri la responsabilità delle nostre difficoltà, quanto, sempre ricordando La Malfa, per chiedere a noi stessi e al nostro partito cosa possiamo e dobbiamo fare, non per il nostro interesse politico, ma per aiutare l'Italia a risollevarsi.

Dalla vita politica di Ugo La Malfa possiamo trarre tanti insegnamenti. Mi ha particolarmente colpito la forza con la quale ha sempre sostenuto il suo pensiero e le sue idee, che portava avanti senza curarsi delle dimensioni ridotte del suo partito. Parafrasando il suo amico Enrico Cuccia, possiamo dire che

con Ugo La Malfa i voti dei parlamentari del Partito Repubblicano non si contavano ma si pesavano.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Signor Presidente, ringrazio dell'iniziativa il senatore Zanda per il ricordo di Ugo La Malfa e parto proprio da un concetto che il collega Zanda ha espresso: se siamo quel che siamo e perché qualcuno prima di noi ha compiuto una serie di passaggi importanti della nostra Repubblica. Vorrei ricordare anch'io Ugo La Malfa, del quale ho condiviso il percorso a partire dall'età di sedici anni. Egli fu antifascista e fondatore del Partito d'Azione, uno dei partiti che ha avuto forse la vita più corta in termini temporali nella nostra Repubblica, ma un ruolo importante. Ugo La Malfa fu fondatore nel 1943, con grande coraggio, del giornale «Italia Libera» e naturalmente membro del CCLN.

È stato uno dei Padri della Repubblica. È stato vice presidente del Fondo monetario internazionale e in tale ruolo ha riversato in Italia le conoscenze, le innovazioni e il fare che negli anni Cinquanta lo portarono a essere il propugnatore di quelle liberalizzazioni e delle norme che ci permisero di cavalcare la crescita e raggiungere l'epoca del *boom* economico del nostro Paese.

Ugo La Malfa fu quindi un grande difensore della libertà, un uomo che davvero metteva l'interesse della Nazione innanzi a tutto e naturalmente ciò si manifestò soprattutto con la Nota aggiuntiva e il Libro bianco che gli fecero guadagnare la denominazione di "Cassandra" della Repubblica: fu Cassandra al punto tale da essere uno dei pochi a rifiutare la nomina a Ministro del tesoro con il Governo Colombo.

Negli anni Settanta Ugo La Malfa iniziò un percorso sulla via - mi si permetta il richiamo - di colui che è stato al suo fianco nel primo Dopoguerra e anche in parte nel periodo della Resistenza, Ferruccio Parri, con il quale fondò il Movimento della democrazia repubblicana. Negli anni Settanta, inoltre, sposò con fermezza la linea più dura nei confronti delle Brigate rosse.

Sul fronte economico - chiudo con una digressione personale - arrivò a dire a noi giovani impegnati - considerazione che vale a tutt'oggi - che in Italia, in quel momento, c'era la libera fluttuazione della moneta. Con la libera fluttuazione della moneta avevamo metà Parlamento che voleva avere mano libera e quindi sosteneva la libera quotazione della moneta per poter stampare liberamente, e metà Parlamento che non voleva l'aggancio agli altri Paesi europei perché aveva una visione ancora oltre cortina. Il suo Gruppo aveva quattro senatori e sei deputati. Egli riteneva di poter convincere gli altri e in effetti li ha convinti con il Sistema monetario internazionale approvato nel 1978, un anno prima che Ugo La Malfa morisse. *(Applausi)*.

MESSINA Assuntela *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio oggi ricordare nell'Aula del Senato quel tragico 24 marzo 1944, quando la follia nazista si scagliò contro la vita di 335 innocenti, vittime sacrificali della violenza più efferata.

La città di Roma fu il teatro di uno dei più brutali episodi della storia moderna che ancora oggi lascia dietro di sé incredulità e sgomento. Si consumò così il più sanguinoso eccidio nazista in una capitale europea e la presenza tra le vittime anche di diciannove pugliesi raccoglie una tragica pagina della storia comune della nostra terra; diciannove storie, protagoniste di gesta eroiche vissute da uomini liberi: don Pietro Pappagallo di Terlizzi, Gioacchino Gesmundo di Terlizzi, Gaetano La Vecchia di Barletta, il foggiano Nicola Ugo Stame, Giuseppe Lotti e Vincenzo Saccotelli di Andria, Teodato Albanese di Cerignola, Ugo Baglivo di Alessano, Umberto e Bruno Bucci di Lucera, Antonio Pisino Di Maglie, Antonio Ayroldi di Ostuni, Ferruccio Caputo di Melissano, i fratelli Federico e Mario Càrola di Lecce, Manfredi Azzarita, figlio di molfettesi, il maggiore dei carabinieri Ugo De Carolis, il soldato Cosimo Di Micco ed Emanuele Caracciolo.

Di quella drammatica giornata, di quell'atto vile e orrendo, resta la ferita di tante morti incolpevoli, la coscienza di un passato da rammentare per non ripeterlo e l'eco di una stortura della storia che va conosciuta nella sua origine profonda e nelle sue devianze. Le Fosse Ardeatine furono l'ennesima, oscena rappresentazione di un odio forsennato e assurdo, di una fede tossica che trovò nella negazione

del prossimo e nella discriminazione della razza l'obiettivo del suo impeto bestiale.
Il passato peggiore risveglia oggi le nostre coscienze e ci lascia un severo monito per il futuro: non cedere mai alla banalità del male. L'Italia, la Puglia, e anche la città di Barletta - insignita di due medaglie d'oro per la Resistenza e presente ieri alla celebrazione dell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine con il suo gonfalone e i rappresentanti dell'ANPI - testimoniano la portata storica e simbolica del contributo che anche la nostra comunità, con il sacrificio dei suoi uomini, ha portato alla storia dell'antifascismo.
Grazie ancora per avermi concesso la parola, Presidente. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.
NATURALE *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'orrore che circonda il mondo dei rifiuti non conosce limiti. Ancora una volta assistiamo a indegne quanto pericolose pratiche nella gestione dei rifiuti che restituiscono il degrado e il piglio criminale di pseudo-imprenditori senza scrupoli che operano in nome di profitti dominanti anche a scapito del cibo che mangiamo, dell'aria che respiriamo e dell'acqua che beviamo.
Come ormai noto alle cronache nazionali, in seguito a un meritevole servizio di un popolare programma televisivo del 18 marzo e ad altri approfondimenti del 21 marzo scorso, a Deliceto (località del Foggiano) si apprende, attraverso la testimonianza di un ex lavoratore e di alcuni filmati, che nottetempo dalla discarica ormai esaurita con una pompa veniva prelevato il percolato per poi essere scaricato in un adiacente canale che sfocia nel fiume Cervaro, il quale attraversa il Parco regionale dell'Incoronata. L'acqua di tale canale viene utilizzata dagli agricoltori ignari per irrigare i loro campi, coltivati principalmente a cereali e ortaggi.
Successivamente la trasmissione televisiva ha evidenziato anche la continua assenza di controlli nei pozzetti ricavati vicino alla discarica in cui confluisce il percolato, perché dichiarati senza liquidi, nonostante le piogge in diversi periodi dell'anno. La discarica in questione è gestita da Agecos SpA, che fa riferimento alla famiglia Bonassisa, protagonista già in passato di varie vicende giudiziarie e praticamente dentro ogni affare che riguarda i rifiuti.
Il percolato nelle discariche è un liquido altamente inquinante, che si produce con il processo di degradazione della parte organica dei rifiuti, in aggiunta all'acqua piovana, che penetra nella discarica raccogliendo le scorie inquinanti. Questo liquido necessita di essere prelevato dalla discarica e trattato in maniera specifica, o attraverso la depurazione in impianti *in loco* o, trasportato con mezzi specifici, in impianti esterni per opportuno trattamento. Il gestore di questa discarica ha pertanto fatto richiesta di ampliamento alla Regione Puglia, ma l'autorizzazione è ancora in corso di validazione. Si tratta di una situazione gravissima, che nuoce tanto alla salute dei consumatori dei prodotti lì coltivati, quanto all'immagine della nostra provincia. Lo sforzo che stiamo compiendo per rilanciare le tante bellezze e i valori della nostra terra viene vanificato da gesti come questi, che sono un duro colpo al turismo e all'agricoltura del Tavoliere.
Rivolgo un appello a tutte le istituzioni preposte al controllo e alla repressione dei reati ambientali, affinché si mantengano sane le matrici ambientali, fondamentali per la sopravvivenza degli uomini e degli altri esseri viventi. È necessario un controllo più stretto sia sugli impianti industriali legali sia sulle imprese di personaggi spregiudicati che mettono a rischio la salute di tutti noi. Duole ribadirlo, ma esistono carenze di personale e di risorse per specifici uffici e autorità nel settore ambientale, in questa che sta diventando una priorità assoluta per l'agenda di ogni amministratore. Bisogna spezzare il *trend* delle attività inquinanti, pericolose e a volte illegali, perché il danno di tali pratiche sta diventando irreversibile per la salute, oltre che insostenibile per le casse dello Stato in termini di assistenza sanitaria. Non dobbiamo più rincorrere i reati, ma l'aspetto della prevenzione deve essere rafforzato con maggiori risorse agli enti di controllo e di repressione specifica. Non c'è più tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.
AIMI *(FI-BP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo in merito a un fatto accaduto nelle ultime ore.

Mi riferisco in particolare alla confessione di Cesare Battisti, che ha raccontato finalmente di essere lui stesso il responsabile dei quattro omicidi e dei ferimenti dell'epoca del terrorismo, un'epoca non dimenticata. A noi non interessa sapere se lo ha fatto per convenienza e quali sono le ragioni che sottendono a tale motivazione. Possiamo avere qualche sospetto, cioè il tentativo e il desiderio di ottenere magari qualche sconto di pena in sede esecutiva, dico semplicemente, però, che quarant'anni dopo siamo oltre il tempo massimo.

Ma, al di là di queste considerazioni, rimane un fatto: tutti coloro che sino ad oggi lo hanno sostenuto si ritrovano oggi completamente nudi di fronte a ciò che si è verificato e a quello che è avvenuto. Nessuno ha chiesto scusa, nemmeno coloro che lo hanno sostenuto sino all'ultimo. Mi riferisco ad esempio a Paolo Cento, il quale aveva detto che gli anni di piombo vanno chiusi con un'amnistia, o a Valerio Evangelisti, che diceva che Battisti libero non costituisce un pericolo per nessuno, o a Vauro Senesi, il quale ha detto recentemente di assumersi la responsabilità di aver firmato per Battisti. Ebbene, questi signori oggi si dovrebbero vergognare e chiedere scusa al popolo italiano per quanto è avvenuto *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Vorrei semplicemente ricordare che abbiamo ancora 50 latitanti da portare a casa. Nell'ottobre 2018 avevo formulato un auspicio, anzi avevo chiesto come regalo di Natale che il Governo riuscisse a riportare a casa Cesare Battisti; non è arrivato per Natale, ma poco dopo: beh, poco male. Ora dobbiamo concludere questo periodo tragico, lo dobbiamo archiviare, ma non possiamo farlo se non riportiamo a casa questi 50 delinquenti, in molti casi comunisti combattenti, che devono venire in Italia a rispondere dei crimini commessi.

Dico molto sommessamente che è opportuno che qualcuno finalmente in Italia cominci a guardare alla realtà dei fatti e a chiedere scusa per quanto è avvenuto e soprattutto per le frasi pronunciate, anche recentemente, in favore di questo delinquente abituale, di questo che non è un soldato ma semplicemente un mascalzone. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 27 marzo 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 13,17)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (**1018-B**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Carbone, Floris, De Poli, Toffanin, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Vitali, Pichetto Fratin, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Gasparri, Ghedini, Giro, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Quagliariello, Romani, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il decreto-legge in esame, inizialmente costituito da 29 articoli, suddivisi in 3 Capi, a seguito di numerose modifiche introdotte durante l'esame nei due rami del Parlamento, è stato incrementato a 44 articoli;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2019, è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" a distanza di 11 giorni, il 28 gennaio 2019, seguendo una prassi di questo Governo, già verificatasi per i decreti legge n. 86 (cd. "DL ministeri", 10 giorni), n. 87 (cd. "DL dignità", 11 giorni), n.109 (cd. "DL Genova", 15 giorni) e n. 113 (cd. "DL sicurezza e immigrazione", 10 giorni) del 2018, in palese contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge;

il provvedimento si caratterizza per un contenuto estremamente ampio, per la natura ordinamentale di molte disposizioni e per la quantità degli adempimenti previsti; tali caratteristiche appaiono suscettibili di ingenerare forti perplessità soprattutto laddove non viene rispettato il sistema delle fonti e si demanda ad atti dei quali non sempre è chiara la natura giuridica, il compito di dare attuazione a disposizioni di rango primario;

il testo, come si legge nella relazione, reca misure finalizzate, "alla realizzazione di un primo livello di tutele mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo";

la previsione di numerose norme attuative, molte delle quali senza una scadenza temporale, che prevedono successivi Decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza unificata, atti amministrativi dei Comuni, provvedimenti dell'INPS e dell'INAIL, provvedimenti dell'ANPAL, è un indice (Sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale) della insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza. La genericità del titolo del provvedimento, lungi dall'esplicitare la *ratio* degli interventi, pecca di indeterminatezza, con il rischio di consentire qualsiasi tipologia di intervento in materia occupazionale e previdenziale;

in particolare: l'articolo 2, individua i beneficiari del reddito di cittadinanza, il comma 2 demanda a un regolamento, senza indicazione dei tempi di emanazione, la individuazione di eventuali ulteriori condizioni che danno diritto al reddito in caso di eccedenza delle risorse; l'articolo 3, disciplina il beneficio economico, il comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro il 29 luglio 2019, le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, mentre al comma 15 demanda ad altro decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 3 mesi (29 aprile 2019) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di verifica delle spese fatte con la card; l'articolo 4, disciplina il patto per il lavoro e il patto per l'inclusione sociale, il comma 3 prevede l'emanazione di un accordo in sede di Conferenza Unificata, senza indicazione dei tempi, per l'individuazione di principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi in sede di valutazione degli esoneri per i componenti con carichi di cura, il comma 7 demanda a un decreto, senza indicazione dei tempi, del Ministro del lavoro, sentita ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la definizione di appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del patto per il lavoro, e il comma 15 demanda ad atti amministrativi dei Comuni, da emanarsi entro il 29 luglio 2019, la predisposizione di procedure amministrative per i progetti relativi ai lavori di pubblica utilità; il comma 1 dell'articolo 5, relativo alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, demanda a un provvedimento dell'Inps, sentiti il Ministro del lavoro e il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'approvazione del modulo di domanda del Rdc, e il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità di presentazione della DSU a fini ISEE, senza indicazione della tempistica, mentre al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro le eventuali spese aggiuntive ammesse con la card del Rdc; l'articolo 6, in materia di piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei patti e di disposizioni sui CAF, al comma 8 prevede che, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche,

il Ministero del lavoro possa avvalersi di enti controllati o vigilati, previa convenzione approvata con decreto del medesimo Ministro; l'articolo 8, relativo agli incentivi per l'impresa e per il lavoratore, ai commi 2, 4 e 7 prevedono rispettivamente: un accordo Stato-Regioni, nonché dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la stipula di un Patto di formazione, secondo alti standard di qualità dei percorsi formativi per gli enti di formazione accreditati, senza indicazione dei tempi di emanazione; un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, per l'individuazione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale, e un decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi entro il 30 marzo 2019) le modalità di accesso al credito d'imposta per le imprese; l'articolo 22, in materia di fondi di solidarietà bilaterali, al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell'economia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo da parte dei predetti fondi per coprire la contribuzione mancante a quota 100; l'articolo 23, che disciplina l'anticipo del TFS, ai commi 2 e 7 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un accordo tra Ministro del lavoro, Ministro dell'economia, Ministro per la pubblica amministrazione e l'Abi, sentito l'Inps, l'anticipo del TFS con finanziamento bancario, e l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un Dpcm, di concerto con il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro e il Ministro per la PA, sentiti l'Inps, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza, le modalità di attuazione dell'anticipo, mutuando così per un DPCM, che rimane, allo stato, un atto atipico nell'ordinamento, procedure caratteristiche degli atti regolamentari; l'articolo 25, recante ordinamento degli enti previdenziali pubblici, ai commi 1, lettere e) ed f), e 2 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un Dpcm, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, del consiglio di amministrazione di Inps e Inail, l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia per la nomina dei soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del Vice presidente e del Consiglio di Amministrazione, nonché gli emolumenti ad essi spettanti; l'articolo 27, recante disposizioni in materia di giochi, al comma 6, prevede la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di finanza, di un Piano straordinario di contrasto e di controllo del gioco illegale, senza indicazione dei tempi;

il comma 4 dell'articolo 12,che prevede la possibilità per l'ANPAL Spa di procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, è in contrasto con la giurisprudenza costituzionale relativa alla previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione - in base al quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge" - che è stata in più occasioni oggetto di pronunce della Corte costituzionale che ha ritenuto che le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.) che esso assicura. (sentenza n. 169/2010; sentenza n. 137/2013);

occorre evidenziare che, alcune misure introdotte durante l'ier parlamentare, sono in contrasto con la ratio del provvedimento e cioè quello di intervenire contro situazioni di sofferenza sociale, in particolare, si evidenzia l'articolo 25-bis che reca disposizioni in materia di disciplina contrattuale per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

l'articolo 4 della Costituzione stabilisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o

spirituale della società", con esso entra in aperta antitesi quanto stabilito dal presente decreto-legge, posto che il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista che possiede possibilità veramente limitate di rappresentare un incentivo al lavoro;

la produzione di ricchezza attraverso il lavoro è il cardine della moderna democrazia liberale. Senza il lavoro si creerebbero dei cittadini dipendenti dal reddito di cittadinanza, con la conseguenza che, se quest'ultimo venisse rimosso, milioni di persone che hanno rinunciato al lavoro e alla formazione si ritroverebbero inoccupabili, cioè non avere capacità e metodo per inserirsi nel mercato del lavoro;

tale misura, inoltre, viene effettuata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente in *deficit* come previsto dalla legge n.145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) che ha confermato un rapporto *deficit*/pil del 2,04%; un ricorso al *deficit* che, a detta di numerosi esponenti del governo, è funzionale, attraverso il reddito di cittadinanza, alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli investimenti privati; una visione demagogica e strumentale, per nulla sostenuta da tesi scientifiche ed accademiche;

a parere degli scriventi, l'unico modo per sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi;

Forza Italia da sempre è attenta nei confronti delle fasce economicamente svantaggiate e più deboli del Paese (ricordiamo che va attribuito al Governo Berlusconi, nel 2001, l'aumento per la prima volta delle pensioni minime, la social card e il bonus bebè, per citare solo alcuni esempi). Tuttavia, giova evidenziare che per come è strutturato, il reddito di cittadinanza, nel tentativo di combinare il sostegno alla povertà e l'avviamento al lavoro è destinato a trasformarsi in una misura puramente "assistenzialista", priva di ogni effetto benefico sulla produttività e sui consumi e disincentivante per la ricerca di lavoro;

l'introduzione del "reddito di cittadinanza" non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo la certezza che la stessa viene stabilizzata, codificata ed estesa perennemente alle fasce più deboli della società con un aggravio insostenibile per quel ceto medio su cui ricadrebbe il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, qualora il ricorso al *deficit* non fosse più praticabile;

sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziate, per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Gli stessi incentivi previsti dal provvedimento in esame non contribuiranno a realizzare un aumento dell'occupazione perché riconosciuti solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato per la platea di disoccupati di più lunga durata, più distanti quindi dal mercato del lavoro, per i quali dovrebbe essere più importante determinare processi di riattivazione nella ricerca di lavoro e di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro anche con contratti a termine di durata congrua;

viene, inoltre, rivisto il ruolo dei centri per l'impiego pubblici che dovrebbero essere i punti di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tuttavia, nonostante rappresentino la struttura attorno alla quale ruota tutto il meccanismo del reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, nel 2017, solo lo 0,7% di chi si è rivolto ai centri per l'impiego ha ricevuto un'offerta di lavoro;

le strutture dei centri per l'impiego devono anche essere potenziate per poter accogliere l'estesa platea del reddito di cittadinanza e svolgere gli ulteriori compiti che il provvedimento in esame assegna loro, compreso il bilancio delle competenze per i beneficiari che dovranno sottoscrivere il patto per il lavoro. A riprova della necessità di rafforzare le strutture, l'ampliamento della pianta organica del personale dei Centri per l'impiego, previsto dalla legge di bilancio, con assunzioni da parte delle Regioni, che ne detengono la titolarità, fino a 4.000 unità di personale a tempo indeterminato;

i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture sono assolutamente incompatibili con i tempi previsti per l'avvio della misura nel prossimo mese di aprile, con il rischio di congestionare quelle stesse strutture che sono chiamate ad assistere anche altri cittadini e non solo i beneficiari di Reddito di cittadinanza. L'altro rischio è che in questo modo il reddito di cittadinanza

diventi solo una misura assistenziale, non condizionata all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, prima che siano in grado di offrire davvero occasioni di lavoro, il beneficiario del reddito potrà continuare a fruirne senza la necessità di dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal provvedimento in esame;

occorre precisare che l'Isee costituirà una base dati a disposizione dell'Inps, che dovrà essere comunque ricontrollato, verificato ed eventualmente integrato, un lavoro molto complesso se spalmato su un paniere di migliaia di utenti e soprattutto molto costoso per coloro che saranno deputati al controllo della precisa compilazione delle domande e della verifica degli aventi diritto;

delegare inoltre ai comuni il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i richiedenti il Rdc, senza sostenerli nello stanziamento di nuovi strumenti e risorse finanziarie, rischia di rendere ancora più difficoltoso il buon andamento di tali procedure utili ai fini della fruizione dello stesso;

l'impianto di gestione del Rdc prevede un poderoso trattamento di dati personali "particolari", da condividere attraverso l'interconnessione di banche dati e la circolazione tra una pluralità di soggetti: uffici postali, CAF, INPS, Centri per l'Impiego, Comuni, Agenzie per il lavoro, Operatori accreditati dei servizi al lavoro, enti di formazione;

in questo quadro, alcuni operatori dei predetti enti dovranno anche monitorare i consumi e i comportamenti dei beneficiari ed esprimere valutazioni sulle possibili "anomalie", in base a procedure e criteri non normativamente indicati;

evidentemente si tratta dell'acquisizione e del trattamento dei dati idonei a rivelare orientamenti, origini, ideologie e stato di salute (si pensi a spese per medicinali, accertamenti diagnostici, scelte alimentari anche collegate ad una patologia). Si tratta di disposizioni che potrebbero andare in contrasto con i principi di libertà costituzionalmente previsti e che potrebbero richiedere ulteriori interventi per ricondurre la misura entro i principi costituzionali;

vi è inoltre un aspetto contorto legato ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per l'ottenimento del Rdc;

in base all'articolo 2, comma 1, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo;

in base a tale previsione il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a immigrati e nomadi non italiani, che in sostanza si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno. Tale prospettiva è stata confermata anche dal Ministro del Lavoro e vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel *question time* - atto 3/00456 - svoltosi alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 gennaio u.s., durante il quale lo stesso ha precisato con riferimento al reddito di cittadinanza che "... la misura non esclude i senza fissa dimora considerato che l'iscrizione all'anagrafe costituisce nel nostro ordinamento un diritto soggettivo oltre che uno strumento di accesso alle prestazioni sociali e assistenziali, sanitarie nonché alle politiche del lavoro";

per ciò che concerne le misure previste nel Capo II - trattamento di pensione anticipata "quota 100" e altre disposizioni pensionistiche - queste implicano inevitabilmente che ci sia un forte incremento della spesa nei primi anni, posto che all'inizio si registrerà un numero elevato di persone che entreranno a carico del sistema pensionistico e ogni anno se ne aggiungeranno altre che maturano i requisiti. Per tali motivi la spesa, come confermato da tutti gli attori istituzionali coinvolti nelle simulazioni, *in primis* l'INPS, non potrà che aumentare;

l'intervento, seppur in via sperimentale, se non ben articolato, rischia di creare un ulteriore debito pensionistico che potrebbe comportare squilibri economici rilevanti. La tenuta del sistema pensionistico attualmente è garantita dalla fiscalità generale, necessaria a colmare il disavanzo lasciato da contributi insufficienti. Ogni anno, la spesa per le pensioni pubbliche supera i contributi versati e

questo dato, nel lungo periodo, rischia di avere ripercussioni sulle giovani generazioni che saranno costrette a lavorare molti più anni di quanto previsto attualmente per colmare questo gap;

a parere degli scriventi, l'Italia dovrebbe aumentare la copertura del sistema pensionistico privato attraverso un più flessibile accesso ai fondi complementari, ridurre l'accessibilità a benefit di natura previdenziale prima del pensionamento e affrontare il tema del coinvolgimento nel mondo del lavoro di persone in età prossima all'età pensionabile;

considerato che:

negli ultimi anni, lo strumento legislativo della decretazione d'urgenza è stato utilizzato troppo spesso, per affrontare situazioni assolutamente non urgenti, sia pure di interesse dell'Esecutivo, nella certezza che, anche nel caso di mancata conversione in legge del decreto-legge, sarebbero stati comunque salvaguardati, e non è poca cosa, gli effetti prodottisi nel tempo intercorso dalla sua emanazione alla sua decadenza;

nella presente legislatura, la decretazione d'urgenza è divenuta lo strumento operativo "ordinario" del Governo per realizzare il proprio programma, con procedure orientate sempre più a comprimere il dibattito parlamentare;

la sensazione è che tale uso smodato del decreto-legge sia piuttosto il sintomo di un'insofferenza dell'Esecutivo verso l'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento e verso i princìpi sanciti nella Costituzione, se questi sono di impedimento all'azione di Governo, nell'idea che il processo di esame da parte delle Camere debba essere rapido;

conseguentemente, il ricorso all'ennesimo decreto-legge suona come l'ennesima conferma dell'ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo e di un esercizio di tale potere assolutamente squilibrato, in difformità con gli indirizzi della Costituzione e maggiore di quello spettante al Provvedimento;

siffatto esercizio del potere normativo da parte dell'Esecutivo è divenuto progressivamente oggetto di una eccessiva dilatazione facendo sì che, nell'ambito dell'esercizio della funzione legislativa, si registrasse una serie di mutamenti di carattere innovativo in riferimento alla procedura di approvazione della legge, in grado di incidere sull'intero assetto ordinamentale, e generando nell'ambito del procedimento di approvazione delle leggi influssi assai rilevanti, in grado di incidere sui princìpi di rango costituzionale cui lo stesso è improntato;

inoltre, occorre stigmatizzare come, da un punto di vista della tecnica legislativa, un testo che si compone di articoli e di numerosi commi ne rende ardua l'analisi, destando preoccupazione la mancata coerenza dell'esplicarsi del procedimento legislativo con la *ratio* di quelle disposizioni costituzionali che ne determinano la disciplina,

delibera, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1018-B.

QP2

Marcucci, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Valente, Ferrari, Collina, Bini, Cirinna'

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 1018-B, di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il Reddito di cittadinanza è una misura ibrida e confusa che sovrappone finalità di contrasto

alla povertà e di inclusione sociale con finalità di reinserimento lavorativo, nel fallimentare tentativo di dar vita a una misura di sostegno al reddito e al lavoro che, di fatto, finirà per consistere esclusivamente nell'erogazione di un beneficio economico;

si tratta di una misura che non favorirà la crescita dell'occupazione perché si basa su politiche assistenziali e che non aiuterà le persone in stato di povertà perché si fonda sulla convinzione che l'unico bisogno di queste sia il lavoro, mentre la lotta alla povertà richiede risposte complesse e una valutazione multidimensionale della persona, quale era quella prevista dalla normativa sul Reddito di inclusione;

dimenticare o, meglio, far finta di dimenticare le dimensioni non lavoristiche della povertà, come la disabilità, le condizioni di disagio, l'età o il livello di istruzione, significa dimenticare la maggior parte dei poveri;

a questo proposito, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sul parametro della scala di equivalenza nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, rappresentano una risposta davvero modesta - per non dire ridicola - per le persone disabili e le loro famiglie, poiché l'aumento consiste solo nello 0,1 (!), pari quindi a 6,4 milioni di euro;

a differenza, poi, di quanto era previsto dalla normativa sul Reddito di inclusione, il decreto-legge in esame penalizza le famiglie, soprattutto se numerose e con bambini, premiando invece in modo irragionevole i nuclei costituiti da un solo componente: con la scala di equivalenza prevista, infatti, le famiglie con minori rappresentano soltanto il 27 per cento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza (a fronte del 53 per cento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di inclusione);

con una scelta incomprensibile sono penalizzati i disoccupati percettori di NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, cui viene sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione per riservarlo ai soli percettori del Reddito di cittadinanza. Si restringe così l'ambito di applicazione di una importante misura di politica attiva per il lavoro, sottratta ai suoi destinatari naturali;

premesso inoltre che:

con riguardo alla individuazione della platea dei beneficiari, il decreto-legge, con una norma di dubbia costituzionalità, penalizza gli stranieri portando fino a dieci anni il requisito di residenza in Italia necessario ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza;

la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha infatti rilevato che le politiche sociali possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza, purché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli;

secondo la Corte "mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo

di legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta che il diritto a soggiornare alle predette condizioni non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non può essere differenziato in ragione della "necessità di uno specifico titolo di soggiorno" o di "particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale" (sentenza n. 4 del 2013);

considerato che:

le modifiche introdotte al percorso che il richiedente deve intraprendere al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza è ancora più tortuoso, disordinato e complicato di quello previsto dal testo originario, in particolare per quello che attiene alla distinzione dei compiti spettanti ai centri per

l'impiego e di quelli spettanti ai comuni, che perdono la loro centralità nella *governance* della misura a scapito, ancora una volta, delle famiglie numerose e dei disabili;

gli enti locali ed il terzo settore sono privati infatti del fondamentale ruolo svolto fino a questo momento poiché il sistema di *governance* pensato dal decreto-legge in esame ridimensiona fortemente il loro ruolo di soggetti che sul territorio si sono sempre occupati di contrasto alla povertà dando luogo a un disegno confuso fatto di *navigator* precari (peraltro a tutt'oggi non si conosce il profilo e il modello contrattuale di questi ultimi) e sovrapposizioni di funzioni e strumenti tra enti nazionali e regionali, nell'ottica di una visione parziale e meramente "lavoristica" della povertà;

considerato inoltre che:

il decreto-legge prevede, al di fuori da ogni logica, la reclusione da due a sei anni per chiunque, al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni dovute, quindi una pena più elevata di quelle previste per le fattispecie delittuose di falso commesse da un pubblico ufficiale;

rilevato che:

la misura nota come "quota 100" non è una riforma strutturale del sistema previdenziale, ma è solo una misura *una tantum* della durata di tre anni che non prevede alcun superamento della riforma Fornero;

questa misura rappresenta un vantaggio solo per determinate categorie di persone, ovvero per i lavoratori che compiranno 62 anni di età entro il dicembre 2021 e che hanno storie contributive lunghe e continue. Come sottolineato da molti dei soggetti auditi, si tratta, per la maggior parte, di lavoratori maschi, con pensioni calcolate (fra l'altro) in larga parte con il metodo retributivo e, tra questi, di dipendenti pubblici, con tutte le conseguenze che il loro prepensionamento non programmato rappresenterà per il funzionamento della pubblica amministrazione, in comparti cruciali come quello della scuola dove c'è il gravissimo rischio - considerato il blocco dei concorsi previsto dall'ultima legge di bilancio - di non avere insegnanti sufficienti a rispondere alle necessità che potranno ravvisarsi per il prossimo anno scolastico;

l'altissimo costo di questa misura sarà pagato dai pensionati con assegni superiori a 1.500 euro lordi, con il blocco delle indicizzazioni, dai giovani, per le cui pensioni future il decreto-legge non prevede nulla, ma sui quali, al contrario, scarica l'oneroso prezzo di "quota 100", dalle donne, che hanno carriere di solito più discontinue e irregolari (solo una pensione su tre di quelle che saranno erogate entro il 2019 andrà a una lavoratrice) e da tutte le categorie di lavoratori più deboli che saranno costretti a continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvide e poco lungimiranti, non riescono a raggiungere i 38 anni di contributi,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1018-B.

N.B. Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 1018-B:
sulla questione pregiudiziale, la senatrice Bini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Arrigoni, Barachini, Barboni, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Ciriani, Crimi, D'Angelo, De Poli, Galliani, Giacobbe, Lupo, Maffoni, Marin, Merlo, Messina Alfredo, Mirabelli, Monti, Napolitano, Ripamonti, Ronzulli, Santangelo, Serafini, Siri, Solinas e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giro, per attività di rappresentanza del Senato; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Alderisi, Casini e Garavini, per partecipare a incontri internazionali.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, con lettera in data 22 marzo 2019, ha comunicato che il senatore Calandrini entra a far parte della 5a Commissione permanente.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 22 marzo 2019, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Vanin, in sostituzione del senatore Patuanelli, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici (1162)
(presentato in data 22/03/2019);
senatori Maiorino Alessandra, Ortis Fabrizio, Romagnoli Sergio, Patuanelli Stefano

Delega al Governo in materia di istituzione di un Centro Interforze per l'Innovazione e le Tecnologie Strategiche - CINTES (1163)
(presentato in data 21/03/2019);
senatori Mallegni Massimo, Gasparri Maurizio, Papatheu Urania Giulia Rosina, Lonardo Alessandrina, Pichetto Fratin Gilberto, Barboni Antonio, Modena Fiammetta, Conzatti Donatella, Rizzotti Maria, Vitali Luigi, Masini Barbara, Giammanco Gabriella, Aimi Enrico, Binetti Paola, Malan Lucio, Serafini Giancarlo, Giro Francesco Maria, Berutti Massimo Vittorio, Pagano Nazario, Cangini Andrea, Paroli Adriano, Damiani Dario, Testor Elena, Fantetti Raffaele, Berardi Roberto, Perosino Marco

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sulle politiche statali in materia di società a partecipazione pubblica (1164)
(presentato in data 21/03/2019);
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'economia e finanze
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165)
(presentato in data 25/03/2019);
senatori Valente Valeria, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Mirabelli Franco, Fedeli Valeria, Iori Vanna, Messina Assuntela, Alfieri Alessandro, Ginetti Nadia

Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale (1166)
(presentato in data 25/03/2019);
senatrice Drago Tiziana Carmela Rosaria

Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per

l'introduzione della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di alcuni prodotti destinati alla prima infanzia (1167)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;
b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016 (1168)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (1169)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (1170)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (1171)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 (1172)
(presentato in data 26/03/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Garruti Vincenzo
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (581)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/03/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Iannone Antonio
Introduzione dell'articolo 609-*quater*.1 del codice penale, in materia di omesso impedimento di atti sessuali con minori da parte di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (1081)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 25/03/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Marinello Gaspare Antonio ed altri
Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili per la prevenzione delle malattie e infezioni sessualmente trasmissibili (1066)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita')
(assegnato in data 25/03/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. De Poli Antonio ed altri
Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti (1068)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita')
(assegnato in data 25/03/2019);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Briziarelli Luca ed altri
Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 138, in materia di classificazione delle minorazioni visive e di accertamenti oculistici (1053)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/03/2019).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Corbetta Gianmarco
Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (875)
(assegnato in data 25/03/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Iezzi Igor Giancarlo ed altri
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1144)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1171 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1019)
(assegnato in data 25/03/2019);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro affari europei Savona ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (1111)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/03/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Tria ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Romeo Massimiliano ed altri
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù (567)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Conzatti Donatella ed altri
Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici (625)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Castaldi Gianluca ed altri
Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (646)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Piarulli Angela Anna Bruna
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (1027)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento recante i dati sullo stato di recepimento delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
La predetta comunicazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (Atto n. 209).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea relativamente alla notifica 2019/0022/I, concernente lo Schema di decreto ministeriale recante "Sistemi antiabbandono" (Atto n.

170, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 5 febbraio 2019).
La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 170-*bis*).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'adempimento degli obblighi derivanti da norme dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, riferita agli anni 2014 e 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. CCXLV, n. 1).
Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 11 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione concernente l'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. CCXLVI, n. 1).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 13 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 8 marzo 2019 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/2408, concernente la mancata notifica delle penalità previste dall'articolo 45 del Regolamento 2016/425 (dispositivi di protezione individuali) - alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 31);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2019/2042, concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - alla 2a, alla 6a alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 32);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/2075, concernente la non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (*eCall*) interoperabile - alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 33).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 13 marzo 2019, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2018/2258, concernente la violazione degli articoli 17.2 e 17.3 della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 26/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a;
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina - Una prospettiva strategica (JOIN(2019) 5 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alle

Commissioni 8a, 10a, 11a, 13a e 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00083 della senatrice Castellone ed altri.

La senatrice Giammanco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00098 della senatrice Binetti ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Giacobbe e Taricco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00716 del senatore Comincini ed altri.

Le senatrici Montevecchi e Bottici hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00732 della senatrice Mantovani ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00042, della senatrice Giammanco ed altri, pubblicata il 4 ottobre 2018, deve intendersi riformulata come segue:

GIAMMANCO, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, GIRO, AIMI, BATTISTONI, GALLONE, BINETTI, LANIECE, DE LUCIA, GASPARRI, SICLARI, MALLEGNI, MASINI, TESTOR, CALIENDO, BERARDI, DAMIANI, FANTETTI, LONARDO, MOLES, TIRABOSCHI, MARSILIO, FARAONE, BONINO, PARENTE, PAROLI, PAPATHEU, FEDELI, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, PITTELLA, BARBONI, PEROSINO, CANGINI, MINUTO, GINETTI, FLORIS, VITALI, GIACOBBE, CASOLATI, PRESUTTO, LEONE, EVANGELISTA, PIARULLI, RAUTI, DE POLI, ARRIGONI, MARTI - Il Senato,

premesso che:

l'autismo è un grave disturbo del neurosviluppo che compromette le capacità di interazione e comunicazione sociale, induce comportamenti ripetitivi e limita in maniera drastica il campo degli interessi per cui una persona autistica è un soggetto che fatica a inserirsi nel contesto sociale e molto spesso è privo della volontà di cimentarsi in nuove attività;

l'autismo è una condizione di carattere permanente, attualmente incurabile, che si manifesta fin dalla tenera età;

secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono ricomprese tra le malattie dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del neurosviluppo, tra cui: la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo;

le manifestazioni dell'autismo sono numerose e possono variare notevolmente da persona a persona;

la diagnosi richiede il coinvolgimento di un *team* di professionisti e prevede diversi *test* ed esami valutativi;

per migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da autismo esistono dei trattamenti di supporto (come ad esempio i trattamenti cognitivo-comportamentali ABA, applied behavior analysis) in grado di limitare, in maniera anche efficace, i disturbi della malattia;

questi trattamenti hanno costi elevati e molto spesso non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, con evidenti ripercussioni sulle spese delle famiglie che assistono queste persone;

il legislatore, in questi ultimi anni, ha proposto diverse iniziative per assistere i soggetti autistici, ma i risultati raggiunti sono ancora molto insufficienti, sia per ciò che concerne i diretti interessati, che per le famiglie che li aiutano;

il primo comma dell'articolo 32 della Carta costituzionale recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti": è evidente, dunque, come l'obiettivo dei padri costituenti fosse quello di garantire una tutela sostanziale e non soltanto formale della salute, attraverso l'impegno delle istituzioni;

il Senato rappresenta un luogo in cui tale tutela dovrebbe avere piena espressione;

sarebbe opportuno costituire durante la XVIII Legislatura una Commissione speciale con compiti di analisi, approfondimento e proposta sull'autismo e su altre disabilità;

la Commissione sarebbe altresì chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e

regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; b) individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g) promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità,

delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le questioni concernenti l'autismo e altre disabilità. La Commissione è costituita da 20 senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la qualità di vita delle persone affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e approfondimento sulle materie concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

(1-00042) (Testo 2)

Interrogazioni

CONZATTI, DAMIANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

la legge del 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" definisce il Terzo settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

a luglio 2017, con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge 6 giugno 2016, n. 106) si prevedeva la possibilità per il Governo di correggere ovvero integrare il Codice entro un anno dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2 agosto 2018;

durante quell'anno di tempo, i Ministeri competenti avrebbero dovuto preparare e presentare in Parlamento una quarantina di decreti attuativi necessari a rendere operativo il Codice;

non è dato sapere quando il registro degli enti del terzo settore (RUNTS) entrerà in vigore, e come risulta da diversi articoli apparsi sul "Il Sole 24 ore", sulla scorta dell'accordo tra UNIONCAMERE e il Ministero del lavoro, la data prevista sarebbe il 31 dicembre 2019, anche se altre fonti giornalistiche prevedono il termine del 30 giugno 2020;

il decreto legislativo n. 117 del 2017 e il decreto legislativo n. 112 del 2017 recante la Revisione della disciplina in materia di impresa sociale e successive modificazioni, hanno previsto la data del 3 agosto 2019 per la modifica degli assetti degli statuti, onde adeguarli alle norme peculiari dettate da tali decreti; in tal modo si verificherebbe una dicotomia molto inopportuna e portatrice come tali di disagi per il fatto che un ente, adattando il proprio statuto alle previsioni normative, non potrebbe di diritto essere iscritto nell'apposito Registro;

per ragioni di coerenza logica (e simmetria normativa) risulta fondamentale prevedere l'allineamento delle date, unificando i due citati termini (di cui uno variabile, dipendendo da quanto tempo UNIONCAMERE impiegherà per la realizzazione del registro) ad un unico termine;

tale termine unificato potrebbe essere il 30 giugno 2020, così da poter essere certi che entro quella data sarà operativo il Registro,

si chiede di sapere quali siano gli strumenti e le misure che si intendono adottare affinché si possa unificare il termine citato in premessa.
(3-00734)

CANGINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
oltre il 90 per cento dei ricoveri in seno all'unità operativa di Dermatologia dell'Istituto nazionale ricovero e cura anziani (INRCA) di Ancona sono di tipo chirurgico. Per tal motivo il personale addetto deve essere in possesso di competenze specifiche nell'ambito della chirurgia plastica, con capacità di eseguire lembi ed innesti in tutte le sedi corporee, nonché di essere in grado di utilizzare l'elettro-chemioterapia in dotazione all'unità operativa;
tali competenze e professionalità sono in possesso del dottor A. G., già interno all'Istituto INRCA di Ancona ed indiscutibilmente un punto di riferimento, per competenze, per i dermatologi e per la dermatologia oncologica in tutta la Regione Marche;
in data 28 febbraio 2019 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'INRCA la determina del direttore generale, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia/centro di ricerca dermatologica geriatrica (disciplina dermatologica e venereologica). Con essa, senza alcun giustificato motivo scientifico a parere dell'interrogante, si attribuisce l'incarico al dottor C.C. Infatti, sebbene il dottor C. abbia ottenuto un punteggio totale di 81,87 la sua attività professionale è stata, prevalentemente, di anatomo patologo e di ricercatore, qualità e capacità tecniche diverse da quelle richieste all'unità operativa di dermatologia, qualità che, come detto in premessa, il dottor G. possiede,
si chiede di sapere a maggior tutela della salute delle persone ricoverate, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare se la scelta operata dal direttore generale sia giustificata e rispetti i requisiti professionali richiesti dall'incarico.
(3-00735)

COMINCINI, MALPEZZI, CERNO, MIRABELLI, NANNICINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il Consiglio europeo ha recentemente approvato un documento con le procedure per la selezione della sede della nuova autorità europea del lavoro (ELA), incaricata di una serie di compiti operativi, tra cui l'agevolazione dell'accesso alle informazioni da parte dei singoli e dei datori di lavoro, il sostegno agli Stati membri nella cooperazione, lo scambio di informazioni, le ispezioni concertate e congiunte, la valutazione dei rischi, lo sviluppo di capacità, la mediazione e la lotta al lavoro sommerso;
la selezione si svolgerà con valutazione delle candidature sui criteri di equilibrio geografico, data di istituzione, accessibilità della sede, esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche sia per i figli che per i coniugi e offerte di accoglienza;
la procedura di selezione prevede un termine ultimo fissato per il 6 maggio 2019 per la presentazione delle candidature, con pubblicazione delle medesime prevista per il 13 maggio;
le finalità che saranno perseguite da questa nuova agenzia europea avranno una grande rilevanza nel formare le politiche del lavoro del domani ed è perciò di vitale importanza, sia simbolica che strategica, che l'Italia e la città di Milano siano presenti ed in prima linea nel dibattito sul futuro del lavoro;
la precedente candidatura della città di Milano ad ospitare l'Agenzia europea del farmaco ha confermato la competitività della città rispetto alle altre metropoli europee, frutto anche dell'efficacia del lavoro coordinato delle istituzioni nella redazione del *dossier* e nel sostegno alla candidatura;
il Consiglio comunale di Milano, a giugno 2018, ha approvato una mozione a prima firma del consigliere Angelo Turco, che invitava il Sindaco e la Giunta a monitorare il percorso della Commissione europea verso l'istituzione della nuova "European Labour Authority", candidando la città di Milano come sede della ELA,
si chiede di sapere a che punto siano i preparativi per sostenere la candidatura della città di Milano ad ospitare la sede della European Labour Authority.
(3-00736)

NANNICINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
con circolare n. 44 del 22 marzo 2019, l'INPS ha recentemente illustrato i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2019 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019);
la legge di bilancio ha infatti disposto, per il triennio 2019-2021, il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, con riferimento a quelli di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Pertanto, tutte le pensioni di importo superiore a 1.539 euro avrebbero dovuto essere assoggettate al blocco della perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2019; tale blocco, tuttavia, non è mai stato applicato e le pensioni in pagamento dall'inizio del 2019 sono state calcolate dall'INPS ad importo pieno, senza cioè l'applicazione della riduzione imposta dalla legge, rimessa in via amministrativa a un "conguaglio" da effettuare in data successiva;
considerato che a tre mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, la circolare applicativa dell'INPS, già tardivamente adottata, indica finalmente gli importi di pensione ricalcolati, segnalando che saranno messi in pagamento dalla mensilità di aprile 2019, ma omette completamente di indicare la data del conguaglio per il trimestre gennaio-marzo 2019;
rilevato altresì che a tutt'oggi mancano del tutto le norme attuative della disciplina relativa al "taglio delle pensioni d'oro" (art. 1, comma 142-*ter*, della legge di bilancio per il 2019), che avrebbe imposto un ricalcolo degli importi pensionistici per la platea interessata, anche in tal caso a decorrere dal 1° gennaio 2019,
si chiede di sapere:
se i Ministri di indirizzo non ritengano indispensabile dare piena e immediata attuazione alle due norme, al fine di limitare al massimo l'importo dei conguagli che saranno posti a carico dei pensionati;
se non ritengano necessario fugare ogni dubbio circa la possibilità che il Governo stia di fatto forzando l'INPS ad applicare i previsti conguagli in data successiva alle consultazioni europee del prossimo maggio, per far sì che i pensionati, ai quali è stato richiesto un così rilevante sacrificio economico per la copertura dell'ultima manovra di bilancio, si rendano conto del prelievo a loro carico solo ad urne chiuse.
(3-00737)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FEDELI, ALFIERI, CIRINNA', IORI, MESSINA Assuntela, GIACOBBE, PINOTTI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 18 marzo 2019 il tribunale di Shali, in Cecenia, ha condannato il difensore dei diritti umani Oyub Titiev a quattro anni di colonia penale;
Titiev, 61 anni, è il direttore dell'ufficio ceceno del centro per i diritti umani "Memorial" ed è stato giudicato colpevole di "possesso di droga". Prima della sentenza ha trascorso un anno e due mesi in detenzione preventiva;
per 9 anni l'attivista ceceno si è battuto per la difesa dei diritti umani nel suo Paese, seguendo e studiando diversi casi di abuso e scontrandosi, così, con le autorità cecene;
la direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale Marie Struthers ha dichiarato che: "Questa sentenza è uno schiaffo alla giustizia, alla ragione e ai diritti umani. Giudicando Titiev colpevole nonostante tutte le prove del contrario, il tribunale di Shali si è comportato come uno strumento nelle mani delle autorità politiche locali, confermando ancora una volta lo stato del sistema giudiziario russo";
la Federation for human rights ha definito il processo "ingiusto e assurdo" e Dunja Mijatovic, membro del Consiglio d'Europa, in una nota ha dichiarato che la condanna è "l'ultimo esempio del contesto ostile e pericoloso in cui operano i difensori dei diritti umani";
infatti, secondo quanto denunciato dagli attivisti ceceni che, insieme a giornalisti e diplomatici, hanno affollato l'aula del tribunale durante la lettura della sentenza durata 9 ore, la condanna è una punizione per l'impegno di Titiev sui diritti umani in Cecenia e ha l'obiettivo di impedire a "Memorial" di continuare a lavorare nella Repubblica;

considerato che:
nel corso della detenzione lo stato di salute di Oyub Titiev ha iniziato a deteriorarsi vistosamente, tuttavia per lungo tempo le autorità cecene non gli hanno concesso visite mediche, sollevando così profonda indignazione nell'opinione pubblica del Paese;
la Repubblica di Cecenia, a maggioranza musulmana, è guidata da Ramzan Kadyrov, da anni accusato di brutali violazioni dei diritti umani dalle principali organizzazioni internazionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente adoperarsi presso le opportune sedi internazionali al fine di garantire la liberazione di Oyub Titiev e se non ritenga, altresì, doveroso urgente attivarsi al fine di sollecitare il Governo ceceno al rispetto dei diritti umani nel Paese.
(3-00733)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SILERI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, CGIL, FNS, CISL, CO.NA.PO, CONFSAL VVF e USB ancora una volta, nell'arco di pochi mesi, hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale, a causa della scelta da parte dell'amministrazione centrale di non inviare un dirigente in sostituzione del predecessore, trasferito al comando di Cagliari il 15 settembre 2018;
attualmente il direttore regionale esercita le funzioni di comandante provinciale reggente, ma, ovviamente, tale reggenza non assicura la piena funzionalità del Comando provinciale, né consente di programmare l'ordinaria e la straordinaria gestione ed amministrazione di un Corpo, che svolge una funzione essenziale ed insostituibile in termini di prevenzione e di tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone;
si tratta, tra l'altro, del Comando di una provincia con oltre mezzo milione di abitanti, costituita da ben 97 comuni, estesa oltre 3.000 chilometri quadrati, il cui territorio è caratterizzato da tantissimi ettari di bosco, da impervi paesaggi montani e collinari e da circa 200 chilometri di costa soggetta ad intensissima attività di erosione, che ha, quindi, una costante e quotidiana necessità della meritoria opera dei Vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;
se non ritenga necessaria e non più differibile la nomina del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria.
(4-01468)

PAPATHEU - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
l'intera rete stradale della Sicilia si compone di circa 600 chilometri di autostrade, 3.591 chilometri di strade statali e altri 16.660 gestiti da altri enti come Comuni ed ex Province. Nell'ambito della rete stradale di competenza Anas, risultano numerosi cantieri aperti e/o bloccati, con interruzioni classificate come senso unico alternato, cambio e riduzione di carreggiata;
la rete viaria della Sicilia versa ormai da anni in condizioni drammatiche ed il territorio necessita di urgenti e risolutive misure di interventi;
il Governo regionale sta provvedendo, per quanto di competenza, ad attivarsi per rimuovere le criticità in essere, ma permane allo stato attuale un quadro altamente preoccupante della viabilità provinciale in Sicilia, come evidenziato dal presidente Nello Musumeci. Lo stesso ha reso noto di aver chiesto, in occasione di un incontro avuto a novembre 2018 con il Ministro delle infrastrutture, il riconoscimento dello stato di emergenza; la nomina di un commissario, nella persona del Presidente della Regione con poteri straordinari per l'apertura in pochi mesi dei cantieri e per avviare i lavori; le risorse finanziarie integrative per far fronte alle centinaia di interventi sulle strade dell'isola;
al momento risulta, tuttavia, ancora irrisolta la situazione, con il persistere di gravi ritardi ai cantieri;
le ipotesi che erano state discusse e concordate dalla presidenza della Regione Siciliana con il Ministro non si sono concretizzate, il Governo non ha chiarito i propri intendimenti e non ha dato corso agli attesi adempimenti;
non è stata inoltre, ancora intrapresa la necessaria attività di riqualificazione delle strade provinciali

sollecitata dall'Esecutivo regionale e richiesta dai numerosi cittadini costretti ogni giorno a muoversi su strade inadeguate e pericolose, con gravi rischi per la propria incolumità;
l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, nel rimarcare che il Governo siciliano ha avviato un'interlocuzione con Anas per il rispetto degli impegni contrattuali, ha evidenziato a sua volta le problematiche che permangono sull'arteria SS640 Caltanissetta - Agrigento, richiamando l'esigenza di conoscere quali soluzioni intenda porre in atto il Governo nazionale per il pagamento delle imprese creditrici, per accelerare i lavori e per farli ripartire a pieno regime;
in tale contesto è stato riscontrato un fenomeno di erosione costiera lungo quindici chilometri, con la conseguente urgenza di dover pianificare una strategia d'intervento per contrastare il rischio ambientale in corso. Per questo, lunedì 18 marzo 2019, il Presidente, nella qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, si è visto costretto a convocare d'urgenza un Tavolo tecnico per individuare le contromisure da adottare;
risulta all'interrogante che, nel corso di una recente visita in Sicilia, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli abbia visitato soltanto i tre micro-cantieri Delia, Favarella, Santuzza, che servono a riaprire la tratta tra Canicattì e l'ingresso di Caltanissetta; tuttavia rimane privo di una soluzione l'*iter* per i lavori sulla SS 640, da 120 milioni di euro, che impone un dispiegamento di almeno 100 mezzi e 300 maestranze al giorno, per raggiungere una produzione di lavori da 8 milioni al mese;
appare di tutta evidenza che non sia possibile perdere ulteriore tempo nella realizzazione di interventi essenziali per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade statali siciliane, propedeutiche anche al più ampio quadro strategico delle grandi opere e di un ammodernamento dei sistemi di trasporto nell'isola, con le relative ricadute (positive o negative, a seconda dei casi) per l'economia del territorio,
si chiede di sapere:
quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in relazione alle opere infrastrutturali citate in premessa;
quali poteri si intenda conferire alla Regione Siciliana e quali risorse si intendano stanziare per lo sblocco ed il completamento delle opere necessarie per la rete viaria delle strade statali in Sicilia;
se non intenda convocare con urgenza un Tavolo tecnico alla presenza del Governo siciliano.
(4-01469)

DAMIANI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il visto di conformità è un istituto di garanzia introdotto con l'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con una duplice finalità: a) evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze di credito risultanti dalle precedenti dichiarazioni; b) attestare la corrispondenza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione nei modelli di versamento unificato (mod. F24) a quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle scritture contabili tenute dal contribuente. Il suo rilascio implica, pertanto, il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti;
in aggiunta ai menzionati riscontri e con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli implicano altresì: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; c) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
i riscontri comportano il controllo in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta;
in ogni caso, il rilascio del visto di conformità presuppone il controllo che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponda a quello risultante dalla documentazione

contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione;
si tratta, come è agevole intuire, di controlli di estrema delicatezza e rilevanza effettuati in sostituzione di quelli abitualmente svolti dall'Agenzia delle entrate, posti a tutela del gettito erariale, al fine di evitare, tra l'altro, l'utilizzo disinvolto e indiscriminato in compensazione di crediti di imposta inesistenti o non spettanti;
tali controlli devono pertanto essere affidati a professionisti dotati di specifiche competenze nel settore fiscale e nella tenuta della contabilità, che garantiscano il corretto e completo esperimento di detti controlli;
per tale motivo, il legislatore ha circoscritto la platea dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 ("i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria");
i commercialisti, così come gli altri professionisti iscritti in albi, sono soggetti che, per svolgere la loro professione, hanno superato un esame di Stato per l'abilitazione professionale, dimostrando, pertanto, il possesso di specifiche competenze nelle materie giuridico-aziendalistiche. Sono soggetti che, in quanto iscritti ad un ente pubblico non economico, qual è l'ordine professionale, esercitano un'attività che è sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, oltre che agli obblighi deontologici, di assicurazione dei rischi e di formazione continua previsti dall'ordinamento professionale e che garantiscono integrità, onestà, correttezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e prevalenza dell'interesse pubblico in tutte le loro attività e relazioni, nonché competenza, diligenza e qualità delle prestazioni, obblighi, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari che possono arrivare sino alla radiazione dall'albo;
come è agevole constatare, quelli appena descritti sono tratti caratteristici dei soli soggetti che, come i commercialisti, esercitano la loro attività sotto l'egida di un ordine professionale e che non sono invece rintracciabili in soggetti che, pur svolgendo attività di tenuta della contabilità e di gestione degli adempimenti fiscali, non hanno conseguito alcun titolo abilitativo per la prestazione di tali servizi e possono esercitare l'attività senza particolari controlli e in assoluta autonomia rispetto alla vigilanza da parte di enti pubblici (ordini professionali e Ministero della giustizia),
si chiede di sapere:
in che modo il Ministro in indirizzo intenda tutelare la professionalità già acquisita dai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità;
come intenda tutelare gli utenti che ad essi si rivolgono e in che modo intenda scongiurare che altri soggetti con una preparazione simile ma diversa e non confortata da un esame di Stato, rientrino tra coloro che abbiano la facoltà di rilasciare il visto di conformità.
(4-01470)

ARRIGONI, RIPAMONTI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il gas è fondamentale nel processo di transizione energetica del nostro Paese verso la decarbonizzazione ed è il vettore principe per accompagnare le rinnovabili, come peraltro previsto nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030;
il *trend* dei consumi UE al 2030 è previsto costante se non in crescita;
l'Italia purtroppo continua a pagare un differenziale di prezzo con i Paesi del Nord Europa (Germania *in primis*) che rimane alto, sui 2,5 centesimi di euro al metro cubo, e che aumenta sensibilmente se si considerano i costi accessori della bolletta;
il comparto degli energivori italiani paga il gas circa il 15 per cento in più rispetto agli energivori tedeschi, francesi e inglesi, addirittura il 55 per cento in più rispetto alle imprese *energy intensive* degli Stati Uniti;
il divario competitivo denunciato rischia anche di aggravarsi con il raddoppio del gasdotto "Nord

Stream" che comporterà importazioni di gas russo attraverso la Germania, sia sul Transitgas che sul Tag;
considerato che la previsione che il nostro Paese, per l'importazione di gas attraverso gasdotti tedeschi, debba pagare 500 milioni all'anno in più per l'imminente decisione dell'Autorità energetica tedesca rappresenta un ulteriore pesante aggravio sulle bollette delle imprese italiane,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare le più urgenti e necessarie procedure al fine di agire in sede di Commissione europea, a sostegno del comparto italiano del gas, visto che in quel contesto si stanno definendo le regole di questo mercato, dal punto di vista della politica energetica e della regolazione, per riuscire a varare entro un anno un nuovo "pacchetto gas";
se intenda porre esplicitamente il problema delle derivanti barriere tariffarie che ostacolano la creazione del mercato unico del gas e la convergenza dei costi per tutti i consumatori;
se, su questi profili che introducono palesi fattispecie di condotte abusive della concorrenza a favore di un solo (e solito) Paese, intenda intraprendere una segnalazione formale di denuncia presso la DG Competition;
quali altre misure urgenti intenda adottare per contrastare questo stato di cose e soprattutto per diminuire la dipendenza energetica dall'estero;
se e quando intenda completare anche per gli energivori italiani del gas il percorso tracciato per gli energivori elettrici in ordine a interrompibilità, *interconnector* e meccanismi di agevolazione su fiscalità e parafiscalità.
(4-01471)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
secondo una classifica stilata da "Il Sole-24 ore", la provincia napoletana è al quarto posto a livello nazionale per il numero di reati totali denunciati ogni anno, con circa 370 denunce al giorno;
in particolare, nel comune di Bacoli (Napoli) e in tutta l'area flegrea, si è registrato, nel 2018, un aumento dei reati verso il patrimonio ed i cittadini;
sempre più spesso i cittadini si trovano ad essere vittime di furti nelle proprie case, furti che vengono commessi in piena notte, nonostante la loro presenza;
lunedì 25 febbraio 2019, verso le ore 01:45, nel proprio appartamento sito in via Miliscola, una donna è stata svegliata nel sonno da rumori sospetti e si è trovata di fronte due malviventi incappucciati con una pila in bocca per far luce sugli oggetti da trafugare. Nonostante le grida della donna, i ladri hanno continuato a rovistare nella casa;
tali problematiche, com'è evidente, stanno assumendo proporzioni del tutto eccezionali che, se non affrontate con immediatezza e incisività, rischiano di acuirsi ulteriormente, mettendo a serio rischio non solo l'incolumità dei cittadini, ma l'ordine e la sicurezza pubblica in generale, con ricadute negative sulle possibilità di sviluppo del comune;
la dotazione di uomini e mezzi presente attualmente su tutto il territorio non è sufficiente a contrastare in maniera efficace gli episodi criminosi, aumentando il senso di insicurezza dei cittadini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda farsi carico dell'emergenza sicurezza che riguarda la città di Bacoli ed i suoi abitanti, ormai troppo spesso teatro di violenze e degrado;
se, d'intesa con il Ministro della difesa, ritenga di destinare sul territorio del comune di Bacoli un maggior numero di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, attesa l'insufficienza della dotazione organica attualmente in servizio.
(4-01472)

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" lo scorso 22 marzo 2019, i dottori commercialisti che hanno delle pendenze con la Cassa di previdenza, stanno ricevendo una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate, che informa che non possono accedere alle disposizioni fiscali (recentemente introdotte), previste per la definizione agevolata cosiddetta "saldo e

stralcio e la rottamazione *ter*"*;*

al riguardo, l'articolo rileva che, in merito alle procedure di definizione agevolata di saldo e stralcio, la stessa Agenzia ha comunicato che non si procederà in via automatica, ma si limiterà a raccogliere le richieste singole, insieme agli enti interessati, mentre per la rottamazione *ter*, si procederà in ordine sparso, ovvero: alcuni enti di previdenza, come la Cassa forense, consentirà ai propri iscritti di accedere, a differenza invece di altri istituti di previdenza, come la Cassa dei commercialisti, per i quali non sarà possibile;

la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti evidenzia, a difesa della sua posizione contraria, l'autonomia riconosciuta alle Casse dalla legge istitutiva prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che dispone all'articolo 25, comma 5 del regolamento dell'ente, che non consente la maturazione dell'anzianità contributiva a chi accede alle sanzioni e non versa le sanzioni;

a rafforzare l'ente nella sua posizione, l'articolo del medesimo quotidiano economico, menziona altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 7/2017, che in merito alla cosiddetta *spending review* applicata alle Casse ha ammesso che l'invito al risparmio potesse riguardare loro, ma ha escluso che quanto risparmiato potesse andare allo Stato, al fine di tutelare l'equilibrio economico-finanziario dell'ente;

a favore della procedura agevolata in materia di rottamazione *ter*, per gli iscritti agli enti di previdenza dei professionisti "Il Sole 24 Ore" riporta l'ordinanza n. 29 del 14 febbraio 2018 della Corte costituzionale, che descrive i dubbi di incostituzionalità evidenziati dalla Regione Toscana, per l'estensione agli enti locali; secondo i giudici della Consulta, il contenuto di tale delibera, si può traslare anche alle Casse previdenziali, anche se a differenza delle regioni, non accedono per legge alle risorse statali;

a favore della tesi dell'autonomia della Cassa dei commercialisti, l'articolo di stampa ricorda la sentenza n. 3916 dell'11 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che esclude dal concordato preventivo biennale, previsto dall'articolo 33, comma 2 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, affinché possa valere ai fini dei contributi dovuti; la differenza rispetto alla rottamazione *ter* è che quest'ultima non incide sui contributi, ma solo su sanzioni e gli interessi;

risulta, pertanto, difficile, conoscere attualmente quale delle interpretazioni potrà prevalere, e pertanto, a giudizio dell'interrogante, nell'attesa che tale ennesimo dubbio in materia fiscale possa essere chiarito, i dottori commercialisti interessati dalle procedure di definizione agevolata, sono impossibilitati a conoscere l'esattezza dei criteri da seguire, considerato che alcuni potrebbero trovarsi davanti alla secca opposizione della Cassa di previdenza, mentre altri in prossimità ai requisiti pensionistici, potrebbero trovarsi nelle condizioni di non accedervi, in attesa di un giudizio in merito alla vicenda, mentre ancora per altri iscritti, la posizione resta "congelata", per cui una volta pagati i contributi la sanzione non sarà modificata nell'importo e probabilmente neanche gli interessi;

a parere dell'interrogante tale vicenda rappresenta l'ennesima dimostrazione delle difficoltà da parte del sistema fiscale nell'introdurre norme certe e chiare all'interno dell'ordinamento vigente, le cui difficoltà applicative e interpretative alimentano dubbi e incertezze nei riguardi dei contribuenti, con gravi ripercussioni economiche e organizzative e alimenta sempre più lo scetticismo e la diffidenza che da decenni caratterizza il sistema tributario nazionale, con la certezza del diritto;

la necessità di rapidi interventi, al fine di definire in maniera netta e precisa quale sia l'orientamento del Ministero in indirizzo, con riferimento a quanto esposto, in relazione alla possibilità di aderire o meno alle procedure di definizione agevolata nei riguardi dei dottori commercialisti, risulta pertanto, a giudizio dell'interrogante, urgente e indifferibile, considerando come la vicenda rappresenti un episodio grave e penalizzante per la categoria dei professionisti interessati, oggetto peraltro di ulteriori complicazioni e vessazioni dalle attuali disposizioni fiscali, nonché dagli adempimenti previsti, come ad esempio la fatturazione fiscale,

si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
se non convenga che le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate alle Casse di previdenza e in particolare a quella dei dottori commercialisti e riportate in premessa, siano ambigue e inosservanti delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, in relazione alle procedure per la definizione agevolata dei verbali di constatazione e di accertamento, nonché delle sentenze, sia della Corte costituzionale, che della Corte di Cassazione;
in caso affermativo, quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate, al fine di addivenire in tempi rapidi, ad una soluzione in grado di stabilire in maniera evidente che anche coloro che abbiano pendenze con le Casse di previdenza, ed in particolare quella dei dottori commercialisti, possono aderire alle definizioni con modalità agevolata previste dalle disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
(4-01473)

MALLEGNI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
da più parti vengono segnalate alcune criticità riguardanti l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato e l'applicazione della normativa e relative all'eccessiva complessità della procedura burocratico-amministrativa prevista per la liquidazione dei compensi agli avvocati relativi all'assistenza e rappresentanza di soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato (civile e penale), e agli interminabili differimenti dell'accredito delle liquidazioni agli avvocati da parte delle Corti d'appello;
riguardo alla complessa e macchinosa procedura disciplinata dalla normativa vigente, giova sintetizzare i vari passaggi che ciascuna pratica deve obbligatoriamente seguire, limitando questa analisi al solo ambito penale: 1) presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio alla cancelleria o al competente ufficio spese di giustizia; 2) la cancelleria o l'ufficio registra l'istanza e la consegna al giudice; 3) il giudice, verificati i presupposti e le condizioni, emette il decreto di ammissione al gratuito patrocinio e lo restituisce alla cancelleria o all'ufficio; 4) la cancelleria o l'ufficio notifica tale atto al difensore ed al suo assistito; 5) una volta concluso il processo, il difensore consegna al giudice l'istanza di liquidazione; 6) il giudice emette il decreto di liquidazione e lo trasmette all'ufficio; 7) l'ufficio notifica il decreto di liquidazione al difensore ed il suo assistito; 8) l'ufficio elabora il cosiddetto provvedimento lordo emesso; 9) decorsi 30 giorni dalla data di elaborazione del provvedimento, l'ufficio procede ad apporre l'esecutività al decreto di liquidazione, il legale è messo nelle condizioni di emettere la relativa fattura elettronica ed inviarla all'ufficio; 10) l'ufficio emette il mandato di pagamento e lo invia alla Corte d'appello per la liquidazione dei compensi professionali all'avvocato;
occorre evidenziare che la procedura prevede dei passaggi del tutto superflui i quali producono una perdita di tempo che nuoce esclusivamente all'avvocato che vede drasticamente allungare i tempi del suo pagamento (considerando che detta procedura viene seguita per migliaia di pratiche);
come segnalato all'interrogante, in molti casi accade che dalla data di emissione del decreto di liquidazione del giudice a quella di pagamento da parte della Corte d'appello trascorrano circa due anni e mezzo. A ciò si aggiunga che, dovendo emettere la fattura elettronica prima della riscossione del dovuto, il legale, sulle somme che non ha ancora ricevuto, deve pagare le tasse;
sarebbe opportuno operare una sostanziale revisione della disciplina al fine di semplificarne l'applicazione, attraverso la soppressione di incombenze del tutto inutili ed affidando buona parte della gestione della pratica allo stesso giudice attraverso l'utilizzo della piattaforma ministeriale SIAMM, ovvero, per abbreviare i tempi di liquidazione, attraverso l'affidamento di tale funzione direttamente all'ufficio spese di giustizia posto presso l'autorità giudiziaria procedente invece che alle Corti d'appello, dal momento che queste ultime si trovano a dover gestire in media ogni mese migliaia di fatture elettroniche provenienti da tutti i tribunali e giudici di pace del distretto;
è necessario snellire la procedura burocratica interna al Ministero per agevolare il finanziamento delle

Corti d'appello e velocizzare il pagamento dei compensi. Non è ammissibile attendere mesi prima che arrivino i fondi per saldare le migliaia di fatture elettroniche in attesa di liquidazione;
con riferimento ai differimenti dell'accredito delle liquidazioni agli avvocati da parte delle Corti d'appello, continuano a registrarsi problemi causati dai costanti rinvii delle Corti d'appello dei pagamenti delle fatture;
in alcuni casi, i disservizi sono dovuti anche alla mole di arretrato presso gli uffici competenti per i patrocini a spese dello Stato;
questa situazione è divenuta intollerabile ed occorre porvi rimedio perché danneggia tutti gli avvocati che svolgono seriamente la loro professione e che fanno affidamento anche sui patrocini a spese dello Stato,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le problematiche esposte.
(4-01474)

IANNONE - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la scuola media "Romualdo Trifone" di Montecorvino Rovella (Salerno) versa in condizioni disastrose; lo stabile è circondato da impalcature e materiale edile, pericoloso per la salute e la sicurezza degli studenti, da più di quattro anni;
attualmente, anche se la scuola è aperta, i lavori sono sospesi;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, la Regione Campania non ha pagato lo stato di avanzamento dei lavori, bloccando il cantiere per il completamento dell'efficientamento energetico dell'istituto;
i lavori hanno subito più volte rallentamenti e, in alcuni casi, sono stati sospesi per diversi mesi; ad oggi, alla ditta esecutrice è stato erogato soltanto il 30 per cento della somma stanziata dalla Regione, pari a 130.000 euro, nonostante l'impresa esecutrice avesse emesso ben due stati di avanzamento dei lavori per circa 270.000 euro;
a destare preoccupazione sono anche altri plessi di Montecorvino Rovella: nel corso degli ultimi anni alcuni sono stati progressivamente chiusi, altri hanno cantieri aperti con evidenti rischi per la pubblica incolumità e gravi disagi per la localizzazione degli studenti; il 13 marzo 2019 per via di un crollo dovuto ai lavori in corso la dirigente scolastica ha chiuso la palestra della scuola e solo per miracolo non si è fatto male nessuno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intendano adottare, per quanto di competenza, per garantire la sicurezza degli istituti scolastici, degli studenti e del personale di Montecorvino Rovella;
se non intendano avviare, per quanto di competenza, uno *screening* generale sulle condizioni in cui versano le diverse strutture scolastiche presenti sul territorio.
(4-01475)

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il 22 marzo 2019, in occasione di un convegno sulle diversità di genere, organizzato presso il palazzo della Provincia di Trento, si sono verificati violenti scontri tra le forze dell'ordine e i contestatori presenti all'esterno, appartenenti all'estrema sinistra, la cui manifestazione di protesta, a parere dell'interrogante, era premeditata, come confermano i ciclostili ingiuriosi lasciati a modo di firma sul pavimento della sede di piazza Dante, con l'intento evidente di impedire lo svolgimento dell'incontro;
gli stessi individui facinorosi hanno invaso l'edificio anche dopo la fine della manifestazione, impedendo per diverse ore la chiusura del palazzo;
gli stessi relatori del convegno sono stati isolati all'interno della struttura e impossibilitati al termine ad uscirne, a seguito degli scontri in corso, avvenuti anche a causa di gravissimi e inaccettabili comportamenti da parte di alcuni esponenti delle istituzioni locali e del sindacato, i quali incitavano i manifestanti (tra cui alcuni minorenni) all'occupazione e al danneggiamento dell'edificio, in dispregio della libertà di espressione, invece di rimanere dalla parte della legalità e dell'equilibrio di un

atteggiamento più responsabile;
quanto esposto a parere dell'interrogante dimostra come sia in corso da tempo, nella città di Trento, un'attività di estrema intolleranza da parte di numerosi soggetti appartenenti agli anarchici e ai centri sociali, inaccettabile e di assoluta gravità, se si considera come numerose manifestazioni pubbliche nel capoluogo trentino siano state caratterizzate da scontri anche violenti con le forze dell'ordine, finalizzati a compiere atti di guerriglia urbana, causando di conseguenza situazioni di estremo pericolo per la comunità locale e il normale svolgimento della vita quotidiana;
le numerose interrogazioni parlamentari, presentate nel corso della XVIII Legislatura, rimaste attualmente senza risposta, volte ad evidenziare la grave situazione di ordine pubblico esistente attualmente a Trento, confermano a giudizio dell'interrogante l'urgente esigenza di introdurre misure finalizzate a potenziare i livelli di sorveglianza e di tutela da parte delle forze dell'ordine, al fine di fronteggiare gli atti di violenza da parte degli appartenenti all'estrema sinistra, che in diverse recenti manifestazioni pacifiche sono intervenuti con azioni di disturbo e di protesta terminate quasi sempre con scontri fisici e verbali nei riguardi delle forze dell'ordine e di coloro che invece manifestavano in forma pacifica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ennesimo atto di violenza verificatosi la scorsa settimana a Trento;
quali considerazioni intenda esprimere in merito;
se non ritenga che i numerosi atteggiamenti ostili e aggressivi da parte degli appartenenti agli anarchici e dei centri sociali trentini, che si stanno verificando da tempo, rischino di alimentare sentimenti di paura e angoscia nella pacifica comunità trentina;
quali iniziative intenda infine intraprendere, al fine di fronteggiare gli atti di violenza e di guerriglia urbana che si stanno verificando nel capoluogo trentino, considerando l'incremento del fenomeno attualmente in corso.
(4-01476)

DE BERTOLDI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
venerdì 22 marzo 2019, in occasione della visita ufficiale del Presidente cinese a Roma, al palazzo del Quirinale è accaduto un grave e intollerabile episodio intimidatorio, da parte di un funzionario dell'ambasciata cinese, recentemente nominato capo dell'ufficio stampa dell'ambasciata, nei confronti della giornalista del quotidiano "Il Foglio", Giulia Pompili, che era presente per seguire la conferenza stampa del Presidente della Repubblica Mattarella e Xi Jimping;
il funzionario ha infatti rivolto una serie di insulti e minacce verbali nei riguardi della giornalista italiana, responsabile, a suo dire, di pubblicare articoli nei confronti della Cina offensivi e malevoli, intimandole addirittura di non utilizzare il telefono cellulare;
nonostante l'intervento di un funzionario del Quirinale, intenzionato a dirimere la controversia in corso, lo stesso capo dell'ufficio stampa cinese ha proseguito nel corso della conferenza stampa a ingiuriare la giornalista del "Foglio", quotidiano che da anni affronta una serie di tematiche legate alla mancanza del rispetto dei diritti fondamentali della comunità cinese, oltre che all'assenza di controlli da parte del Governo cinese in merito agli obiettivi strategici e culturali, quali la "Belt and road initiative" e più in generale sulle iniziative in Occidente, le cui posizioni risultano essere peraltro diverse da quelle del Governo italiano;
l'episodio, a giudizio dell'interrogante, risulta grave e preoccupante, considerato che l'aggressione, per quanto verbale, è avvenuta all'interno del palazzo sede della Presidenza della Repubblica, e il gesto da parte del funzionario cinese evidenzia come i modi ancora oggi utilizzati da parte di una parte dei rappresentanti istituzionali di quel Paese siano intollerabili nei riguardi di ogni critica loro rivolta, oltre che nei confronti di coloro che hanno opinioni politiche differenti sui diritti dell'uomo,
si chiede di sapere quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento al grave episodio avvenuto la scorsa settimana all'interno del palazzo del Quirinale, e se non ritenga opportuno convocare l'ambasciatore cinese in Italia, al fine di evidenziargli le rimostranze da parte del nostro

Paese per quanto accaduto.
(4-01477)
BARBARO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'attuazione delle norme che disciplinano i "contratti concordati" e la conseguente convenzione nazionale stanno suscitando perplessità per le modalità con cui operano i vari Comuni;
la norma base da prendere in considerazione è il decreto ministeriale n. 62 del 16 gennaio 2017 recante "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato". Il problema nasce dalle iniziative dei Comuni che considerano abilitate le associazioni che hanno sottoscritto lo specifico accordo territoriale e non come voluto dal legislatore tutte le associazioni maggiormente rappresentative su scala nazionale firmatarie dell'accordo sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
a giudizio dell'interrogante questa interpretazione è infondata perché apre le porte ad una serie di distorsioni a danno di quanti operano nell'interesse generale delle categorie. I contratti concordati dipendono dagli accordi territoriali e quindi dai parametri in essi contenuti;
la convenzione nazionale del 2016 è stata sottoscritta dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari (Federproprietà, Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, Unioncasa, Confappi) e degli inquilini (Sunia, Asia-Ubs, Assocasa Ugl, FedercasaConfasal, Sai Cisal, Sicet, Uniat, Ania, Unione inquilini),
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, attraverso un'integrazione delle disposizioni di cui al decreto n. 62 del 16 gennaio 2017, stabilire tassativamente che i Comuni siano obbligati ad invitare alla trattativa e alla sottoscrizione degli accordi almeno le organizzazioni più rappresentative dei proprietari e degli inquilini individuati nelle rappresentanze che hanno sottoscritto la convenzione nazionale.
(4-01478)
PISANI Giuseppe, CASTELLONE, L'ABBATE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:
si apprende da fonti giornalistiche che, in data 21 febbraio 2019, è stato disposto il sequestro preventivo degli impianti industriali della Versalis di Priolo, e della Sasol SpA di Augusta, oltre che dei depuratori Tas di Melilli e Ias di Priolo Gargallo ("ilfattoquotidiano" dello stesso giorno);
il decreto, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, nell'ambito dell'operazione denominata "No Fly", ha preso avvio da numerosi esposti presentati da cittadini nonché dalle associazioni del territorio, che lamentano la natura molesta "sotto il profilo odorigeno" delle immissioni aeree prodotte dagli impianti industriali;
i dati raccolti dai consulenti tecnici della Procura di Siracusa hanno evidenziato: concentrazioni stabilmente elevate in relazione alle centraline di San Cusumano, Ciapi e Priolo centro; ripetuti picchi elevati di concentrazione di sostanze inquinanti nei rilevamenti effettuati nelle centraline di Melilli, Siracusa e Augusta. Le aziende sono accusate di non aver rispettato le migliori tecniche disponibili per evitare l'inquinamento, come dispone la normativa vigente;
pertanto per i consulenti della Procura la qualità dell'aria "nei comuni di Priolo Gargallo, Augusta ed in parte Melilli è nettamente inferiore rispetto agli altri Comuni della provincia, avuto riguardo ai vari inquinanti presi in considerazione";
il carattere preventivo del sequestro ammette la possibilità del proseguimento dell'attività industriale previa presentazione di un cronoprogramma che garantisca il rispetto dei limiti emissivi legalmente previsti;
i soggetti che hanno assunto incarichi di responsabilità nelle aziende proprietarie degli impianti nel periodo che intercorre tra il gennaio 2014 e il giugno 2016, durante il quale sono stati eseguiti gli accertamenti dei consulenti tecnici, sono stati raggiunti da avvisi di garanzia;
in data 18 luglio 2018 la Regione Siciliana ha varato il piano regionale di tutela della qualità dell'aria, che prevede per gli impianti industriali la revisione delle attuali autorizzazioni integrate ambientali, oltre all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (cosiddette BAT, best available technique),

vale a dire quelle tarate sui limiti inferiori di emissioni;
le indagini della Procura di Siracusa hanno evidenziato sul sito un preoccupante divario tra le prescrizioni imposte e le effettive condizioni di esercizio degli impianti, oltre ad autorizzazioni concesse senza tener conto, per l'appunto, delle BAT;
a parere degli interroganti, appare molto discutibile il ricorso presentato dalla Sasol SpA che ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il piano di qualità dell'aria della Regione Siciliana, sulla base di motivi capziosi che si muovono sul piano degli interessi economici piuttosto che sull'interesse alla salute e alla sostenibilità ambientale;
tra le argomentazioni del ricorso, ad esempio, si cita il tentativo di addebitare il superamento dei valori soglia delle emissioni di alcuni inquinanti al traffico veicolare ovvero ad altre sorgenti emissive riconducibili a vari impianti non ben specificati;
in un territorio altamente inquinato come quello del petrolchimico di Siracusa si ravvisa la necessità di implementare i sistemi di monitoraggio e non osteggiarli;
il costante monitoraggio delle immissioni aeree inquinanti e la comunicazione delle risultanze è competenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa);
si rileva la necessità di aggiornamento della normativa vigente che non prende valori di riferimento per contaminanti di interesse igienico-sanitario come l'idrogeno solforato e gli idrocarburi non metanici, e che non risulta adeguata relativamente alla definizione del periodo di mediazione per il benzene;
in un seppur necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, l'interesse economico e occupazionale non può prevalere sulla tutela della salute e dell'ambiente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli allarmanti dati relativi alle immissioni inquinanti prodotte dagli impianti industriali della Sasol di Augusta e di Versalis di Priolo;
sulla base di quali dati siano state concesse le autorizzazioni integrate ambientali agli impianti;
quali iniziative intenda adottare al fine di colmare le lacune normative in relazione a quegli inquinanti che non trovano ancora riferimento nella disciplina vigente;
quali iniziative intenda adottare al fine di garantire l'effettivo e costante rispetto dei valori soglia di emissioni aeree inquinanti prodotte dagli impianti industriali citati;
quali iniziative intenda assumere al fine di predisporre l'implementazione delle strutture di controllo e dei sistemi di monitoraggio delle immissioni inquinanti aeree.
(4-01479)

LEONE, BOTTICI, ANGRISANI, LANNUTTI, TRENTACOSTE, ROMANO, ORTIS, DRAGO, FENU, ABATE, MARINELLO, CAMPAGNA, GAUDIANO, RICCIARDI, EVANGELISTA, DI NICOLA, BOTTO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno*. - Premesso che:
la riscossione coattiva dei tributi rappresenta l'ultimo stadio del processo di riscossione e consiste nell'avviare, sulla base di un titolo esecutivo, le procedure cautelari ed esecutive necessarie per il recupero forzato del credito;
ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *gg-quater*), del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, a decorrere dal 30 giugno 2016, i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie;
l'attuale quadro normativo permette agli enti locali, nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi, di scegliere tra due strumenti alternativi: l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, da attivarsi tramite il sistema degli agenti di riscossione, nell'ambito del quale, in seguito alla conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, dalla legge n. 225 del 2016, è stata prevista la soppressione della società "Equitalia Servizi di Riscossione SpA" a decorrere dal 1° luglio 2016 e le funzioni del servizio nazionale di riscossione sono affidate ad un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate- Riscossione"; l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del Regio decreto n. 639 del 1910, utilizzabile nel caso in cui l'ente locale decida di optare per la gestione diretta della riscossione coattiva, in conformità al principio della potestà regolamentare ad esso riconosciuta dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero, mediante l'affidamento ai soggetti, di cui all'articolo 53, comma 1, della medesima disposizione;

l'art. 4, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002, stabilisce che "I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili". Il successivo comma 2-*septies* statuisce che "Ai fini di cui al comma 2-*sexies* il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 "Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione." Il successivo comma 1-*bis* precisa che "All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici";
considerato che:
appare evidente come nell'ambito della riscossione coattiva, esista la necessità di una figura chiave per l'espletamento delle procedure cautelari ed esecutive, e che tale ruolo potrebbe essere assolto dall'ufficiale giudiziario, quale pubblico ufficiale, dipendente pubblico in forza presso il tribunale, che svolge le funzioni proprie del suo ufficio ai sensi del Regio decreto n. 639 del 1910, compresa la notifica di tutti gli atti amministrativi e giudiziari, nonché appunto, l'esecuzione dei titoli esecutivi;
per aumentare l'autonomia procedurale dell'ingiunzione e pertanto della riscossione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 49, comma 3, sono stati nominati gli ufficiali della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari;
l'art. 43 del decreto legislativo n. 112 del 1999, statuisce che "L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire";
dalla superiore disposizione si evince che, l'ufficiale della riscossione al fine di operare per conto dell'ente locale all'azione esecutiva nei confronti dei contribuenti morosi, dovrà quindi essere dipendente del comune o di un'altra forma associativa e/o convenzionale tra enti locali, oltre che possedere l'abilitazione quale ufficiale della riscossione ed il decreto prefettizio di nomina;
nell'ambito degli enti locali, il ruolo esercitato dall'ufficiale della riscossione è affidato a quelli che sono nominati funzionari responsabili per la riscossione, *ex* art. 4, comma 2-*septies*, del decreto-legge n. 209 del 2002;
preso atto che:
lo svolgimento delle funzioni è stato conseguito con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
la figura di funzionario responsabile della riscossione diviene oggi sempre più rara, stante che, lo svolgimento di tale funzione può essere effettuato unicamente da soggetti che abbiano i citati requisiti;
il possesso delle necessarie competenze si ottiene attraverso il superamento di un concorso nazionale, indetto di concerto tra il Ministero dell'economia e finanze ed il Ministero dell'interno, il cui ultimo bando, ad oggi, reca la data del 15 dicembre 2003;
la mancata indizione del concorso, impedisce di fatto alle amministrazioni periferiche dello Stato la possibilità di optare per il procedimento di riscossione coattiva delle entrate tributarie mediante

ingiunzione fiscale, procedura che necessita della nomina del funzionario responsabile della riscossione al fine di garantire maggiore autonomia all'ente locale nella fase relativa alle procedure cautelari ed esecutive,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui ad oggi è stato indetto un solo concorso al fine di ottenere l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione;

se siano state effettuate le valutazioni delle reali esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e con quali esiti.

(4-01480)

CORRADO, ANGRISANI, CASTALDI, CASTELLONE, DE LUCIA, DI GIROLAMO, FLORIDIA, GRANATO, LANNUTTI, L'ABBATE, LEONE, PRESUTTO, PIRRO, TRENTACOSTE, AUDDINO, LOREFICE, LA MURA, ABATE, QUARTO, SANTILLO, MORRA, SILERI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:

la città di Crotone è interessata da anni da un intenso degrado ambientale, conseguente a decenni di industrializzazione senza controllo;

il suolo, il sottosuolo, le falde acquifere, una porzione di mare, l'intero porto industriale e, anche a seguito di attività antropiche, alcune porzioni di suoli urbani sono interessati da profondi processi di inquinamento da metalli pesanti e da residui tecnologici contenenti radionuclidi in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre;

l'Organizzazione mondiale della sanità nel 1997, nel suo annuale rapporto su salute e ambiente in Italia, affermava che "in sintesi, il quadro di mortalità rilevato nell'area di Crotone, risulta caratterizzato da eccessi per diversi tipi di patologie tumorali e non, che possono venire indotte da esposizioni di tipo occupazionale ed ambientale";

con sentenza n. 2536/2012 emessa dal Tribunale di Milano, la Syndial SpA è stata condannata a pagare agli attori in giudizio, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e commissario delegato per l'emergenza ambientale Calabria, la complessiva somma di 56.200.000 euro, oltre agli interessi compensativi, e altresì condannata ad effettuare la bonifica dei siti inquinati, e a dare corretta esecuzione al piano operativo di bonifica concordato con i 3 beneficiari dei risarcimenti;

il piano prevedeva una bonifica "*green field*", tanto che la Syndial veniva condannata esclusivamente per il danno ambientale *ante* bonifica e non già anche per quello *post* bonifica;

successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto 28 giugno 2016 ha nominato il commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel contaminato sito di interesse nazionale (SIN) "Crotone, Cassano e Cerchiara". Dal 28 giugno 2018, data di cessazione dell'incarico del commissario delegato, vi è una condizione di stallo, in attesa che, su proposta del Ministero, la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla nomina del nuovo commissario straordinario per gli interventi di bonifica nel SIN di Crotone;

considerato che:

la situazione di gravissimo degrado ambientale, risalente nel tempo, ha fatto sì che con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, venisse istituito e perimetrato il SIN, soggetto recentemente a riperimetrazione per allargamento con l'inserimento anche di alcune aree urbane;

al fine di pervenire all'istituzione di un SIN, il comma 3 dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede: "ai fini della perimetrazione del sito, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili";

il Ministero, al fine di consentire qualsiasi tipo di edificazione nell'area industriale di Crotone, per la parte ricadente nel SIN, ancorché dette edificazioni siano esterne al sedime delle industrie dismesse e da bonificare, ha imposto agli utenti una preliminare caratterizzazione dei suoli e dei sottosuoli che i titolari delle iniziative sono costretti ad eseguire anticipandone i costi, pur non essendo responsabili

dell'inquinamento;
al fine di verificare l'ottemperanza alle normative nazionali ed europee, che prevedono sostanzialmente l'applicazione del principio "chi inquina paga", la locale Camera di commercio, con svariate note nel corso dell'anno 2018, ha formulato istanza di accesso agli atti al Ministero, al fine di acquisire tutta la documentazione istruttoria, i verbali, le comunicazioni e gli ulteriori atti con i quali il Ministero stesso, in sede di perimetrazione del SIN di Crotone, coerentemente al disposto del comma 3 dell'art. 252, ha individuato i proprietari delle aree da bonificare e i soggetti responsabili dell'inquinamento e ha assicurato la loro partecipazione;
dopo una serie di trasmissioni di atti, non riconducibili all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento e alle modalità con cui è stata assicurata la loro partecipazione agli incontri sull'istituzione e la perimetrazione del SIN di Crotone (2001), con la nota (prot. 001408/STA del 24 gennaio 2019) della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (divisione 3) rispondeva ai richiedenti: "per la restante documentazione domandata, si rappresenta che la scrivente non è riuscita a rinvenirla nei propri archivi in quanto trattasi di documenti estremamente risalenti",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se abbia già stabilito come procedere e con che tempi per la nomina del nuovo commissario straordinario per l'ambiente di Crotone, in assenza del quale non potranno essere utilizzati i fondi erogati dalla Syndial SpA in ottemperanza alla sentenza citata;
quali provvedimenti intenda attuare al fine di garantire la trasparenza relativamente a tutti i documenti istruttori con cui il Ministero stesso ha a suo tempo individuato i soggetti responsabili dell'inquinamento di Crotone e far cessare, quindi, la scorretta procedura che impone oggi a soggetti non colpevoli dell'inquinamento l'onere di caratterizzare a proprie spese i suoli rientranti nel perimetro del SIN di Crotone prima di poter dare avvio a qualsiasi richiesta di concessione edilizia, disattendendo la normativa nazionale e comunitaria che impone tali oneri esclusivamente a carico dei soggetti che hanno determinato l'inquinamento;
se e quali iniziative intenda assumere per provvedere ai rimborsi di tutti i soggetti che fino ad oggi hanno anticipato i suddetti costi, anche considerando che dovrebbero essere i responsabili dell'inquinamento a farsene carico.
(4-01481)

TIRABOSCHI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
i commi da 211 a 215, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) hanno modificato la disciplina dei PIR - Piani individuali di risparmio, istituiti dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232, e demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2019, le modalità e i criteri per l'attuazione delle nuove disposizioni;
i Ministri in indirizzo confidavano di poter adottare il provvedimento già nel mese di febbraio; in assenza dello stesso, i PIR di nuova istituzione restano di fatto bloccati, mentre chi ha già sottoscritto dei PIR in passato può continuare ad alimentarli con nuovi investimenti;
i PIR sono stati istituiti come uno strumento teso ad agevolare, nell'ambito del mercato finanziario, le piccole e medie imprese italiane che, all'interno del nostro sistema economico, continuano a rappresentare i soggetti più dinamici, ma che necessitano di risorse finanziarie adeguate a sostenere quegli investimenti in grado di farle competere nel mercato globalizzato odierno;
l'iniziativa che ha portato alla istituzione dei PIR è sicuramente apprezzabile e va nella giusta direzione, come anche l'introduzione degli ELTIF (European long term investment funds), di dotare il nostro Paese, come già avviene da anni negli altri Paesi europei, di quegli strumenti finanziari volti ad assicurare alle imprese un giusto contesto per poter crescere e prosperare;
i PIR sono stati ben accolti dal mercato con una raccolta che ha raggiunto dalla loro costituzione nel 2017 circa 17 miliardi di euro. Ben poche sono state le risorse che effettivamente sono giunte alle PMI italiane per sostenere i loro piani di investimento, in quanto i gestori dei fondi PIR *compliant* hanno destinato le risorse ricevute verso quelle imprese di maggiori dimensioni quotate al di fuori del FTSE

MIB (segmenti: MidCap, Star, Standard) che potevano altresì garantire la necessaria liquidità all'investimento effettuato;
in pratica si è assistito ad un incremento delle quotazioni di quelle società, che pur rientrando nei parametri del PIR, non avevano di fatto la necessità di essere sostenute, in quanto già in grado di operare autonomamente sul mercato;
è altresì importante evidenziare che lo strumento dei PIR, al contrario degli ELTIF e dei fondi di *private equity* e *venture capital* in generale, non permette di fatto di far giungere le risorse finanziarie direttamente alle PMI, in quanto gran parte degli investimenti realizzati sono sul secondario. In pratica, non essendoci un obbligo di sottoscrivere IPO (*initial public offering*) o aumenti di capitale, si va a sostituire altri investitori che già hanno investito nelle aziende; pertanto tali risorse non sono destinate a finanziare gli investimenti, ma possono contribuire di fatto alla liquidità di un'azione ed al sostenimento del suo prezzo;
lo strumento ha di fatto aumentato le masse in gestione per gli intermediari finanziari, che ne hanno beneficiato per l'incremento delle commissioni, e garantito al sottoscrittore persona fisica, in caso di conseguimento di risultati positivi nella propria gestione, il mancato pagamento delle imposte dirette dovute. Nulla di fatto è andato a finanziare i piani di sviluppo delle PMI italiane, come doveva essere previsto inizialmente;
quanto detto sembrerebbe ben noto al Governo, considerando che le modifiche introdotte con la citata legge n. 145 del 2018, prevedendo che i PIR dovranno investire almeno il 3,5 per cento (il 5 per cento del 70 per cento) in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e il 3,5 per cento (il 5 per cento del 70 per cento) destinando azioni o quote di fondi per il *venture capital*, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;
allo stato attuale, anche sulla base di recenti differenti articoli di stampa, il mondo delle istituzioni finanziarie ritiene che tali modifiche, rendendo di fatto meno liquidi gli strumenti finanziari su cui si investe, farebbero risultare meno convenienti questi prodotti, anche se si evidenzia a parere dell'interrogante che si stia di fatto parlando di importi non considerevoli nell'ambito dell'intero portafoglio gestito e dell'importante beneficio del mancato pagamento delle imposte dirette,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano effettuare un monitoraggio delle commissioni applicate dai gestori per verificarne la congruità a tutela, sia dei rendimenti effettivi per le persone fisiche, sia per rendere realmente conveniente la sottoscrizione del prodotto per le persone fisiche anche nei prossimi anni;
se stiano valutando di aumentare e/o ridurre, ovvero, addirittura eliminare, la componente obbligatoriamente da investire in PMI quotate all'AIM;
se stiano valutando di inserire, affinché le risorse vadano direttamente alle PMI e non a precedenti investitori, l'obbligo anche di effettuare una percentuale di investimenti direttamente nelle PMI, sia attraverso la sottoscrizione di IPO (agevolando pertanto il processo di quotazione), sia attraverso aumenti di capitale di società operanti nel mercato AIM;
se stiano valutando altri strumenti agevolativi oltre ai PIR per sostenere gli investimenti da parte delle persone fisiche anche in strumenti, quali gli ELTIF.
(4-01482)
NENCINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la stazione di interscambio "porta Canavese-Monferrato-Valle d'Aosta" è il progetto di un *hub* a Chivasso (Torino) nel punto di confluenza fra linea alta capacità-alta velocità Torino-Milano, ferrovie regionali e nodi autostradali, che intende integrare e mettere in rete i diversi mezzi di trasporto e i diversi livelli di mobilità: locale, regionale, interregionale e nazionale, in un punto geograficamente strategico per Canavese, Monferrato, Valle d'Aosta vercellese;
lo scopo è quello di permettere l'interscambio diretto ed efficace fra mezzi di trasporto diversi, provenienti dal chivassese, dal Canavese, dalla Valle d'Aosta, dal Monferrato, dall'area metropolitana

torinese e dal vercellese, in modo da permettere di spostarsi sia in modo trasversale da uno all'altro di questi territori sia verso i grandi centri metropolitani di Torino e di Milano sia per destinazioni oltre Milano, verso Verona-Venezia o verso Bologna-Firenze-Roma-Napoli;
la velocizzazione dei collegamenti permetterebbe a questi territori di avere un'opportunità di sviluppo economico ed occupazionale, con particolare riguardo al settore turistico, che contrasterebbe la grave crisi economico-occupazionale che li colpisce;
considerato che:
nell'aprile 2018, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, era stata convocata una riunione a cui parteciparono una rappresentanza dei 100 sindaci (che avevano sottoscritto un documento per chiedere l'opera), l'assessore regionale del Piemonte per i trasporti, Francesco Balocco, il vice sindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco, alcuni parlamentari piemontesi ed il direttore commerciale RFI Christian Colaneri. Data la disponibilità di RFI, l'assessore regionale Balocco assunse l'impegno di costituire un tavolo tecnico, impegno assolto in maniera elusiva senza dare risposte chiare alle esigenze dei cittadini che vantano un diritto alla mobilità;
il 28 giugno 2018 Confindustria Canavese e l'Agenzia di sviluppo del Canavese hanno dichiarato la stazione di interscambio come strategica per il territorio;
il 20 dicembre 2018 il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che sottolinea come la realizzazione di questa stazione consentirebbe ai viaggiatori della Valle d'Aosta e del Canavese di utilizzare i treni che percorrono la linea ad alta velocità, riducendo drasticamente i tempi per raggiungere con la ferrovia il capoluogo lombardo e le altre località italiane ed europee;
il 31 gennaio scorso il Consiglio della Città metropolitana di Torino ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco ed i consiglieri delegati a mettere in atto ogni iniziativa presso la Regione Piemonte, il Ministero e RFI perché venga adeguatamente considerato il valore strategico del progetto "porta Canavese-Monferrato-Valle d'Aosta" non solo dal punto di vista dei trasporti ma anche socio-economico, e perché si proceda con sollecitudine ad uno studio di fattibilità, propedeutico alle successive elaborazioni progettuali e alle procedure di individuazione delle risorse finanziarie fino ad arrivare all'assegnazione dei lavori, per la realizzazione della stazione di interscambio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi concretamente al fine realizzare la stazione di interscambio "porta Canavese-Monferrato-Valle d'Aosta", risolvendo così la questione dell'inefficienza dei collegamenti di questi territori.
(4-01483)
NASTRI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
secondo quanto risulta dal rapporto sulla competitività dei settori produttivi, presentato dall'Istat e pubblicato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" il 26 marzo 2019, la produttività del lavoro si conferma essere il "tallone d'Achille" per l'Italia, in considerazione del divario di crescita con l'eurozona che è tornato ad ampliarsi nel 2018;
il nostro Paese nel 2018 è andato incontro ad un rallentamento: con un calo allo 0,9 per cento dall'1,6 per cento del 2017, contro una crescita europea dell'1,8 per cento e a frenare è stato anche il fatturato manufatturiero, cresciuto del 3,2 per cento, ma in decelerazione rispetto al 5 per cento in più segnato l'anno prima;
quanto all'*export* italiano, il rallentamento (in valore) è stato più marcato per gli scambi extra UE(1,7 per cento in più da 8,2 per cento in più del 2017), sui quali hanno influito fattori di domanda e un andamento dei cambi sfavorevole, così come anche nei servizi di mercato il 2018 (in particolare nel secondo semestre) è stato caratterizzato da un ridimensionamento dei segnali di consolidamento ravvisati nel 2017;
il rallentamento ha riguardato tutti i settori, in misura differenziata e nel commercio pesa la decelerazione degli autoveicoli, (1,9 per cento in positivo, contro il 5,2 per cento in più dell'anno prima) mentre nel trasposto e nel magazzinaggio, alla crescita del trasposto terrestre e aereo è corrisposta una contrazione di quello marittimo;

l'assenza di connettività nei settori meno centrali, negli scambi internazionali, secondo quanto riporta l'articolo, riduce inoltre la possibilità per l'Italia di beneficiare di *shock* positivi provenienti dagli Stati Uniti e dalla Cina;
all'interno di tale quadro economico e produttivo, prevale un'incertezza crescente, come evidenziano le indagini qualitative: il 32,4 per cento delle imprese, lo scorso anno, ha registrato una situazione di "ripiegamento" e ha subito perdite sia sul mercato internazionale che su quello interno, mentre le imprese "vincenti" rappresentano soltanto il 24,3 per cento del totale a differenza del 2017, che toccavano quota del 34,3 per cento;
a giudizio dell'interrogante, tali osservazioni destano preoccupazione e allarme in relazione al quadro macroeconomico complessivo attuale del Paese, e in particolare alle prossime decisioni di politica economica, che il Governo dovrà necessariamente prendere in vista della presentazione del Documento di economia e finanza;
gli effetti derivanti dalle misure introdotte dalla legge di bilancio per il 2019, a cui si sommano i recenti interventi in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, non determineranno, a parere dell'interrogante, nessun effetto positivo in termini di ripresa dell'economia, della domanda interna e di nuova occupazione;
invertire l'attuale *trend* negativo e penalizzante per l'economia italiana ed in particolare per il settore produttivo (in cui si evidenzia la totale assenza di un quadro programmatico di politica industriale da parte del Ministero dello sviluppo economico) risulta pertanto, a giudizio dell'interrogante, urgente e necessario, al fine di porre le basi per uno sviluppo duraturo in grado di competere nell'eurozona,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se non ritenga che il rapporto sulla competitività presentato dall'Istat confermi un quadro preoccupante e desolante per la produttività del lavoro, con il *gap* rispetto agli altri Paesi dell'eurozona, come confermato dal quotidiano "Il Sole-24 ore", che è aumentato per la prima volta rispetto all'anno 2013;
quali iniziative urgenti e necessarie di politica economica e di crescita intenda intraprendere, al fine di introdurre adeguate misure di crescita e di sviluppo per il Paese, attese in particolare dal settore delle imprese, specie quelle di piccola e media dimensione.
(4-01484)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00734 della senatrice Conzatti e del senatore Damiani, sulla riforma del Codice del Terzo Settore;

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00736 del senatore Comincini ed altri, sulla candidatura di Milano a sede della European Labour Authority;

11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-000737 del senatore Nannicini, sul blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori al trattamento minimo;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00735 del senatore Cangini, sul conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Unità operativa complessa di dermatologia dell'INRCA di Ancona.

Avviso di rettifica

Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 28a del 30 luglio 2018, e 50a del 23 ottobre 2018, rispettivamente alle pagine 153 e 61, il titolo: "Corte costituzionale, trasmissione di sentenze" è sostituito dal seguente: " Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento".

Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 50a del 23 ottobre 2018, e
81a del 22 gennaio 2019, rispettivamente alle pagine 62 e 36, il titolo: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti" è sostituito dal seguente: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti.

Deferimento".

Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 81a del 22 gennaio 2019, e 90a del 12 febbraio 2019, rispettivamente alle pagine 34 e 86, il titolo: "Corte dei conti, trasmissione di documentazione" è sostituito dal seguente: " Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento".

Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 90a del 12 febbraio 2019, e 91a del 19 febbraio 2019, rispettivamente alle pagine 85 e 68, il titolo: "Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti" è sostituito dal seguente: " Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento".

1.5.2.2. Seduta n. 105 del 02/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

105a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 2 APRILE 2019

_____

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,02)*.
Si dia lettura del processo verbale.
NISINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 marzo.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla situazione in Venezuela

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, lo scorso giovedì 28 marzo il Parlamento europeo ha varato una risoluzione importante, in cui ha chiesto per il Venezuela elezioni presidenziali immediate, trasparenti e credibili. Voglio intrattenere l'Assemblea solo per pochissimi istanti, denunciando quello che sta capitando in un Paese che sta molto a cuore a tanti di noi in quest'Aula.
È ormai acclarato a livello internazionale che nei giorni scorsi sono arrivati aiuti militari russi, aerei russi e mercenari russi, che sono atterrati a Caracas e che stanno costruendo il nerbo dei cosiddetti *colectivos*, gruppi paramilitari che stanno sorgendo in questo momento in Venezuela e che sono organizzati, direttamente al servizio del regime, dai presidenti delle province e dagli *alcalde*, cioè dai sindaci delle principali città, che sono vicini al presidente Maduro.

Credo che non abbiamo bisogno di dimostrazioni ulteriori: ormai le interferenze estere, che denuncio in quest'Aula del Senato della Repubblica italiana, ci sono, sono acclarate e non hanno niente a che fare col presunto imperialismo americano, ma hanno a che fare solo con Cuba, con la Russia e con una serie di Paesi, che in questo momento, come sanguisughe, stanno approfittando della drammatica situazione del Venezuela.

Abbiamo solo sentimenti di amicizia per il popolo russo e credo che nessuno di noi coltivi sentimenti che non siano di grande rispetto per il presidente Putin, ma non possiamo tacere davanti a questi fatti, che in questi giorni stanno ancora una volta colpendo l'inerme popolazione venezuelana. In queste ore una donna è stata uccisa proprio dai *colectivos* e abbiamo episodi giornalieri che ci dimostrano come va avanti questo processo di intimidazione, che è l'unico che può consentire a Maduro di tenere in pugno la situazione, perché il popolo è tutto dall'altra parte. È stato anche messo in prigione il capo della segreteria del presidente Guaidó, a cui rinnoviamo la nostra stima, la nostra amicizia e il riconoscimento del popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Vorrei rivolgermi ai colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle. Do atto al presidente Di Maio del fatto che, uscendo dagli incontri che ha avuto con Bolton a Washington, ha dichiarato pubblicamente - di questo gli sono personalmente grato, perché la posizione del Governo italiano fino a qualche settimana fa era diversa - che non riconosciamo Maduro come Presidente. È qualcosa, ma non basta. Come i principali Paesi europei, dobbiamo arrivare al riconoscimento di Guaidó e chiedere alle Nazioni Unite un intervento assai più significativo di quello che abbiamo avuto fino ad oggi, perché le elezioni libere mentre i *colectivos* impazzano in Venezuela sono semplicemente impossibili da realizzare.

Signor Presidente, la ringrazio dell'attenzione e ringrazio colleghi: penso che la nostra battaglia per il Venezuela debba continuare. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD e FI-BP)*.

GARAVINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(PD)*. Signor Presidente, sono appena rientrata da una missione in Argentina e da una missione precedente in Spagna. In entrambi i Paesi ho avuto occasione di incontrare cittadini venezuelani di origini italiane, che mi hanno raccontato come, negli ultimi mesi, migliaia di cittadini venezuelani, molti dei quali nostri connazionali, da un lato stiano cercando rifugio nei Paesi limitrofi al Venezuela, come ad esempio la stessa Argentina, il Brasile o la Colombia, e dall'altro cerchino addirittura la via dell'Europa, in particolare attraverso la Spagna.

Cittadini che mi hanno raccontato delle attuali condizioni in Venezuela e di come sia impossibile trovare medicinali. Alcuni di loro sono venuti in Europa proprio per cercare di procurarsi i medicinali da riportare ai loro congiunti, ma spesso viene loro impedito di rientrare. Ci hanno raccontato le tensioni che ci sono, anche alla luce della recente destituzione unilaterale, da parte del presidente Maduro, del presidente dell'Assemblea Guaidó.

Signor Presidente, il nostro Paese non può continuare a non prendere posizione. Ha ragione il senatore Casini quando parla delle recenti introduzioni di truppe e dei finanziamenti della Russia (dunque le ingerenze straniere ci sono, sono ancora più preoccupanti e rendono la situazione della cittadinanza ancora più drammatica). Mi unisco quindi al senatore Casini, anche come espressione del Gruppo Partito Democratico, nel chiedere che il Governo prenda finalmente posizione e si unisca all'importante risoluzione assunta dal Parlamento europeo nel chiedere che ci siano nuove elezioni in Venezuela.

Non è accettabile che il nostro Paese, ancora una volta, si isoli a livello internazionale dopo che l'intera Unione europea e tutta una serie di Paesi del Sudamerica e gli stessi Stati Uniti chiedono fortemente che ci siano nuove elezioni. Non è tollerabile che da parte dell'Italia ci sia ancora una volta questo isolamento a livello internazionale, che non solo nuoce fortemente al nostro Paese, ma, in questa situazione drammatica, può segnare anche ulteriori difficoltà in un Paese come il Venezuela, che vede una forte presenza di nostri concittadini.

L'inerzia e l'incapacità del Governo di assumere una posizione chiara non è più accettabile, Presidente. Esprimiamo quindi anche noi l'invito che il Governo assuma finalmente una posizione chiara. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, credo che sia stata molto opportuna l'iniziativa del senatore Casini di intervenire su questo tema nuovamente in Assemblea, perché il pericolo è che ci sia assuefazione di fronte a una questione che deve continuare ad essere all'ordine del giorno e non solo per la sua oggettiva rilevanza o perché abbiamo il dovere di dare al popolo venezuelano quell'appoggio e quel sostegno che in altre epoche è stato dato anche a nazioni molto più lontane (penso, quando ero giovane, alle manifestazioni *pro* Bangladesh). Non ho visto adesso da parte di nessuno un movimento di opinione serio di sostegno al popolo venezuelano come a noi piacerebbe emergesse.

Quello che è stato denunciato dal senatore Casini, che può richiamare alla memoria i carri armati russi del 1956 in Ungheria o quello che successe nel 1968 durante la Primavera di Praga, entrambe insurrezioni represse dall'allora dittatura comunista, in realtà è forse molto più simile a quello che fece Ceausescu, sempre in un Paese allora dominato dal comunismo, quando chiamò a raccolta con treni e autobus i minatori delle province più periferiche per farli arrivare a Bucarest a bastonare coloro che anelavano alla libertà. Questo è quello che in qualche maniera sta avvenendo, oltretutto con l'ausilio di soggetti militari non venezuelani.

Allora, mentre chiediamo ancora al Governo un ulteriore passo avanti nella direzione del riconoscimento di Guaidó, chiediamo ai signori Ministri di questo Governo, con maggiore possibilità di concreto accoglimento, di voler valutare positivamente la proposta che Fratelli d'Italia ha avanzato di una corsia privilegiata per i figli italiani del Venezuela, per gli italovenezuelani che aspirano a venire in Italia. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. È una immigrazione, se così la volete chiamare, che in realtà è un aiuto a figli della nostra stessa terra e della nostra stessa Patria. Mi aspetto che il Governo in carica muova un passo concreto perché questa corsia privilegiata diventi una realtà. *(Applausi dal Gruppo FdI e dei senatori Alderisi e Casini).*

CRAXI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP)*. Signor Presidente, in quest'Aula del Senato vorrei unirmi, personalmente e a nome del Gruppo Forza Italia, alla denuncia alta e forte del senatore Casini e al plauso per la risoluzione dell'Unione europea; un po' meno alla posizione del Governo nella persona dell'onorevole Di Maio.

Non si capisce chi dovrebbe gestire le elezioni: se gli squadroni della morte di Maduro o chi altro. Chiediamo, quindi, con forza che vengono indette libere elezioni, che venga riconosciuto il presidente legittimo dell'Assemblea del Venezuela Juan Guaidó. Questa è la posizione mia e del mio Gruppo.

Saremo sempre vicini al popolo venezuelano e ai tanti di origine italiana che sono là e che in questo momento stanno soffrendo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, FdI e del senatore Casini)*.

PRESIDENTE. Anch'io mi auguro che presto la situazione in Venezuela si risolva, a tutela non solo della democrazia di quel Paese ma anche di tutti i nostri connazionali che sono ancora lì. *(Applausi dai Gruppi PD, L-SP-PSd'Az e dei senatori Mallegni e Casini)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(925) *Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,17)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 925, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge che andiamo ad approvare, già licenziato dalla Camera dei deputati, si compone di cinque articoli.

Il primo, modifica l'articolo 438 del codice di rito e prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. La formulazione proposta prevede che, in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato - in quanto il fatto per il quale si procede è

punito con l'ergastolo - l'imputato possa riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare e che, in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare, il giudice, all'esito del dibattimento, applichi - se ritiene che il fatto accertato non sia punibile con l'ergastolo - la riduzione di pena connessa al rito speciale.
L'articolo 2 modifica l'articolo 441-*bis* del codice di rito, che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, specifica che se le nuove contestazioni del pubblico ministero riguardano un delitto punito con l'ergastolo il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito e il procedimento penale prosegue con le forme ordinarie.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,18)

(*Segue* OSTELLARI, *relatore*). L'articolo 3 interviene, anche con finalità di coordinamento, sull'articolo 442, comma 2, del codice di rito, relativo all'entità della pena applicabile; la riforma ovviamente elimina le attuali previsioni.
L'articolo 4 modifica l'articolo 429 del codice di rito che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-*bis* il provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal giudice dell'udienza preliminare, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro quindici giorni, il rito abbreviato.
L'articolo 5 del disegno di legge, infine, prevede l'entrata in vigore della riforma e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente ad essa.
Grazie a questo testo, a prima firma dell'onorevole Molteni, chi compie gravissimi delitti non potrà più accedere a sconti di pena, il tutto nel pieno rispetto del dettato costituzionale. Con l'approvazione di questo testo il Parlamento non toglie garanzie agli imputati, non sminuisce il diritto alla difesa e soprattutto non lede la Costituzione, anzi, ne rafforza i dispositivi, portando a pieno compimento il terzo comma dell'articolo 102, che reca: «La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».
Da domani, chi compirà reati quali ad esempio l'omicidio volontario aggravato, la strage o la violenza sessuale aggravata sarà necessariamente sottoposto al giudizio di una Corte composta anche da giudici popolari e non più quindi da un solo magistrato; e, se condannato, non accederà automaticamente ad odiosi sconti di pena, che troppe volte hanno offeso la dignità delle vittime, dei loro congiunti e del lavoro delle Forze dell'ordine e degli inquirenti.
A chi sostiene che questa riforma finirà per allungare ulteriormente i tempi della giustizia penale, rispondo con i dati che ci sono stati trasmessi dal Ministero: nel corso del 2017, i procedimenti relativi alle fattispecie in esame sono stati 174, l'1 per cento del totale dei processi.
A chi ritiene che per migliorare le *performance* dei nostri tribunali sia necessario mantenere un privilegio a favore di chi si è macchiato di delitti gravissimi rispondo usando buonsenso: se ci sono troppi processi, lo Stato non deve arrendersi; non può favorire i criminali, deve ribadire le proprie prerogative e investire in giustizia, che è esattamente quello che sta facendo questo Governo, a partire dalla prevista assunzione di 8.000 unità di personale amministrativo e di 600 nuovi magistrati.
La riforma che votiamo oggi contribuisce a rendere la nostra giustizia più giusta e a rimettere al centro la dignità delle vittime senza sconti per i colpevoli, mantenendo tuttavia intatto e inalterato il sacrosanto diritto alla difesa secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.
DAL MAS *(FI-BP)*. Signor Presidente, il disegno di legge che oggi quest'Assemblea esamina e che, con ogni probabilità, voterà, in realtà era già stato approvato nella scorsa legislatura alla Camera; poi, a causa della chiusura della legislatura, non è passato al Senato e quindi oggi viene, come si dice, riproposto.
Il tema riguarda la possibilità di evitare il giudizio abbreviato per reati particolarmente gravi, che poco fa il relatore di maggioranza ha indicato e sono puniti con l'ergastolo, come devastazione, saccheggio,

strage, omicidio aggravato o sequestro di persona aggravato.

Il testo tuttavia introduce una filosofia che non è in perfetta sintonia con l'impianto del novellato codice di procedura penale, ispirato a principi accusatori e non inquisitori, che contempla nella sua esperienza più conosciuta, quella anglosassone, il cosiddetto processo veloce, ammesso in tutti i casi, e ciò che il legislatore che ha ipotizzato e individuato la riforma Vassalli prevedeva come una difficoltà per il nostro sistema giudiziario: affrontare allora, per un giudice che non conosceva le prove, in quanto si formano nel dibattimento, attraverso la collaborazione e la competizione tra accusa e difesa, la possibilità che vi fossero riti speciali deflattivi, quale quello abbreviato, a fronte di un abbattimento di pena per chi accetta di essere giudicato in base allo stato degli atti raccolti dal pubblico ministero.

La finalità deflattiva verrebbe mortificata da questo disegno di legge, che viene a stravolgere quello che è stato un precedente intervento del legislatore. Mi riferisco alla cosiddetta legge Carotti che, recependo un intervento costituzionale del 1991, ha rimesso ordine e stabilito che, in caso di rito abbreviato, chi viene condannato all'ergastolo riceve una pena di anni trenta e chi è condannato all'ergastolo con isolamento diurno riceve la pena semplicemente dell'ergastolo. Credo che non vi sia chi non veda come una pena di trent'anni sia sufficiente.

Qui il problema è evidentemente il seguente. Abbiamo avuto una Costituzione che è intervenuta dopo il cosiddetto codice Rocco, che aveva un impianto inquisitorio. La Costituzione, per visione dei Padri costituenti, ha protetto quel codice più del cosiddetto codice Vassalli, che ha un impianto accusatorio. Ricordo che lo stesso Vassalli, che è stato Presidente della Corte costituzionale, in taluni casi ha deciso o concorso alle decisioni che hanno modificato il codice che recava la sua firma. Quindi, siamo davanti a un legislatore che, per certi aspetti, è stato nel tempo schizofrenico rispetto a queste questioni.

La domanda che dobbiamo porci è se vogliamo intervenire sempre nell'aspetto della cognizione o vogliamo intervenire sull'aspetto dell'esecuzione della pena. Sento spesso dire che non vi è certezza del diritto e della pena. Non è vero: la pena è certa, scritta nei codici e diventa definitiva quando il giudice pronuncia la sentenza. Il problema è l'esecuzione della pena. Abbiamo un codice che commina pene assolutamente elevatissime, l'irrogazione della pena non è poi dello stesso tenore e portata e l'esecuzione è talvolta prettamente platonica, cioè non c'è e non esiste. Il furto aggravato e ripetuto in tre casi o in tre abitazioni può portare a una pena fino a trent'anni e il giudice, magari, condanna a una pena di un anno e otto mesi, con il beneficio della sospensione condizionale: non vi è, così, l'esecuzione della pena.

Questa è la contraddizione tra un codice che prevede astrattamente pene molto severe e come alla pena viene poi data esecuzione, come è stato detto da qualcuno in sede di audizione. Peraltro, su questo provvedimento il Gruppo Forza Italia ha chiesto di poter svolgere delle audizioni che non sono state consentite, in quanto è stato detto che sappiamo già tutto. Credo che non sappiamo tutto, né abbastanza, perché se sapessimo tutto dovremmo attentamente riflettere sugli effetti che questo provvedimento potrebbe produrre. Penso a quanto riferito dall'Associazione nazionale magistrati, ossia al rischio di prescrizione per molti processi in corso alla data di entrata in vigore di questa norma. Stiamo parlando di processi complicati e con diversi imputati, contro la criminalità organizzata.

Fondamentalmente questo disegno di legge, seppure ispirato ad una logica comprensibile, in fin dei conti è figlio della cultura che governa questo Paese in questo momento, una cultura di stampo prettamente giustizialista che una parte di chi governa trova una concezione salvifica, quasi palingenetica: la lotta alla corruzione come male assoluto d'Italia, per cui si fa una legge qual è la legge cosiddetta spazzacorrotti, introducendo norme sulla prescrizione che peseranno su tutti i cittadini indistintamente, violando principi fondamentali e diritti. Poi c'è un'altra parte della stessa maggioranza, che risponde a logiche squisitamente securitarie e in cui il diritto penale viene talvolta utilizzato in chiave, appunto, di risarcimento e di sicurezza.

Questo non è ciò che noi pensiamo debba essere il diritto penale e non è ciò che noi pensiamo dovrebbe produrre quest'Assemblea. Siamo stati fieri oppositori della legge spazzacorrotti, soprattutto perché essa ha introdotto una norma come quella sulla prescrizione, di fatto cancellando tale istituto per tutti i cittadini, perché avete impedito che la prescrizione riprenda il suo corso. Questo non avviene

e quindi viene di fatto cancellata una norma che è strumento di garanzia per ciascuno di non essere sottoposto, per un tempo irragionevole ed infinito, ad un processo e alla conseguente gogna mediatica. Ebbene, a fronte di questo, abbiamo anche visto cosa siete riusciti a fare nel provvedimento spazzacorrotti, inserendo una norma di dubbia interpretazione, che addirittura porta a ritenere che qualsiasi associazione sia un partito politico e debba comportarsi come tale e quindi qualsiasi associazione è soggetta agli stessi obblighi. In pratica, è la cultura del sospetto portata all'ennesima potenza, quasi come paradigma di qualsiasi previsione normativa.

Noi del Gruppo Forza Italia ci siamo astenuti dalla votazione alla Camera, in quanto riteniamo che il giudizio abbreviato sia uno strumento a garanzia del diritto, del giusto equilibrio nel processo e di una scelta di opportunità, che deve essere data, evidentemente a fronte di un abbattimento consistente della pena, quando non vi è ancora un processo celebrato, cioè quello che qualcuno ha definito patteggiamento sul rito e non patteggiamento sulla pena. Vi ricordo che l'articolo 444 del codice di procedura penale prevede che il patteggiamento sulla pena sia consentito solo per determinati reati, per tutti gli altri reati più gravi era ed è previsto il patteggiamento sul rito, e cioè il giudizio abbreviato. Stiamo attenti ad eliminarlo, per questi reati puniti con l'ergastolo, con questa facilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, era il 21 aprile 2018 quando ricevetti dall'amica attivista Carola Profeta questa lettera, che mi accingo a leggere all'Assemblea: «Chi scrive è Fabiola Bacci, mamma di Jennifer Sterlecchini, barbaramente uccisa a Pescara il 2 dicembre 2016, colpita con 17 coltellate dall'ex convivente, che, supportata dall'associazione Noi per la famiglia, ha avviato nel giugno di quest'anno la raccolta delle firme per la sottoscrizione di una petizione popolare a sostegno del progetto di legge per la riforma dell'istituto processuale del giudizio abbreviato, *ex* articolo 438 del codice di procedura penale, già iscritto al n. 4376 della Camera dei deputati ed approvato da quell'Assemblea il 28 novembre 2017, ma ancora una volta naufragata in Senato, come già avvenuto per la precedente, licenziata dalla Camera dei deputati e puntualmente naufragata in Senato (progetto di legge n. 1129 del 2013), presso il quale c'è stata l'opposizione da parte di uno schieramento politico che ha impedito che la proposta di legge fosse trattata in seno alla Commissione deliberante. Ne è conseguito che mai è stato fissato un ordine del giorno che consentisse la discussione in Aula e la conseguente approvazione nei termini della scorsa legislatura.

Come madre oltraggiata e cittadina di questo Stato che ancora consente, purtroppo, processi iniqui, allorquando sarà raggiunta la soglia delle 50.000 sottoscrizioni, la petizione, che si prefigge l'obiettivo di vedere condannati i colpevoli alla pena che lo Stato vorrà loro riconoscere, senza fruire dell'ignobile sconto di pena, oggi immeritatamente riconosciuto solo per strategia di scelta del rito, che mortifica ulteriormente i parenti delle vittime, mi adopererò affinché sia depositata alla Presidenza di entrambi i rami del Parlamento italiano, a testimonianza del fatto che i cittadini avvertono fortemente il senso di inadeguatezza del ricorso al rito abbreviato per i reati di maggiore gravità, tra cui primeggia l'omicidio».

Nel rivolgersi sempre a me prosegue: «Facendo appello alla sua sensibilità e ruolo nelle istituzioni, nella considerazione del lacerante dolore che accompagnerà le mamme di tutti i figli assassinati per il resto della loro vita, svuotata di ogni significato e incapace di apprezzare qualsiasi gioia della terrena esistenza, personalmente dilaniata dal ricordo delle urla strazianti della mia adorata Jennifer, che veniva colpita a morte mentre assistevo, disperata e impotente, chiusa fuori dall'appartamento teatro della tragedia, rivolgo alla signoria vostra la preghiera di valutare l'opportunità di riavviare l'*iter* procedimentale che porti alla definitiva approvazione del progetto di legge in oggetto. Alla signoria vostra sin da ora va tributata l'immensa riconoscenza di questa madre, distrutta dal dolore, come tante altre di questo Paese, il cui grido di dolore e di sofferenza impatta inesorabilmente con la sordità di tutte le istituzioni». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Bene, possiamo dire che oggi Fabiola Bacci e sua figlia, Jennifer Sterlecchini, forse vedranno uno spiraglio di giustizia. La norma che ci apprestiamo ad approvare, signori colleghi, è una norma che, semplicemente, va a eliminare, per determinati delitti di particolare gravità, la possibilità per l'imputato

di ricorrere al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena.

Vi voglio fare un brevissimo elenco dei delitti di cui stiamo parlando: devastazione, saccheggio e strage; strage; omicidio aggravato; nonché ipotesi aggravate di sequestro di persona. Tutti delitti efferati, tutti delitti che abbiamo il compito di punire severamente.

Non è possibile, sulla ondata del garantismo a tutti i costi, stabilire che l'ergastolo non sia più pena da applicare e lasciare la discrezionalità della scelta, se rischiare o meno l'ergastolo, non già al giudice, cui spetta di stabilire l'entità dell'erogazione della pena, ma, addirittura, all'imputato. Non ce lo possiamo permettere, signor Presidente.

Questo tipo di reati debbono essere esclusi dal novero di quelli per cui l'imputato può scegliere, come del resto già si fa per altre forme di procedimenti alternativi. Sappiamo che, per esempio, anche il patteggiamento oggi è limitato dal punto di vista della pena: non si possono patteggiare tutti i delitti, ma c'è un limite di pena sotto il quale bisogna restare per poter accedere al patteggiamento, cioè all'applicazione della pena su richiesta delle parti. Quindi, non viola né la Costituzione, né la normativa vigente il fatto di assoggettare anche il rito abbreviato agli stessi limiti di pena sulla base, appunto, della pena edittale.

Di contro, voglio ricordare ai colleghi che è comunque stabilita una garanzia per l'imputato, in quanto la normativa che ci apprestiamo ad approvare prevede che il giudice, ove ritenga che nel caso di specie non doveva essere applicato l'ergastolo, può, in ogni caso, riaprire i termini, addirittura per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato.

Quindi, abbiamo dato, da una parte, il massimo delle garanzie possibili all'imputato, ma, dall'altra parte, non possiamo delegare all'imputato la scelta della pena che gli si deve applicare. Sarebbe davvero qualcosa di folle.

Sulla questione dell'ergastolo, sulla quale si è soffermato il collega che mi ha preceduto, vorrei che si facesse una riflessione non in questa ma in altra sede. Se la pena dell'ergastolo sia o meno ancora oggi praticabile e attuabile è certamente un tema affascinante che però non può essere oggetto, come dicevo poc'anzi, di libera scelta da parte dell'imputato. Non può essere l'imputato a decidere se gli si applica o meno l'ergastolo. Sarà l'Assemblea legislativa a stabilire se quella pena è ancora utile o meno e ciascuno potrà confrontarsi sul punto, ma non si può delegare direttamente all'interessato la scelta in tal senso.

La normativa così come costruita è, a nostro modo di vedere, del tutto equilibrata e non posso che fare mie le considerazioni del relatore, auspicando che la discussione vada nel verso di una sollecita approvazione di questo provvedimento. Lo dobbiamo a Jennifer; lo dobbiamo a sua madre Fabiola e lo dobbiamo a molti altri italiani e italiane che hanno visto i loro parenti uccisi barbaramente e gli assassini ottenere una condanna molto più lieve di quella che avrebbero meritato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad un'associazione di volontariato

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Randaccio», di Monfalcone, in provincia di Gorizia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Saluto, altresì, i rappresentanti dell'associazione di volontariato Kiwanis, di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925 (ore 16,43)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, Governo, mi riallaccio a quanto detto dal collega Dal Mas, che ha sempre un modo molto elegante di esprimersi quando parla di diritto.

Noi dei dubbi e delle perplessità li abbiamo espressi quando siamo intervenuti alla Camera e naturalmente li esprimiamo anche adesso perché il Presidente della Commissione, nonché relatore, ha fatto un accenno ai dati. Lo dico, pur avendo una grande stima del senatore Ostellari perché è un gran lavoratore. Dovete sapere che noi in Commissione i dati li abbiamo cercati a lungo, in quanto prima erano arrivati per un pezzo, poi per un altro pezzo; dopodiché c'è stata un'epica battaglia del senatore

Caliendo, per cui, alla fine cortesemente la Commissione e gli Uffici sono riusciti a trovare i dati dei procedimenti definiti in corte di assise. Poi vi spiego perché vi parlo di tale questione.

In sostanza, sulla base dei dati forniti sul 2016-2017, noi avremmo - eliminando questa tipologia di casi per cui è possibile richiedere il rito abbreviato - una quadruplicazione dei procedimenti in corte d'assise, che blocca ovviamente i processi. I procedimenti definiti con rito abbreviato erano stati 681, di cui il 73 per cento con condanna, a fronte di 163 definiti in corte d'assise. Avremmo, quindi, un impatto notevole. In altri termini ciò significa che l'applicazione di questo provvedimento comporta complessivamente i seguenti problemi.

Il primo problema è che le corti d'assise si andrebbero ad intasare. Tenete conto che l'intasamento di una corte d'assise significa che, per esempio, come è stato detto in audizione in Commissione, non avremmo più una corte d'assise come quella di Milano che oggi riesce a svolgere tutto il lavoro, perché a ne servirebbero cinque. Ci troveremmo, inoltre, di fronte ad un aumento dei tempi del processo, e anche questo è stato detto chiaramente nelle audizioni, con conseguente scarcerazione per decorrenza dei termini. Quindi, al collega Pillon, vorrei dire che forse le vittime vedrebbero la scarcerazione di coloro che gli hanno strappato un familiare addirittura prima.

C'è poi un problema con riferimento al numero dei magistrati, perché se non sono in corte d'assise lavorano a qualcos'altro, ma soprattutto c'è un problema molto serio per la lotta alla mafia e alla 'ndrangheta, sottolineato in modo efficace dal procuratore Bruti Liberati in audizione in Commissione, che ha descritto i casi in cui si è potuto procedere attraverso il rito abbreviato per i collaboratori di giustizia in importanti processi nei confronti di mafia e 'ndrangheta insediata in Lombardia. Bruti Liberati ha fatto degli esempi di natura concreta, dicendo chiaramente che rimuovere questi riti alternativi crea dei problemi seri nel momento in cui lo Stato e la giustizia cercano di colpire le grandi organizzazioni della 'ndrangheta e della mafia, perché viene a mancare una interlocuzione.

Mi rendo conto allora che, essendo purtroppo il tempo della giustizia fatta sulle emozioni, spesso si vogliono dare in pasto degli *spot*, perché di questo si tratterebbe. Attenzione però ai danni che si fanno perché le obiezioni che non ho fatto io, modesto senatore di Forza Italia, ma autorevoli magistrati in sede di Commissione giustizia sugli effetti negativi, con riferimento alla lotta alle grosse organizzazioni di tipo criminale, dovrebbero indurvi a pensare che a volte, per fare dei provvedimenti che sono solo ed esclusivamente degli *spot* elettorali, si creano dei danni decisamente maggiori rispetto a quello che può essere l'effetto benefico di natura e di carattere pubblicitario. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, il giudizio abbreviato è stato introdotto nel nostro ordinamento con il codice di procedura penale Vassalli ed è entrato in vigore il 24 ottobre del 1989. Il codice originariamente aveva concepito l'istituto in un certo modo, caratterizzandolo come un giudizio allo stato degli atti. L'imputato infatti nel corso dell'udienza preliminare poteva richiedere, con il consenso del pubblico ministero e previa verifica del giudice sulla decisione da doversi prendere allo stato degli atti, di essere giudicato sulla base delle prove raccolte nel corso delle indagini. Il necessario consenso dell'accusa e la previa verifica del giudice di fatto hanno finito con limitare il ricorso al giudizio abbreviato, forse perché i termini di prescrizione potevano garantire migliori risultati agli imputati. Così però il rito abbreviato non ha assunto quel ruolo deflattivo sperato al momento dell'entrata in vigore del codice Vassalli.

Per quanto riguarda più in particolare il tema oggetto del disegno di legge al nostro esame, la questione del rapporto tra giudizio abbreviato e i reati puniti con l'ergastolo, sin dalla redazione del codice di rito del 1988, ha suscitato un vasto dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. La principale criticità era rappresentata dal fatto che la legge delega n. 81 del 1987 nulla aveva previsto per l'ergastolo. La riduzione di un terzo valida per le altre pene era stata portata a trent'anni per l'ergastolo, data l'impossibilità di determinare in pari misura la diminuzione di una pena come quella del carcere a vita. La Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma proprio per eccesso di delega e in questo modo per parecchi anni il rito abbreviato è stato ritenuto inapplicabile per i reati puniti in astratto con la pena dell'ergastolo.

Poi a partire dal 1991 la Corte costituzionale è intervenuta sul giudizio abbreviato una prima volta con una pronuncia di illegittimità nella parte in cui non prevedeva alcuna decisione del giudice sulla opposizione del pubblico ministero alla richiesta del rito, motivandola con il rischio di una disparità di trattamento tra due imputati con identica accusa nel caso in cui il pubblico ministero acconsentisse al rito soltanto per l'uno e non per l'altro. Con una successiva sentenza la Consulta ha stabilito che era il giudice del dibattimento l'organo deputato a decidere sulla fondatezza del dissenso del pubblico ministero e quindi sulla sussistenza dei requisiti per il giudizio abbreviato.

In seguito ci furono diverse sentenze della Corte costituzionale soprattutto sul problema del giudizio allo stato degli atti, quelli cioè che erano stati acquisiti nel corso delle indagini istruttorie e quindi invitò il legislatore a introdurre meccanismi d'integrazione probatoria che hanno così snaturato il rito originario, perché si poteva ottenere il premio della riduzione e consentire l'integrazione per quanto riguarda la prova.

Nel 1999 fu approvata la legge Carotti, che eliminava qualsiasi possibilità di opposizione del pubblico ministero alla richiesta dell'imputato, così facendo nascere un diritto a richiedere il giudizio abbreviato. Proprio con la citata legge viene ripristinata la possibilità del ricorso al rito abbreviato anche con riferimento a reati punibili con l'ergastolo. Attualmente, dunque, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato. Questa è la ricostruzione storica dell'istituto, arricchita dalla più recente riforma approvata nella scorsa legislatura su impulso dell'allora ministro della giustizia Orlando.

Il disegno di legge oggi in esame propone di escludere dall'ambito di applicabilità del giudizio abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Si tratta di delitti di indiscussa gravità che sono stati già enunciati, come la devastazione, il saccheggio, la strage, l'omicidio aggravato, il femminicidio (non è stato citato tra le varie ipotesi), nonché le ipotesi aggravate di sequestro di persona. Si prevede inoltre che quando si procede per un delitto non punito con l'ergastolo e si applica il rito abbreviato sia sempre possibile tornare al procedimento penale ordinario se il quadro accusatorio si aggrava e il pubblico ministero contesta un delitto punito con l'ergastolo. Di contro, se l'originale imputazione per il delitto punito con l'ergastolo viene derubricato alla fine dell'udienza preliminare, l'imputato, come è suo diritto, sarà avvertito della possibilità di richiedere il rito abbreviato.

Inoltre la riforma, secondo una precisa disposizione di legge che sgombra il campo da qualsiasi dubbio interpretativo, si applicherà ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore; si tratta quindi di una norma che potremo sperimentare forse tra quattro o cinque anni.

Il rischio paventato - l'abbiamo sentito - è che l'approvazione di questo disegno di legge comporterà un aggravio di lavoro per le corti d'assise, le quali evidentemente saranno chiamate a giudicare un maggior numero di reati. Tuttavia, dobbiamo considerare che restituiamo al giudice precostituito per legge, quel giudice di corte d'assise che rappresenta l'applicazione dell'articolo 102 della Costituzione, con la rappresentanza del popolo italiano all'amministrazione della giustizia, i reati per cui è competente. Nella piena consapevolezza che il giudice del dibattimento è quello che meglio può valutare e graduare la pena, sarà la corte d'assise, finalmente, a poter giudicare la pena più equa, per adeguarla al caso concreto, sia esso più o meno grave.

Al momento, come abbiamo appreso dai dati che sono stati forniti, il rito abbreviato viene raramente chiesto da chi vede nella prescrizione una possibilità per sottrarsi al processo, mentre una buona parte degli imputati per delitti che prevedono l'ergastolo vede proprio nell'abbreviato la certezza di uno sconto di pena per la mera scelta del rito; e questo non va assolutamente bene. Se sconto devi avere, lo devi avere perché il giudice, valutate le circostanze del fatto, può determinare qual è la pena più equa da applicare.

Non deve essere questa la strada per ridurre i tempi della giustizia. Occorre restituire al rito abbreviato la *ratio* originaria, quella di un rito deflattivo, premiale, garantito ma non per questo sfruttato da chi si è macchiato dei crimini più orribili, che meritano un'attenta cognizione in corte d'assise anche da parte della giuria popolare, come prevede la Costituzione.

La *ratio* dietro al giudizio abbreviato si riduce tutta in questa valutazione: è sempre lecito, per ogni tipo di reato, diminuire di un terzo la pena in cambio di un risparmio di tempo di circa un anno? Questi

sono i dati resi in audizione dal procuratore Bruti Liberati. Egli ha detto che i processi in primo grado sono durati quattro anni con il rito abbreviato e cinque anni con il rito ordinario. Onestamente a me pare che, nella valutazione di costi e benefici, sia meglio restituire alla competenza della corte d'assise questi reati così gravi.

Un Paese funziona meglio ed è più sicuro quando la macchina della giustizia agisce in maniera efficace ed equa. Questo disegno di legge corregge certamente una stortura del sistema, ma - è opportuno ricordarlo in questa sede - non è con interventi normativi *spot* che si possono ottenere risultati sistemici, ma con riforme strutturali e di lungo respiro, che è quello che più ci auguriamo per accrescere la possibilità di avere una giustizia che funzioni. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, sono sicura che a nessuno di noi sia passato inosservato il modo in cui si è aperta questa drammatica settimana: in meno di ventiquattr'ore, altri due casi di femminicidio, altre due donne uccise dai loro ex mariti. Come sapete, questa volta è successo a Nuoro e ad Enna, per una contabilità tragica, che dall'inizio dell'anno registra ormai 17 casi di femminicidio.

Ricordo tutto questo non perché in materia penale si debba intervenire sulla scia della cronaca quotidiana; ho ricordato questi fatti drammatici per un altro motivo, perché uno dei metri con cui noi dobbiamo valutare questo disegno di legge è se esso sia effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi che si dà o se, invece, rimarrà l'ennesima norma manifesto, che anziché risolvere i problemi li lascerà aperti, introducendone addirittura di nuovi.

Certezza ed effettività della pena sono stati e saranno sempre obiettivi imprescindibili per il Partito Democratico; obiettivi da perseguire, però, con politiche serie ed avanzate, non - permettetemelo - con medaglie da mettere all'asta sul mercato del consenso.

Noi non abbiamo mai pensato di negare il problema da cui questo disegno di legge ha origine, perché semplicemente è vero, è un tema reale; lo era nella scorsa legislatura e lo è adesso. Nel nostro sistema c'è uno spazio di contraddizione tra la durezza della pena minacciata e l'esiguità di quella poi effettivamente attribuita. È un problema che esiste non da oggi e che anche i recenti casi di femminicidio sottolineano con forza, pur se non sempre in maniera omogenea.

Per questo i motivi che ci avevano portato a proporre una soluzione normativa su questi temi anche nella passata legislatura restano per noi tutt'oggi validi, proprio oggi che siamo invece all'opposizione.

Il problema principale, ormai ben condiviso e focalizzato, lo conosciamo: è il corto circuito derivante dall'applicazione dello sconto di pena secco di un terzo dovuto al rito abbreviato, che può incrociarsi - ahimè - con la concessione delle circostanze attenuanti. Questo ha dato luogo, in alcuni casi, a pene purtroppo anche decisamente incongrue rispetto alla gravità e all'efferatezza del delitto e del reato. Le abbiamo viste le sentenze di questi ultimi giorni, le abbiamo ahimè commentate e ne abbiamo preso atto probabilmente con un dolore dentro.

Ora però questa maggioranza, davanti a questo tipo di sentenze, ha pensato di intervenire anche sul processo, avendo come obiettivo ancora una volta la pena. Ha deciso cioè di escludere la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i reati che prevedono l'ergastolo. Tutti coloro che sono stati auditi vi hanno fatto notare i problemi che potrebbero derivarne, primo tra tutti il fatto che, nel caso di reati puniti con ergastolo in quanto aggravati, il pubblico ministero deve decidere sull'esistenza o meno di una circostanza aggravante prima ancora che si svolga un giudizio; questo preclude di per sé l'accesso al rito abbreviato. Già solo questo basta per capire che l'applicazione concreta di questa norma produce più di una criticità, e anche molto rilevante. È disfunzionale, perché aumenteranno i processi trattati in corte d'assise; e saranno processi con un numero maggiore di imputati.

La Lega ha detto che con questa legge i cittadini riacquisteranno la fiducia nella giustizia. Ahimè, a nostro avviso avverrà il contrario, non appena i cittadini si accorgeranno che i tempi della giustizia continueranno a dilatarsi anziché diminuire. Lo dico con rammarico, signora Presidente: da questo provvedimento non verrà nessuna (dico nessuna) risposta credibile alla sofferenza delle vittime dirette e indirette dei reati. Quelle persone che si sentono colpite dal mancato riconoscimento del proprio dolore e della propria sofferenza resteranno ancora una volta senza una risposta soddisfacente. Quella risposta non viene da uno Stato che espone il colpevole alla vendetta di un processo senza fine sulla

pubblica piazza o che alimenta nelle vittime aspettative che resteranno inevase a causa di soluzioni tecniche impraticabili. In uno Stato democratico e in uno Stato di diritto la risposta soddisfacente per le vittime sarà sempre una punizione giusta del colpevole, che è innanzitutto il risultato di una scelta giuridica sostenibile, mentre quella scelta dalla maggioranza è una soluzione di propaganda, che non si accorge o non vuole accorgersi dei problemi e delle criticità che solleva. Per una ragione fin troppo chiara, per chi ha imparato a conoscere a fondo questa maggioranza e questo Governo: perché il suo obiettivo non è la certezza di una pena giusta, ma è soltanto la semplice ostentazione punitiva a beneficio della propria propaganda. Questa è la politica penale populista, a cui non interessa nulla dell'efficacia concreta e reale dei provvedimenti, né tanto meno delle soluzioni adatte per ottenerla.

Io ricordo che questa proposta di legge sul rito abbreviato è stata approvata in prima lettura nel novembre 2018 alla Camera. Sono passati quasi cinque mesi e la maggioranza qui al Senato ha continuato ad andare avanti come un treno. Non ha trovato modo di accogliere tanti suggerimenti venuti anche da voci autorevoli; non ha mostrato di dialogare né ha accettato di guardare con attenzione gli emendamenti delle altre forze politiche parlamentari presenti in Commissione. Sono rimaste così inascoltate anche le osservazioni del Consiglio superiore della magistratura, che giustamente si domanda come sia possibile ridurre la durata dei procedimenti penali, se si sceglie di rinunciare al rito abbreviato proprio in un settore in cui ha dato risultati buoni e soddisfacenti.

Eppure non è servito a nulla far notare che i problemi del trattamento punitivo hanno facce diverse. C'è quello che dicevo, derivante dalla combinazione tra premialità del rito e bilanciamento delle circostanze. Ma pure sarebbe stato ragionevole considerare l'eccessiva rigidità, che toglie al giudice la possibilità di graduare la pena a seconda della gravità dei fatti, e toglierlo dall'alternativa secca tra una penna di sedici anni e una di trenta anni di reclusione. La maggioranza non può proprio dire che non le sono state offerte possibilità alternative, strade che peraltro risulterebbero meno controverse è più efficaci.

Signor Presidente, questa mattina, per altre vicende, in Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio abbiamo audito un autorevole rappresentante della Corte di cassazione, che ha convenuto con i pareri forniti dai magistrati in occasione delle audizioni sul provvedimento in materia di rito abbreviato e ci ha chiesto di stare attenti a non fare propaganda su questo terreno, perché il rito abbreviato in questi casi ha dato notevoli e importanti risultati. Il Partito Democratico ha provato ad andare in questa direzione. Anche in Senato abbiamo proposto una soluzione che non intervenisse sul rito, amputando il processo di una gamba essenziale, ma che invece consentisse che, per i delitti più efferati, ci fosse la possibilità per il giudice di non applicare lo sconto di pena di un terzo. Non è niente di sovversivo, ma è qualcosa di utile per evitare quell'ingolfamento delle corti di assise, che sarebbe causa di allungamento dei processi, del rischio concreto di scarcerazioni per decorrenza dei termini e, a cascata, di gravi disagi per i tribunali e le corti d'appello, grandi e piccole.

Si capisce ancora meno, poi, il vostro rifiuto in materia di bilanciamento di circostanze in tutti i casi di delitti contro la persona. Abbiamo proposto che nei casi in cui ricorrano aggravanti, come l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, la pena venga calcolata prima applicando le aggravanti e solo successivamente diminuita. Era una soluzione, per altro richiamata dallo stesso ministro Bonafede in queste ore, in occasione della discussione sul cosiddetto codice rosso alla Camera dei deputati, per porre fine a pronunce con pene davvero poco severe a fronte di reati gravissimi. Lo abbiamo proposto prima alla Camera dei deputati e poi al Senato, ma niente: anche di fronte a questa soluzione la maggioranza ha mostrato un atteggiamento di totale chiusura. Badate colleghi, il nostro emendamento riguardava tutti i delitti contro la persona, non solo quelli puniti con l'ergastolo.

Mi rivolgo in modo particolare ai senatori della Lega: alla prossima sentenza su un caso di violenza sessuale con pene che, calcolate con l'attuale disciplina, finiranno con l'essere davvero irragionevoli, se non anche offensive del bisogno di giustizia delle vittime, non ci sarà nessun *tweet* e nessuna dichiarazione roboante, che basterà a coprire una vostra precisa scelta politica, che avviene oggi, qui, davanti al Paese. Quella di oggi, a dir la verità, non è la prima occasione in cui il settore penale viene aggredito dall'attuale Governo. La scorsa settimana l'Assemblea ha votato una riforma della legittima

difesa, che ha l'unico obiettivo concreto di far diventare la sicurezza nelle case un affare privato. Il cosiddetto provvedimento spazza corrotti, tra le varie cose, ha sterilizzato la prescrizione, con l'introduzione di un processo senza fine e l'addio di fatto alla presunzione di innocenza per i cittadini italiani. Sono tutte norme con cui si pretende una pena rigorosa, ma poi si fa tutto il contrario di quello che servirebbe per dare tempi certi alla giustizia.

Ancora una volta questa maggioranza usa il rigore della pena soltanto per sbandierare un'integrità, una forza e una diversità, che non possiede e non le appartiene.

Concludendo, la maggioranza - e la Lega, che ha voluto fortemente questo provvedimento - ha avuto l'occasione di mettere mano a un problema serio e reale della giustizia italiana. Lo avrebbe potuto fare con il sostegno di tutto il Parlamento e di tutte le sue forze. Ha invece sprecato l'occasione, preferendo ancora una volta usare la punizione come una profilassi per costruire la sua identità anziché per tutelare e difendere concretamente il dolore e la sofferenza delle vittime. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, in premessa voglio dire che se questa modifica sarà applicata per i fatti e per i delitti che verranno commessi dopo la sua entrata in vigore, non è perché lo vogliamo noi, ma perché - vivaddio! - la legge penale è irretroattiva ed è giusto e doveroso che sia così. Allo stesso tempo riteniamo che la giustizia debba essere giusta e rapida. Con le norme in esame, che non sono norme *spot*, ma hanno una certa rispondenza al sentimento del Paese, la rendiamo giusta e con il nuovo codice di rito, che la maggioranza si è impegnata a scrivere entro un anno, la renderemo anche rapida.

Voglio anche dire a chi mi ha preceduto che, più che preoccuparmi per la decorrenza dei termini di scarcerazione per chi è sottoposto a misura cautelare, mi preoccuperei di irrogare una pena giusta, anziché fare degli sconti preventivi e consentire a dei veri e propri mostri di beneficiare, grazie a questi sconti, anche dei benefici in fase di esecuzione della pena stessa.

Ebbene, riteniamo che questo sia un provvedimento di equilibrio tra lo Stato e i cittadini: lo Stato - e quindi la sua pretesa punitiva - e i cittadini rispetto al diritto di difesa che - com'è stato ampiamente detto prima - non viene per niente calpestato, ma anzi viene tutelato. Non voglio ripetere in questo mio intervento ciò che è già stato detto prima dal collega Pillon, ossia quali sono i reati che vengono eliminati dalla possibilità di ricorrere a un rito abbreviato: sono reati che hanno un impatto sociale devastante e per i quali riteniamo che ci debba essere una pena esemplare e proporzionata.

Il diritto di difesa non viene intaccato, intanto perché, se la richiesta di ammissibilità al rito abbreviato in fase di udienza preliminare viene respinta, la stessa può essere reiterata sempre durante l'udienza preliminare fino alle conclusioni della stessa fase. Vi è di più: può essere reiterata anche durante il dibattimento, qualora appunto il giudice dovesse ritenere che non sia da applicare la pena dell'ergastolo; così come se ci dovesse essere una rimodulazione *in melius* della contestazione, l'imputato ha la facoltà di riproporre questa istanza. Il diritto di difesa è quindi ampiamente tutelato e garantito, soprattutto perché questa possibilità viene consentita con una valutazione che il giudice fa in concreto all'interno del processo.

Quali sono gli obiettivi che con questa norma (e non soltanto con questa norma) ci prefiggiamo di raggiungere? Il primo è avere bene in mente di vivere in uno Stato autorevole, affidabile e giusto: uno Stato autorevole è uno Stato presente, che c'è e fa rispettare le regole che devono essere rispettate; affidabile, perché svolge fino in fondo il ruolo che ha, e giusto perché, appunto, commina tramite la magistratura le pene giuste. Troppe volte abbiamo visto in giro delinquenti incalliti e feroci, che più che andare a espiare una pena tra le mura delle patrie galere, hanno fatto una vera e propria vacanza all'interno di quelle mura. Non è giusto che, di fronte a questo tipo di esecuzione di pena, poi ci si lamenti perché la parte civile magari non ha avuto il giusto risarcimento. È giusto che la parte civile abbia il risarcimento che merita, ma è anche giusto che il delinquente possa espiare, così come merita, la pena che gli è stata irrogata. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pepe.

Invito cortesemente i colleghi ad abbassare il tono delle loro conversazioni, perché ho difficoltà a sentire il senatore Pepe.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. Grazie, Presidente.

Nessuno sconto preventivo: il giudice di sorveglianza valuterà durante l'esecuzione della pena qual è il percorso di riabilitazione del condannato - questo sì - e da questo punto di vista non verrà negato. La pena che viene irrogata secondo questa norma è però esemplare e proporzionata e soprattutto rispettosa del dettato dell'articolo 27 della nostra Costituzione: la pena è e rimane rieducativa, in modo da consentire al condannato di riprendere giustamente a vivere, da un punto di vista privato ma anche sociale, la propria vita, laddove ha espiato la condanna che gli è stata comminata.

Un ultimo aspetto: pensiamo che gli italiani abbiano detto più volte, in diverse forme e con diversi strumenti, che non ne possono più del diffuso senso di impunità e del diffuso senso di impotenza dello Stato che vigono in Italia. Questi vanno sicuramente debellati, perché il senso di impunità e il senso di impotenza dello Stato sono aspetti negativi che influenzano tanto i malfattori, i quali di fronte a questo senso di impunità e di impotenza sono spinti a continuare la loro vita delinquenziale, quanto gli onesti, che sono presi da uno stato di frustrazione che sicuramente diminuisce il grado di affidabilità dello Stato per i cittadini.

Riteniamo sia un altro tassello importante che questa maggioranza e il Governo hanno introdotto nel mondo della giustizia, che porteremo avanti con regole di merito ma soprattutto con il rito del nuovo processo penale che renderà il processo all'altezza della nostra civiltà: più rapido e più giusto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI *(FI-BP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, francamente non ho tutte le certezze che ha questa maggioranza in merito agli effetti positivi che potrà produrre la novella che verrà probabilmente - anzi, quasi certamente - introdotta con il voto di quest'Assemblea. Lo dico perché vengo da un'esperienza sul campo, maturata da oltre trent'anni, quando iniziai a fare la professione e ancora vigeva il vecchio codice di procedura penale. Allora i procedimenti in corte d'assise erano anche quelli relativi alla rapina e al tentato omicidio, quindi già in gioventù si faceva una certa esperienza. Poi, come ricordava prima il presidente Grasso, nell'ottobre del 1989 è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale che ha inserito alcuni riti deflattivi, tra i quali il rito abbreviato e il cosiddetto patteggiamento, l'applicazione di pena su richiesta. Perché vennero inseriti? Per una serie innumerevole di ragioni.

Voglio ricordare innanzitutto - qui il ragionamento investe questioni di politica criminale - che allora, prima degli anni Novanta, il numero di reati commessi in Italia era sostanzialmente esiguo rispetto a quello al quale assistiamo oggi.

Oggi abbiamo anche cittadini stranieri che delinquono in Italia; non vorrei ripetere in quest'Assemblea i numeri della nostra situazione carceraria, ma sicuramente è un sistema ingolfato. Se allora dobbiamo fare i conti con la realtà delle cose, con la patologia di questo sistema, dobbiamo domandarci se l'eliminazione della possibilità di accedere al rito abbreviato per determinati reati porti effettivamente o meno a risultati concreti. Ebbene, io non ho tutte le certezze che ha quest'Assemblea.

Mi permetto di riferirmi al presidente Grasso che ha citato l'intervento in Commissione dell'ex procuratore generale Bruti Liberati, il quale indicava che nei procedimenti conclusi a Milano per un processo famoso - del quale parlerò successivamente - c'erano circa 161 imputati, molti dei quali decisero per il rito abbreviato (circa 120 dei 161) mentre 41 andarono all'ordinario. Ebbene, di questi 161, i 120 che scelsero il rito abbreviato finirono complessivamente il procedimento - iniziato nel 2010 - nell'anno 2014, mentre quelli che andarono a rito ordinario nell'anno 2015.

Il procuratore generale di Milano ha detto una cosa esattamente opposta a quanto affermato oggi dal senatore Grasso in Aula; ha fatto un esempio retorico: se tutti fossero finiti davanti alla corte d'assise, cosa sarebbe accaduto? Saremmo riusciti a realizzare la giustizia in tempi così contenuti? Francamente chi vi parla ha parecchi dubbi, ma non solamente io.

Colleghi, noi di Forza Italia abbiamo una concezione di difesa delle garanzie del processo; vogliamo un processo giusto, equilibrato. Vogliamo un processo che rispetti soprattutto il principio di proporzionalità tra il fatto commesso e la condanna ricevuta, non altro; vogliamo anche una politica criminale che metta il sistema in grado di reagire e fare fronte a quest'incalzante ondata di reati gravi.

Dire quindi, per esempio, che per l'omicidio ci vuole l'ergastolo è un'idea più politica che giudiziaria. Benissimo: in linea di principio siamo tutti d'accordo, se colui che commette un reato particolarmente efferato e risulta essere colpevole dopo il procedimento viene condannato all'ergastolo, ma non possiamo farne una regola; molto spesso, nel processo entrano tanti elementi a partire dal fattore umano e non esiste un processo uguale ad un altro.

Quali sono allora le ragioni essenziali per cui, come Gruppo Forza Italia, ci permettiamo di evidenziare le criticità? Innanzitutto, farei riferimento all'articolo 303 del codice di procedura penale, che detta i termini e i limiti della custodia cautelare di grado. Il rischio è proprio che in determinati maxiprocessi si allunghino i tempi e si arrivi a scarcerazioni eccellenti, com'è avvenuto in passato e come tutti anche in quest'Aula immagino ricorderanno. Questo è un principio, una cosa reale e concreta, non ci stiamo inventando nulla di nuovo, ma si tratta di un problema che sottopongo all'Assemblea: immaginate cosa significhi in un maxiprocesso con 200 imputati e 400 avvocati riuscire semplicemente a realizzare le notifiche per tutti e organizzare il personale ausiliario necessario e il procedimento; è qualcosa di ciclopico. Cerchiamo allora di rimanere con i piedi per terra e renderci conto che lo strumento del rito abbreviato ha effettivamente una funzione deflattiva.

D'altra parte, ho sentito dire in Aula e ho anche letto sui giornali alcune cose che non rispondono assolutamente a verità, come il fatto che davanti al giudice delle indagini preliminari, in caso di rito abbreviato, non può essere concessa la pena dell'ergastolo. Ricordiamo, ed è giusto ribadire, che la pena dell'ergastolo, ove richiesta, può essere convertita nei trent'anni, ma, quando viene richiesta per particolari efferati delitti, la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno può essere inflitta in esclusiva, senza l'isolamento diurno. Questo elemento, a mio avviso, ha grande importanza.

Sempre parlando di politica giudiziaria e di corti d'assise, non pensiamo a quello che vediamo in televisione nei processi all'americana, con la giuria popolare, che esiste certamente anche nel nostro sistema, ma è composta da sei giudici popolari e due togati; questo significa che nella giuria di una corte d'assise o di una corte d'assise d'appello sottraiamo magistrati importanti, che, al contrario, potrebbero esercitare le loro funzioni o in corte d'appello o in tribunale. Si tratta di un'altra criticità estremamente importante, che riteniamo debba essere evidenziata.

Il procedimento con rito abbreviato, d'altra parte, non solamente è deflattivo, ma si definisce allo stato degli atti. Molto spesso, la stessa procura della Repubblica avrebbe o ha interesse a definirlo in questo modo, perché le prove vengono raccolte dal pubblico ministero, portate davanti al giudice per le indagini preliminari e, sulla base di dette prove, viene espresso un giudizio.

La differenza sta anche nel fatto che, mentre il giudice per le indagini preliminari è a conoscenza degli atti, in un processo ordinario in corte d'assise o in corte d'assise d'appello, o meglio ancora in primo grado, non si ha contezza perpetua, con precisione estrema di quanto è avvenuto, ma parte tutto *ex novo*. Il decorrere del tempo comporta limiti molto gravi per la tenuta di un procedimento. Pensiamo non solamente alle eccezioni che possono essere presentate, ma addirittura ai testimoni, che, a distanza di tanti anni, rischiano di non ricordare più. Un conto è fare un processo in tempi rapidi, che la giustizia d'altra parte vorrebbe realizzare; altro è uno con lungaggini inenarrabili.

Siamo allora davvero convinti che anche le persone offese possano trarre beneficio da questa novella? Io ho seri dubbi ed è per questo che noi, senatori di Forza Italia, esprimeremo un voto di astensione. E lo facciamo convintamente, perché siamo certi di non dover inseguire quanto detto in moltissimi casi dalla gente comune nei bar, invocando magari codici draconiani. Noi riteniamo che debba esserci e debba sempre essere conservato un equilibrio, che in questo momento si garantisce soprattutto mantenendo l'istituto in oggetto, il quale, anche in determinati casi (ad esempio nei maxiprocessi), consente anche ai pentiti di accedere a un rito premiale come quello abbreviato.

Queste sono le ragioni, in buona sostanza, per cui riteniamo si possa esprimere sul disegno di legge un voto di astensione benevola, ma molto critica, anche perché ho la consapevolezza che il provvedimento sia a rischio di impugnazione da parte della Corte costituzionale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Dante Alighieri» di Valderice, in provincia di Trapani. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925 (ore 17,26)

PRESIDENTE. Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il provvedimento in esame riforma il codice di procedura penale per rispondere al diritto di giustizia e certezza della pena.

Per chi ha commesso reati molto gravi, per i quali la legge prevede l'ergastolo, non può essere possibile accedere al giudizio abbreviato, attraverso il quale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione per trent'anni. Si tratta di delitti come quelli di devastazione, saccheggio, strage e omicidio aggravato, nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona. Il testo prevede che la richiesta di rito abbreviato per uno di questi delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza preliminare e consente all'imputato di rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare. Inoltre, il provvedimento prevede che se alla fine del dibattimento il giudice riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, egli debba comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale.

Il provvedimento prevede inoltre che quando si procede per un delitto non punito con l'ergastolo e si ammette il rito abbreviato, si debba ripristinare il procedimento penale ordinario se il quadro accusatorio si aggrava e il pubblico ministero contesta un delitto punito con l'ergastolo. Tuttavia, se l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata alla fine dell'udienza preliminare, l'imputato sarà avvertito della possibilità di richiedere il rito abbreviato.

Se consentire la scelta del giudizio abbreviato si giustifica, in via generale, con motivi legati a esigenze di risparmio di tempi e risorse e di accelerazione dei tempi del processo, la stessa *ratio* non risulta accettabile per reati molto gravi che il codice penale punisce severamente e che creano un grave allarme sociale nell'opinione pubblica. Non possiamo infatti non evidenziare che desta sconcerto l'applicazione di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice penale. Respingo, quindi, ogni accusa di populismo giudiziario, che è assolutamente fuori luogo e strumentale. Si tratta, al contrario, di una risposta a tutti quei cittadini che chiedono giustizia.

Noi siamo garantisti fino alla fine, ma chi commette un reato di particolare efferatezza e pericolo per la collettività o il Paese non può godere di sconti di pena. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questa è una norma di buonsenso, che portiamo avanti con determinazione e grande consapevolezza. Il provvedimento non toglie diritti e non smantella garanzie, come affermano coloro che sono sempre pronti a difendere chi commette reati, in questo caso gravissimi.

Noi, al contrario, siamo dalla parte delle vittime e delle loro famiglie, delle persone perbene e delle Forze dell'ordine che rischiano quotidianamente la vita per garantire la sicurezza di tutti. Noi siamo dalla parte dello Stato.

Ovviamente, la norma non lede alcun diritto costituzionalmente garantito, ma garantisce alla comunità che lo Stato e le istituzioni hanno strumenti per difenderla e tutelarla. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, fino alle parole «legge 26 luglio 1975, n. 354";».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.103.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dai senatori Lonardo e Vitali.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, identico all'emendamento 2.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CALIENDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, non sono intervenuto sugli altri emendamenti, ma sul 3.102 vorrei che tutti rifletteste, specialmente il Governo. Trattasi di norma processuale, vedo anche il sottosegretario Molteni e vorrei si rendesse conto della necessità di prevedere che queste norme processuali non siano applicate ai processi in corso, altrimenti andremo incontro a conseguenze non certo di poco conto all'interno dei procedimenti che si stanno celebrando. Per questa ragione, io credo che un attimo di riflessione dovrebbe portarvi ad esprimere parere favorevole su questo emendamento.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, questo emendamento, molto semplice, cerca di dare una risposta chiara al fatto che con l'intero provvedimento si mette in discussione la discrezionalità del giudice, perché di fatto la si mortifica. Mortificare la discrezionalità della decisione del giudice significa svilire la funzione giurisdizionale, quella funzione che i giudici, quotidianamente, svolgono e significa, quindi, portare un attacco inutile alla giurisdizione stessa.

Badate che lasciare il sistema con degli automatismi, significa svilire la funzione peculiare, che è quella del margine di discrezionalità di chi, munito delle necessarie cognizioni tecniche e con la completa conoscenza degli atti, può dare un giudizio più che consono al caso specifico che va ad affrontare.

È in questo senso quindi che si aggiunge il comma 2-*bis* con il quale si riafferma la necessità che sia il giudice, soggetto terzo, in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-giuridiche, che ha completa conoscenza degli atti, a poter valutare la vicenda e decidere se la pena dell'ergastolo possa e debba essere sostituita con quella di anni trenta, togliendo quell'automatismo che viene in precedenza. Quindi, noi voteremo a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento soppressivo dell'articolo e un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo 4.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

VALENTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, con l'emendamento 4.0.1 sostanzialmente si richiama quanto detto anche in discussione generale. Intanto, è un emendamento all'articolo 69 del codice penale. Proponevamo di aggiungere, per tutti i delitti contro la persona (quindi, non solo per le pene che prevedevano l'ergastolo), di non procedere al cosiddetto bilanciamento; ovvero, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste le circostanze attenuanti. In più, aggiungevamo che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Lo dicevamo proprio nella logica che abbiamo provato a esporre anche prima, di evitare quanto registrato in alcune sentenze in queste ultime settimane, cioè che una pena, anche pesante, potesse essere, con questo sistema e con questo meccanismo, ridotta in maniera significativa.

Pertanto, vi continuiamo a dire, in qualche modo, che la scelta della maggioranza è stata assolutamente

irragionevole, avulsa dal contesto, avulsa dal merito e profondamente distonica dalle tante dichiarazioni che puntualmente siamo pronti a fare di fronte a sentenze che ci appaiono ingiuste.
Leggiamo *tweet*, leggiamo commenti, leggiamo una indignazione collettiva e corale, ma poi troviamo contrarietà di fronte a un emendamento che, sostanzialmente, aggrediva questo fenomeno, rispetto al quale lo stesso ministro Bonafede si era impegnato a intervenire, intanto con il codice rosso. Noi lo proponevamo qui, sul rito abbreviato. Era esattamente lo stesso argomento. Ma in maniera assolutamente pregiudiziale e senza guardare, ancora una volta, al merito delle nostre proposte si è votato contro questo emendamento.
Per queste ragioni riteniamo inaccettabile questo atteggiamento e voteremo contro l'articolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 4.
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, interamente soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 5.
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie voterà a favore del provvedimento.
È un principio del nostro ordinamento il fatto che il giudice deve valutare caso per caso avendo la possibilità di applicare attenuanti e aggravanti per modellare la condanna sulla particolarità dell'evento. La discrezionalità del giudice non può essere sostituita con automatismi o vere e proprie norme sentenza come questo Governo ha cercato di fare con la legge sulla legittima difesa o con il disegno di legge Pillon. È però inaccettabile che l'imputato di un grave reato, come ad esempio l'omicidio premeditato, possa usufruire dello sconto di un terzo della pena solo per la scelta di un rito. Non si può, cioè, premiare qualcuno che si meriterebbe la pena dell'ergastolo perché ha risparmiato alla macchina giudiziaria lo svolgimento di un dibattimento.
Il provvedimento corregge una distorsione che si è venuta a creare nell'ordinamento italiano: il rito abbreviato si è trasformato in una precisa strategia della difesa nei casi di evidente e conclamata colpevolezza dell'imputato e ha assunto il valore di un vero e proprio diritto allo sconto di pena. A ciò si aggiunge per il condannato la possibilità di ricorrere comunque a nuovi gradi di giudizio con lo scopo di ottenere un'ulteriore riduzione fino a determinare situazioni incredibili che generano soltanto frustrazione e rabbia nell'opinione pubblica. È esattamente il caso dell'assassino di Olga Matei, che ha ottenuto uno sconto di pena a sedici anni, dopo essere stato condannato in primo grado a trent'anni e non all'ergastolo proprio grazie al rito abbreviato. Non dimentichiamo che dall'inizio dell'anno sono già state 17 le donne ammazzate.
Questo caso è esemplificativo della necessità di questo provvedimento. Davanti ai femminicidi, ai delitti di mafia, agli omicidi premeditati non vi può essere una scorciatoia che porta il massimo della

pena a una manciata di anni di reclusione. È questa percezione della giustizia ingiusta che genera frustrazione e rabbia non solo nell'opinione pubblica e che spinge i cittadini a non avere più fiducia nella giustizia. Non mi convince neanche la critica sull'aggravio di lavoro per la corte di assise. Al contrario, si tratta proprio del giudice precostituito che meglio può valutare la pena. La strada, invece, deve essere quella di rafforzare le strutture e il personale giudiziario perché non dobbiamo dimenticare che l'Italia, in confronto agli altri Paesi europei, è quello col minor numero di giudici per abitanti.

Per questo sono condivisibili gli obiettivi di questo provvedimento ed è per tale motivo che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, tutto ci divide dall'attuale maggioranza e dal Governo. Non condividiamo pressoché nessuna delle scelte adottate finora; consideriamo la deriva delle ultime settimane, a seguito dei risultati elettorali nelle diverse Regioni, come un ulteriore rischio per la tenuta economica e per la credibilità del nostro Paese sullo scacchiere comunitario ed internazionale.

L'affanno con cui l'azionista di maggioranza del Governo, il MoVimento 5 Stelle, sta cercando di recuperare quella metà di consensi perduti tra gli elettori e la reazione della Lega al ritrovato spirito battagliero dei suoi alleati, sta assumendo toni da farsa. Lo abbiamo visto questo fine settimana con le ridicole accuse e controaccuse sulle adozioni; lo abbiamo visto in merito al convegno di Verona; lo abbiamo visto con la durezza con cui finalmente viene messo ufficialmente in discussione, anche da parte della maggioranza, il pessimo disegno di legge Pillon, un testo inemendabile e pericoloso sotto il profilo culturale, prima che sotto quello normativo.

Forse non vi è ancora del tutto chiaro che avete un Paese da governare, un Paese che è alle soglie di una drammatica crisi economica con dati che peggiorano di giorno in giorno e rischi concreti per l'occupazione.

Questa premessa, questa presa di distanza totale dall'operato del Governo è necessaria e doverosa prima di entrare nel merito del provvedimento che, tra poco, sarà posto al voto. Lo ritengo infatti un tassello nella direzione giusta, anche se continuo a denunciare, come già ho avuto modo di esprimere in occasione del voto sul cosiddetto spazza corrotti, l'errore madornale di provvedimenti specifici in materia penale, invece di una più larga revisione dell'intera procedura.

Sappiamo bene che il problema della giustizia in Italia è costituito dai tempi dei processi; lo diciamo da decenni. Ma quale prezzo siamo disposti a pagare per accorciare, come abbiamo visto, di non molto, questi tempi? La *ratio* dietro il giudizio abbreviato si riduce tutta in questa valutazione. È sempre lecito per ogni tipo di reato diminuire di un terzo la pena in cambio di un risparmio di tempo di circa un anno, secondo i dati resi in audizione dall'ex procuratore Bruti Liberati, nella durata del processo di primo grado? Onestamente, per me no. È vero che un processo con più imputati sarebbe un maggiore impegno; ve lo dice però uno che ha fatto il maxi processo contro la mafia e lo ha fatto in tempi brevissimi per questo tipo di reato, in cui dall'organizzazione si può certamente risparmiare tantissimo tempo.

Vorrei si facesse particolare attenzione su un punto fondamentale: la quantificazione della pena non ha nulla - ripeto nulla - a che fare con la sua funzione rieducativa, che riguarda il successivo passaggio dell'esecuzione della pena.

L'Assemblea dovrebbe tenere in altissima considerazione la lezione che Aldo Moro diede ai propri studenti nel lontano 1976. Cito: «Ricordatevi che la pena non è la passionale smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell'ordinamento giuridico e, quindi, ha tutta la misura propria degli interventi del potere sociale, che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di vendetta, ma devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato una risposta quale si esprime in una pena giusta».

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,50)

(*Segue* GRASSO). Cito queste parole per introdurre un passaggio del parere del Consiglio superiore della magistratura sul provvedimento quando dice che sussiste quindi una divaricazione

oggettivamente ampia del trattamento punitivo conseguente alla combinazione della premialità del rito e del bilanciamento delle circostanze e, al contempo, una eccessiva rigidità del sistema, che finisce per inibire al giudice la possibilità di graduare la pena in relazione alla concreta gravità dei fatti.

Il parere del CSM continua spiegando come per l'omicidio aggravato si possa quindi decidere solo nell'alternativa tra i sedici e i trenta anni; si tratta, quindi, di una pena che potrebbe rivelarsi non adeguata per difetto o per eccesso. Eliminare il rito abbreviato per i reati gravissimi non è quindi vendetta, non è rigore, non è giustizialismo; significa invece restituire al giudice la possibilità di un vero adeguamento della pena al caso concreto sulla base di valutazioni e non del rito scelto.

Vorrei fare una ulteriore considerazione di sistema. Al momento il rito abbreviato è quello scelto quasi in via esclusiva da chi commette reati che prevedono la pena dell'ergastolo e non può fare affidamento sulla ragionevole speranza della prescrizione. Se la riforma votata qualche mese fa sul tema, ovvero il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, entrerà in vigore come è stato previsto, sono certo che la diminuzione dei processi con rito abbreviato prevista dall'attuale ordinamento sarà più che compensata da chi, non potendo più contare sul fattore tempo, avrà convenienza a sceglierlo per vedere la pena diminuita di un terzo, garantendo così un sostanziale equilibrio nei numeri, in attesa di provvedimenti seri, di ampio respiro, sul processo penale in genere.

Pur con tutti i limiti evidenziati e per le ragioni esposte, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali, dimostrando come l'opposizione che facciamo a questo Governo e alla maggioranza non è a prescindere né tantomeno ideologica; ci piacerebbe, anzi, che fosse possibile più spesso votare favorevolmente i provvedimenti della maggioranza, ma purtroppo finora solo molto raramente avete presentato iniziative positive e di buon senso. Noi richiameremo sempre la maggioranza e il Governo alle proprie responsabilità, con l'augurio che di abbreviato ci sia soprattutto la durata di questa stagione gialloverde, perché governare un grande Paese come l'Italia è una cosa seria che richiede meno *tweet* e più lavoro, del Governo come soprattutto del Parlamento, che - va sottolineato - è quasi paralizzato dalle vostre lotte intestine su ogni argomento.

Ribadisco quindi tutta la nostra contrarietà al Governo, ma il voto favorevole di Liberi e Uguali al provvedimento in discussione *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, credo che oggi il legislatore sia costretto a intervenire con il disegno di legge in esame a causa della eccessiva indulgenza di certi magistrati, a fronte ovviamente dell'equilibrio e del senso di equità nell'erogazione della pena della stragrande maggioranza dei magistrati italiani. Parlo di eccessiva indulgenza perché è chiaro a tutti che sentenze come quelle di alcuni giorni fa, che hanno quasi dimezzato la pena per un omicidio volontario adducendo una non meglio precisata tempesta emotiva da parte dell'assassino, sono il frutto del combinato disposto della diminuzione di pena obbligatoria per chi sceglie il rito abbreviato e di un sistema delle attenuanti altrettanto discutibile. Eccessiva indulgenza alla quale mi viene da pensare in questo momento dopo aver appreso che la procura di Torino non ha contestato l'aggravante dell'odio razziale nei confronti dell'assassino di Stefano Leo, il quale ha pur dichiarato di aver ucciso Stefano Leo soltanto perché era italiano. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*. Questa è l'eccessiva indulgenza di certa magistratura, cui oggi il legislatore tenta parzialmente di porre rimedio con questa riforma, alla quale annuncio subito il voto favorevole di Fratelli d'Italia, accompagnato però da alcune osservazioni.

La prima osservazione la rivolgo al Governo e alla maggioranza nel ricordare loro che non è sufficiente escludere il rito abbreviato per eliminare le storture cui ho fatto appena cenno. È a tutti noto, infatti, che basta una sola circostanza attenuante affinché, ai sensi articolo 65, numero 2), del codice penale, alla pena dell'ergastolo, anche dopo l'approvazione di questa riforma, possa essere sostituita la pena da venti a ventiquattro anni; questo, con una sola attenuante. Con più di un'attenuante la pena può essere ridotta, ai sensi dell'articolo 67 del codice penale, fino a dieci anni.

Questa è la ragione, cari colleghi, per cui noi, che siamo opposizione patriottica, abbiamo votato a favore, a differenza della maggioranza, dell'emendamento 4.0.1 dei senatori Cucca, Mirabelli, Cirinnà e Valente (illustrato egregiamente da quest'ultima). Infatti, questo emendamento - mi dispiace, caro

relatore - va proprio nella direzione di impedire l'eccessiva indulgenza nell'erogazione della pena. Se fosse stato approvato, esso avrebbe previsto che prima di applicare le attenuanti (almeno per i reati motivati da motivi abietti o futili o comunque perpetrati da chi ha adoperato sevizie o ha agito con crudeltà) si sarebbero dovute applicare le aggravanti, escludendo la comparazione di equivalenza o di prevalenza ed applicando la diminuzione di pena soltanto sul calcolo così determinato. Un po' come avviene già oggi nel nostro ordinamento in materia di omicidio stradale: infatti, l'articolo 590-*quater* del codice penale, in presenza di determinate aggravanti (ad esempio di fuga o di guida in stato di ebbrezza) prevede esattamente questo, ossia che le attenuanti non possano essere ritenute prevalenti o equivalenti e che la diminuzione di pena si applichi solo sulla pena determinata sulla base delle circostanze aggravanti. Questa è la direzione che secondo noi dovrebbe essere presa, non soltanto per i reati puniti con l'ergastolo, ma anche per altri reati, molto più odiosi di quelli che oggi noi stiamo considerando e nei confronti dei quali, invece, si applica il sistema ordinario di calcolo e di computo delle circostanze; reati molto più odiosi dell'omicidio stradale, che rimane pur sempre un reato colposo. A noi piacerebbe che questo principio venisse applicato, ad esempio, anche nei casi di violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione, rapina aggravata e così via. Ecco perché ci siamo meravigliati che questa maggioranza, che parla di sicurezza e di giusta severità nei confronti dei criminali, abbia bocciato l'emendamento che ho poco fa citato.

Il vero problema, cari colleghi (e concludo), è che l'ordinamento giudiziario italiano, da un lato, prevede in astratto pene severe per molti - se non per tutti - i reati ma, dall'altro, in concreto non riesce a garantire la certezza della pena. Ciò non soltanto per le ragioni che ho appena illustrato e non soltanto per l'eccessiva indulgenza di alcuni magistrati, ma perché nel nostro sistema, soprattutto quando si passa dall'irrogazione all'esecuzione della pena, ci sono una serie infinita di istituti premiali, di sconti di pena automatici, di misure alternative al carcere, in modo e maniera per cui soltanto un criminale incallito oggi ha la prospettiva di finire davvero in un carcere italiano.

Ecco, a tutto questo noi riteniamo che si dovrebbe porre rimedio, garantendo certo le massime garanzie nel processo, ma, una volta che il processo si è concluso e che è stata accertata la colpevolezza dell'imputato, nel momento in cui quell'imputato deve scontare la pena, ebbene la pena sia veramente scontata fino in fondo. Non c'è bisogno di pene gravissime: c'è bisogno che, quando una pena viene irrogata, venga scontata sul serio. È su questo terreno che noi di Fratelli d'Italia lanciamo una sfida a questa maggioranza. È facile domani fare un bel comunicato stampa dicendo che d'ora in poi il rito abbreviato non sarà più consentito agli assassini e a chi commette gravissimi reati puniti con l'ergastolo. Molto più difficile è porre mano al principio della certezza della pena, che oggi purtroppo in Italia è molto lungi dall'essere applicato. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, signori del Governo, ancora una volta un provvedimento che questo Governo vuole vendere come rivoluzionario nel sistema giudiziario italiano. Ancora una volta un provvedimento che non produrrà effetti favorevoli. Ancora una volta un provvedimento che non tiene in alcuna considerazione lo stato effettivo del nostro sistema giudiziario e delle condizioni in cui operano coloro che vi lavorano. L'intento dichiarato è quello di assicurare una risposta sanzionatoria più severa per reati di particolare gravità. Ancora una volta questo Governo pensa esclusivamente alla propria campagna elettorale perpetua e scodella un provvedimento dietro l'altro, provvedimenti che non vengono discussi in Commissione e che passano come voluti e proposti dal Governo.

La prossima volta che il Ministro verrà a dirci che intrattiene rapporti continuativi con gli operatori del diritto, farà allora meglio ad aggiungere che lui, di ciò che gli riferiscono gli operatori del diritto, se ne infischia allegramente. Se ne infischia del loro pensiero, perché lui o chi per lui procedono come rulli compressori per l'approvazione di provvedimenti, talvolta inutili e spesso addirittura dannosi. Come accaduto per altri provvedimenti già approvati, anche per questo provvedimento, tanto alla Camera quanto al Senato, sono stati auditi numerosi e autorevolissimi soggetti: rappresentanti della magistratura, illustri avvocati e esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative. Tutti all'unisono hanno affermato che questo provvedimento non solo è inutile, ma, come dicevo, è

addirittura dannoso. Taluno ha addirittura detto che produrrà nel sistema giudiziario effetti devastanti.
Questo provvedimento è diretto essenzialmente a impedire che l'imputato di un reato punibile con l'ergastolo possa accedere al rito abbreviato e quindi godere dello sconto di pena. Tuttavia - questo è uno degli aspetti che non è stato minimamente preso in considerazione - in molti dei casi previsti il beneficio si riduce in effetti ad uno sconto della pena dell'ergastolo per dare trenta anni, o addirittura, in altre circostanze, a comminare semplicemente l'ergastolo evitando l'isolamento diurno per due anni.
È stato osservato, da parte dei soggetti auditi, che impedendo l'accesso al rito abbreviato si indebolirebbe la giurisdizione; anzi, taluno ha addirittura affermato che il provvedimento costituisce un vero e proprio attacco alla giurisdizione. Teniamo conto di questi giudizi che sono stati dati da chi opera all'interno del sistema giudiziario. Tra l'altro, il provvedimento potrebbe indurre anche qualche magistrato a contestare in maniera assolutamente strumentale o forzatamente l'omicidio aggravato o comunque il reato punibile con l'ergastolo, solo per impedire l'accesso al rito abbreviato; e a nulla varrebbero i correttivi che sono stati proposti.
È stato detto che il provvedimento in esame produrrà effetti dannosi perché costringerà i tribunali a sguarnirsi, per consentire la formazione delle corti d'assise, spostando i giudici, già in numero esiguo, dal tribunale alle corti, assieme al personale. Ovviamente questo produrrà anche disastrosi effetti sul piano economico, in un settore che è già ridotto all'osso. Pensate che per fare le copie degli atti di un processo bisogna portarsi dietro la carta. Se vuole fare la copia di un provvedimento, un avvocato deve portare con sé la carta: nonostante paghi, non può avere una copia se non porta la carta per la stampante. Ebbene, in questo sistema ridotto già in condizioni disastrose, si introdurranno ulteriori nuove spese che andranno a gravare sul bilancio del settore giustizia, ovviamente con l'indebolimento dell'intero sistema intero, perché poi bisognerà aggiungere il pagamento delle spese per i giudici popolari titolari e supplenti e per il personale amministrativo.
Il dottor Edmondo Bruti Liberati, che è stato già citato più volte, ha riferito che sino a quando non c'era il rito abbreviato, a Milano c'erano cinque corti d'assise. Oggi ce n'è una soltanto, che funziona benissimo e conclude i processi in un lasso di tempo tra i tre e i quattro anni. Succederà allora che, come affermato dallo stesso magistrato, i processi subiranno sicuramente un forte rallentamento, con la possibilità che gli imputati vengano rimessi in libertà per la scadenza dei termini di custodia cautelare e si creeranno comunque disagi enormi nei tribunali, dove i processi subiranno grandi rallentamenti perché i giudici dovranno essere spostati per la formazione delle corti d'assise. Questi sono gli effetti che hanno abbondantemente previsto i soggetti che sono stati auditi. Ovviamente queste conseguenze saranno notevolmente più gravi in quei tribunali, che già di per sé sono sguarniti di personale e che si troveranno ancora in condizioni peggiori, per la necessaria formazione della corte d'assise, e ciò accadrà più volte rispetto a quanto sta accadendo adesso in cui è possibile accedere al rito abbreviato.
Di fatto il Governo, con provvedimenti come quello in esame, sta entrando a gamba tesa nel nostro sistema democratico. Ho già detto che ha tentato e tenta di demolire sistematicamente il sistema parlamentare, con l'approvazione di testi che talvolta non sono neanche conosciuti (si pensi al caso più eclatante, ovvero quello della legge di bilancio). Questo però accade sempre, così come sempre accade che non vengano mai discussi con le forze dell'opposizione e nelle Commissioni, ma che siano approvati come sta accadendo anche oggi: parlerò poi del danno che verrà prodotto. Dunque si producono effetti devastanti, perché semplicemente tali provvedimenti vengono scodellati e approvati così come li vuole il Governo.
A questo punto, evidentemente, siamo dinanzi ad un altro attacco al sistema democratico, perché con il provvedimento in esame c'è un palese attacco alla magistratura. Esso volge infatti il suo sguardo ed entra a gamba tesa nella discrezionalità del giudice. La discrezionalità - vivaddio! - come ho già detto in precedenza in occasione della dichiarazione di voto su un emendamento, è in effetti la caratteristica precipua dell'attività di un magistrato, che è tecnicamente preparato, conosce gli atti e sa quindi come applicare correttamente la legge per far sì che la giustizia sia giusta e non giustizialista. È quindi evidente, ancora una volta, un attacco al sistema democratico: prima al sistema parlamentare e oggi alla magistratura. Due dei poteri dello Stato vengono svillaneggiati in continuazione, con

l'approvazione di questo genere di provvedimenti.

D'altro canto, abbiamo detto che l'obiettivo del provvedimento in esame è una risposta adeguata alla gravità del fatto. Avevamo proposto un emendamento che da solo sarebbe bastato, che la senatrice Valente ha illustrato e di cui ha parlato il senatore Balboni nel suo intervento. Con l'approvazione di quell'emendamento, proposto in Commissione e in Assemblea e sempre respinto, frutto anche del suggerimento dei soggetti che erano stati auditi, si sarebbe evitato che con la comparazione e il bilanciamento delle circostanze si arrivasse a quegli effetti devastanti che si stanno verificando in moltissimi processi e che stanno portando a condannare omicidi efferati e gravi con una pena di sedici anni. Con l'approvazione di quell'emendamento questo non sarebbe più potuto accadere, ma è molto meglio fare un provvedimento *spot*, è molto meglio dire «noi stiamo dando una risposta al bisogno di giustizia dei cittadini», piuttosto che fare concretamente qualcosa che avrebbe sicuramente prodotto risultati migliori.

D'altro canto, una brevissima considerazione va fatta anche sulla costituzionalità del provvedimento, perché ho molte perplessità rispetto a quanto ha affermato anche l'autorevole relatore e presidente Ostellari, il quale dice che il provvedimento è assolutamente inattaccabile sotto il profilo della costituzionalità. A me pare quantomeno un'affermazione molto azzardata, vista la mancata previsione di una norma transitoria. In tal senso bisogna ringraziare il senatore Caliendo, che aveva introdotto con un suo emendamento la possibilità di evitare anche questa conseguenza, ma ovviamente quell'emendamento, come tutti gli altri, non è stato approvato e non è stato neanche preso in considerazione. La mancata previsione di una norma transitoria comporterà sicuramente una pronuncia di incostituzionalità, come già era accaduto quando il rito abbreviato venne introdotto: impedire di accedere al rito abbreviato a coloro che oggi sono in attesa di giudizio con un processo in corso comporterà sicuramente una pronuncia della Corte costituzionale e non tarderemo a vedere i risultati.

Non resta che osservare che fare le cose giuste e nei modi corretti non è un'abitudine di questo Governo. Meglio continuare con gli *spot* da campagna elettorale, meglio continuare con il salvatore della patria che si cala in mezzo alla gente a distribuire baci e a collezionare *selfie*, tentando di far dimenticare il disastro economico nel quale il nostro Paese si trova. Andate avanti così a collezionare disastri, colleghi della maggioranza. Presto gli italiani si renderanno conto di ciò che avete fatto e dei disastri che state combinando, che sono ormai sotto gli occhi di tutti, e vi costringeranno a gettare la maschera. Per ora non possiamo che continuare a togliervi gli alibi e a raccontare agli italiani la verità.

Per questi motivi il Partito Democratico esprimerà voto contrario al provvedimento al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, quando mi accingevo a preparare l'intervento per la dichiarazione di voto sono andato a riguardarmi le ragioni per cui siamo arrivati a volere questa modifica normativa. In primo luogo, perché siamo andati dai cittadini e abbiamo detto loro che avremmo portato giustizia là dove la giustizia non c'era. In particolare, far accedere al rito abbreviato e a un rito premiale coloro che si sono macchiati di crimini gravissimi (non li cito, ma sono stati ripetuti più volte in quest'Aula) è stato da noi - e non solo da noi - considerato assolutamente fuori luogo.

Le ragioni per cui il nostro Gruppo, insieme ad altri, voterà a favore di questa norma sono di due ordini. Da un punto di vista di politica processuale riteniamo che l'introduzione di questa norma non vada a incidere sugli effetti della giustizia vera e sulla certezza del diritto, perché crediamo che una magistratura che agisce in modo corretto e secondo i suoi poteri potrà sicuramente portare avanti i processi che vedono imputate persone che hanno ben poco da ottenere da parte dell'ordinamento. A me basta ricordare alcuni casi: durante le audizioni che abbiamo svolto sono stati ricordati grossi processi e ne cito uno solo perché ha investito in particolare la mia terra, la Brianza: il famoso processo infinito. Un processo enorme, molto importante, che viene citato proprio da coloro che sono stati auditi come un processo in cui buona parte degli imputati ha potuto godere dei benefici del rito abbreviato.

Personalmente ritengo che, al di là della politica processuale, queste persone non hanno alcun diritto di

poter accedere a qualsiasi rito premiale perché i crimini perpetrati sono talmente gravi e talmente importanti che non possiamo permettere di metterli in secondo piano. Non possiamo permettere che anche solo il passaggio dall'ergastolo ai trent'anni faccia passare nella società un messaggio negativo. D'altro canto, noi siamo al Senato, facciamo le norme, creiamo la norma che poi, però, deve essere attuata. Questo vuol dire che non possiamo sostituirci a coloro che debbono risolvere altri tipi di problemi. Prima i colleghi riferivano che l'introduzione di questa norma avrebbe portato problemi dal punto di vista del traffico giudiziario, però non è questo il punto; non è questo il momento in cui bisogna intervenire su tali problemi.

Oggi introduciamo una norma che sottolinea il principio della certezza della pena: coloro che si macchiano di crimini gravissimi devono sapere che non c'è nessun tipo di sconto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Non possiamo permettere di far passare anche solo il messaggio che queste persone, in un modo o nell'altro, alla fine in qualche modo ne vengano fuori. Non esiste. Come politici, come legislatori dobbiamo piuttosto far passare il messaggio che chi compie un reato di un certo tipo deve pagare; deve pagare scontando la pena. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

C'è poi un altro principio, che giustamente è stato ricordato: in ambito costituzionale la pena deve tendere alla rieducazione; ma che sia una rieducazione vera, reale. Mi chiedo quale possa essere la rieducazione di coloro che si sono macchiati di omicidio, devastazione, strage, una rieducazione che dovrebbe ovviamente provenire dal profondo dell'animo. Il nostro principio più importante dobbiamo darlo alla collettività, che deve sapere che alcuni tipi di reato devono avere un disvalore particolare perché altrimenti facciamo passare un altro messaggio, ovvero che va bene tutto, che ce la si può cavare sempre e in qualsiasi modo.

Nel preannunciare, ovviamente, il voto favorevole da parte della Lega-Salvini *premier*-Partito Sardo d'Azione, riteniamo di sottolineare come questa norma finalmente porterà, da un lato, più giustizia nel cuore di coloro che hanno subito crimini di un certo tipo; dall'altro, porterà la certezza del diritto, la certezza del principio che chi commette un reato di quel peso avrà sicuramente la pena prevista dalla legge, e non ci saranno scusanti. Ricordiamoci che un conto è la rieducazione, altro conto è far passare il messaggio che tanto va bene tutto.

Noi siamo qui a introdurre una norma che verrà osservata da tutti i cittadini, e il risultato sarà che, anzitutto, finalmente qualcuno avrà portato avanti quanto promesso in campagna elettorale; in secondo luogo, qualcuno avrà finalmente portato la legalità in mezzo alle strade e in mezzo alla gente. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

CALIENDO *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, signor Ministro, membri del Governo, colleghi, oggi ho sentito parlare di una serie di problemi, alcuni dei quali non hanno attinenza con il provvedimento che stiamo discutendo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Vedo che nel Gruppo della Lega ci sono ancora un po' di festeggiamenti per l'intervento precedente, ma vi pregherei di rispettare l'oratore.

Prego, senatore Caliendo, prosegua.

CALIENDO *(FI-BP)*. Non sono un giustizialista, ma nello stesso tempo mi ispiro ai valori della Costituzione appena richiamati. Non ho mai potuto credere che nel nostro Paese ci possa essere una filosofia della giustizia penale che ammette un carcere che non ha mai fine ("fine pena: mai", una cosa gravissima che contrasta con la nostra Costituzione) e che non ci sia mai una possibilità di redenzione. Questo è il nostro nuovo sistema.

Cos'è la giustizia? Noi abbiamo un Ministro della giustizia - non della galera - che rappresenta l'equilibrio tra l'accertamento della responsabilità penale effettuato in un tempo ragionevole e, contemporaneamente, l'irrogazione di una condanna equa, giusta e coerente con il sistema costituzionale, quindi che dia la possibilità al singolo che è stato condannato non di rieducarsi, ma di redimersi. È questa la filosofia del nostro sistema, ma ho sentito invece una serie di discussioni che non hanno nulla a che vedere con questo provvedimento.

Certo, so benissimo che da domani mattina vogliamo che chi commette uno stupro o altre violenze

abbia l'ergastolo: questa è la giustizia? No, è una campagna elettorale pubblicitaria, non vuol dire nulla. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Dobbiamo creare un sistema di garanzie, un sistema processuale che possa rispondere a un'esigenza certa: al più presto l'accertamento della responsabilità e un accertamento processuale non lungo, in modo che si abbia la certezza della pena; ciò significa che le persone e i cittadini possano percepire come giusta ed equa la pena irrogata a distanza di poco tempo dal fatto, non di anni o decenni, quando poi non vi è più rispondenza con il substrato ideale dell'intera popolazione.

Non mi si può dire, come fa il senatore Pillon, che se esiste la pena dell'ergastolo dobbiamo applicarla, come se i trent'anni previsti con la riduzione del rito abbreviato o addirittura l'irrogazione dell'ergastolo al posto dell'ergastolo con isolamento diurno fossero pene da nulla. Non è questo il punto.

Qual è il problema che vi è stato posto? E qui, signor Ministro, chiedo un attimo attenzione su un problema che forse dovrebbe porsi più lei di me: questo sistema quanto porterà ad allungare i tempi del processo in generale? Come sa meglio di me, a Milano c'erano cinque corti d'assise prima dell'introduzione del rito abbreviato per l'ergastolo, ma oggi ne troviamo una; è solo un esempio, ma potremmo guardare tutta l'Italia.

Mi domando quindi se, per applicare una norma solo per uno *spot* elettorale - dal momento che prima non si veniva graziati con una pena di poco conto - sia corretto allungare i tempi degli altri processi e dell'accertamento processuale. Se la coperta è quella, non è corta, in questo caso: la rendiamo corta ritenendo di dover intervenire con ulteriori tempi processuali, che non sono necessitati sulla base del sistema accusatorio del nostro Paese, che si regge sulla compresenza di riti alternativi. Infatti, senza riti alternativi il processo ordinario non funziona, in quanto si allungano i tempi. Se l'imputato sarà condannato all'ergastolo dopo dieci anni dal fatto, il cittadino normale che vuole giustizia in tempi ragionevoli non l'avrà. È questa la cosa più grave e non c'è possibilità di dire che non è così, perché l'accertamento della responsabilità penale secondo tempi prestabiliti e ragionevoli, come vuole la Costituzione, è possibile soltanto a determinate condizioni: numero di reati e magistrati, processi e tempi.

Noi ci troviamo di fronte a una situazione acclarata di certezza: prima dell'introduzione del rito abbreviato le cose funzionavano in un certo modo; dopo vi è stata una riduzione dei tempi processuali, nel loro complesso e non per questi reati.

Non si capisce che si sta facendo confusione tra una norma processuale e una norma di tipo sostanziale, come se stessimo discutendo di ergastolo sì o ergastolo no. Noi stiamo invece discutendo della possibilità di applicare il rito abbreviato anche a determinati processi.

Signor Ministro, ho consapevolezza, esperienza e conoscenza del reale e credo di poter affermare che un allungamento della durata dei processi significa portare un sistema barbarico nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Per questa ragione, io devo astenermi, pur condividendo i principi di fondo che sono dietro la norma in esame, ma non il modo sbagliato scelto per realizzarli. Nicola Molteni, primo firmatario del provvedimento, ha certamente delle idee corrette sotto il profilo della necessità di colpire determinati fenomeni criminali. Tuttavia, caro Nicola, quei fenomeni criminali si colpiscono e si devono colpire attraverso un processo rapido, che possa dirci chi è il responsabile a pochi mesi dal fatto. In questo modo, invece, avremo dei tempi allungati al massimo, senza alcuna certezza.

Signor Ministro, mi consenta una correzione. Il senatore Pillon ha detto che il giudice potrà sempre recuperare la possibilità di applicare la riduzione della pena. Non è così poiché l'inammissibilità alla contestazione del tipo di reato, egli, qualora nel corso o alla fine del dibattimento, abbia ritenuto o ritenga che non sussistano più le ipotesi di contestazione formulate all'inizio, potrà determinare l'applicabilità del rito abbreviato rispetto alla nuova imputazione. Siamo però in una situazione completamente diversa: non è così in base alla disciplina prevista.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Signor Ministro, dobbiamo renderci conto che abbiamo un sistema che, grazie a Dio, assicura al nostro Paese un rispetto delle garanzie costituzionali, le quali sono rappresentate anche dal modo con cui il processo viene celebrato. Se arriviamo a dire che il rito

abbreviato non ha applicazione per un certo tipo di reato - oggi l'ergastolo domani altri - allora - se ne rende conto, signor Ministro? - vi sarà una diversa calibratura della risposta giudiziaria rispetto a determinati fatti. Inoltre, il punto essenziale è che ciò determinerà un allungamento dei tempi di accertamento che non ha rispondenza nell'esigenza della giustizia.

Sono appassionato di una sola cosa: voglio che ci sia l'accertamento della responsabilità. Chiunque commette un reato - qualunque esso sia, anche la contravvenzione - deve essere punito, ma la punizione deve essere corretta e giusta! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non può essere una punizione purchessia: deve essere equa. E l'equità non è la legge di colui che non vuole applicare la sostanza di una norma: l'equità significa, né più né meno, che la norma deve essere applicata secondo quella che è l'interpretazione comune del cosiddetto buon padre di famiglia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del dipartimento di giurisprudenza - la loro presenza è in tema con la materia di cui stiamo discutendo - dell'Università di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Saluto inoltre, con la stessa cordialità, il secondo gruppo di docenti e studenti dell'Istituto comprensivo «Dante Alighieri» di Valderice, in provincia di Trapani, che pure stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925 (ore 18,31)

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, credo che oggi in quest'Aula si stia ponendo rimedio a una questione molto seria che ha afflitto il nostro processo per tanti anni e cioè alla circostanza che reati gravissimi come quelli che comportano l'ergastolo venissero giudicati non dal giudice naturale precostituito previsto per questi reati dal codice, e cioè la corte d'assise. Questi reati - dobbiamo ricordarlo, come è stato fatto bene da chi mi ha preceduto - molto spesso sono particolarmente odiosi, reati di sangue, reati rispetto ai quali negli ultimi anni abbiamo visto i cittadini non condividere le sanzioni che venivano inflitte, in quanto apparivano evidentemente spropositate (in senso riduttivo) e non proporzionate ai reati commessi. C'era infatti una sproporzione tra i delitti commessi e la sanzione che ne seguiva. La cosa che però meno veniva tollerata dai cittadini di questo Paese è che la scelta di questa sproporzione tra la pena e il fatto per buona parte veniva rimessa proprio a chi per quel fatto veniva condannato.

Ma ci sono anche altri profili. Molto spesso i reati di sangue sono reati complessi. Non è un caso che siano stati rimessi dal legislatore alla valutazione della corte d'assise. Sono reati che richiedono una ponderazione che nulla ha a che vedere con un alleggerimento del numero di processi nei tribunali, che era l'obiettivo del giudizio abbreviato. Sono reati che richiedono ponderazione, non sono reati qualsiasi.

Ci sono anche ulteriori questioni, però, che ci hanno convinti della bontà di questa proposta, che con la senatrice Stefani avevamo già portato avanti nella scorsa legislatura in Commissione giustizia e che era poi era decaduta, e cioè il fatto che questi reati possono a volte nascondere, dietro un apparente semplicità, delle complessità che solo un vero processo può affrontare e non un processo abbreviato, sbrigativo e limitato come quello che si svolge davanti al giudice dell'udienza preliminare. Dentro il processo, quello vero, infatti, potrebbero emergere fatti gravi, altre responsabilità, per cui sarebbe necessario intervenire per rendere giustizia alle vittime, cosa che non accade con il giudizio abbreviato.

Il nostro intento è, semplicemente, quello di ripristinare la logica anche all'interno dei giudizi per questi reati così gravi. Si vada a un processo pieno, con un dibattimento ampio, con la formazione della prova all'interno del dibattimento davanti alla corte d'assise, senza utilizzare impropriamente questo strumento per sfuggire alle proprie responsabilità.

Noi oggi questo voto lo dedichiamo a tutti quelli che, nel nostro Paese, hanno sofferto perdite gravissime e hanno visto uno Stato che non riusciva a sanzionare come sarebbe stato giusto fare i

responsabili di così gravi delitti. Il nostro pensiero va a queste persone e questo è il nostro tentativo di consentire che, nel nostro Paese, chi commette gravi reati possa risponderne in maniera seria e grave. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia, onorevole Bonafede. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Colleghi, ascoltiamo cosa ha da dire il Ministro. Se interverrà sul provvedimento, riaprirò la discussione. Valutiamo prima cosa deve dirci. *(Commenti della senatrice Bellanova).*

BONAFEDE, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, desidero soltanto ringraziare il Senato e tutti i membri della Commissione giustizia per il contributo dato a questo disegno di legge, che riteniamo molto importante. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, la sua protesta era ingiustificata, preventiva e ingiustificata. *(Commenti dal Gruppo PD).* Non è possibile che vi sia una protesta preventiva quando un Ministro chiede di prendere la parola. Non è proprio possibile. *(Commenti dei senatori Bellanova e Faraone)*. Non sto certo difendendo una posizione di principio, sto svolgendo il lavoro del Vice Presidente *pro tempore*.

BELLANOVA *(PD)*. Sono le prerogative del Senato che deve difendere!

PRESIDENTE. Di nuovo?

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Discussione dei disegni di legge:

(844) ***Deputato SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(583) ***RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***

(Relazione orale) **(ore 18,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 844, già approvato dalla Camera dei deputati, e 583.

I relatori, senatori Girotto e Pepe, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Girotto.

GIROTTO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, illustrerò una parte del provvedimento, in quanto un'altra parte la illustrerà il senatore Pepe.

Il testo che stiamo per esaminare oggi in quest'Aula rappresenta un importante traguardo per tutti noi ed è frutto - permettetemi di dirlo - di un intenso lavoro del MoVmento 5 Stelle, iniziato già nella passata legislatura. Connesso al disegno di legge n. 844 è, infatti, anche il disegno di legge n. 583, a prima firma della senatrice Riccardi. La *class action* rappresenta, infatti, lo strumento migliore con cui tutelare i cittadini e assicurare loro il risarcimento dei danni subiti. Ne approfitto, a riguardo, per ricordare che l'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori e agevolando il coordinamento e l'azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Al pacchetto è stato dato il nome di «"*New Deal"* per i consumatori» e su di esso la Commissione industria si è espressa approvando la risoluzione documento XVIII, n. 3.

Il pacchetto è composto dei seguenti tre documenti: la comunicazione Un "*New Deal*"per i consumatori (COM(2018) 183), provvedimento non legislativo; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/CE, provvedimento legislativo; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185), provvedimento legislativo, che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori.

L'esigenza di modernizzare alcune norme in materia di protezione dei consumatori e di rafforzare il livello di conformità era stata confermata da una valutazione realizzata dalla Commissione nel 2017 (il

cosiddetto «vaglio di adeguatezza» REFIT19, valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori), che aveva inoltre individuato ambiti in cui il diritto del consumo UE avrebbe potuto essere aggiornato e migliorato. Più nel dettaglio, il "*New Deal*" per i consumatori intende, tra le altre cose, assicurare ai consumatori un migliore accesso al ricorso attraverso lo sfruttamento del pieno potenziale dei decreti ingiuntivi, al fine di garantire ai consumatori il ricorso nelle situazioni di danno collettivo, nonché intraprendere azioni per migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori e stimolare una nuova cultura di conformità con la normativa UE sulla tutela degli stessi.

Tornando ora al merito del provvedimento, è opportuno ricordare che la disciplina dell'azione di classe è attualmente regolata dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). Fino ad oggi, tale disciplina ha evidenziato numerose criticità nel suo funzionamento pratico, configurandolo come strumento poco efficace ai fini della tutela collettiva risarcitoria. L'esiguo numero di azioni promosse durante questi anni, dovuto a tempi e costi della procedura decisamente elevati e soprattutto il difficile superamento della valutazione preventiva di ammissibilità delle azioni proposte hanno indotto alla riscrittura dell'istituto.

L'obiettivo principale dell'Atto Senato 844 è dunque potenziare, al contempo, sia l'ambito di applicazione che la portata, trasferendo la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo, dove attualmente è contenuta, all'interno del codice di procedura civile, mediante l'inserimento di un nuovo titolo VIII-*bis*, composto dagli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi, azioni di classe e azione inibitoria collettiva.

Mi soffermo sulle principali novità introdotte dal disegno di legge, prima di passare alla descrizione dell'articolato, e segnalo innanzitutto: l'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo, realizzata attraverso la previsione di una legittimazione attiva generalizzata e non più limitata alla sola categoria dei consumatori e utenti. Fino ad oggi, la caratteristica di essere uno strumento indirizzato ad una categoria ben definita di soggetti era considerata uno degli elementi che distingueva l'azione di classe del nostro ordinamento dalla *class action* statunitense. L'estensione generalizzata della legittimazione ad agire comporta la possibilità di avvalersi dello strumento di tutela collettiva anche da parte delle imprese che abbiano subito un pregiudizio a seguito di condotte lesive poste in essere da grandi imprese private o pubbliche. Fino ad oggi, la scelta del legislatore era stata quella di limitare tale istituto alle sole controversie che avessero come parte in causa i consumatori, e quindi di escludere dal novero dei potenziali ricorrenti l'intera categoria delle imprese. Quindi, eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di diritti individuali omogenei. L'azione sarà quindi nella titolarità: di ciascun componente della classe, delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti e che si siano iscritte in un elenco.

Il secondo punto concerne l'ampliamento degli strumenti di tutela: si introduce, sempre nel codice, accanto all'azione di classe, l'azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte pregiudizievoli di una pluralità di individui. Chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni, potrà chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

Il terzo punto riguarda le nuove modalità di adesione dall'azione: attualmente il codice del consumo consente l'adesione all'azione solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. Per contro, la riforma in esame prevede che si possa aderire all'azione di classe nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, sarà il tribunale che dichiara la domanda ammissibile a fissare un termine e a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe e che si possa aderire all'azione anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, ad assegnare un termine per l'adesione.

Venendo ora agli aspetti di maggior dettaglio, mi soffermo in particolare sull'articolo 840-*quaterdecies* , contenuto nell'articolo 1 del provvedimento, che interviene su un altro aspetto non trattato dal codice

del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. In particolare, viene stabilito che fino alla discussione orale della causa, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico. L'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico. Dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità un analogo schema di accordo di natura transattiva. Lo schema inserito nell'area pubblica del portale telematico deve essere comunicato all'indirizzo PEC, ovvero al Servizio elettronico di recapito certificato indicato da ciascun aderente. Nei successivi quindici giorni, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni lo schema di accordo si considera non contestato. Nei successivi trenta giorni, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo. L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca il ricorrente. La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo.

Abbiamo poi l'articolo 840-*sexiesdecies* sull'azione inibitoria collettiva che ho descritto brevemente prima. Quindi vi sono due aggiunte agli articoli 196 e 197-*ter* del codice di procedura civile sulle comunicazioni. Infine, l'individuazione dei requisiti, che verrà fatta dal Ministero con un apposito decreto successivo.

Ho qualche ulteriore dettaglio, ma avendo esaurito il tempo chiedo di depositare la relazione agli atti della seduta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pepe.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per quanto di competenza della Commissione giustizia. Il disegno di legge è composto da sette articoli. L'articolo 1 introduce nel codice di rito un nuovo titolo VIII-*bis* «Dei procedimenti collettivi», composto da quindici nuovi articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 840-*bis* ampia l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di diritti individuali omogenei. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.

L'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la forma della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (il cosiddetto tribunale delle imprese) del luogo ove ha sede la parte resistente. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. La riforma fissa in trenta giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro quindici giorni sul citato portale. Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. L'articolo 840-*ter* riproduce le cause di inammissibilità già contemplate dal codice del consumo. L'azione di classe è inammissibile infatti quando: è manifestamente infondata; è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela; il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente; è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

L'articolo 840-*quater* disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La

disposizione prevede che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possano essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei sessanta giorni, sono riunite all'azione principale. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere diversamente alla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione ovvero nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio.

Quanto all'istruzione della causa, l'articolo 840-*quinquies* definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) - da devolvere alla Cassa delle ammende - sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio.

La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe, ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione.

Con la sentenza vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione e decidere sulle liquidazioni e un rappresentante comune degli aderenti.

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.

La fase successiva dell'azione di classe è disciplinata dall'articolo 840-*octies* del codice di procedura civile. Sinteticamente, il procedimento prevede che entro centoventi giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione - e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione - il resistente abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si daranno per ammessi; entro i successivi novanta giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni; il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia.

Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune, come disposto dall'articolo 840-*duodecies* del codice di procedura civile. Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune, ai sensi dell'articolo 840-*terdecies*. *(Richiami del Presidente)*.

La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene: quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (articolo 840-*quinquiesdecies*).

L'articolo 840-*novies* del codice di procedura civile disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.

Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al 50 per cento - l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: complessità dell'incarico, ricorso all'opera di coadiutori, qualità dell'opera prestata, sollecitudine con cui è stata svolta l'attività. *(Richiami del Presidente).*

Sto terminando, signor Presidente.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* riguardano invece le impugnazioni. L'articolo 840-*decies* prevede la pubblicazione, nell'area pubblica del portale telematico del Ministero della giustizia, sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe, sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. Il ricorso rispetto alle impugnazioni deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'articolo 840-*novies*; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro quaranta giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.

PRESIDENTE. Sulle relazioni sono abbastanza intransigente, perché avete il tempo necessario e dovete coordinarvi.

PEPE, *relatore*. Ho terminato, signor Presidente, grazie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi ovviamente guardiamo con favore allo spirito e alla sostanza di questo provvedimento, che segue un precedente intervento della passata legislatura, sul quale avevamo molto positivamente lavorato e che poi, ovviamente, abbiamo votato. Abbiamo presentato pochi emendamenti in Commissione, che tuttavia sono stati tutti respinti. Questo ci dispiace, perché ci è stata tolta ogni possibilità di contribuire per migliorare il provvedimento, che avremmo voluto rendere più efficace e più calibrato sotto quei profili delicati nel nostro sistema, che non è un sistema di *common law* e che però recepisce una serie di istanze, nel mondo che cambia e - qui tocca dirlo, come ormai si dice quasi sempre, perché qui è veramente pertinente - nel mondo globalizzato, nell'economia globalizzata e nella sorte dei diritti soggettivi nel mondo globalizzato.

Dicevo che si tratta di un provvedimento che amplia l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini italiani e la prima osservazione da fare è che il superamento della dizione più restrittiva di «consumatori» ha anche importanza e un certo rilievo. A me, a noi, piace in generale parlare più di cittadini che di consumatori, non solo per un'eleganza di dizione, ma per il concetto che reca l'idea di cittadino e per i diritti che tale concetto implica.

Qual è il punto positivo che noi sottolineiamo e il motivo per cui, nella sostanza, siamo favorevoli? In questo mondo che cambia ci sono sempre più diritti che, per il loro contenuto esiguo, non possono essere fatti valere da chi potrebbe azionarli o che comunque vedono una fortissima sproporzione tra chi potrebbe accedere al diritto e la controparte. A questo riguardo, vorrei anche sottolineare - non per ricordare dei meriti, ma per dire che la coerenza dei percorsi ha un suo perché - che l'aver istituito il

tribunale delle imprese, che ha una competenza molto specifica nel settore, è stata una cosa importantissima, perché questo tipo di competenza e l'accentramento di questo tipo di cause rende il servizio giustizia non soltanto più efficace sotto il profilo dei tempi, ma lo rende anche migliore, perché mirato e coordinato.

Nonostante quindi una chiusura che non riteniamo giustificata, da parte del Governo e della maggioranza, rispetto ai nostri emendamenti, sentiamo che questa legge è frutto anche del nostro lavoro.

L'effetto che vorremmo raggiungere è appunto quello di spingere anche il mondo delle imprese a cambiare quei comportamenti che potenzialmente sono lesivi dei diritti dei consumatori e dei cittadini in genere. Pensiamo quindi che sia una misura opportuna e riteniamo sia giusto aver introdotto alcune eccezioni a un principio generale di funzionamento del processo civile, introducendo ad esempio una nuova norma complessiva all'interno del codice, che introduce alcune particolarità e alcune eccezioni, finalizzate a garantire questa tutela. Ecco perché si è di nuovo intervenuti dopo un intervento legislativo, che era stato fatto nella legislatura precedente. Quindi, per potenziare questo strumento è stata introdotta una possibilità di adesione dopo la sentenza che accoglie la domanda e questa è una delle novità più vistose, perché in questo modo lo strumento ne esce rafforzato nella sua efficacia. Si introduce un compromesso tra le cosiddette modalità di *opt in,* cioè la modalità di adesione preventiva, che è propria dei sistemi continentali di *civil law* come il nostro, e la modalità di *opt out*, che invece è quella che prevede l'estensione nei confronti di tutti i membri della classe, che è caratteristica dei sistemi anglosassoni e quindi dei sistemi di *common law*, che in qualche modo ha determinato il maggior successo di questo tipo di tutela in quei Paesi. Per raggiungere un equilibrio, pur essendo stata introdotta questa eccezione, ci sono dei limiti all'adesione, perché il tema è quello dell'eccezione al principio dell'efficacia delle sentenze e del giudicato: c'è infatti un limite temporale e non solo per potervi accedere.

Quindi, proprio per il nostro particolare e peculiare ordinamento processuale sono state introdotte altre eccezioni al principio del contraddittorio, oltre a quello dell'efficacia della sentenza. Noi avremmo voluto - e in questo senso andavano i nostri emendamenti - che invece non venissero introdotte eccezioni al principio di acquisizione e di formazione della prova. Ci pareva e ci pare tuttora - quindi confidiamo in un ripensamento dell'Assemblea - che non ci si possa spingere oltre, proprio alla luce del nostro sistema. Ovviamente, è sempre bene guardare alle esperienze di altri Paesi, ma quando si introducono modifiche in un sistema che è completamente diverso, bisogna rendersi conto del fatto che c'è un equilibrio che si tiene, che deve sempre essere a vantaggio della giustizia, dei diritti dei cittadini e delle parti processuali, che sono ovviamente dei cittadini. Dunque, quando si prendono elementi di altri sistemi e di altre discipline, che hanno altri contrappesi che noi non abbiamo, bisogna sempre agire con molta cautela. Questa ci è sembrata una forzatura eccessiva e continuiamo a confidare nel fatto che il Governo e la maggioranza possano avere un ripensamento. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate che gli ultimi due minuti dell'intervento della senatrice Rossomando si possano svolgere con un brusio minore.

ROSSOMANDO *(PD)*. Grazie, signor Presidente.

Avviandomi alla conclusione, il relatore ha citato la recente direttiva europea dell'aprile del 2018, perché è stato presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, che è stato chiamato il "*New Deal*" dei consumatori, proprio per garantire ai consumatori europei il godimento pieno dei diritti riconosciuti dalla legislazione dell'Unione europea. Ci sono diverse proposte all'interno di questo pacchetto, che sarebbe opportuno guardare con attenzione, prevedendo anche un monitoraggio delle norme che andiamo a introdurre, rispetto all'efficacia sia interna, che esterna. Dunque, per rimanere in Europa e senza varcare l'oceano, per questo tipo di tutela sarebbero quanto mai opportuni un raccordo e un'attenzione alle nuove discipline contenute nella direttiva europea. Si tratta infatti di norme che stanno arrivando e che avranno un enorme impatto sulla materia e forse sarebbe stato opportuno (già che c'eravamo) coordinare i lavori del Senato con quelli in corso a livello comunitario per evitare di dover modificare ulteriormente le norme. Non voglio introdurre una vena artificiosamente polemica,

ma quando guardiamo all'Europa ultimamente poco ci preoccupiamo di raccordarci per avere di più e spesso siamo assenti dove serve. Stiamo parlando di norme che impattano molto sulla vita dei cittadini e sul sistema delle imprese.

Concludo, signor Presidente: il tema dell'esigibilità dei diritti è un tema di straordinaria modernità. Noi del Partito Democratico l'abbiamo a cuore e pensiamo che sia il centro del problema della modernità e del perseguimento e attuazione del principio di uguaglianza nella società che cambia: non solo attribuire diritti, ma renderli esigibili è il tema dei temi. Per questo motivo abbiamo guardato con interesse e abbiamo contribuito alla formazione di questo complesso di norme e confidiamo che possa essere ulteriormente migliorato. Come sempre, anche con questo atteggiamento e in questa modalità, intendiamo sottolineare la centralità del Parlamento a cui teniamo noi tutti e confidiamo possiate tenere anche tutti voi della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP)*. Signor Presidente, oggi affrontiamo un provvedimento al quale teniamo molto e purtroppo, ancora una volta, la fretta e la volontà di arrivare a un compimento, quale che sia, ci lascia con molto rammarico a constatare che di fronte a un tema serio e attuale, che tocca la pelle dei cittadini e incide sulla nostra cultura giuridica, pur di fare uno *spot* elettorale, non si è voluto affrontare un confronto e un dibattito che compiutamente, approfondendo la materia con l'attenzione che merita, avrebbe portato a un provvedimento sull'azione di classe. Questa andava adeguatamente regolamentata, ma esigeva anche una risposta più compiuta.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,13)

(*Segue* PAROLI). Il dibattito alla Camera è stato rinviato dalla Commissione all'Aula e anche qui il provvedimento è arrivato blindato, non potendo modificare il testo - cosa che accade purtroppo ormai sempre più spesso - perché bisognava approvarlo ed evitare una terza lettura. Ci viene tolta la possibilità di dare quelle risposte che invece era necessario fornire per perfezionare un testo e renderlo migliore: anche in questo caso un problema vero e che esiste, un problema come la tutela dei cittadini e dei consumatori, purtroppo avrà una risposta non adeguata, una risposta a metà, una risposta che, da un lato, rischia di confondere da un punto di vista giuridico e, dall'altro, non affronta il tema con rispetto per il mondo delle imprese e della produzione.

È accaduto anche con il reddito di cittadinanza. C'è la povertà: diamo il reddito di cittadinanza. C'è un tema rispetto all'azione di classe: applichiamo il disegno di legge Bonafede che, pur cambiando il primo firmatario, così è arrivato alla Camera e così arriva a noi.

Fretta e mancato confronto; mancato confronto vero che purtroppo ha partorito uno strumento inadeguato e anche pericoloso.

Il nostro Paese avrebbe bisogno di un piano industriale ed energetico in grado di attrarre le imprese anche dall'estero, di attrarre quelle presenze industriali di cui abbiamo bisogno e agevolarne la nascita: che arrivino da altri Paesi o che questo possa accadere all'interno del nostro sistema imprenditoriale.

Con il disegno di legge al nostro esame - dobbiamo esserne consapevoli - allontaneremo gli investimenti stranieri e certamente scoraggeremo gli investimenti interni. Questo, purtroppo, perché l'Italia, con un provvedimento non compiuto come questo, rischia di essere un Paese dove le imprese vengono penalizzate, dove non si dà risposta a quelle certezze che un sistema giuridico delle imprese invece ci chiede. Troppe cose non si sono volute correggere.

L'azione di classe dovrebbe riservarsi alle sole ipotesi di responsabilità contrattuale, con conseguente risoluzione del perimetro oggettivo di applicazione. L'adesione tardiva, così come prevista, evidenzia una forte finalità punitiva nei confronti delle imprese. Questo deve essere chiaro e deve essere corretto il prima possibile. Allo stesso modo, la previsione che impone al convenuto l'anticipo delle spese evidentemente non si giustifica, così come non si giustifica l'obbligo di pagare un compenso di natura premiale in aggiunta al risarcimento del danno o la legittimazione ad agire a chiunque ne abbia interesse, poiché rischia di rendere meno concreta quella che da azione di classe non può andare a tutelare interessi singoli.

Il testo è troppo squilibrato, come dicevo, a danno delle imprese, tale da generare allo stesso tempo distorsioni a danno dei cittadini: mancano equità ed equilibrio; troppe criticità, troppi preconcetti

ideologici.

Confermiamo e sosteniamo l'importanza del provvedimento; continuiamo a ritenere che le risposte si debbano dare, ma, come ho già detto, le risposte dovevano essere migliori, più adeguate. Insomma, si poteva e si doveva approvare un provvedimento che potesse servire ai cittadini e al Paese. Si è scelto, invece, con grande fretta - guarda caso sempre in questa scadenza - e senza il dovuto confronto e perfezionamento, che era possibile, di approvare un provvedimento che rischia di essere perlopiù al servizio della imminente campagna elettorale.

Probabilmente sarebbe bastata una terza lettura con la correzione di alcuni punti, come ho detto, e una condivisione più compiuta perché questo disegno di legge potesse essere anche accolto dalla nostra comunità imprenditoriale e dai nostri cittadini, che sono consumatori, con un consenso più ampio e con un'adeguatezza rispetto alle risposte che siamo chiamati a dare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, il senatore Paroli ha appena illustrato una serie di punti problematici del disegno di legge; ne ascolteremo altri ancora da chi interverrà anche sui numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia. Questi punti problematici avranno anche, ovviamente, conseguenze pratiche molto importanti. Il problema, infatti, non si chiude nei tribunali, ma influenza tutto il mercato italiano.

Siamo molto favorevoli a misure che tutelino i consumatori. Oggi è sempre più difficile per i consumatori avere a che fare con le loro controparti, e cioè coloro che vendono servizi o beni, perché molto spesso non si ha a che fare con esseri umani ma con *call center* piuttosto che con enormi aziende che spesso hanno sede e rispondono dall'estero, e che pure entrano nella nostra vita quotidiana. Quindi è giusto fornire strumenti rispetto ai casi in cui vi sono aziende che hanno a che fare con i consumatori, vendono beni o servizi e sistematicamente introducono meccanismi allo scopo di estorcere denaro e offrire meno servizi di quanto promesso e dunque di quanto pagato rispetto alle aspettative legittime del consumatore. È giusto pertanto avere misure che compensino uno squilibrio che c'è, per un verso, per le dimensioni e la potenza di determinate aziende rispetto al singolo consumatore e, per un altro aspetto, forse ancor più specifico: molto spesso queste vere e proprie truffe generalizzate sono cose da pochi euro per il consumatore, ma naturalmente sommate a quelle delle varie migliaia, centinaia di migliaia o, a volte, milioni di consumatori danno un profitto enorme all'azienda. Di conseguenza, per essa ci sono la possibilità e il forte incentivo a mettere in atto queste condotte scorrette. È giusto quindi introdurre provvedimenti che riducano tale squilibrio.

Lo squilibrio, però, non dev'essere rovesciato, perché ci vogliono equilibrio e misura nelle cose. Quanto ha detto il senatore Paroli poc'anzi ha evidenziato che qui non c'è quell'equilibrio, ma un atteggiamento punitivo nei confronti delle aziende, che avrà una serie di conseguenze. Non si può introdurre una norma recante una nuova regola e pensare che tutto resti come oggi, tranne che per una modificazione o un intervento (che, in questo caso, è la tutela del consumatore). Evidentemente, rispetto alla legge, ci saranno comportamenti che si riformano e si modificano in virtù delle norme che vengono introdotte. Ad esempio, com'è detto già quasi esplicitamente nelle norme, ci saranno coloro che si organizzeranno per andare a cercare per mestiere i modi in cui mettere su un'azione di classe, visto che nel disegno di legge è specificato anche quanto guadagnerà l'organizzatore di queste azioni. Per carità, è giusto che chi rende un servizio agli altri sia pagato, ma bisogna fare in modo che si tratti davvero di un servizio.

Tutto questo provocherà situazioni quasi caricaturali per cui bisognerà cominciare ad apporre su qualsiasi oggetto in vendita, ad esempio, quelle scritte che vediamo spesso in certi cartoni animati che fanno ironia in merito - mi riferisco ai «Simpsons» - come «Non inalare» o «Non ingerire», anche su un motorino. Se qualcuno infatti, pensando di ingerire un motorino, si facesse male già solo con il manubrio e non ci fosse stato scritto «Non inalare» o «Non ingerire», ci sarebbe poi qualcuno tra coloro che per mestiere fanno tali azioni che incoraggerà chiunque a mettere in atto liti del genere.

Sembra paradossale, ma è così e cominciamo già ad avere cose simili. Come ha detto la senatrice Rossomando, che è intervenuta prima di me, esiste uno squilibrio, per cui non possiamo pensare di introdurre in Italia un provvedimento senza i contrappesi che ci sono in altri Paesi. Dobbiamo fare

attenzione, dunque, a non fare cose squilibrate, perché lo squilibrio che verrebbe a generarsi avrebbe certo come effetto per qualcuno - spesso anche giustamente - un rimborso; ma verosimilmente, chi entrerà nel mercato italiano, tenendo presente questa situazione di squilibrio, tanto per cominciare alzerà i prezzi. E a farlo non sarà un'azienda, ma tutto il settore del mercato che è ritenuto a rischio di essere colpito da misure non equilibrate. E queste misure sono tanto più efficaci quanto più l'azienda è legata all'Italia. Infatti, un'azienda che produce e vende in gran parte o totalmente in Italia sarà particolarmente prudente, mentre un'azienda che può rivolgersi a mercati di vari Paesi potrà magari assumersi un rischio maggiore. In altre parole, l'Italia che è già diventata un Paese non favorevole alla produzione - non è un'opinione, ma si evince dai dati sulla produzione industriale e sul prodotto interno lordo, che sono negativi e in peggioramento da quando c'è questo Governo - diventerà anche non favorevole come mercato.

Le conseguenze di ciò verranno pagate da tutti i consumatori, anche quelli non truffati. Rischiamo anzitutto un aumento di prezzi e una riduzione dell'offerta, in quanto saranno di meno i soggetti che vorranno andare sul mercato italiano. Infatti, se i soggetti vengono in Italia per truffare, allora se ne stiano altrove. Ma se il rischio è troppo alto, le tutele sono sbilanciate e il rischio per l'azienda è sproporzionato rispetto al profitto che può fare, allora qualcuno si ritirerà e, dunque, ci saranno meno possibilità per i consumatori di avere determinati servizi che oggi si possono avere e che in altri Paesi si potranno continuare ad avere.

Un secondo punto che vorrei evidenziare è che, tra coloro nei confronti dei quali si può istituire un'azione di classe, sono menzionati le aziende private e gli erogatori di servizi pubblici, ma non la pubblica amministrazione. Va punita la banca che, ad esempio, accredita a ogni correntista una spesa di 20 euro con qualche causale un po' misteriosa (sappiamo che questi casi sono avvenuti). La stramaggioranza dei correntisti si chiederà a cosa ciò sia dovuto, ma, non avendo tempo di approfondire (magari perché dovrebbe prendere un giorno di ferie), lascerà stare. Qualcun'altro, invece, protesterà e si vedrà restituire dalla banca i 20 euro. La banca, tuttavia, si terrà i 20 euro di tutti gli altri correntisti che non hanno protestato.

Colleghi, ma quando la pubblica amministrazione manda in giro le cosiddette cartelle pazze, è la stessa cosa; o quando certe amministrazioni comunali fanno sistematicamente multe infondate, è la stessa cosa; quando si invia un prestampato sempre uguale a chi vuole far ricorso per una multa stradale, è la stessa cosa. Anzi, la pubblica amministrazione, purtroppo, adotta tale pratica più di altri. Il fatto che ci si possa proteggere rispetto al piccolo commerciale e produttore, ma non alla pubblica amministrazione, che è molto, ma molto più potente di tutti i produttori e i commercianti d'Italia, rappresenta un grave *vulnus* di questo provvedimento, che andrebbe colmato.

Sono stati presentati emendamenti, che spero siano accolti, anche se temo di no, perché c'è stata - come sempre - una blindatura da parte della maggioranza, che non accetta suggerimenti. Pare sia accaduto alla Camera, mentre qui non mi pare ci sia stato un pari atteggiamento (anzi, è stato impedito lo svolgimento di doverose audizioni). Noi intanto agiremo, come sempre, nell'interesse degli italiani, che siano consumatori, produttori o commercianti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti del dipartimento di scienze politiche e giuridiche dell'Università degli studi di Messina, presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 844 e 583 (ore 19,29)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, care colleghe e cari colleghi, parlare di una normativa sulla *class action* e del suo spostamento dal codice di consumo all'ordinamento codicistico più in generale rappresenta sicuramente un momento importante per il diritto del nostro Paese.

Resta tuttavia aperto un punto, che hanno già ben sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto, che non può non sollevare un legislatore attento e corretto (perché questo noi siamo o almeno dovremmo sforzarci di essere in questo momento). Mi riferisco al corretto equilibrio tra diritti e doveri e alla corretta considerazione, al suo interno, dei diritti di tutti gli attori che vengono coinvolti da un

provvedimento giuridico (i consumatori, così come gli imprenditori). Equilibrio che mi pare - ma non è un'impressione solo mia, lo ribadisco, perché l'ho appena sentita ripetere in quest'Aula - in questo caso si sia in parte perduto. Chi paga, ad esempio, il danno d'immagine dell'impresa? Tuttavia, i cittadini chiedono al legislatore leggi giuste e come tali esse non possono essere sbilanciate in un senso o nell'altro, perché noi visualizziamo bene la raffigurazione della giustizia che in una mano ha la spada per punire e nell'altra ha però una bilancia che deve essere sempre in perfetto equilibrio. Come dicevo, i cittadini chiedono al legislatore leggi giuste e come tali esse non possono essere sbilanciate in un senso o nell'altro, perché anche chi fa impresa e produce, genera posti di lavoro ed è coraggioso ha diritto, per la sua parte, ad avere leggi che lo garantiscano e che non considerino l'imprenditore, a prescindere, qualcuno che delinque o è in malafede o necessariamente è in dolo e che quindi lo garantiscano e non che, secondo i sentimenti del momento, si propongano come strumenti vessatori o come una spada di Damocle fissata con un crine su chi fa impresa. Mi pare che in questo provvedimento il senso dell'equilibrio tra gli interessi, il senso del giusto rapporto tra le parti, quello che fa di una legge una legge giusta non ci sia. Mi pare che in questa proposta, se noi mettiamo doveri e diritti delle parti sulla bilancia della giustizia, essa penda pesantemente da un lato solo e questo fa di questa proposta una proposta che, partendo da un principio giustissimo, che noi condividiamo (noi siamo stati fra i primi in passato, dal 2005-2006 a invocarlo) si producano, per come è formulato, degli effetti ingiusti. Una legge simile non è una buona legge e non è il prodotto di un buon legislatore. È per questo che, pur condividendone l'elemento ispiratore e anzi essendo disponibili a ragionare all'interno di una proposta che tenga i piatti della bilancia della giustizia in equilibrio (ho detto che saremmo addirittura disponibili a ragionare di danno punitivo) non possiamo, di fronte a questo provvedimento, per come è stato formulato e per come ci viene chiesto di votarlo oggi, esprimere il nostro consenso.

Certo, una bella *class action* di quelle che state introducendo con questo provvedimento i cittadini potrebbero provare a promuoverla, magari i cittadini per i quali non si troveranno i fondi per assumerli come *navigator* o i molti che sono in graduatoria nei bandi pubblici, oppure i cittadini residenti ad Amatrice o a L'Aquila che attendono gli interventi pubblici, o i cittadini che stanno subendo gli effetti economici dannosi del crollo del ponte Morandi, che tuttavia, invece, saranno felicissimi quando vedranno arrivare i componenti del Governo senza risorse ma su fiammanti auto blu a raccontare le solite storielle; oppure no, perché il Presidente del Consiglio, il *premier* Conte ha annunciato il decreto di taglio del bando delle auto blu. Sembra però l'ennesima iniziativa simil No TAV. In questo caso, faccio partire la *parliamentary action*, l'azione parlamentare, ovvero ci dicano i colleghi del MoVimento 5 Stelle quanto costerà in termini di penali una simile operazione, ovvero quanti soldi intendano i Cinque Stelle sprecare per coprire per l'ennesima volta con la demagogia che si sono fatti beccare con le dita nella marmellata. Almeno siano coerenti e coprano il danno rinunciando alle loro indennità fino a concorrenza dell'importo. Non sono loro i primi ad affermare che chi sbaglia debba pagare? Perché governare è responsabilità. Legiferare è responsabilità ma, soprattutto, governare è legiferare facendo leggi buone, leggi giuste, leggi eque, che non siano la traduzione in norme di proclami elettorali, buttate giù in fretta e furia senza considerare tutti gli effetti e i necessari equilibri.

Quando una legge comincia a essere scritta male continuerà ad essere scritta male e diventerà una cattiva legge, come per un tema a scuola. Se la brutta copia non mi riesce, è meglio che io la butti nel cestino e ricominci dal foglio bianco. E questo è il caso anche del disegno di legge sulla *class action* che - mi scuso - fatico a chiamare azione di classe in questo senso, per come viene concepita qui, in quanto evoca più «Il Capitale» di Marx che una norma a tutela dei consumatori.

Anche qui, anche nel definire un *corpus* normativo, si vede l'attenzione del legislatore. Perché non chiamarla azione risarcitoria collettiva o azione collettiva a tutela del consumatore o in altro modo? Non è certo questo il luogo per trovare un nome giusto, ma è sicuramente il luogo per fare qualche considerazione su una definizione che, inserita nel nostro codice, suona proprio male in un Paese che da millenni è la culla del diritto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, io

capisco che sia un orario non dei migliori. Capisco anche che l'argomento possa sembrare un po' noioso, ma la cura che hanno messo negli interventi i colleghi che mi hanno preceduto, dal senatore Paroli al senatore Malan e alla collega Gallone, dovrebbe indurre a prestare un attimo di attenzione.

Questo provvedimento che stiamo andando ad approvare presenta delle criticità. Io voglio premettere una cosa. Il codice del consumo è stato approvato nel 2010 anche grazie, e soprattutto, al Governo di centrodestra, al Governo Berlusconi. Quindi, chi vi parla non appartiene a una forza politica, per capirsi, anti-consumatori o, comunque, contraria ad azioni a tutela del consumatore.

Il problema è che qui, dalla tutela del consumatore, si è passati ad una situazione completamente sbilanciata nei confronti delle associazioni che tutelano o dovrebbero tutelare i consumatori. Vi sono alcuni punti che sono estremamente critici e che rischiano di penalizzare in modo oggettivamente eccessivo le aziende. Li elenco brevemente, perché sono stati toccati anche dai colleghi che mi hanno preceduto.

C'è una questione che riguarda, come giustamente ricordava la collega Gallone, il danno all'immagine. È previsto, addirittura, il pagamento delle spese dell'avvocato nel caso in cui l'azienda sia soccombente, con tanto di premio. Ora, io faccio l'avvocato e, quindi, questa potrebbe essere una cosa accettabile, ma mi dovete spiegare perché solo in questo procedimento è possibile una misura di questo tipo. Se, invece, il tribunale dichiara non ammissibile l'azione di classe, in questo caso non c'è niente. Non parlo di una condanna alle spese. Basterebbe, come abbiamo anche proposto, almeno la pubblicazione sui mezzi di informazione della notizia che l'azione è stata rigettata. Questo perché c'è un problema oggettivo di danno all'immagine.

Poi, però, c'è un'altra questione che in Commissione più volte ha sottolineato il senatore Caliendo. È la questione riguardante il fatto che si possa aderire a questa azione di classe una volta che è stata ammessa, cioè *post* sentenza. Il che significa che per un'azienda diventa un problema esponenziale da un punto di vista dei costi. Tanto è che viene fuori, addirittura, una specie di procedura tipo quella del fallimento per la distribuzione di quelle che sono le spese.

Allora, posso capire che ci sono stati dei casi eclatanti - si cita, per esempio, la questione della Volkswagen, oppure la questione dei dati di Facebook - ma a fianco delle multinazionali ci sono le imprese normali che non sarebbero in grado di reggere un impatto di questo tipo nei confronti dell'azione risarcitoria e neanche nei confronti di quella inibitoria.

L'ultimo concetto cui volevo riagganciarmi brevemente è il problema complessivo di definizione del risarcimento perché l'azione di classe non si fonda su una responsabilità da contratto. Mettiamo il caso, per esempio, che io abbia un contratto con l'Enel o con una società di erogazione del gas; la lesione contrattuale determina una responsabilità contrattuale. In questo caso no, è diverso; è un'azione che si prevede senza limitazioni. Vi è una presunta responsabilità extracontrattuale da cui consegue il risarcimento del danno; capite quindi che le cifre diventano incredibili.

All'inizio ho detto che ci sono anche un disequilibrio e una mancanza di equità in tutto questo perché queste azioni di classe le possono svolgere i singoli, ma anche i rappresentanti di associazioni. Nel momento in cui queste associazioni promuovono l'azione, non c'è la necessità della richiesta di un mandato espresso. Allora, come si può immaginare una costruzione per cui un rappresentante senza il mandato del singolo prenda il risarcimento?

Si faccia attenzione perché c'è molto disequilibrio ed è più che possibile che una normativa di questo genere venga poi utilizzata non solo per i consumatori - cosa che noi riteniamo sacrosanta e legittima - ma anche per un attacco legato alla concorrenza oppure per azioni che sono squisitamente strumentali perché tanto chi le fa non rischia niente. Per le imprese il fatto di dover andare al tribunale non funziona da deterrente e non risolve un problema di questo tipo.

Ripetiamo quanto già detto alla Camera, dove quantomeno si è potuto intervenire in termini di emendamenti: sarebbe necessario e opportuno, a nostro modestissimo avviso, che su provvedimenti di questo genere non si segua la prassi per cui, siccome sono stati approvati alla Camera, al Senato non si possono toccare. Avremmo sicuramente, infatti, potuto fare un'opera ulteriore di miglioramento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, questo è uno di quei frequenti casi di questa legislatura in cui noi offriamo una collaborazione tecnica che viene rifiutata. Non capisco il perché. Vi farò ridere perché ci sono alcune cose che sono un po' dei florilegi.

A prescindere dal fatto che parliamo di *class action* - che tradotto in italiano diventa azione di classe, che è un po' diversa - questa azione di classe diventa poi solo a tutela dei diritti. Nei Paesi anglosassoni, dove questa azione esiste da anni, essa è anzitutto a tutela degli interessi legittimi. E invece tali posizioni giuridiche qui vengono tenute fuori.

Secondo aspetto: l'azione viene esercitata soltanto davanti alla sezione specializzata in materia d'impresa che, per le modifiche intervenute successivamente, è identificata in tre tribunali del nostro Paese: quelli di Milano, Roma e Napoli. Non credo che sia così facile poter svolgere l'azione di classe.

Rilevo inoltre che il testo è scritto malissimo. È scritto - io ho dovuto leggerla trenta volte - «Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti (…) a carico del resistente». Tutti sanno che in una qualsiasi causa le spese del consulente tecnico sono poste a carico solidale di entrambe le parti, poi, con la sentenza definitiva, sarà chi perde la causa che dovrà pagare anche le spese dell'altra parte. Tuttavia, l'affermazione che ho letto poc'anzi appare come la filosofia di colui che pensa che l'azione è fatta contro l'imprenditore e quindi è il convenuto che è responsabile. Anche in questa minima dizione vi è qualcosa che stride con i principi generali.

È però ancora più ridicola l'inottemperanza all'obbligo; il fatto che l'imprenditore non paghi non è un motivo per rinunciare all'incarico da parte del consulente tecnico, che svolge un ufficio all'interno del processo. Non è questo un motivo di rinunciare all'incarico. È normale, però vuol dire che il giudice adotterà dei provvedimenti esecutivi - non sul nulla, si dice - affinché il consulente tecnico venga pagato in quanto svolge un'attività richiesta dalle parti e ritenuta necessaria dal giudice. Altrimenti egli non servirebbe.

Ho poi un'altra questione da porvi. Fate un po' i calcoli di quanto viene a costare la spesa per il rappresentante comune. Basta fare i calcoli. Tanto per fare un esempio, il testo stabilisce: «oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento» quindi proprio la percentuale più bassa, per cui si tratterebbe già di diverse centinaia di migliaia di euro. Il problema di fondo è che vi è anche la possibilità di aumentare il compenso del 50 per cento. Ho presentato al riguardo una proposta emendativa volta a correggere il punto, ma non è stato detto nulla su di esso se non: «parere contrario». Si trattava della correzione di alcuni punti che bastava correggere per rendere complessivamente il provvedimento maggiormente "digeribile".

Si dice «azione di classe iniziata da un solo cittadino»; capisco l'azione intrapresa con un'associazione, con una classe, ma immaginiamo l'azione iniziata da un cittadino, che ritiene il suo diritto omogeneo a quello di altri; a quel punto, altri esistenti nel Paese, attraverso la pubblicità di questa azione svolta presso il Ministero della giustizia, aderiscono. Beh, si potrebbe dire che costano, anche se non hanno grande potere, almeno hanno un qualche vantaggio di aver aderito per primi. No, perché, se aspettano ad aderire, possono attendere che il giudice dichiari l'ammissibilità, identifichi le caratteristiche dell'azione di classe e degli aderenti e stabilisca quali possono aderire e a quel punto quelli aderiscono. Vi rendete conto?

Riconosco che nella scorsa legislatura questo argomento fu sollevato non solo dagli Uffici studi del Senato e della Camera, ma anche correttamente dal MoVimento 5 Stelle, che si chiese perché gli aderenti non debbano aderire immediatamente prima, oppure, se proprio si vuol garantire loro addirittura la certezza dell'accoglimento dell'adesione, possono farlo dopo, ma una sola volta. Si tratta di regole di economia processuale che servono ad alleggerire il sistema e a garantire una maggiore funzionalità.

Quest'azione di classe dovrebbe significare che senza ricorrere a decine di giudizi ripetitivi ne facciamo uno solo, che però ha quelle caratteristiche. In primo luogo è dubbia la possibilità di azionarla, perché è la prima volta che un'azione di classe può essere attivata da un singolo individuo. Ho cercato di verificare nel sistema giuridico comparato se esistono altri Paesi in cui è prevista l'azione di classe intrapresa dal singolo individuo e non attraverso un'associazione; può darsi che esista, ma io

non l'ho trovata.

Occorre un minimo di riflessione. Questi sono alcuni punti che sarebbe stato opportuno affrontare con una discussione pacata e corretta, tra persone che colgono quali sono le possibilità di individuare soluzioni di compromesso per addivenire a una legge funzionale. È stato possibile farlo, signor relatore, signor Presidente, o è stata impedita anche la possibilità di discutere appellandosi alle formalità che possono accompagnare anche il nostro modo di operare? Io penso sempre che sia preferibile discutere anche mezz'ora in più per evitare che poi vengano approvate norme che danno delle aspettative di diritto enormi, ma si riducono a ben poca cosa, non solo perché a volte quelle norme scritte male vengono poi annullate dalla Corte costituzionale, ma anche per l'inefficienza delle norme nel raggiungere i risultati che si prefiggevano e che proponevano ai singoli cittadini.

Ho evidenziato solo alcune incongruenze - e non intendo sottolinearne altre - che però potevano essere corrette al fine di varare una legge che identificasse una seria azione di classe a garanzia dei diritti e degli interessi legittimi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame interviene in materia di azione di classe, la cosiddetta *class action*, e, come ricorderete, è stato già approvato dalla Camera dei deputati nei mesi scorsi.

Come sappiamo, la *class action* consiste in un'azione legale di tutela risarcitoria collettiva, attraverso la quale un ridotto numero di cittadini consumatori e utenti, in quanto titolari di diritti individuali omogenei, agisce in giudizio in nome proprio oppure in rappresentanza di molti altri soggetti, che non partecipano al processo, ma con i quali condividono lo stesso tipo di danno e di richieste.

Tale strumento giuridico nasce per evitare la ripetizione di innumerevoli giudizi identici, per disincentivare pratiche scorrette da parte delle grandi società spesso multinazionali a danno dei cittadini consumatori, facilitando la proposizione delle richieste di danni che, se considerate singolarmente, sono di lieve entità, mentre se considerate nella loro totalità, hanno la possibilità di porre le società di fronte alle loro reali, e anche notevoli, responsabilità di tipo economico, giacché in assenza di *class action* i danneggiati sarebbero costretti a rinunciare a far valere i propri diritti, in quanto eventuali azioni individuali sarebbero eccessivamente complesse e costose e, pertanto, spessissimo impraticabili.

Attualmente in Italia la *class action* è già prevista e disciplinata dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, ma sono stati finora notevoli i problemi applicativi che ne hanno limitato fortemente l'efficacia. A dieci anni dalla nascita di questo strumento della tutela collettiva risarcitoria, il numero di azioni promosse è risultato esiguo e, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale *antitrust*, solo una causa su due viene ammessa a giudizio e solo una ogni sette riesce a ottenere un risarcimento. Questo a causa dei tempi e dei costi, decisamente elevati, e soprattutto di importanti *stop* di ammissibilità e burocrazia, difficili da gestire. Ciò ha fatto nascere nella cittadinanza l'istanza urgente di una riscrittura dell'istituto, che in sostanza è stato scritto per non funzionare.

L'istanza, noi del MoVimento 5 Stelle, invece, l'abbiamo raccolta e portata qui, dai territori fino a questa Assemblea, a Roma, per farla funzionare davvero. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il provvedimento in discussione ha difatti come obiettivo quello di riformare l'istituto dell'azione di classe riconducendone la disciplina dal codice del consumo al codice di procedura civile, estendendone largamente l'ambito di applicazione soggettivo e ampliandone gli strumenti di tutela, migliorandone la validità e l'efficacia e rendendo l'istituto nel suo complesso più incisivo e l'applicazione più semplice.

La *class action*, così riformulata, mira a divenire vero sinonimo di garanzia per i cittadini.

Il testo oggi in discussione non è nemmeno una novità. Infatti, ricalca nella sostanza il provvedimento già presentato, sempre dal MoVimento 5 Stelle, nella passata legislatura e approvato all'unanimità alla Camera, salvo poi arenarvi, una volta trasmesso al Senato, probabilmente per mancanza di coraggio da parte delle forze di maggioranza che governavano allora il Paese.

Il Senato, quindi, oggi è chiamato a non commettere lo stesso errore del recente passato; è chiamato al senso di responsabilità su un provvedimento che mira a rafforzare l'istituto dell'azione di classe in

favore dei cittadini, ma anche delle imprese, che sono state gravemente danneggiate da azioni sleali sotto il profilo commerciale, imprenditoriale ed economico, soprattutto quelle più piccole, che subiscono l'influenza delle multinazionali. L'enorme potere contrattuale di queste ultime, infatti, determina in alcune occasioni un abuso di posizione dominante, che danneggia l'operato degli imprenditori italiani e di chi investe con coraggio e sacrificio nei nostri territori.

Infatti, mentre è cosa nota il comportamento sleale di alcune compagnie telefoniche, ad esempio nei confronti degli utenti, o di società commerciali nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso e che siano state vittime di inadempimenti contrattuali, poco conosciute sono invece le difficoltà di molte aziende del territorio nel rapporto con le grandi multinazionali, le quali agiscono da padrone in alcuni settori di mercato. Un esempio sono le imprese agricole, che acquistano prodotti e forniture da importanti realtà internazionali e che molto spesso si sono ritrovate a subire le decisioni di queste ultime, in quanto impossibilitate a difendersi adeguatamente, soprattutto a causa della manchevole informativa che questi soggetti decidono di fornire.

Cari colleghi, approvare questo provvedimento è importante, perché tutela davvero i potenziali danneggiati, in quanto mette a loro disposizione una serie di strumenti fondamentali per difendersi. Alcuni esempi. Il MoVimento 5 Stelle da sempre punta all'ampliamento del ricorso alle tecnologie, per aumentare l'informazione, la partecipazione e la semplificazione delle procedure. In questo testo, tramite la previsione di portali Internet dedicati, diamo a tutti l'opportunità di informarsi velocemente e in modo semplice sui procedimenti in corso, aumentando esponenzialmente la possibilità di partecipare.

In questa direzione di ampliamento dell'efficacia, per il MoVimento 5 Stelle assumono rilievo anche le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma che ora diventa possibile anche a seguito della sentenza di merito, che accoglie l'azione, riconoscendo la possibilità a chi è in ritardo o era poco informato di non rimanere escluso dal giusto ristoro. E ancora, tra le altre numerose previsioni che rendono maggiormente incisivo il provvedimento, ampliando gli strumenti di tutela, evidenzio la previsione che introduce, accanto all'azione di classe, l'azione inibitoria collettiva, che permette di chiedere al giudice di ordinare la cessazione di comportamenti scorretti, anche omissivi, lesivi di una pluralità di soggetti, o il divieto della loro reiterazione.

Non dimentichiamo, in ultimo, le previsioni che aumentano l'efficacia della riscossione, essendo prevista l'utilissima procedura di esecuzione forzata, esercitata in forma collettiva nei confronti di chi non paga. Infine, e concludo, sempre in accoglimento da parte del MoVimento 5 Stelle di istanze provenienti dalla cittadinanza, puntiamo anche a una maggiore efficienza dei tempi. Su questo tema sottolineo la previsione del giudice competente in questo tipo di processi, che sarà un magistrato del tribunale delle imprese. Ciò significa affidarsi a una figura specializzata, velocizzare la causa e non appesantire il lavoro delle sezioni ordinarie.

Quindi, riformulare la *class action* significa accogliere le istanze espresse con forza dai cittadini italiani di ripristinare il senso di giustizia, tutelando i soggetti più deboli o che hanno meno potere contrattuale rispetto ad altri, e significa anche restituire alla collettività il senso di uno Stato che ha a cuore la tutela degli interessi dei suoi cittadini, che vigila sul corretto funzionamento del libero mercato e che in concreto è fortemente attento e vicino nella ricerca della maggiore qualità della vita dei cittadini (finalmente, ne sono felice).

In conclusione, in qualità di parlamentare del MoVimento 5 Stelle, ritenendo che il provvedimento in esame rappresenti un importante passo in avanti per il nostro ordinamento, un passo in avanti pregno di civiltà, ne auspico la piena approvazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come da accordi tra i Gruppi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

COMINCINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, quest'oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, una giornata importante. Vorrei però ricordare a tutti quanti noi che bisogna essere consapevoli di questa particolare condizione non solo il 2 aprile, quando si celebra questa giornata, ma tutti i giorni dell'anno.

Vorrei allora ricordare due importanti iniziative che si sono sviluppate nel nostro Paese e che hanno ricevuto un'attenzione importante anche fuori dai confini del nostro Paese. La prima è l'iniziativa «Il Tortellante», che si è sviluppata a Modena e che vede coinvolti 24 ragazzi che producono tortellini e pasta fresca, i quali quindi sono riusciti a sviluppare un percorso che li vede integrati nel mondo del lavoro e che permette a tante altre persone di essere consapevoli di questa realtà. L'altro progetto importante è «PizzAut», un progetto che vedrà nascere all'inizio del 2020 a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano, una pizzeria che sarà gestita da circa una ventina di ragazzi. Anche questo progetto ha ricevuto importanti attenzioni, perché ha vinto un premio per l'innovazione grazie a una collaborazione con un'importante azienda internazionale che si occupa di informatica, la quale ha prodotto un *tablet* specifico per consentire a questi ragazzi di prendere le ordinazioni delle pizze in maniera agevolata.

Pertanto, toccando il tema della consapevolezza, signor Presidente, io le chiederei di farsi tramite, in Consiglio di Presidenza, al fine di poter sviluppare questa proposta. Queste iniziative sono replicabili, sono iniziative che sui territori possono vedere coinvolte famiglie e istituzioni, per permettere a questi ragazzi di avere un futuro importante, come tanti altri lavoratori, e di non stare chiusi in casa, permettendo alle famiglie di questi ragazzi di avere futuro e speranza. Allora, perché non invitiamo i partecipanti di questi due progetti alla mensa del Senato e permettiamo a questi ragazzi di far vedere, a chi sarà interessato tra noi senatori (magari invitando anche alcuni amministratori locali), cosa è possibile fare mettendo insieme intelligenza, sapienza, disponibilità e capacità di questi ragazzi? Essi hanno capacità da esprimere e sviluppare.

Sarebbe bello - un gesto importante da parte nostra, per esprimere questa consapevolezza e valorizzare queste persone - poter invitare in Senato questi ragazzi e presentando i loro progetti al più largo numero possibile di senatori e amministratori. *(Applausi dal Gruppo PD e del sottosegretario Santangelo)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di esaminare la sua proposta e magari la invito a far arrivare una proposta scritta al Consiglio di Presidenza.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, non solo oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, non solo è l'anniversario della morte di Karol Wojtyla, ma è anche l'anniversario di una strage di mafia, che è stata quasi dimenticata, per quanto soltanto lo scorso febbraio sia iniziato il processo denominato Pizzolungo-*quater*. A distanza di ben trentacinque anni, in questo Paese, un Paese ben poco normale, ancora dobbiamo sapere tanto in merito a quello che è stato uno dei momenti più neri della nostra storia di mafia.

Ricordiamo tutti le vicende del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, che viene poi sostituito da Carlo Palermo a Trapani. Contro Carlo Palermo si decide di organizzare un attentato con esplosivo, che poi verrà impiegato in altri importantissimi momenti neri della nostra storia recente. Accade poi che una madre e due bambini di sei anni, mentre facevano qualcosa di normalissimo - la mamma accompagnava i figli a scuola - saltano in aria, perché chi detiene il telecomando decide comunque di tentare, per quanto la macchina blindata del giudice avesse affiancato in manovra di sorpasso la Volkswagen Scirocco, in cui c'era questa piccola famiglia. Saltano in aria nel 1985. La sorella più grande dei due bambini dirà a posteriori di aver visto una macchia rossa su un muro a duecento metri di distanza e quella macchia rossa era ciò che ricordava uno dei fratelli, i gemelli Asta. Dopo trentacinque anni ancora cerchiamo la verità. Sono stati condannati Riina, Virga, Di Maggio e Madonia come mandanti, ma tuttora non si sa nulla del movente e non si sa chi siano stati gli esecutori materiali: probabilmente un certo Galatolo ed è lui imputato nel processo Pizzolungo-*quater*. Vorrei che il Paese conservasse memoria, a Trapani, ad Erice, a Pizzolungo e un pochino dappertutto, perché

lì dove qualcuno è morto per mafia, tutta la democrazia italiana è stata vilipesa.
Pensiamo troppe volte che a morire siano solo gli uomini dello Stato, i magistrati, gli operatori di pubblica sicurezza, le persone che comunque si mettono a disposizione della collettività per rappresentare le istituzioni. Quando però ci sono vittime innocenti, è ancor più stringente il dovere che impone a tutti noi di non fermarci, perché abbiamo la necessità di arrivare a verità. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e FI-BP e del senatore Briziarelli).*
PRESIDENTE. Senatore Morra, la ringrazio per questo suo intervento in ricordo dell'anniversario della strage di Pizzolungo.
PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, ieri pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una busta esplosiva. A nome mio e dei senatori del MoVimento 5 Stelle esprimo sostegno e vicinanza a Chiara che da circa un mese vive sotto scorta per le minacce ricevute da ambienti anarchici, in seguito allo sgombero dell'asilo di via Alessandria, occupato dal 1995. Gli inquirenti pensano che da questi stessi ambienti provengano gli autori del gesto vigliacco e intimidatorio che fortunatamente, grazie all'intervento delle Forze dell'ordine, non ha avuto conseguenze.
Leggiamo sui giornali che si è trattato di «una busta esplosiva a strappo, con un congegno rudimentale di innesco, una batteria e una piccola quantità di polvere pirica». Un plico incendiario del tutto simile ad altri 21 inviati a ditte di Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari, Ravenna tramite il servizio postale ordinario. Pacchi bomba che la DIGOS torinese, in seguito alle indagini attribuisce alla cellula anarchica che aveva il suo quartier generale proprio nell'ex asilo occupato.
Quello sgombero andava fatto, lo attendeva un intero quartiere. Andava fatto per consentire ai cittadini del quartiere Aurora di tornare alla vita normale e di recuperare uno spazio preziosissimo in una zona difficile. I locali saranno ora messi a disposizione della cittadinanza e saranno destinati a ospitare servizi e attività di associazioni e organizzazioni *non profit*.
Siamo lieti che trasversalmente molte forze politiche abbiano condannato in maniera ferma questo vile atto e siamo tutti vicini a Chiara. Accanto a lei ci sono le istituzioni dello Stato, la Regione Piemonte, la Presidenza del Consiglio. Ci auguriamo davvero che a Torino finisca presto questo clima di tensione che in passato ha trascinato l'Italia nel buio del terrorismo e speriamo che Chiara possa presto tornare senza scorta a camminare e ad andare in bicicletta liberamente nella sua città, nella nostra Torino. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.
PIARULLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in tutto il mondo verrà celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, migliaia di monumenti si tingeranno di blu in segno di partecipazione all'iniziativa.
L'autismo fa parte dei disturbi pervasivi dello sviluppo. I numeri, secondo le più recenti stime epidemiologiche, segnalano che l'autismo è una condizione in aumento anche per l'introduzione di strategie di *screening* e individuazione precoce che consentono la diagnosi anche di disturbi lievi che in passato non erano individuati. Si stima un bambino affetto su 56 nati per un totale di circa 60 milioni di persone colpite nel mondo.
La comunità educante dell'Istituto superiore di secondo grado «Ettore Carafa» di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, rispondendo alla nota della Regione Puglia, grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Amatulli, ha celebrato la giornata mondiale ONU sulla consapevolezza dell'autismo. All'uopo i docenti specializzati di sostegno, gli educatori e alcuni studenti hanno allestito parti della scuola con palloncini, fiocchi, nastri e hanno distribuito braccialetti di colore blu.
A Corato, nella mia città di residenza, è stata animata la piazza per circa un'ora da scuole di vario ordine e grado, nonché da associazioni di volontariato; un grande telo blu ha coperto i presenti, oltre al successivo lancio dei palloncini di colore blu. Tali iniziative manifestano la solidarietà a promuovere la conoscenza del disturbo e a colorare di blu il cuore di ognuno di noi. Siamo tutti uguali e tutti

diversi nella nostra specificità e nella nostra unicità.

Le famiglie non possono essere lasciate sole, e tutti insieme dobbiamo lavorare per l'inclusione. Come è stato detto anche in questa sede, dobbiamo promuovere progetti - anche in collaborazione con il Senato - che possano valorizzare tali soggetti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VALENTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, le ho chiesto di intervenire per ricordare qui stasera, insieme a tutta l'Assemblea, Loredana Calì e Romina Meloni.

Loredana Calì di Enna e Romina Meloni di Nuoro, le ennesima due donne ammazzate per mano dei loro *ex* compagni che non hanno accettato la fine di una relazione e che hanno reagito con violenza tanto cinica quanto brutale fino ad ammazzarle.

Si tratta di due donne, dopo le altre quindici che abbiamo registrato ammazzate dall'inizio di questo anno, e i numeri purtroppo continuano a essere drammaticamente impietosi. Numeri che interrogano tutti noi e le nostre coscienze; interrogano la politica, il Parlamento, il Governo. Interrogano ciascuno di noi chiedendoci se stiamo davvero facendo tutto quanto è in nostro potere per provare ad affrontare nella maniera migliore questo drammatico fenomeno. Lo dico peraltro in una giornata che ha visto toni enfatici da parte di alcuni esponenti del Governo rispetto anche a provvedimenti che abbiamo approvato: qui il rito abbreviato, alla Camera alcune norme contenute nel codice rosso. Lo faccio rivolgendo davvero un appello a tutti noi.

Intanto i numeri ci raccontano di un fenomeno non solo drammatico, ma che è l'unico in Italia che, purtroppo, continua drammaticamente a crescere: cresce il numero di omicidi di donne così come crescono i numeri delle violenze efferate e particolarmente aggressive nei confronti delle donne. Dico questo perché credo che, rispetto a quei toni trionfalistici, dobbiamo invece lasciare spazio soprattutto a serietà e responsabilità. Ricordo, per esempio, la norma sul *revenge porn* che non faccio fatica ad ascrivere al lavoro di tutto il Parlamento; non dico che siamo stati costretti a occupare i banchi del Governo, non mi interessa. Mi interessa che quella norma oggi è stata votata dal Parlamento all'unanimità, così come mi interessa ricordare che tante norme importanti, a partire dalla Convenzione di Istanbul nella scorsa legislatura, sono state approvate all'unanimità.

La violenza sulle donne, per come si presenta, ha bisogno dell'apporto e del contributo di tutti. Su questo terreno nessuna propaganda da parte di nessuno; la volontà di lavorare tutti quanti insieme e di affermare un principio: che mai e poi mai si può pensare di aggredire il fenomeno della violenza solo ed esclusivamente con scelte di carattere punitivo e repressivo.

Abbiamo già fatto tanto, dobbiamo, finalmente, in maniera più coraggiosa, strutturale e di sistema, lavorando, ascoltando tante realtà, associative e non, che su questo terreno lavorano ogni giorno e che hanno maturato un'esperienza, mettere a punto interventi strutturali che guardino soprattutto alla dinamica della relazione di coppia e quindi a un fattore di carattere soprattutto e prevalentemente culturale.

È lì la vera sfida. Si gioca in special modo nelle scuole, tra i nostri ragazzi, guardando a loro non solo come a coloro che saranno i protagonisti del domani che verrà, ma soprattutto come coloro nei quali possiamo seminare finalmente un cambio radicale di mentalità, che non veda più la donna soggiacere alla volontà e al dominio, al desiderio di possesso di un maschio, in una relazione sicuramente sbilanciata e sperequata, ma che veda finalmente un ruolo riconosciuto in maniera adeguata, come è giusto che sia.

Tutti quanti noi dobbiamo assumere questa consapevolezza e lavorare con assoluta e unica priorità. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

DE POLI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(FI-BP)*. Signor Presidente, nella Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, come ricordavano alcuni colleghi, nel momento in cui si ha attenzione nei confronti delle persone con disabilità, verso chi ha più bisogno, intervengo per ricordare un altro argomento altrettanto importante per tutti noi.

Parlo del tema della siccità, del riscaldamento globale, dei nostri ghiacciai che si stanno sciogliendo, quindi del problema dell'acqua e del prelievo dell'acqua anche in territori dove è un bene troppo importante: senza l'acqua non c'è vita, non ci sarebbe nessuno di noi. Un prelievo che viene fatto senza tener conto di criteri oggettivi, strutturali e importanti per far sì che nei territori dove non ce n'è possano avere questo bene prezioso.

Parlo dei pozzi e del prelievo dell'acqua nei territori dell'Alta Padovana, dove c'è uno dei bacini imbriferi più grandi d'Europa, poiché si tratta di un grande bene che va salvaguardato, che dà da bere a centinaia di migliaia di persone, nel territorio del Polesine, del Rodigino, della Bassa Padovana e in tantissimi altri.

Nel progetto che Veneto Acque SpA sta prevedendo, il prelievo è una derivazione cosiddetta idropotabile delle falde del Medio Brenta. Pozzi in falda prelevano centinaia di metri cubi d'acqua al minuto senza tener conto dei criteri di ricarica e si trovano nella località di Camazzole, frazione del Comune di Carmignano di Brenta, nel territorio di Cittadella. Per questo motivo, il Consiglio di bacino del Brenta ha incaricato il CNR di un importante progetto di monitoraggio e mappatura del territorio, per capire concretamente cosa succede nel momento in cui si fa questo prelievo senza opere certe di ricarica, per salvaguardare quel territorio di circa 600.000 abitanti e, ancor più, tutti quelli a cui si va a dare un bene importante come l'acqua ai cittadini che ne fanno uso.

Convinto dell'importanza della realizzazione di tali opere di ricarica della falda acquifera, ritengo fondamentale che l'istituzione competente, in modo particolare il Ministero, intervenga nelle sedi opportune per la difesa del territorio. Servono normative nazionali chiare, che definiscano una volta per tutte i criteri di captazione delle acque, che non ci sono, affinché questo bene comune possa essere fruito da tutti in egual misura e affinché, dopo le attività umane, non ne risentano di conseguenza quelle industriali, agricole e zootecniche.

L'acqua è un bene prezioso e va salvaguardato. Convinto che questo sia uno degli aspetti più importanti, mi sono premesso, signor Presidente, di chiederle di poter svolgere quest'intervento, cosa di cui ringrazio lei e tutta l'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Modena).*

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 aprile 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,25)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (**925**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-*bis* e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;

c) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

«*6-ter*. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto

accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».

EMENDAMENTI

1.100

Cucca, Mirabelli, Cirinna'

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.101

Caliendo, Dal Mas, Modena

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354»;

b) il terzo periodo è soppresso.

1.102

Caliendo, Dal Mas, Modena

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa";

2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*. - *(Concessione dei benefici)* - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa".»

1.103

Caliendo, Dal Mas, Modena

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della parte civile".

2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*. - *(Concessione dei benefici)* - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile".»

1.104

Lonardo, Vitali

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *capoverso «6», dopo le parole*: «rispettivamente, dei commi 1-*bis* e 5» *inserire le seguenti*: «ovvero nel caso disciplinato dall'art. 441-*bis*, comma 1-*bis*,»;

b) *alla lettera* c)*, capoverso «6-ter» dopo le parole:* «il giudice, se all'esito del dibattimento» *inserire le seguenti:* «di primo grado ovvero nel giudizio di impugnazione».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 441-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis.* Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

EMENDAMENTI

2.100

Cucca, Mirabelli, Cirinna'

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.101

Caliendo, Dal Mas, Modena

Id. em. 2.100

Sopprimere l'articolo.

2.102

Caliendo, Dal Mas, Modena

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 2**

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

EMENDAMENTI

3.100

Cucca, Mirabelli, Cirinna'

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

Cucca, Mirabelli, Cirinna', Valente

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo.".»

3.102

Caliendo, Dal Mas, Modena

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis*. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».

EMENDAMENTO

4.100

Cucca, Mirabelli, Cirinna'

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Cucca, Mirabelli, Cirinna', Valente

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale.

EMENDAMENTO

5.100

Cucca, Mirabelli, Cirinna'

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Approvato il mantenimento dell'articol

o

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 925 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Girotto sui disegni di legge nn. 844 e 583

Sull'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile che disciplina l'azione inibitoria collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura), in base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva «chiunque abbia interesse» - nonché le organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia - può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale. Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte, alla parte soccombente, la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; e previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

Venendo poi all'articolo 2, il provvedimento interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introducendovi un apposito titolo V-*bis*, formato dagli articoli 196-*bis* e 196-*ter*. La prima delle due disposizioni disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al Servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione. L'articolo 196-*ter* invece demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge - di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe, nonché la

determinazione del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Per quanto concerne il contributo, la disposizione specifica che esso deve essere fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. Con riguardo ai requisiti, essi devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica sanzionerà anche chi, nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 925:

sugli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.104, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sul mantenimento dell'articolo 4, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anastasi, Arrigoni, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Calderoli, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, D'Angelo, De Poli, Fantetti, Galliani, Ginetti, Merlo, Messina Alfredo, Monti, Napolitano, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Sciascia, Siri, Solinas, Steger e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorefice, per attività della 14ª Commissione permanente; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 28 marzo 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Bernardo Marino, in sostituzione della deputata Paola Deiana, dimissionaria.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 29 marzo 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Enrica Segneri, in sostituzione del deputato Carlo Ugo De Girolamo, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Perego Di Cremnago Matteo, Gelmini Mariastella, Mule' Giorgio, Vito Elio, Tripodi Maria, Fascina Marta Antonia, Fontana Gregorio, Ripani Elisabetta, Siracusano Matilde, Aprea Valentina, Bagnasco Roberto, Baroni Anna Lisa, Bartolozzi Giusi, Battilocchio Alessandro, Benigni Stefano, Biancofiore Michaela, Calabria Annagrazia, Cattaneo Alessandro, D'Attis Mauro, Fasano Enzo, Fatuzzo Carlo, Fiorini Benedetta, Gagliardi Manuela, Giacometto Carlo, Marrocco Patrizia, Minardo Antonino, Mugnai Stefano, Musella Graziano, Napoli Osvaldo, Orsini Andrea, Pentangelo Antonio, Pettarin Guido Germano, Ruffino Daniela, Saccani Jotti Gloria, Scoma Francesco, Silli Giorgio, Sorte Alessandro, Squeri Luca, Versace Giuseppina, Vietina Simona, Zanella Federica, Bond Dario

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (1178)

(presentato in data 29/03/2019)

C.1012 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Fenu Emiliano, Bottici Laura, Di Nicola Primo, Leone Cinzia, Mininno Cataldo, Trentacoste Fabrizio, Donno Daniela, Marinello Gaspare Antonio, Gaudiano Felicia, Pellegrini Marco, Evangelista Elvira Lucia, Riccardi Alessandra, Lannutti Elio, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Gallicchio Agnese,

Lucidi Stefano, Marilotti Gianni, Accoto Rossella, Romano Iunio Valerio, Di Piazza Stanislao
Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione ai fini IVA in caso di mancato pagamento del debitore assoggettato a procedure esecutive concorsuali o individuali (1179)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Donno Daniela, Trentacoste Fabrizio, Vono Gelsomina, Pacifico Marinella, Fede Giorgio, Guidolin Barbara, Mininno Cataldo, Nocerino Simona Nunzia, D'Angelo Grazia, Evangelista Elvira Lucia, Romano Iunio Valerio, Garruti Vincenzo, Ortis Fabrizio, Lannutti Elio, Pirro Elisa, Riccardi Alessandra, Corbetta Gianmarco, Leone Cinzia, Ferrara Gianluca, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Di Piazza Stanislao, Grassi Ugo, Piarulli Angela Anna Bruna, Lomuti Arnaldo, Accoto Rossella, Croatti Marco, Naturale Gisella, Vaccaro Sergio, Anastasi Cristiano, Pellegrini Marco, Gaudiano Felicia, Giannuzzi Silvana, Angrisani Luisa, Di Micco Fabio, Lorefice Pietro, Licheri Ettore Antonio, Campagna Antonella, Gallicchio Agnese, L'Abbate Patty, Di Girolamo Gabriella, Castiello Francesco, Mollame Francesco, Romagnoli Sergio, Granato Bianca Laura, Turco Mario, Airola Alberto
Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (1180)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Toffanin Roberta, Floris Emilio, Gallone Maria Alessandra, Pichetto Fratin Gilberto, Malan Lucio, Papatheu Urania Giulia Rosina, Tiraboschi Maria Virginia, Caliendo Giacomo, Aimi Enrico, Berutti Massimo Vittorio, Barachini Alberto, Serafini Giancarlo, Siclari Marco, Minuto Anna Carmela, Cangini Andrea, Rizzotti Maria, Testor Elena, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Mallegni Massimo, Dal Mas Franco, Stabile Laura, Binetti Paola, Saccone Antonio, Modena Fiammetta, Damiani Dario, Ronzulli Licia, Conzatti Donatella, Barboni Antonio, Lonardo Alessandrina, Vitali Luigi, Moles Giuseppe, Masini Barbara, Pagano Nazario, De Poli Antonio, Causin Andrea, Paroli Adriano, Ferro Massimo, Giammanco Gabriella, Messina Alfredo, Carbone Vincenzo
Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati (1181)
(presentato in data 28/03/2019);
senatore Verducci Francesco
Disposizioni in materia di interventi per accelerare e semplificare il processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia negli anni 2016 e 2017 (1182)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Stefano Dario, Steger Dieter, Biti Caterina, Ferro Massimo, Magorno Ernesto, Modena Fiammetta, Perosino Marco, Pittella Gianni, Sbrollini Daniela, Taricco Mino, Naturale Gisella, Pagano Nazario, Verducci Francesco
Istituzione dell'insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane come materie di educazione civica e altre disposizioni per la promozione del settore enogastronomico (1183)
(presentato in data 29/03/2019);
senatore Castaldi Gianluca
Interpretazione autentica della disciplina relativa al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS, di cui all'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998 (1184)
(presentato in data 29/03/2019);
senatori Gallone Maria Alessandra, Testor Elena, Berutti Massimo Vittorio, Messina Alfredo, Papatheu Urania Giulia Rosina, Galliani Adriano, Toffanin Roberta, Floris Emilio, Damiani Dario
Disposizioni in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali nei piccoli comuni montani nonché delega al Governo in materia di recupero di edifici di particolare interesse economico (1185)
(presentato in data 29/03/2019);
senatori Dal Mas Franco, Vitali Luigi, Caliendo Giacomo, Modena Fiammetta, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di efficacia dell'inserimento dei reati contro la

pubblica amministrazione tra i reati ostativi ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione agli obblighi di trasparenza di associazioni di provenienza politica (1186)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (1187)
(presentato in data 02/04/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Pisani Giuseppe
Istituzione del luogo familiare di origine (952)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 02/04/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Pazzaglini Giuliano ed altri
Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi (1052)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/04/2019);
4ª Commissione permanente Difesa
dep. Perego Di Cremnago Matteo ed altri
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (1178)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
C.1012 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 02/04/2019);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Coltorti Mauro, sen. Lanzi Gabriele
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile (1105)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Castaldi Gianluca

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo (615)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019);
Commissioni 1ª e 2ª riunite
sen. Rufa Gianfranco ed altri
Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione (1047)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/04/2019);
Commissioni 2ª e 12ª riunite
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti relativamente alla produzione, al traffico o alla detenzione illecita di sostanze di stupefacenti o psicotrope di lieve entità (1128)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 02/04/2019).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro affari europei Savona ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 (1141)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019);
4ª Commissione permanente Difesa
Gov. Conte-I: Ministro difesa Trenta, Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri
Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare (1152)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 29/03/2019 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
sen. Vanin Orietta ed altri
"Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017" (962)
(presentato in data 27/11/2018).

Indagini conoscitive, annunzio

La 12ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impatto in ambito sanitario del numero unico d'emergenza

112, nonché sull'efficacia ed omogeneità dell'assistenza di emergenza-urgenza sul territorio nazionale.

Affari assegnati

Sono stati deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, i seguenti affari:

sulle problematiche di mercato del latte vaccino in Italia (Atto n. 214), alla 9a Commissione permanente;

sulle problematiche riguardanti gli aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (Atto n. 215), alla 9a Commissione permanente;

sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (Atto n. 216), alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;

sulle problematiche connesse alla sicurezza del trasporto scolastico dei minori (Atto n. 217), alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 febbraio e 12, 18, 25, 26 e 27 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Alessandro Leopizzi, magistrato fuori ruolo organico della magistratura, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

all'ingegner Donato Carlea *ad interim* e al dottor Vincenzo Cinelli, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ai dottori Laura Aria, Pietro Celi, Rita Forsi, Loredana Gulino, Emilia Maria Masiello, Simonetta Moleti, Rosaria Fausta Romano, Carlo Sapppino, Amedeo Teti e all'ingegner Gilberto Dialuce, dirigenti di prima fascia, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;

alla dottoressa Maddalena Mattei Gentili, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

alla dottoressa Agnese De Luca, dirigente di seconda fascia, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Giancarlo Verde, dirigente di prima fascia, il conferimento *ad interim* dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;

alle dottoresse Patrizia Nardi e Paola Noce, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 febbraio 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all'ingegner Donato Carlea, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 20 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), aggiornata al mese di dicembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CCXXXV, n. 2).

Con lettere in data 26 marzo 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto

dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Diamante (Cosenza), Palestrina (Roma), Civate (Lecco).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmissione di atti. Deferimento

La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in data 7 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le seguenti relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) concernenti:

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (n. 7);

Regolamento emittenti: modifiche relative alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di titoli (n. 8);

Regolamento emittenti: modifiche relative alla definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate (n. 9).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 29 marzo 2019, ha trasmesso la deliberazione n. 4/2019/G del 29 marzo 2019 - Relazione concernente "Programmazione dei controlli per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 218).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7 marzo 2019, ha inviato il testo di sedici risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 14 al 17 gennaio 2019, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 253);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 254);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 255);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 256);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 257);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 258);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 259);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del

Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 260);
risoluzione sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 261);
risoluzione sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 262);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 263);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea - Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame, alla 3a e alla 9a Commissione permanente Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 264);
risoluzione sull'Unione bancaria - relazione annuale 2018, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 265);
risoluzione sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 266);
risoluzione sull'integrazione differenziata, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 267);
risoluzione sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 268).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
La signora Manuela Ricci da Poggio Torriana (Rimini) chiede nuove disposizioni in materia di trasparenza degli atti pubblici nel settore dell'edilizia (Petizione n. 344, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Paolo Pelini da Raiano (L'Aquila) chiede il riconoscimento della professione di "erbochimico" quale esperto nel controllo di qualità dei prodotti naturali contenenti piante officinali e medicinali (Petizione n. 345, assegnata alla 12a Commissione permanente);
il signor Ettore Maria Bartolucci da Pesaro chiede modifiche agli articoli nn. 58 e 66 della Costituzione in materia di ordinamento della Repubblica (Petizione n. 346, assegnata alla 1a Commissione permanente);
la signora Maria Antonietta Mangano da Grosseto chiede:
nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici (Petizione n. 347, assegnata alla 2a Commissione permanente);
la modifica dell'articolo n. 86 del Codice di procedura civile in materia di difesa personale della parte (Petizione n. 348, assegnata alla 2a Commissione permanente);
l'incremento del numero e delle competenze dei Giudici di pace e dei difensori civici (Petizione n. 349, assegnata alla 2a Commissione permanente);
la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede la realizzazione di strutture volte al rilancio economico e sociale dei territori caratterizzati dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso (Petizione n. 350, assegnata alla 1a Commissione permanente).
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore De Falco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00093 del senatore De Bonis ed altri.
La senatrice Nugnes e i senatori Monti e Marilotti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00101 della senatrice De Petris ed altri.

Mozioni

BOLDRINI, FEDELI, MARCUCCI, COLLINA, BINI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, STEFANO, FERRARI, CIRINNA', ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - Il Senato,

premesso che:

l'autismo, come definito dalle linee guida nazionali e internazionali, è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. Interessa prevalentemente le aree relative all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. Si configura come una disabilità permanente che accompagna il soggetto nel corso della sua vita, che si esprime in modo variabile e si caratterizza per un funzionamento mentale atipico, tale da richiedere interventi terapeutici e socio-assistenziali particolarmente dedicati;

secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono ricomprese tra i disturbi dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del neurosviluppo, tra cui la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo;

gli interventi più validati ed utilizzati sono quelli educativi-abilitativi, basati su un approccio globale alla situazione individuale, familiare e scolastica allo scopo di individuare le risorse recuperabili e di facilitare cambiamenti adeguati ai contesti di vita (analisi comportamentale applicata - ABA, Treatment and educational of autistic and communication handicapped children - TEACCH, Denver model);

al progredire delle conoscenze in campo scientifico e clinico e all'aumento dell'attenzione posta nei confronti dell'autismo negli ultimi anni, non ha corrisposto un aumento delle responsabilità delle istituzioni: ciò ha reso spesso "invisibili" le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, sulle quali ricade quasi per intero l'onere dell'assistenza con il conseguente impoverimento sociale, relazionale ed economico;

alla domanda annosa delle famiglie di un serio sostegno ha dato una prima risposta la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;

la legge, molto attesa, prevede l'aggiornamento delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento delle prestazioni per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, nonché il conseguente adeguamento, da parte delle Regioni, dei servizi di assistenza sanitaria e l'individuazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;

una seconda risposta alle persone con disabilità grave è giunta con l'approvazione della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;

per la prima volta sono state introdotte nell'ordinamento specifiche tutele per le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. La legge ha inoltre istituito un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per attivare e potenziare

programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità e per realizzare interventi innovativi di residenzialità, con l'importante obiettivo per i disabili di una vita il più possibile autonoma;
inoltre, la legge 22 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno, aumentati di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);
tuttavia c'è ancora molto da fare;
i disturbi dello spettro autistico, infatti, non sono sempre trattati nel modo più appropriato e, nonostante alcune realtà eccellenti presenti nel territorio nazionale, le persone con questi disturbi e le loro famiglie spesso non trovano risposte adeguate nel sistema di *welfare* del nostro Paese;
secondo quanto stabilito dalla legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale dovrebbe garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;
l'identificazione precoce dell'autismo deve rappresentare la prima sfida importante, perché dà la possibilità di una presa in carico in un'età dove i processi di sviluppo possono ancora venire modificati, apportando progressi significativi sul piano cognitivo, emotivo e sociale. La comunità scientifica afferma che la diagnosi precoce (entro i primissimi anni di vita) e un trattamento appropriato di natura tempestiva, intensiva e continuativa può ridurre considerevolmente quelle disabilità funzionali e comportamentali proprie dei disturbi dello spettro autistico;
nonostante gli importanti passi in avanti fatti grazie alla legge approvata nella XVII Legislatura, è necessario dare migliore attuazione alle linee guida e omogeneità di trattamento in tutte le Regioni;
per i suddetti motivi si ritiene necessario costituire una Commissione speciale con compiti di analisi, approfondimento e ispezione sulle materie concernenti l'autismo e altre disabilità, nonché funzioni di assistenza alle loro famiglie;
la Commissione sarebbe chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; b) individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g) promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità; h) valutare lo stanziamento di ulteriori risorse utili a finanziare i progetti previsti dalla legge n. 112 del 2016,
delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le questioni concernenti l'autismo e altre disabilità, costituita da 20 senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari. La Commissione opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la qualità di vita delle persone affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e approfondimento sulle materie concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.
(1-00106)
BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI,

BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MESSINA Alfredo, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI - Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia stabilisce che: «La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico»;

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", ha ribadito la natura giuridica di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia, che è banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali;

la Banca d'Italia è inoltre l'Autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico in materia bancaria, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, in coerenza con quanto previsto per la BCE dal Trattato UE;

l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante "Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria", come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante "Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali", dispone che: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". L'articolo sostituisce la previgente disposizione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, secondo cui le riserve valutarie ufficiali erano gestite dall'Ufficio italiano dei cambi, e dalla Banca d'Italia per gli interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le operazioni ordinarie. La modifica si rese necessaria in quanto, in seguito all'introduzione della moneta unica, le riserve valutarie ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche centrali dell'Eurosistema;

la Banca d'Italia detiene e gestisce le riserve nazionali in valuta e oro. In base all'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*ex* art. 105 del Trattato sull'Unione europea), esse costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre BCN e a quelle di proprietà della BCE. Una quota delle riserve in valuta della BCE, conferite all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria da ogni BCN in ragione della "chiave capitale", è gestita dalla Banca d'Italia sulla base di linee guida fissate dal consiglio direttivo della BCE;

l'Italia possiede 2.451,8 tonnellate (metriche) di riserve auree. Se le cifre sono corrette, si tratterebbe della quarta somma più alta dopo la Germania, gli Stati Uniti e il Fondo monetario internazionale. Saremmo il Paese custode del terzo ammontare di oro al mondo. Al contrario della maggior parte delle nazioni, in cui le riserve auree sono di proprietà dello Stato, ma gestite dalla banca centrale, in Italia la banca centrale detiene e custodisce l'oro allo stesso tempo;

le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali detenute ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, che includono la detenzione e la gestione delle riserve valutarie ufficiali tra i compiti fondamentali svolti dall'Eurosistema, a cui partecipano la BCE e le banche centrali dei paesi la cui moneta è l'euro;

considerato che:

l'eventuale utilizzo delle stesse per la riduzione del debito pubblico, non solo avrebbe un impatto assolutamente teorico, in quanto legato all'attuale prezzo di mercato dell'oro, sullo stesso del 4,5 per cento al massimo, ma creerebbe una perdita di fiducia nei confronti del nostro Paese;

vale ricordare che lo stesso Governo ha previsto a fine dicembre 2018 un rapporto indebitamento netto/PIL programmatico al 2,04 per cento nel 2019, all'1,84 nel 2020 e all'1,53 nel 2021, cioè un ammontare complessivo superiore a quello che si potrebbe realizzare da qualsiasi tipo di cessione o di altro utilizzo delle riserve auree;
le riserve auree hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e della moneta unica. Questa funzione diviene più importante quando le condizioni geopolitiche o la congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari (ad esempio, crisi valutarie o finanziarie),
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a dare chiarezza interpretativa riguardo alla permanenza pubblica della proprietà delle riserve auree;
2) ad escludere ogni ipotesi di vendita o di cessione delle riserve auree, tantomeno ove il ricavato fosse destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e ancor meno ove fosse utilizzato alla temporanea disattivazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise previste per il 2020 e 2021.
(1-00107)
MALPEZZI, MARCUCCI, STEFANO, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, ALFIERI, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, PARRINI, PATRIARCA, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI - Il Senato,
premesso che:
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito concorsuali tramite concorsi per titoli ed esami da bandirsi con cadenza triennale e, per il restante 50 per cento, mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;
i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento sono definiti per legge e sono costituiti, per la scuola dell'infanzia e primaria: dall'idoneità concorsuale acquisita fino al concorso 1999/2000; da un titolo di idoneità conseguito attraverso procedure riservate, disposte a suo tempo per legge, per gli aspiranti in possesso di diploma magistrale con almeno 360 giorni di servizio; dalla laurea in Scienze della formazione primaria di "vecchio" ordinamento per tutti i soggetti iscritti ai percorsi entro l'anno accademico 2007/2008 e, in una fascia aggiuntiva, per chi vi si sia iscritto successivamente e abbia conseguito la laurea entro l'anno accademico 2010/2011;
il titolo di accesso ai concorsi per titoli ed esami è costituito dall'abilitazione, ottenuta attraverso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o attraverso il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria;
nel 2017, all'esito di un contenzioso avente per oggetto il valore del diploma magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002, quale titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge n. 296 del 2006;
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito tale orientamento con due ulteriori sentenze, n. 4 e n. 5 del 2019, confermando che "Il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle Gae del personale docente ed educativo";
tali successivi pronunciamenti si sono resi necessari a seguito di un'ordinanza della sesta sezione, la quale, non convinta dell'orientamento assunto dall'adunanza plenaria nel 2017, ha sollecitato una rimeditazione della questione, anche alla luce delle norme emanate successivamente con il decreto-

legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";
nei pronunciamenti si legge che la norma non ha "affatto riconosciuto valore abilitante *ex se* al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento";
quanto alle sentenze passate in giudicato prima dell'adunanza plenaria del 2017, favorevoli all'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento, il Consiglio di Stato ha chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle sole parti di quei giudizi;
considerato che:
con il decreto-legge n. 87, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2018/2019, è stato previsto un differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali applicativi delle sentenze pronunciate di 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
conseguentemente, i docenti con diploma magistrale presenti nelle graduatorie ad esaurimento sono stati assunti in ruolo con riserva, per cui, dopo l'esecuzione delle sentenze, il loro contratto è stato trasformato in una supplenza al 30 giugno 2019 e i diplomati individuati come titolari di una supplenza annuale al 31 agosto, dopo l'esecuzione delle sentenze, hanno avuto la trasformazione del contratto di una supplenza al 30 giugno 2019;
inoltre, l'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto ha autorizzato il Ministero a bandire un concorso straordinario, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché abbiano svolto, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché abbiano svolto, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999;
il concorso ordinario per titoli ed esami, bandito, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico e dell'articolo 1, commi 109, lettera *b)*, e 110, della legge n. 107 del 2015, al quale è destinato, al netto dei posti di destinati alle graduatorie di merito 2016 limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, il 50 per cento dei posti rimasti vacanti, sarà rivolto a tutti gli abilitati (docenti con diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e laureati in Scienze della formazione primaria, senza il requisito delle due annualità);
con il decreto ministeriale 17 ottobre 2018 è stato dato avvio alle procedure concorsuali straordinarie per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria previste dall'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 87 del 2018;
il concorso, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie speciale, concorsi ed esami, del 9 novembre 2018, è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato sia su posti comuni che di sostegno ed è riservato a chi è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del bando;
le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-*quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato, a discapito dei titoli, il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del

sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli;

considerato che:

il principio costituzionale della libertà di educazione sancito dall'articolo 33 della Costituzione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie e le scuole non paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;

la circolare ministeriale n. 163/2000 (prot. 63/VD), avente per oggetto le prime indicazioni applicative della suddetta legge, stabilisce che, per il riconoscimento della parità, le istituzioni scolastiche debbano dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione;

la legge n. 333 del 2001, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", sancisce la completa equiparazione degli insegnanti nel servizio in scuole statali e paritarie;

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, ha disposto infatti che, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali;

il concorso straordinario riservato ai docenti di infanzia e primaria diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 o laureati in Scienze della formazione primaria con due anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 1-*quinquies* , del decreto-legge n. 87 citato, riconosce e considera valido soltanto il servizio prestato nelle scuole statali e non quello prestato nelle scuole paritarie;

il bando, dunque, non prevede la valutazione del servizio svolto presso le scuole paritarie nonostante tale servizio risulti valutabile nella tabella di valutazione dei titoli, ma riconosce valido per l'accesso al concorso straordinario il titolo di abilitazione per infanzia e primaria, conseguito all'estero creando un'ulteriore palese incongruità;

considerato inoltre che:

oggi la povertà economica è spesso legata anche a una condizione di povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono da una generazione all'altra. Secondo l'Istat più di un milione di bambini (ovvero il 10 per cento del totale) sono in stato di povertà e senza istruzione;

le conseguenze di tale "impoverimento" sono evidenti e si misurano con i livelli delle competenze: quasi il 20 per cento dei quindicenni non raggiunge la soglia minima in lettura, il 25 per cento in matematica, mentre il tasso di dispersione scolastica è al 13,8 per cento (cioè circa 4 punti percentuali in più rispetto alla soglia minima fissata dalla UE);

nelle regioni dove, rispetto alla media nazionale del 24,7 per cento, la dispersione scolastica è più accentuata, come, ad esempio, in Sicilia e in Campania, il tempo pieno (media nazionale del 35,7 per cento) è presente con basse percentuali (in Sicilia la dispersione è pari al 28,3 per cento e il tempo pieno all'8,2 per cento, mentre in Campania la dispersione è pari al 29,2 per cento e il tempo pieno al 13,7 per cento);

in molti contesti urbani le scuole rappresentano un presidio di legalità, un punto di riferimento e di aggregazione, il luogo del possibile riscatto per tanti giovani;

le aree del Paese, infatti, dove l'istruzione è migliore hanno saputo rispondere in maniera più efficace alla crisi: quanto più i livelli di istruzione e di formazione sono elevati, tanto inferiore è il numero dei soggetti che non ha un'occupazione. Nella stessa misura, tanto più il livello di istruzione è alto, tanto minore è la probabilità di vivere in condizioni di povertà e disagio sociale;

la dispersione è uno degli ostacoli storici alla qualità del nostro sistema di istruzione e di formazione. Riconquistare i giovani alla scuola e ridurre ritardi e uscite precoci è una sfida decisiva per decisori, amministratori, insegnanti e famiglie, non solo per evitare la dissipazione delle risorse comunque investite, ma, anche e soprattutto, per restituire all'educazione e alla formazione il ruolo di spinta per l'avvenire del Paese;
secondo la rivista "Tuttoscuola" per trasformare a tempo pieno le 86.658 classi aperte oggi soltanto al mattino occorrerebbe aggiungere mezza unità di personale a classe, ovvero 43.328 docenti, nonché "spazi didattici e di laboratorio, e poi locali idonei per la mensa. Per alunni che passano le otto ore a scuola serve il servizio di refezione (attualmente è obbligatorio) per assicurare pasti caldi e dietetici";
il 23 settembre 2018, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano "la Nuova Sardegna", il ministro Bussetti ha dichiarato che "l'unica medicina contro la povertà educativa è fare più scuola. Dare più opportunità ai giovani. Riservare maggiore attenzione alle competenze di base. È mia intenzione lavorare per garantire più tempo pieno, soprattutto alle realtà che ne hanno più bisogno";
rilevato che:
dall'anno scolastico 2019/2020 si dovrà ricorrere alle chiamate dei presidi dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto con il serio rischio di avere cattedre scoperte e senza titolare poiché il concorso riservato coprirà soltanto un posto su cinque;
per poter procedere alle assunzioni da graduatorie del concorso straordinario indetto con decreto del direttore generale n. 1456 del 7 novembre 2018, le graduatorie regionali dovranno essere pronte entro il 30 luglio;
se le procedure concorsuali non saranno al più presto portate a termine sarà molto difficile assicurare la continuità del lavoro per coloro che, per effetto di precedenti sentenze, già ricoprono un incarico di insegnamento, anche a tempo indeterminato;
considerato che:
allo stato attuale i laureati in Scienze della formazione primaria (SFP LM-85bis) non hanno accesso all'esercizio della professione poiché non solo hanno perso, a parità di titolo con i laureati del vecchio ordinamento (laurea quadriennale) immatricolati prima del 2011, la possibilità di trovare un impiego nella scuola pubblica attraverso le "vecchie" graduatorie ad esaurimento e l'opportunità di accedere ad un corso di specializzazione aggiuntivo (semestre) dedicato al sostegno, che era parte integrante del corso di laurea, ma si trovano di fatto "scavalcati" dagli insegnanti con diploma magistrale ricorsisti che continuano ad avere priorità nell'accesso ai ruoli e alle supplenze, pur non avendo superato alcuna selezione ed essendo stati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento;
il percorso abilitante quinquennale in Scienze della formazione primaria è stato creato per rispondere alla necessità di garantire alla scuola una professionalità docente adeguatamente formata e selezionata. Questo percorso altamente professionalizzante ha come esclusivo sbocco lavorativo l'insegnamento e prevede il superamento di oltre a 600 ore di tirocinio diretto e indiretto; inoltre l'iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria è subordinata al superamento di un *test* selettivo con numero programmato nazionale, definito dal Ministero in base al fabbisogno nazionale;
considerato infine che i fatti esposti delineano nel loro insieme un quadro che desta preoccupazione per l'assenza di una visione d'insieme,
impegna il Governo:
1) ad adottare le iniziative necessarie, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa;
2) a consentire alle scuole di procedere, nell'ambito dell'autonomia loro concessa, all'allungamento del tempo scuola nella scuola primaria, alla trasformazione di sezioni della scuola dell'infanzia, funzionanti a tempo ridotto, in sezioni funzionanti a tempo normale, all'allungamento degli orari di funzionamento delle sezioni di scuola dell'infanzia oltre le 40 ore settimanali, e alla riduzione del numero di alunni per classe e sezione;
3) a prevedere, al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, che il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento sia mantenuto in servizio, quale supplente annuale, sul posto occupato nell'anno scolastico 2019/2020, fino alla pubblicazione

delle graduatorie del concorso straordinario;
4) ad adottare le iniziative necessarie al fine di modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 nella parte in cui esclude dall'applicazione delle misure i docenti che hanno prestato servizio nella scuola pubblica paritaria, rimediando così a una palese contraddizione;
5) ad adottare le iniziative necessarie al fine di valorizzare i titoli e la professionalità dei laureati in Scienze della formazione primaria, gravemente penalizzati dai fatti esposti, nel rispetto dei profili professionali previsti dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale vigenti e, soprattutto, nell'interesse del Paese a realizzare un'accurata selezione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
(1-00108)

Interrogazioni

VESCOVI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute*. - Premesso che:
da notizie di stampa dei primi giorni di marzo 2019 si apprende che 12 professori dell'università di Firenze, che lavorano all'ospedale "Careggi", rischierebbero la misura cautelare dell'interdizione dal loro ruolo universitario, per aver influenzato, secondo la procura del capoluogo toscano, le politiche dell'ateneo sui concorsi da bandire e per avere influito sull'esito, elargendo cattedre a soggetti predestinati;
oltre ai professori, l'inchiesta coinvolge anche vertici di Careggi e i loro predecessori;
dalle carte depositate emerge uno spaccato del mondo universitario e ospedaliero che antepone il vantaggio personale alla ricerca scientifica e alla salute dei pazienti;
l'inchiesta è iniziata a seguito della denuncia del professor Oreste Gallo, un professore associato di Otorinolaringoiatria, che per anni ha atteso, invano, che venisse bandita la cattedra da ordinario nel suo dipartimento per partecipare al concorso;
dalla sua denuncia alla Guardia di finanza sono iniziate intercettazioni, telefoniche e ambientali;
come puntualmente riportato dal quotidiano "La Nazione" il 3 e 5 marzo 2019, in un'intercettazione del gennaio 2018 vi sarebbe da parte degli intercettati l'ammissione di perseguire l'obiettivo di impedire la progressione di carriera del professor Oreste Gallo, a causa delle sue condotte censurabili (*mobbing* a specializzandi, a una ricercatrice e al collega associato), anziché promuovere un'azione disciplinare nei suoi confronti, per paura di una sua reazione;
nonostante le critiche sulla moralità del professor Oreste Gallo, dalle intercettazioni emergerebbe la stima per la sua professionalità, al punto che, se fosse stato bandito un concorso per ordinario in Otorinolaringoiatria, gli intercettati sostengono che lui ne sarebbe il vincitore,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, non ritengano opportuno valutare un'azione ispettiva nell'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, al fine di appurare la veridicità o meno dei fatti esposti.
(3-00745)

BELLANOVA, BITI, PITTELLA, STEFANO, ALFIERI, MARINO, LAUS, ASTORRE, MAGORNO, MIRABELLI, D'ARIENZO, RICHETTI, VALENTE, MARGIOTTA, GINETTI, PARENTE, FEDELI, MESSINA Assuntela, GARAVINI, PARRINI, CUCCA, ROJC, BOLDRINI, PATRIARCA, PINOTTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. - Premesso che:
il 7 marzo 2019, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 49, ha approvato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale";
nella stessa data, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che: "Oggi possiamo finalmente cominciare a lavorare concretamente per risolvere l'emergenza Xylella e gelate in Puglia, la crisi del settore ovino-caprino, e quello agrumicolo. Il ddl crisi sulle emergenze in agricoltura, come avevo promesso, è stato trasformato in decreto legge e approvato in Consiglio dei Ministri. E' stato confermato quello che ho sempre ribadito, ossia che stavamo di fronte a una vera e propria emergenza, e per me quindi lo strumento per uscire dalla crisi non poteva che essere un decreto";
rilevato che:

durante l'incontro dedicato al tema della Xylella del 25 marzo presso la Prefettura di Lecce, richiesto dal Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, alcune associazioni di categoria hanno sottolineato che il contagio della Xylella ha già provocato, con 21 milioni di piante infette, una strage di ulivi, lasciando un panorama spettrale. Si sono perdute 20.000 giornate di lavoro e il danno del settore olivicolo è stato stimato per difetto in 1,2 miliardi di euro;
nella giornata di domenica 24 marzo 2019, durante un appuntamento istituzionale a Lecce, le associazioni di categoria e i movimenti degli agricoltori hanno rappresentato al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, la necessità, tra l'altro, di ridurre al massimo i tempi burocratici del decreto-legge in questione;
considerato che:
da allarmanti notizie riportate sulla stampa pugliese sembrerebbe che la Xylella stia, come era prevedibile, contagiando anche le campagne del nord della Puglia, dopo aver di fatto devastato i territori di Lecce, Brindisi e Taranto;
sempre sui giornali campeggia la notizia che il decreto-legge sulle emergenze in agricoltura registrerebbe inspiegabili ritardi. Il portavoce dei "Gilet Arancioni" ha affermato che: "il decreto legge sulle emergenze agricole, approvato 20 giorni fa e tornato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri per il presunto inserimento di articoli che non riguardano l'agricoltura, sembra sparito nei meandri dei mille labirinti della burocrazia italiana",
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno finora impedito la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge sulle emergenze agricole, approvato in Consiglio dei ministri il 7 marzo 2019;
se corrisponda al vero che i ritardi nella pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* siano dovuti al contestato inserimento di norme in materia di "quote latte", con conseguente grave pregiudizio per il rilancio dei settori agricoli in crisi e delle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
se il Ministro in indirizzo, considerati i ritardi già accumulati in merito al problema Xylella, non ritenga di dover assumere iniziative con carattere di estrema urgenza per dare una risposta al territorio e all'economia agricola pugliese gravemente provata da questo problema;
quali misure urgenti intenda adottare per evitare che la Xylella si diffonda negli altri territori della regione Puglia finora non interessati dal problema, nonché nelle altre regioni del Paese.
(3-00746)
PATRIARCA, MALPEZZI, CUCCA, MARINO, D'ARIENZO, FERRAZZI, STEFANO, FEDELI, LAUS, IORI, BOLDRINI, SUDANO, MESSINA Assuntela - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
nel 2016 nasce il progetto, di particolare importanza per il territorio dell'Appennino tosco-emiliano, per l'attivazione di una sezione a indirizzo sportivo sperimentale per gli sport invernali nella sede associata di Pievepelago dell'istituto "A. Cavazzi" di Pavullo nel Frignano (Modena);
il 18 dicembre 2017, nell'ambito della conferenza regionale del sistema formativo, l'assessore per la scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Patrizio Bianchi ha annunciato la richiesta, già deliberata, della Provincia di Modena di attivare una sezione a indirizzo sportivo sperimentale per gli sport invernali del liceo scientifico nella sede associata di Pievepelago dell'istituto "A. Cavazzi" di Pavullo nel Frignano;
il progetto di liceo sportivo per gli sport invernali dello "Ski College" dell'Appenino tosco-emiliano con sede a Pievepelago è a valenza nazionale e si candida a essere un punto di riferimento per gli studenti del Centro e Sud Italia;
in quanto sperimentazione, l'*iter* di approvazione prevede che, dopo l'elaborazione del progetto da parte dell'istituzione scolastica sotto la supervisione dell'ufficio scolastico regionale, l'ufficio stesso invii al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il progetto per l'approvazione;
tra gennaio e giugno 2018 si è concretizzato un intenso lavoro da parte dell'ufficio scolastico regionale e dell'assessorato regionale per la scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro per definire il progetto sperimentale e individuare le risorse necessarie per realizzarlo;

nel mese di luglio 2018 il progetto definitivo è stato inviato formalmente all'ufficio scolastico regionale;
la Regione Emilia-Romagna sostiene economicamente e con azioni concrete questa iniziativa e ha stanziato risorse pari a 300.000 euro annuali per sostenere l'avvio e il funzionamento della scuola superiore sport invernali e turismo "Ski College";
il percorso nasce a seguito di una precisa proposta delle amministrazioni comunali di Pievepelago (capofila), Fiumalbo e Riolunato che hanno promosso e sostenuto con determinazione l'avvio della progettazione, conscie dell'utilità di creare un'offerta scolastica che consenta di coniugare lo studio con la pratica degli sport invernali;
il progetto è stato condiviso e sostenuto dalla federazione italiana degli sport invernali del Coni;
non è ancora pervenuto, ad oggi, alcun riscontro dal Ministero;
il protrarsi del ritardo ha già penalizzato gli studenti che avevano manifestato l'interesse per questo percorso scolastico, perché alla scadenza delle iscrizioni per l'anno 2019/2020 non si conosceva ancora il parere del Ministro competente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se valuti positivamente la proposta di inserimento del progetto Ski College di Pievepelago nella rete nazionale a indirizzo sportivo sperimentale per gli sport invernali che si è già costituita (formata da 7 realtà formative, al momento attuale tutte ubicate nelle aree dolomitiche).
(3-00748)

STEFANO, BELLANOVA - *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. - Premesso che:
il Ministro in indirizzo, in occasione di una conferenza stampa presso l'Associazione della stampa estera a Roma, lo scorso 10 gennaio 2019, ha riferito alcuni dettagli relativi ai contenuti della riforma del Ministero, cui sta lavorando da alcuni mesi, specificando che la sua azione si sta concentrando "sugli snodi più importanti: il ruolo, il numero, l'articolazione delle Soprintendenze";
in un incontro organizzato con le associazioni di professionisti e tecnici del Ministero, svoltosi lo scorso 20 marzo, il Ministro riferiva, riguardo alle Soprintendenze, la decisione di mantenerle sul territorio per assicurare un sistema caratterizzato da un approccio integrato ai temi della tutela e della valorizzazione, che ponga al centro il cittadino. Riferiva, quindi, di un rafforzamento dei responsabili delle aree tematiche e di un aumento del loro numero per offrire una maggiore vicinanza dell'amministrazione alle esigenze locali;
la Puglia ha 3 sedi di Soprintendenze uniche, dislocate nelle città di Bari, Foggia e, quella più recente, Lecce;
considerato che la Soprintendenza unica di Lecce, istituita nel 2016, è frutto di una scelta ponderata, in ragione del suo numero cospicuo di abitanti, della forte concentrazione di monumenti storici e architettonici, e di una vasta estensione territoriale,
si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo relativamente alla Soprintendenza di Lecce, considerate, in special modo, le reiterate affermazioni di non voler cancellare le soprintendenze esistenti, ma addirittura di volerne aumentare il numero.
(3-00749)

FERRAZZI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
a seguito di una revisione della classificazione delle strutture ospedaliere presenti nel territorio veneto, l'ospedale civile "SS. Giovanni e Paolo" di Venezia, prima considerato come ospedale di primo livello, è stato declassato ad ospedale di base;
tale scelta operata dalla Regione si è basata soltanto sul dato numerico della popolazione residente e non ha tenuto presente anche altri criteri di fondamentale importanza, quali: la specificità veneziana e l'unicità lagunare, le speciali necessità che essa comporta, il numero di turisti presenti in città in ogni periodo dell'anno, le difficoltà oggettive di raggiungere altri presidi in tempi brevi data la particolare morfologia del territorio della laguna, nonché la dinamica di spopolamento in atto nei territori lagunari, e che una siffatta decisione contribuirebbe ad acuire, visto che per avere un servizio efficiente nelle vicinanze i residenti sarebbero costretti a decidere di trasferirsi altrove;

infatti, come previsto dal punto 2.2 dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, i presidi ospedalieri di base sono quelli aventi un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti e sono strutture dotate di sede di pronto soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di radiologia, laboratorio, emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di letti di "osservazione breve intensiva";

i presidi ospedalieri di primo livello, invece, sono quelli aventi un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti e sono strutture sede di dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di primo livello, dotate delle seguenti specialità: medicina interna, chirurgia generale, anestesia e rianimazione, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia (se prevista per numero di parti all'anno), pediatria, cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC), neurologia, psichiatria, oncologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, con servizio medico di guardia attiva o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono. Devono essere presenti o disponibili in rete sulle 24 ore i servizi di radiologia almeno con tomografia assiale computerizzata (TAC) ed ecografia, laboratorio, servizio immunotrasfusionale. Per le patologie complesse (quali i traumi, quelle cardiovascolari, lo *stroke*) devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e protocolli concordati di trasferimento dei pazienti presso i centri di secondo livello. Devono essere dotati, inoltre, di letti di "osservazione breve intensiva" e di letti per la terapia subintensiva (anche a carattere multidisciplinare);

come evidente anche dal dettato della normativa, l'allarme lanciato dai cittadini, dalle associazioni di volontariato e dalle associazioni di assistenza ai malati non è quindi una critica legata ad una questione puramente lessicale della dicitura indicata dalle schede ospedaliere, la quale non si può scegliere solo in virtù del bacino di utenza dei residenti, ma vuole sottolineare come, in un territorio particolare come quello della laguna di Venezia, la scelta di declassare l'ospedale SS. Giovanni e Paolo comporterebbe una riduzione dei servizi offerti ai cittadini;

andrebbe piuttosto inserito nella normativa nazionale un principio di specialità, al pari di quello previsto per le aree di montagna, per la città di Venezia da riportare nelle schede sanitarie;

considerato che:

non garantire un ruolo di primo ordine all'ospedale veneziano significa condannarlo ad avere meno risorse;

a Venezia, oltre ai residenti, ci sono circa 10 milioni di turisti all'anno. L'ospedale SS. Giovanni e Paolo deve pertanto far fronte alle esigenze dei propri cittadini e anche a quelle dei visitatori presenti sul territorio in ogni periodo dell'anno;

come denunciano da tempo le associazioni di assistenza ai malati, basta guardare la lungodegenza per capire che le condizioni della struttura e dei lavoratori siano già difficili di per sé per via della mancanza di medici, infermieri, personale sanitario, per la crescita dei tempi di attesa degli esami e delle visite specialistiche, per la decadenza di alcuni padiglioni, nelle strutture, negli spazi e negli arredi. Pertanto, piuttosto che declassare la struttura si dovrebbe lavorare per migliorare e rafforzare i reparti di un ospedale che rende servizio anche ai territori delle isole e del litorale come Punta Sabbioni e Cavallino-Treporti;

è del tutto inaccettabile la scelta di declassare l'ospedale civile di Venezia, non solo perché seppur in regime di risorse limitate esso continua a rappresentare un polo di eccellenza della sanità veneta, ma soprattutto perché è da tempo che si assiste ad un continuo taglio dei servizi sanitari offerti e la scelta riportata nelle schede, purtroppo, non fa altro che confermare questa tendenza, rendendo legittima la preoccupazione dei cittadini;

inoltre, anche nei confronti dell'ospedale "dell'Angelo" di Mestre, così come nei confronti di tutti gli ospedali della Città metropolitana, sarebbe auspicabile da parte della Regione la stessa attenzione avuta nei confronti di altre città e province del territorio veneto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali atti intenda adottare, o abbia adottato, affinché ci si attivi presso tutti gli organi competenti per trovare un'immediata soluzione che

contrasti la decisione di declassare l'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia;
se ritenga opportuno intervenire per far sì che anche per la città di Venezia, al pari di quanto previsto per le aree montane, sia stabilito un principio di specialità da riportare nelle schede ospedaliere che permetta di non collegare la classificazione della struttura ospedaliera al solo dato numerico della popolazione residente.
(3-00750)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ALFIERI, VATTUONE, MALPEZZI, GIACOBBE, PINOTTI, GARAVINI, ROJC - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 27 marzo 2019 è stata approvata dal Comitato politico e di sicurezza della UE, Cops, una proroga di ulteriori sei mesi della missione internazionale "Eunavformed", nota come operazione "Sophia". La proroga comporterebbe, tuttavia, un congelamento della missione, a fronte della decisione assunta dal Cops di ritirare le navi dal mar Mediterraneo;
pertanto, le uniche attività a proseguire saranno quelle di pattugliamento aereo e di addestramento e supporto alla Guardia costiera libica. Il comando della missione continuerà ad essere affidato all'Italia che, su ordine del Cops, ritirerà le navi attualmente in mare;
in merito alle modalità seguite nel rinnovare la proroga, la portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic, ha dichiarato: "Sophia è una missione navale ed è chiaro che senza navi in mare la missione non potrà adempiere pienamente al suo mandato";
dello stesso tenore le parole espresse dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, che ha affermato: "Prendo nota della decisione del Comitato politico e per la sicurezza delle Ue riguardo all'operazione Sophia. Mi rammarico del fatto che questo condurrà a una ancora maggiore diminuzione delle unità navali nel Mediterraneo che possono assistere il salvataggio delle persone in difficoltà". Dunja Mijatovic, ha inoltre, evidenziato che: "ci sono ancora persone che muoiono nel Mediterraneo, e che questo dovrebbe portare gli Stati ad assicurare sufficienti risorse per salvare vite umane, (...) la decisione di continuare solo con la sorveglianza aerea e la formazione della guardia costiera libica aumenta ulteriormente il rischio che gli Stati Ue, direttamente o indirettamente, contribuiscano al ritorno di migranti e richiedenti asilo in Libia, dove è ben documentato che sono vittime di serie violazioni dei diritti umani";
considerato che in data 10 luglio 2018 gli interroganti hanno presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00070, chiedendo al Governo quali fossero i suoi intendimenti rispetto alla citata missione "Sophia". Rispondendo in 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in data 18 luglio 2018, all'atto di sindacato ispettivo, il sottosegretario di Stato, Emanuela Del Re, aveva sottolineato come "EUNAVFORMED Sophia abbia una rilevanza strategica fondamentale per l'Italia",
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti in premessa;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di garantire che il venir meno di un presidio strategico per la sorveglianza in aree cruciali non comporti una ricaduta negativa per la sicurezza del nostro Paese;
quali iniziative intenda, altresì, intraprendere, anche attivandosi presso i nostri *partner* europei, al fine di garantire che il sostanziale vanificarsi della missione "Sophia" non comporti un arresto nello sviluppo delle politiche di difesa e sicurezza europee.
(3-00747)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PUGLIA, DONNO, VACCARO, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, CORRADO, ANASTASI, SILERI, CASTELLONE, TRENTACOSTE, PIRRO, CASTALDI, LANZI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
il gruppo "La Doria" nasce negli anni '50 del secolo scorso ad Angri (Salerno) e registra il suo marchio per la vendita sul mercato italiano dei pelati e del concentrato di pomodoro. L'azienda inizia, sin da subito, ad esportare negli Stati Uniti con i marchi degli importatori americani. Negli anni '60 la

produzione si diversifica, sviluppando anche la produzione interna di scatole metalliche, e l'esportazione dei prodotti raggiunge il Regno Unito;
la vocazione internazionale del gruppo si amplifica anno dopo anno e nel 1995 l'azienda si quota in borsa. Contestualmente, viene avviata un'importante politica di acquisizioni in Italia e all'estero. La Doria entra con una quota di minoranza nella Delfino SpA, che poi acquisirà l'Althea SpA di Parma (azienda produttrice di sughi pronti), e prende il controllo della Pomagro Srl (azienda produttrice di conserve di pomodoro). Ed ancora, nel 2004 mediante nuove acquisizioni, Sanafrutta SpA-Confruit SpA, il gruppo diventa il secondo produttore italiano di bevande di frutta e primo nel segmento *private label*;
attualmente, La Doria, primo produttore italiano di polpa, ha aumentato le quote di mercato sia in Italia che all'estero ed è *leader* nell'*export* verso Gran Bretagna, Germania, Paesi scandinavi, Australia, Giappone;
la crisi vissuta dallo stabilimento sito ad Acerra (Napoli), di cui si annunciava la chiusura nel mese di settembre 2018, coinvolgeva oltre 70 lavoratori. L'appello lanciato dai lavoratori interessati dalla vicenda, unitamente ai sindacati, era volto a scongiurare il rischio di un ridimensionamento produttivo e occupazionale dell'azienda;
considerato che:
da fonti giornalistiche, unitamente a quanto si apprende dalla popolazione residente, il ridimensionamento è stato superato grazie ai sindacati, ma, anche e soprattutto, grazie all'operato del sindacalista Michele Gaglione;
tuttavia i dipendenti sono stati trasferiti in altri stabilimenti, mentre il sindacalista è stato licenziato a seguito di un suo *post* sui *social network* riguardante i trasferimenti dello stabilimento di Acerra, in quanto ritenuto denigratorio dall'azienda;
sulla vicenda interveniva *medio tempore* anche il segretario generale della Flai Cgil Campania, il quale riteneva il licenziamento del sindacalista atto antisindacale e invitava, di conseguenza, l'azienda a ritirare tale sanzione disciplinare;
ancora oggi non sono ben chiare le motivazioni sottese al licenziamento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere un approfondimento sulla vicenda, al fine di verificare eventuali comportamenti antisindacali posti in essere dall'azienda.
(4-01500)
GIANNUZZI, PRESUTTO, ANGRISANI, DI MICCO, VACCARO, CASTELLONE, PUGLIA, LICHERI, DONNO, ROMANO, TRENTACOSTE, LEONE, ANASTASI, GIROTTO, ROMAGNOLI, CASTALDI, CORRADO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti il 15 marzo 2019, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Napoli, la consigliera Matano prendeva la parola per denunciare con forza la pluridecennale condizione di pericolo per la salute pubblica e di profondo degrado sociale, riportate anche da fonti di stampa ("Il Mattino" del 22 gennaio e del 1° marzo 2019), concernente i cosiddetti "bipiani" del quartiere Ponticelli, appartenente alla VI municipalità del Comune di Napoli;
rilevato che:
per rispondere all'esigenza abitativa scaturita dal violento sisma del 1980, che interessò la città di Napoli, furono costruiti dei *container* trasformati in abitazioni temporanee per accogliere parte degli sfollati della città;
questi *container*, di proprietà del Comune di Napoli, furono coibentati nei pavimenti, nelle travi e nei soffitti con lastre di amianto;
ovviamente, ad oggi, queste strutture versano in stato di estremo degrado, sia per quel che concerne l'impiantistica (inclusa l'assenza di un regolare allaccio al sistema fognario), sia per quel che concerne lo stato di estremo deterioramento delle lastre di amianto, con cui sono costruite;
dopo il parziale abbattimento nell'anno 2003, ad oggi, restano in piedi e sono regolarmente occupati 18

container per un totale di 104 unità abitative, che ospitano circa 400 persone;
l'esposizione all'amianto danneggia la salute non solo delle 400 persone che abitano i *container*, cosa già di per sé indegna di un Paese che vuole definirsi civile, ma anche l'intero quartiere Ponticelli popolato da circa 200.000 persone, dove si sono già registrati casi di patologie e decessi riconducibili ad una prolungata esposizione all'amianto;
la drammatica situazione odierna è evidentemente conseguenza dell'incompetente inadeguatezza delle giunte comunali succedutesi dal 1996 in poi, in quanto, già in quell'anno, la Regione Campania aveva stanziato l'intera somma finalizzata all'abbattimento e alla bonifica del complesso;
il 1° marzo 2019 la Asl NA1 ha diffidato il Comune di Napoli a presentare un piano di sicurezza e a procedere alla rimozione dell'amianto pena, in caso di inottemperanza, la trasmissione degli atti alla Procura di Napoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta;
quali iniziative, per quanto di propria rispettiva competenza, intendano porre in essere per sopperire alle evidenti carenze del Comune di Napoli, al fine di tutelare la salute pubblica e la dignità degli abitanti dei "bipiani" di Ponticelli.
(4-01501)

MALLEGNI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che: "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";
tale previsione è analoga a quella già operante per il secondo semestre 2013 e trova la sua esplicitazione nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 102 del 2013, che ha previsto per le imprese edili l'esonero, per l'anno 2013, dal pagamento "della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta [comunque] dovuta fino al 30 giugno";
la condizione posta dalla citata disposizione per usufruire dell'esenzione era che i titolari dei beni merce dovessero, in via obbligatoria, presentare apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti, nonché illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti avessero diritto all'esenzione. La dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2013. Qualora tale adempimento fosse stato disatteso, il regime di esonero sarebbe stato disconosciuto, e gli immobili avrebbero continuato ad essere assoggettati ad IMU;
purtroppo è accaduto che moltissime aziende del settore non hanno provveduto a presentare l'obbligatoria comunicazione, ed attualmente gli uffici tributi dei Comuni stanno notificando gli avvisi di accertamento per recuperare l'imposta non pagata dal luglio 2013;
le somme richieste spesso raggiungono cifre notevoli, colpendo ulteriormente un settore che sta attraversando da anni una nota crisi;
una riapertura dei termini di presentazione della richiesta di esenzione potrebbe comportare un notevole beneficio agli operatori del settore, oltre a sanare delle semplici irregolarità formali non dando luogo ad alcuna evasione o sottrazione di materia imponibile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e se non intenda intervenire, per quanto di propria competenza, anche attraverso un intervento normativo, volto a risolvere questa incresciosa situazione.
(4-01502)

IANNONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
anche l'ultima domenica di marzo 2019 in costiera Amalfitana (Salerno) è stata all'insegna del *caos*;

l'enorme flusso di auto riversatosi sulla statale 163 Amalfitana ha causato l'inevitabile blocco del traffico, specie dal bivio di Castiglione ad Amalfi e nulla hanno potuto Vigili urbani e forze interne dei diversi comuni, impegnati a tentare di arginare il fenomeno;
a Castiglione, come riportato dal sito de "Il Vescovado", che ha pubblicato anche un video, nei pressi dell'ingresso alla spiaggetta, poco dopo le ore 13 un'ambulanza con sirene accese è rimasta imbottigliata nel traffico per diversi minuti, senza possibilità di liberarsi;
il conducente ha dovuto cercare ogni varco libero, tra autobus e colonne d'auto in entrambe le direzioni, e l'immancabile groviglio di motorini, per giungere a destinazione;
se in queste prime domeniche di primavera *pullman*, automobili e altri veicoli restano incolonnati per ore, desta preoccupazione immaginare ciò che potrà accadere durante il lungo ponte di Pasqua, tra il 25 aprile e il 1° maggio, che potrebbe durare ben 13 giorni fila;
la questione non è soltanto di disagio o d'immagine, ma di pubblica sicurezza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione e se ritenga che sia urgente innanzitutto il ripristino del servizio di ausiliari alla viabilità nei punti nevralgici della statale 163 e un piano efficace di contingentamento dei flussi.
(4-01503)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019, alcuni ladri si sono introdotti nella *boutique* "Charmel", sita in via Carmine, a Salerno, dove è stata rubata varia merce, in particolare borse e abiti, come riporta l'edizione salernitana de "Il Mattino" del 29 marzo;
secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero parcheggiato il loro furgone davanti al negozio per poi entrare nell'esercizio commerciale;
amara sorpresa per la titolare, che ha dovuto fare i conti con il negozio saccheggiato: i ladri hanno portato via capi raffinati e costosi, borsoni da viaggio e bigiotteria,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'accaduto e quali iniziative intenda intraprendere, visto che da mesi il quartiere Carmine di Salerno è teatro di furti in abitazioni ed esercizi commerciali, senza che si ponga un argine ai delinquenti.
(4-01504)

IANNONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
i militari delle stazioni Carabinieri forestale di Foce Sele, nell'ambito di controlli del territorio volti a prevenire e reprimere condotte in danno dell'ambiente, hanno accertato lo smaltimento illecito di rifiuti in un'area di discarica abusiva;
grazie all'osservazione del territorio effettuata con l'ausilio di un velivolo, i militari hanno individuato delle anomalie alla località "Tempa di Giampietro - Ionta" del comune di Albanella (Salerno);
giunti sul luogo, all'interno di un'area di proprietà privata, hanno scoperto cumuli di rifiuti abbandonati di varia natura, provenienti da demolizioni edili, terre e rocce da scavo, plastiche di differente origine e tipologia;
i rifiuti erano in parte interrati ed infatti sul luogo i militari hanno individuato tracce di mezzi d'opera idonei allo scavo;
parte dei rifiuti si presentava combusta, anche di recente, ma non più identificabile e, inoltre, parte dell'area era destinata allo smaltimento illecito di reflui zootecnici provenienti da allevamenti della zona e smaltiti in fossi realizzati abusivamente nel terreno e di significative dimensioni e profondità per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati;
le indagini hanno consentito di accertare che l'attività di gestione dei rifiuti sarebbe del tutto abusiva, priva di alcuna autorizzazione ambientale, ed avrebbe prodotto una significativa modifica dei luoghi in area limitrofa al fiume Calore;
a seguito di quanto emerso, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno per un'estensione di 7.300 metri quadrati destinato a discarica abusiva di rifiuti speciali anche interrati e combusti e deferito all'autorità giudiziaria il responsabile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se risultino gravi

conseguenze d'inquinamento per le aree circostanti, in particolare per il fiume Calore.
(4-01505)

MASINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
nei giorni scorsi l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ha pubblicato un documento con il quale si rende noto il risultato dei controlli effettuati durante l'anno 2017 sugli impianti di depurazione, che trattano le acque reflue asserviti ai centri abitati con una popolazione superiore ai 2.000 abitanti;
il numero complessivo delle ispezioni effettuate ammonterebbe ad oltre 500, riguardanti 171 depuratori su un totale di 194 impianti, quindi l'88 per cento di quelli censiti in tutta la regione;
i dati sono stati comunicati su base provinciale, di conseguenza, emerge che in provincia di Pistoia vi sono 24 impianti;
dei suddetti impianti esistenti sul territorio pistoiese, solamente 15 sarebbero stati verificati, con 22 ispezioni complessive sulle 509 effettuate, quindi solo il 63 per cento, rispetto al 100 per cento delle province di Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Pisa e Prato, ma ben al di sotto dell'80 per cento, come avvenuto a Grosseto, Livorno e Lucca;
quasi un'ispezione su 5 ha fatto emergere violazioni, che hanno prodotto sanzioni amministrative, o notizie di reato penale;
il 30 per cento delle violazioni rilevate ha la maggior incidenza in 4 province e proprio quella di Pistoia risulta fra queste, nonostante gli impianti del pistoiese risultino quelli che sono stati oggetto del minor numero di ispezioni;
dalla tabella riepilogativa allegata al rapporto, emergerebbe che ben 8 impianti sui 15 controllati nella provincia di Pistoia sarebbero stati oggetto di sanzioni amministrative e notizie di reato penale;
dall'analisi delle violazioni per singolo gestore, emergerebbe che sia "Gaia" che "Publiacqua" sarebbero quelli che accumulano il maggior numero delle criticità, ed entrambi operano nella provincia di Pistoia;
recentemente, in un'ampia zona del territorio del comune di Serravalle pistoiese è stato inibito l'uso dell'acqua potabile, in quanto sono stati rilevati livelli inquinanti abnormi, rispetto ai parametri stabiliti dalla legge per l'uso di acqua potabile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia contezza di quali siano gli impianti non in regola con le normative vigenti e se fra essi vi siano impianti appartenenti al territorio comunale di Pistoia;
nel caso in cui alcuni degli 8 impianti sanzionati siano ubicati nel predetto territorio, quali siano le motivazioni per cui sono stati oggetto di sanzioni o destinatari di eventuali comunicazioni di reato;
se intenda promuovere iniziative atte a chiedere all'ARPAT di provvedere ad allineare il numero e la percentuale delle ispezioni effettuate sul territorio pistoiese almeno alla media regionale, che supera l'85 per cento, anziché l'attuale 63 per cento, come emerge per la provincia di Pistoia;
quali iniziative intenda adottare affinché siano affrontate le problematiche dell'uso di pesticidi ed antiparassitari, così come degli sversamenti industriali, che avvengono sistematicamente nell'intera area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia;
quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare affinché la Regione Toscana e l'autorità d'ambito delegata dalla stessa provvedano a progettare la realizzazione d'impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, considerato che gran parte dell'indifferenziato oggi viene smaltito fuori regione, con un impatto economico per i cittadini di notevole effetto, tenendo conto che lo smaltimento, per dette cause, è lievitato da 60 euro a tonnellata ad oltre 100 euro a tonnellata.
(4-01506)

IANNONE - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il Comune di Sant'Anastasia (Napoli) fa parte dei Comuni rientranti nell'area vesuviana manifestamente nota quale area economicamente depressa, dove trovare un'occupazione è impresa ardua;

in vista delle prossime elezioni amministrative del 26 maggio 2019 il Comune ha bandito ben cinque concorsi per impiego a tempo determinato e indeterminato dove è stata massiccia la partecipazione tanto da dover procedere con prove preselettive;
queste prove preselettive sono state affidate con incarico diretto alla "Società cooperativa agenzia selezioni e concorsi" con sede legale a Salerno in via San Leonardo 73, la stessa che ha svolto la preselezione presso il Comune di Pimonte (Napoli) per il concorso pubblico di istruttore di vigilanza cat. C;
il segretario generale del Comune di Sant'Anastasia è lo stesso del Comune di Pimonte e le commissioni concorsuali hanno tutte lo presidente (il segretario generale di entrambi i Comuni) ed i componenti nonché gli ausiliari sono a maggioranza funzionari dei due Comuni;
dalle graduatorie, rese pubbliche per legge, si rileva con evidenza che amministratori, loro parenti, funzionari ed ex funzionari, amministratori dei Comuni viciniori, candidati nelle liste che sostenevano il sindaco di Sant'Anastasia nelle precedenti elezioni, risultano aver superato le prove preselettive;
al concorso bandito dal Comune di Pimonte risulta aver partecipato un assessore del Comune di Sant'Anastasia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga legittimo ed opportuno che enti locali tengano prove dei concorsi a meno di 60 giorni dalle elezioni amministrative;
se risulti che le procedure concorsuali e le prove svolte si siano tenute nel rispetto della legge in materia, cioè del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;
se intenda accertare che le procedure preselettive e la designazione delle commissioni siano avvenute nell'osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un impiego pubblico.
(4-01507)
DE PETRIS - *Al Ministro dell'interno*. -
(4-01508)
(*Già* 3-00444)
AIMI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. - Premesso che:
la siccità che da circa cinque mesi sta interessando la bassa modenese, e non solo, sta fortemente penalizzando il settore agricolo. In particolare, nella zona, dove si concentrano le migliori coltivazioni di pere dell'Emilia Romagna, alcuni agricoltori hanno lanciato il loro grido di allarme a mezzo stampa;
la siccità, infatti, mette a rischio le semine primaverili, quelle autunnali dei cereali e delle colture arboree. Gli agricoltori contano sull'erogazione delle acque del Burana attraverso il relativo consorzio che, già nel 2017, salvò di fatto la produzione;
anche nel reggiano Coldiretti ha segnalato che la portata del fiume Po è di 554 metri cubi al secondo, meno rispetto al periodo di agosto 2018, quando la portata media era di 679. Anche le riserve del terreno sono risultate compromesse con un inverno che ha visto cadere il 40 per cento di acqua in meno rispetto alla media stagionale. Nel reggiano, in particolare, il rischio è per le semine primaverili di granoturco, barbabietole, riso e pomodoro;
a Pontelagoscuro (Ferrara), invece, la media storica è di circa 1.533 metri cubi al secondo e il minimo di 698, ma lo scorso 28 marzo la portata è scesa al di sotto con soli 634 metri cubi al secondo. Nello stesso giorno, a Piacenza, la portata media che di solito è intorno ai 930 metri cubi al secondo è scesa a 300, ben al di sotto del minimo storico che è di 375;
altri fiumi, come l'Enza, al confine tra Parma e Reggio Emilia, sono in condizioni di secca con una portata media che dovrebbe solitamente attestarsi intorno ai 17,3 metri cubi al secondo e che invece a fine marzo è arrivata a 0,07;
secondo la Coldiretti regionale, la situazione è grave almeno al pari di quella del 2017, uno degli anni più neri del secolo in fatto di siccità, che provocò ingentissimi danni all'agricoltura stimati in 2 miliardi di euro;
oltre alla siccità, resta il problema di una crisi strutturale del mercato agricolo e ortofrutticolo con prezzi molto al di sotto dei costi di produzione che, per gli agricoltori, sono di appena 0,65 euro al

chilo;
altra criticità segnalata è quella del ritardo nell'erogazione dei risarcimenti dei danni come quelli provocati dalla siccità nel 2017; le richieste sono state istruite ma ancora nessun sostegno concreto risulta essere arrivato agli agricoltori;
resta la piaga del batterio "valsa" che sta mettendo in serio pericolo i frutteti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda dichiarare lo stato di crisi del settore frutticolo e con quali tempistiche;
quali iniziative intenda assumere per garantire agli agricoltori un'equa remunerazione della produzione;
in relazione agli aiuti per i danni da siccità del 2017, con quali tempistiche preveda che i suddetti aiuti saranno erogati;
se intenda varare politiche di contingentamento della produzione e attivare contributi per gli espianti dei frutteti obsoleti e senza diritto di reimpianto;
quali iniziative intenda assumere per la defiscalizzazione degli oneri sociali per la manodopera;
se intenda assumere iniziative al fine di promuovere, a livello europeo, l'armonizzazione delle normative fitosanitarie.
(4-01509)
GINETTI, GRIMANI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
sono in atto profonde trasformazioni nel mercato dell'energia elettrica e dell'intera filiera produttiva e distributiva di riferimento;
sono evidenti i processi di liberalizzazione del settore nell'Unione europea e in Italia;
valutata la strategicità dell'innovazione e degli investimenti per le energie rinnovabili quali fattori di competizione fondamentali;
preso atto della strategia e della *mission* aziendale del gruppo Enel;
vi sono crescenti preoccupazioni del settore elettrico nel territorio regionale umbro e in particolare in riferimento all'ipotesi di recesso dall'accordo quadro firmato con Enel riguardante il futuro della centrale di Bastardo, frazione di Giano dell'Umbria (Perugia);
è necessario avviare un piano di riqualificazione dei siti Enel esistenti in Umbria (centrale di Bastardo e centrale di Pietrafitta, frazione di Piegaro, Perugia), al fine di rilanciarne funzioni e capacità;
è opportuno realizzare nei siti umbri progetti di riconversione sperimentale improntati alla g*reen economy*, con alta efficienza produttiva e tecnologicamente innovativi;
tali siti potrebbero essere utilizzati come base di riferimento per central operation, central maintenance e technical support, nonché per attività di revisione e riparazione e collaudo di macchinari nelle officine presenti in centrale;
è presente dal 1979 all'interno del sito industriale della centrale di Bastardo la scuola di formazione specialistica di Enel, potenziata nel 1991, per la formazione e l'addestramento del personale del gruppo;
considerato che, inoltre, nel sito di Pietrafitta con adeguati investimenti di ammodernamento e potenziamento potrebbe essere realizzato un impianto a ciclo combinato, improntato alla *green economy*, corredato da un impianto solare e da un impianto di accumulo per l'immagazzinamento dell'energia elettrica;
tale progetto potrebbe rappresentare un'opportunità di riconversione economica e di valorizzazione dell'intero territorio della Valnestore circostante, con la creazione di nuovi posti di lavoro,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per sostenere il rilancio e la riqualificazione dei siti produttivi Enel in Umbria di Pietrafitta e Bastardo;
quale sia lo stato di attuazione del progetto "Futur-e" di Enel promosso in Umbria per il sito di Pietrafitta e quali prospettive di coinvolgimento e di collaborazione con le imprese locali ritenga di dover attivare al fine di rilanciare l'occupazione, mantenere il presidio territoriale strategico di produzione di energia elettrica nonché di messa in sicurezza dei siti al fine di potenziare i distretti già

esistenti, ancor prima di investire in nuove localizzazioni seguendo la strategia di alta sostenibilità ambientale della *green economy*.

(4-01510)

CASTIELLO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il fattore tempo è notoriamente determinante nella rete dell'emergenza cardiologica, che irrimediabilmente condiziona la vita del paziente infartuato. Tale obiettivo integra, pertanto, il parametro essenziale dell'individuazione dei bacini di utenza degli ospedali indicati come centri *hub* della rete di emergenza cardiologica;

il decreto n. 64 del 2018 del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della Regione Campania, con il quale è stato approvato il piano della rete di emergenza cardiologica campana (rete Ima), ha proceduto all'individuazione dei bacini di utenza dell'ospedale di Vallo della Lucania e dell'ospedale di Eboli violando il parametro della parità di accesso alla riperfusione coronarica e della *golden hour*. Dalla lettura del piano, infatti, emerge che: il comune di Magliano Vetere viene aggregato all'ospedale di Eboli distante 50,8 chilometri, percorribili in 64 minuti, non all'ospedale di Vallo della Lucania da cui dista 20,4 chilometri, percorribili in 37 minuti; il comune di Monteforte Cilento viene aggregato all'ospedale di Eboli che dista 46,7 chilometri, percorribili in 57 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania, da cui dista 24,7 chilometri, percorribili in 42 minuti; il comune di Sacco viene aggregato all'ospedale di Eboli da cui dista 82,3 chilometri, percorribili in 72 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania, da cui dista 40,9 chilometri, percorribili in 65 minuti; il comune di Valle dell'Angelo viene aggregato all'ospedale di Eboli, da cui dista 58,5 chilometri, percorribili in 84 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania da cui dista 30,5 chilometri, percorribili in 53 minuti; il comune di Piaggine viene aggregato all'ospedale di Eboli da cui dista 66 chilometri, percorribili in 100 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania da cui dista 36,4 chilometri, percorribili in 68 minuti; il comune di Felitto viene aggregato ad Eboli da cui dista 49,9 chilometri, percorribili in 74 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania da cui dista 31,6 chilometri percorribili in 53 minuti; il comune di Laurino viene aggregato all'ospedale di Eboli da cui dista 59,1 chilometri, percorribili in 86 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania da cui dista 26,8 chilometri, percorribili in 46 minuti; il comune di Sanza viene aggregato all'ospedale di Eboli da cui dista 89 chilometri, percorribili in 60 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania da cui dista 61 chilometri, percorribili in 41 minuti. Per di più, anche i comuni di Capaccio, Buonabitacolo e Trentinara sono equidistanti dai due presidi ospedalieri di Eboli e di Vallo della Lucania, ma, per notorie ragioni di traffico, sono più rapidamente collegati a Vallo della Lucania. Tali comuni, pertanto, non potevano essere dislocati nel bacino di utenza di Eboli, ma, nel rispetto dei criteri del decreto ministeriale. n. 70 del 2015 dovevano e devono essere ricompresi nel bacino di utenza dell'ospedale di Vallo della Lucania;

è evidente, ad avviso dell'interrogante, la radicale illegittimità del decreto commissariale per la violazione dei criteri ministeriali, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione;

è altresì evidente la sua radicale invalidità essendo state estromesse completamente le autonomie locali, in spregio all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che ha previsto l'istituzione di un'apposita conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui fanno parte come membri di diritto i rappresentanti dei Comuni. In Campania tale conferenza non è stata mai istituita né i rappresentanti degli enti locali sono stati chiamati a prendere parte alla formazione del piano regionale della rete dell'emergenza cardiologica. Il piano è stato unilateralmente disposto ed imposto dall'alto ai Comuni in disapplicazione dei principi di rappresentatività degli interessi delle comunità locali;

il piano della rete di emergenza cardiologica campana, nello smembrare l'ospedale di Vallo della Lucania riducendone il bacino di utenza, viola fondamentali principi costituzionali (in particolare l'art. 32) e il decreto legislativo n. 502 del 1992 e ridonda in grave e serio pericolo per la salute dei soggetti infartuati che si vedono gravemente pregiudicati nell'assistenza ed emergenza sanitaria per gli inevitabili ritardi nella prestazione delle cure, che condizionano irrimediabilmente la loro vita,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché venga

posto tempestivamente rimedio alle decisioni arbitrariamente assunte dal commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale della Campania senza alcun confronto con gli esponenti delle comunità locali.

(4-01511)

GASPARRI, MALLEGNI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

nei giorni scorsi l'Aeronautica militare ha compiuto 96 anni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al capo di Stato maggiore ringraziando per l'impegno per la salvaguardia dello spazio aereo a tutela della sicurezza del Paese e per il contrasto alla minaccia terroristica;

da un articolo di stampa si apprende che, a causa dei tagli al comparto difesa, ci sarebbero difficoltà anche per l'acquisto del carburante degli aerei;

le risorse per il comparto, infatti, risultano ridotte del 66 per cento;

persino i voli di addestramento dell'Aeronautica militare sarebbero stati ridotti;

sempre dalla stampa, emerge che per gruppi elettrogeni, mezzi di soccorso, potabilizzatori d'acqua, cucine da campo e altre attrezzature era stata effettuata una richiesta base di 1.500.000 euro, ma ad oggi gli stanziamenti sono pari a zero;

per le infrastrutture, nel bilancio ordinario, rispetto ai 50-60 milioni di euro di 10 anni fa, per il 2019 erano stati previsti 17.680.000 euro, ma nella realtà ne sarebbero stati stanziati 5.304.000; per le bonifiche ambientali si sarebbe passati dai 2 milioni di euro ai 600.000 euro; per i mezzi antincendio si andrebbe da 2 milioni di euro a zero; per la manutenzione di *hangar* e attrezzature si passerebbe da un milione e mezzo di euro a zero;

lo stesso capo di Stato maggiore della difesa, generale Enzo Vecciarelli, aveva espresso, nel corso di un'audizione in Parlamento, l'esigenza di risorse economiche adeguate;

grande preoccupazione è stata manifestata anche dai rappresentanti del Cocer aeronautica che lamentano la possibilità di non riuscire a pagare neanche le utenze di luce e gas,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dalla stampa e lamentato dai rappresentanti dell'Aeronautica corrisponda al vero;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare la paralisi operativa dell'Aeronautica militare e la mortificazione delle donne e degli uomini in divisa.

(4-01512)

ENDRIZZI, CASTELLONE, SILERI, PISANI Giuseppe, MARINELLO, DI MARZIO, MAUTONE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

negli ultimi anni, in alcune regioni, tra cui il Veneto, per la costruzione (o anche per la ristrutturazione) di ospedali, le amministrazioni regionali e le aziende sanitarie si sono affidate alla tecnica finanziaria del cosiddetto *project financing* (PF) o "finanza di progetto". Con questa formula si attribuisce la possibilità ad un soggetto privato, definito "promotore", di realizzare opere pubbliche attraverso un contratto di compartecipazione pubblico-privato, in cui il privato finanzia l'opera, o una parte della stessa, in cambio di un canone e/o della gestione di servizi che, negli ospedali, riguardano in genere attività non sanitarie. Il ricorso per la costruzione di ospedali alla tecnica della finanza di progetto viene in genere giustificata con il finanziamento che assicurano i privati all'opera, per il quale è prevista e coerente, una remunerazione solo a fronte di un rischio di impresa;

i contratti stipulati garantiscono invece ai soggetti privati clausole di salvaguardia che spostano ogni rischio sul contraente pubblico, il quale si impegna a coprire eventuali mancati gettiti con fondi pubblici. A fronte di ciò, a parere degli interroganti non appaiono giustificati rendimenti impliciti e garantiti che si aggirano non di rado intorno al 7-8-9 per cento, ben superiori a qualsiasi tasso di finanziamento a cui potrebbero accedere le pubbliche amministrazioni, con punte del 18-19 per cento, se si considerano tutte le circostanze previste, collocandosi addirittura oltre il tasso usurario;

in base ai vincoli contrattuali sottoscritti, la suddetta tecnica del *project financing* determina per le aziende sanitarie costi di gestione che, in taluni casi, sono superiori rispetto alla vecchia gestione interna o rispetto al precedente sistema dell'appalto, a seconda dei contesti, del 30, 40, 50 per cento e per la durata di decenni. Risulta ancora che l'aumento di tali costi comporti pesanti squilibri nei bilanci

delle relative aziende sanitarie e della stessa Regione Veneto, andando direttamente e indirettamente a ridurre le risorse per i livelli quantitativi e qualitativi dell'assistenza, con possibili sperequazioni in tali livelli tra territori diversi;

a livello Eurostat, il finanziamento del privato non viene computato nel debito pubblico se il privato si accolla almeno due dei tre rischi connessi all'adozione del PF: il rischio di costruzione, il rischio di disponibilità? e il rischio di domanda. La decisione Eurostat, dell'11 febbraio 2004, prevede che i beni (*assets*) oggetto di tali operazioni non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'e? un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata;

sulla incompatibilità della finanza di progetto nella costruzione di ospedali (rientranti nelle cosiddette opere fredde), si è duramente espressa la Corte dei cConti, la quale ha evidenziato che nelle fattispecie in esame non si generano flussi di entrate che possano sostenere correttamente il finanziamento del progetto; conseguenza di questo è la definizione di accordi che, nell'individuare flussi alternativi, scaricano tuttavia sul pubblico i rischi di impresa. In questa situazione, il *project financing* perde ogni sostenibilità e opportunità, costituendo per il privato una fonte di rendita garantita e per il soggetto pubblico uno strumento di elusione del patto di stabilità interno, nell'immediato, e un aumento di costi e debito pubblico per il futuro (*ex multis* Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 15/2010; Corte dei conti in sezione regionale del controllo per l'Emilia - Romagna deliberazione n. 5/2012/PAR);

anche in Veneto la magistratura contabile da tempo ha manifestato grandi perplessità sul sistema del *project financing* nell'ambito ospedaliero, evidenziandone le relative criticità. In particolare il procuratore regionale della Corte dei conti del Veneto ha avuto modo di affermare che lo strumento del *project financing* non è generalmente adatto per le opere cosiddette "fredde", come gli ospedali; è una operazione a "debito", il cui importo va a incrementare il debito pubblico; nei contratti della sanità veneta il privato si è assunto solo il rischio di costruzione, "per il resto si tutela bene inserendo nel contratto clausole che di fatto annullano i rischi", concordando "penali molto contenute, in qualche caso insignificanti; "in tal modo l'opera finisce di costare molto di più del previsto aggravando il debito dell'ente pubblico"; i maggiori costi di strutturazione (costi legali, tecnici e finanziari, costi assicurativi, commissioni varie) e la rigidità della struttura sono i "principali svantaggi" (Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto, intervento del procuratore regionale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014; delibera n. 196/2018/PRSS Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto). In particolare, la Corte dei conti ha di recente invitato a monitorare con attenzione i costi della finanza di progetto relativi alle ex aziende sanitarie n. 4 Alto Vicentino (ora incorporata nell'azienda sanitaria n. 7 Pedemontana) e n. 12 Veneziana (ora azienda sanitaria n. 3 Serenissima), costi "che al momento non trovano sufficiente copertura nei ricavi delle aziende e vengono coperti dai contributi in conto esercizio erogati dalla Regione a posteriori, in sede di individuazione della perdita di bilancio" (delibera n. 196/2018);

in particolare, nel *project financing* di Santorso (Vicenza) il contratto prevede che i canoni (sia il "canone di disponibilità" che i canoni di noleggio come pure i canoni per la gestione dei servizi) siano rivalutati ogni anno applicando l'89,95 per cento della variazione dell'indice NIC (l'aumento generato da questa clausola è stato dal 2007 al 2012 del 12,2 per cento, cioè si è passati dai costi complessivi pari a 31.680.341 del 2007 ai 36.228.503 del 2012);

infine il Codice dei contratti pubblici prevede che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto" (art. 165, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

in Regione Veneto è già stato rinegoziato il contratto di progetto relativo all'ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia), oggetto di ripetute denunce della stampa locale nonché contestato dalla magistratura contabile;

alla luce di ciò, a giudizio degli interroganti, appare inspiegabile che le Regioni non operino per tutti i contratti in essere un'analisi estesa e approfondita delle relative clausole contrattuali e, laddove risultino del tutto sfavorevoli per le aziende sanitarie, non mettano in atto ogni iniziativa al fine di rinegoziare i contratti suddetti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda porre in atto, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare la rispondenza delle pratiche finanziarie suddette ai vincoli costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e agli obblighi di tutela della salute e della parità di diritto di accesso alle prestazioni su tutto il territorio, nonché alla giurisprudenza e alle indicazioni della magistratura contabile;

se non intenda attivarsi per sollecitare le Regioni a una revisione ed eventualmente rinegoziazione dei rapporti contrattuali in essere.

(4-01513)

NASTRI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il 28 marzo 2019, nel corso della riunione tra la Conferenza Stato-Città e l'Associazione nazionale del Comuni italiani, il vice presidente vicario Pella e gli altri rappresentanti dell'associazione (il vice presidente e sindaco di Livorno Nogarin ed il sindaco di Novara Canelli) hanno evidenziato la necessità dell'emanazione del decreto attuativo per l'avvio della rinegoziazione dei mutui da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere operativo entro lo scorso 28 febbraio;

hanno inoltre rilevato l'esigenza di introdurre un provvedimento per riaprire i termini per la richiesta delle anticipazioni di liquidità nei riguardi della Cassa depositi e prestiti sullo smaltimento dei debiti commerciali, anche quelli scaduti alla fine del mese di febbraio, in modo da consentire a più enti possibile di far fronte al pagamento dei debiti commerciali;

lo stesso Pella ha sollecitato altresì il Governo, affinché sia emanato al più presto il decreto attuativo previsto dalla "legge Realacci" di cui alla legge n. 158 del 2017 per sbloccare i 60 milioni di euro già stanziati e fermi da ormai 14 mesi;

l'Associazione ha inoltre ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico insieme al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia, per trattare la questione del rimborso dei pasti al personale statale docente e ATA della scuola e dell'incremento delle risorse stanziate, il cui importo complessivo attualmente stanziato, pari a 62 milioni di euro, risale al 1999 e il suo adeguamento appare quanto mai necessario, secondo quanto rileva la stessa Anci, considerato che a questa situazione di criticità si aggiunge l'ulteriore costo che deriverà, a partire dal prossimo anno scolastico, in ragione dell'aumento del tempo pieno nella scuola primaria: 2.000 classi in più che comporteranno (secondo una stima dell'Anci) un costo aggiuntivo che si aggira intorno ai 6 milioni di euro;

a giudizio dell'interrogante, le necessità evidenziate in relazione alle tematiche legate alla finanza locale appaiono condivisibili ed urgenti, considerato che il decreto attuativo sulla rinegoziazione dei mutui risulta particolarmente atteso dagli enti locali, sia per le finalità previste, che per le recenti decisioni di politica economica e fiscale da parte del Governo Conte, introdotte dalla legge di bilancio per il 2019, che hanno certamente penalizzato i Comuni italiani, se si valuta la grave stretta operata sulla spesa corrente, nonché il concorso di misure indubbiamente sfavorevoli, che non consentiranno di migliorare le condizioni già precarie della finanza comunale;

la necessità di emanare in tempi rapidi il decreto attuativo risulta pertanto indifferibile, considerate le osservazioni esposte e soprattutto in relazione all'analisi, da parte dei Comuni, che evidenzia come gli stessi enti locali hanno contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere;

quali sia la motivazione per la quale il decreto attuativo non è stato ancora emanato, considerato che la

scadenza prevista era stabilita al 28 febbraio 2019;
se non ritenga urgente ed opportuno prevedere in tempi rapidi la pubblicazione, considerato che tale disposizione normativa è particolarmente attesa e richiesta da parte dei Comuni italiani, nell'ambito delle prossime decisioni di finanza locale.
(4-01514)
VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIPAMONTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 19 gennaio 2019 è stata presentata ad Oslo la "commissione EAT-Lancet su alimentazione, pianeta e salute", che si propone di "trasformare il sistema globale della nutrizione". Tale commissione dispone di straordinarie risorse economiche grazie alla *partnership* con il "Wellcome trust fund" che, con i suoi 30 miliardi di dollari, costituisce la seconda fondazione più ricca del mondo, e grazie al sostegno di 7 grandi compagnie farmaceutiche, 20 multinazionali del settore alimentare e 14 colossi del settore chimico;
con il pretesto di garantire la sostenibilità del pianeta e una maggiore salubrità nella dieta delle persone, essa intende imporre comportamenti alimentari lontanissimi dal modello della dieta mediterranea, e potenzialmente devastanti per l'intera filiera agroalimentare del nostro Paese;
la dieta suggerita è sostenuta solo da studi epidemiologici, notoriamente ai livelli più bassi della piramide dell'evidenza scientifica, senza che gli autori menzionino un singolo *trial* clinico che ne certifichi l'efficacia o la salubrità;
diversi studiosi hanno già rilevato le notevoli carenze nutrizionali della dieta proposta dalla commissione EAT Lancet, in particolare per quanto riguarda l'apporto di retinolo, vitamina D, vitamina B12, sodio, ferro, calcio, potassio e proteine;
la commissione non intende solo proporre un certo tipo di dieta, ma ha l'intento di arrivare all'approvazione di una "convenzione quadro internazionale sui sistemi alimentari" ispirata a quella stipulata nel 2003 da tutti i Paesi dell'Onu sul controllo del tabacco, che prevede misure durissime verso i produttori e pesanti costi per i consumatori;
i passaggi attraverso cui la commissione vorrebbe realizzare i propri piani sono gravemente lesivi della libertà di scelta del consumatore, al punto da prevedere prima una "guida delle scelte attraverso incentivi", poi una "guida delle scelte attraverso disincentivi", poi la "restrizione delle scelte" tramite l'esclusione dal mercato di determinati prodotti, per arrivare fino alla "eliminazione della scelta" dei consumatori, che verrebbero indirizzati dallo Stato verso "scelte salutari";
secondo la commissione le aziende che producono alimenti "inappropriati", ovvero prodotti di origine animale, ricchi di sale, zucchero o grassi saturi e ritenuti non sostenibili sul piano ambientale, dovrebbero ritirarsi dal mercato o diversificare il proprio *business*;
la Commissione si serve inappropriatamente di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, per tenere i propri eventi di lancio;
nel corso della presentazione del Global nutrition report 2018 al World food program, sono state rese dichiarazioni secondo le quali i prodotti confezionati non sono allineati a diete salutari e per questo motivo si dovrebbero adottare strumenti volti a ridurne il consumo ovvero la riformulazione dei prodotti (volontaria o obbligatoria), l'applicazione di tasse, l'adozione di un sistema di etichettatura a semaforo e restrizioni al *marketing* delle aziende. Strumenti che sarebbero in contrasto con il contenuto di un ordine del giorno approvato all'unanimità, a dicembre 2018, dal Parlamento italiano, con il quale si impegna il Governo a tutelare, in tutte le sedi internazionali, in particolare nell'ambito dell'Onu e delle sue principali agenzie, le nostre tradizioni alimentari, il settore agroalimentare e la dieta mediterranea,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come intenda agire, nelle opportune sedi, a tutela della filiera agroalimentare del nostro Paese nei confronti di un modello contrario alle abitudini e alle tradizioni alimentari della stragrande maggioranza degli italiani e alla dieta mediterranea;

se intenda promuovere una campagna di informazione che consenta ai cittadini di valutare in modo obiettivo le proposte della commissione EAT-Lancet, al fine evitare che i consumatori possano mettere in atto comportamenti alimentari potenzialmente nocivi per la salute;
se si sia già attivato al fine di contestare l'usurpazione di sedi e programmi di organismi internazionali da parte della commissione EAT-Lancet, senza alcuna autorizzazione da parte degli Stati membri.
(4-01515)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
le attuali vie di comunicazione tra Padova e Bassano del Grappa, la SS47 e la SP 97, sono al limite del collasso;
il tratto della strada statale 47 che congiunge la città patavina, passando per Cittadella, a Bassano del Grappa e la strada provinciale 94 che va da Limena a Carmignano di Brenta fino a Cartigliano con innesto nella Pedemontana veneta, hanno flussi giornalieri di veicoli, molti dei quali mezzi pesanti, elevati (38.000 nella strada provinciale 94 e circa 48.000 nella strada statale 47);
da oltre dieci anni i sindaci dei comuni dell'Alta padovana attendono che venga realizzato un moderno collegamento viario tra le due località situate in una delle aree più urbanizzate e industrializzate del Veneto, con il più alto Pil del Nord-Est,
si chiede di sapere:
quali siano i progetti già finanziati e non ancora realizzati per la strada Valsugana;
se il Ministro in indirizzo non reputi necessario intervenire con la massima urgenza per tutelare la sicurezza e l'incolumità di quanti percorrono giornalmente le strade citate ed evitare, inoltre, che uno dei territori più produttivi d'Italia, in assenza di adeguate infrastrutture, rimanga fuori dai principali corridoi commerciali europei.
(4-01516)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha istituito un fondo di indennizzo da 1,5 miliardi in tre anni, per risarcire i risparmiatori "truffati" dalle banche, delegando ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei dettagli;
il motivo del ritardo nell'erogazione dell'indennizzo, dovuto all'interlocuzione con la Commissione europea, necessaria per rispettare nelle norme attuative le regole europee in materia, sembrerebbe superato;
la mancanza di liquidità sta costringendo molte aziende del Veneto a chiudere l'attività,
si chiede di sapere se il Governo non reputi assolutamente indispensabile licenziare al più presto il decreto attuativo che renderà, finalmente, possibile il risarcimento a tutte le imprese e alle migliaia di risparmiatori, che hanno subito un gravissimo danno economico.
(4-01517)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è pronunciato a favore del ricorso n. 10028/2018 proposto dal Comune di Padova contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la commissione tecnica per i fabbisogni standard del Ministero dell'economia, per la riforma previa sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar Lazio, sez. I, n. 5114/2018, e per l'annullamento previa sospensione del decreto del Ministero dell'economia 13 maggio 2016, recante "Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario", del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2016, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016", e della relazione del Ministro dell'economia del 13 maggio 2016 in ordine allo schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1,

comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
il decreto ministeriale 13 maggio 2016, con cui è stata adottata la nota metodologica 2016, è stato utilizzato per ripartire il 30 per cento per l'anno 2016 dell'importo attribuito a titolo di i Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*. La dotazione del FSC 2016 è stata quindi ripartita per il 70 per cento attraverso il criterio delle risorse storiche e per il 30 per cento attraverso il criterio dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali, non considerando in alcun modo l'effetto distorsivo derivante dal mancato aggiornamento dei valori catastali, penalizzando oltremodo il Comune di Padova;
è risaputo come in moltissimi Comuni i dati catastali siano del tutto distanti dai veri valori di mercato, con il risultato che contribuenti con la stessa capacità contributiva, rappresentata nel caso specifico dal valore di mercato dell'immobile di proprietà, sono tassati su una base imponibile sottostimata, creando un'iniqua distorsione tra valori catastali e di mercato che aumenta al crescere di questi ultimi;
il Comune di Padova, grazie ad un continuo processo di rivalutazione dei valori catastali, ha ristabilito una generale equità orizzontale e verticale nel sistema della finanza locale mentre i Comuni che negligentemente non hanno provveduto a farlo paradossalmente hanno decurtazioni inferiori: ne deriva un irragionevole incentivo per i Comuni a non promuovere aggiornamenti catastali e a mantenere l'iniquità fiscale nei territori di riferimento, legittimando un sistema che penalizza i Comuni virtuosi;
il Comune di Padova finisce paradossalmente per avere una decurtazione sulle risorse pari a 6.812.703,65 euro;
la Corte dei conti, nella "Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali 2014", aveva già chiaramente affermato l'insostenibilità dei tagli praticati sul comparto Comuni e aveva evidenziato la necessità che "futuri interventi di contenimento della spesa assicurino mezzi di copertura finanziaria in grado di salvaguardare il corretto adempimento dei livelli essenziali delle prestazioni nonché delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali",
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo, anche in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, intenda adottare per restituire al Comune di Padova quanto tolto da un'ingiustificata decurtazione, con un danno serio ed irreparabile che comporta il pericolo di una compromissione dei servizi essenziali erogati ai cittadini nell'esercizio delle funzioni fondamentali.
(4-01518)
DE POLI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 526 a 530) dal 1° settembre 2015, termine prorogato al 31 dicembre 2018 con legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), comporta l'obbligo da parte dei Ministero di giustizia di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari;
fino al 2010 lo Stato ha rimborsato una quota almeno pari all'80 per cento delle spese anticipate dai Comuni, mentre, a partire dal 2011, si è assistito ad una drastica riduzione sia degli stanziamenti di competenza che dei pagamenti;
i crediti complessivamente vantati dai Comuni ammonterebbero a circa 750 milioni di euro a fronte di 650 milioni riconosciuti dal Ministero per il periodo 2011-2014;
la soluzione adottata dal Governo con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016 commi 433 e 438 dell'art. 1, oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del 10 marzo 2017) ha stanziato complessivamente 300 milioni di euro, con erogazione rateizzata in 30 anni (2017-2046), stabilendo che ad ogni comune sede di ufficio giudiziario spetterebbe circa il 67 per cento dei costi totali sostenuti e riconosciuti dal Ministero per gli anni dal 2011 al 2014, mentre per le spese sostenute fino al 31 agosto 2015, non sarebbe previsto alcun ristoro;
l'erogazione del contributo, inoltre, è vincolata alla rinuncia a qualsiasi azione giurisdizionale da parte dei Comuni, come stabilito dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, provvedimento oggetto di istanza di sospensione cautelare da parte del Comune di Ascoli Piceno davanti al TAR Lazio che, con ordinanza n. 7687 ha ritenuto di accogliere "limitatamente alla previsione, contenuta nell'art. 3, comma 4, laddove subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite alla rinuncia al contenzioso pendente, nonché alla nota del

Ministero delle giustizie impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, considerato che la disposizione appare lesiva del diritto di difesa";
il comune di Padova ha sottoposto la questione della insufficiente erogazione dei contributi per gli uffici giudiziari al Consiglio di Stato, inoltrando istanza;
considerato che la soluzione proposta dal Governo di un ristoro complessivo pari a 300 milioni di euro a fronte di spese non coperte per circa 750 milioni, associata ad una rateizzazione trentennale, anche a fronte dei procedimenti in corso presso la giustizia amministrativa, non risulterebbe risolutiva dei problemi economici che affliggono i comuni italiani,
si chiede di sapere se non sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo, anche in esecuzione dell'importante pronunciamento del Tar Lazio, dare seguito senza condizioni all'erogazione dei finanziamenti stanziati finora ed intervenire per integrarli, prevedendo anche un accorciamento del periodo di rateizzazione, al fine di non obbligare i Comuni a tagliare servizi necessari ai cittadini per poter far fronte ai costi dei tribunali e degli uffici giudiziari, che svolgono una funzione che è di competenza dello Stato.
(4-01519)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 1306 del Codice dell'ordinamento militare (C.o.m.), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la carriera dei militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze armate si articola in quattro gradi e una qualifica: primo caporal maggiore, caporal maggiore scelto, caporal maggiore capo, caporal maggiore capo scelto, caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale;
ai sensi degli articoli 1307 e 1307-*bis* del C.o.m., i volontari in servizio permanente, previo giudizio di idoneità, avanzano ad anzianità al grado successivo dopo un anno nel grado di primo caporal maggiore, cinque anni nel grado di caporal maggiore scelto, quattro anni nel grado di caporal maggiore capo e otto anni nel grado di caporal maggiore capo scelto per il conferimento della qualifica speciale;
ai sensi dell'articolo 1283, la carriera dei militari appartenenti al ruolo dei sergenti delle Forze armate si articola in tre gradi e una qualifica: sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, sergente maggiore capo con qualifica speciale;
ai sensi degli articoli 1284, 1285 e 1323-*bis*, gli appartenenti al ruolo sergenti avanzano ad anzianità al grado di sergente maggiore dopo cinque anni, a scelta al grado di sergente maggiore capo dopo quattro anni e, dopo otto anni in quest'ultimo grado, possono ottenere l'attribuzione della qualifica speciale;
ai sensi dell'articolo 690, il reclutamento nel ruolo sergenti delle Forze armate avviene mediante concorsi interni riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente;
il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, escluso quello dirigenziale, è regolato dal sistema dei parametri stipendiali ed è determinato dal prodotto tra il valore del punto parametrale, definito dai provvedimenti di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e i parametri correlati al grado rivestito e all'anzianità, come rideterminati dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
ne consegue che maggiore è il parametro, migliore è il trattamento economico;
la scala parametrale dal grado di primo caporal maggiore fino al grado di sergente maggiore è la seguente: primo caporal maggiore [105,25], caporal maggiore scelto [108,50], caporal maggiore capo [112,00], caporal maggiore capo scelto [116,50], caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado [117,00], caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale [121,50], sergente [116,75], sergente maggiore [121,50];
la citata scala parametrale non rispetta il principio secondo il quale a grado maggiore corrisponde parametro (e quindi trattamento economico) maggiore, essendo il parametro del grado di sergente inferiore a quelli di caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado e di caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale;
si verifica pertanto che il caporal maggiore capo scelto con una anzianità nel grado da uno a sette anni,

vincitore di concorso per transitare al ruolo superiore dei sergenti, durante la permanenza nel grado di sergente, si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello del caporal maggiore capo scelto con la stessa anzianità, fino al raggiungimento del grado di sergente maggiore, il cui parametro coincide con il parametro più alto della carriera dei volontari in servizio permanente;
la tutela prevista dal principio di irreversibilità stipendiale, di cui all'articolo 1780 del C.o.m., non è sufficiente a risolvere la problematica, in quanto garantisce di ottenere un trattamento economico non inferiore a quello percepito nel grado di provenienza, ma non considera l'eventuale progressione stipendiale più favorevole nel ruolo di provenienza;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno risolvere il descritto "scavalcamento" stipendiale prevedendo anche per il grado di sergente un parametro pari a 121,50 o, in alternativa, collegando il parametro di sergente a quello che sarebbe stato assegnato al militare, se fosse rimasto nel ruolo volontari in servizio permanente, se più favorevole, fino al grado di sergente maggiore.
(4-01520)

MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 679 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento nel ruolo marescialli delle forze armate, ovvero nel corrispondente ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso e per il restante 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti, ovvero al corrispondente ruolo sovrintendenti, e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente;
per il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente alla quota di posti destinata al concorso interno, due terzi dei posti sono riservati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed il restante terzo al ruolo appuntati e carabinieri;
ai sensi dell'articolo 682 del codice, per il reclutamento nel ruolo marescialli delle forze armate, relativamente alla quota di posti destinata al concorso interno, al ruolo sergenti sono riservati minimo tre decimi dei posti, mentre agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente ne sono riservati massimo sette decimi;
nei concorsi interni per il ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri non è previsto limite d'età né per il personale del ruolo sovrintendenti, né per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri;
nei concorsi interni per titoli ed esami per il ruolo marescialli delle forze armate è invece previsto un limite d'età, che peraltro differisce in funzione del ruolo d'appartenenza, 40 anni per il ruolo sergenti e 45 anni per i volontari in servizio permanente;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno eliminare le descritte disparità, uniformando il rapporto della riserva di posti ed i requisiti di partecipazione nel reclutamento per concorso interno del ruolo marescialli delle forze armate con quelli del corrispondente ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo due terzi dei posti riservati al ruolo sergenti ed il restante terzo al ruolo dei volontari in servizio permanente, nonché l'abolizione dei limiti d'età o, in alternativa, un consistente innalzamento di quello relativo ai concorrenti del ruolo sergenti, tenendo in considerazione il principio secondo il quale a grado più alto corrisponde presumibilmente età maggiore.
(4-01521)

MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
l'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ha introdotto modifiche all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, successivamente recepito dall'articolo 655, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate;
in forza della citata norma, a partire dal 2001 gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, vengono arruolati "con il grado rivestito" (tenente/capitano), se provenienti dagli ufficiali delle forze di completamento e da quelli in ferma prefissata, mentre vengono tratti "con il grado di sottotenente" se provenienti da tutte le altre categorie (ufficiali di complemento, ruolo marescialli, sergenti, volontari in servizio permanente e altri);
non sono previsti concorsi separati a seconda della categoria di provenienza e, pertanto, l'arruolamento avviene attraverso il superamento di identiche prove selettive;
al termine del concorso, i vincitori sono sottoposti allo stesso *iter* formativo indipendentemente dalla categoria di provenienza;
la differenza di grado attribuita all'atto dell'arruolamento riserva agli ufficiali provenienti dal completamento e dalla ferma prefissata una carriera privilegiata rispetto agli altri vincitori del concorso, che consiste in una più rapida progressione nell'avanzamento, nonché in un più vantaggioso trattamento economico e un migliore profilo d'impiego;
la sperequazione di trattamento appare ancora più evidente allorquando detto personale si classifichi, per punteggio ottenuto al termine dell'*iter* concorsuale, in coda ad altri concorrenti ai quali viene assegnato il grado di sottotenente, determinando così un vero e proprio "scavalcamento" nella graduatoria di merito;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno correggere la descritta disuguaglianza prevedendo, attraverso la modifica del richiamato articolo 655, che anche gli ufficiali provenienti dal completamento e dalla ferma prefissata vengano trattati "con il grado di sottotenente", in modo da evitare, per il futuro, ulteriori disparità di trattamento nell'arruolamento, nonché realizzare un risparmio di spesa determinato dalla differenza economica tra il grado di tenente/capitano e quello di sottotenente nelle nuove immissioni in ruolo e da una meno rapida progressione di carriera;
se intenda inoltre, nell'esercizio della suddetta delega, sanare le sperequazioni determinatesi a partire dal 2001 prevedendo, ai soli fini giuridici, un riallineamento delle carriere degli ufficiali dei ruoli speciali, rideterminando grado e relativa anzianità dei vincitori di concorso delle categorie penalizzate, in modo da uniformarli a quelli degli ufficiali provenienti dalle forze di completamento e dalla ferma prefissata, vincitori dello stesso concorso, limitando eventualmente gli effetti economici al solo avanzamento al grado di tenente colonnello.
(4-01522)

MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
l'articolo 627 del Codice dell'ordinamento militare (C.o.m.), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inquadra il personale militare in quattro categorie gerarchicamente ordinate: ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa;
la categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti al ruolo dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti, dal grado di

sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti, mentre la categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti;
a differenza della carriera del ruolo dei marescialli, che è caratterizzata da uno sviluppo direttivo, la carriera del ruolo dei sergenti, sebbene preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo, così come la carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente;
ai sensi degli articoli 1306 e 1307 del C.o.m., la carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente si articola in tre successivi avanzamenti, da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto, che, previo giudizio di idoneità, garantiscono il raggiungimento del grado apicale in un arco temporale di soli dieci anni (1+5+4);
ai sensi degli articoli 1283, 1284 e 1285 del C.o.m., la carriera del ruolo sergenti si articola nell'avanzamento ad anzianità a sergente maggiore, con un periodo minimo di permanenza nel grado pari a cinque anni, e in quello a scelta a sergente maggiore capo, con un periodo minimo di permanenza del grado di quattro anni;
ai sensi dell'articolo 690 del C.o.m., il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti avviene esclusivamente mediante concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente e si sostanzia quale naturale prosecuzione della carriera degli stessi;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno prevedere l'unificazione del ruolo volontari in servizio permanente e del ruolo sergenti, sostituendo il sistema concorsuale attualmente in vigore per il passaggio dall'uno all'altro ruolo con un sistema di avanzamento che consenta una prospettiva di carriera coerente con la durata complessiva in servizio attivo del personale.
(4-01523)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, LUCIDI, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
il trattamento stipendiale del personale della carriera dirigenziale delle forze armate (a partire dal grado di maggiore) è regolato dall'articolo 1810-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
lo stesso è organizzato in livelli incrementali che vengono attribuiti al personale non solo al raggiungimento di uno specifico grado, ma anche di una determinata anzianità di servizio calcolata dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante;
il criterio stipendiale non tiene conto dell'eventuale servizio pregresso prestato prima di accedere alla carriera di ufficiale;
tale sistema è altamente sperequante per gli ufficiali provenienti dal ruolo marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prevedere, nell'esercizio della suddetta delega, di introdurre nel computo dell'anzianità di servizio, ai fini del trattamento stipendiale, il periodo prestato antecedentemente alla nomina a ufficiale, anche se limitatamente ad un numero massimo di anni, che comunque sarebbe auspicabile che non fosse inferiore a cinque.
(4-01524)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, LUCIDI, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, ha istituito, per gli ufficiali, una carriera a sviluppo dirigenziale a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori (dal grado di maggiore), prevedendo un nuovo trattamento economico e, conseguentemente, il superamento di quello precedente, la "omogeneizzazione stipendiale";

con l'introduzione dell'articolo 1810-*bis* nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vengono determinati gli importi stipendiali iniziali annui lordi, divisi per livelli in relazione al grado rivestito e all'anzianità di servizio calcolata dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 1811-*bis*, lo stipendio annuo lordo è determinato dall'importo stipendiale iniziale incrementato di un massimo di otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe;

ai sensi dell'articolo 1811, le classi spettanti si determinano sottraendo agli anni di servizio totale un numero indicato per ciascun livello, dividendo il risultato per due e arrotondando il quoziente per difetto;

il comma 2 dell'articolo 1811-*bis* prevede che agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello (i generali sono esclusi), che raggiungano il livello stipendiale dei 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, si attribuisca solo lo stipendio iniziale, senza dar luogo all'incremento determinato dalle classi. Tale limitazione cessa al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;

l'interruzione del sistema di calcolo progressivo dello stipendio, seppur limitato a due anni, è altamente sfavorevole per il personale che abbia un'anzianità di servizio totale superiore a quella da ufficiale (ex sottufficiali per esempio), mentre non produce alcuna decurtazione economica nei confronti del personale arruolatosi direttamente da ufficiale;

il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prevedere, nell'esercizio della suddetta delega, di sanare tale stortura provvedendo ad eliminare totalmente la descritta limitazione o, in alternativa, a permettere una progressione massima di almeno tre classi al ventitreesimo e ventiquattresimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.

(4-01525)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00217, del senatore Parrini, precedentemente assegnata per lo svolgimento all'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-00634, del senatore Cangini, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00745 del senatore Vescovi, sull'inchiesta relativa all'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi dell'Università di Firenze;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00746 della senatrice Bellanova ed altri, sul rilancio del settore agricolo in Puglia, gravemente

colpito dal contagio della "Xylella".

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 104a seduta pubblica del 28 marzo 2019, a pagina 70, sotto il titolo "Regioni e province autonome, trasmissioni di relazioni. Deferimento", alla terza riga del primo capoverso, sostituire la parola: "2011" con la seguente: "2018".

1.5.2.3. Seduta n. 106 del 03/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

106a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019

_____

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente LA RUSSA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
LAFORGIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla situazione in Venezuela

ALFIERI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, ieri il presidente Casini è intervenuto sulla situazione in Venezuela, che sta peggiorando. Purtroppo questa notte è stata fermata e detenuta per qualche ora Mariela Magallanes, la deputata venezuelana che alcuni di noi hanno incontrato nelle settimane scorse anche a Roma. Mariela è anche cittadina italiana, quindi, a maggior ragione, chiediamo che intervenga subito il ministro degli esteri Moavero Milanesi.
Ieri sono accadute due cose: dopo che il tribunale supremo di giustizia ha destituito Guaidó, gli è stata anche tolta l'immunità parlamentare; in generale, e questa notte in particolare con la conferma dell'arresto all'aeroporto di Caracas di Mariela Magallanes, il regime sta mettendo in atto un'azione di repressione nei confronti dei deputati dell'opposizione, proprio nel momento in cui l'attenzione della

comunità internazionale viene meno. Non si rispetta più l'immunità parlamentare, un istituto che serve soprattutto a tutelare le opposizioni: è una conferma ulteriore che ci si accanisce nei confronti di chi sta facendo opposizione in Venezuela e che mostra il vero volto di Maduro, il quale purtroppo ha trovato tolleranza e sponde anche all'interno del Parlamento italiano.

Penso che non ci siano più scuse e alibi per non condannare con fermezza il regime di Maduro e per non schierarsi a difesa della comunità venezuelana, che vede nell'arresto e nella detenzione di una parlamentare venezuelana ma con cittadinanza italiana - poi fortunatamente liberata questa mattina - la conferma delle nostre preoccupazioni.

Chiediamo quindi al Ministro degli affari esteri di intervenire in maniera molto netta e chiara a tutela di una cittadina italiana. Mi sembrava giusto questa mattina riconfermare il nostro orientamento e attirare anche questa mattina l'attenzione del Parlamento su quanto sta accadendo in Venezuela. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MALAN *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, anche io mi associo a questa richiesta. Non credo che si possa restare indifferenti di fronte a questa situazione che noi prevedevamo da settimane, quando si scelse di non approvare alcune mozioni, tra le quali quella di Forza Italia che chiedeva l'esplicito riconoscimento di Juan Guaidó come Presidente provvisorio, e di conseguenza colui al quale doveva essere affidata la possibilità di convocare le elezioni.

Sappiamo bene che Maduro, prima di tutto, non è un legittimo Presidente (lo dicono anche esponenti del Governo, salvo poi non essere conseguenti); in secondo luogo, indipendentemente dalla legittimità della presidenza di Maduro, quest'ultimo non è intenzionato a convocare le elezioni, ma anzi intende mettere in atto un'azione apertamente ostile nei confronti del Parlamento in quanto tale. La cancellazione delle prerogative e, di conseguenza, del Parlamento dimostra chiaramente che non c'è alcuna possibilità di avere delle elezioni in Venezuela se non attraverso la convocazione da parte di qualcuno che non sia Maduro. E questo qualcuno non può che essere Juan Guaidó.

Il Governo non può continuare a tenere una posizione che davanti alla comunità internazionale e ai venezuelani, in particolare ai tanti italiani che risiedono in Venezuela, ci fa apparire come un Governo che sta dalla parte di Maduro, sia pur con tutte le ambiguità del caso. È una cosa inaccettabile e non possiamo restare indifferenti.

PRESIDENTE. La Presidenza si fa carico di trasmettere al Governo le richieste avanzate dai senatori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(844) ***Deputato SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(583) ***RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe***

(Relazione orale) **(ore 9,38)**

Approvazione del disegno di legge n. 844

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 844, già approvato dalla Camera dei deputati, e 583.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Girotto.

GIROTTO, *relatore*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, vorrei contestualizzare brevemente il tema che stiamo trattando. Tutti ricorderanno lo scandalo Dieselgate nel quale si appurò che Volkswagen... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Girotto.

Colleghi, i lavori dell'Assemblea sono iniziati. Permettete cortesemente che vengano svolti in un clima di silenzio. Vi ringrazio.

Prego, senatore Girotto, prosegua.

GIROTTO, *relatore*. Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, tutti ricordano lo scandalo Dieselgate nel quale emerse come Volkswagen truccava i dati

facendo risultare che le emissioni inquinanti delle proprie auto e i consumi fossero addirittura del 50 per cento più bassi rispetto a quelli reali. Quindi una truffa pazzesca perpetrata in danno di centinaia di migliaia di clienti-consumatori. Anche FCA per alcuni modelli dichiarava il 18 per cento di emissioni in meno rispetto alla realtà. Ebbene, queste *class action* sono ancora in corso e sono molto al di là dal concludersi, e ciò perché l'attuale norma che regolamenta la *class action* - che, lo ricordiamo, è del 2005 - prevede una procedura lunga e farraginosa. Eppure parliamo di danni certi e appurati - perché i *test* reali hanno dimostrato la falsità delle dichiarazioni - che riguardano, come dicevo, centinaia di migliaia di persone.

Sempre le case automobilistiche hanno poi un'altra grana, un'altra *class action* in corso, perché alcune di loro hanno fatto cartello con le loro società finanziarie: accadeva che quando vendevano l'auto a rate con il finanziamento, i tassi di interesse erano gonfiati perché le aziende avevano fatto cartello. Quindi i clienti stanno pagando più di quello che avrebbero dovuto pagare se ci fosse stata una concorrenza leale e giusta.

Cosa dire, poi, della società Intesa Sanpaolo che è stata condannata a seguito di una delle poche *class action* che ci sono state? Infatti, se siamo qui oggi con questa urgenza che in molti ieri hanno deprecato, è perché le *class action* attuali sono molto difficili da avviare, molto costose, con procedure molto lente e farraginose, però qualcuna è arrivata a buon fine, dimostrando che ci sono comportamenti scorretti. Per esempio, la società Intesa Sanpaolo ha dovuto pagare perché aveva inserito delle commissioni non dovute su alcuni conti correnti in rosso. Questa è una delle poche *class action* che è arrivata a buon fine.

Inoltre, vorrei chiedere a tutti i presenti, anche a lei Presidente, se avete un *account* Facebook (penso che la risposta sia scontata). Lo sapete che c'è una *class action* in corso - anche questa molto al di là da venire - contro Facebook con la richiesta di 250 euro di risarcimento danni per ciascun *account*? Circa un paio di anni fa Facebook, non vigilando adeguatamente, permise infatti ad una società di consulenza di trafugare tutta una serie di dati personali, che ancora tre anni fa avevano un valore economico di 18.000 euro (quindi ognuno dei vostri *account* Facebook vale potenzialmente 18.000 euro).

Vogliamo quindi chiudere questo provvedimento, perché riteniamo che aiuterà le aziende oneste, le riporterà in un ambito di concorrenza più giusta perché le aziende che ora approfittano della farraginosità, della lentezza e del costo di questo strumento, ne traggono indebiti vantaggi e quindi fanno concorrenza sleale.

In molti interventi che ho ascoltato attentamente ieri si diceva che esiste il rischio di ledere il buon nome di società, verso le quali magari viene intentata una *class action* e che poi possono risultare certamente innocenti. Questo è però un problema generale che la giustizia ha da sempre. Da sempre la notizia di un'accusa viaggia un milione di volte di più della notizia di un'assoluzione; non è un problema solo di questo strumento che, peraltro, ricordo necessita di un giudizio di ammissibilità. Quindi o voi vi prendete l'onere di dire che i giudici che valuteranno tale ammissibilità sono tutti incompetenti, oppure ammettete che ci sarà un giudice che, vagliando sull'ammissibilità, bloccherà delle azioni assolutamente pretestuose che non hanno senso e non stanno in piedi. Ribadisco che questo è un problema generale della giustizia.

Due settimane fa, un giudice ha stabilito l'innocenza di una ONG molto nota a livello mondiale che era stata accusata di traffico illecito internazionale di rifiuti biologici avendo scaricato in un cassonetto alcuni maglioni e alcuni capi di biancheria di immigrati che aveva salvato dai famosi barconi della speranza. Ovviamente la notizia dell'accusa è stata divulgata sulle prime pagine di tutti i giornali; la notizia dell'assoluzione bisogna invece andarla a cercare a pagina 40 di qualche giornale. Quindi questo è una problema generale di tutto il sistema giudiziario. Noi pensiamo, comunque, che con questo strumento la concorrenza ritornerà ad un livello più giusto.

Poi, ho sentito altri presunti difetti di questo strumento ma anche in questo caso l'obiezione che vorrei porre è sempre la solita: questa procedura era iniziata nella scorsa legislatura ed era stata approvata alla Camera all'unanimità. Se veramente c'era la volontà di chiudere questo strumento limandone i presunti difetti, si poteva fare, ma non è stato fatto. Quindi noi adesso ci prendiamo l'onere e l'onore di

dire che siamo convinti di aver trovato un buon compromesso... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, si può diminuire un pochino il tono della voce mentre parlate tra di voi? È insopportabile.

GIROTTO, *relatore*. Grazie, Presidente.

Dicevo che ci prendiamo l'onere e l'onore di pensare di aver trovato un buon compromesso ma, non avendo la presunzione di essere infallibili come più volte sottolineato anche dal ministro Bonafede, valuteremo e vigileremo attentamente lo svolgersi delle prime nuove *class action* per vedere se ci sono effettivamente dei difetti o degli aspetti che si possono migliorare, anche monitorando, ovviamente, quanto verrà fatto in Europa, perché il pacchetto di direttive è ancora in corso.

Vigileremo, quindi, sul testo definitivo al fine di essere coerenti con quello che le direttive imporranno, agendo anche *ex post* e controllando l'effettiva efficacia dello strumento, che però siamo sicuri accelererà e renderà più efficaci le nuove *class action*. Pertanto limeremo in corso d'opera eventuali difetti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pepe.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni.

Anzitutto l'idea di trasfondere l'azione di classe dal codice di consumo all'interno del codice di procedura civile ha fatto sì che essa diventasse uno strumento di più ampia portata e di più ampia applicazione. Allo stesso tempo, ci troviamo dinanzi ad una tutela che è più diffusa in quanto è stato ampliato sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo dell'azione. Ciò significa che il cittadino, che fa parte di una determinata classe ed è titolare di diritti individuali ed omogenei, può esercitare l'azione a tutela dei suoi diritti. Non c'è quindi più un riferimento ai consumatori o agli utenti, ma viene superata di gran lunga questa ristretta catalogazione. Ciò significa anche che ciascun componente della classe può esercitare l'azione, così come le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine la tutela dei suddetti diritti.

Rispetto invece all'ambito oggettivo, da una parte è possibile percepire l'ampliamento della portata in quanto l'azione è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni; dall'altra parte, il fatto di aver reso l'azione di classe un procedimento sommario di cognizione all'interno del codice di rito, significa che è rafforzata, più efficace e più incisiva l'azione a tutela dei cittadini che si sentono lesi nei loro diritti: allo stesso tempo, però non si può sottacere che viene anche ampliata la garanzia di chi è destinatario dell'azione. Infatti, sia nella fase dell'ammissibilità dell'azione sia nella fase successiva dell'accoglimento dell'adesione, ma anche della condanna, il destinatario dell'azione, essendo all'interno di un procedimento canonizzato negli atti, nei tempi e nella procedura, sicuramente avrà il diritto di difendersi e la possibilità di dimostrare, qualora l'azione esperita nei suoi confronti fosse infondata, che si trova dalla parte della ragione e non dalla parte del torto. Pertanto, anche da questo punto di vista, ritengo che lasciar credere o tentare di lasciar credere che la norma sia ciecamente squilibrata nei confronti di chi vuole esperire l'azione di classe non sia del tutto fondato in quanto il procedimento, canonizzato con il rito sommario di cognizione, va anche a garanzia del destinatario dell'azione di classe. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, non intendo intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 844, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GIROTTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine

del giorno.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori De Poli e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

MODENA *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, ci dispiace che sull'emendamento in esame ci sia un parere negativo dei relatori e in modo particolare del Governo, perché da un lato la normativa non prevede la possibilità di una liquidazione omogenea e unitaria dei danni. Come dicevo in sede di discussione generale, abbiamo un problema riferito a una responsabilità indefinita e quindi non solo di carattere contrattuale. Ci troviamo poi di fronte a delle imprecisioni normative, soprattutto quando si va a toccare il codice di procedura civile, perché non vengono escluse alcune azioni di natura societaria.

Invitiamo dunque il Governo e la maggioranza a ripensare al parere contrario che è stato espresso.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Gasparri e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5 (testo corretto).

MODENA *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5 (testo corretto), che ricalca anche l'emendamento 1.12. Sono due proposte entrambe rilevanti, e per questo insistiamo per il loro accoglimento, visto che riguardano il problema della sovrapposizione delle azioni. È infatti necessario indicare che l'adesione all'azione di classe comporta una rinuncia all'azione individuale fondata sul medesimo titolo; altrimenti si rischia oggettivamente di assistere ad un gioco delle parti, con riferimento alla possibilità di esperire l'azione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5 (testo corretto), presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, ci sono dei colleghi che stanno ritirando la tessera: è un fatto di rispetto!

PRESIDENTE. Senatore Casini, siamo in fase di votazione: il fatto di rispetto è entrare in Aula quando inizia la seduta. Non devo attendere chi non è ancora arrivato a votare. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

La prego inoltre di domandare la parola per intervenire sull'ordine dei lavori e non in questa maniera rivolgendosi direttamente alla Presidenza.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, ha perfettamente ragione e concordo con lei sul fatto che bisogna arrivare in orario.

PRESIDENTE. La ringrazio.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, le chiedo però la cortesia di attendere qualche istante se un senatore ritarda di trenta secondi ed è già dentro l'Aula ma sta aspettando di ritirare la tessera di votazione, visto che c'è la fila. Credo sia un fatto di cortesia.

PRESIDENTE. Senatore Casini, non sono trenta secondi ma venticinque minuti.

Proseguiamo dunque con le votazioni.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5 (testo corretto), presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6 (testo corretto), presentato dai senatori De Poli e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.8 (testo corretto).

MODENA *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo su questo emendamento, che si collega all'1.14, quindi parlerò di entrambi. Si tratta di una questione molto importante: se l'azione di classe non è dichiarata ammissibile è necessario che sia data pubblicità alla stessa. Non si può, cioè, mettere in piedi un'azione di classe, che danneggia evidentemente l'immagine di un'azienda, senza avere delle conseguenze; pertanto, si compra una pagina sul *web* o sui giornali e si dichiara che quell'azione è inammissibile. Non solo, l'emendamento è importante perché cerca anche di riequilibrare l'onere della prova, che è completamente sbilanciato, anche con riferimento ai princìpi generali del nostro ordinamento, ed elimina la parte relativa all'adesione dopo la sentenza.

Approfitto per dire al relatore - da me ascoltato con attenzione - che secondo me non è accettabile l'idea che solo le aziende oneste non debbano avere nulla da temere: non si può ragionare in questo modo in un disegno di legge in materia di azione di classe. Cosa vuol dire «azienda onesta»? Non possiamo certo mettere una patente di onestà né questa può essere data da un magistrato, e non perché questo sia incompetente ma perché se abbiamo tre gradi di giudizio costituzionalmente garantiti un motivo ci sarà. Il ragionamento sottostante che è stato fatto è aberrante perché un'azienda non deve avere o no la patente di onestà; deve stare sul mercato, e quindi avere la possibilità, se viene intentata strumentalmente un'azione di classe, quantomeno di difendersi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Sui lavori del Senato

MARINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(PD)*. Signor Presidente, mi ricollego a quanto ho appena sentito nel chiedere alla Presidenza se per favore potesse raccordarsi con le Presidenze delle Commissioni bicamerali. Essendoci, ad esempio, uno slittamento fra l'inizio dei lavori al Senato (alle 9,30) e alla Camera (alle 10), attualmente è ancora in corso la Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria e questo pone qualche problema. Siccome è brutto fare domande e non ascoltare le risposte, ma d'altra parte questo interferisce con i lavori, se la Presidenza del Senato, insieme a quella della Camera, chiedesse almeno il rispetto della tempistica, in modo tale che anche i senatori che iniziano prima i lavori d'Assemblea possano partecipare alle sedute di Commissione, penso sarebbe cosa gradita e permetterebbe anche ad alcuni di noi di non arrivare in ritardo.

PRESIDENTE. Senatore Marino, sottoporremo la questione alla Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 844 e 583 (ore 9,59)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte

dell'emendamento 1.8 (testo corretto), presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori, fino alle parole «del rito.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Gasparri e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori De Poli e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

CALIENDO *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, con gli emendamenti 1.15 e 1.16 si vuole, né più né meno, introdurre un principio, che è fondamentale in tutti i sistemi processuali, in base al quale l'anticipazione delle spese per il consulente tecnico è a carico solidale di entrambe le parti. Nel provvedimento, invece, per la prima volta si legge che tutte le spese processuali - mi riferisco all'anticipo - per il consulente tecnico sono a carico del resistente, il che stride davvero con le leggi approvate dal Parlamento e anche con la prassi.

La domanda è la seguente: si tratta soltanto di un'immagine di aggressività nei confronti dell'imprenditore che si vuol dare, oppure qual è la ragione? Credo che l'emendamento possa essere condiviso anche da parte della maggioranza, perché si tratta di una correzione tecnica. Se invece non verrà condiviso, vorrà dire che si intende decidere senza alcun apporto delle opposizioni, il che è sempre sbagliato. *(Applausi del senatore Moles)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dai senatori De Poli e Caliendo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dai senatori De Poli e Caliendo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dai senatori De Poli e Caliendo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «*e* h)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.22.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, fino alle parole «settimo comma».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.27.
Passiamo all'emendamento 1.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione.
MODENA *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.28 riguarda il problema delle spese del procedimento. Andiamo a inserire degli stravolgimenti nel codice di procedura civile, addirittura prevedendo il premio all'avvocato della controparte. Mi dovete spiegare se questa previsione poggia sul fatto che nella procedura di fallimento le spese legali sono prededucibili, oppure se è un modo per andare a incentivare le azioni di classe: infatti, chi le fa, sia che rappresenti un'associazione - magari senza neanche un mandato - che un singolo, ha diritto a un premio in più oltre a quanto viene normalmente liquidato.
Questa è una cosa fondamentalmente aberrante, nel senso che poteva essere inserita in una normativa

speciale, ma non nel codice di procedura civile.
Cerchiamo di non esagerare e, cortesemente, riflettiamo un attimo su questa normativa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dai senatori De Poli e Caliendo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dai senatori Gasparri e Caliendo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.
MODENA *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA *(FI-BP)*. Siamo praticamente arrivati alla fine dell'esame degli emendamenti, e - mi scuserete - devo intervenire sull'emendamento 1.35, che riguarda l'azione inibitoria.
Il Governo - come sapete - nella manovra ha tentato - non entro nel merito - di cercare un equilibrio quando si deve agire - ad esempio - contro un'azienda che produce delle emissioni che danno fastidio o sono dannose. Dopodiché, nella normativa in esame, che - lo ripeto - va a modificare il codice di procedura civile, si fa un'azione inibitoria che può essere proposta sempre, non si sa soggettivamente da chi, non si sa oggettivamente come e non si sa con che tipo di finalità - su questo ci sono maestri e io lo dico in sintesi, perché cerchiamo di essere più brevi possibile - per cui si può andare a bloccare l'attività di un'azienda senza fissare dei paletti certi.
Cerchiamo allora, innanzitutto, di capire chi può fare un'azione inibitoria, attribuendo la legittimazione attiva, perché anche questo è importante per la certezza dei comportamenti che devono tenere le aziende. Invito, quindi, la maggioranza e il Governo a rivedere il loro orientamento anche su questo aspetto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MALAN *(FI-BP)* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Intervengo per dichiarare il voto a favore di questo emendamento, che propone di inserire le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei soggetti nei confronti dei quali può essere promossa l'azione inibitoria collettiva. Non si vede perché si possa agire nei confronti di imprese, di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e non delle pubbliche amministrazioni, le quali producono degli effetti a volte anche più buoni. Quando, ad esempio, l'Agenzia delle entrate - come faceva alcuni anni fa e poi, anche grazie ad alcuni nostri interventi, ha cessato, almeno per ora - chiede con provvedimenti propri interni delle documentazioni ai contribuenti contro il codice del contribuente, che è legge, ciò si può superare con una legge, purtroppo, ma non certamente con una circolare o tanto meno attraverso un qualsiasi dirigente periferico.

Quando una pubblica amministrazione mette in atto comportamenti inaccettabili, come - ad esempio - applicando delle norme sulla limitazione del traffico che nessuno può conoscere, se non correndo dietro a notizie che appaiono su giornali e siti non sempre affidabili; quando dei Comuni stabiliscono delle limitazioni al traffico, ma sul sito Internet del Comune non si riesce a capire quali sono e le multe arrivano lo stesso, in tutti questi casi dovrebbe essere possibile un'azione inibitoria. Tra l'altro, non costerebbe nulla. Non esiste neanche il problema, che poteva nascere con l'altro articolo, riguardante l'azione di classe risarcitoria, perché comporterebbe, da parte della pubblica amministrazione, un esborso. Dopodiché, se l'esborso è giusto, dovrebbe essere ammesso, ma qui non c'è alcun esborso. Dovrebbe esservi la possibilità, per gli utenti, i consumatori, i cittadini, di chiedere collettivamente la cessazione di un comportamento lesivo della loro libertà e dei loro diritti.

Purtroppo, si fanno sempre le norme giuste, ma contro gli altri. Quando per sé, il Governo può non rispettare le leggi; la pubblica amministrazione può non rispettare le leggi. I cittadini comuni, invece, anche se le rispettano, rischiano gravi conseguenze. Ecco perché voteremo a favore di questo emendamento, pur sapendo che la maggioranza vorrà votare contro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie esprimerà voto favorevole. La *class action*, come prevista oggi dal codice dei consumi, non ha funzionato. Una domanda su due è stata dichiarata inammissibile. *(Brusìo)*.
PRESIDENTE. Senatrice Unterberger, le chiedo di essere così gentile di attendere un minuto perché non sento che cosa lei sta dicendo. Chiedo ai colleghi che stanno uscendo dall'Aula di farlo in maniera silenziosa. Permettiamo alla senatrice Unterberger di fare la sua dichiarazione di voto. Se poi il resto dei componenti l'Assemblea che rimane ha la gentilezza di ascoltare quello che dice la senatrice, tutto acquista un senso.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. La ringrazio, signor Presidente.
Ben venga, pertanto, l'ampliamento del suo ambito di applicazione. Sono importanti la sua collocazione nel codice di procedura civile e l'ampliamento dei soggetti legittimati per la proposizione dell'azione, che sono non solo i consumatori, ma anche tutti i titolari di diritti individuali omogenei.
Presto capiremo se la possibilità di adesione a una *class action* anche dopo la sentenza di accoglimento della domanda e il patto di quota lite genereranno più benefici o utilizzi strumentali. In ogni caso, il disegno di legge ha il merito di individuare la *class action* come lo strumento utile per tutte le ipotesi non solo di responsabilità contrattuale ma anche di responsabilità extracontrattuale, che oggi sono limitate a pratiche commerciali scorrette e a comportamenti anticoncorrenziali.
Pensiamo al famoso caso del Dieselgate, che tutti giustamente prendono ad esempio. La normativa attuale dà la possibilità di ricorso solo per i danni materiali che il proprietario ha subìto dall'acquisto del mezzo; con la nuova legge, si potranno fare valere lesioni a diritti come quello alla salute o all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. I cittadini, nel loro essere consumatori, potranno avanzare istanze a tutela dell'interesse generale. Mi sembra un prezioso salto in avanti per un rapporto più equilibrato tra imprese e consumatori, ma anche in un'ottica di responsabilizzazione sociale delle aziende. Non è un aspetto secondario: imprese socialmente responsabili sono aziende più solide, proprio perché godono del giudizio positivo dei consumatori, e imprese socialmente responsabili sono anche imprese che puntano sulla qualità e, quindi, sono più competitive.
Inoltre, la fruizione di beni e servizi è un aspetto centrale di qualsiasi avanzata economia di mercato. Essere tutelati come consumatori vuol dire avere diritti più forti come cittadini. Quindi, ben venga questo provvedimento e ben vengano le iniziative che riguardano la sfera dei diritti e delle responsabilità sociali.
Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento in esame.
(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD, e della senatrice Abate).
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU e credo della maggior parte dei senatori del Gruppo Misto, mi preme sottolineare alcune questioni per noi assolutamente cruciali.
Ora, il nostro voto favorevole è ovviamente giustificato dal fatto che il provvedimento che stiamo esaminando e stiamo per votare porta a conclusione finalmente una riforma largamente attesa dagli utenti, dai consumatori e dai cittadini. Si tratta di una riforma dell'istituto dell'azione di classe, che era stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico alcuni anni fa, ma che si era dimostrato in una forma assolutamente non efficace. E il provvedimento in esame fa seguito al lavoro già effettuato nella scorsa

legislatura.

Torno a ripetere che si tratta di una riforma assolutamente condivisibile e soprattutto, nell'impianto generale, largamente attesa da parte di tutti i cittadini italiani. Il testo ha migliorato fortemente l'istituto esistente, non solo a favore genericamente dei consumatori, ma facendo anche una scelta di campo molto netta, quella appunto dell'*opt-in*, e cioè della possibilità di adesione successiva alla sentenza, ovviamente prevedendo una serie di meccanismi più rigorosi di formazione della prova. Perché c'era questa necessità? I numeri parlano chiaro: i numeri dell'istituto della *class action* esistente erano assolutamente ridicoli, per quanto riguarda le azioni sia intraprese, sia giunte a sentenza. Questa riforma era pertanto assolutamente necessaria.

Il provvedimento, composto da sette articoli, introduce una serie di elementi assolutamente importanti. C'è innanzitutto lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice di consumo al codice di procedura civile. Ora, questo cambiamento di collocazione non è un passaggio solo formale, anzi è tutt'altro che formale, dal momento che, anche per effetto di questo cambiamento, l'azione sarà proponibile non più solo dai consumatori, ma anche da chiunque avanza delle richieste di risarcimento in relazione a diritti individuali omogenei. Le ipotesi di illecito che possono giustificare un'azione di classe sono così individuate non solo in quelle di responsabilità contrattuale, in linea con quello che era già previsto dal codice di consumo, ma finalmente anche in quelle di qualsiasi responsabilità extracontrattuale. Oggi invece - come è noto - potevano essere fatte soltanto rispetto a illeciti relativi a pratiche commerciali scorrette o a comportamenti anticoncorrenziali.

L'azione - e questo è importante - sarà nella disponibilità di ogni singolo appartenente alla classe, oltre che delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine la tutela di questi diritti.

Nella riforma si individua nella *class action* lo strumento utile per tutte le ipotesi di responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, mentre fino ad oggi - torno a ripeterlo - erano limitate a pratiche commerciali scorrette. Pensate - per esempio - che, nel caso del Dieselgate, con la disciplina attuale si poteva far valere soltanto la lesione della normativa sulla concorrenza e non invece quella di una serie di diritti, come quelli alla salute e all'ambiente. Ovviamente le citate innovazioni avvicinano l'istituto a quello molto più pregnante presente negli Stati Uniti, che ha prodotto, soprattutto negli ultimi tempi, una serie di azioni marcatamente legate alla lesione dei diritti, come quello all'ambiente e alla salute. Vorrei ricordare in questa sede che soltanto nell'ultimo anno e mezzo negli Stati Uniti sono state intraprese più di 800 azioni di classe, compresa quella molto nota dei bambini sui cambiamenti climatici.

Per questo non abbiamo compreso per quale motivo non si potesse estendere l'azione di classe anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed è il motivo per cui abbiamo votato a favore degli emendamenti proposti dalla senatrice Bellanova in tal senso. Infatti, l'estensione ai servizi pubblici locali è fondamentale e assolutamente condivisibile; tuttavia, proprio per dare ancor più una pregnanza legata alla tutela dei diritti, sarebbe stata opportuna un'estensione nei confronti della pubblica amministrazione. L'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate e degli strumenti di tutela è indubbiamente presente nel testo, anche con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive e questo è fondamentale.

Anche l'articolazione della *class action* in tre fasi ci vede assolutamente d'accordo: la prima e la seconda legate all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito e l'ultima relativa alla liquidazione delle somme. Anche la disciplina dell'adesione all'azione di classe, consentita sia prima che dopo la sentenza, a nostro avviso rappresenta un'innovazione fondamentale.

Stride con la mancata volontà di accettare l'idea di estendere la previsione oggetto della riforma anche alle pubbliche amministrazioni il fatto che possono esserlo non soltanto le imprese ma anche gli enti gestori di servizi pubblici per atti o comportamenti della loro attività. Certamente noi auspichiamo che, anche nel periodo di monitoraggio dell'efficacia della riforma, che il relatore ci ha testé confermato nella sua replica, si possa rapidamente addivenire all'estensione nei confronti della pubblica amministrazione, che reputiamo fondamentale. Inoltre, anche l'introduzione della previsione per cui nell'azione di classe si potrà fare ingresso anche successivamente, una volta pronunciata la sentenza di

accoglimento della domanda, è a nostro avviso abbastanza importante. Conosciamo tutte le preoccupazioni espresse - ad esempio - da Confindustria verso una tale dilatazione dell'azione di classe, ma noi riteniamo che ciò vada assolutamente nel senso di una maggiore tutela dei cittadini.
Nella riforma è stata inserita anche la possibilità di un'azione inibitoria, che chiunque abbia interesse può proporre al giudice per far cessare un comportamento posto in essere da un'impresa a danno di una pluralità di individui. Riteniamo anche questo uno degli elementi significativi del provvedimento.
In conclusione, nel confermare il nostro voto favorevole e di condivisione del provvedimento, aggiungiamo che è una riforma largamente attesa, su cui nella scorsa legislatura e in questa ci siamo particolarmente adoperati. È soprattutto una riforma davvero attesa dai cittadini, per poter avere un ulteriore strumento di tutela nei confronti delle imprese e dei servizi di pubblica utilità. *(Applausi dal Gruppo Misto e PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo artistico «Ambrogio Alciati» di Vercelli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 844 e 583 (ore 10,26)

STANCANELLI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STANCANELLI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in dichiarazione di voto a nome di Fratelli d'Italia per esprimere la soddisfazione del mio Gruppo per l'importante passo che stiamo compiendo con l'approvazione di una riforma che trasforma il concetto di azione di classe. Il solo fatto di aver abrogato l'articolo 140-*bis* del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) e di trasferire la trattazione dell'istituto nel codice di procedura civile rappresenta già una diversità e un nuovo ambito di applicazione. Penso che questo sia assolutamente importante.
Il motivo per cui non abbiamo votato gli emendamenti che, nell'ambito di applicazione, prevedevano tra i destinatari anche la pubblica amministrazione è che questa azione di classe si distingue dall'azione di classe pubblica, che è regolata dalla legge Brunetta e si rivolge appunto, come resistente, alla pubblica amministrazione.
Proprio dall'aver trasfuso il contenuto nel codice di procedura civile è evidente il nuovo ambito di applicazione. L'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile, che viene novellato ed entra in vigore con l'approvazione del disegno di legge in esame, infatti, amplia l'ambito di applicazione, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo: mentre il codice del consumo faceva riferimento soltanto ai consumatori e agli utenti, la nuova disposizione derivante da questo disegno di legge fa riferimento a tutti coloro i quali abbiano un interesse. Pertanto, cadendo la limitazione che la giurisprudenza in vigenza del codice del consumo dava come rigorosa per quanto riguarda i consumatori e gli utenti, anche i singoli oggi possono intervenire. Tale azione è quindi esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di diritti individuali omogenei. L'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della classe.
Viene altresì allargato l'ambito oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela di tutte le situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento delle responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alla restituzione. Come vediamo, l'ambito di applicazione, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, si è ampliato.
Il testo inoltre individua i destinatari dell'azione, ossia le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità. Ecco perché non abbiamo votato - lo ribadisco - gli emendamenti che prevedevano come destinataria anche la pubblica amministrazione.
Il secondo aspetto che ci fa ritenere necessaria questa riforma, aspettata dai cittadini in quanto consumatori, riguarda i termini perentori che vengono indicati. La riforma, infatti, fissa in trenta giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione. Questo è un dato importante che dà la possibilità di avere in tempi celerissimi il responso sulla possibilità di andare avanti nell'azione amministrativa.
Si prevedono l'ambito di applicazione, il termine e la inammissibilità. L'azione di classe - dice la norma - è inammissibile nei casi indicati: vengono infatti elencati i requisiti per cui una azione di

classe non può essere considerata ammissibile. L'azione è manifestamente infondata quando è carente del requisito della omogeneità dei diritti oggetto di tutela; quando il ricorrente versa in conflitto di interesse nei confronti del resistente; quando è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. Cosa vuol dire questo? Il legislatore vuole dissuadere dalle pretese che non hanno un fondamento giuridico reale e quindi dissuadere dall'intraprendere azioni che poi la magistratura deve individuare. Quindi, si valuta anche il profilo del dispendio.

Abbiamo una perplessità, e per questo abbiamo votato gli emendamenti proposti dei colleghi di Forza Italia: quando la dichiarazione di inammissibilità non viene sanzionata con la condanna alle spese di coloro i quali hanno agito in maniera almeno temeraria. Questo è il motivo che ci ha spinto a votare gli emendamenti presentati dai colleghi Modena e Caliendo, il quale getta una piccola ombra sulla riforma. Ma il contesto ci convince.

Allo stesso modo, ci convince la previsione delle sanzioni per quanto riguarda le prove. L'articolo 840-*quinquies* definisce le modalità di ammissione delle prove e prevede che il giudice civile posso applicare sanzioni amministrative pecuniarie sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti. Questo è un fatto importante per chi frequenta le aule di giustizia. Stabilire anche una pena per coloro i quali non esibiscono le prove oggetto di ordinanza del giudice è una novità che noi accogliamo con favore, perché dà speditezza al processo e mette nelle condizioni di non defatigare l'attività giudiziaria.

Quanto alle modalità di adesione all'azione, si tratta di modalità che ci convincono - sono previste dall'articolo 840-*septies* - perché passano da una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero della Giustizia. Vi è quindi una trasparenza importante che ci mette nelle condizioni di ben sperare anche sulla speditezza dell'azione stessa, anche se qualche perplessità abbiamo manifestato - e per questo abbiamo votato alcuni emendamenti - sulla previsione che è possibile aderire all'azione dopo che è stata dichiarata l'ammissibilità.

Questo ci preoccupa, in un certo senso, perché potrebbe significare che l'adesione sia un fatto non soltanto successivo dal punto di vista temporale, ma anche specioso per coloro i quali non aspettano altro che vedere se andrà bene. È una un'ombra sulla riforma che mi auguro venga sanata nel corso dell'attività giurisdizionale e penso che la giurisprudenza sarà in condizioni di apportare le giuste e significative correzioni.

Un altro aspetto che ci convince di questa riforma concerne gli accordi transattivi espressamente previsti dall'articolo 840-*quaterdecies*, che anche sotto il profilo - lo ritengo importante in una norma giuridica - della trasparenza, della speditezza e del raggiungimento degli obiettivi, ha un significato ben preciso.

Possono avvenire gli accordi transattivi fino alla discussione orale della causa. Dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l'impresa, o con l'ente gestore, un analogo schema di accordo di natura transattiva e l'accordo transattivo ha natura di titolo esecutivo. Anche questo ci convince sulla bontà dell'azione di classe.

Infine, è stato accennato all'azione inibitoria che è una novità, nel senso che è possibile che ciascuno degli aderenti alla classe possa agire per l'azione inibitoria.

Ecco, questi sette punti, che ho voluto sintetizzare per esprimere il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, ci convincono sulla bontà complessiva del provvedimento che i consumatori italiani attendevano. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Sull'infortunio occorso al senatore Richetti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo avuto notizia di un incidente occorso questa mattina al senatore Richetti, che attualmente è ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma.

La Presidenza augura al senatore Richetti, anche a nome di tutta l'Assemblea, una pronta guarigione. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 844 e 583 (ore 10,37)

BELLANOVA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLANOVA *(PD)*. Signor Presidente, il testo che approviamo oggi è un provvedimento importante, nato nella precedente legislatura, che è stato possibile ottimizzare in quella corrente grazie ad alcune modifiche da noi proposte e apportate, così che possiamo rilevare un oggettivo miglioramento dell'articolato e della sua modalità attuativa.

I colleghi della Camera del Gruppo Partito Democratico hanno evidenziato il dato politico di un provvedimento che nella scorsa legislatura era stato proposto dalle opposizioni e dunque da chi oggi è al Governo, sposato e condiviso allora dal nostro Governo e da tutte le forze politiche; un dato significativo, risultato di una convergenza poi in parte purtroppo venuta meno e che, nel passaggio dalla Camera al Senato, ci auguravamo continuasse a caratterizzare il confronto per cogliere gli aspetti su cui intervenire ulteriormente, migliorando una norma certo importante ma che - come abbiamo ascoltato nel corso delle audizioni - ha ancora bisogno di limature per poter rispondere agli obiettivi e alle attese dei cittadini e offrire una tutela migliore ai diritti collettivi, ai diritti degli utenti e dei consumatori che attualmente non trovano tutela adeguata e hanno bisogno di speciali procedure per avere una giusta soddisfazione.

Quella che oggi approviamo è dunque una legge importante, grazie al potenziamento e all'estensione dell'azione di classe, resi possibili innanzitutto dal traghettamento dell'azione dal codice del consumo al codice civile. Punta a tutelare finalmente in maniera adeguata diritti che altrimenti non troverebbero luogo e soddisfazione nel nostro ordinamento; diritti dei consumatori, diritti degli utenti di servizi pubblici o comunque utenti di servizi che non vengono fatti valere da chi potrebbe.

Con l'azione di classe così intesa, questo diventa possibile come diventa possibile migliorare e potenziare, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la tutela di questi diritti, introducendo un principio di moralizzazione del mercato, così inducendo le imprese e le aziende erogatrici di servizi a comportamenti virtuosi che altrimenti, in assenza di un procedimento come questo, potrebbero non essere probabilmente perseguiti allo stesso modo. Le aziende non devono temere e avversare l'azione di classe perché, oltre a tutelare i consumatori nei loro diritti, permette anche una concorrenza più trasparente, basata sulla qualità dei prodotti e dei servizi e non sul gioco al ribasso, magari violando i diritti dei consumatori o addirittura ricorrendo a pratiche vessatorie o truffaldine.

Per questo abbiamo ritenuto opportuno, coraggioso e giusto aver introdotto vistose eccezioni al principio generale di funzionamento del processo civile con l'introduzione, all'interno del codice di procedura civile, di norme finalizzate a garantire proprio quella tutela di cui parlavo prima.

Mi riferisco in particolare ad alcune eccezioni al principio del contraddittorio e anche al principio di efficacia della sentenza, il famoso *opt-in;* una grande eccezione rispetto al procedimento ordinario - è vero - che si giustifica con l'esigenza di tutelare quei diritti. In altri ordinamenti è previsto - lo ricordo - l'*opt-out*. Questo significa che tutti gli appartenenti alla classe, a prescindere dal fatto che abbiano fatto l'azione e aderiscano successivamente, hanno diritto di avvalersi della sentenza che riconosce i loro diritti. Noi non siamo arrivati a tanto. Abbiamo cercato una soluzione intermedia, che consente di aderire successivamente entro un certo termine e che - come sappiamo - non è stata sempre ben accolta in sede di audizione.

E qui consentitemi alcune considerazioni. Siamo completamente soddisfatti? Lo dico senza mezzi termini: no. Non lo siamo per una questione di metodo e di merito. Più volte nel confronto parlamentare proprio il mio Gruppo ha richiamato e sostenuto l'esigenza di una discussione articolata e di valutazioni più approfondite su quanto nel frattempo emergeva nel corso delle audizioni.

È vero: ottimizzare i tempi è importante, ma non se è fine a se stesso perché l'obiettivo è, e non può non essere altrimenti, una norma compiutamente esigibile e applicabile, capace di contemperare interessi diversi e, soprattutto, di garantire realmente i cittadini e i cittadini utenti.

Su questo - lo dico ai colleghi della maggioranza - è sufficiente scorrere i testi delle audizioni svolte con le rappresentanze dei consumatori, delle imprese e con i professionisti della materia, per misurare - sì - il lavoro svolto, ma soprattutto quanta limatura è ancora necessaria.

Osservazioni sono emerse con chiarezza nel corso delle audizioni, e non ultime quelle provenienti da esperti della materia come dalle rappresentanze delle associazioni dei consumatori e del Consiglio nazionale consumatori e utenti che il Governo avrebbe fatto bene a tenere in conto. E cito quelle

relative all'ammontare della quota lite o quelle sul rischio di un pregiudizio a prescindere nei confronti delle imprese; pregiudizio che - lo dico con chiarezza - non ci può e non ci deve essere. Guai se passasse la logica che tutela dei cittadini e degli utenti possa equivalere a un pregiudizio sull'impresa a prescindere.

Limatura ed estensione, dunque. E dico con altrettanta chiarezza che continuiamo a considerare un *vulnus* l'aver scelto di escludere eventuali azioni nei confronti della pubblica amministrazione. E sì: si può parlare di rivoluzionari ma, quando lo si è a metà, si rischia di essere dei conformisti. È evidente che è una norma che rafforza e prevede tutele nei confronti degli enti gestori del servizio pubblico e di pubblica utilità, ma non interviene sulla *class action* pubblica. Le tutele o sono a 360 gradi, o rischiano alla fine di non essere, ed è evidente come l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 198 del 2009 debba essere rivisto, riconoscendo il diritto al risarcimento per i cittadini offesi da condotta lesiva della pubblica amministrazione.

Poiché trattiamo una materia così viva, in costante mutamento, e per le innovazioni che il provvedimento inaugura, avevamo proposto - e continuiamo a sostenerne l'esigenza - la costituzione di un osservatorio formato da rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori, con il compito di monitorare e verificare l'effettiva applicazione della misura, il funzionamento delle norme ed eventuali criticità, per procedere a correzioni e miglioramenti.

Inoltre, avevamo ritenuto necessario impegnare il Governo a garantire il coordinamento effettivo tra queste norme e la disciplina europea in corso di approvazione, con particolare riguardo al rispettivo ambito di applicazione per poter armonizzare e aderire alla nuova direttiva in corso di emanazione.

La proposta si basa su alcuni punti fondamentali: estendere la tutela ad altri strumenti specifici dell'Unione europea per la tutela degli interessi collettivi in diversi settori economici, quali i servizi finanziari, l'energia, le telecomunicazioni, la salute e l'ambiente; permettere azioni rappresentative da parte di soggetti qualificati; accrescere l'efficienza delle procedure, imponendo agli Stati membri di garantire la "debita sollecitudine" dei procedimenti e di evitare che le spese processuali diventino un ostacolo finanziario alle azioni rappresentative.

Sono aspetti, come si vede, tutt'altro che marginali, caratterizzanti un metodo di lavoro oltreché un approccio verso dinamiche che sono naturalmente in divenire e che peraltro costituiscono una cartina di tornasole nella relazione tra cittadini utenti e mercato dei servizi più complessivamente inteso, che non di rado rischia di schiacciare e rendere totalmente inerte il cittadino consumatore, come anche sulla capacità dello Stato di esercitare fino in fondo il suo ruolo regolatore.

Ecco dunque le ragioni per cui, pur rilevando l'opportunità di una discussione parlamentare più approfondita nel merito e i limiti che grazie ad una discussione più articolata si sarebbero dovuti affrontare, il Partito Democratico ritiene questo un importante passo in avanti a tutela dei cittadini e dei consumatori e pertanto esprimerà il suo voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nell'immaginario collettivo, oserei dire planetario, la *class action* ha per tutti le vesti di Julia Roberts, nel noto film «Erin Brockovich - Forte come la verità». Tutti conoscono la trama del film, con la combattiva segretaria dell'avvocato che prende a cuore i diritti degli abitanti di una piccola cittadina e ne convince 233 a sfidare il colosso, per difendere i propri diritti. Così si arriva a una causa e l'azienda, per paura del danno di immagine - questo è infatti un problema reale - decide di trattare e di cedere. Così finisce il film, ma pochi sanno che alcuni anni dopo fu condotto uno studio indipendente e serio, che stabilì, ad esempio, che in quel determinato territorio il numero delle patologie denunciate dalla causa non era più elevato, ma era anzi leggermente inferiore rispetto a quelle della zona circostante.

Nessuno pretende di affrontare un tema così delicato come si farebbe in un film, perché la differenza che passa tra il film e la realtà è anche quella che passa tra un principio giusto e un provvedimento, che deve avere due caratteristiche: non solo la forza di affrontare una questione, che evidentemente tutti riteniamo importante, ma anche l'equilibrio di farlo, tenendo in considerazione tutti i punti di vista e

tutti gli interessi in gioco. Questo è ciò che con il provvedimento al nostro esame la maggioranza si è presa l'impegno di fare.

Poco fa la senatrice De Petris diceva che il passaggio della normativa dal codice del consumo al codice civile non è solo formale, ma è sostanziale. Certo che è sostanziale: è un passaggio sostanziale, che avviene dopo anni di confronto, di approfondimento e anche di scontro tra punti di vista differenti. Dispiace che vi sia, da parte di alcuni colleghi, in particolare di Forza Italia, un atteggiamento un po' schizofrenico.

Da una parte si rivendica il merito - lo ha fatto ieri il senatore Malan - di aver introdotto nel codice del consumo uno strumento importante; dall'altra, si disconoscono i rischi del provvedimento stesso e la necessità di doverlo migliorare. Mi viene da pensare - permettetemi l'esempio che non vuole offendere il Senato - a quell'avvocato interpretato da Gigi Proietti, che vuole per forza uscirne bene, e quindi dice alla romana al cliente: "Qui li freghiamo, qui te se fregano!". Perché dico questo? Perché, se si ha la pretesa di governare un Paese, si deve avere la responsabilità di affrontare tutti i punti in discussione. Noi lo facciamo non solo sul piano oggettivo - è stato detto in numerosi interventi - né solamente sul piano soggettivo, come riconosciuto anche dalLe associazioni di categoria.

Potrei leggere tante dichiarazioni, ma mi limito a un passaggio delle audizioni alle quali si faceva riferimento. Cito quella di Confcommercio che in sostanza dice: fin dai tempi dell'introduzione di tale istituto nell'ordinamento giuridico italiano, Confcommercio non ha condiviso la scelta del legislatore di limitare tale istituto alle sole controversie consumeristiche (B2C) poiché tale scelta risulta ingiustificatamente discriminatoria verso le imprese, in particolare quelle di minori dimensioni, alle quali è attualmente preclusa la possibilità di esercitare un'azione di classe. Tale scelta, tra l'altro, viene oggi ribadita anche dal legislatore europeo, quindi Confcommercio riconosce a questo disegno di legge la possibilità di avvalersi di un simile strumento di tutela anche alle imprese che abbiano subìto un pregiudizio a seguito di condotte lesive poste in essere da grandi imprese private o pubbliche, quali in particolare banche, assicurazioni, monopolisti, operatori di telecomunicazioni, gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

Questo è un dato concreto di come il disegno di legge migliori la situazione, come dicevo, sul piano oggettivo, soggettivo, ma anche facendo un'altra cosa fondamentale: dando regole, procedure e tempi certi, nell'interesse di tutti. Un'azienda non può stare all'infinito con la spada di Damocle di più azioni che potrebbero susseguirsi, di un tempo indefinito.

Tanto per citare un altro esempio, l'unicità dell'azione di classe è una tutela per le imprese; l'adesione successiva, ma in un tempo limitato, significa per un'azienda - che può incorrere, certo, in problemi e situazioni - poter avere la chiusura definitiva di un problema che è stato sollevato.

In un quadro come quello che brevemente ho cercato di descrivere - e mi avvio alla conclusione - rassicurando anche la collega Modena, noi non abbiamo la presunzione di rilasciare patenti di onestà a nessuno, né alle imprese né ai cittadini, ma non abbiamo nemmeno la pretesa di essere gli unici ad avere la patente dei difensori delle imprese o degli utenti-cittadini. Abbiamo la consapevolezza di dover prendere in considerazione il punto di vista di tutti, le esigenze di tutti, e siamo convinti che forse questa non sarà una legge perfetta, ma sicuramente è migliore della precedente. C'eravamo quando è passata nel codice del consumo, ci siamo oggi nel migliorarla, ci saremo domani se, una volta applicata, necessiterà di ulteriori "limature" a cui tutti hanno fatto cenno. Questo fa una forza di Governo responsabile che porta avanti una politica di buonsenso. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

GALLONE *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ci troviamo qui oggi, ancora una volta, a votare l'ennesimo provvedimento presentato da questo Governo nell'abituale maniera approssimativa.

Noi oggi saremo una voce un po' fuori dal coro.

È una cosa che, vista la natura del provvedimento stesso - la *class action* e la tutela dei consumatori attraverso azioni collettive - avremmo voluto poter sostenere senza se e senza ma. Si tratta di un

provvedimento al quale avremmo voluto dare il nostro apporto attraverso un dibattito parlamentare costruttivo e ascoltato nelle Commissioni e in Assemblea, che ci consentisse - proprio data l'importanza dell'argomento che sta molto a cuore a noi, come a tutti (ma non per questo ci comportiamo con piaggeria) - di dotare il Paese di una buona legge. Questo anche per non sentir dire ancora, come ha fatto poco fa il collega Briziarielli, che quella che ci apprestiamo a votare non sarà una legge perfetta, ma sarà migliore della precedente. No, basta, nel momento in cui mettiamo mano a una normativa, facciamo - una volta tanto - una legge perfetta, che non avrà poi bisogno di essere modificata e rimodificata nei decreti attuativi, perché questo costa al Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Come dicevo, ci troviamo di fronte a una cattiva legge, anche se ispirata da un buon principio, quale quello della tutela del consumatore. Una cattiva legge che, come tutte quelle a cui ci ha abituato questo Governo, non è figlia della cultura giuridica di cui l'Italia è la culla millenaria, né dell'equilibrata compensazione tra gli interessi in gioco, ossia quelli dei consumatori e quelli delle imprese, che sono le due controparti di questo provvedimento. Al contrario, la normativa in esame è purtroppo la figliastra di quella frenesia legislativa orientata agli annunci propagandistici e all'approssimazione giuridica della peggior specie che vediamo ormai costantemente in quest'Assemblea. Fare in fretta e male le cose non ha niente a che vedere con la cultura del fare per costruire, ma - al contrario - è la conseguenza della pessima cultura del fare tanto per fare, pensando non tanto a cosa si fa - scusate il gioco di parole - ma semplicemente a come impiegare quello che si è fatto, in fretta e male, per meri fini propagandistici.

E questo, se già è gravissimo nella gestione amministrativa (dove si traduce in ripensamenti, ripensamenti dei ripensamenti, fermo di opere strategiche, indecisioni e ritardi, cui ci ha abituati questo Governo, indifferente agli effetti e ai costi che ogni cambiamento produce), lo è ancor di più pensando agli effetti che ogni ripensamento ha sull'intera Nazione. Al riguardo, non posso non pensare al balletto, che sarebbe comico se non fosse drammatico intorno alla TAV (sì TAV, no TAV, forse TAV, mini TAV e non so cos'altro), per tacere del recente e grottesco balletto sulle 8.250 auto blu che questa maggioranza sta inscenando in questi giorni, con un Vice presidente del Consiglio che non sapeva, come ha dichiarato, o - peggio - ha fatto finta di non sapere (cosa che non diminuisce la nostra preoccupazione sul fatto che, in entrambi i casi, ci troviamo alla presenza di un Vice Capo di Governo che non sa quello che fa e, nonostante ciò, ha la pretesa di governare il Paese). Ma in quel caso parliamo però solo di ambito amministrativo, anche se di danni comunque gravi, perché sprecare anche un solo euro per approssimazione o trascuratezza, in un Paese sull'orlo della recessione economica, è a dir poco un crimine politico.

Quello poi su cui oggi ci viene chiesto di esprimere il nostro voto è un provvedimento legislativo estremamente più importante, in quanto si tratta di una normativa che verrà inserita nel codice di procedura del nostro Paese e che regolerà i rapporti tra cittadini-consumatori e imprese.

Si tratta di una legge pasticciata che reca in sé un ulteriore elemento di gravità, ovvero quello di essere stata scritta guardando a una sola delle parti in causa - i consumatori - quasi che le imprese siano considerate sempre in malafede e, quindi, non solo non meritevoli di tutela in quello che dovrebbe essere un rapporto tra due parti, ma - addirittura - da penalizzare in ogni caso. Il tutto all'interno di un provvedimento che, come al solito, ci arriva blindato dalla maggioranza, che sembra averlo scritto non pensando al fatto che il diritto di uno Stato civile si fonda sull'equità, ma - al contrario - avendo come faro una forma di odio sociale di stampo neogiacobino nei confronti di chi fa impresa (il tema del giacobinismo lo riprenderemo spesso, a partire dall'autonomia o dalla volontà di centralizzazione in assoluto).

Il testo è, infatti, chiaramente squilibrato, come dicevamo, a sfavore dei grandi rischi per le imprese.

Che dire, per esempio, di una *class action* che possa venire promossa da un solo individuo o dalle associazioni senza mandato? Che dire del fatto che sia possibile aderire a mano a mano all'azione secondo il parere dei singoli consumatori o il parere discrezionale del giudice? Cosa dobbiamo pensare del fatto che una quota del risarcimento vada come elemento premiale agli avvocati e alle associazioni che hanno sostenuto l'azione, come se non bastasse già la condanna? E poi per quale ragione e in nome

di quale merito particolari? Per tacere del fatto che le spese debbano essere anticipate dal convenuto come se, decisa la procedibilità dell'azione, esso dovesse essere già per ciò stesso colpevole. E per quale ragione si è ignorata la raccomandazione europea sull'affidabilità anche economica delle associazioni di tutela dei consumatori e la raccomandazione a porre dei filtri rigidi già nella legge perché vengano ammesse solo quelle qualificate ed affidabili? Ma soprattutto, perché sul capo delle imprese deve pendere una spada di Damocle senza che a loro venga offerta alcuna garanzia?

La proposta che siamo chiamati a votare oggi si dilunga minuziosamente nel precisare obblighi, oneri e sanzioni per l'impresa che sia soccombente e si dimentica completamente del fatto che essa possa, al contrario, uscire vittoriosa dall'azione per non avere le responsabilità che chi ha promosso l'azione ha inteso contestarle. E allora, dove sono le sanzioni per l'attore qualora l'azione venga proposta e propagandata basandosi su elementi privi di fondamento, sperando di venire tacitati con una somma pagata magari solo per evitare un'ingiusta pubblicità negativa? Dove è l'obbligo di prevedere il deposito da parte dell'attore di idonee garanzie atte a coprire i costi del procedimento sostenuti dall'impresa in caso di vittoria? O è sempre l'impresa a dover pagare, anche quando ha ragione, anche quando vince? E dove sono gli strumenti per compensare l'azienda dall'eventuale cattiva pubblicità che ne dovesse derivare in caso di vittoria?

Sono passati molti anni e, ahimè, anch'io ho molti anni e quindi ricordo bene il caso dell'olio di semi vari Topazio, ritenuto erroneamente cancerogeno dalla magistratura sulla base di presunzioni semplici che poi si risolsero in nulla in sede giudiziaria, ma misero in ginocchio la società Chiari e Forti, che finì per passare in mano straniera. Vedete, noi siamo assolutamente favorevoli alla tutela dei consumatori, siamo noi stessi consumatori, ma siamo favorevoli in ogni modo e luogo in cui essa sia legittima, fondata su norme di buon diritto, che vedano entrambe le parti, consumatori e imprese, attori alla pari in sede giudiziale. Noi saremo sempre dalla parte della giustizia giusta, della giustizia equa, della giustizia equilibrata.

Anzi, non solo siamo favorevoli, ma in un quadro normativo certo, privo di arbitrarietà, in cui questa proposta fosse equilibrata e giuridicamente coerente, siamo addirittura favorevoli ad affrontare il tema del danno punitivo, altro motivo di godimento di questo Governo alla Camera, nei confronti di quelle imprese che dovessero dolosamente e consapevolmente produrre in danno dei consumatori allo scopo di accrescere il proprio profitto in maniera ingiusta. Noi preferiamo, però, l'idea di un danno punitivo che a me piace definire "temperato", nel senso che sanzioni l'impresa che agisca dolosamente senza che, per questo fatto, chi sia già stato risarcito del danno effettivamente subìto debba vedersi premiato per effetto di una condotta industriale criminosa altrui. Quello a cui pensiamo è un danno punitivo che vada sì assegnato, ma seguendo la sua funzione, che in fondo deve essere educativa (chi agisce dolosamente per procurarsi più profitto viene colpito duramente proprio lì dove gli fa più male, sul profitto, appunto), che venga destinato non ai danneggiati, ma alla collettività nel suo insieme tramite un idoneo provvedimento del giudice, affinché da un male comunque nasca un bene. Certo è la nostra posizione, certo ne avremmo discusso volentieri insieme alle molte proposte correttive.

Da ultimo, ancora una riflessione: leggi come questa fanno scappare dal Paese gli imprenditori italiani e di sicuro non attraggono gli investitori stranieri, perché gli imprenditori per loro natura hanno l'esigenza di programmare la loro attività e non sono spaventati tanto dal costo del lavoro o dalla pressione fiscale troppo elevati, che di sicuro piacere non fanno, ma da un quadro normativo, giuridico e di azione della pubblica amministrazione confuso e troppo spesso arbitrario che, nella migliore delle ipotesi, li mortifica e di certo li spaventa.

A poco serve saccheggiare i depositi postali, i risparmi degli italiani presso la Cassa depositi e prestiti per finanziare improbabili leggi sulle *start up*, se poi a colpi di leggi che considerano ancora l'imprenditore come il padrone di marxiana memoria e la società e il Parlamento qualcosa da guardare con gli occhi e i preconcetti di una visione che non si può non considerare neogiacobina, si creano le condizioni per la fuga. Tale posizione è aggravata dal fatto che si pretende di usare sempre la parola "popolo" come una specie di coperta di Linus utile a coprire qualsiasi arbitrio e qualsiasi errore. O norme come quella che arriva al voto oggi, scritta male, che come ho detto spaventa gli imprenditori.

Insomma, questo provvedimento non ci piace. Non è equo, non è equilibrato. È fatto male, promosso

ancor peggio e porterà, secondo noi, ulteriore confusione e danni al Paese.
Per questo, a nome di Forza Italia, con voce fuori dal coro, ma, credeteci, con voce sincera e coerente, per amore dell'Italia e dei cittadini tutti (un amore che non prevede inutili piaggerie), dichiaro il voto di astensione di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.
RICCARDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RICCARDI *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in esame al Senato si pone quale obiettivo primario il rafforzamento e l'ampliamento dell'azione di classe, originariamente introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo.
Tale progetto nasce nel luglio del 2013, quando il MoVimento 5 Stelle, in quel momento forza di opposizione, presentava la proposta di legge, Atto Camera 1335, a prima firma dell'attuale Ministro della giustizia, onorevole Alfonso Bonafede, testo che, dopo un lavoro condiviso da tutte le forze politiche, veniva votato all'unanimità dall'Aula della Camera dei deputati senza però poi proseguire al Senato il suo naturale *iter* di approvazione.
Con la nuova legislatura, abbiamo inteso, quindi, completare quel cammino e dare quelle risposte che i cittadini ci chiedono.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,09)

(*Segue* RICCARDI). Il provvedimento, che ricalca il testo presentato nel 2013 dal MoVimento 5 Stelle, ha subìto sostanziali modifiche che hanno reso l'azione di classe più incisiva grazie all'introduzione di disposizioni volte all'ampliamento sia delle situazioni giuridiche tutelate che degli strumenti di tutela a disposizione. Nello specifico, è estremamente rilevante rimarcare l'importanza del trasferimento dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, modifica che, di fatto, l'ha trasformata in uno strumento di portata generale ed universale.
La riforma dell'istituto dell'azione di classe è volta, da un lato, a rendere un'effettiva tutela a diritti lesi dei cittadini e, dall'altro, alla correttezza dell'operato delle imprese sui mercati. A tal proposito, è doveroso sottolineare che il MoVimento 5 Stelle, nel suo percorso di politica e di Governo, ha sempre posto al centro del suo progetto la difesa dell'imprenditore virtuoso ed onesto, ed anche questo provvedimento va inquadrato completamente nell'ambito della tutela di un mercato che ha estrema necessità, nel breve periodo, di tornare ad intercettare anche la fiducia degli imprenditori e degli investitori esteri.
Uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge in esame, riguarda l'estensione dell'ambito oggettivo dell'azione di classe, che non vede più distinzioni tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, di conseguenza, elimina ogni incertezza applicativa che in questi anni ha escluso o disincentivato la proponibilità dell'azione di classe in importanti settori.
L'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'azione di classe risulta assolutamente coerente con l'impianto complessivo del disegno di legge, che estende a tutti i cittadini, e non solo ai consumatori, la possibilità di esperire un'azione collettiva risarcitoria. Di fatto, mentre la normativa prevista all'articolo 140-*bis* interveniva a protezione del consumatore da condotte volte: «alla violazione di diritti contrattuali o di diritti omogenei comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o servizio, ovvero di diritti omogenei violati da comportamenti anticoncorrenziali, o da pratiche commerciali scorrette», il disegno di legge in esame, estende l'oggetto dell'azione alla tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, all'accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, in rapporto alla lesione di «diritti individuali omogenei».
L'omogeneità è da ricondurre alla causa *petendi*, per cui vanno ritenuti omogenei i diritti che nascono dal medesimo fatto plurioffensivo. Il *petitum* sarà più o meno diverso a seconda del soggetto ma l'azione, essendo diretta a tutelare interamente la classe, e quindi l'insieme dei diritti lesi, sarà comunque esperibile.
Da ciò deriva, quindi, anche un'estensione dal punto di vista soggettivo della normativa in esame, realizzata attraverso la previsione di una legittimazione attiva generalizzata e non più limitata alla sola categoria di consumatori ed utenti. Infatti, l'introduzione nel codice di procedura civile di un nuovo

Titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei provvedimenti collettivi", e, di conseguenza, l'abrogazione delle disposizioni contenute nel codice del consumo, ha reso sempre esperibile a tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie, in relazione alla lesione di diritti individuali omogenei, l'instaurazione di una azione di classe.

Altra novità rispetto alla normativa previgente è costituita dal fatto che la domanda deve essere proposta alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo ove ha sede la parte resistente e che il procedimento di ammissibilità viene regolato dal rito sommario di cognizione.

Con il nuovo disegno di legge, la competenza passa quindi di fatto al tribunale delle imprese, che emette la sentenza di accoglimento dell'azione di classe e che, oltre all'accertamento delle responsabilità delle parti, provvede alla nomina di un giudice delegato per la procedura di adesione e del rappresentante comune degli aderenti.

Il procedimento si compone di due fasi, con la possibilità di un'eventuale terza fase. L'adesione dei cittadini si potrà avere in due momenti distinti: in una fase iniziale che segue l'ordinanza che ammette l'azione, nella quale il tribunale fissa il termine per aderire e definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, e in una fase successiva, che introduce la possibilità per i cittadini di aderire dopo la sentenza che accoglie l'azione.

Grande rilievo ricoprono anche le modifiche apportate all'azione inibitoria collettiva, in particolare in riferimento all'estensione massima della legittimazione ad agire. Nel disegno di legge in discussione, infatti, tale azione si qualificherà guardando alla caratteristica della plurioffensività della condotta commissiva od omissiva e potrà essere esperita da chiunque riterrà di avere interesse alla pronuncia di un'inibitoria di comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.

Tutte le novità introdotte nell'azione di classe, come si è detto, sono volte a rendere questa azione giudiziaria uno strumento effettivo di tutela degli interessi giuridici dei singoli. Infatti, da studi effettuati dalla Commissione europea, risulta che, ai fini dell'instaurazione di un giudizio, il valore della controversia è il parametro principale al quale il cittadino guarda al fine di decidere se agire o meno in giudizio; come conseguenza di ciò, troppo spesso, illeciti di contenuta rilevanza individuale, ma con significativo impatto collettivo, restano impuniti.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,13)

(*Segue* RICCARDI). L'applicazione della normativa prevista dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo ha purtroppo confermato questa tendenza: le azioni proposte sono state molto poche, la maggior parte delle quali non sono riuscite a superare il filtro di ammissibilità e sono rimaste intrappolate nelle maglie di una disciplina congegnata per rendere inapplicabile la tutela collettiva risarcitoria.

È con presupposti certamente positivi, quindi, che ci accingiamo a introdurre uno strumento che rende l'Italia un Paese in linea con le direttive e con l'indirizzo dell'Unione europea; uno strumento che premia l'onestà e che tutela indistintamente i diritti di tutti i cittadini. Uno strumento che ci permette di muovere un ulteriore piccolo, ma significativo passo verso chi ha riposto in noi la fiducia e che da noi ora attende risposte come questa. È per questo motivo che, con soddisfazione, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

QUAGLIARIELLO *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

QUAGLIARIELLO *(FI-BP)*. Signor Presidente, comprendo perfettamente l'importanza e la delicatezza del tema, sul quale, soprattutto per chi ha una visione liberale dei rapporti economici, è necessario trovare un equilibrio tra i diritti sacrosanti del cittadino e l'interesse dell'impresa. Mai come in questa materia è importante la qualità della tecnica legislativa.

Signor Presidente, io ho letto il testo del provvedimento e lo considero scritto male, pieno di aporie e di punti oscuri. Soprattutto, non prevede alcun limite nei riguardi delle azioni temerarie, che si scaricheranno sull'efficienza dell'ordinamento e che colpiranno indirettamente i diritti di quei cittadini effettivamente danneggiati. Queste sono le ragioni che mi inducono ad esprimere un voto contrario. *(Applausi del senatore Caliendo)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituzione scolastica «Unité des Communes Valdôtaines Walser et Mont Rose B» di Gressoney-Saint-Jean, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 844 e 583 (ore 11,16)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

BONAFEDE **,** *ministro della giustizia*. Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziare tutti i senatori e i membri della Commissione giustizia e della Commissione industria, commercio, turismo per il lavoro portato avanti sul disegno di legge al nostro esame. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 844, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e del senatore De Bertoldi)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 583.

Discussione delle mozioni nn. 42 (testo 2), 83, 98 e 106 sull'autismo (ore 11,17)

Approvazione dell'ordine del giorno G1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00042 (testo 2), presentata dalla senatrice Giammanco e da altri senatori, 1-00083, presentata dalla senatrice Castellone e da altri senatori, 1-00098, presentata dalla senatrice Binetti e da altri senatori, e 1-00106, presentata dalla senatrice Boldrini e da altri senatori, sull'autismo.

Ha facoltà di parlare la senatrice Rizzotti per illustrare la mozione n. 42 (testo 2).

RIZZOTTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le mozioni che esaminiamo questa mattina, attraverso impegni di buon senso, toccano le vite delle famiglie italiane speciali. In particolare, la mozione n. 42, a prima firma della senatrice Giammanco e sottoscritta da me e numerosi colleghi, impegnano il Governo e il Senato a costituire una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, per le questioni concernenti l'autismo e altre disabilità.

La Commissione sarebbe chiamata a: monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo-comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre disabilità; incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; promuovere programmi di inserimento nella vita sociale di queste persone; promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità. Ce lo chiedono tutte le associazioni.

Da una parte, c'è un'Italia che si adopera per non lasciare in disparte ragazzi e adulti affetti da autismo, creando posti di lavoro, associazioni per diffondere conoscenza e per sviluppare le competenze di chi è colpito da questo disturbo. Dall'altra, c'è ancora veramente molto da fare e su cui lavorare.

Proprio ieri è stata celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Il Senato ha ospitato la proiezione di un film, di cui consiglio a tutti la visione, «Tommy e gli altri». Migliaia di città hanno colorato di blu i principali monumenti e sono state tante le iniziative che, grazie all'instancabile impegno delle associazioni dei pazienti e dei familiari, si sono svolte. Ma celebrare una giornata mondiale non vuol dire festeggiare, vuol dire ricordare e tenere sempre al centro dell'attenzione e sotto i riflettori accesi questi problemi sociali: a parole se ne parla, ma sono i fatti che mancano di concretezza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Noi crediamo - e lo dimostra quanto è stato puntualmente riportato anche nei testi delle altre mozioni - che non ci sia molto da festeggiare per le provatissime famiglie che lottano ogni giorno contro una cruda realtà, spesso dovuta a una lenta e farraginosa burocrazia che stenta a raggiungere risultati concreti. Perché la Giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo non si trasformi nella pura e

semplice autocelebrazione di cose fatte, ma non concretizzate, occorre che tutti i livelli decisionali, dal Governo al Parlamento e alle Regioni, lavorino a un piano operativo che renda possibile l'attuazione concreta delle linee guida emanate lo scorso anno, nell'ambito del programma nazionale di ricerca sulla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza che rappresentano solo un punto di partenza. Come ci dimostrano i dati, non basta che una patologia sia inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) perché le prestazioni sanitarie siano effettivamente garantite: su questo non sono stati stanziati fondi sufficienti e continuano a essere tagliati.

Su questo fronte occorre aumentare il fondo nazionale istituito *ad hoc,* ma bisogna soprattutto capire come vengono gestiti i fondi, a cosa saranno destinati e quali meccanismi saranno messi in campo per evitare che la legge 18 agosto 2015, n. 134 (una legge doverosa per le 500.000 famiglie alle prese con una patologia difficile come l'autismo) resti quella delle buone intenzioni, considerando che i fatti si fanno con risorse professionali adeguate che assistano le famiglie coinvolte e con fondi *ad hoc* per la ricerca.

Perché non si rivelino altre scatole vuote, occorre che gli impegni contenuti nelle mozioni in argomento siano davvero mantenuti per migliorare prevenzione, diagnosi, assistenza e qualità della vita dei pazienti affetti dai disturbi dello spettro autistico, che siano pienamente riconosciuti gli effetti invalidanti e che si incentivi la ricerca, promuovendo anche la conoscenza di una malattia attorno alla quale girano ancora molti pregiudizi. Eviterei altresì, come qualche membro del Governo ha fatto, di fare battute spiritose per insultare o commentare il comportamento di qualche collega dicendogli che aveva una certa sindrome; per favore, informiamoci e non insultiamo nessuno per prendere in giro qualcuno, cerchiamo di studiare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

L'autismo non scompare e non è un disturbo solo infantile. L'autismo subisce un'evoluzione e prende una direzione già segnata durante i primi anni di vita, periodo particolarmente significativo per il bambino, durante il quale è necessario effettuare una costante attività formativa, sfruttando a pieno le preziose linee educative del metodo ABA. Solo in questo modo si garantisce al paziente una migliore qualità della vita e una più facile capacità di inserimento sociale e di autonomia. I bambini autistici diventano adulti autistici, questa è una certezza; tuttavia non appare immediatamente chiaro l'approccio psichiatrico da tenere con chi è affetto da questo disturbo.

Per molti anni l'autismo in età adulta è stato sottovalutato, sia in campo clinico che accademico. Inoltre, è ben noto il fraintendimento di tipo scientifico, conservato per anni, in relazione agli adulti con autismo, considerati come persone con difficoltà d'integrazione sociale o psicopatiche.

Per questa ragione, la tendenza a non seguire con la dovuta attenzione i percorsi terapeutici nel tempo ha portato non pochi problemi nei soggetti autistici. L'assistenza e l'approccio educativo devono mantenersi costanti, come avviene per tutti gli altri disturbi psichiatrici ad andamento cronico. Il vero problema è che dopo il compimento della maggiore età (i 18 anni), i pazienti sono presi in carico da strutture psichiatriche che si occupano poco della patologia e quindi non garantiscono la continuità assistenziale e le lacune portano semplicemente a prescrivere farmaci con effetti psicotropi senza considerare l'importanza della psicoterapia. Recentemente ho accompagnato presso il Ministro per la famiglia e le disabilità un'associazione di volontari che sta acquistando a spese proprie un luogo vicino a Carmagnola, la mia città, per accogliere i ragazzi dopo i 18 anni affetti da autismo insegnando loro importanti lavori nel campo dell'agricoltura al fine di renderli autonomi; quest'associazione chiedeva semplicemente il logo, non chiedeva soldi; anzi, a questo proposito sarebbe ora che il Ministro per la famiglia e le disabilità pensasse a un protocollo di accreditamento per sapere quali sono i parametri con i quali Comuni, Province e Regioni concedono la possibilità di essere accreditati. Questo centro ha la collaborazione di società scientifiche e di professionisti che si sono sempre occupati di questo, riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

È bene iniziare con interventi mirati, sedute costanti di psicoterapia cognitivo-comportamentale. È necessario considerare la persona e i suoi bisogni da adulto e pensare a un supporto che dia spazio alla possibilità di una vita autonoma e a un inserimento lavorativo. Non meno importante è il sostegno da garantire alle famiglie, con centri diurni residenziali (*day hospital*) pensati su misura.

Per queste ragioni risultano obbligatori presupposti legislativi adatti, che garantiscano sostegno e

sostenibilità economica ai *caregiver* e ai pazienti. Tutto questo implica la necessaria e adeguata formazione delle figure professionali coinvolte, dal medico curante, allo specialista in psichiatria, dal personale che già opera nei contesti dei dipartimenti di salute mentale, agli insegnanti di sostegno durante gli anni della formazione scolastica.

A proposito degli insegnanti di sostegno, vorrei ricordare una bellissima lettera pubblicata ieri da «La Stampa» di Torino, a nome del direttore della scuola del Cottolengo: «Leggo il bando del Comune di Torino e in altre città per il *disability manager*, obbligati a metterlo ma ancora una volta un incarico gratuito utile solo a vistare un obbligo. Ancora una volta, si! Come un Ministro per la disabilità senza portafoglio, utile solo a piazzare poltrone. Ancora una volta, come gli insegnanti di sostegno che possono avere una profonda professionalità ma anche una preparazione assolutamente avulsa dall' *handicap*, ma poi sono chiamati ad aiutare nel periodo più delicato della loro vita i nostri ragazzi e le nostre ragazze nel loro sviluppo. Utile a piazzare posti di lavoro». Ancora una volta, utile a sgravarsi la coscienza per dire «Fatto», parola che troppo spesso ormai sentiamo.

Speriamo - e io mi auguro - che ottenere buoni risultati sia possibile: il segreto è nel coraggio, nella fiducia, nelle competenze, nella serietà, nella volontà cui siamo chiamati oggi, prendendo decisioni importanti per il futuro di tante persone e famiglie che ce lo chiedono. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sileri per illustrare la mozione n. 83.

SILERI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ringrazio tutti i presenti per la possibilità di parlare di autismo; parlare per poi fare.

Autismo: un termine che sta a cuore a tutti noi, che evoca molteplici sentimenti. Un grave disturbo del neurosviluppo, caratterizzato da un esordio precoce di difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale, associato a comportamenti e interessi ripetitivi e ristretti.

La posizione scientifica condivisa a livello internazionale è chiara e considera l'autismo una sindrome comportamentale, biologicamente determinata, precoce, con esordio nei primi tre anni, alla cui insorgenza contribuiscono diversi fattori, ambientali e genetici. La variabilità di tale sindrome comportamentale richiede interventi diagnostici, terapeutici e socioassistenziali specifici, dedicati e complessi.

La nostra mozione muove dalla legge n. 134 del 2015, approvata durante la precedente legislatura, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

La legge dispone anche l'aggiornamento da parte dell'Istituto superiore di sanità delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivante dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 12 gennaio 2017, concernente l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ha recepito, all'articolo 60, le disposizioni della legge n. 134 del 2015, prevedendo peraltro che il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone con disturbi dello spettro autistico specifiche prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Nel decreto l'autismo rientra nell'elenco individuato all'allegato 8, cui fa rinvio l'articolo 53, che garantisce il diritto all'esenzione dal *ticket* sanitario per le persone affette da malattie croniche ed invalidanti. Più nello specifico, il disturbo autistico è fatto rientrare tra le condizioni di psicosi per le quali lo stesso allegato 8 riporta l'elenco delle prestazioni sanitarie (tra cui visite e sedute psicoterapiche, dosaggi di farmaci, esami clinici e quant'altro) in esenzione dalla partecipazione al costo per i soggetti interessati.

Il 10 maggio 2018 la Conferenza unificata ha approvato l'intesa sul documento recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico». Secondo quanto

emerge da tale documento, il Ministero della salute, in collaborazione con il gruppo tecnico interregionale salute mentale, ha condotto una valutazione sul recepimento delle precedenti linee d'indirizzo (del 2012), dalla quale è emerso un diverso grado di recepimento e differenti implementazioni a livello regionale e locale. Purtroppo, tali esperienze - si sottolinea - non sono ad oggi ancora uniformemente diffuse nel territorio nazionale, generando disparità di approccio alla gestione dei bisogni delle persone con spettro autistico.

Proprio in conseguenza del modesto recepimento delle linee d'indirizzo del 2012, l'intesa medesima ribadisce quanto previsto all'articolo 4 della menzionata legge n. 134 del 2015, ossia che l'attuazione delle linee d'indirizzo, come aggiornate, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei LEA, tuttavia inserendo nel medesimo documento l'invarianza finanziaria secondo la quale all'attuazione dell'intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel settembre 2018 l'Istituto superiore di sanità ha ufficializzato l'obiettivo di redigere le linee guida sul disturbo dello spettro autistico finalizzate a supportare i professionisti sanitari nella definizione del percorso diagnostico e terapeutico più appropriato ed a creare una rete di sostegno e assistenza per i familiari e *caregiver* nella presa in carico integrata del minore, che deve coinvolgere l'intero contesto di vita (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione, servizi territoriali sociali e sociosanitari), al fine di offrire un insieme di risposte mirate agli specifici bisogni individuali di natura abilitativa ed educativa e garantire altresì livelli omogenei di presa in carico e trattamento su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, con la nostra mozione chiediamo al Governo: di attivarsi per l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica, anche in raccordo con analoghe esperienze in ambito europeo o internazionale, al fine di promuovere studi e ricerche finalizzate a raccogliere dati di prevalenza nazionale aggiornati e a censire le buone pratiche terapeutiche ed educative a questo dedicate; di definire, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 10 maggio 2018 nell'ambito della stipula del nuovo Patto per la salute 2019-2021, un sistema di valutazione secondo indicatori oggettivi e misurabili di garanzia del puntuale adempimento delle linee di indirizzo su tutto il territorio nazionale, a valere come obiettivo strategico del nostro Servizio sanitario nazionale, per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico con uno specifico riconoscimento dello 0,5 per cento delle maggiori risorse vincolate, ad ogni conseguente effetto all'esito del prescritto monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, deducendone le coerenti previsioni nella suddetta adottanda intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Chiediamo inoltre di perfezionare, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, l'elaborazione delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 134 del 2015 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2016, entro e non oltre un anno dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo, con obbligo di conforme rendiconto in relazione annuale al Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Binetti per illustrare la mozione n. 98.

BINETTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, mi sembra che oggi si scrivano due belle pagine: una di storia della medicina e una di storia di buona politica.

Per quello che riguarda la storia della medicina, mi fa piacere pensare - e devo dire, onestamente, onore ai capelli bianchi - che quando io ho cominciato ad occuparmi di neuropsichiatria infantile, anni fa, l'autismo era considerato una forma di schizofrenia infantile. Non c'erano possibilità né misure, né sul piano farmacologico né sul piano di una riflessione sui comportamenti chiamiamoli educativi, abilitativi, riabilitativi e terapeutici che si potessero prendere. Il destino di questi bambini, e quindi il destino delle loro famiglie, era francamente molto, molto difficile.

Se si pensa, poi, che il cuore di questa patologia è la difficoltà della comunicazione, la difficoltà della relazione, si capisce come proprio coloro che erano in una relazione più intensa, di maggiore prossimità con questo bambino - per esempio le mamme, i papà, gli educatori di prossimità -

soffrissero in questa relazione e soffrissero quella sindrome di inadeguatezza che aggiungeva disagio a disagio. Sappiamo tutti perfettamente come, quando non ci sentiamo sicuri in una relazione, in genere riusciamo a comportarci anche in modo disadattivo rispetto alla relazione stessa, perché non sappiamo cogliere, in quel momento, le modalità giuste per entrare in rapporto con la persona.

Bene, devo dire che nell'arco di cinquant'anni - e non esagero dicendo cinquant'anni, perché era l'inizio degli anni Cinquanta quando Sullivan definiva l'autismo come forma di schizofrenia infantile - moltissime cose, ringraziando Iddio, sono cambiate. In primo luogo, non vi è più ragione di parlare di autismo ma assolutamente occorre utilizzare una terminologia più flessibile, più inclusiva, più aperta alla speranza. Di fatto, parliamo di autismi o comunque parliamo di spettro autistico e abbiamo tutti la piena consapevolezza come in questo spettro autistico ci siano bambini il cui livello di disabilità è particolarmente rilevante e ci sono ragazzi il cui livello di disabilità è francamente compatibile con uno stile di vita pressoché normale, sono i cosiddetti soggetti autistici ad alto funzionamento.

Ieri, intervenendo insieme a molti amici e molti colleghi nel convegno che si è svolto nella sala Zuccari al Senato, dicevo come, in questo momento, il soggetto autistico più noto al mondo è la ragazza svedese di nome Greta, quella che riesce a parlare all'ONU, riesce a parlare al Parlamento europeo, riesce a mettere in marcia, a mettere in cammino infinite moltitudini di coetanei, sollecitandoli tutti verso problemi così alti e così importanti come il problema del clima, come il problema dell'ambiente. Noi possiamo avere la consapevolezza che da un soggetto autistico possiamo apprendere molto, esattamente come possiamo trasferire nella relazione con un soggetto autistico tutta l'umanità di cui siamo capaci, permettetemi di dire tutta l'umiltà di cui siamo capaci quando, parlando con una persona, dobbiamo metterci assolutamente sul suo piano, dobbiamo ascoltarne i bisogni, ascoltare la grammatica delle sue emozioni, prestare attenzione alle sue paure e cercare in qualche modo di evitarle.

Da tale consapevolezza di complessità nasce anche la mozione scritta. Proprio perché sappiamo che gli autismi non sono tutti uguali, che le prospettive di elaborazione, di vissuto e anche quindi degli interventi abilitativi o riabilitativi che ci sono con questi bambini possono essere molto diversi, abbiamo bisogno di cercare di capire se ci sono strumenti che alla nascita permettono di identificare la diversità degli autismi e la diversità delle prospettive.

Sono stata molto felice, nella precedente legislatura, di essere stata relatore della legge sull'autismo, anche perché per la prima volta abbiamo tracciato un quadro composito che non fa più dei 18 anni quello *start point* per cui un ragazzo esce dalla definizione, dalla diagnosi di autismo, ed entra in una generica e aspecifica diagnosi di psicosi dell'adulto. Oggi noi sappiamo che il bambino autistico, crescendo, conserva molte delle sue difficoltà, ne elabora altre, ne risolve alcune. Questo ci aiuta a riflettere molto anche sui modelli abilitativo riabilitativi che proponiamo a questi bambini. Finché la nostra attenzione è tutta concentrata sul bambino molto piccolo, è chiaro che i metodi, chiamiamoli così, più squisitamente addestrativi, come per esempio l'ABA riescono a ottenere dei risultati a breve termine, ma se io prendo in considerazione il soggetto autistico adolescente o il giovane adulto ben diverso è il lavoro che devo fare, ben diverse sono l'enfasi e l'attenzione che devo mettere alle sue motivazioni, alle sue esigenze e alle sue curiosità. È questa la bellezza di aver ricostituito questa unità del soggetto nella unitarietà della diagnosi, perché ci permette di ripensare i metodi che finora abbiamo utilizzato per aprirci a nuove prospettive che hanno, proprio nella libertà del soggetto di esprimere il potenziale e le sue capacità, tutto quello che è veramente nella testa e nel cuore non solo dei medici, ma degli insegnanti, delle famiglie e anche, in questo momento, di buona politica.

Da questo punto di vista, i corsi di formazione e i *master* che si fanno per seguire questi ragazzi acquistano uno spessore diverso, perché devono calarsi in una logica molto più ampia e più articolata, ma è anche particolarmente interessante pensare alle misure che oggi noi dobbiamo assumere; non sono più solo ed esclusivamente quelle dell'infanzia, anche se - insisto - interventi precoci e sviluppo di modalità predittive sono estremamente utili, ma sono anche interventi che guardano al giovane adulto, al mondo del lavoro, alla possibilità per questi adulti di immaginare il più possibile spazi di vita autonoma, laddove questo - insisto - possa essere possibile.

La mozione che presentiamo oggi dà atto ad un cambiamento radicale di prospettiva: non abbiamo più

al centro dell'attenzione la patologia, ma siamo riusciti a mettere al centro della nostra attenzione il soggetto autistico nell'arco di tutta la sua vita. Lo prendiamo in considerazione da piccolissimo, per accompagnarlo fino alla fine, non a caso ci sono una serie di riferimenti anche alla legge n. 112 del 2016, sul «dopo di noi».

Questa logica che ricostruisce l'unità del soggetto, nella complessità delle relazioni e dei contesti in cui si muove, costituisce per l'intera storia della medicina un punto importantissimo di sviluppo per non restare chiusi a volte in quel meccanismo che fa della diagnosi una specie di corsetto gessato dal quale non si riesce ad uscire. Quella del soggetto autistico è una diagnosi aperta e non può più generare nelle famiglie quel pessimismo cupo del «non c'è niente da fare»: non è vero, c'è sempre qualcosa di più che si può fare; forse non sarà tutto quello che vorremmo fare, ma c'è sempre qualcosa di più. È in questa logica positiva, orientata alla speranza, ma anche, contestualmente, alla ricerca scientifica e ad una documentazione scientificamente fondata, che l'attenzione ai soggetti autistici nell'arco della loro vita e del loro sviluppo ci presenta, che noi oggi guardiamo alla Commissione che chiediamo sia istituita e alla possibilità di andare oltre i pregiudizi e le rigidità mentali che a volte hanno un sapore autistico, non dell'autismo del soggetto e del paziente, ma del nostro autismo. Alle volte siamo noi che mostriamo, nella rigidezza dei nostri modelli relazionali, alcuni tratti di tipo autistico.

Ho parlato prima di una buona pagina di storia della medicina e di un'eccellente pagina di storia della politica, per aver lavorato insieme, esserci confrontati punto per punto e aver potuto contare su tutto l'appoggio della maggioranza. Do atto ai colleghi della mia Commissione di essere stati sistematicamente aperti a registrare tutti i possibili miglioramenti perché la mozione, che mi auguro alla fine sarà unitaria, possa davvero esprimere anche alle famiglie di soggetti autistici una risposta che dica «siamo tutti insieme con voi». E questa forse è la maggiore soddisfazione che possiamo dare a persone che troppo spesso si sentono sole e troppo spesso si sentono al centro di una prospettiva conflittuale, competitiva e divisiva. Noi siamo qui oggi a dire che questo lavoro si può fare e si può fare tutti insieme. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S e PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Boldrini per illustrare la mozione n. 106.

BOLDRINI *(PD)*. Signor Presidente, anche io, come i colleghi che hanno partecipato ieri alla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, ritengo che sia importante parlare ancora oggi di questa sindrome, perché, come abbiamo sentito, lo spettro dell'autismo è molto ampio e comprende varie sintomatologie. Ieri in Senato abbiamo visto un bellissimo *film* prodotto dal giornalista Gianluca Nicoletti, che rappresenta uno spaccato della realtà vissuta da genitori che hanno figli con disturbi dello spettro autistico. È stato veramente un filmato che ha toccato molto le sensibilità di tutti noi e soprattutto dei tanti studenti presenti in sala Zuccari, che si sono resi conto di cosa significa potersi confrontare con compagni che possono essere affetti da questa patologia. Ciò al fine di combattere lo stigma della diversità e della disabilità, per non allontanare le persone diverse da noi bensì integrarle. Occorre infatti comprendere il paradigma culturale, secondo cui la disabilità non significa non poter fare le cose, ma significa non sapere come farle e imparare a farle in maniera diversa, significa poter avere le persone affette da disabilità che stanno insieme a tutti gli altri, per poter attuare una vera integrazione. Oggi stiamo discutendo tutti insieme e molti di noi hanno presentato mozioni in questo senso, perché riteniamo che ci voglia uniformità di intenti per mettere in pratica delle azioni positive per la presa in carico delle persone con questa patologia.

L'autismo è considerato un disturbo dello sviluppo neurologico, che produce forti limitazioni nelle relazioni umane, con tendenza alla chiusura - lo abbiamo visto ieri nel filmato - alla maniacalità e alla specializzazione ossessiva, fino ad esordire con sofferenze pesanti e a volte anche insostenibili, da parte soprattutto delle famiglie. È fondamentale che la diagnosi sia precoce, perché così si riesce subito ad intervenire su una situazione che si affronta e si tratta soprattutto con le terapie cognitivo-comportamentali.

Come è stato detto anche in precedenza, sono già state promulgate leggi nella passata legislatura: una su tutte è la legge n. 134 del 2015, approvata dal Parlamento per garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle

Nazioni Unite n. 82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo. Successivamente il tema è stato trattato da altre leggi e in particolare dalle legge di bilancio: non furono infatti previsti fondi per poter sostenere la legge citata, ma nelle successive leggi di bilancio sono stati stanziati fondi appositi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. Questi sono dunque dati importanti e proseguo nel dire cosa ancora era stato fatto, perché è giusto citarlo. Nei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), che sono stati rivisti nel 2015, è stato stabilito che nel Sistema sanitario nazionale alle persone con disturbo dello spettro autistico si sarebbero dovuti garantire specifiche prestazioni di diagnosi precoce, che è fondamentale, la cura, il trattamento e l'individuazione, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. La ricerca scientifica ha però ancora bisogno di essere finanziata, perché è ancora lontana dal suo obiettivo. Si sono fatte tante ricerche avanzate, ma anche la Società italiana di neuropsichiatria infantile, proprio due giorni fa, ha affermato che c'è bisogno ancora di fare delle ricerche perché purtroppo l'autismo è in aumento: un bambino su 77 si ammala di autismo, questa patologia non si è fermata. Pertanto c'è bisogno di una ricerca, che deve essere finanziata.

Ricordo un'altra legge importante approvata nella precedente legislatura, la n. 167 del 2016, che è diretta a rendere obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, l'effettuazione dello *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie, che era già prevista dall'articolo 1, del comma 229, della legge di stabilità del 2014. Come vedete, quindi, ancora una volta è la prevenzione che viene in aiuto di questa patologia.

Devo dire, tuttavia, che, nonostante le leggi comunque promulgate, le famiglie ancora oggi ci chiedono di essere aiutate e il filmato di ieri lo ha detto molto palesemente: molte di queste famiglie rimangono da sole, anche perché spesso al loro interno c'è una povertà educativa che non dà la possibilità di chiedere aiuto e in particolare l'aiuto specifico che possono avere. Lo diceva molto bene una psicologa: molte di loro neanche sanno a chi chiedere la possibilità di un sostegno, anche solo per l'assegno familiare.

Colleghi, come vedete, c'è molto da fare e noi siamo qui oggi per prenderci impegni precisi, appositamente per dare aiuto a queste famiglie.

Nella nostra mozione - sperando anche io che si possa arrivare a un testo unico, vedremo come rispetto ai vari impegni - abbiamo riscontrato eterogeneità nell'applicazione delle leggi nelle diverse Regioni. Lo ribadisco ogni volta che parlo in quest'Aula: purtroppo, c'è eterogeneità nell'applicazione nelle Regioni perché il Sistema sanitario nazionale non è unico: ce ne sono ventuno. Ciò dimostra che non tutti possono avere le stesse opportunità, soprattutto con riferimento a quelle Regioni che hanno minori possibilità rispetto a progetti importanti per il sostegno di queste persone. Quindi, i problemi sono i medesimi ma le risposte sono diverse, come sono diversi i contesti educativo-culturali.

Dicevamo che c'è ancora molto da fare; certo, i disturbi dello spettro autistico, infatti, non sono sempre stati trattati nel modo più appropriato e, nonostante alcune realtà eccellenti che - dobbiamo dirlo - sono presenti nel nostro territorio nazionale, le persone con questo disturbo e le loro famiglie spesso non trovano risposte adeguate nel sistema di *welfare* del nostro Paese.

Secondo quanto stabilito nella citata legge n. 134 del 2015, il Servizio sanitario nazionale dovrebbe garantire alle persone con disturbo dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, perché ogni persona è una persona a sé, quindi ha bisogno di un suo percorso, soprattutto di una terapia individualizzata e di una terapia integrativa individualizzata, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

L'identificazione precoce dell'autismo, fondamentale, deve rappresentare la prima sfida importante, perché dà la possibilità di una presa in carico in un'età nella quale i processi di sviluppo possono ancora venire modificati, per cui è vero che non si guarisce dall'autismo, ma si possono migliorare tantissimo le condizioni se i progetti personalizzati vengono seguiti nel tempo. Di qui, l'importanza di seguire una persona affetta dal disturbo lungo tutto l'arco della vita ed è per questo che nella nostra mozione abbiamo citato l'importante legge cosiddetta dopo di noi. Infatti, l'allarme maggiore lanciato ieri dai genitori, che si vedono ormai anziani, fragili e con poche possibilità, è non sapere a quale altra famiglia affidare i propri figli ancora giovani (ragazzi di venti-trent'anni). Questo è un grave problema

che noi dobbiamo sentire, ragion per cui nella nostra mozione chiediamo che prossimamente venga garantito un aumento dei finanziamenti per sostenere la legge del dopo di noi. Una legge che, come sappiamo, fatica a decollare in alcune Regioni, ma che, vi garantisco, in tante altre sta conseguendo risultati meravigliosi grazie a progetti che sono già partiti.

Ci piacerebbe che alcune misure, compresa la Commissione di cui ha già parlato la senatrice Binetti, potessero essere approvate oggi, in questo Senato, il giorno dopo la giornata mondiale dell'autismo. Sarebbe un segnale di ascolto fondamentale della politica nei confronti di queste famiglie. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 11,54)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, in questi giorni sto leggendo un libro: il diario di una madre di due giovani donne con spettro autistico, che racconta nelle prime pagine la scoperta dell'autismo.

L'autrice ricorda di come, nello studio di un pediatra, per una visita alla sua prima figliola, dopo molte e varie peripezie, il professionista, nel consegnarle una lettera per un neurologo, le abbia detto: «Sarà una missione».

Colleghe e colleghi, signor Presidente, penso che noi tutti dobbiamo sentire di avere questa missione, perché siamo come Marina e le sue figlie. La nostra missione è sostenere, con una politica pubblica adeguata, le persone autistiche e le loro famiglie, attraverso interventi che - è stato ricordato - devono essere necessariamente biopsicosociali e attenti a tutte le fasi della vita (come avviene per ognuno di noi), ad esempio quella dell'adolescenza, in cui gli effetti del disturbo neurobiologico si possono amplificare paurosamente.

Occorrono una scuola in grado di accogliere davvero le differenze (anche qui, come tutti noi) con programmi didattici adatti e un *welfare* integrato, che possa permettere ai familiari - soprattutto alle donne - di lavorare e prendersi cura dei propri figlioli (speriamo di riuscire a portare brevemente a termine l'*iter* di esame del disegno di legge sul *caregiver*). Occorre altresì la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con spettro autistico, come stabilisce la già ricordata legge 18 agosto 2015, n. 134.

Credo che sia fondamentale accogliere la proposta avanzata ieri dal mio collega Comincini, affinché anche questo Senato possa essere protagonista e accogliere alcune esperienze (il mio collega citava quelle di «Tortellante» e «PizzAut», ma ce ne sono tantissime), così da poter dare anche noi visibilità alle esperienze di inserimento lavorativo che possono essere replicabili.

Ho avuto il grande onore di essere relatrice della cosiddetta legge sul dopo di noi, che ha al centro il valore dell'autonomia delle persone con disabilità ed è per questo molto bella. Noi dobbiamo far vivere questa legge con la predisposizione di progetti che partano dal "durante di noi" e che stabiliscano futuro e autonomia, non solo quando i genitori sono avanti negli anni o c'è mancanza di sostegno, per assicurare ai ragazzi della Luna (così li definisce un bellissimo progetto del CNR, che anni fa ha seguito una maratona nelle isole Svalbard e gira ancora un filmato bellissimo) vita e futuro, nonché la possibilità di fare progetti integrati. Si tratta di un passaggio culturale che tutti noi - politici, famiglie, associazioni, operatori sociali pubblici e privati - dobbiamo intraprendere.

Per questo motivo, è importante l'istituzione di una Commissione parlamentare su queste questioni, affinché, come è stato ricordato poc'anzi, le leggi adottate fino a oggi (*in primis*, la legge 18 agosto 2015, n. 134, e la legge 22 giugno 2016, n. 112), non restino cattedrali nel deserto, ma siano applicate in tutte le Regioni e su tutto il territorio nazionale, le risorse disponibili vengano impiegate per progetti davvero integrati e, come giustamente richiesto nella mozione del Partito Democratico, ulteriori risorse vengano stanziate per finanziare in particolare l'attuazione della cosiddetta legge sul dopo di noi. La Commissione che si propone di istituire dovrà svolgere un'attività di monitoraggio e verifica, con l'obiettivo di dare serenità alle persone e alle loro famiglie. Questa è la nostra grande missione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, i disturbi

dello spettro autistico si possono considerare come una sindrome comportamentale, con esordio nei primi tre anni di vita, alla cui insorgenza contribuiscono fattori sia genetici, che ambientali.
I sintomi caratteristici dell'autismo sono la difficoltà a stabilire interazioni con i coetanei e l'alterato sviluppo delle competenze sociali. Scopo primario della terapia di recupero è potenziare al massimo l'indipendenza e la qualità della vita del soggetto, attenuando il più possibile le caratteristiche principali del disturbo, promuovendo lo sviluppo e l'apprendimento, stimolando la socializzazione e - soprattutto - offrendo informazioni e supporto alle famiglie. Tutto ciò si ottiene con opportuni interventi educativi, comportamentali e riabilitativi.
La legge n. 134 del 2015, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisca specifiche prestazioni per la diagnosi precoce, le cure e i trattamenti individualizzati, l'elenco delle prestazioni sanitarie (visite, sedute di psicomotricità e logopedia, dosaggio di farmaci) in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa.
È unanimemente riconosciuto che le linee di indirizzo programmatiche sono recepite in modo non uniforme su tutto il territorio nazionale - questo è il vero problema - generando differenze a livello regionale e locale, con disparità a volte marcate, di approccio alla gestione dei bisogni dei soggetti con spettro autistico. E ciò a fronte della considerazione che, come scientificamente dimostrato, la precocità della diagnosi e dell'intervento terapeutico multidisciplinare assume una valenza fondamentale per ottenere i risultati migliori nel recupero delle capacità e delle attività psicosensoriali di questi pazienti.
In tutte le Regioni italiane, ma specialmente in quelle meridionali, esiste una particolare criticità riguardante i tempi di attesa dei centri accreditati per il recupero abilitativo e riabilitativo neuropsicomotorio e sensoriale di questi piccoli con spettro autistico, che risultano essere particolarmente lunghi e, spesso, superiori a un anno.
Tutto ciò comporta, come logica conseguenza per le famiglie, un'unica possibilità: affidarsi a strutture private con notevole aggravio economico, considerando la frequenza quasi quotidiana e la lunga durata di tali trattamenti.
Facciamo, colleghi, uno sforzo comune, al di là degli schieramenti politici, per ottenere una maggiore uniformità su tutto il territorio nazionale e un miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali, con il costante monitoraggio del comitato permanente per la verifica delle erogazioni dei livelli essenziali di assistenza.
Dobbiamo dare delle risposte concrete e immediate, restituendo alla politica la credibilità perduta e in questo sia le Regioni, con i controlli sulle liste di attesa e sulla qualità delle prestazioni erogate, sia il Ministero, con iniziative di propria competenza, dovranno fare la propria parte, per permettere l'accesso gratuito e in tempi rapidi a questi centri, migliorando le effettive possibilità di recupero di questi piccoli pazienti e dando loro la possibilità di un futuro migliore. I bambini autistici e le persone autistiche ci tendono la mano, non restiamo indifferenti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.
IORI *(PD)*. Signor Presidente, era il 2008 quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite deliberò l'istituzione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Perché la parola «consapevolezza» è contenuta nella denominazione dell'istituzione di questa giornata? Non a caso, perché la consapevolezza è il primo passo per contrastare l'incuranza. Quando guardiamo un bambino o un ragazzo con disturbi autistici, abbiamo spesso già pronta la nostra pre-interpretazione, che parte dallo stereotipo che abbiamo di lui anche senza conoscerlo e non riusciamo a vedere un'esistenza umana che scivola via in silenzio, vittima dello sguardo scontato, dell'ovvietà che, appunto, non vede.
In questi anni molto è stato fatto, ma ancora moltissimo è necessario fare per migliorare la qualità dei servizi, per contrastare gli stereotipi, per contrastare la discriminazione e l'isolamento familiare delle persone. Sono circa 600.000 in Italia a soffrire di questo disturbo, almeno quelli diagnosticati, perché molti restano ancora nell'invisibilità.
Si ignora quanti e quali ostacoli essi affrontino per cominciare a vivere ogni giorno. Non riusciamo a immaginare quanto sia difficile rompere esclusione o indifferenza; quanto sia pesante la fatica emotiva

delle relazioni dei *caregiver*. Nella scorsa legislatura abbiamo approvato una legge, già citata, in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Una legge che ha rappresentato un grande passo di civiltà.

Ebbene, ora occorre davvero fare in modo che i diritti non rimangano solo sulla carta, ma siano concreti, reali e diffusi e che comincino e continuino a camminare. Per la prima volta sono stati affrontati i diversi aspetti riguardanti l'inserimento di diagnosi, cura e trattamento personalizzato nei LEA, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con autismo anche in età adulta, quando arrivano i diciotto anni. Il problema infatti rimane e talvolta si acuisce, con le famiglie angosciate al pensiero di chi si prenderà cura dei loro figli quando i genitori stessi invecchieranno o li dovranno lasciare. A chi? A chi li lasceranno? Chi si prenderà cura di loro?

Per questo i provvedimenti cognitivo-comportamentali educativi, la ricerca biologica, genetica e sociale, sono stati posti all'interno di un disegno più vasto, che ha visto nascere il finanziamento più alto mai assegnato a un fondo per la non autosufficienza, e della legge cosiddetta del "dopo di noi", che è però una legge che inizia nel "durante noi".

Perché questa legge abbia inizio occorrono due priorità da perseguire, su cui, a mio avviso, occorre insistere. La prima è consentire a tutte le persone con disturbo dello spettro autistico di sviluppare il proprio progetto di vita, promuovendo l'autonomia di ogni essere umano e il suo diritto di partecipare effettivamente alla vita, a progettare un futuro, a non rassegnarsi alla situazione data, anche quando può apparire immodificabile.

Ogni bambino o ragazzo adulto, infatti, ha in sé margini di imprevedibilità, sorprese che possono emergere dalla qualità delle relazioni di chi si mette in gioco con queste persone apparentemente lontane, apparentemente chiuse, con le quali è difficile comunicare. Vorrei invitarvi a pensare al miracolo compiuto da Greta, una adolescente con la sindrome di Asperger, che ha mobilitato un mondo di adolescenti.

La seconda priorità riguarda le famiglie, che spesso sono sole, e in particolare le madri, perché purtroppo è molto alta la percentuale di separazioni in presenza di figli con disabilità. La risposta va costruita, allora, contrastando l'isolamento, costruendo *welfare* di comunità, alimentando le relazioni di mutuo aiuto, la solidarietà tra le famiglie nell'appartenenza alla corresponsabilità sociale.

Queste affermazioni sono sottese da un *welfare* che non si limita all'erogazione di meri sussidi monetari, ma che investe sulla capacità di tutte le persone per favorire l'espansione di una pari dignità esistenziale, considerando le differenze non un disvalore da discriminare ma una risorsa da valorizzare per la comunità. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rufa. Ne ha facoltà.

RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, non c'è bisogno di frasi ad effetto, di citazioni di libri, di Santi e scrittori, quando l'argomento è la speranza e il sorriso di una persona malata, tanto più se bambino. E non c'è nemmeno proporzione tra ciò che viene donato da loro e ciò che riusciamo a fare per loro.

Dopo tante leggi, risoluzioni e trattati si è cresciuti nel riconoscimento e nel modo di affrontare l'autismo e i disturbi dello spettro autistico. Si tratta di disturbi del neurosviluppo, legati cioè a un'anomala maturazione cerebrale, determinata biologicamente. Si tratta di una condizione purtroppo tutt'altro che rara; infatti, in base a una statistica del 2014 realizzato in America, si calcola che essa riguardi un bambino su 59. C'è un continuo aumento registrato negli anni, un aumento senza differenze di etnie e di condizioni sociali. In Italia, per alunni della scuola primaria, si passa dall'1,7 per cento degli anni 1989-1990 al 3,4 per cento degli anni 2017-2018. Sebbene si arrivi sempre più precocemente alla sua diagnosi, la vera sfida è il suo trattamento. Il trattamento è appunto l'argomento di tale mozione: la necessità di leggi e linee guida deriva da sciacallaggi, a volte anche involontari, metodici e sanitari. Orientarsi alla ricerca della migliore soluzione non è impresa facile e soprattutto non lo è quando i genitori sono soli e disorientati.

Il 5 febbraio 1992 è stata rubricata la legge quadro n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili. Tale legge tutela i diritti delle persone con disabilità e nel tempo si è arrivati a migliorarla, fino al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, in cui si enunciano

anche i disabili autistici tra gli aventi diritto. Parallelamente, e ne confermiamo la necessità, c'è la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. Tale risoluzione è stata recepita con la legge del 18 agosto 2015 n. 134. In seguito, con la legge del 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 401, è stato istituito un fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro. Con la legge del 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 455, si incrementa tale fondo di ulteriori 5 milioni per ogni singolo anno 2019 e 2020.

Lo scopo di tale mozione è di dare piena attuazione alla legge n. 134 del 2015. La Conferenza unificata con il Ministero della salute e il GISM (Gruppo tecnico interregionale salute mentale) il 10 maggio 2018 ha infatti valutato e criticato il diverso recepimento, implementazione e trattamento, a livello regionale e locale, dei disturbi dell'autismo e ha aggiornato le linee guida di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali. Perciò apportiamo 5 milioni di euro in più per aumentare con metodo e con criterio la lotta all'autismo. Chiediamo e auspichiamo che i soldi siano distribuiti a progetti che siano controllati economicamente e che il Fondo sia utilizzato secondo indicatori oggettivi e misurabili di garanzia del puntuale adempimento delle linee di indirizzo. Si chiedono l'impegno e il controllo, perché le disomogeneità di approccio e di gestione dei dati delle esperienze e dei metodi emersi altro non sono che una debolezza contro un disturbo, quello dell'autismo, purtroppo ben organizzato.

In tale mozione, recepito ciò che è stato accordato nel settembre 2018 dall'Istituto superiore di sanità, si ricorda di strutturare le linee guida congiunte e una corretta rete che possa arginare la forza dovuta alla natura ancora non nota dell'autismo. Chiediamo coordinamento tra una rete scientifica, epidemiologica, informativa e di censimento storico e statistico, una rete educativa e terapeutica, una rete sanitaria scolastica e sociale, una rete di censimento delle buone pratiche terapeutiche ed educative, una rete di erogazione e di controllo economico dei fondi, una rete di promozione, pianificazione e coordinamento, una rete per istituire un registro regionale, nazionale e internazionale. Ogni giorno è il giorno in questa Aula; oggi perciò è il giorno per fare di ognuno di noi un nodo stretto di tali reti di intenti. Nella vita si fa tanto, e comunque sempre poco si è fatto. Abbiamo capito che l'autismo si manifesta entro i primi tre anni di vita e soprattutto per i maschietti.

È un αὐτός commovente, un indifeso e adorabile se stesso. Un disturbo del neurosviluppo con cause sicuramente neurobiologiche, costituzionali e psico-ambientali acquisite: un disturbo su cui tanto si è fatto, ma tanto ancora c'è da fare. Una malattia che mette a dura prova assistenti sanitari, assistenti scolastici e soprattutto le famiglie. Le famiglie che ci insegnano a benedire la vita, che ci ricordano che la sconfitta peggiore è lo scoraggiamento: quelle famiglie che ci ricordano che il regalo più grande è un figlio. Con la mozione n. 83 ci impegniamo a non lasciarle sole. Al Governo chiediamo anche di non lasciarle andar via con la loro preoccupazione, con il tarlo del «dopo di noi cosa accadrà ai nostri figli».

Dal 1985 l'ANGSA (Associazione nazionale genitori autistici) ci chiede di illuminare di blu le loro speranze, celebrando il 2 aprile la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, promuovendo ricerca e contrastando le discriminazioni e l'isolamento delle persone malate. Ed oggi, come ieri e come domani, coloriamo di blu la nostra luce approvando in quest'Aula anche la mozione n. 83. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, non voglio aggiungere concetti che già autorevolmente i senatori medici oggi intervenuti in quest'Aula hanno chiarito molto bene. Mi piacerebbe festeggiare la Giornata sull'autismo con una notizia positiva e raccontando un esempio virtuoso di eccellenza che esiste sul nostro territorio nazionale, perché affrontare il problema si può.

Oggi possiamo naturalmente votare le mozioni presentate, si può istituire la Commissione speciale, ma si può fare molto di più: si può prendere esempio dai territori, che si sono mossi e hanno preso ispirazione dalle leggi quadro, dai Regolamenti delle Nazioni Unite, dalla legge del 2015, dai LEA e dai protocolli nazionali, per costituire *équipe* di lavoro sui territori, che, facendo da base per le aziende

sanitarie, collaborando con i centri di ricerca, le università, le scuole, il privato sociale e le associazioni delle famiglie, hanno saputo creare centri di vera eccellenza. Non un singolo centro, ma un territorio che sa prendersi carico dei ragazzi e delle persone affette da autismo.

Alcuni dati forniti dal *dossier* dell'ASDEU, che la Commissione europea ha finanziato, ci dicono che un bambino su 77 è affetto da autismo. Dobbiamo quindi renderci conto che il fenomeno è ampio e va affrontato in maniera collegiale. Per questo l'università ha un ruolo fondamentale: l'Università degli studi di Trento e il CIMEC (Centro interdipartimentale mente/cervello) hanno collaborato per comprendere e studiare filoni nuovi di approfondimento nelle neuroscienze. Si è capito che la disattenzione rispetto alle interazioni sociali è dovuta alla scarsa densità delle fibre nervose nella via mesolimbica; si è capito che l'ipersensibilità al tatto è dovuta a una corteccia somatosensoriale in *deficit*. Si è capito, in base a queste ricerche, che bisogna intervenire molto presto, in maniera diagnostica, anche sui bambini appena nati. Questa è la chiave che ci porterà ad avere persone che possano con metodo diminuire la frequenza e la gravità dei sintomi.

Da questo punto di vista è molto importante la formazione e in tale ambito l'università non forma semplicemente neuroscienziati, ma operatori del sociale, insegnanti che a scuola sono in grado, come succede in questa realtà, di integrare i bambini affetti da autismo nelle classi ordinarie. C'è inoltre un privato sociale che sa finanziare e mettere a disposizione le migliori tecnologie. C'è una stanza multisensoriale, una delle prime sperimentazioni in Italia, che fa vivere ai bambini una realtà tridimensionale, lavorando sulla cromoterapia e sull'immaginazione, facendo così migliorare i comportamenti e la capacità di comunicazione. Ci sono, dunque, esempi virtuosi, impariamo da quelli.

Oggi votiamo a favore delle mozioni, ma partiamo da un consolidato che c'è, è solido e non è semplicemente retorica, perché vogliamo concretezza e vogliamo fare in modo che l'Italia si prenda cura delle persone più in difficoltà. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Marzio. Ne ha facoltà.

DI MARZIO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è già stato detto tutto quello che c'era da dire sugli aspetti clinici dell'autismo, un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da esordio precoce di difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale associata a comportamenti e interessi ripetitivi e ristretti. Si tratta, in pratica, della coesistenza di un disturbo socio-comunicativo e di comportamenti stereotipati.

L'autismo è considerato una sindrome comportamentale associata a un disturbo del cervello e della mente che compromette e condiziona le modalità dell'azione e dell'interazione sociale, della comunicazione e dell'apprendimento, che esordisce nei primi tre anni di vita ed è destinata a durare per l'intera esistenza; le sue cause sono ignote, ma nel suo determinismo svolgono un ruolo importante fattori eziopatogenetici ed ambientali.

La sintomatologia è caratterizzata da sintomi estremamente compositi comprendenti tra l'altro abilità linguistiche ridotte e ritardate, difficoltà a correlarsi con l'ambiente esterno, ad interloquire con gli altri, a mantenere il contatto oculare con l'interlocutore, ristrettezza di interessi, coazione a ripetere, comportamenti ed espressioni verbali stereotipate, condotte ossessivo/compulsive di ordinamento ed allineamento di oggetti. Si tratta, dunque, di un corteo sintomatologico che spesso fa apparire i piccoli pazienti come se fossero confinati in un loro mondo, separato dalla realtà circostante ed impenetrabile, estraneo ed impermeabile alla condivisione di emozioni e sentimenti, la sconfortante sensazione di impossibilità di comunicazione con il quale costituisce motivo di sentimenti di disperante impotenza da parte dei genitori e genera una impressione di irrimediabile separazione emotiva, non dissimile da quella che connota i rapporti con i pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ma con l'aggravante dell'età infantile di chi ne sia affetto e della sensazione di inefficacia dei trattamenti terapeutici istituiti.

Si tratta di un quadro clinico grave ed apparentemente inemendabile che in passato è giunto perfino a comportare, ad opera del dottor Hans Asperger, eponimo della sindrome da lui descritta nel 1938, l'internamento di molti di tali pazienti, giudicati impossibili da educare, presso il famigerato centro Am Spiegelgrund, dove molti di loro trovarono la morte nell'ambito dei progetti di eugenetica a quel tempo in auge.

L'indeterminabilità della etiopatogenesi di un complesso sindromico tanto invalidante può rendere

ragione anche della compulsiva ricerca, da parte dei familiari dei pazienti che ne siano affetti, di una qualsivoglia causa cui poter attribuire la responsabilità di quanto accade, esitata in questi ultimi anni in irrazionali manifestazioni di demagogica colpevolizzazione della pratica vaccinale, sulla scorta dell'acritico accoglimento della mistificatoria teoria formulata in una ricerca del 1998, risultata poi falsa, che ne ipotizzava la correlazione con il vaccino MMR (morbillo, rosolia, varicella), che è stata smentita da tutti gli studi scientifici successivi dai quali è emersa l'insussistenza di qualsiasi legame sia con i vaccini sia con alcuni dei loro ingredienti.

Benché per il trattamento del disturbo dello spettro autistico, al momento, non si disponga di protocolli standardizzati, esistono tuttavia trattamenti documentatamente efficaci per incrementare la capacità di sviluppo neuropsichico dei bambini che ne siano affetti e offrire loro la possibilità di acquisire nuove competenze, la qualità dei cui risultati appare però associata sostanzialmente alla precocità di attuazione degli interventi ed alla loro personalizzazione rispetto alle specifiche caratteristiche del singolo paziente.

Il trattamento quindi, che si incardina sull'impiego di terapie cognitivo comportamentali di comunicazione e di addestramento delle abilità, non può essere fondato sulla mera definizione diagnostica, ma deve essere predisposto in relazione al profilo individuale del bambino in forma personalizzata e deve tenere in debito conto le sue criticità e i suoi punti di forza, utilizzando un approccio diagnostico descrittivo, che indichi caratteristiche cliniche e livello di gravità dei sintomi e abilità cognitive verbali associate.

Sul territorio nazionale c'è grande diversità nell'approccio corretto al trattamento di questi pazienti; approccio che si basa necessariamente sull'affidamento a centri accreditati, che siano in grado di affrontare concretamente il problema, ma anche su un'integrazione scolastica in cui la scuola torni a svolgere il suo ruolo di agenzia di socializzazione primaria e sappia essere inclusiva. La conclusione, quindi, è che, affinché il problema venga affrontato concretamente, bisogna restituire dignità al sistema scolastico pubblico, che deve essere messo in grado di accogliere anche questi pazienti in maniera adeguata. Deve inoltre essere restituito al sistema sanitario nazionale il ruolo che gli compete, poiché deve poter offrire a questi pazienti le risposte che si aspettano, senza che debbano ricorrere ai privati; un sistema sanitario pubblico che venga rimesso al centro del sistema, contro tutti quelli che intendono mercificare la salute per aprire uno spazio ai privati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, sottoscritto dai firmatari delle mozioni nn. 42 (testo 2), 83, 98 e 106, che sono state conseguentemente ritirate. Il testo dell'ordine del giorno, che si intende illustrato, è stato stampato ed è in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato.

COLETTO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo apprezzamento sull'ordine del giorno presentato per quanto riguarda la prima parte. Sulla seconda parte, considerato che è rivolta al Senato, mi rimetto ovviamente alle valutazioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G1.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento breve in dichiarazione di voto, anche perché il Gruppo Per le Autonomie non poteva non esprimersi su un argomento così importante, che tocca pesantemente molte famiglie del nostro Paese. Per quanto riguarda l'autismo, sappiamo - ed è già stato detto in modo dettagliato negli interventi che mi hanno preceduto - che si tratta di una condizione, una patologia molto complicata. Infatti, sull'ultima versione del DSM (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) si è ritenuto di cambiarne la dizione e di definirlo come uno spettro di comportamenti, proprio perché è talmente complicato che, sia dal punto di vista temporale che dell'intensità dei sintomi, si sviluppa nel corso della vita in modo molto incostante, mettendo in notevole difficoltà i pazienti stessi, ma anche le famiglie e le istituzioni. Sappiamo che è una condizione sulla cui eziopatogenesi si sa ancora poco e su cui si sa che purtroppo

non esiste una cura, come normalmente si intende, con dei farmaci. Ci sono degli interventi di tipo comportamentale, di tipo ricreativo, che in qualche modo mettono a proprio agio i pazienti e quindi riescono a migliorare la loro condizione. Però è chiaro che siamo ancora ben lontani da una risoluzione di questo disturbo psico-neurologico.

Ci tenevo a dire che non siamo all'anno zero e penso che sia stato sottolineato un po' da tutti. La scorsa legislatura, da questo punto di vista, è stata feconda perché ci ha permesso di approvare una legge quadro sull'autismo e di approvare altre iniziative importanti come quella sui *caregiver* e sul cosiddetto dopo di noi, che è un aspetto fondamentale. Infatti, sempre di più si presenta la problematica di come gestire e accudire queste persone ormai adulte quando non ci saranno più la loro famiglia e i loro genitori.

Io difendo e parlo sempre bene della modifica del 2001 del Titolo V della Costituzione, perché ha permesso alle Regioni di dare il via a tutta una serie di provvedimenti specifici. Sappiamo come è il livello amministrativo delle Regioni che dal punto di vista concreto porta avanti le iniziative per le famiglie. Questa modifica del Titolo V ha permesso, nelle Regioni che hanno saputo cogliere questa opportunità, di sviluppare tutta una serie di iniziative sui territori: centri diurni, centri per istituzionalizzare i casi più gravi; insegnanti di sostegno; in sostanza tutta una serie iniziative per venire incontro alle famiglie. Se c'è un impegno da prendere da parte di quest'Aula è sostenere le Regioni e permettere di uniformare su tutto il territorio nazionale gli interventi, soprattutto quelli qualitativamente più avanzati, secondo me paragonabili a quelli del *welfare* del Nord Europa.

Da questo punto di vista, credo sia da condividere quanto presente in tutte le mozioni, per cui apprezzo molto che siano state riunite in un unico ordine del giorno dell'Assemblea. Mi auguro anche che la Commissione speciale che viene evocata lavori in modo molto concreto cercando di pungolare il Governo e in particolare le Regioni e la Conferenza delle Regioni, per portare avanti, nelle sacche di territorio dove ci sono ancora interventi molto scarsi, delle iniziative concrete. Credo che le famiglie e le persone affette da questo disturbo importante hanno bisogno proprio di iniziative molto concrete.

Non ultimo, per poter concretizzare le iniziative ci vogliono i fondi, quindi credo sia importante soprattutto tener conto di questo aspetto. Se si vogliono portare avanti iniziative di qualità, bisogna avere il coraggio di erogare risorse nuove.

Per queste ragioni, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo per le Autonomie. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, noi voteremo convintamente a favore dell'ordine del giorno e devo dire che è stato un segnale molto importante il fatto che siano state unificate in un ordine del giorno le mozioni presentate, tutte peraltro ampiamente condivisibili nei vari punti e anche nelle loro diversità.

Signor Presidente, colleghi, nella scorsa legislatura si è fatto un grande passo in avanti con l'approvazione della legge n. 134 nel del 2015, che nel nostro ordinamento ha rappresentato e rappresenta non solo un passo in avanti, ma un grande punto di riferimento. Il problema è che sono passati quattro anni e, come sempre accade, siamo molto bravi a fare anche buone leggi, ma poi vi è una difficoltà, evidentemente endemica del Paese, a procedere speditamente nell'attuazione. Tant'è che le novità contenute nella legge n. 134 del 2015, che io considero davvero molto importante e innovativa perché per la prima volta considerava in modo unitario l'intero progetto di vita del soggetto autistico, intervenivano soprattutto al momento del compimento della maggiore età. Siamo poi rimasti in un po' indietro con l'attuazione della suddetta legge perché non sono state ancora pubblicate, e sono in fase di elaborazione, le nuove linee guida che l'Istituto superiore di sanità sta predisponendo. Questo impegno a perfezionare l'elaborazione e quindi finalmente a pubblicare tali linee guida è contenuto e anche ripreso nell'ordine del giorno presentato. Sono passati, lo ripeto, esattamente quattro anni.

Certamente vi è stato anche il risultato della Conferenza unificata dello scorso anno, che nel nuovo patto per la salute aveva fatto un ulteriore passo in avanti sui livelli essenziali di assistenza, ma non solo siamo ancora molto lontani da un approccio più omogeneo tra le Regioni ma siamo anche molto

indietro a fronte di dati che sono sempre più allarmanti. Non voglio dire che vi sia una epidemia di autismo, ma certamente la diagnosi è più precoce e i sistemi di rilevamento molto più attivi, grazie ai moltissimi passi in avanti fatti dalla fine degli anni Novanta ai giorni nostri, fanno sì che il numero sia aumentato. I numeri sono molto allarmanti: si parla di 500.000 soggetti, e quindi di 500.000 famiglie, e bisogna fare presto e bene innanzi tutto nel campo della ricerca. È importante che prosegua e sia sempre più rafforzato il sistema di una rete scientifica europea e quindi, da questo punto di vista, bisogna rafforzare anche l'Osservatorio nazionale dell'autismo. La ricerca è fondamentale perché, come dicevamo prima anche se di questo si parla molto poco, almeno dai dati in nostro possesso emerge che vi possono essere certamente cause genetiche, ma anche l'influenza di fattori ambientali. Studi molto importanti, recentemente pubblicati (e non solo recentemente perché si parla di studi iniziati, per esempio, dalla University of California nel 2003), ci forniscono dati sui fattori ambientali che sono sicuramente molto preoccupati. A tale proposito bisogna procedere con la ricerca scientifica che non è mai abbastanza, per ben indagare e meglio precisare le diagnosi e, contemporaneamente, anche per le misure di tipo abilitativo e riabilitativo.

Ora, abbiamo un'altra questione che avevamo iniziato ad affrontare nella passata legislatura, nella quale è stata approvata anche la cosiddetta legge del «dopo di noi», la n. 112 del 2016. La cito perché fino ad oggi tutto il peso è sulle famiglie e solo parzialmente il sistema sanitario e il sistema socio sanitario si sono fatti carico di questi problemi. Questo non deve più accadere. Chiunque ha avuto contatti con l'Associazione e con i genitori sa che il problema più grande e le questioni poste alle Istituzioni riguardano ciò che accadrà quando non ci saranno più loro a farsene carico.

Vorrei quindi soffermarmi sull'altro punto dolente che riguarda purtroppo le risorse economiche. Il riferimento all'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Conferenza unificata Stato-Regioni ha prescritto ancora una volta l'invarianza di spesa. Ciò significa che se anche in questo campo non ci sono le risorse adeguate, tutto il peso dal punto di vista materiale ed anche psicologico rimane assolutamente e unicamente sulle famiglie, che rischiano di rimanere l'unica forma di *welfare*. Pertanto, la questione delle risorse economiche è assolutamente decisiva.

Vi è poi un'altra questione decisiva, quella relativa ai *caregiver*; nella manovra finanziaria della scorsa legislatura avevamo iniziato ad introdurre qualche piccola misura anche per quanto riguarda i *caregiver*. Anche su tale questione bisogna avere la determinazione ad andare avanti e mettere in campo tutte le iniziative dal punto di vista normativo ed economico, perché la parte socio assistenziale e il supporto alle famiglie sono cruciali. Altrettanto cruciale è il sostegno a tutti i processi di inclusione sociale delle persone con autismo.

Condivido allora l'ordine del giorno G1, che riguarda la necessità di promuovere i progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e tutti i progetti che vanno verso l'inclusione sociale.

È opportuna altresì l'istituzione di una Commissione speciale. Ancor più necessario però è l'impegno da parte del Governo affinché possa essere finalmente accelerata l'adozione delle linee guida previste dalla legge n. 134 del 2015 e, contemporaneamente, vi siano le risorse necessarie a far fronte ai servizi sanitari e socio-assistenziali.

Per tutti questi motivi confermo il nostro voto convinto sull'ordine del giorno G1, che ha unificato le mozioni precedentemente illustrate. *(Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Ferrari)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Quinto Ennio», della bella Gallipoli, in provincia di Lecce. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 42 (testo 2), 83, 98 e 106 (ore 12,44)

BINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINI *(PD)*. Signor Presidente, non voglio tornare su molte delle questioni che sono state bene evidenziate da colleghe e colleghi in Assemblea riguardo il disturbo e la patologia e a quanto conosciamo al riguardo dal punto di vista scientifico.

Penso che oggi siamo chiamati a provare a dare una risposta più concreta ed efficace alle tante famiglie che si trovano nella condizione di avere un figlio che ha questo tipo di disturbo. Come

leggiamo e sappiamo dai tanti racconti delle persone che conosciamo e da chi ha vissuto vicende simili, la scoperta della malattia di un figlio e di un disturbo di questo tipo, all'inizio fa crollare il mondo addosso al genitore, fa vedere tutto nero, fa pensare di sentirsi isolati, fa cercare tutte quelle informazioni che si possono avere per capire a cosa si sta andando incontro. Poi, tutto d'un tratto la vita si trasforma. Da un lato si sente sicuramente la complicazione che questo porta, dall'altro, la ricchezza che questo dona: la ricchezza di avere un figlio o una figlia speciali, la ricchezza di avere una missione, come diceva prima qualcuno, la ricchezza di avere la possibilità di cercare nuovi modi per entrare in contatto e in comunicazione, per scoprire nuovi linguaggi e per interpretare quello che un figlio o una figlia ha da dirti e che magari spesso non riesce a dire con le parole.

Credo che la politica e le istituzioni si debbano occupare di tutto questo. Spesso siamo portati, non per disinteresse, a occuparci di chi ci cerca, di chi ci sottopone un bisogno o un problema e tante volte tendiamo magari a sottovalutare chi è più silenzioso, chi non ha voce per gridare la propria difficoltà, chi magari è talmente tanto a disagio che non ha neppure la forza di cercare qualcuno. È di questo che dobbiamo occuparci, è a queste persone e a queste famiglie che dobbiamo far sentire non semplicemente la nostra vicinanza a parole, ma una vicinanza concreta, che renda la loro vita un po' più semplice e che faccia sì che questi ragazzi e queste ragazze possano essere cittadini a tutti gli effetti e possano ottenere la loro autonomia nel modo più ampio possibile.

Parliamo di ragazzi diversi, ma siamo tutti diversi. *(Applausi del senatore Rampi)*. Ognuno di noi ha dei pregi, dei difetti, delle caratteristiche o delle qualità diversi dagli altri, ma ognuno di noi ha, allo stesso tempo, dei sogni e dei sentimenti. Spesso e volentieri quando ci occupiamo di qualcuno che ha un disturbo e una patologia pensiamo ad occuparci soltanto dei bisogni concreti (il nutrimento, la somministrazione delle medicine o la pulizia), ma nei fatti dobbiamo invece riuscire a far sì che queste persone raggiungano il massimo grado di autonomia, che consenta loro di andare oltre i bisogni primari che incontrano nella propria vita. Credo dunque che questo sia il senso dell'ordine del giorno in esame e sono felice e orgogliosa del lavoro fatto dalle nostre colleghe e per il fatto che si sia giunti ad una stesura unitaria.

Molto è stato detto e molto è già stato fatto a livello legislativo, anche negli ultimi anni, ma molto c'è ancora da fare: occorre portare alla piena attuazione le linee guida e c'è da fare l'aggiornamento dei LEA, c'è da procedere per fare in modo che la ricerca, che ancora in questo campo non ha raggiunto tutti i risultati sperati, possa progredire in modo più efficace, occorre far sì che il sistema di informazione riesca a far avere le informazioni in modo capillare e trasparente a tutti. Per questo nell'ordine del giorno in esame si chiede l'istituzione di una Commissione speciale, non per creare un ulteriore organismo inutile, ma proprio con l'obiettivo di raggiungere queste finalità, che ho provato, sicuramente non in modo efficace come avrei voluto, ad elencare. Il dispositivo della nostra mozione era sicuramente più forte perché c'era l'impegno chiaro a istituire la Commissione. Nella mediazione che è stata trovata c'è comunque l'impegno in questo senso.

A questo punto - essendosi il Governo rimesso all'Assemblea, come è giusto che sia perché sulle Commissioni parlamentari decide il Parlamento - dipende solo da noi; quindi, il nostro auspicio è che si riesca a istituire davvero questa Commissione, la quale, con i compiti chiari e qui elencati, possa avere come obiettivo unico la centralità dell'individuo, la centralità di quelle famiglie e dei ragazzi e delle ragazze che soffrono di tale disturbo, perché la loro vita sia migliore. Solo così sentiremo di aver dato un contributo positivo ed efficace come rappresentanti istituzionali. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Steger)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, lo spettro autistico non è una malattia ma una neuro-biodiversità, spettro sottovalutato quando non deriso.

Ricordo all'Assemblea l'episodio di un noto comico, che poi si è dato alla politica - ma che fortunatamente sta tornando alla sua antica attività - al quale ha risposto giustamente il presidente Mattarella, mettendo al proprio fianco, durante il discorso di fine anno, un quadro fatto da ragazzi di un centro per autistici di Verona.

L'autismo è un'epidemia senza essere una malattia: è una disabilità senza esserlo, pur essendo, in alcuni casi, completamente invalidante. I numeri dei nascituri nello spettro impressionano: ad oggi è un'emergenza nazionale e lo stesso presidente Trump, ad esempio, non ha esitato a definirla un'epidemia, pur non essendo una malattia, e ciò rende l'idea del suo diffondersi e dei suoi numeri. A spaventare è soprattutto l'impreparazione delle nostre comunità a integrare questi ragazzi e a sostenere le loro famiglie. Bisogna impegnarsi costantemente su questo tema perché, seppur ormai scientificamente sdoganato e affrontato, l'autismo non ha, nel Servizio sanitario nazionale e nei servizi sociali, la giusta attenzione. Le ASL riconoscono solo logopedia e psicomotricità, che, nella maggior parte dei casi, non sono assolutamente efficaci. Alcune Regioni - recependo le linee guida dell'Istituto superiore di sanità - stanno legiferando per inserire nei LEA le terapie comportamentali e psicologiche strutturate (Aba, Denver, Teacch), anzitutto perché sono le più richieste, in quanto più efficaci, e in secondo luogo perché hanno costi veramente proibitivi. Ultimamente sono intervenute anche diverse sentenze che hanno condannato le ASL al pagamento di questi modelli da loro non riconosciuti.

Ciò che serve è una legge quadro che metta tutte le strutture pubbliche nelle condizioni di prendere in carico questi ragazzi, a tutte le età, e regali un po' di serenità alle loro famiglie. I passi fondamentali, a nostro avviso, sono: la diagnosi precoce (per cui è necessaria la formazione specifica di pediatri e insegnanti di sostegno); il cosiddetto durante di noi (quindi la quotidianità di questi bambini, ragazzi e adulti), e, ovviamente, una degna applicazione del dopo di noi.

I disturbi dello spettro sono da lievi a gravissimi; quindi alcuni hanno solo delle stereotipie comportamentali, problemi ripetitivi o di rigidità, altri non sono verbali e non saranno mai autonomi nemmeno nei bisogni primari.

Le mamme e i papà di questi bambini sono veri eroi: si districano tra attese lunghissime per la diagnosi e la certificazione e il vuoto totale che ne segue, perché, per l'appunto, la sanità pubblica se ne occupa poco e male. La maggior parte dei genitori si mette a fare ricerche e porta il figlio o i figli (perché, purtroppo, succede anche che gemelli o più fratelli siano nello stesso spettro) su e giù per l'Italia dallo specialista che su qualche *forum* è stato loro indicato.

E se la civiltà di una nazione si riconosce dalla capacità di proteggere e sostenere i più deboli e fragili, noi - purtroppo - cari colleghi, siamo ancora veramente molto indietro. Come sempre in questi casi ci sono delle bellissime realtà gestite da associazioni, o direttamente dai genitori che aiutano davvero queste famiglie e i loro ragazzi, ma sono poche e con il solito enorme e insormontabile ostacolo economico.

L'autismo non è contagioso, né mortale, ma è un dramma colpevolmente sottovalutato. Per queste ragioni, Fratelli d'Italia preannuncia il proprio voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, diversi sono stati negli anni gli interventi normativi cui si deve far riferimento quando si tratta il problema legato allo spettro autistico, iniziando dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2008, fino alla legge 18 agosto 2015, n. 134, cui sono seguite la legge 22 giugno 2016, n. 112 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

L'incremento dei casi di disturbo dello spettro autistico osservato nell'ultimo decennio richiede tuttavia un atteggiamento consapevole che porti quanto prima a un rapido e profondo processo di riorganizzazione dei servizi, in prima istanza di quelli sanitari, per fornire una diagnosi precoce, un corretto inquadramento diagnostico e un sostegno alle famiglie, favorendo l'integrazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone colpite. Conoscere i bisogni è essenziale per pianificare buoni sostegni, con politiche sanitarie e risorse educative e sociali adeguate per sostenere i bambini e le famiglie che quotidianamente si confrontano con questa patologia.

La legge 18 agosto 2015, n. 134 pone l'attenzione sugli interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone, accanto agli aspetti diagnostici e riabilitativi. Ciò è sicuramente il segno di un'aumentata consapevolezza del disturbo nella comunità e di un miglioramento del livello di comprensione dell'impatto di questo

problema nella società.

L'ordine del giorno che oggi siamo chiamati a votare contiene importanti impegni, ai quali il Governo darà sicuramente seguito. Vorrei porre l'attenzione su uno di essi in particolare. Come spesso accade quando si tratta di patologie sanitarie, ci si concentra sul soggetto colpito e la famiglia - in questo caso, i genitori - passa in secondo piano. Un momento importante, unico, cercato e desiderato diventa un percorso difficile, carico di sofferenza e spesso di solitudine. Dai più recenti studi sui percorsi di presa in carico dell'autismo emerge come i bisogni espressi siano non soltanto quelli connessi alla disabilità vissuta in prima persona, ma anche quelli dell'intero nucleo familiare, che è costantemente impegnato sul versante dell'accudimento, dell'educazione e della socializzazione, esponendosi al rischio di vivere una condizione di isolamento sociale. I genitori, gravati dal peso costante dell'impegno assistenziale, esprimono l'esigenza di ritagliarsi dello spazio per sé e recuperare momenti da dedicare a se stessi, al rapporto di coppia e alla relazione con gli altri figli. Sono ancora poche le occasioni dedicate a questa specifica esigenza e la gestione del tempo libero dei bambini e dei ragazzi con disabilità nell'area dello spettro autistico spesso ricade solo sulla famiglia.

La consapevolezza della complessità del fenomeno dell'autismo, con tutte le sue ricadute sulla tenuta del tessuto familiare e sociale in cui esso si colloca, richiede un'azione di investimento importante da parte delle istituzioni del territorio, in stretto raccordo con le associazioni dei familiari. La famiglia è il primo ambiente sociale nel quale il bambino autistico si trova a crescere e nel quale ci si impegna a perseguire l'obiettivo di integrazione, anche attraverso attività di supporto e formazione dei genitori. Aiutare il bambino autistico a sviluppare le sue abilità e i suoi interessi nell'ambiente domestico rappresenta il primo passo per sostenere il suo percorso di crescita e rappresenta, al contempo, il primo obiettivo su cui puntare per migliorare la qualità di vita propria e dell'intera famiglia.*(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

L'attività di supporto alla famiglia e la formazione dei genitori, attraverso dei percorsi educativi, aiuta a gestire i livelli di *stress*, a sviluppare meccanismi di *coping* migliori, che a loro volta permettono un ambiente domestico più sano e controllato. Il benessere del bambino e la sua educabilità sono imprescindibili dal benessere della famiglia in cui lo stesso è inserito.

Desidero portare a conoscenza di tutti voi il progetto che si è voluto realizzare presso il distretto socio-sanitario di Pieve di Soligo, dell'azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana denominato «Il tempo guadagnato». Come sindaci ci siamo interrogati se, al di là del supporto clinico e sanitario al soggetto affetto da disturbo autistico, potevamo sostenere le famiglie perché non si sentissero sole nell'accudimento di bambini e ragazzi così speciali e se si potesse creare attorno ai genitori una rete di supporto fattivo, una nuova forma di *welfare* sociale che vedesse le amministrazioni, le associazioni dei familiari, l'azienda sanitaria, le realtà produttive unite nella costruzione di un progetto che mettesse al centro le famiglie che al loro interno hanno questi ragazzi.

L'idea accolta da tutti i 28 Comuni del distretto e dall'azienda sanitaria ha visto il coinvolgimento dalle Associazioni ANFFAS Sinistra Piave, ANGSA Treviso, Genitori «La nostra famiglia», il supporto della Fondazione di comunità della Sinistra Piave, il sostegno della Banca della Marca e della Regione Veneto.

Il progetto si è posto quale obiettivo generale quello di favorire l'inclusione sociale delle persone con autismo e delle loro famiglie nella comunità. In particolare, da una parte si è voluto offrire alle famiglie un tempo di sollievo, inteso come tempo guadagnato per recuperare una relazione familiare, per sperimentare una graduale indipendenza relazionale del legame tra genitori e figli, per contrastare la sensazione di solitudine delle famiglie, dall'altra, si è voluto offrire un tempo di preparazione delle giovani generazioni cogliendo ogni occasione possibile di apprendimento e d'integrazione attraverso il consolidamento di un sistema di collaborazioni con il volontariato giovanile, la scuola, i servizi pubblici e privati del territorio. Sono state previste diverse proposte per le famiglie: dei pomeriggi in libertà rivolti ai genitori e ai bimbi dai cinque agli undici anni, con l'obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di sollievo e ai bambini pomeriggi di gioco per sviluppare abilità utili alla crescita; dei percorsi educativi per le famiglie, rivolti sempre ai genitori dei bambini dai cinque agli undici anni, con lo scopo di aiutare e gestire le difficoltà e favorire un ambiente domestico più sereno; dei

pomeriggi e *weekend* per i ragazzi dai diciotto anni in su per favorire l'autonomia e le relazioni interpersonali; l'attivazione e la preparazione di nuovi volontari a supporto delle azioni sostenute dal progetto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Un'esperienza che tutti i soggetti coinvolti si sono impegnati a portare avanti affinché queste diventino azioni strutturate e non interventi *spot*, per dare una risposta concreta alle famiglie e realizzare un modello replicabile nel territorio.

Nell'anticipare il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, concludo dicendo che tutti gli impegni contenuti nell'ordine del giorno sono obiettivi fondamentali per garantire la miglior presa in carico delle persone affette da disturbo dello spettro autistico e sono sicura che il Governo saprà raggiungerli quanto prima. Auspico però che le famiglie vengano sempre più messe al centro dei vari interventi per far sentire meno soli queste mamme e questi papà. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S Congratulazioni)*.

GIAMMANCO *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO *(FI-BP)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi

Forza Italia ha sottoposto oggi a quest'Assemblea un tema di estrema rilevanza, che dovrebbe trovare il giusto spazio nell'agenda dell'Esecutivo.

Crediamo sia necessario dare delle risposte alle problematiche che vivono i soggetti con disturbi dello spettro autistico e dare risposte anche alle loro famiglie, per dar loro l'attenzione che meritano nel dibattito politico e nel lavoro delle istituzioni. Fare politica dovrebbe essere, prima di tutto, una missione a sostegno dei soggetti più deboli e vulnerabili della società. Meno propaganda e più sostanza, quindi, è lo sforzo che chiediamo al Governo e alla maggioranza a supporto di chi è più fragile. Forza Italia ritiene che sia dovere di tutti noi lavorare per garantire loro una maggiore qualità di vita.

I disturbi dello spettro autistico rappresentano una delle principali cause di disabilità infantile. Si tratta di una condizione permanente per la quale esistono, però, trattamenti riabilitativi di supporto che permettono di ottenere risultati importanti. Se si agisce, quindi, in modo tempestivo si può fare molto per migliorare la qualità di vita dei soggetti autistici e delle loro famiglie, che sono tante. La vita di queste famiglie è segnata per sempre da questa forma di disabilità: segnata psicologicamente ma anche materialmente, in quanto la famiglia, di fatto, è la vera, unica forma di *welfare* su cui grava tutto il peso della fragilità dei bambini di cui ci si prende cura. Oneri psicologici ed oneri economici, ripeto, troppo spesso affrontati in completa solitudine, anche perché gli assegni di invalidità sono troppo esigui e ancora del tutto insufficienti a condurre una vita dignitosa e autodeterminata.

A tal proposito, eliminare dal calcolo dell'ISEE l'importo dell'assegno di invalidità ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, cosa che Forza Italia ha più volte proposto, sarebbe già un buon segnale. L'assegno di invalidità non può e non deve essere considerato una fonte di reddito tantomeno un vantaggio economico. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e FdI)*. L'assegno di invalidità dovrebbe servire a pagare le spese di assistenza, che spesso deve esserci ventiquattr'ore su ventiquattro. Ma questo assegno non è per nulla sufficiente, perché le terapie che i soggetti autistici devono seguire sono molto costose. Per questo, la maggior parte delle volte è un familiare a farsi carico della cura della persona autistica, familiare che, per questo motivo, avrà anche difficoltà a continuare la propria vita, a continuare il proprio lavoro.

Chi vive una disabilità grave deve provvedere a tutta una serie di spese che, troppo spesso, causano disagi economici non indifferenti. Le famiglie dei soggetti con disturbi dello spettro autistico affrontano un cammino doloroso e difficile, pieno di ostacoli: sono costrette a spendere migliaia e migliaia di euro all'anno per curare i figli con una terapia scientificamente valicata; hanno a che fare con bambini che hanno difficoltà a comunicare e a interagire con gli altri e che spesso hanno scarsa capacità di apprendimento, difficoltà a concentrarsi, comportamenti ripetitivi e interessi limitati.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prestare una maggiore attenzione, anche perché mi sembra che l'intervento meriti di essere ascoltato.

GIAMMANCO *(FI-BP)*. Grazie, signor Presidente. Si tratta di bambini che spesso sono le prime vittime di atti di bullismo, inaccettabili, da parte dei loro compagni di scuola. È un problema sociale,

che va a impattare anche sulla tenuta del contesto familiare e al quale è necessario dare delle risposte tempestivamente per evitare che questi bambini diventino adulti emarginati, che naturalmente non riusciranno a integrarsi nella società. Con le terapie giuste, invece, i soggetti autistici potranno avere una vita serena e dignitosa, conquistando autonomia e acquisendo le competenze che consentiranno loro di essere degli adulti diversi da quelli delle generazioni passate; adulti che, un giorno, potranno anche essere in grado di lavorare e di essere utili alla società, con tutte le loro potenzialità.

Per questo, Forza Italia ha chiesto al Governo di dedicare maggiore attenzione e più risorse al problema. Gli interventi rivolti ai bambini autistici hanno un carattere composito. Si tratta di programmi fortemente personalizzati. Ogni percorso è diverso dall'altro; ogni percorso è diverso da bambino a bambino. L'obiettivo è quello di mettere in moto un vero e proprio processo di maturazione dell'individuo; servono la costanza e la continuità terapeutica e serve personale altamente specializzato.

Eppure l'autismo sembra ancora essere considerato una patologia di serie B. La legge n. 134 del 2015, pur essendo ricca di buoni propositi e riconoscendo la necessità di potenziare la ricerca in questo campo, non ha dato le risposte sperate. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Si è fatta una legge a costo zero, che non ha stanziato fondi, perché segnata dalla clausola di invarianza finanziaria. Una bella cornice, insomma, ma priva di quadro. Anche la legge n. 112 del 2016, la cosiddetta dopo di noi, che prevede giustamente interventi a supporto delle persone con grave disabilità rimaste prive del sostegno familiare, non ha stanziato fondi a sufficienza. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Dobbiamo dare quindi piena attuazione alla legge n. 134 del 2015 garantendo in tutte le Regioni i trattamenti per l'autismo nei livelli essenziali di assistenza mediante lo stanziamento delle risorse economiche necessarie.

È inoltre necessario implementare il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico e il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare. Ancora, abbiamo chiesto di promuovere la ricerca, di favorire il potenziamento di risorse umane altamente qualificate, di favorire la sperimentazione di progetti di vita indipendente, di promuovere l'inserimento lavorativo dei soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico. Servono insomma maggiori investimenti. In più, con un'altra mozione a mia prima firma, Forza Italia ha chiesto a questa Assemblea di mostrarsi sensibile al tema e dare il via libera all'istituzione di una Commissione speciale, con compiti di analisi, approfondimento e proposta sull'autismo e sulle altre disabilità correlate. Vedete, non è sufficiente dare la delega delle politiche sulla disabilità a un Ministero senza portafoglio. C'è ancora molto da fare e molto da capire per migliorare la vita di chi soffre di questi disturbi e per migliorare la vita delle loro famiglie. Per questo è di fondamentale importanza garantire loro la continuità del progetto di cura.

Siamo consapevoli della complessità del fenomeno e delle sue ricadute di ordine sociale, per questo vogliamo lavorare per garantire anche ai giovani adulti che hanno ricevuto durante l'infanzia la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di poter svolgere una vita il più possibile autonoma, affinché non incorrano in forme di esclusione sociale che inevitabilmente conducono all'isolamento e alla discriminazione. Serve maggiore consapevolezza del problema, abbattere le barriere mentali e lavorare per una maggiore integrazione sociale di queste persone. Gli adulti che soffrono di questi disturbi, una volta che non ci sarà più la loro famiglia a occuparsene, non possono diventare fantasmi ed essere dimenticati. Non dobbiamo lasciarli soli, ma dobbiamo aiutarli a sviluppare le relazioni con gli altri e lavorare affinché ci siano maggiori aree dedicate e luoghi dove coltivare e sviluppare le grandi potenzialità nascoste di ogni persona con disturbi dello spettro autistico. L'inclusione non può limitarsi alla sola scuola, ma deve toccare anche gli altri contesti di vita, da quello ludico-ricreativo a quello sportivo, per una partecipazione che favorisca il diritto alla normalità.

Detto questo, crediamo che almeno su queste tematiche l'Assemblea del Senato debba essere coesa e parlare con una sola voce, capace quindi di andare oltre le appartenenze politiche. Crediamo che sia fondamentale perseguire un obiettivo comune, per essere più forti e per dare delle risposte vere ed efficaci a chi da tempo le aspetta. Per questo abbiamo deciso di ritirare le nostre mozioni, per farle confluire in un documento unitario, un ordine del giorno che recepisce in parte le nostre istanze. Lo

abbiamo fatto per buon senso, per non strumentalizzare politicamente né svilire un tema così delicato e perché l'ottimo è nemico del bene, mentre noi vogliamo il bene di questi ragazzi. Per dar seguito alle nostre istanze abbiamo quindi ritenuto importante unire le forze di tutti per far fronte comune. Ci auguriamo che il Governo e la maggioranza mostrino vera attenzione nei confronti dei nostri amici autistici e delle loro famiglie. Per tutte queste ragioni, Forza Italia ha ritirato le sue mozioni e voterà a favore dell'ordine del giorno unitario elaborato con la maggioranza e con le altre opposizioni. Noi ci siamo, le istituzioni sono presenti e attente al problema: è questo il messaggio che deve partire forte oggi da quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, L-SP-PSd'Az, PD e FdI)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, oggi è già stato detto tutto dai miei colleghi, io però vorrei esplorare con voi il complesso e per molti versi sconosciuto universo dei disturbi dello spettro autistico in maniera diversa, con l'ausilio di un racconto; un racconto scritto da un educatore e da un artista. Questo racconto parla di un cucciolo di lupo, che nasce in una notte di nebbia fitta, in cui non si distingue il confine tra la terra e il cielo. Come nella nebbia si perdono i contorni esatti delle cose, allo stesso modo la mancanza di conoscenza dell'autismo impedisce di "vedere" i bambini che ne sono affetti e spinge a relegarli in un angolo grigio, dove vengono sviliti da quella dolorosa etichetta che è la diversità.

Il piccolo lupo di fatto è diverso dagli altri cuccioli, perché non sa ululare e dunque non si esprime attraverso il linguaggio tipico del branco; ha paura delle farfalle, cioè ha delle fobie atipiche per la sua specie; non guarda alla luna, ma non riesce a staccare gli occhi dalle ciliegie. La sua diversità diventa un motivo di esclusione dal branco perché non sarà mai un vero lupo. Solo la madre non abbandona il cucciolo; così restano soli, avvolti nella nebbia che ruba tutti i colori alle cose. È in quel mondo grigio purtroppo che si ritrovano spesso le famiglie con un figlio affetto da autismo.

Provate ad immaginarvi come genitori che si stringono al proprio figlio nella nebbia. Provate ad immaginare il terrore che vi investe, mentre lo chiamate, senza ottenere risposta; provate a capire cosa si prova, di fronte a un bambino che vi guarda con lo sguardo assente, che non si appassiona ai giochi, che non familiarizza con gli altri bambini, che non reagisce ad alcun vostro tentativo di portarlo nel vostro mondo, questa "normalità" che all'improvviso diventa una maledizione, in netto contrasto con tutta questa "diversità".

Senza nessun preavviso, senza possibilità di difesa, arriva la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. Qualche genitore, raccontando della propria esperienza, ha paragonato questo momento a uno sconvolgimento di tutti gli equilibri: all'inizio è tutto nuovo, bisogna imparare tanti termini mai sentiti prima e modificare tutti gli atteggiamenti, alla scoperta di quelli che possano aprire un varco nella nebbia. È uno stravolgimento doloroso, in cui si passa dalla disperazione all'accettazione e dall'accettazione alla necessità assoluta di reagire.

Sono un pugno allo stomaco le testimonianze dei genitori con figli autistici. Lasciati totalmente soli nella gestione di questa diversità per cui ancora troppo poco si è fatto.

Nel racconto alla fine sarà un'oca a salvare il piccolo lupo dall'esclusione; lo fa guardando al di là delle apparenze, indagando la sensibilità del cucciolo, che per salvarla da una volpe, finalmente lancia un ululato da vero lupo. A quel punto anche il capo branco comprende che la diversità non è insuperabile: accetta il lupo e assaggia le ciliegie per capire come mai per il piccolo siano così appetibili; a riprova del fatto che la diversità può essere fonte di arricchimento.

Da tempo nel nostro Paese si sta sperimentando un approccio multidisciplinare, finalizzato a fornire tutti gli strumenti per capire e gestire al meglio la disabilità, per offrire a chi è affetto da disturbi dello spettro autistico la concreta speranza di un'esistenza che sia il più vicino possibile al concetto di normalità. Le terapie somministrate sono di tipo psicologico e comportamentale, di tipo prettamente cognitivo, e solo in minima parte farmacologico. Si punta molto anche sullo sport, sull'arte-terapia e sulla *pet therapy*. Qualsiasi sia il metodo messo in atto, resta fondamentale il coinvolgimento dei familiari e di persone strettamente legate al mondo di chi soffre di autismo.

I risultati derivanti dall'applicazione di queste metodologie sono sempre più sorprendenti. Quella

nebbia gelida e informe in parte comincia a diradarsi e molti bambini, soprattutto se diagnosticati precocemente, riescono ad uscirne. Non è così per tutti però, perché ancora una volta in tanti sono penalizzati dall'area geografica di appartenenza. So bene che ripeto spesso questo concetto ed io per prima vorrei non ci fosse più bisogno di ribadirlo sempre, qualunque sia la disciplina, qualunque sia la patologia, qualunque sia la terapia; per ora però è così, le differenze territoriali ci sono e valgono anche per chi soffre di disturbi dello spettro autistico. Ci sono anche in questo caso numeri e dati inconfutabili.

I numeri di una recente ricognizione nazionale realizzata dall'Istituto superiore di sanità sulle unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, terminale sanitario dell'utenza con disturbi dello spettro autistico dei sistemi sanitari regionali, indicano che in Italia 300.000-400.000 persone convivono con un disturbo dello spettro autistico, tra bambini, adolescenti e adulti; ciascuna unità operativa di presa in carico di questi soggetti è composta in media da due neuropsichiatri infantili, due psicologi, un terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, due logopedisti, un educatore, un infermiere e un assistente sociale. Secondo quanto dichiarato da chi ha curato questa indagine, questo dato presenta però un'altissima variabilità tra le Regioni e tra le aziende sanitarie, che si evidenzia anche dall'analisi delle distribuzioni del numero di operatori per ciascuna Regione; esistono infatti più del 50 per cento delle unità operative dove i profili potenzialmente coinvolti nel trattamento o sono assenti o sono presenti in *part-time* e dove non si garantiscono diagnosi e presa in carico in tempi consoni. Sono state attivate al Nord l'83 per cento delle unità operative previste, al Centro il 69 per cento, nelle isole il 61 per cento e al Sud il 51 per cento, evidenziando quindi come la capacità di erogare i livelli essenziali di assistenza previsti per l'autismo presenta una forte eterogeneità geografica. I dati che vi sottopongo sono supportati anche da una valutazione effettuata dal Ministero della salute, in collaborazione con il gruppo tecnico interregionale salute mentale, dalla quale emergono un diverso grado di recepimento e differenti implementazioni a livello regionale e locale.

Proprio in conseguenza del modesto approccio, su base territoriale, delle linee d'indirizzo definite nel 2012, si è stabilito che la loro attuazione costituisca adempimento per il comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

Nel settembre 2018 l'Istituto superiore di sanità ha ufficializzato l'obbiettivo di redigere le linee guida sul disturbo dello spettro autistico, finalizzate a supportare i professionisti sanitari nella definizione del percorso diagnostico e terapeutico più appropriato, attraverso la creazione di una rete di sostegno e assistenza per i familiari e i *caregiver* nella presa in carico integrata del minore, che deve coinvolgere l'intero contesto di vita (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione, servizi territoriali sociali e sociosanitari). Se ne deduce che in questi anni il nostro Paese si sia dotato di tutti gli strumenti e delle norme necessari a garantire livelli omogenei di presa in carico e trattamento su tutto il territorio nazionale sulla base dei fabbisogni. Parliamo di provvedimenti tesi a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale. II Servizio sanitario nazionale deve infatti garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, con metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Serve, piuttosto, attivarsi affinché sia data piena attuazione a quanto già definito dall'attuale quadro normativo.

Con questo ordine del giorno unitario, che il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente, impegniamo il Governo a: istituire una rete scientifica ed epidemiologica, come già sperimentato in altri Paesi, con l'obiettivo di promuovere studi e ricerche finalizzate ad assicurare che il sistema informativo fornisca sui disturbi dello spettro autistico stime affidabili; definire un sistema di valutazione secondo indicatori oggettivi e misurabili; perfezionare tramite l'Istituto superiore di sanità, l'elaborazione delle linee guida; garantire la diffusione di campagne d'informazione e sensibilizzazione; promuovere collaborazioni sociali e assistenziali a supporto delle famiglie.

Abbiamo il dovere di adottare tutte le misure necessarie per garantire una vita normale ai soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. Abbiamo il dovere di operare per definire un percorso collettivo conforme per ciascun territorio, per fornire a tutti ogni strumento disponibile per diradare quella nebbia incolore che crea una barriera e segna un confine doloroso tra normalità e diversità.

Abbiamo il dovere di fare in modo che sia possibile per chiunque uscire da questa nebbia e tornare a vedere i meravigliosi colori del mondo. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP, PD e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dalle senatrici Castellone, Giammanco, Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi).*

Rilevo che non ci sono stati né contrari né astenuti.

Sospendo la seduta per circa quaranta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,27, è ripresa alle ore 14,13).

Votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti *(Votazione a scrutinio segreto mediante schede)* **(ore 14,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La votazione, a scrutinio segreto, avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, del Regolamento.

Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale potrà indicare tre nominativi per l'elezione dei componenti effettivi e tre nominativi per l'elezione dei componenti supplenti.

Al fine di prevenire ogni possibile equivoco, è a disposizione dei senatori, in Aula, l'elenco dei colleghi che hanno lo stesso cognome, con l'indicazione dei rispettivi nomi.

Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state approntate due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari una scheda che, dopo il voto, depositeranno nelle apposite urne all'uscita delle cabine stesse.

La chiama sarà svolta in ordine alfabetico.

Dichiaro aperta la votazione.

Invito il senatore Segretario a procedere alla chiama.

(La senatrice Segretario Nisini e, successivamente, il senatore Segretario Laforgia fanno la chiama).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 14,41 -).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Aimi, Airola, Alderisi, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bini, Biti, Boldrini, Bonfrisco, Bonifazi, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici, Bressa, Briziarelli, Bruzzone, Buccarella

Calandrini, Caliendo, Campagna, Campari, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Cario, Casini, Casolati, Castaldi, Castiello, Catalfo, Causin, Cerno, Cesaro, Ciampolillo, Cioffi, Ciriani, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Craxi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Lucia, De Petris, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder Errani, Evangelista

Faggi, Faraone, Fattori, Fazzolari, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Ferrero, Ferro, Floridia, Fregolent, Fusco

Galliani, Gallicchio, Gallone, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giammanco, Giannuzzi, Giarrusso, Giro, Girotto, Granato, Grassi, Grasso, Grimani, Guidolin

Iannone, Iori, Iwobi

L'Abbate, La Mura, La Pietra, La Russa, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lupo

Maffoni, Maiorino, Mallegni, Malpezzi, Manca, Mangialavori, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marin, Marinello, Marino, Martelli, Marti, Masini, Matrisciano, Mautone,

Messina Alfredo, Messina Assuntela, Mininno, Minuto, Misiani, Modena, Moles, Mollame, Montani, Montevecchi, Monti, Moronese
Nastri, Naturale, Nisini, Nocerino, Nugnes
Ortis, Ortolani, Ostellari
Pacifico, Pagano, Papatheu, Paragone, Parente, Paroli, Parrini, Patriarca, Patuanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Perosino, Pesco, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pichetto Fratin, Pillon, Pinotti, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittella, Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia
Quagliariello, Quarto
Rampi, Rauti, Riccardi, Ricciardi, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Rojc, Romagnoli, Romano, Romeo, Ronzulli, Rossomando, Rufa, Ruspandini, Russo
Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sbrollini, Schifani, Serafini, Sileri, Stabile, Stefano, Steger, Sudano
Taricco, Taverna, Tesei, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Trentacoste, Turco
Unterberger, Urraro
Vaccaro, Valente, Vallardi, Vanin, Vattuone, Verducci, Vescovi, Vono
Zaffini, Zuliani.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Discussione delle mozioni nn. 77, 100, 104 e 107 sulle riserve auree della Banca d'Italia (ore 15,47)

Approvazione della mozione n. 104. Reiezione delle mozioni nn. 77, 100 e 107

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00077, presentata dal senatore Fazzolari e da altri senatori, 1-00100, presentata dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, 1-00104, presentata dal senatore Bagnai e da altri senatori, e 1-00107, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, sulle riserve auree della Banca d'Italia.

Ha facoltà di parlare il senatore Zaffini per illustrare la mozione n. 77.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, l'argomento non è di poca rilevanza, posto che, come voi saprete e come ormai sanno tutti, le riserve in oro che detiene Bankitalia ad oggi, euro più euro meno, ammontano alla considerevole cifra di 90 miliardi di euro. È una cifra che ritengo meritevole di attenzione. La mozione del Gruppo di Fratelli d'Italia, che ricordo si occupa di questa materia attraverso le dichiarazioni della nostra presidente Giorgia Meloni...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Zaffini, la interrompo per dirle che, per una disattenzione mia e degli Uffici, ci siamo accorti solo adesso che non c'è il Governo e quindi dobbiamo sospendere la seduta. Mi scuso con lei e con l'Assemblea.

Sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 15,48, è ripresa alle ore 16,34).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

La seduta è ripresa.

Ha facoltà di parlare il senatore Zaffini per illustrare la mozione n. 77.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, ricordo, a scanso di equivoci, che la mozione del Gruppo Fratelli d'Italia si occupa della materia delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia dal 2014, allorquando il partito della nostra Presidente presentò un ordine del giorno in occasione della conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 su IMU e Banca d'Italia. L'ordine del giorno chiedeva di mettere nero su bianco che l'oro appartiene allo Stato e non alla Banca d'Italia. Il tema era all'epoca caldo, in quanto, come voi, colleghi, sicuramente ricorderete, in quel passaggio ci fu un riconoscimento di proprietà di un sistema di banche italiane che precedentemente avevano, invece, una presenza puramente simbolica.

L'argomento è assolutamente rilevante in quanto, Presidente, il controvalore in euro di questa riserva in oro (che ricordo essere la terza, in ordine di grandezza, tra gli Stati e la quarta tra le istituzioni) è di

circa 90 miliardi di euro: stiamo parlando di una cifra assolutamente rilevante. Questa ricchezza è oggetto di un grande equivoco, che si continua a perpetrare da anni, da quando, ad esempio, l'allora *premier* Prodi ritenne di proporre la vendita di una parte di questa riserva per decurtare lo *stock* di debito pubblico dell'Italia.

Il grande equivoco ha una serie di protagonisti; il primo tra questi è proprio Banca d'Italia, l'istituto di emissione, la nostra banca di Stato, che sul suo sito scrive espressamente: «L'ordinamento assegna la proprietà delle riserve alla Banca d'Italia; in base all'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». Con ciò Banca d'Italia scrive sul proprio sito un falso, perché l'articolo 127 del trattato non riporta nessun passaggio con il termine «proprietà» e, peraltro, non assegna alle banche nazionali la proprietà delle riserve auree. Quindi Banca d'Italia fa un po' come Totò con la fontana di Trevi (l'esempio calza): ricorderete che Totò vendeva la fontana di Trevi; Bankitalia potrebbe procedere alla vendita delle riserve che non sono di sua proprietà.

L'equivoco viene coltivato, anzi aggravato, dal *premier* Conte, allorquando, rispondendo nei giorni scorsi a un'interrogazione della collega Rauti, fa un'affermazione tautologica. Il *premier* Conte, infatti, in merito alla questione posta dall'interrogante, segnala che «le riserve auree sono sempre state in verità iscritte all'attivo della situazione patrimoniale della Banca d'Italia e che tra le operazioni di sua pertinenza sono sempre rientrate l'acquisto e la vendita di oro e di valute auree». Ma la dice ancora peggio, quando chiude la risposta: «Risulta, quindi, dall'assetto normativo descritto, che la proprietà delle riserve auree nazionali è della Banca d'Italia». E aggiunge: «Un intervento normativo volto a modificare gli assetti della proprietà aurea della Banca d'Italia, ancorché nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore nazionale, andrebbe, quindi, valutato sul piano della compatibilità con i principi basilari che regolamentano l'ordinamento del Sistema europeo di banche centrali». Quest'ultimo passaggio è vero, ma il precedente è assolutamente falso. Seconda affermazione che attribuisce falsamente la proprietà delle nostre riserve auree alla Banca d'Italia.

Cerca di "metterci una pezza", non volendo, non sapendo, il governatore della BCE Mario Draghi (già Governatore della Banca d'Italia, come voi tutti sapete), quando dice che «la BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve di valuta che le vengono trasferite e utilizzarle per gli scopi indicate dallo statuto». Questo per quanto concerne le riserve che le vengono trasferite.

Resta ovviamente in proprietà la parte eccedente le riserve trasferite, e cioè la parte, molto più rilevante, dei famosi 90 miliardi di euro. Infatti, il governatore Draghi afferma che il Sistema europeo di banche centrali assolve il compito di «detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri»; sottolineo testualmente «degli Stati membri».

Continua la *querelle* rispetto alla quale un altro Paese - i nostri cosiddetti cugini - ha messo un punto fermo e ha provveduto a regolare con legge la circostanza - traduco il passaggio della legge francese - secondo la quale la Banque de France detiene e gestisce le riserve dello Stato in oro e in divisa e le iscrive all'attivo del suo bilancio, secondo le modalità precisate da una convenzione conclusa tra la banca centrale (la Banque de France) e lo Stato. La legislazione francese continua nel dire che le riserve sono assegnate alla Banque de France con la missione di conservarle e gestirle per conto dello Stato. Addirittura la Banque de France nel suo sito istituzionale descrive un passaggio in cui afferma che ogni francese possiede indirettamente 38 grammi d'oro.

Tutto questo è quanto noi dovremmo fare ed è quello che noi dovremmo risolvere in modo assolutamente banale, quasi lapalissiano vorrei dire, legiferando e dichiarando in buona sostanza che l'oro di Bankitalia è dello Stato ed è degli italiani. Potremmo anche colorire questa affermazione, magari nei comunicati. Visto che tutti i giorni ci ammorbano, anzi vi ammorbano, con l'entità del debito pubblico in capo ad ogni italiano, sarebbe anche intelligente dal punto di vista della comunicazione poter ricordare agli italiani che indirettamente possiedono anche un minimo di quantitativo di oro. Sarebbe una sorta di *marketing* politico.

Però voi non siete capaci di fare questo. Tanto è vero che anche su questo parlate due lingue diverse. C'è una proposta di legge depositata da Claudio Borghi della Lega, Presidente della Commissione bilancio della Camera, che è composta di un unico articolo che afferma sostanzialmente quanto sta dicendo, e cioè che la Banca d'Italia gestisce e detiene le riserve auree ad esclusivo titolo di deposito,

rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve. Comprese ovviamente - questo lo aggiungo io - quelle detenute all'estero.

Accanto a questa proposta di legge depositata ma non calendarizzata - questo è il punto - c'è invece una mozione dei 5 Stelle, depositata in Senato e che oggi commenteremo insieme, che sostanzialmente è un copia-incolla della nostra mozione, ma la edulcora. Laddove la nostra mozione usa termini imperativi, la mozione dei 5 Stelle usa verbi coniugati al condizionale.

Colleghi, questa è una materia che non può restare nell'equivoco, è una materia che non può essere gestita dicendo: «è scontato che» perché non è scontato. Sono 90 miliardi di euro, è una ricchezza enorme che il nostro Stato detiene, ripeto, il terzo Stato per *stock* di proprietà di riserve auree, dunque il Parlamento ha l'obbligo, come hanno fatto altri Stati come la Francia, di legiferare in modo chiaro, netto e assolutamente compatibile con i trattati europei che l'Italia ha sottoscritto. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Misiani per illustrare la mozione n. 100.

MISIANI *(PD)*. Signor Presidente, credo che la storia ci possa aiutare molto in questa discussione sulle riserve auree della Banca d'Italia perché detenere oro, nella storia dell'umanità, ha sempre avuto una rilevanza cruciale nei sistemi monetari.

Non a caso, nella *Belle Époque*, il sistema monetario si chiamava *gold standard*; non a caso nell'età dell'oro del secondo dopoguerra, il sistema viene denominato *gold exchange standard* e anche nell'epoca attuale, l'epoca della turbofinanza, dell'economia di carta, l'oro mantiene una rilevanza strategica perché è un metallo che ha caratteristiche ben note, perché non è emesso da alcuna autorità e quindi non è soggetto a rischio di solvibilità, non è un patrimonio immobile.

L'oro è stato e viene utilizzato per scopi finanziari, per ricavare un reddito, viene utilizzato come garanzia per ottenere prestiti sul mercato. Lo dice anche la storia del nostro Paese quando, nel 1974, il cancelliere Schmidt concesse all'Italia, al presidente del Consiglio Rumor, un prestito garantito da parte dell'oro della Banca d'Italia, pagina che noi ricordiamo come ferita per l'orgoglio nazionale; ma quel prestito fu decisivo per permettere all'Italia di superare un periodo drammatico in cui il Paese rischiava il *default,* perché era l'Italia dello *shock* petrolifero, dell'iperinflazione e del terrorismo rosso e nero. Senza l'oro non avremmo avuto quel prestito, senza quel prestito la storia sarebbe stata diversa. Prima lezione della storia, signor Presidente: avere l'oro migliora il merito di credito, è un baluardo di sicurezza per un Paese come il nostro. È un tesoro, sì, ma un tesoro di ultima istanza, come ha giustamente scritto lo storico Gianni Toniolo.

Anche negli anni più recenti, le banche centrali hanno ricominciato a comprare l'oro e dal 2010 sono acquirenti nette di oro sui mercati internazionali. Le stesse banche centrali, compresa la nostra, hanno firmato nel 1999 un accordo - il Central bank gold agreement - rinnovato ogni cinque anni e che scade a settembre 2019 che limita l'attività delle banche centrali sul mercato dell'oro per evitare effetti di turbolenza sui prezzi.

La banca centrale italiana, signor Presidente, di oro ne ha tanto, come veniva ricordato: 2.452 tonnellate per un controvalore superiore a 90 miliardi di euro. Siamo il quarto soggetto detentore al mondo. La storia di queste riserve è molto istruttiva: inizia nel 1893, le riserve crescono progressivamente fino a raggiungere le 561 tonnellate nel 1933, successivamente scendono per una serie di cessioni e si riducono a 105 tonnellate nel settembre 1943, il momento dell'armistizio dell'Italia con gli Alleati. Gli occupanti tedeschi rubarono gran parte di quelle 105 tonnellate che erano tutte depositate in Italia, sul territorio nazionale. Alla fine della guerra eravamo rimasti con 22 tonnellate di oro che vennero restituite successivamente ma quell'oro, tutto tenuto sul territorio nazionale, venne portato via dalle truppe di occupazione tedesche. Ecco la seconda lezione della storia, signor Presidente: dislocare l'oro della Patria tutto in un solo luogo è una scelta sbagliata, è una scelta imprudente. Dislocare all'estero parte delle riserve auree non è un tradimento della patria, non è una lesione della sovranità nazionale, è una strategia di corretta e prudente minimizzazione dei rischi. Si lascia l'oro dove viene acquistato, si evitano costosi e pericolosi trasferimenti. Lo si lascia fuori dal territorio nazionale per motivi di sicurezza. Ed è per questo che più della metà dell'oro del nostro Paese oggi è detenuto presso la Federal reserve bank di New York, la Svizzera e la banca centrale del Regno

Unito. Sono dati pubblici, di dominio pubblico e non capiamo veramente perché nella mozione presentata dal collega Bagnai si chiedano fantomatiche notizie relative alla consistenza e allo stato di conservazione dell'oro detenuto fuori dal territorio nazionale.

Ce lo lasci dire, signor Presidente, è meglio lasciare le cose così come stanno. Il rientro sul territorio nazionale auspicato dai colleghi della Lega, del MoVimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, sarebbe un'operazione non solo costosa, ma anche imprudente. Impariamo dalla storia del nostro Paese.

Terzo punto: di chi sono le riserve auree? Il presidente Conte in quest'Aula il 21 febbraio ha detto delle parole chiave, affermando che l'oro è iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale della Banca d'Italia, che è di proprietà di tale Banca e che i soci della Banca d'Italia non possono rivendicare i diritti sull'oro. È questo che dice la normativa vigente. La Banca d'Italia - lo ricordo - non è una pericolosa *merchant bank* speculatrice, è un ente di diritto pubblico che fa parte dell'eurosistema e del Sistema europeo di banche centrali. La sua *governance* e le sue attività sono disciplinate da norme nazionali e da norme europee, che dicono delle cose ben precise. Dicono che le competenze riguardanti la detenzione e la gestione delle riserve valutarie e, quindi, anche auree, sono tra i compiti dell'eurosistema, che la BCE e le banche centrali nazionali devono avere garanzia di piena indipendenza istituzionale e finanziaria; dicono, all'articolo 123 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, che vi è il divieto di finanziamento monetario, cioè che le banche centrali non possono andare in soccorso dei Governi nazionali nelle loro decisioni di politica di bilancio. Non è un patrimonio immobile perché le regole italiane ed europee ammettono una serie di utilizzi.

Ripeto però che si tratta di un tesoro di ultima istanza e qualunque riduzione, qualunque operazione di vendita delle riserve auree della Banca d'Italia, cari colleghi, per esempio, per ridurre il debito pubblico, oppure per evitare l'aumento dell'IVA di 23 miliardi, che sta scritto nella legge di bilancio del 2019 (un esempio che faccio non a caso), qualunque intervento di questo genere sarebbe innanzitutto un'infrazione alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali, ma soprattutto sarebbe una scelta del tutto irrazionale dal punto di vista economico. Una tale scelta andrebbe contro l'interesse degli italiani, ridurrebbe di una frazione il debito pubblico, perché i 91 miliardi sono meno del 4 per cento dello *stock* del debito pubblico italiano, non servirebbe a coprire oneri permanenti, come gli aumenti dell'IVA che avete determinato dal 2020 in avanti (52 miliardi tra il 2020 e il 2021) e la vendita delle riserve auree per scelte di politica di bilancio peggiorerebbe il merito di credito dell'Italia, aumenterebbe lo *spread*, che è già al doppio del livello precedente le elezioni del 2018, e avrebbe ulteriori ricadute negative sull'accesso al credito da parte delle imprese e delle famiglie. Sarebbe quindi - lasciatecelo dire - una pessima scelta in totale contraddizione con quella gestione prudente delle riserve valutarie e auree che rappresenta un presidio di sicurezza, quel tesoro di ultima istanza che è sempre stato per il nostro Paese il patrimonio aureo di proprietà della Banca d'Italia.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, con la nostra mozione vogliamo impegnare il Governo su tre punti. Primo: confermare la piena autonomia della Banca d'Italia nella detenzione e nella gestione delle riserve ufficiali e, tra queste, delle riserve auree nel rispetto di ciò che è scritto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Secondo: adoperarsi a livello internazionale per il rinnovo dell'accordo del Central bank gold agreement, che scade a settembre del 2019. Vorremmo avere parole chiare dal Governo sotto questo profilo.

Il terzo è l'impegno più importante: escludere qualsiasi intervento volto a ridurre la disponibilità delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il *deficit* o per sostenere altri interventi.

Vogliamo parole chiare e inequivocabili da questo punto di vista, a maggior ragione a pochi giorni dalla presentazione del Documento di economia e finanza e a pochi mesi da un autunno che si presenta, purtroppo, molto difficile e molto impegnativo per la finanza pubblica del nostro Paese e in ultima istanza per le imprese e per i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore statale «De Nora-Lorusso», di Altamura, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri

lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 77, 100, 104 e 107 (ore 16,55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bagnai per illustrare la mozione n. 104.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi incombe il compito di affermare qualcosa di ovvio, direi quasi di tautologico, cioè che l'oro dello Stato è dello Stato, ma visto che questo tema, che dovrebbe essere di per sé tautologico, ha suscitato già degli appassionati interventi, forse è il caso di aggiungere qualcosa.

Nella mozione della nostra opposizione di sinistra ho particolarmente apprezzato il richiamo alla storia. Cerchiamo dunque di capire dalla storia come arriva l'oro nei forzieri delle banche centrali. Storicamente i percorsi sono fondamentalmente tre: lo sfruttamento coloniale, che non ci riguarda particolarmente e che oggi riguarda pochissimi Stati, la guerra e i *surplus* di bilancia commerciale. Quindi l'oro arriva nei forzieri delle banche centrali in virtù di due cose: il coraggio dei cittadini, che riescono a vincere una guerra, o l'industriosità dei cittadini, che riescono ad avere un *surplus* di bilancia dei pagamenti. Per questo motivo l'oro della banca centrale non è di una persona, non è neanche di cinque italiani, ma è l'oro di tutti gli italiani e questo per la genesi della costituzione di queste riserve, quelle auree e più in generale quelle valutarie.

È così, anche perché è così ovunque. Oggi è facile documentarsi: basta uno strumento come un telefono cellulare e si può tranquillamente andare su Internet e consultare gli statuti delle banche centrali. L'ho fatto, andando a consultare gli statuti delle banche, dalla A di Afghanistan alla Z di Zimbabwe, passando naturalmente per quelli delle banche aderenti al Sistema europeo di banche centrali e quindi, in particolare, quelle dell'eurozona. In tutti questi statuti è chiaramente espresso il fatto che la banca centrale detiene le riserve dello Stato. Mi correggo, solo in uno statuto questa cosa non è specificata, ovvero nello statuto dello Zimbabwe: non so se questo sia il modello di qualcuno in questo augusto consesso, ma in ogni caso, eventualmente, lo prenderemo in considerazione, se verrà esplicitata una richiesta simile.

È così anche perché lo dice la massima autorità in ambito di *central banking* oggi in Europa, niente di meno che il dottor Mario Draghi, il quale, rispondendo il 27 marzo 2019 all'interrogazione presentata degli europarlamentari Valli e Zanni, esplicita che «il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali non utilizzano il concetto di proprietà per determinare le competenze del Sistema europeo di banche centrali (...) in relazione alle riserve». Ciò significa che chi eventualmente lo facesse commetterebbe un atto tecnicamente eversivo rispetto all'ordinamento nel quale le nostre banche centrali operano. Vorrei chiarire una cosa, che forse ha suscitato questo dibattito, su cui tornerò dopo in sede di dichiarazione di voto: lo Stato non è il Governo e mi dispiace dover fare questa precisazione qui e doverla fare a noi, ma da ciò scaturisce il fatto che tutta una serie di cose che sono state dette sono particolarmente inconferenti.

Vorrei tornare anche al tema del rimpatrio dell'oro. Noi poveri populisti o patrioti per anni siamo stati invitati a seguire le *best practice* degli altri Paesi europei che ci venivano mostrate come esempio. Tipicamente si trattava di Germania e Olanda. Oggi è facile documentarsi e i miei lettori sanno cosa ciò significhi. Pertanto, se voi andate su Internet e cercate *gold repatriation*, vedrete che, per esempio, la banca centrale olandese ha portato dal 31 per cento al 51 per cento la quantità di oro detenuto in patria e, per esempio, scoprirete che la Germania ha spostato svariate centinaia di tonnellate di oro dall'estero verso il suolo tedesco. Quando c'era la pressione sovietica poteva essere conveniente diversificare il rischio Paese, ma quando questa pressione è venuta meno hanno pensato che fosse più utile riportarne un po' in casa. Ha ragione il collega Misiani: sono scelte di diversificazione.

La diversificazione è un principio di rischio finanziario e noi non chiediamo che venga rimpatriato; chiediamo semplicemente che si studi serenamente la questione, i costi, anche per fare in modo che il Governo abbia contezza di dove sono le riserve e, in particolare, quelle auree. Noi non chiediamo - come invece fanno, legittimamente, per carità, i colleghi di Fratelli d'Italia - questo rimpatrio. Qui non c'è materia di contenzioso. Riscontriamo però che i Paesi cosiddetti virtuosi lo hanno messo in pratica. Non dimentichiamolo.

Vorrei arrivare all'ultimo punto che è stato sollevato con la solita insalata di concetti, che non ci aiuta.

Forse qui dovremmo essere più puntuali e precisi. Così come non è il caso di confondere Stato e Governo - che poi è all'origine dell'equivoco che ci porta qui - non è neanche il caso di confondere indipendenza e autonomia. L'indipendenza della banca centrale non è minimamente in discussione. Forse sarebbe il caso che parlassimo serenamente dell'indipendenza della banca centrale, che è un principio che noi rispettiamo perché è iscritto nel nostro ordinamento. Gli ordinamenti europei vogliamo cambiarli ma nel rispetto delle regole. È un principio che si afferma negli anni Ottanta e, quindi, abbastanza vetusto, che sta all'attuale contesto finanziario come le penne alla *vodka* stando alla nostra tavola o gli Spandau Ballet stanno alla musica che ascoltiamo. È roba vecchia; è roba degli anni Ottanta, quando l'inflazione era effettivamente a due cifre e occorreva un certo tipo di istituzioni. Ora siamo in deflazione e occorre un altro tipo di istituzioni, che si affermerà, ma questo è un dibattito che lasciamo per un'altra volta. È un dibattito sul quale potremo tornare.

Vorrei semplicemente sottolineare che l'indipendenza della banca centrale, se la consideriamo in termini tecnici come nel noto studio di Grilli e Masciandaro del 1991, ha due dimensioni, una politica e una economica (la *goal independence*, cioè la capacità di fissare i propri obiettivi, e l'*instrument independence*, cioè la capacità di scegliere la strada per perseguirli). Dal punto di vista della *goal independence*, la Banca d'Italia non è indipendente perché il suo obiettivo è la stabilità dei prezzi, come definita dal *Governing council* della BCE nel 1998, e quindi un tasso di inflazione inferiore o vicino al 2 per cento. Lasciamo perdere che poi loro non riescono ad ottenerlo - di quello parliamo dopo - però l'obiettivo la banca centrale italiana non se lo dà; agisce come articolazione del Sistema europeo di banche centrali. Sotto quel profilo pensare che questo sia un attentato all'indipendenza è assolutamente inconferente.

Se parliamo, invece, di indipendenza in termini di *instrument independence*, cioè d'indipendenza operativa, nessuno vuole togliere indipendenza operativa alla Banca d'Italia. La detenzione e gestione dell'oro la diamo in questa nostra mozione per assolutamente indiscussa. Riconosciamo le competenze tecniche di quell'organo e nessuno pensa di darlo al Governo o a chicchessia. La cosa importante è affermare che quello è l'oro degli italiani e dello Stato.

Questo era quanto mi sentivo di dirvi per illustrare il contenuto della nostra mozione. Mi sembra strano averlo dovuto fare, ma se mi è stato chiesto di farlo e, quindi, di affermare l'ovvio, significa che forse c'è qualcosa che non funziona nel nostro dibattito e nei nostri tempi. Di questo potremo parlare con calma un'altra volta. Risparmio una parte del tempo a mia disposizione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pichetto Fratin per illustrare la mozione n. 107.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Signor Presidente, per valutare il tema in questione dobbiamo interrogarci innanzitutto su che cos'è la Banca d'Italia - sul punto peraltro sono già intervenuti i colleghi che mi hanno preceduto - e su qual è stato, anche in breve, il percorso che ha portato alla Banca d'Italia, cioè dal 1893 quando la Banca romana trovò una tipografia molto efficiente e si dovettero disporre le fusioni, al 1928, quando per la prima volta entrò la quota pubblica nelle banche di emissione, fino al 1936, che è l'anno base della legge bancaria di questo Stato che portò alla costituzione della Banca d'Italia.

Ricordo che la Banca d'Italia nel 1936 aveva come soci enti morali (sostanzialmente le Casse di risparmio), istituti di diritto pubblico (Istituto bancario San Paolo, Monte dei Paschi di Siena), le tre banche nazionali che praticamente erano state acquisite dall'IRI costituitasi cinque anni prima (Credito italiano, Banca commerciale, Banca di Roma), INA (Istituto nazionale delle assicurazioni), tutti soggetti pubblici, per cui era proprietà pubblica. La Banca d'Italia nel 1936, al momento della costituzione, era un soggetto totalmente pubblico e tale è rimasto fino all'inizio degli anni Novanta, con le privatizzazioni.

Allora - permettetemi di dire forse stranamente - il Governo fascista non volle per scelta individuare nel Ministero del tesoro il soggetto proprietario, quello quindi che avrebbe dovuto detenere le riserve auree; non volle farlo perché, come risulta dagli atti, voleva rappresentare tutto il territorio italiano e perché doveva essere elemento di garanzia anche rispetto al Ministero del tesoro; il titolare era tuttavia lo Stato, ed è ancora oggi lo Stato. Io ho condiviso la considerazione che questo fosse evidente con

Banca d'Italia al 100 per cento pubblica, e quindi con un sistema, con un direttorio, con una *governance* totalmente pubblici.

Negli anni Novanta è successo che questi soci pubblici sono diventati soggetti privati: sono stati privatizzati i soci di Banca d'Italia per cui oggi ci troviamo di fronte ad un ibrido giuridico, con una società - chiamiamola così - che ha dei soci tutti privati i quali però non possono comandare, perché comanda il pubblico: infatti la *governance* è il cosiddetto direttorio, per cui gli indirizzi li dà naturalmente lo Stato italiano.

Questa anomalia si manifesta - come risulta anche dai *media* negli ultimi due giorni - con la determinazione dell'utile lordo in 8,9 miliardi e dell'utile netto in 6,4: allo Stato italiano, quindi al Governo, per piacere del ministro dell'economia Tria, naturalmente 5,7 miliardi di dividendo, mentre 2,3 ai soci, che una volta erano pubblici e oggi sono privati.

Per la verità è stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge da parte del Gruppo Fratelli d'Italia che prevede di ritornare al principio del 1936: su questo si può aprire una discussione.

Io credo che in questo momento storico ed economico, se la nazionalizzazione si perseguisse espropriando ai valori originari, si creerebbe il *default* del sistema bancario: qualcuno potrebbe dire, per alcuni soci, un maggior *default.* Se invece si deve riacquisire a valori di 7,5 miliardi, lo considero abbastanza inutile in questo momento.

Il tema, comunque, può essere affrontato, anzi va affrontato, ma con cautela, anche perché comunque, come è stato detto in più interventi, la Banca d'Italia è pubblica e la nostra mozione cita tutta una serie di norme approvate dal Parlamento italiano che lo dichiarano: il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, che cita la Banca d'Italia come istituto di diritto pubblico, come banca centrale della Repubblica italiana; il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, che allo stesso modo cita la Banca d'Italia come soggetto pubblico. Banca d'Italia è lo Stato italiano e quindi automaticamente, nell'equilibrio dei poteri, è uno dei poteri nell'ambito della nostra democrazia. Come tale, deve avere autonomia, indipendenza e naturalmente indipendenza anche rispetto agli impegni dei trattati con l'Unione europea. Certamente deve avere delle regole precise e naturalmente queste devono essere chiare e trasparenti, perché l'autonomia della banca centrale, colleghi, è essenziale. In un regime di moneta convenzionale, da quando non c'è più la possibilità del cambio della carta moneta in oro, la credibilità della moneta è garantita dall'indipendenza dal potere politico. Altrimenti, cambia il Governo e la moneta perde credibilità. Noi possiamo chiedere chiarezza e trasparenza, ma con cautela e con delicatezza nel maneggiare questi temi. È per questa ragione che il direttorio è indipendente, il Governo è un'altra cosa e il Parlamento un'altra ancora: è l'equilibrio dei poteri della Repubblica.

L'oro - è già stato fatto un *excursus* negli interventi che hanno preceduto il mio - è cresciuto molto dal 1946 in avanti, a seguito dei saldi positivi della nostra bilancia commerciale. Vorrei ricordare che con gli accordi di Bretton Woods - ecco perché ci sono le riserve negli Stati Uniti - si spostava la bandierina da una cassa all'altra di lingotti d'oro, spostando la bandierina verso l'Italia, fortunatamente, e questo ci ha portati ad avere 2.452 tonnellate di oro, addirittura con dei lingotti che, come ho letto ultimamente, hanno il simbolo nazista ed altri che hanno la falce e martello, quindi possono anche avere un valore superiore per gli storici rispetto a chi si occupa di moneta.

Il tema è stato già trattato: è garanzia, è sicurezza, è accordo ed è oggetto di leggi dello Stato e di trattati con l'Unione europea. Rappresenta il merito di credito della Repubblica. Noi non possiamo utilizzare il nostro oro, che peraltro come è stato detto ha un'entità minima, del 4 per cento, rispetto al debito pubblico, per consumarlo *una tantum* per tirare a campare per un anno, perché il valore di questi 90 miliardi di riserva è un valore molto superiore nel dare fiducia ai risparmiatori, nel dare fiducia verso il nostro Paese. Per questo riteniamo che discutere di chi sia l'oro sia sterile: l'oro è di Banca d'Italia perché Banca d'Italia è parte della Repubblica. Può essere nuovamente chiarito e ribadito, si possono approvare una o tante norme bandiera per affermare nuovamente che quell'oro è dell'Italia, della Repubblica italiana e, nell'equilibrio dei poteri della democrazia, di un soggetto che rappresenta l'Italia: la Banca d'Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, come abbiamo ascoltato, la questione della proprietà delle riserve auree viene da lontano, e da ciò che abbiamo ascoltato si evince che si trascina da tempo, irrisolta. Per dirla in breve, essa passa attraverso la privatizzazione del sistema bancario negli anni Novanta, l'ingresso nell'euro, i quesiti posti durante il Governo Berlusconi, la proposta del Governo Prodi, nel 2007, di vendere una parte delle riserve auree per ripagare il debito, nonché attraverso il contesto, ricordato dal mio collega Zaffini, del 2014, con quel decreto IMU-Bankitalia al quale Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si opposero. In sintesi, oggi affrontiamo una *vexata quaestio*, che non trova soluzioni e non trova risposte chiare, tranne quelle della Banca centrale europea.

Questa *vexata quaestio* arriva qui, oggi, ora, a noi con una domanda semplice e complessa, ma di fondo: di chi è la proprietà dell'oro custodito dalla Banca Italia? Voglio sottolineare che essa arriva oggi in discussione perché Fratelli d'Italia, per prima ha sollecitato - direi scatenato - questo dibattito. Lo ha fatto, ci tengo a ricordarlo, con la mozione n.77, presentata già il 6 febbraio scorso. Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto la sua battaglia sulla proprietà da parte dello Stato, e non delle banche che lo custodiscono, dell'oro italiano. Abbiamo presentato questa mozione il 6 febbraio scorso nella convinzione, profonda e irremovibile, che da sempre le proprietà e le riserve auree svolgono una funzione di garanzia, di indipendenza e di sovranità di un popolo.

Lo stesso concetto abbiamo ricordato in un *question time* del 21 febbraio, con l'interrogazione 3-00622 che illustrai personalmente al Presidente del Consiglio, chiedendo fermamente un'esplicita specificazione sulla proprietà dell'oro, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso del tempo, in conseguenza di numerosi interventi legislativi che si erano stratificati e che, alla fine, hanno creato uno stato di confusione.

Fratelli d'Italia chiede quindi da tempo, e continua a chiedere, un pronunciamento chiaro e definitivo sulla titolarità delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia. Ritiene anche Fratelli d'Italia che le riserve auree non possano essere utilizzate per coprire esigenze di bilancio, ma che debbano rimanere quale riserva a garanzia della solidità del patrimonio nazionale. Sottolineiamo, infatti, che esse appartengono al popolo e allo Stato italiano e non alla Banca d'Italia.

Nel corso di quel *question time*, la risposta del presidente Conte alla mia interrogazione fu preoccupante. Essa è stata già citata dal mio collega Zaffini e non la ripeterò testualmente ma, in sintesi, da quella risposta si poteva dedurre, indirettamente, che l'oro è della Banca, perché le riserve sono sempre state riportate all'attivo della situazione patrimoniale. Ciò posto, prima, durante e dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che ci ha detto che l'oro appartiene alla Banca, una parte della Lega si muoveva in senso inverso. Qui arriviamo ad un paradosso e lo dico con il rispetto più profondo che ho per l'Assemblea. C'è un paradosso in questo dibattito, perché c'è una mozione della Lega e del MoVimento 5 stelle, quindi della maggioranza, che chiede al Governo di intervenire sulle riserve. Ma voglio chiarire dov'è il paradosso. Il paradosso è che ci sono due binari: nelle piazze e sui *media* una parte della maggioranza vuole comunicare che l'oro è dello Stato, non della Banca, e chiede un intervento al Governo, ma poi nella mozione, in realtà, questo intervento non viene chiesto in modo esplicito. Non mi azzarderò a dire che si faccia melina, ma sicuramente attendismo sì, perché nella mozione si impegna il Governo ad: «adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea». Come dire: è inequivocabile.

Rispetto a questa schizofrenia strumentale, noi vorremmo invece chiarezza. E la chiarezza è contenuta in modo cristallino nella mozione di Fratelli d'Italia, perché noi, nella consapevolezza che lo Stato non è il Governo (lo sappiamo, e ho molto apprezzato l'intervento del collega Bagnai), chiediamo al Governo che ci dica se l'oro è dello Stato (come ha detto Bagnai) o della Banca d'Italia (come ha detto nel *question time* il Presidente del Consiglio). Non è questione e differenza di poco conto. Noi questo chiediamo. Chi voterà - e invito gli amici della Lega a farlo - la mozione di Fratelli d'Italia darà una risposta chiara a questa domanda di fondo ineludibile. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Ci dovete dire di chi è la titolarità e la proprietà delle riserve.

Schizofrenia strumentale a parte (contenuta nella mozione e nelle dichiarazioni), serve allora un'interpretazione giuridica autentica sulla proprietà e l'uso. Bisogna, a nostro avviso, tradurre in termini di legge il principio secondo cui l'oro è degli italiani, non dei banchieri, non dei poteri forti, non della grande finanza.

Concludo, cari colleghi. Scusate se mi appassiono a questa materia, ma, quando si deve fare chiarezza e si chiede chiarezza, ci si aspetta una risposta altrettanto chiara, senza attendismi e rinvii. Voglio dire e precisare che, nel richiedere chiarimenti circa l'aspetto giuridico della proprietà legale dell'oro, noi non vogliamo far passare con questo il principio che l'oro può essere usato per altri fini (ad esempio, per tappare i buchi della finanza pubblica, per evitare manovre correttive o per pagare qualche promessa elettorale). Noi chiediamo invece, con la nostra mozione sulla proprietà delle riserve auree, di ribadire e di dire una volta per tutte che queste riserve appartengono allo Stato e non a Bankitalia. Il resto - scusatemi l'espressione - è fuffa. La domanda di fondo è questa; a questo bisogna rispondere e chiediamo di rispondere. Altrimenti, tutto il resto è retorica sovranista che viene fatta fuori, quando qui non ci si assume la responsabilità di chiedere all'Esecutivo in modo diretto, inequivocabile e chiaro di chi è questa proprietà. Noi lo sappiamo e l'abbiamo chiarito nella nostra mozione. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Risultato di votazione (ore 17,23)

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti:

Senatori presenti	262
Senatori votanti	262

Per l'elezione di quattro componenti effettivi hanno ottenuto i voti i senatori:

Bagnai	99
Zuliani	99
Ferrero	95
Turco	93
Paroli	2
Cerno	1
Ferrara	1
Giarrusso	1
Piarulli	1
Presutto	1

Per l'elezione di quattro componenti supplenti hanno ottenuto i voti i senatori:

Mollame	146
Pazzaglini	146
Presutto	146
Grimani	49
Turco	1
Schede bianche	61
Schede nulle	2

Proclamo pertanto eletti membri effettivi i senatori: Bagnai, Zuliani, Ferrero e Turco; membri supplenti i senatori: Mollame, Pazzaglini, Presutto e Grimani. *(Applausi)*.

Complimenti a tutti gli eletti, insieme all'augurio di buon lavoro.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 77, 100, 104 e 107 (ore 17,25)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(Misto)*. Signor Presidente, siccome il senatore collega Bagnai ha iniziato una storia su

come l'oro sia arrivato nelle casse della Banca d'Italia, aggiungerei l'episodio che lo precede e cioè perché l'oro e non qualcos'altro. È interessante porsi la domanda: perché l'oro e non altri metalli che sono più rari o più preziosi dell'oro e anche con un aspetto migliore? Infatti, l'oro riflette il colore giallo, ma ci sono metalli che riflettono un colore verde, come il niobio, o grigio-azzurro come l'osmio, e che hanno qualità tecnologiche maggiori; c'è un bellissimo rosso iridio. Perché non c'è arrivata questa roba ed è arrivato l'oro? Per un motivo molto semplice: l'oro è tra i metalli più inutili sulla superficie terrestre e non ci si può fare niente. Metallurgicamente non vale nulla; ha solo una proprietà rispetto agli altri: è malleabile a caldo e a freddo e quindi è ottimo per fare gioielleria di precisione con strumenti primitivi. Solo per questo motivo l'oro è finito lì.

Quindi ricordiamoci che, come tutte le *commodity*, può darsi che prima o poi nel corso della storia l'oro risulti utile per farci qualcos'altro. Nel momento in cui dovesse essere utile per farci qualcos'altro (magari scopriremo che è un fantastico catalizzatore che per certi processi chimici funziona meglio del platino o del palladio), allora in quel momento dovremo porci un altro problema e non tanto quello di stabilire il soggetto al quale appartenga. A me non interessa sentirmi dire che l'oro è della Banca centrale europea; io voglio sentirmi dire - com'è stato detto - che è di proprietà del popolo italiano. Storicamente, infatti, l'oro è stato accumulato in nome e per conto del popolo italiano da un ente che aveva un privilegio rispetto agli altri enti bancari, cioè la possibilità di battere moneta con lo Stato dietro. Quelle riserve sono state accumulate in questo modo e quindi sono di proprietà del popolo italiano. Questo va stabilito a prescindere da eventuali trattati che sono stati stipulati con le altre Nazioni dell'Unione europea, perché questo è a prescindere: viene prima ed è una specie di diritto naturale.

Vorrei anche tranquillizzare coloro che sostengono che potrebbe essere utilizzato l'oro per coprire *una tantum* buchi di bilancio. Vedete, il problema è che le quotazioni dell'oro in questo momento sono rette dal fatto che ci sono più *market maker* che lo detengono; se qualcuno riversasse 2.000 tonnellate di metallo giallo sul mercato, il prezzo dell'oro andrebbe a fondo. I grafici bucherebbero il pavimento, come dicono i tecnici. Quindi, non è interesse di nessuno fare questo tipo di operazione. Secondariamente, proprio per garantire i corsi dell'oro, abbiamo firmato dei trattati che impediscono la vendita libera e secondo me questo è molto giusto, proprio perché, al di là delle quantità tesaurizzate, c'è un'enorme quantità di metallo giallo in giro per le famiglie italiane e ne verrebbe distrutto il valore nel momento in cui questo metallo venisse messo sul mercato.

Perché vi ho parlato prima del discorso che il metallo è comunque una *commodity*? Perché, nel momento in cui si trovasse il sistema di estrarre l'oro dove veramente ce n'è tanto, ossia nel mare, il metallo giallo non varrebbe più niente. Basti considerare che attualmente in giro per il mondo pare che siano state estratte 150.000 tonnellate, mentre nel mare ci sono 1,5 miliardi di tonnellate d'oro. In pratica, l'oro vale perché non serve ad altro che per fare tesaurizzazione e perché non è facilmente estraibile da dove si trova: questo è l'aspetto che dobbiamo tener presente.

Detto questo, relativamente alle mozioni, ci sono lati positivi più o meno in tutte, ma non quello che mi sarei aspettato di leggere. È scritto che la Banca d'Italia è un ente indipendente, ma non si capisce bene da chi (questa frase andrebbe completata), e gestisce le riserve valutarie. Anche qui apro una parentesi: l'oro e le riserve in valuta vengono equiparate, ma è chiaro che non posso materialmente essere la stessa cosa. Innanzitutto per un motivo fisico: l'oro ha un limite, è più simile a una criptovaluta come il bitcoin; la quantità sul pianeta terra è quella, esattamente come il bitcoin ad esso assimilabile (niente più che 50 milioni di pezzi, se non sbaglio). Le valute invece possono essere create più o meno indefinitamente, perché siamo in una situazione di sottocapacità produttiva, quindi per ora non c'è un limite alla valuta stampabile. Il fatto che l'oro possa essere acquisito con carta è un falso problema perché non tutta la carta può essere convertita in oro, atteso che materialmente non c'è abbastanza oro per coprire la carta. Una valuta non può quindi essere messa sul piano dell'oro e pertanto in una mozione mi sarei aspettato che fosse chiarito che l'oro non può essere considerato dalla Banca centrale europea alla stregua di una valuta come le altre: è un universale di scambio, ma non è una valuta.

In una mozione di questo tipo mi sarei altresì aspettato di leggere qualcosa relativamente alla facoltà di

gestione della Banca d'Italia, perché se si afferma che può gestire l'oro come vuole, allora può anche venderlo tutto, fatti salvi i trattati internazionali. Mi sarei quindi aspettato dei paletti sulla quantità di oro movimentabile per esigenze contingenti, cioè se l'oro scende potremmo comprarne, mentre se sale potremmo vendere qualche lingottino, cioè spostarlo, mettere un *post-it* dell'Italia su un'altra catasta e dire che si è spostato di qua o di là. Io mi sarei aspettato questo più che ciò che è stato detto e soprattutto piuttosto che parlare di rispetto della normativa europea.

Secondo me andrebbe inoltre implementata una procedura legislativa che disciplini meglio la gestione di questo tipo di risorsa, perché se è proprietà del popolo italiano non vi deve essere la possibilità di immetterla più o meno liberamente nel mercato, come invece accade per le riserve in valuta corrente, quelle che non sono più convertibili: per quelle possiamo lasciare alla Banca d'Italia la facoltà di gestirle.

Tutto questo perché fondamentalmente ci sono dei patrimoni indivisibili che devono essere sempre considerati della collettività, allora come principio generale dichiariamo l'oro tra i beni patrimonio inalienabile comune della Nazione italiana. Questa sarebbe stata una cosa bella da leggere in almeno una delle mozioni in esame, perché comunque rimane sempre molta vaghezza nel modo in cui possiamo far gestire le cose alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea.

In breve, ritengo che ci siamo buone cose in ciascuna delle mozioni; in particolare, anche se viene ribadito l'ovvio, appoggio il fatto che nella mozione n. 100 ci sia scritto che non utilizzeremo questo oro per coprire eventuali disavanzi di bilancio o per finanziare qualcosa e, per quanto riguarda la mozione n. 77, più che stabilire di chi è l'oro sarebbe opportuno proporre di mettere la parola «fine» sul fatto che sia l'Italia a possedere le risorse.

In ultimo, avviandomi alla conclusione, vorrei fare riferimento al rimpatrio. Secondo me in un mondo migliore potremmo anche far venire l'oro tutto qua; nel momento attuale credo che il "barattolo della marmellata" debba essere tenuto lontano dalle mani dei diretti interessati. Per ragioni logistiche va bene dove sta; forse se stesse in Svizzera o in Austria saremmo più tranquilli (meglio in Svizzera). Ricordiamo però che di base non dovrebbe esserci un'ostruzione al rimpatrio; considerato tutto quanto, io credo che l'oro stia bene dove sta. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, la questione che stiamo affrontando nelle mozioni in esame è delicata ed importante, ha a che fare con risorse ingenti, ha riflessi significativi sulla reputazione del nostro Paese sui mercati finanziari e potrebbe avere conseguenze sul mercato di un bene rifugio come l'oro.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,33)

(*Segue* COMINCINI). Potrebbe mutare la condizione di indipendenza di primarie istituzioni finanziarie come la Banca d'Italia e la Banca centrale europea. Una seria ed attenta valutazione dei testi in discussione non può non partire dalla fotografia della situazione esistente e dalle conseguenze di scelte che possono andare ad incidere sullo *status quo;* lasciatemi allora precisare quanto segue. «Anche dopo il superamento del *gold standard,* le banche centrali hanno continuato a possedere riserve auree. Con il Trattato di Maastricht, per volontà degli Stati contraenti, sono state trasferite in maniera esclusiva all'Unione europea le competenze sovrane in materia di politica monetaria». Per tale ragione «la detenzione e la gestione delle riserve valutarie, fra cui quelle auree, rientra ora fra i compiti fondamentali dell'eurosistema, composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali degli Stati dell'area dell'euro. Le riserve auree nella disponibilità delle banche centrali nazionali possono essere utilizzate, oltre che per interventi sul mercato dei cambi, anche per adempiere agli impegni nei confronti di organismi finanziari internazionali o per espletare il servizio di debito in valuta del Tesoro. Non sembra possibile inoltre, che le riserve auree possano essere rivendicate dai partecipanti al capitale di Banca d'Italia, i cui diritti patrimoniali, come noto, sono limitati al valore del capitale e agli utili netti annuali. Le banche centrali nazionali debbono poter esercitare i loro poteri di detenzione e gestione delle riserve in piena indipendenza; le autorità nazionali, legislative e di Governo, sono tenute al rispetto dell'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali, ai sensi dei trattati europei sottoscritti dagli Stati contraenti. Sotto il profilo dell'indipendenza istituzionale, le banche

centrali nazionali, non possono essere destinatarie di prescrizioni vincolanti per quanto attiene allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nelle materie di competenza del loro sistema, anche con specifico riguardo alle riserve valutarie».

In base alla normativa vigente, quindi, gli Stati «devono, altresì, rispettare l'indipendenza finanziaria delle banche centrali, assicurando che esse abbiano sufficienti risorse finanziarie per svolgere i propri compiti. Gli Stati membri hanno deciso, infine, di vincolarsi al rispetto del divieto di finanziamento monetario (…). Esso impedisce alle banche centrali nazionali, a tutela del perseguimento dell'obiettivo di stabilità dei prezzi e del mantenimento della disciplina fiscale, di erogare credito allo Stato e agli altri enti pubblici, incluso il finanziamento degli obblighi al settore pubblico nei confronti dei terzi».

Le affermazioni fatte sopra non sono mie; sono in verità una citazione - e sono virgolettate, come si evincerà dal testo scritto di questo intervento, che consegnerò all'Ufficio Resoconti - e si tratta di parole affermate in quest'Aula il 21 febbraio di questo anno, in risposta all'interrogazione 3-00622, niente meno che dal presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte. Le chiare e impegnative affermazioni del *Premier* credo che non solo non abbiano bisogno di ulteriori chiose, ma anche - in virtù dell'articolo 95 della nostra Costituzione, che afferma che «il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo», mantenendo «l'unità di indirizzo politico» - sono già esaustive per l'intera maggioranza parlamentare che regge l'Esecutivo.

Chi in quest'Aula o fuori di essa pensasse di poter utilizzare questo tesoretto - la terza riserva in valore assoluto fra tutti gli Stati del mondo, dopo quella di Stati Uniti e Germania, e la quarta se consideriamo anche le riserve auree del Fondo monetario internazionale - non ha forse chiaro che tipo di conseguenze si genererebbero. Infatti, al netto delle affermazioni inequivocabili del *premier* Conte che ho sopra citato, se anche per ipotesi fosse possibile toccare la riserva aurea conservata dalla Banca d'Italia, avremmo a che fare con operazioni dalla scarsa incidenza. Se si volesse mai procedere ad un utilizzo delle risorse derivante dalla vendita delle riserve auree per finanziare la spesa corrente, il gettito derivante dalla valorizzazione delle riserve sarebbe meramente eccezionale e si esaurirebbe nel momento in cui fosse venduto l'ultimo grammo d'oro. Qualora si volesse vendere tutta la riserva aurea o gran parte di essa per gli ordinari, noti e ovvi meccanismi del mercato il valore dell'oro si deprezzerebbe rapidamente.

Una eventuale scelta così sciagurata produrrebbe inoltre reazioni sui mercati finanziari: uno Stato che si mette a vendere le riserve auree quale segnale manderebbe ai mercati finanziari? Un segnale pessimo, cari colleghi, che contribuirebbe a far ulteriormente perdere fiducia in un Paese come l'Italia, caratterizzato da un debito pubblico ingente. E un segnale siffatto si tradurrebbe in una maggiore onerosità del nostro debito pubblico, facendo lievitare lo *spread* e quindi aumentare il costo per remunerare il debito, depauperando le risorse disponibili per finanziare le spese correnti dello Stato.

Infine, un eventuale utilizzo delle riserve auree per abbattere il debito pubblico, al netto delle conseguenze sopra espresse, avrebbe un impatto limitato, poiché, dai conti che si possono agilmente fare sulla consistenza delle riserve auree stesse e sulla loro valorizzazione, appare evidente che l'incidenza sul debito pubblico sarebbe di meno di quattro punti percentuali, su un monte debito che proprio oggi Istat ci dice essere cresciuto nel 2018 al 132,1 per cento del PIL, in aumento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente e dopo tre anni di costante diminuzione.

Signor Presidente, colleghi, se in quest'Aula la maggioranza che regge l'Esecutivo non è allora in grado di produrre atti che diano al nostro Paese una politica economica degna di un Paese come il nostro, e considerando che la prudente gestione delle riserve auree rappresenta un obiettivo cui ogni Governo deve tendere per tutelare al meglio il Paese (per le ragioni peraltro ben illustrate nell'intervento del senatore Misiani), ritengo che si debba ribadire, sia da parte del Parlamento che dell'Esecutivo - che qui non vedo più - la piena autonomia della Banca d'Italia nella detenzione e nella gestione delle riserve auree.

Sono davanti agli occhi di tutti i dati che l'OCSE ha diffuso in questi giorni: una previsione di crescita economica negativa, confermata dalla stima di un -0,2 per cento del PIL per quest'anno; un calo dei consumi privati e degli investimenti fissi lordi; un aumento del tasso di disoccupazione e del nostro debito pubblico. Questi dati, se letti in relazione alla netta bocciatura che l'OCSE ha fatto delle

principali misure adottate dal Governo, dovrebbero far scattare un campanello d'allarme. E invece la maggioranza non è in grado di dare risposte serie e concrete. Intanto gli investimenti sono fermi, i cantieri non aprono e il Paese si avvia verso una recessione che avevamo scongiurato dopo anni di lavoro serio e lungimirante. Siamo l'unico Paese europeo ad essere in recessione.

Ecco, di fronte ad una situazione così desolante, oggi qui, tra di noi, c'è qualcuno che vorrebbe mettere le mani sulle riserve auree del nostro Paese. E per farci che cosa? Per coprire i costi di una gestione irresponsabile delle risorse pubbliche? Per farci ancora dell'ulteriore e becera propaganda? Signori, ma anche basta!

Colleghi, il senso della nostra mozione va esattamente nella direzione opposta a quella che qualcuno prospetta in quest'Aula, assicurando e garantendo il rispetto degli impegni tesi a garantire stabilità al mercato dell'oro e dei mercati finanziari (impegni assunti in accordo con altri Stati ed istituzioni internazionali), ed escludendo soprattutto qualsiasi intervento che riduca la disponibilità delle nostre risorse auree per coprire o sostenere altri interventi assurdi i cui costi di sistema sarebbero ben superiori - come ho avuto modo di illustrare brevemente - ai benefici attesi. *(Applausi dal Gruppo PD)*
.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il tema trattato in questo punto dell'ordine del giorno è tutt'altro che una questione di lana caprina e non è nemmeno la celebrazione dell'ovvio. Infatti, come è risaputo, la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale. Poi, via via vengono Paesi come la Francia, la Spagna ed altri.

Il quantitativo totale di oro detenuto dell'Istituto, a seguito del conferimento di 141 tonnellate alla Banca centrale europea, in virtù della nostra adesione, è pari a 2.452 tonnellate, che fa più o meno, alle rivalutazioni attuali, circa 110 miliardi di euro. L'oro dell'Istituto è custodito prevalentemente nei propri *caveau* e in buona parte però anche all'estero presso alcune banche centrali.

Ma facciamo un passo indietro. Tengo molto a fare un brevissimo *excursus* storico per capire cosa hanno rappresentato veramente le riserve auree possedute dai diversi Paesi e come si sono formate. Lo ha citato prima benissimo il collega Pichetto Fratin: inevitabilmente si parte dal 1945, da quella Bretton Woods impegnata ad allontanare dai mercati, dagli Stati e dalle economie gli effetti della crisi del 1929, con il *gold exchange standard*, un accordo di convertibilità della carta moneta in oro, come ha ricordato il collega Martelli, per stabilizzare i cambi con gli USA, usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale, nonché maggiori detentori di riserve auree del mondo, come ancora oggi è. Questo fino al 1971, quando venne accantonato quanto stabilito nel 1945 a Bretton Woods con la separazione dei due mondi, prima uniti: da una parte la cartamoneta infinita, cioè l'infinito monetario staccato dal mondo reale, e dall'altra il finito reale, come l'oro.

È da qui che nasce quel mondo finanziario come lo conosciamo oggi, compresa la sua degenerazione della turbofinanza, figlia di una scellerata *deregulation;* ed è da qui che nasce la ricchezza separata dai Paesi e il capitale separato dal lavoro. Lo abbiamo già sottolineato in occasione dell'approvazione del reddito di cittadinanza.

Ma torniamo al nodo cruciale oggetto delle mozioni: l'oro di chi è? È della Banca d'Italia? Non la pensava così Trichet, all'epoca governatore della Banca centrale europea quando retoricamente si chiedeva: «Siamo sicuri che l'oro sia della Banca d'Italia e non del popolo italiano?» come, ad esempio, avviene in Francia? E non la pensava così nemmeno Mario Draghi, allora governatore della Banca d'Italia, quando il ministro Tremonti, a caccia di risorse senza però tassare ulteriormente gli italiani, propose invece di tassare non l'oro ma le plusvalenze generate dalla detenzione dell'oro da parte della Banca d'Italia, che nel frattempo erano rapidamente passate dai 22 miliardi di euro del 1999 agli 85 miliardi di euro dell'epoca, cioè l'anno 2009.

Risolto quindi l'enigma? Le parole di Draghi e quelle di Trichet hanno risolto la questione? Ma neanche per idea; anzi, la realtà giuridica sembra essere ancora molto più ambigua ed ha la sua ragione e la sua origine nella privatizzazione delle banche partecipanti la Banca d'Italia in virtù di quel decreto Ciampi-Amato (quella formidabile coppia) che segna la principale datazione dello smantellamento del

sistema bancario in Italia, quel cigno nero da più parti definito che doveva consentire, con le sue ali dispiegate, l'acquisizione attraverso i mercati e il mercatismo del secondo risparmio al mondo dopo quello della Germania, cioè quello italiano.

Lo statuto della Banca d'Italia, infatti, all'epoca sanciva, all'articolo 1, che essa era un istituto di diritto pubblico e, all'articolo 2, che le sue quote non potevano essere detenute se non da casse di risparmio, emanazioni di istituzioni pubbliche locali o comunque istituti di credito all'epoca tutti pubblici. Il carattere pubblico, perciò, era fuori discussione - ecco perché ha ragione il collega Pichetto Fratin quando lo ricorda - ma poi avviene la privatizzazione e con essa il panorama muta radicalmente. Logica avrebbe voluto che da queste privatizzazioni fossero escluse le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia che per legge non potevano essere detenute se non da organismi di natura pubblica e quelle fondazioni, trasformate in ex bancarie, non avevano più questo profilo giuridico.

Ora, invece, ci troviamo ad avere la Banca d'Italia che è ancora di diritto pubblico i cui soci, però, nella stragrande maggioranza sono società private cui appartengono, oltre al capitale, anche il patrimonio immobiliare e i beni preziosi, anche quindi le riserve auree. Nulla dicono le norme o lo statuto. Il tema è rimasto sospeso e ambiguo dalla coppia Ciampi-Amato, tant'è che quelle banche, un tempo pubbliche, oggi sono appartenenti agli investitori internazionali perché nessuno può smentire il fatto che le due principali banche azioniste della Banca d'Italia - Banca Intesa e Unicredit - stando sul mercato, appartengano al mercato degli investitori istituzionali. Queste però, hanno potuto utilizzare il patrimonio pubblico della Banca d'Italia a garanzia, per esempio, delle recenti prescrizioni della BCE sugli indici di patrimonializzazione delle banche stesse, sottoposte ai famosi *stress test.*

Tutti i soci bancari privati della Banca d'Italia usano quindi come cuscinetto la rivalutazione delle loro quote del famoso decreto IMU-Banca d'Italia del Governo Letta, collega Misiani, che passa da 156.000 euro del valore di quelle partecipazioni a - udite, udite - 7,5 miliardi di euro a carico delle riserve dell'Istituto, costituite prevalentemente dall'oro. Si chiude il cerchio.

È quindi doveroso, collega Misiani, fare chiarezza proprio a tutela dell'interesse pubblico, soprattutto alla vigilia delle elezioni europee, interpretando l'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce che le banche centrali detengono e garantiscono le riserve auree nazionali. La proprietà infatti è un'altra cosa.

Proviamo a fare un parallelismo, visto che oggi abbiamo eletto i nuovi componenti di parte parlamentare della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, ai quali rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro: anche la Cassa depositi e prestiti si trova in una condizione simile. I miliardi che la Cassa depositi e prestiti gestisce - ricordiamocelo bene tutti perché non lo ripetiamo mai abbastanza - provengono dal risparmio dei risparmiatori italiani raccolto dalla società Poste Italiane e a nessuno viene in mente che quel risparmio è della Cassa depositi e prestiti; dalla Cassa è solo gestito.

Nulla di sconvolgente, colleghi, tanto che nel dispositivo della nostra mozione si impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, nel rispetto della normativa europea. Direi più propriamente di chiarire, semplicemente ricordando l'origine, la formazione e quindi la proprietà di quelle riserve; così come indicano altri ordinamenti di Paesi europei, come ad esempio lo statuto della banca centrale belga o di quella olandese o spagnola *(Richiami del Presidente)*.

Vado a concludere, signor Presidente, anche se non stiamo parlando di cose di poco conto. Proprio all'articolo 31 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare al comma 2, che vi invito a leggere bene, si fa riferimento alle attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti, evidenziando con ciò nessuna supponibile ingerenza del diritto europeo circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree. Si lascia così sul campo del diritto nazionale la determinazione della questione.

Sono quindi proprio le dichiarazioni del governatore Visco ad essere eversive delle prescrizioni del sistema europeo; un bel paradosso, collega Misiani, che solo un accorto e prudente, ma anche coraggioso, legislatore può superare, come fanno esattamente la mozione Bagnai e il disegno di legge

del collega Borghi alla Camera. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, come per i suoi colleghi, quando manca un minuto avviso in modo da regolarsi con il tempo e comunque, sempre come per i suoi colleghi, le ho dato del tempo aggiuntivo per concludere congruamente.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea agli studenti del IV Istituto comprensivo «Giacomo Leopardi» di Messina, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Con uguale calore salutiamo i rappresentanti del Centro internazionale di formazione europea (CIFE) e dell'Accademia per il dialogo e l'evangelizzazione di Vienna, che pure assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 77, 100, 104 e 107 (ore 17,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FI-BP)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, la domanda è la seguente: le riserve possono essere vendute? Dico subito che non possono esserlo perché sono a garanzia del sistema per l'emissione di moneta per i prestiti e per la fiducia. Cercherò di spiegarlo. Troppo potere, a mio avviso, è stato ceduto con l'avallo del Parlamento negli anni scorsi alla BCE; l'abbiamo visto quando si è trattato di approvare il decreto che riguardava la Banca Carige due mesi fa. Troppo potere: eppure, qualche forza politica dice che bisogna cederne di più, che bisogna cedere tutto il potere monetario, finanziario e anche fiscale. In questo sono più sovranista e populista dei sovranisti e dei populisti e sono contrario. Teniamo conto del fatto che abbiamo sulla nostra testa il *fiscal compact*. Tutti voi, colleghi, sapete cos'è; ma, se l'avete dimenticato, vi invito ad andarlo a ripassare. È stato approvato nel 2012 e credo che l'unico parlamentare a non averlo votato sia stato Guido Crosetto, che proviene dalla mia terra.

Cos'è rimasto alla Banca d'Italia? È rimasta la vigilanza bancaria, che divide con la Consob e su cui bisognerebbe fare chiarezza, chiedendoci se la fa bene e quali sono le competenze. Credo che la vigilanza bancaria, quanto a responsabilità, spetti al 99 per cento alla Banca d'Italia e all'1 per cento alla Consob. Le spettano inoltre la gestione e le manovre sul debito, attraverso il quale produce un utile, che è già stato quantificato dal collega Pichetto Fratin in 5,7 miliardi di euro netti, nel 2018, a favore dello Stato, che non è una piccola cifra nel bilancio statale e che è aumentato rispetto all'utile del 2017, che era di 2,3 miliardi di euro. Queste sono le cose che dobbiamo sapere e ricordare. Senz'altro tutti i colleghi le conoscono, ma mi permetto di ricordarle a me stesso e all'Assemblea.

Per quel che riguarda i soci - come è già stato evidenziato anche dal collega Pichetto Fratin - sono le grandi banche, le fondazioni bancarie e altri istituti pubblici. Carige è la quinta in termini di importanza: la sua quota valeva 300 milioni di euro e avevo chiesto, nel mio intervento svolto in occasione del provvedimento su Banca Carige - ma forse è una mia ignoranza - se quei 300 milioni di euro potessero essere monetizzati al fine di dotare di liquidità l'istituto. La Banca d'Italia garantisce inoltre le altre banche, garantisce la fiducia in generale e garantisce il debito pubblico. Essa garantisce le altre banche come sistema, perché quello delle banche è un settore delicato, anche quando può non piacervi, del quale non possiamo fare a meno, anche quando sembra esageri nel suo modo di operare, con le commissioni e i tassi attivi e passivi. Ricordo che, a una signora che mi chiedeva sempre se i suoi 100.000 euro dovesse tenerli in banca o sotto il cuscino, rispondevo che, se li avesse portati a casa, nessuno l'avrebbe aiutata a sorvegliarli e non avrebbe saputo cosa farne dopo. Se li porta a casa, i 100.000 euro non valgono più niente: è la Banca d'Italia che garantisce il valore di quei pezzi di carta.

Per quel che riguarda la fiducia, come sapete in economia essa conta più del 50 per cento del totale. Non saprei quantificarla, ma conta moltissimo, conta più dei numeri. Pensiamo alla fiducia in generale e anche alla fiducia commerciale dell'Italia. Provate a chiedere alle ditte che importano ed esportano che garanzie devono dare in certi campi, se sono italiane, perché in quanto tali godono di minore fiducia. Un conto è fare un'apertura di credito e un pagamento anticipato, un conto è avere la fiducia del sistema, dell'Italia, per non fare queste operazioni che costano.

La Banca d'Italia garantisce il debito pubblico, e questo costituisce il problema. Ho promosso un convegno, che cercherò di realizzare anche in altri ambiti, che si può intitolare: «Attacco al debito:

istituzione fondo salva Italia», su proposta di Panerai, Savona ed altri, che ho già sottoposto al Governo e che voglio sottoporre, appena ci sarà l'opportunità, anche all'Assemblea. In trenta secondi potrei sintetizzare come segue: costituzione di una società pubblica, nella quale far confluire il patrimonio immobiliare dismissibile; sottoscrizione delle quote da parte delle banche e dei risparmiatori, con un tasso certo. Con tale sottoscrizione si riduce il debito, per importi che vanno da 250 a 300 miliardi di euro. Una parte potrebbe essere destinata agli investimenti e le quote saranno restituite con la dismissione del patrimonio nell'arco di venti o trent'anni, patrimonio immobiliare senza vincoli di destinazione.

Questo fa la Banca d'Italia ma, se vende l'oro e se non è suo, come fa a garantirlo? Come fa ad ammortizzare il debito per 80, 90 o 100 miliardi di euro, a seconda del prezzo che diamo? Io ho calcolato - ognuno fa i suoi conti - che, a 37 euro al grammo, secondo la quotazione di ieri, il valore è di 85 miliardi. Come è già stato detto, se si immettesse questa quantità di oro, il prezzo crollerebbe e la credibilità e la fiducia crollerebbero. Lo comprenderete. Credo che su questo possiamo essere d'accordo.

Per quanto riguarda la questione di dove è detenuto, 5 miliardi sono a Francoforte e gli altri non lo so. Qualcuno mi dice che è tutto in Italia; una volta era un po' in Svizzera e un po' in America, ma il Governo potrebbe dirlo. Quindi, si tratta di garanzie alle banche, fiducia nel sistema, debito pubblico.

La mozione proposta dalla maggioranza vorrebbe chiarire di chi è la proprietà. Possiamo tentare di farlo, ma Trichet ha detto una cosa; il direttore di Banca d'Italia Rossi, qualche giorno fa, ne ha detta un'altra. Se capitasse un'emergenza - l'oro è una riserva e una garanzia - può il Governo in carica in quel momento fare un decreto che risponda al codice militare di pace o di guerra? Fa lo stesso perché l'emergenza è dello Stato.

Il Governo dica qui - è rappresentato oggi dal sottosegretario Villarosa; credevo venisse il vice ministro Castelli per competenza, ma forse sbaglio, e va bene il sottosegretario Villarosa, che ci segue attentamente anche in Commissione finanze - ai cittadini e al popolo - qualcuno rappresenta i cittadini, mentre altri rappresentano il popolo, a seconda delle visioni politiche - *urbi et orbi* - dico io - che non si vende perché non si può vendere. È una garanzia e, comunque - come avevo promesso nei primi interventi in quest'Aula - attacchiamo il debito pubblico, altrimenti il debito pubblico attaccherà noi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, *in primis* vorrei dichiarare che nessuno della maggioranza ha mai detto di voler utilizzare le riserve auree per il pagamento del debito pubblico o per coprire le spese correnti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Se si fa un'affermazione simile e poi si dà la colpa alla maggioranza dell'aumento dello *spread* e della sfiducia dei mercati verso l'Italia, è sempre un concetto sbagliato. Noi non l'abbiamo mai detto.

Si sta parlando delle riserve auree, dell'oro detenuto presso la Banca d'Italia. E utilizzo il termine «detenuto», perché da nessuna parte è scritto di chi sia l'oro. Nel 1893 le tre banche (la Banca nazionale del Regno d'Italia, la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito) hanno dato vita alla Banca d'Italia e messo assieme le riserve; nel 1926, con l'attribuzione del monopolio esclusivo delle emissioni alla Banca di Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno ceduto le proprio riserve a Banca d'Italia. E hanno fatto questo perché le riserve servono per la stabilità finanziaria dello Stato. Era, quindi, una considerazione logica pensare che l'oro detenuto in Banca d'Italia fosse degli italiani. Era una considerazione logica. Accade, però, che le cose cambiano: l'Italia non è più uno Stato solo, perché è entrata prima nella Comunità europea e poi nell'Unione europea. E lì cambia, perché l'oro detenuto dalla Banca d'Italia diventa in qualche modo dedicato alla stabilità finanziaria dell'Unione europea. Quell'oro, però, è dell'Italia per cui, mancando una normativa specifica, è quindi giusto l'impegno che si chiede al Governo, perché noi possiamo arrivare a una conclusione logica, ma abbiamo sempre pensato che, per fare le cose per bene, bisogna ragionare all'interno dell'Unione europea che, se poi fosse anche un'Europa unita, sarebbe meglio.

Nella mozione della maggioranza si impegna il Governo «ad adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree». In effetti, nella sua risposta il presidente del

Consiglio Conte giustamente afferma che, se si vuole modificare l'assetto della proprietà aurea della Banca d'Italia con un intervento del legislatore - per cui non si toglie al Parlamento la possibilità di legiferare in tal senso - un intervento normativo andrebbe valutato, sul piano della compatibilità, con i principi basilari che regolamentano l'ordinamento del Sistema europeo di banche centrali.

Mettiamo il caso che il Sistema europeo di banche centrali decida di far saltare il tutto e si sciolga l'Unione europea, per cui non c'è più la Banca centrale europea e non abbiamo più l'euro. Dove vanno le riserve auree e come fanno a ritornare nella proprietà dello Stato e, quindi, garantire la stabilità del Paese Italia? Non è scritto da nessuna parte.

Ricordo che l'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dice che non si può influire sulla gestione e, infatti, mai si parla nella mozione di interferire con l'indipendenza della Banca d'Italia, perché siamo i primi che hanno sempre parlato dell'indipendenza della Banca d'Italia ed è per questo che ci siamo spesso irritati con il precedente Governo quando faceva provvedimenti che non erano proprio sull'indipendenza di Banca d'Italia.

Quando poi nella mozione chiediamo di capire se si possono riportare indietro le riserve auree detenute all'estero è in relazione proprio al concetto di cui ho parlato poco fa: quanto costa riportare le riserve di oro nel Paese Italia? Siccome abbiamo visto che cosa sta accadendo con la vicenda Brexit - e non voglio dire che la maggioranza vuole uscire dall'Unione europea, non l'ho mai detto e nessuno lo ha mai detto - se le cose sono chiare, è sempre meglio per tutti.

Quanto alle mozioni presentate dalle opposizioni, quella del Gruppo Forza Italia impegna il Governo sulla permanenza pubblica della proprietà delle riserve auree, cioè di tutti noi, dello Stato. C'è poi quella del Partito Democratico - e torno al ragionamento di prima - che, quando impegna il Governo a escludere l'adozione di qualsiasi intervento, mina la credibilità.

Credo che la mozione più tranquilla e più in linea rispetto a quello che dobbiamo andare a costruire in Europa sia proprio quella della maggioranza, per riportare uno Stato, che è cambiato ed è entrato in Unione europea, a ristabilire oggi delle norme che garantiscano che la stabilità finanziaria è prevalentemente quella dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulle mozioni nn. 77, 100 e 107. Esprimo invece parere favorevole sulla mozione n. 104.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle mozioni.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi permesso di esprimermi subito a causa di un successivo impegno istituzionale in sala Koch.

È stata evocata spesso l'Europa in questa discussione. Il primo europeo, secondo il pontefice Benedetto XVI, è stato San Colombano, il primo ad aver menzionato l'unità del popolo europeo, il primo di tanti nostri intellettuali. Il primo europeista probabilmente possiamo considerare che sia stato Ludovico il Moro. Già mi è capitato di ricordare in quest'Aula il suo metodo, che era stato quello di appoggiarsi a Carlo di Valois per risolvere un piccolo problema che aveva in famiglia, con le conseguenze che poi abbiamo visto.

Nella discussione politica di questi anni in Italia, quante volte ci siamo sentiti richiamare dalla nostra attuale opposizione alle migliori prassi europee? Questo richiamo, però, si capisce ogni giorno di più che era solo strumentale, che aveva solo un fine di lotta politica interna, esattamente come il dar seguito a certe *fake news* giornalistiche che sono figlie, forse, di analfabetismo funzionale, dell'incapacità di distinguere fra proprietà e detenzione, fra Stato e Governo, fra indipendenza e autonomia, o forse sono figlie di una certa malizia politica che cerca di creare un po' di rumore per mettere in difficoltà il Governo. Noi invece ci distanziamo dall'europeismo liturgico del *fan club* di Ludovico il Moro e vogliamo qualcosa di diverso: un europeismo pragmatico.

Ho già detto e credo che ripeterò spesso che l'europeismo pragmatico passa attraverso l'adeguamento

dei nostri istituti a quelli europei e lo spirito della mozione va esattamente in questo senso. Certo, a noi in Europa non piace tutto e vi faccio un esempio di quello che non ci piace, visto che è stata evocata l'indipendenza della nostra banca centrale. Vi faccio una *short list* di Governatori di banche centrali degli altri Paesi. Prendiamo Vitor Constâncio, ex Vice Presidente della BCE: politico, segretario del Partito socialista, candidato *Premier*, perse le elezioni e diventò Governatore della banca centrale del suo Paese. Immaginate voi qui da noi un percorso simile? Direi di no. Prendiamo l'ex vice presidente della BCE de Guindos, che è sempre stato un *manager* politico, tesserato del Partito popolare, Sottosegretario, Ministro; pensiamo a Sylvie Goulard, che è stata Ministro della difesa con Macron e si è dimessa a causa di uno scandalo per un problema riferito agli assistenti al Parlamento europeo. Negli altri Paesi le banche centrali hanno dimostrato di essere contigue alla politica, e non sempre al meglio della politica. Nella storia della nostra banca centrale, episodi di contiguità di questo tipo non ci sono stati, e lo rivendichiamo con orgoglio e a noi ciò piace, come ha detto la collega Bottici.

A me piace poter ricordare che questa maggioranza, quando è dovuta intervenire per mettere rimedio ad alcune storture di alcune riforme che ci siamo trovati a dover gestire, che abbiamo avuto "sul groppone", ha trovato nella nostra banca centrale un interlocutore - segnatamente, io desidero ricordare il dottor Salvatore Rossi - che, pur nella diversità, ovviamente, delle visioni, è stato in grado di fornirci un supporto, è stato in grado di ascoltare le nostre ragioni e di aiutarci a migliorare delle riforme che, a detta di tutti i soggetti coinvolti, necessitavano di essere migliorate.

Io non starò qui a dirvi perché voterò favorevolmente all'ovvio, ma voglio fare un paio di considerazioni su cosa non mi convince nelle altre mozioni, altrimenti, sembrerei schizofrenico. Le quattro mozioni non dicono tutte la stessa cosa.

Intanto, partirei dalla mozione della nostra opposizione di destra meno a destra, e cioè quella dei nostri colleghi di Forza Italia. Io non credo che sia il caso di votare un impegno a escludere ogni ipotesi di vendita o di cessione delle riserve auree a fini di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, per il semplice motivo che questa ipotesi è venuta in mente solo a qualche giornalista poco addentro al funzionamento del sistema bancario italiano e del sistema bancario europeo. Questa ipotesi non ci è mai venuta in mente per diversi motivi, tra cui quello che è impossibile. Non che vendere l'oro delle banche centrali non sia mai venuto in mente a nessuno. A qualcuno è venuto in mente. Se andate a prendere «il Giornale» del 15 settembre 2014, c'è un bellissimo articolo, dal titolo molto ambizioso: «New deal da mille miliardi: vendiamo l'oro dell'Europa», a firma del collega parlamentare Renato Brunetta, che proponeva di prendere l'oro della banca centrale per finanziare un piano di investimenti. Forse, però, il collega Brunetta, che è anche un collega economista, non sa come il sistema funzioni. Glielo ha spiegato Peter Praet, in suo *tweet* delle ore 16,42 del 12 marzo 2019, che si trova nel *twitter feed* della BCE. Lì Peter Praet dice una cosa molto semplice: in quanto banca centrale possiamo creare moneta. Quindi, se la BCE volesse finanziare un piano di investimenti, potrebbe farlo senza vendere alcun oro. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. E anoi questo non è mai venuto in mente: vorrei che fosse chiaro.

Va da sé che anche l'idea che le riserve auree abbiano la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario è una nozione un po' sfuocata. Siamo fuori dal *gold standard*, siamo fuori dal *gold exchange standard*. È successo molti anni fa ma, siccome siamo senatori, c'eravamo tutti e, se non ce lo ricordiamo, sta scritto nei libri di storia. Mi riferisco a Nixon, naturalmente.

C'è poi un aspetto che mi ha colpito, è che è in parte analogo, anche nella mozione dei colleghi della nostra opposizione di sinistra. Intanto, qui si continua a confondere autonomia con indipendenza. Cosa sia l'indipendenza io l'ho detto. L'autonomia - mi dispiace doverlo dire - è la facoltà di dare leggi a se stessi. Ora questa autonomia, autocrinia, autodichia, la Banca d'Italia non ce l'ha. Le leggi del suo ordinamento vengono votate da questo Parlamento. Se sarà il caso, verranno rivotate, nel caso diano ambito a equivoci. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Non dico che ci sia - avendo io appena espresso le ragioni della mia soddisfazione e della mia interazione, nella qualità istituzionale di Presidente della Commissione finanze, con alte autorità dell'istituto di vigilanza - ma ove mai vi fosse la percezione che qualche cosa nella nostra banca centrale possa essere migliorata, io ricordo che questo Parlamento - piccolo dettaglio - è sovrano o ritiene di poter provare a dimostrare di esserlo.

Quindi, l'autonomia è assolutamente fuori dal dibattito. L'indipendenza è nel dibattito e se ne parlerà ancora.

A me, però, spiace che i colleghi, dei quali apprezzo la competenza e dei quali ho apprezzato moltissimo la ricostruzione storica contenuta nella loro mozione, vengano a versare, anche in atti parlamentari, un impegno sconclusionato, sostanzialmente l'impegno a non vendere i gioielli di famiglia. L'unica causa, l'unico pretesto, l'unica fonte di tale impegno è l'analfabetismo funzionale di alcuni esponenti della prestigiosa stampa estera, i quali, quando hanno letto che le riserve sono di proprietà dello Stato, hanno tradotto nella loro mente: il Governo vuole vendere l'oro.

Io non vedo l'attinenza logica fra queste due proposizioni, non esiste se non nel tentativo di creare un po' di quella volatilità sui mercati dai quali gli amici di quei simpatici e prestigiosi giornalisti anglosassoni sanno trarre dei profitti. Che poi uno prenda questa *fake* e la metta in una mozione, sinceramente lo trovo un fatto un po' inappropriato.

Per quanto riguarda la mozione dei nostri colleghi dell'opposizione di destra più a destra, quelli che ci invitano a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo, faccio notare che l'atto è già depositato presso una Commissione parlamentare competente, la Commissione finanze della Camera dei deputati. Quindi noi li ringraziamo, ma il procedimento è già in corso. Anche sul fatto di adottare le opportune iniziative perché le riserve vengano fatte rientrare nel territorio nazionale noi sinceramente non siamo d'accordo; riteniamo fondati gli argomenti di chi ha sostenuto che ci debba essere una diversificazione del rischio. Altro però è non avere contezza della situazione e non avere contezza di come gestirla nel caso le circostanze debbano cambiare.

Per concludere, un'altra cosa che sinceramente mi spinge a votare contro la mozione di Fratelli d'Italia è la frase in cui si dice che, a giudizio dei proponenti, l'oro dovrebbe essere restituito allo Stato. Ma l'oro non deve essere restituito allo Stato, perché l'oro è dello Stato. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. È anche il modo di esporre le cose che poi crea degli equivoci. Non mettiamoci noi, che siamo parlamentari e abbiamo contezza e capacità tecnica per affrontare certe questioni, al livello di chi, forse strumentalmente o forse per *deficit* culturale, crea poi sui *media* un grande polverone sostanzialmente intorno al nulla. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

MONTI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signor Presidente, io mi asterrò sulle mozioni a prima firma Bernini e D'Alfonso; voterò contro la mozione a prima firma Fazzolari e, con particolare preoccupazione, contro la mozione che vede come primi firmatari Bagnai e Bottici. Perché preoccupazione? Tutta questa discussione oggi in Italia è pleonastica e tuttavia pericolosa. È pleonastica dopo le dichiarazioni fatte il 21 febbraio scorso alla Camera dal presidente del Consiglio Conte, e tuttavia pericolosa. Pericolosa per chi? Lo è per i cittadini italiani, per le imprese, per i risparmiatori, per i contribuenti. Perché è pericolosa? Forse perché di moneta, di oro, di valute, di banche centrali non si deve parlare apertamente o si deve parlare solo sottovoce in ambienti eterei, che qualcuno chiama i poteri forti? Assolutamente no. È pericolosa questa discussione in Italia oggi perché è promossa da voi colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega.

Nella prima bozza del vostro contratto di Governo, che portò alla formazione del Governo, nel maggio 2018, ricorderete il punto sulla cancellazione di 250 miliardi di euro di titoli di Stato detenuti dalla Banca centrale europea. Quella posizione denotava scarsa conoscenza dei rapporti tra l'Unione monetaria europea e gli Stati membri, ma soprattutto denotava grande indifferenza rispetto a quello che in tutta Europa e in buona parte del mondo viene considerato un problema non visto dagli italiani, e cioè che il debito pubblico e il disavanzo pubblico, che possono avere nel breve periodo qualche effetto positivo di rilancio, sono però strutturalmente un problema molto serio in queste dimensioni, che ci siano o che non ci siano vincoli europei.

Ebbene, questa posizione poi venne rapidamente fatta rientrare e non fu presente nella seconda versione e nelle ulteriori bozze. Ma voi potete capire - e credo comunque che molti di voi sappiano - che quella dichiarazione è rimasta scolpita nel marmo, nelle menti delle autorità politiche di altri Paesi e degli operatori del mercato, anche quando è stata cancellata. Ebbene, proprio da allora è cominciata

quella salita dei tassi di interesse inutile e che ci porta oggi ad avere uno *spread*, certamente basso rispetto ai massimi storici toccati, ma che oggi in Italia è a 270, quando la Spagna è a 115 e la Francia a 39. E tutto questo avviene sulle spalle dei risparmiatori italiani, delle imprese e dei contribuenti, che pagano cifre enormi per il servizio del debito pubblico.

Ecco perché - a mio modesto ma molto convinto parere - questa discussione è pleonastica in generale e viene fatta oggi in Italia quando tutto il mondo si interroga su come mai le autorità e la politica italiana non stiano facendo qualcosa per affrontare temi che vengono sollevati nel mondo più che in Italia. In secondo luogo, questa discussione è pericolosa, perché denota presso la maggioranza - non sarebbe un problema se fosse presso altri - una leggerezza: infatti, se si vuole questa discussione oggi con certi risultati, purtroppo nessuno penserà che non sia per qualche secondo fine. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto e del senatore Laniece)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, ogni tanto riaffiora, in modo ciclico e non solo nel nostro Paese, la discussione sulla vicenda delle riserve auree. Per quanto riguarda la mia esperienza, è riaffiorata anche nella breve legislatura 2006-2008. Ricordo che anche a livello europeo, in sede di discussione sui meccanismi di salvataggio dei Paesi europei in difficoltà, riemerse la vicenda delle riserve auree. Addirittura allora, alcuni economisti ultraconservatori tedeschi, che - come purtroppo ricorderete - erano molto presenti allora nel dibattito, chiedevano che, in caso di un piano di salvataggio europeo, i principali beni e le riserve auree del Paese in difficoltà fossero sequestrati e forniti come garanzia e a compensazione agli altri Stati. Ricordo questo per dire che è una questione ciclica.

Il problema però è la discussione oggi, in questo momento. Il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato la sua mozione e non a caso negli interventi dei suoi componenti è stato fatto riferimento ad alcune prese di posizione anche della Lega in tal senso (penso alla dichiarazione del senatore Borghi). Onestamente, però, non comprendo come mai si sia costruita la narrazione su chi sia proprietario delle riserve auree e anche sulla possibilità della loro vendita, facendo sì che il dibattito che abbiamo svolto oggi fosse caratterizzato da un'ambiguità costante, un'ambiguità che reputano assolutamente pericolosa. Questo riguarda ovviamente anche la mozione di maggioranza.

Non voglio qui citare nuovamente le parole di Conte in risposta al *question time* - esprimono il suo punto di vista, ma è sempre il Presidente del Consiglio - con cui avrebbe chiarito la vicenda della proprietà delle riserve nazionali.

È chiaro a tutti però che, per come è stata la storia del nostro Paese, questo aspetto è cambiato alla fine degli anni Sessanta e ancor di più nel momento in cui c'è stato il passaggio all'euro. Questo è il punto.

Se le mozioni in discussione hanno ancora una volta lo scopo di dire che l'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non ci sta bene, che si affronti questo tema una volta per tutte, lo si dica chiaramente. E anche l'ambiguità è in moltissime mozioni. Tuttavia, da questo punto di vista, l'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea definisce la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali. Poi sappiamo tutti perfettamente che anche in Europa la vicenda delle riserve auree è rimasta poco chiara al momento della creazione della Banca centrale europea e questo è stato sottaciuto, e cioè ogni Stato ha continuato a gestire tale realtà.

Torno però al punto politico: perché si fa una discussione come questa? Dove si vuole andare a parare? Il punto politico è assolutamente questo. Ma allora mi chiedo perché nella mozione di maggioranza - anche se si chiede cosa ci sia di male - non avete scritto, mettendo a tacere tutte le dichiarazioni scomposte che ogni tanto emergono, che c'è l'inalienabilità delle riserve auree, come ad esempio proponeva prima il collega Martelli. Perché, oltre che fare una sorta di *audit* per capire dove stanno le riserve, non avete messo per iscritto che comunque non sono assolutamente da mettere sul mercato e non c'è neanche lontanamente la possibilità della vendita? Questo è il punto. L'ambiguità sta esattamente in questo. In un momento difficile per il Paese - abbiamo visto i dati economici, sono quelli che sono - mi chiedo che segnale diamo all'esterno facendo una discussione del genere, per capire se vogliamo intervenire per chiarire con strumenti normativi e definire una volta per tutte in

modo chiaro la proprietà delle riserve auree, che a noi sembra evidente. Infatti, è evidente a tutti - è implicito, ma anche abbastanza esplicito - che certamente è dello Stato e ovviamente - come ha risposto anche il presidente Conte - è nell'assetto patrimoniale della Banca d'Italia.

Su questo punto c'è anche l'altro non detto, l'altra ambiguità di fondo sulla vicenda che riguarda il rapporto con la Banca d'Italia. Il punto, però, è esattamente politico: perché oggi si fa una discussione come questa? Molte volte le mozioni di opposizione vengono presentate, ma poi non si arriva mai a discuterle. Perché si fa questo tipo di discussione? Si vogliono mandare segnali? Si stanno mandando segnali sbagliati *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Grasso)*. Questo lo sanno perfettamente tutti. A Roma si dice qualcosa del tipo: porti l'oro al Banco dei pegni? Se solo si danno segnali come questi, si comunica una debolezza estrema, con tutto quello che ciò comporta.

Poi si possono fare tutte le discussioni. Sapete perfettamente cosa pensiamo noi, abbiamo scritto moltissime volte nelle nostre proposte di risoluzione come vorremmo cambiare anche l'assetto della BCE a livello europeo; come intervenire per ridare una forza politica molto diversa all'Europa rispetto alle scelte che sono state fatte ultimamente. Questa è quindi una discussione che, per quanto ci riguarda, c'è e continueremo a farla anche in occasione dell'appuntamento delle elezioni europee. Tuttavia, nella discussione di oggi ci sono al tempo stesso un'ambiguità e una chiarezza nei segnali che vengono dati esternamente molto pericolose. Ciò fa sì che noi voteremo convintamente contro le mozioni nn. 77 e 104. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

FAZZOLARI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(FdI)*. Signor Presidente, oggi si discute di questo tema, che mi sembra importante, perché lo ha chiesto Fratelli d'Italia. La senatrice De Petris chiedeva come mai siamo arrivati a parlare di questo: perché Fratelli d'Italia ha depositato questa mozione mesi fa e, come si sa, ogni Gruppo ha la facoltà di portare in Assemblea qualche tema e noi abbiamo scelto questo, perché lo reputiamo fondamentale. Quindi, se oggi si parla di riserve auree nel Parlamento italiano, è solamente grazie a Fratelli d'Italia e spero che nessuno ci voglia togliere questa possibilità. Questo lo dico anche per chiarire quanto riportato dalla stampa su chi sostiene di aver presentato oggi una mozione sulle riserve auree.

Fratelli d'Italia ha presentato una mozione in linea con le battaglie che fa da anni, per ribadire che le riserve auree detenute da Banca d'Italia sono di proprietà dello Stato italiano e del popolo italiano e non di Bankitalia. Questa è, in realtà, una ovvietà. C'è una citazione, che recentemente è diventata famosa, di Gilbert k. Chesterton che recita: «Fuochi saranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate». Bene, e mozioni saranno presentate per ribadire che l'oro della Patria è della Patria e non dei banchieri. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Ma questo non lo diciamo noi, che siamo pericolosi patrioti; questo è scritto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 127. Lo ricordo al senatore Monti, probabilmente molto attento quando vuole, un po' meno attento in altre circostanze. L'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dice che il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) detiene e gestisce le riserve ufficiali degli Stati membri. Ma è talmente chiaro che la Francia, che non mi sembra ancora essere un Paese sovversivo, ha una legge che lo esplicita, prevedendo che la Banque de France detiene e gestisce le riserve auree di proprietà dello Stato francese; tant'è che sul sito della Banque de France c'è anche una simpatica proporzione, nella quale si chiarisce che ogni francese è indirettamente proprietario di 38 grammi d'oro.

Solo in Italia c'è questa ambiguità; e perché? Perché c'è il tentativo di portare a termine la più grande truffa della storia d'Italia, per rubare l'oro degli italiani e consegnarlo ai banchieri. Questa è l'operazione. Sono stati spiegati prima benissimo dal senatore Pichetto Fratin e dalla senatrice Bonfrisco i vari passaggi che hanno portato a questa follia. Abbiamo avuto una prima fase negli anni Novanta, nella quale i soggetti proprietari della Banca d'Italia da pubblici diventano privati; abbiamo poi una seconda tappa (non a caso fatta dal Governo Letta), nella quale, con la rivalutazione delle quote di Bankitalia, si opera non solo un regalo di 7 miliardi e mezzo alle banche (questo sarebbe il

minimo: siamo abituati ai regali fatti alle banche dalla sinistra), ma si pone anche un principio pericoloso: si connette la quota di possesso di Bankitalia a un valore e quindi si apre lo spiraglio a far sì che chi detiene le quote di Bankitalia sia, in qualche modo, anche titolato a parlare della proprietà della stessa.

Infatti, nel 2014 Giorgia Meloni, in occasione della conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, presentò un ordine del giorno per specificare che le riserve auree rimanevano di proprietà dello Stato. Avete fatto questa porcata del decreto IMU-Banca d'Italia? Specifichiamo almeno che le riserve auree sono dello Stato, del popolo, e non dei privati. In quella circostanza il Governo ha risposto che l'ordine del giorno non era ammissibile perché Fratelli d'Italia stava chiedendo una ovvietà: era talmente ovvio che le riserve auree erano di proprietà dello Stato e non di Bankitalia che non è stato messo in votazione l'ordine del giorno su Banca d'Italia. Ebbene, era talmente ovvio che adesso sul sito di Bankitalia si legge che Bankitalia detiene e gestisce le riserve nazionali in valuta e oro e che l'ordinamento assegna la proprietà delle riserve alla Banca d'Italia. Questo è un falso: non esiste nessun ordinamento nazionale o europeo che assegna la proprietà delle riserve auree a Bankitalia.

Ricordo a Bankitalia che esiste anche un articolo del codice civile con rilevanza penale (articolo 2621) relativo al reato di false comunicazioni sociali. Approfitto di questo intervento per intimare a Banca d'Italia di correggere questa falsità, altrimenti Fratelli d'Italia procederà con le vie opportune. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, direi che lei è un po' al limite, non tanto dei tempi, ma per il tenore del suo intervento.

VOCE DAL GRUPPO FDI. Questo lo dice lei.

PRESIDENTE. Sì, lo dico io perché sto presiedendo io, senatore. Esattamente per questo motivo.

FAZZOLARI *(FdI)*. Fermiamo il cronometro e facciamo il tempo di gioco effettivo, come nel *rugby*.

PRESIDENTE. Io mi riferisco ai toni.

FAZZOLARI *(FdI)*. È per questo che Fratelli d'Italia, come è stato ricordato dal senatore Pichetto Fratin, ha già depositato una proposta di legge per la nazionalizzazione di Bankitalia. Questo è talmente sovversivo - lo dico ai colleghi di Forza Italia - che è stato depositato analogo disegno di legge nel 2005 dall'allora ministro Tremonti, quindi non ci stiamo inventando nulla di nuovo.

Oggi presentiamo una mozione per ribadire che l'oro della Patria appartiene alla Patria. Ci vengono presentate una serie di mozioni per parlare di tutt'altro e non mettere la faccia sotto questo aspetto. Abbiamo la mozione del PD, che è talmente condivisibile che saremmo tentati di votare a favore. Invece ci asterremo per amor di Patria, perché la mozione del PD non parla della proprietà delle riserve, ma ribadisce tutte le ovvietà che riguardano Bankitalia. Ma non è questa la sede.

Apprezziamo la mozione di Forza Italia però, dicendo che le riserve auree devono essere di natura pubblica, non tolgono il grande equivoco di chi vuole giocare sull'equivoco di Bankitalia soggetto pubblico e non dichiarare le riserve auree di proprietà dello Stato.

E arriviamo al grottesco della mozione di maggioranza, perché qui abbiamo una maggioranza che ha l'enorme strategia di non esprimersi sui grandi temi divisivi. L'abbiamo già visto con il *global compact* e adesso lo rivediamo con le riserve auree. La mozione della maggioranza è qualcosa di meraviglioso e voglio leggerla: si impegna il Governo «ad adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree». Cioè la maggioranza di Governo chiede al Governo di dire di chi sono le riserve auree.

Presidente, lei mi ha detto che sono al limite e non so se «supercazzola» si possa dire o no.

PRESIDENTE. No, non lo può dire, senatore. È la seconda volta che la richiamo. Lei si trova nell'Aula del Senato quindi cerchi di avere un linguaggio adeguato, per cortesia.

FAZZOLARI *(FdI)*. Nel linguaggio adeguato diciamo che è una presa in giro, perché la maggioranza può presentare una mozione in cui dice se le riserve auree sono dello Stato o sono di Bankitalia, oppure può votare a favore o contro la mozione di Fratelli d'Italia. Ma non può prendere in giro il Parlamento e il Paese presentando una mozione nella quale chiede al Governo di dire a se stesso di chi sono le riserve auree.

Anche perché il presidente Conte di chi sono le riserve auree l'ha già detto in quest'Aula. Rispondendo

durante un *question time* a Fratelli d'Italia, il *premier* Conte ha dichiarato che, visto che le riserve auree sono sempre state iscritte all' attivo del bilancio di Bankitalia, di conseguenza sono di proprietà di Bankitalia. Temo che il *premier* Conte sia stato mal consigliato. Anche questo aspetto è più che chiarito nella legge francese, la quale sulle riserve auree specifica che la Banque de France gestisce le riserve auree di proprietà dello Stato francese e le iscrive alla voce attiva del proprio bilancio nelle modalità concordate con lo Stato francese. Invitiamo quindi Conte a non dare per buona qualunque cosa gli venga detta. Le riserve auree sono di proprietà dello Stato perché questo dice il buon senso, perché questo dice la storia, perché questo dicono i trattati dell'Unione europea, perché così hanno fatto gli altri Stati dell'eurozona e quindi adesso le chiacchiere stanno a zero.

Fratelli d'Italia ha presentato una mozione che non si presta ad equivoci. Chiediamo che sia ribadito che le riserve auree appartengono allo Stato e al popolo e non a Bankitalia e ai banchieri. Adesso sta ad ognuno dei presenti decidere se schierarsi per la più grande truffa e per rubare l'oro degli italiani oppure per difendere l'interesse nazionale e il popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

D'ALFONSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto e per dichiarare il ragionamento che occorre. Le mozioni che abbiamo conosciuto - la nostra e quelle presentate dagli altri Gruppi parlamentari - hanno posto al centro, come quella momentanea realizzazione di legno, la questione del rapporto tra le banche centrali, la Banca centrale europea, l'autonomia della nostra banca centrale e della Banca centrale europea e hanno determinato anche importanti interrogativi rispetto ai quali noi non possiamo essere né immaturi, né stravaganti.

Intanto voglio mettere in evidenza che da questa parte politica la maturità è stata raggiunta ormai dal 1980-81, quando abbiamo stabilito che vi è la necessità di distinguere tra la banca centrale italiana e il Ministero del tesoro, una distinzione e separazione che non è stata un'operazione di convegnistica ma un'operazione di distinzione e di divorzio, come normativamente è stato rubricato, perché per la stabilità finanziaria di quella operazione, vi era necessità di separatezza.

Ma questo livello di interrogativo che ripetutamente torna, come quasi un fiume carsico, si accompagna a domande che anche in passato questo Parlamento e il dibattito politico hanno posto sul tavolo. Ricordo, per esempio, da lettore della stampa al tempo, che un'autorevole figura del nostro ordinamento si pose una grande domanda: chi presiede e cosa fa il Consiglio supremo di difesa? *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'alfonso. Colleghi, c'è una parte dell'emiciclo che sta conversando troppo ad alta voce. Siamo stati molto disciplinati e attenti finora. Vi prego di continuare.

D'ALFONSO *(PD)*. La ringrazio, Presidente, anche se credo che il mio tono di voce trovi dentro di sé la soluzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dicevo che nel corso degli anni, questo Parlamento, ma anche il dibattito politico hanno posto le più svariate questioni, anche con pertinenza. Ho ricordato ad opera dello stimato presidente Cossiga la questione del Consiglio supremo di difesa, o anche, in precedenza (parliamo ormai di un secolo fa) un autorevole componente di questo Parlamento, Silvio Spaventa, pose la questione di chi fosse la proprietà degli usi civici. Io penso che le persone più titolate di saggezza mi possano venire incontro rispetto a quella curiosità giuridica, politica, istituzionale. Mi ricordo le battute del tempo rispetto a queste domande ad opera delle allora opposizioni che chiedevano perché l'onorevole Spaventa si poneva il tema di chi fosse la proprietà degli usi civici. E lui disse che non avendo altro da fare al momento, cercava di risolvere i grandi crucci del diritto civile, del diritto pubblico e anche del diritto dell'ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non credo che ci troviamo in una condizione di questo tipo, che non ci sia altro nodo da sciogliere o altra iniziativa da coltivare, elaborare e assumere, o altra competizione da realizzare per fare salva la nostra economia, per organizzare spazi per le nostre politiche attive a favore delle imprese, della natalità imprenditoriale, per un'offerta formativa permanente o per la grande questione delle infrastrutture. Noi siamo completamente fuori dal dibattito odierno riguardante le reti TEN-T che si

stanno ingrandendo in altre parti d'Europa. In Italia, invece, ci poniamo la questione, che è un estetico e narcisistico fiume carsico, di chi sia la proprietà delle riserve auree.

Al riguardo non è difficile trovare una postura corretta e coerente; intanto c'è la risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non dell'avvocato Conte, il quale precisa la qualificazione di custodia, di detenzione e poi affronta anche l'altro insorgente tema della proprietà. È una risposta data in Parlamento, durante l'attuale legislatura, dal Presidente del Consiglio dei ministri cercato, ottenuto e in esercizio, nonostante la guardiania di due importanti Vice Presidenti. Accanto alla risposta del presidente Conte che chiarisce nella parte finale dell'interrogazione, usando esattamente la categoria concettuale di proprietà, c'è il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che agli articoli 127, 130 e 131 precisa esattamente di cosa si tratti, quali siano la composizione le condotte che devono avere i Governi centrali rispetto alle banche centrali e cosa si possa realizzare nei confronti anche della Banca centrale europea.

C'è in assoluto la chiarificazione che le riserve auree consentono la vita da organismo indipendente della nostra banca centrale e anche il concorso rispetto alla Banca centrale europea. A che serve allora questo livello di dibattimento? Se fossimo in un'aula di giustizia penale, si direbbe che *prima facie* emerge l'intenzione retrostante, perché vanno lette sia la produzione delle iniziative delle mozioni, ma altresì le parole che si raccolgono negli interventi politici. Non è vero che c'è neutralità. Non è vero che siamo in una fase neutra. Pensiamo, ad esempio, al bisogno di copertura delle clausole di salvaguardia. Il buco che si è determinato ulteriormente nel bilancio dello Stato fa pensare che l'utilizzo di quelle risorse possa essere una soluzione e noi sappiamo che l'indipendenza della banca centrale, sia nella sua versione di banca nazionale sia nella sua versione di banca europea, è scritta nei sacri testi dell'economia. Addirittura ho trovato uno scritto di David Ricardo, che non è il ristorante di via della Crocetta. In tale scritto Ricardo afferma che coloro i quali sono preposti rispetto all'utilizzo e alla produzione della moneta devono avere, come commissari, l'assoluta indipendenza, addirittura l'inamovibilità ed è questa la ragione per la quale il Governatore della Banca d'Italia è stato fino ad un certo punto un incarico a vita. L'inamovibilità di cui all'intuizione di Ricardo per determinare l'indipendenza rispetto al governo della politica, che è cosa diversa rispetto alla statualità dell'ordinamento. Sappiamo però che la disponibilità delle risorse auree nelle mani detentrici e utilizzatrici della banca centrale significa stabilità; se invece si trascina e va a tracimare nelle mani del Governo e della legislatura del momento, c'è il rischio di un uso che sia *ad usum* di coloro i quali in quel momento possono avere interesse politico.

Beniamino Andreatta nel 1980-1981 determinò con l'allora Governatore il divorzio. Non fu un'operazione di fantasia, di narcisismo o di momentaneità culturale; la separazione fu un'operazione strutturale e fu il primo tassello e il primo investimento per quello che poi si è realizzato in sede europeista.

Non possiamo adesso, in un momento non neutro, ridiscutere tutto. La nostra mozione pone al primo punto la questione della conferma dell'indipendenza e della sua piena funzionalità, come banca centrale, come banca europea e nel sistema delle banche centrali. Al secondo punto pone poi l'altra grande questione dell'accordo tra le banche centrali per la stabilità del mercato dell'oro. Lo ha spiegato bene anche il nostro collega, senatore Martelli, quando ha precisato che versare sul mercato la quantità aurea delle banche centrali determinerebbe uno svilimento del valore. C'è poi una terza questione, che è quella di non essere vinti dal bisogno del momento per andare ad attingere, per politiche più o meno istituzionali.

Dobbiamo liberare la Banca d'Italia e il suo concetto di riserva aurea dal dibattito politicista del momento. Non se ne deve parlare, poiché la partita è chiusa, come ha detto il presidente Conte. Il mio intervento intende spiegare la nostra mozione, ma anche debilitare le altre mozioni e trovare un'altra agenda, nella quale riversare la fantasia del Presidente della Commissione finanze e tesoro. *(Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni)*.

DAMIANI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, mi sarei aspettato da parte del Governo e del

suo rappresentante qualche parola in più in merito all'argomento in discussione, che costituisce un argomento sicuramente interessante. Egli ha soltanto espresso la posizione del Governo e della maggioranza in merito alle mozioni. Sicuramente l'avrebbe potuta farcire di qualche elemento in più, così in dichiarazione di voto avremmo potuto esprimere meglio la posizione dell'opposizione, anche in relazione a quella del Governo.

La questione della proprietà delle riserve auree, distinta da quella della detenzione o della gestione, è argomento sicuramente interessante e al centro del dibattito politico e do atto ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia di aver tirato fuori questo argomento. Anche noi siamo favorevoli alla puntualizzazione, attraverso ogni iniziativa, che possa mettere nero su bianco a chi spetta la titolarità del diritto di proprietà e a chi la mera detenzione. È quindi un argomento interessante e Forza Italia, quando si tratta degli interessi nazionali, sicuramente non si astiene dal dibattito e partecipa. Pertanto abbiamo scritto nella nostra mozione quali sono gli impegni che proponiamo e che invitiamo i colleghi ad approvare.

Tuttavia l'argomento non può essere considerato a sé stante, ma deve essere necessariamente inserito nel dibattito politico e mediatico che si è svolto in queste settimane. Quindi, la nostra sensazione è che l'aspetto formale, volto all'individuazione di una norma che faccia chiarezza in merito a tale questione, possa essere una chiave d'accesso per il Governo, rispetto ad un discorso ben più ampio e sostanziale. Per chiarire meglio, la nostra impressione è che, una volta che venga eventualmente riconosciuta, anche attraverso una norma, la proprietà delle riserve auree da parte dello Stato e non della Banca d'Italia, alla luce di questo riconoscimento formale il governante di turno possa utilizzare tale patrimonio pubblico per qualunque uso ritenga necessario in un determinato momento. Quindi, a questo punto la questione più che di carattere formale rischia di diventare di carattere sostanziale, di una sostanza che sicuramente non ci vede assolutamente in accordo, perché va considerato il dibattito politico e vanno tenute in considerazione le dichiarazioni da parte di importanti esponenti del Governo.

Ricordiamo le dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo che prospettavano la possibilità di utilizzare oggi, sotto qualsiasi forma, eventualmente anche di garanzie, le riserve auree, ad esempio, per sterilizzare le imminenti clausole di salvaguardia relativamente all'IVA. È una posizione che di sicuro a noi non piace e, quindi, non è assolutamente condivisibile. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI)*
.

La riserva aurea italiana - sappiamo tutti - è la quantità di oro che Banca d'Italia detiene nei propri *caveau*. La detiene sia come garanzia della moneta in circolazione, sia come sicurezza per degli imprevisti. Sappiamo tutti che oggi al valore corrente la quantità di riserve auree equivale a circa 90 miliardi di euro. Abbiamo già detto in quest'Aula con altri colleghi in altri interventi che la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo e il terzo come Paese e che oggi le riserve auree sono detenute a poche centinaia di metri da qui, in via Nazionale a Palazzo Koch. Altre piccole quantità sono detenute a Basilea, Londra e a New York. Queste piccole quantità sono all'estero perché ci sono stati accordi o garanzie di prestiti fatti in passato con altri Paesi. Oggi riportarle nel nostro Paese è una questione anche di sicurezza. Anche diversificare la detenzione in altri Paesi può essere sinonimo di garanzia contro eventuali possibili furti.

Dal momento che le attuali banconote non sono più convertibili in oro, come in passato, le riserve auree acquisiscono oggi un valore simbolico di stabilità del sistema finanziario italiano e di sicurezza. Dalle riserve auree dipende anche molto la capacità dell'Italia di fornire oggi garanzie ai nostri *partner* commerciali e, in particolar modo, anche alla BCE. Come dice l'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'oro dello Stato serve per rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e del sistema euro. Dire oggi, pertanto, che l'oro appartiene agli italiani è sicuramente una dichiarazione forte, ma nella sostanza è smontata dal fatto che oggi l'Italia con i trattati dell'Unione ha preso degli impegni e, quindi, quelle riserve auree oggi sono una garanzia non degli interessi di altri Paesi, ma una garanzia dell'Italia nel sistema monetario non soltanto europeo e, come dicevo, per i nostri *partner* commerciali. Da quel momento l'Italia ha blindato queste riserve come dote a garanzia della solvibilità, in particolar modo, del nostro debito pubblico.

In questo momento il nostro Governo nazionale, invece di mettersi seriamente a studiare una manovra economica espansiva invece che depressiva, si trova con i risultati della manovra economica approvata a dicembre. Si vedono con l'acqua alla gola e, quindi, pensano di mettere le mani sui lingotti della nostra Italia per poter pagare il debito pubblico e i debiti che questo Governo sta contraendo con le misure che ha varato per debito pubblico e spesa corrente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. La domanda di fondo è proprio questa: è mai possibile oggi fare certe affermazioni da parte di esponenti del Governo e parlare di utilizzare o smobilizzare le riserve auree per coprire il debito pubblico? Abbiamo detto - facciamo facilmente i conti - che le riserve auree oggi equivalgono a circa 90 miliardi di euro. L'Italia ha un debito pubblico di oltre 2.400 miliardi. Fate i conti della minima parte che andrebbero a coprire. È come vendere la nostra casa di proprietà per andarci a fare una vacanza o, ancora meglio, vendere gli ori della nostra nonna per poter uscire una sera a cena. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sono idee malsane che vengono in testa a questo Governo. È inutile; è una goccia nel mare e un'operazione assolutamente priva di senso.

Signor Presidente, faccio qualche considerazione più in generale, visto che stiamo parlando di sistema, di banche, di Banca d'Italia, dell'autonomia e di BCE. Mi viene da fare qualche riflessione anche rispetto alle dichiarazioni di molti esponenti di questa maggioranza e, soprattutto, del MoVimento 5 Stelle sull'idea che hanno del settore bancario. Tante volte il settore bancario viene demonizzato e altre tutelato. Ricordiamo le ultime vicende che hanno riguardato, soprattutto in questa Aula, anche il decreto-legge su Banca Carige. Non voglio ricordare la questione in sospeso di migliaia di risparmiatori che non hanno ricevuto neanche un centesimo di euro di rimborso, dei provvedimenti che questo Governo ha sbagliato e dei piani individuali di risparmio (PIR), che sono stati assolutamente bloccati. Voglio rifarmi solo all'ultimo esempio in ordine di tempo, quello riguardante la sentenza della Corte di giustizia europea che ha visto oggi l'Italia e, nel caso specifico, la Banca popolare di Bari e Banca d'Italia, vincere un ricorso. Fino a pochi giorni fa erano istituti di credito demonizzati dai rappresentanti del MoVimento 5 Stelle; oggi sono istituti di credito di cui si dice che hanno fatto bene.

Basta, quindi, con questo atteggiamento bipolare da parte di esponenti del MoVimento 5 Stelle, che ci devono dire chiaramente qual è la loro posizione nei confronti delle banche e del sistema bancario. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ovviamente, signor Presidente, per seguire una linea bisognerebbe avere prima di tutto un pensiero. La sensazione è che sulla materia, invece, il Governo e la maggioranza gialloverde procedano a tentoni, assecondando un po' gli umori popolari e cavalcando anche le legittime proteste dei risparmiatori, senza però il necessario approfondimento delle singole vicende, che dovrebbe invece essere propedeutico a qualunque giudizio.

Per concludere, voglio evidenziare il fatto che la nostra mozione è molto chiara proprio perché, come hanno detto anche altri esponenti, non si sa oggi dove si vuole andare a parare. In ogni caso, noi riteniamo che il dibattito vada bene, così come tutte le norme che possono chiarire questa situazione, ma bisogna fare attenzione all'utilizzo delle riserve auree.

Voglio dire quindi al Governo di fare in futuro maggiore attenzione a queste tematiche di impatto sociale, come quella riguardante oggi la fiducia dei cittadini nelle istituzioni bancarie, magari anche studiando un po' di più le norme e approfondendo i singoli casi.

In caso contrario, mi sia consentita una battuta parafrasando l'economista premio Nobel von Hayek il quale, a proposito dei socialisti diceva che, se avessero capito di economia, non sarebbero stati socialisti. Forse, se i grillini capissero di banche, non sarebbero grillini. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI)*.

LANNUTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(M5S)*. Signor Presidente, bisogna fare un po' di storia sull'oro della Banca d'Italia. Basta informarsi. Ho sentito tante inesattezze, ma basta andare sul sito della Banca d'Italia, al capitolo dedicato all'evoluzione storica delle riserve auree, per sapere che nel 1893 la fusione dei tre istituti di emissione (Banca nazionale del Regno d'Italia, Banca nazionale toscana, Banca toscana di credito) diede vita alla Banca d'Italia, con una propria dotazione aurea iniziale di 78 tonnellate di oro, di cui

l'86 per cento della Banca nazionale del Regno.
Nel 1926, con l'attribuzione del monopolio esclusivo delle emissioni a Banca d'Italia - le altre banche non battevano più moneta - Banco di Napoli e Banco di Sicilia cedettero le proprie riserve auree, pari a circa 70 tonnellate provenienti dal Banco di Napoli.
Alla chiusura del primo bilancio al 30 giugno 1946, l'UIC (Ufficio italiano cambi) deteneva oro per 1,8 tonnellate, ceduto dalla Banque de France.
Nel corso degli anni successivi, dal 1951 al 1960, l'UIC acquistò ingenti quantità di oro fino ad accumularne poco meno di 2.000 tonnellate.
Nel 1960 e nel 1965 vennero attuati due trasferimenti dalle riserve dell'Ufficio italiano cambi a quelle della Banca d'Italia, per complessive 1.890 tonnellate, in base al principio che riconosceva alla Banca la detenzione delle riserve auree - si badi bene, detenzione e non proprietà - e all'UIC la gestione di quelle valutarie, portando il quantitativo delle riserve della banca a 2.136 tonnellate.
Tra il 1966 e il 1970 vi furono altre variazioni in aumento delle quantità detenute che raggiunsero 2.565 tonnellate nel 1973.
Nel Dopoguerra, l'Italia divenne rapidamente un Paese esportatore e per tale motivo beneficiò di cospicui afflussi di valuta estera, specie in dollari.
Tali flussi, anche per le esigenze connesse al rispetto degli accordi di Bretton Woods, furono anche utilizzati per acquisire quantitativi di oro, analogamente alle principali banche centrali (Banque de France e Bundesbank).
Nel 1998 la riserva aurea della Banca aumentò di ulteriori 518 tonnellate grazie alla chiusura definitiva dell'operazione REPO (pronti contro termine) contro ECU stipulata con la BCE. Le ultime variazioni quantitative, che hanno portato le riserve alle attuali consistenze di 2.452 tonnellate, sono avvenute all'inizio del 1999, in occasione dell'avvio dell'Unione europea monetaria (UEM), con il conferimento alla BCE di 141 tonnellate di metallo.
Il quantitativo di oro di cui la Banca d'Italia è ad oggi detentrice e non proprietaria (come si legge sul sito e ci tornerò dopo) è quindi frutto di una serie di eventi che hanno permesso all'Istituto di diventare, nel tempo, uno dei maggiori detentori al mondo di metallo prezioso, il quarto al mondo. Sono 2.452 tonnellate costituite da lingotti e in parte minore da monete, custodite nei propri *caveau* per il 44,6 per cento; all'estero in alcune banche centrali per il 55,4 per cento, la maggior parte (43,29 per cento) negli Stati Uniti; il 6,09 in Svizzera; il 5,76 per cento nel Regno Unito (e ci sarà la Brexit).
La proprietà delle riserve auree nazionali è surrettiziamente apparsa nella discussione parlamentare come un tema di dibattito, specie dopo l'avvento del sistema bancario europeo e lo stratificarsi della normativa nazionale, rendendo dunque necessario un intervento legislativo chiarificatore.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, queste costituiscono parte integrante delle riserve dell'eurosistema, assieme alle altre banche centrali nazionali e a quelle di proprietà della BCE. Infatti l'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 105 del Trattato comune europeo) stabilisce, al comma 2, che tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è quello di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; al contempo, l'articolo 30 dello statuto prevede che la BCE abbia pieno diritto di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto. Più specificamente, la normativa europea ribadisce la detenzione sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31 dello statuto, e in particolare nella disposizione del comma 2 del medesimo articolo, che fa riferimento all'attività di riserve in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti, con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza nel diritto europeo circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così al campo del diritto nazionale la determinazione della questione. La risposta del 27 marzo del presidente della BCE Mario Draghi all'interrogazione di due europarlamentari conferma e chiarisce questa interpretazione, laddove esplicita che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e lo statuto del Sistema europeo bancario non utilizzano il concetto di proprietà per determinare la competenza in relazione alle riserve, competenze che

riguardano la detenzione e la gestione delle riserve stesse. La detenzione da parte di Bankitalia delle riserve auree avviene ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello statuto SEBC mentre la relativa iscrizione nell'attivo di bilancio della banca è frutto di una semplice convenzione e non implica alcun implicito diritto di proprietà, come chiaramente specificato anche negli statuti di altre banche centrali europee aderenti al Sistema europeo di banche centrali.

Ci sono alcune proposte di legge che cercano e chiedono un'interpretazione autentica sull'assetto dell'oro della Banca d'Italia che, come ribadito in Senato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella risposta all'interrogazione 3-00622 il 21 febbraio 2019, rientra nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore nazionale, e non certo come ho sentito in Aula, del libero arbitrio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Credo - e lo dico anche ad illustri senatori - che non possa rappresentare tabù per un'Assemblea parlamentare discutere liberamente per definire l'assetto della proprietà delle riserve auree della Banca d'Italia nel rispetto rigoroso delle normative europee. E, poi, la risposta del presidente Draghi, quella che ho appena riferito, non si presta ad equivoci, avendo attribuito la proprietà dell'oro ai cittadini, con l'eurosistema che detiene e gestisce questo oro tramite Bankitalia. Quest'ultima dovrebbe apportare una correzione sul suo sito, sostituendo la parola «proprietà» con «detenzione», che non è possesso, ma custodia e gestione di un bene prezioso, che rappresenta fatica e sudore del popolo italiano. Ecco, per questa ragione, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle in Senato, sulla mozione n. 104, a prima firma dei senatori Bagnai e Bottici. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda, non tanto ai senatori, ma agli italiani: se si sentono più tranquilli sapendo, come ha detto il senatore Lannutti, che la Banca d'Italia detiene le nostre riserve auree o se si sentirebbero più sicuri se queste riserve auree fossero detenute dal Governo Conte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Credo che la risposta, in base alla quale noi riteniamo del tutta impropria questa discussione, sia già nel quesito retorico che ho rivolto a quest'Aula. Noi ci sentiamo pienamente garantiti dal ruolo di terzietà e di garanzia della Banca d'Italia.

Voglio terminare, perché ho rispetto anche dei tempi, dicendo una cosa, colleghi: continuate a farvi del male. Ma facendovi del male, voi lo fate all'Italia.

RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*. Ma parli tu, che sei stato eletto dal Partito Democratico?

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Questa discussione è un'altra pietra all'autolesionismo che questa maggioranza sta mettendo nella costruzione di un gigantesco LEGO, che moltiplica le diffidenze degli investitori e di coloro che devono comprare i titoli di Stato italiani, i quali, da questa discussione, trarranno ulteriori elementi di diffidenza su quella che è la stabilità e la tenuta del nostro sistema.

Pensiamo che dovreste fermarvi, nell'interesse dei risparmiatori e dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 77, presentata dal senatore Fazzolari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della mozione n. 100.

FERRARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo all'articolo 102 del Regolamento. Chiedo, quindi, la votazione per parti separate degli impegni della nostra mozione, in ragione del fatto che si tratta di impegni molto diversi. Mentre il primo, infatti, è il riconoscimento di uno stato di fatto, cioè di regole che ci siamo dati come Paesi appartenenti all'Unione europea, il secondo e il terzo

impegno sono, invece, impegni di carattere politico, con i quali il Partito Democratico chiede di esprimersi al Governo.

In particolare, vorrei riportare l'attenzione sul primo impegno e penso anche di non ostacolare la sensibilità politica di Lega e MoVimento 5 stelle che, mi pare, soprattutto con gli interventi del senatore Bagnai e della senatrice Bottici, abbiano detto, in apertura dei propri interventi, che questo dibattito deve essere pulito da ogni strumentalizzazione. Il nostro impegno dice, sostanzialmente, di: «confermare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, terzo trattino, e dall'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» - cioè quanto scritto da regole comuni - «la piena autonomia della Banca d'Italia nella detenzione e nella gestione delle riserve ufficiali e, nell'ambito di queste, delle riserve auree». Trattandosi in realtà non di un impegno, ma di un riconoscimento di una regola scritta e condivisa dai Paesi dell'Unione, a differenza degli altri, vorrei che l'Assemblea si esprimesse a favore della votazione della mozione per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate della mozione n. 100, avanzata dal senatore Ferrari.

Non è approvata. *(Commenti e applausi ironici dal Gruppo PD).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 100, presentata dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 104, presentata dal senatore Bagnai e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 107, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CORRADO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, nell'anno di Matera capitale europea della cultura, il quadro territoriale che la accoglie si dilata fino ad includere tutta la Lucania. Al visitatore si offrono perciò, come corollario alla straordinaria Città dei Sassi, una miriade di siti naturalistici e archeologici, tra cui scegliere, e alcune città d'arte che chiamerò minori solo perché inevitabilmente perdenti nel confronto con Matera.

Mi soffermo però su Venosa, patria del poeta latino Orazio. Ignorando il celebre *carpe diem*, essa rischia di mancare l'appuntamento con quell'irripetibile opportunità di promozione del suo patrimonio culturale e la causa, paradossalmente, sta nell'abnorme quantità e qualità di beni superstiti meritevoli di tutela e fruizione. Troppi e troppo importanti: dallo straordinario parco paleolitico di Notarchirico alla Venusia romana e tardoantica, con l'abitato e i relativi sepolcreti, comprese le catacombe (ebraiche, pagane e cristiane) scavate nel Colle della Maddalena, fino al borgo medievale e rinascimentale sovrapposto alla *civitas* e dominato dalla mole del Castello. Ancora: dai resti della cattedrale paleocristiana alla Santissima Trinità, scelta dal duca normanno Roberto il Guiscardo quale mausoleo familiare, fino all'attigua Incompiuta, luogo di suggestione indicibile.

Venosa ha decine di beni culturali comunali e statali, oltre che ecclesiastici. Tralasciando questi ultimi, quasi sempre stolidamente chiusi al pubblico, i demeriti dell'amministrazione in scadenza e l'inanità del polo museale comunale saranno presto un ricordo, mi auguro. I beni statali soffrono invece di una gestione troppo frammentata: oggi, infatti, il Polo museale della Basilicata, che la riforma Franceschini ha votato alla sola valorizzazione, gestisce esclusivamente museo e parco archeologico, mentre alla soprintendenza ABAP, deputata alla sola tutela, spettano le catacombe e il Parco paleolitico. Con apposita dispensa, anche questi sono aperti al pubblico ma solo *on demand* e solo grazie alla buona

volontà di funzionari e assistenti amministrativi, senza la garanzia di servizi essenziali come la biglietteria e le *toilette*.

Domenica scorsa ero a Venosa e, in rappresentanza della Commissione cultura, mi è stato chiesto di farmi promotrice, con il senatore venosino Lomuti e la deputata materana Liuzzi, di un tavolo tecnico permanente che unisca tutti gli attori del panorama culturale locale, idea che cinque anni or sono i consiglieri del MoVimento 5 Stelle lanciarono all'assessore alla cultura, ma che fu respinta al mittente.

Mi sento di farla mia, mentre confido che, dopo la sua recente visita a Venosa, il ministro Bonisoli in persona concretizzi la sensibilità dimostrata *in loco*, favorendo interventi mirati a superare le odierne carenze organizzative e gestionali. Il recupero dell'ex Convento di San Domenico è ancora di là da venire, ad esempio, mentre Venosa manca di un palazzo di città adeguato all'importanza del suo patrimonio culturale.

Sono solo alcuni spunti, il futuro dei beni culturali venosini è tutto da scrivere e la prossima amministrazione, che mi auguro pentastellata, avrà un ruolo decisivo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, torno a sollecitare, come ho già fatto il 21 marzo, una risposta degna della connotazione di urgenza all'interrogazione 3-00722, indirizzata al Ministero della giustizia, al quale chiedo se si vuole scongiurare la soppressione del tribunale di Vasto e garantire alla collettività e ai territori interessati la permanenza di uffici a presidio di diritti e garanzie irrinunciabili.

La riforma della geografia giudiziaria ha provocato molti danni ovunque: anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. La riorganizzazione degli uffici prospettata dalla riforma, messa a punto dal precedente Esecutivo, priva di fatto i territori e i cittadini del basso Abruzzo di fondamentali presidi di legalità.

Credo quindi che ci sia bisogno di una risposta urgente e la ringrazio - come ho fatto nell'ultima occasione, ringraziando chi presiedeva in quel momento - per un'eventuale intercessione della Presidenza del Senato per una risposta veloce all'interrogazione a risposta urgente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta e si attiverà in tal senso.

EVANGELISTA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA *(M5S)*. Signor Presidente, proprio ieri alla Camera è stato approvato in prima lettura il codice rosso, una legge che inasprisce le pene per i crimini come il femminicidio, mentre al Senato abbiamo approvato - ed è ormai legge dello Stato - la norma che vieta il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, tra i quali appunto l'omicidio aggravato.

Ebbene, due enormi risposte a fatti cruenti, a vere e proprie tragedie, come quella che domenica ha colpito in Sardegna la mia piccola città, Nuoro. Romina, una donna, una mamma, che voleva costruirsi una nuova vita sentimentale, è stata trucidata dal suo ex marito, che dopo aver sfondato la porta di casa a pistolettate, è entrato e ha ucciso Romina, morta sul colpo, mentre il suo nuovo compagno, Gabriele, è stato ferito ed ora versa in condizioni gravissime presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

Non bastano più soltanto misure repressive. Occorre implementare anche le misure di prevenzione per reati così cruenti. Sono vicina come donna e come istituzione a tutta la famiglia di Romina, alla famiglia di Gabriele e anche alla famiglia dell'ex marito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, oggi noi del Partito Democratico insieme a tutti i Gruppi dell'opposizione abbiamo presentato una mozione per Radio Radicale, per impedire che i tagli del Governo la condannino alla chiusura. Lo abbiamo fatto, signor Presidente, non per tornaconto di partito, ma perché crediamo nella democrazia, nella sostanza della democrazia che è innanzitutto pluralismo, informazione e conoscenza, che formano un'opinione pubblica libera perché è matura e consapevole. Del resto, conoscere per deliberare, il motto di Luigi Einaudi, è lo stesso che campeggia

nel logo di Radio Radicale ed è l'essenza della democrazia liberale e l'antitesi di autoritarismo, di totalitarismo, che invece si nutrono e si fondano sul nascondere, sull'oscurare.

All'opposto, in tutti questi anni Radio Radicale ha trasmesso e trasmette senza tagli, senza mediazioni, integralmente, senza selezionare i lavori di Camera e Senato, i processi giudiziari, i congressi e le manifestazioni di tutti i partiti, dei movimenti, delle associazioni e svolge un servizio pubblico che colma una lacuna. Per questo Radio Radicale deve vivere e forse per questo la vogliono chiudere: è la radio più politica e per questo deve vivere e forse per questo la vogliono chiudere. Permette ogni giorno a migliaia di persone di partecipare ai lavori del Parlamento, di assistere ai processi, di partecipare ai congressi. Pertanto, chi vuole una democrazia forte e trasparente, chi vuole una giustizia giusta e lo Stato di diritto, oggi si batte per impedire che la chiusura di Radio Radicale metta il bavaglio, spenga voci, opinioni, idee, tolga ai cittadini il diritto di sapere e dunque di criticare, di protestare.

L'attacco a Radio Radicale - lo vediamo - è tutt'uno con l'azzeramento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che colpisce voci come «Avvenire» e «il manifesto» e che mette a rischio migliaia di lavoratori, centinaia di testate di realtà territoriali, dell'associazionismo, del volontariato laico e religioso, altro che giornaloni.

Invece, è il potere che vuole una stampa accondiscendente, che non vuole intralci, che non vuole essere disturbato; è il potere oggi rappresentato dai 5 Stelle e dalla Lega che, colpendo Radio Radicale, sta sfregiando quello che abbiamo di più importante, signor Presidente, il diritto alla conoscenza e il diritto alla memoria, perché chiudere Radio Radicale significa mandare in malora un archivio che è patrimonio della nostra democrazia, che con oltre 400.000 documenti è un pezzo dell'identità della nostra Repubblica.

Il Parlamento ha il dovere di preservare questa memoria collettiva che racconta la costruzione politica della nostra democrazia, che racconta valori, battaglie di idee che noi abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni. Per questo, signor Presidente, abbiamo presentato le nostre mozioni per chiedere che Radio Radicale viva. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIACOBBE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE *(PD)*. Signor Presidente, oggi desidero rendere un tributo ad un italiano di grande valore recentemente scomparso in Australia, Giovanni Sgró, l'operaio, il difensore dei più deboli, dei diritti dei lavoratori, della comunità italiana, l'onorevole Giovanni Sgró.

Egli nacque nel 1931 ed emigrò in Australia nel 1952 da Seminara, assieme a migliaia di persone che partivano alla ricerca di un futuro migliore. Al suo arrivo, fu destinato al campo di accoglienza immigrati di Bonegilla, nell'entroterra dell'Australia. Di giorno il lavoro, di sera il ritorno al campo, una situazione drammatica, spesso non raccontata da nessuno. Nella zona dove era situato il campo di accoglienza scarseggiavano i posti di lavoro e spesso quanti avevano la fortuna di averne uno dovevano accettare condizioni dure. Giovanni, che fin da giovanissimo era impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori, non accettò questa sorte e fu tra gli organizzatori di una manifestazione, una vera a propria sommossa, che fece diventare Bonegilla un simbolo della storia dell'immigrazione in Australia.

Giovanni era un operaio, un grande lavoratore; a Melbourne, dove si spostò da Bonegilla, lavorò come imbianchino e decoratore continuando il suo impegno a favore dei più deboli, che lo vide protagonista di numerose battaglie nel movimento sindacale australiano, nel partito laburista, nella comunità italo-australiana ed in particolare nelle associazioni di tutela degli italiani. Nel 1972 fondò, assieme ad altri connazionali, la Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie (FILEF), di cui fu eletto Presidente.

Ma è nel 1979 che Giovanni diventa protagonista di una pagina importante della storia australiana, quando viene eletto, per il partito laburista, nel seggio uninominale di Melbourne North, nel Legislative Council dello Stato del Victoria, la Camera Alta, equivalente al nostro Senato; il primo italiano immigrato mai eletto nel Legislative Council, dove Giovanni fece il suo primo discorso, il cosiddetto *maiden speech*, in italiano. La prego, Presidente, di concedermi qualche altro secondo per permettermi di concludere.

Ciò fu anche possibile grazie ai cambiamenti introdotti qualche anno prima dal Governo laburista di Gough Whitlam, il principio del multiculturalismo, che incoraggiava i processi di integrazione e rendeva possibile la partecipazione attiva di tanti immigrati di valore alla vita pubblica del Paese. Basti immaginare che qualche anno prima fu negata a Giovanni la cittadinanza australiana, a causa della sua militanza politica e sindacale.

Giovanni fu un grande sostenitore e promotore della società multiculturale in Parlamento, dove fu rieletto fino al 1992, quando decise di ritirarsi, e nella comunità. In Parlamento Giovanni ricoprì numerosi incarichi di responsabilità, fra cui Presidente di varie Commissioni e Vice Presidente dell'Assemblea dal 1984 al 1989, il primo immigrato a ricoprire questa prestigiosa carica.

Signor Presidente, la storia personale di Giovanni Sgrò interpreta la storia dell'emigrazione italiana del dopoguerra e rappresenta un esempio originale d'integrazione e, allo stesso tempo, di riconoscimento dell'identità degli immigrati in Australia. Un contributo fattivo e significativo alla costruzione della società multiculturale australiana.

Certamente l'impegno di Giovanni è stato anche il frutto di tanti sacrifici personali e familiari. Come ebbe a dire in una delle sue ultime interviste al giornale in lingua italiana di Melbourne «II Globo»: «Sono orgoglioso della mia vita e di quanto sia riuscito a realizzare. A livello personale ho una splendida moglie e tre bellissime figlie, che purtroppo sono cresciute senza un padre poiché io ero sempre impegnato in riunioni ed incontri con i miei elettori. Ora posso finalmente dedicarmi ai miei otto nipotini».

Concludo, certo di interpretare il pensiero di tutti i senatori, esprimendo sentite condoglianze alla signora Anne, alle figlie Carla, Silvana e Luisa, ai nipotini e alla famiglia tutta. Giovanni Sgrò è stato protagonista di una vicenda di emigrazione, riscatto ed integrazione che è divenuta un emblema e un esempio per generazioni di italiani in Italia e nel mondo.

Queste sono, mi permetta, signor Presidente, storie che dovremmo ricordare e insegnare nelle nostre scuole. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce alle condoglianze alla famiglia e al ricordo da lei rappresentato, senatore Giacobbe.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare, suo tramite, il Governo sul decreto flussi 2019. Il decreto è previsto dal testo unico sull'immigrazione, che all'articolo 3 prevede la definizione delle quote di cittadini extracomunitari, sia quelli con permesso di lavoro annuale, sia quelli stagionali. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri era stato emanato il 17 dicembre del 2017 e prevedeva, per il 2018, 30.850 autorizzati a entrare per lavoro nel nostro Paese, di cui 18.000 stagionali. Stiamo parlando di flussi di lavoro da Paesi con i quali l'Italia ha rapporti diplomatici e accordi in materia di lavoro; stiamo parlando di lavoratori che sono fondamentali un po' in tutti i comparti economici, ma soprattutto in agricoltura. Tengo a ricordare che, per quel che riguarda la zootecnia da latte, moltissimi sono i lavoratori nelle aziende di tutto il Paese, ma soprattutto nella Pianura padana e le raccolte del comparto orticolo, del comparto delle fragole, dei piccoli frutti, delle drupacee vedono una presenza fondamentale di questi lavoratori. Nei primi mesi di quest'anno il ministro Salvini aveva sostanzialmente garantito che questo decreto avrebbe visto le stesse quote previste per il 2018 e tutto il comparto agricolo è in fortissima attesa, anche perché quest'anno, causa le condizioni climatiche, le campagne di raccolta stanno anticipando e l'intero comparto agricolo è in forte apprensione perché manca il decreto per cui, di fatto, ad oggi non si sa come saranno affrontate le prossime campagne di raccolta.

Con il suo tramite, signor Presidente, credo sia fondamentale sollecitare il Governo perché il comparto agricolo aspetta con grande ansia l'emanazione di questo decreto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MALAN *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, io richiedo un intervento della Presidenza nei confronti del Governo a proposito della perdurante mancata pubblicazione della relazione sulle concessioni

autostradali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta di una pubblicazione che veniva emessa, un tempo, dall'ente specifico che riguardava le gestioni delle concessioni autostradali, poi, con la sua abolizione del 2011, è passata in capo direttamente a un ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale relazione non era mai stata pubblicata oltre il settembre dell'anno successivo: ad esempio, la relazione riguardante il 2016 è stata pubblicata nel settembre 2017. Ebbene, siamo ancora in attesa di vedere la relazione del 2017: non è stata pubblicata nel settembre 2018 (che sarebbe stato un periodo di tempo pari a quello impiegato dal Governo precedente), né nei successivi mesi del 2018, né è stata pubblicata a tutt'oggi. Pertanto, ad oggi, su questo enorme patrimonio pubblico - perché le autostrade sono proprietà dello Stato e dunque dei cittadini italiani - non abbiamo i dati, se non ormai antichi, risalenti al 2016.

Prendiamo ad esempio Autostrade per l'Italia, che è una società contro la quale il ministro Toninelli si è scagliato promettendo sfracelli, chiedendo trasparenza e quant'altro. Mi sembrerebbe il minimo, la trasparenza; quanto agli sfracelli, sono del parere che le aziende italiane vadano messe in competizione e non sfracellare questa o quell'altra, invece, per adesso, non abbiamo competizione e addirittura abbiamo cancellato la trasparenza. Ebbene, dalle carte della società Autostrade per l'Italia, solo per quanto riguarda i pedaggi, risulta un aumento di 800 milioni di euro rispetto agli ultimi dati pubblicati dal Governo: un dato che solo per quanto riguarda un concessionario, sia pure il primo in Italia, sia discordante di 800 milioni è assolutamente inaccettabile.

Sembra che tra poco arriverà, infilato in qualche decreto dal nome attraente (crescita, sviluppo, sblocca questo o sblocca quell'altro), qualcosa che riguarda le autostrade: è assolutamente inaccettabile che il Parlamento sia chiamato a decidere senza avere i dati, perché questa è una ostruzione a quello che il Governo ha sempre fatto. La pubblicazione l'hanno fatta tutti i Governi, di centrodestra, di centrosinistra, di coalizione, i Governi tecnici. Arriva il Governo che prometteva trasparenza e ancora dobbiamo accontentarci di dati totalmente inattendibili.

Spero che la Presidenza del Senato faccia un intervento. Non avrebbe senso un'interrogazione perché, verosimilmente, il Governo non risponderebbe visto che a ordini del giorno che chiedevano al Governo di impegnarsi o quanto meno di segnalare una data certa per la pubblicazione di questa relazione, il Governo ha espresso parere contrario e dunque sono stati liquidati malamente. Chiedo quindi che la Presidenza si attivi.

Non è niente di straordinario: si tratta di mettere insieme i dati di varie società. Forse si vogliono nascondere i nuovi regali che anche questo Governo vuole fare ai concessionari autostradali: se non è così, che la relazione si pubblichi.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già comunicato in via informale ai Gruppi, la seduta di domani avrà inizio alle ore 10.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 4 aprile 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,45)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di azione di classe (**844**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Introduzione del titolo VIII-*bis *del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-*bis*

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-*bis*.

(Ambito di applicazione)

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, nono comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-*ter*.

(Forma e ammissibilità della domanda)

La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n.3.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-*bis*;

c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;

d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera *a)*, il ricorrente può riproporre l'azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

Art. 840-*quater*.

(Pluralità delle azioni di classe)

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.

Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito.

Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

Art. 840-*quinquies*.

(Procedimento)

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili

dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti è rivolta l'istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Art. 840-*sexies*.
(Sentenza di accoglimento)
Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma;
b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e)*;
d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*;
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti

portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma;
f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.
Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.
Art. 840-*septies*.
(Modalità di adesione all'azione di classe)
L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
b) i dati identificativi dell'aderente;
c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;
d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";
h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
*i)*i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *h)*.
L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante

comune a norma del secondo comma, lettera *h)*. L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.

Art. 840-*octies*.

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)

Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies* , primo comma, lettera *e)*, il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma.

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 840-*novies*.

(Spese del procedimento)

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.

È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualità dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.
Art. 840-*decies*.
(Impugnazione della sentenza)
Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
Art. 840-*undecies.*
(Impugnazione del decreto)
Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies,* quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale competente;
b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata

prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

Art. 840-*duodecies*.

(Adempimento spontaneo)

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies.*

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-*terdecies.*

(Esecuzione forzata collettiva)

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies*, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octie*s, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies,* sesto e settimo comma.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-*quaterdecies*.

(Accordi di natura transattiva)

Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.

L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si

considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché al ricorrente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
Il ricorrente può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
Art. 840-*quinquiesdecies.*
(Chiusura della procedura di adesione)
La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.
La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Art. 840-*sexiesdecies.*
(Azione inibitoria collettiva)
Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma.
L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
Si applica l'articolo 840-*quinquies* in quanto compatibile.
Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

De Poli, Caliendo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*. (Ambito di applicazione)»*, sostituire il primo comma con i seguenti:* «I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.»

1.2

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, dopo la parola:* «omogenei»*, inserire le seguenti:* «di cui al successivo comma» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I diritti individuali sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria.»;

b) *dopo il secondo comma, inserire il seguente:* «L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del Codice Civile».

1.3

Gasparri, Caliendo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o ciascun componente della classe»;

b) *al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «ferma la legittimazione di ciascun componente della classe»;

c) *al secondo comma, secondo periodo, sostituire parole:* «iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia»*, con le seguenti:* «iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

1.4

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*»*, terzo comma, primo periodo, dopo le parole:* «nei confronti di imprese»*,inserire le seguenti:* «, pubbliche amministrazioni;».

1.5 (testo corretto)

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)», *quarto comma, sostituire le parole:* «articolo 840-*undecies*, nono comma»*, con le seguenti:* «articolo 840-*septies*, sesto comma».

b) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe), *sesto comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'adesione comporta rinuncia a ogni azione individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto all'articolo 840-*quaterdecies*, settimo comma.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*undecies*» (Impugnazione del decreto)», *sopprimere il nono comma.*

1.6 (testo corretto)

De Poli, Caliendo

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 840-bis»* (Ambito di applicazione)*», sostituire il sesto comma con il seguente:* «Se il processo si estingue, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'esercizio di una nuova azione di classe»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *al primo comma, dopo il terzo periodo, inserire le seguenti parole:* «L'adesione comporta il conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere di transigere la controversia ai sensi dell'art. 840-*quaterdecies*.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *al comma 1, lettera*

h), aggiungere ifine le seguenti parole: «ivi incluso il potere di transigere la controversia»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*quaterdecies* (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma, al terzo periodo, sopprimere le parole* «il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.»*, ed inserire, di seguito il seguente periodo:* «Il giudice, contestualmente alla proposta, nomina un Rappresentante comune degli aderenti, ai sensi dell'art. 840-*sexies*, comma 1, lettera *g)*, il quale, sentiti gli altri aderenti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, può aderire alla proposta del giudice e, in caso di accordo tra le parti, essere autorizzato dal giudice a stipulare l'accordo transattivo nell'interesse di tutti gli aderenti.» *e sopprimere il settimo comma.*

1.8 (testo corretto)

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse le restanti parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* ", successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe"*, con le seguenti: «*Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

b) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

c) dichiara aperta la procedura di adesione;

d) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.»;

2) *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il tribunale, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso, si applicano le disposizioni del libro II e l'adesione all'azione di classe da parte dei portatori di diritti individuali omogenei è consentita fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*sexies*» (Sentenza di accoglimento), *sopprimere le lettere* c)*,* d)*,* e) *e* h) *e alla lettera* f) *sostituire la parola*: «adesione» *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*septies*» (Modalità di adesione all'azione di classe), *secondo comma, lettera* h), *sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

e) *al capoverso* «Art. 840-*octies*» (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti), *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)»;

2) *sopprimere il primo comma;*

3) *al secondo comma, sostituire le parole:* «scadenza del termine di cui al primo comma»*, con le seguenti:* «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:*

«progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma», *aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole:* «la domanda di adesione», *con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

f) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies* (Chiusura della procedura di adesione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

1.7

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *sopprimere i commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo;*

c) *al capoverso* «Art. 840-*undecies* (Impugnazione del decreto)», *terzo comma, alinea, dopo le parole:* «fondati motivi», *aggiungere le seguenti:* «, anche in relazione all'entità complessiva della somma gravante sul resistente, al numero dei creditori e alle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame».

1.9

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter*», *quarto comma, sopprimere la lettera* c).

1.10

Gasparri, Caliendo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter* (Forma e ammissibilità della domanda)», *al quarto comma, dopo la lettera «*d)*» aggiungere la seguente lettera:* «d-*bis)* quando il ricorrente abbia ricevuto finanziamenti, anche non esplicitamente collegati all'azione, da parte di un concorrente del resistente o quando il ricorrente abbia ricevuto un finanziamento direttamente collegato all'azione da parte di terzi non legittimati».

1.11

De Poli, Caliendo

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)», *al quarto comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-*bis)* quando non è corredata da adeguato parere tecnico da parte di soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale».

1.12

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)», *sopprimere il sesto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*quater*. (Pluralità delle azioni di classe)», *secondo comma, dopo le parole:* «con ordinanza definitiva» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 840-*ter*, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*».

1.13

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Modalità di adesione all'azione di classe)», *ottavo comma, dopo le parole:* «le spese», *aggiungere le seguenti:* «, anche ai sensi dell'articolo 96 e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il quarto comma*;

2) *al quattordicesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Con la sentenza di

rigetto, il giudice dispone anche la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*septies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, sopprimere il terzo comma.*

1.14

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento), *primo comma*, *sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* «, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.»*, con le seguenti:* «. Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

1) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

2) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

3) dichiara aperta la procedura di adesione;

4) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.».

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *comma 1, lettera* f) *sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

c) *al capoverso «*Art. 840-*septies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, comma 2, lettera* h), *sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*octies*. (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente*: "(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)";

2) *sopprimere il primo comma*;

3) *al secondo comma, sostituire le parole*: «scadenza del termine di cui al primo comma», *con le seguenti*: «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma», *aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole*: «la domanda di adesione», *con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti».

e) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*. (Chiusura della procedura di adesione)»*, apportare le*

seguenti modificazioni:

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

Conseguentemente:

Al capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, sopprimere le lettere* c), d), e) *e* h).

1.15

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Respinto

*Al comma 1, capoverso «*Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *sopprimere il terzo comma.*

1.16

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *al terzo comma sostituire le parole:* «a carico del resistente», *con le seguenti:* «a carico solidale di tutte le parti».

1.17

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *sopprimere il quarto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)», *sopprimere il quinto comma.*

1.18

De Poli, Caliendo

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile».

1.19

De Poli, Caliendo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*»*, sostituire l'undicesimo comma con i seguenti:* «In caso di rifiuto senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o inadempimento allo stesso, il giudice ordina alla parte di ottemperare entro un certo termine e contestualmente condanna la parte inadempiente a corrispondere all'altra una somma compresa tra euro 10.000 ed euro 100.000, avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Con il provvedimento di condanna, fissa, inoltre, un'ulteriore somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 840-*quinquies*.»*, al dodicesimo comma sopprimere la parola:* «amministrativa»*, e al tredicesimo comma sopprimere la parola:* «amministrative».

1.20

De Poli, Caliendo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*»*, al primo comma, lettera* a)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il giudice, qualora, accerti che l'autore dell'illecito abbia agito con dolo o con sprezzante noncuranza dei diritti altrui, in base ad una analisi costi benefici, anche se non ritenga provato un danno risarcibile, può condannare in ogni caso la parte convenuta ad una indennità omnicomprensiva equitativamente determinata a vantaggio di tutti gli aderenti fino ad un massimo pari a 100.000 euro o al 1 per cento del fatturato generato dalla società o del volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità . L'indennità è commisurata avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti;».

1.21

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso* «840-*sexies* », *primo comma, sopprimere le lettere* e) *e* h).**

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «840-*septies*.», *primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*».

1.22

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*», *primo comma, sopprimere le lettere* e) *e* h).

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «Art. 840-*septies*.», *primo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre la prima udienza di trattazione della causa.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*.».

1.23

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, lettera* e), *sopprimere le parole:* «dichiara aperta la procedura di adesione e» *e le parole:* «per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché».

1.24

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*septies*.», *sopprimere il terzo comma.*

1.25

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.», *primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.26

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

***a) capoverso* «Art. 840-*octies*.», *quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».**

b) sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*.».

Conseguentemente:

1. *al capoverso* «Art. 840-*undecies*.» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*., sesto e settimo comma.;

2. *al capoverso* «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.»;

3. *al capoverso* «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»;

4. *al capoverso «Art. 840-terdecies.» quarto comma, al primo periodo, sopprimere le parole:* «tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, quarto comma» *e al secondo periodo sopprimere le parole:* «nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo».

1.27

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.», *quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»

Conseguentemente:

a) *al capoverso* «Art. 840-*novies*.», *sopprimere il sesto e il settimo comma.*

b) *al capoverso* «Art. 540-*undecies*.» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

c) *al capoverso* «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

d) *al capoverso* «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

1.28

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)».

Conseguentemente al capoverso «Art. 840-*terdecies*. (Esecuzione forzata collettiva)», *sopprimere i*

commi terzo, quarto e quinto.

1.29

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies.* (Spese del procedimento)»*, sopprimere il quarto comma.*

1.30

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «aumentare o».

1.31

Caliendo, Dal Mas, Modena, Biasotti, Galliani, Mangialavori, Paroli, Ronzulli, Vitali, De Poli

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, sopprimere i commi sesto e settimo.*

1.32

Cucca, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*decies*.»*, secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.33

De Poli, Caliendo

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*quaterdecies*. (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è efficace soltanto se tutti gli aderenti abbiano dichiarato di voler accedere all'accordo medesimo».

1.34

Gasparri, Caliendo

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 140-*bis* del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, è abrogato».

1.35

Ronzulli, Modena, Biasotti, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Mangialavori, Paroli, Vitali

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il primo comma, con il seguente:* «Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati da atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, possono agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma»;

b) *sopprimere il quarto comma.*

1.36

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*.», *secondo comma, dopo le parole:* «nei confronti di imprese» *inserire le seguenti:* «di pubbliche amministrazioni».

G1.1

Bellanova, Cucca, Ferrari, Richetti, Rossomando, Cirinna', Valente

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, di riforma dell'istituto dell'azione di classe, costituisce la riproposizione e dunque la prosecuzione di un lavoro iniziato nella scorsa legislatura, al quale abbiamo proficuamente contribuito;

l'impianto del provvedimento, condivisibile in quanto amplia l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini italiani, necessita tuttavia di alcuni importanti interventi correttivi finalizzati a rendere il nuovo impianto normativo ancora più equilibrato ed efficace sia in termini procedurali che in termini

di bilanciamento degli interessi e dei diritti in campo;

inoltre, occorre tenere in adeguata considerazione le misure in fase di approvazione in sede UE proprio sulle materie oggetto del presente provvedimento. L'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, «*New Deal* per i consumatori», al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Il pacchetto contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che mira ad abrogare la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla stessa Commissione europea nella raccomandazione a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi»,

impegna il Governo:

a garantire il coordinamento effettivo tra le norme del provvedimento in esame con la disciplina europea in corso di approvazione, con particolare riguardo al rispettivo ambito di applicazione, al fine di aderire e armonizzarsi alla emananda direttiva;

a provvedere alla costituzione di un Osservatorio, formato da rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e a rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di svolgere un monitoraggio e una verifica sulla effettiva applicazione della riforma, sulle modalità di funzionamento delle norme, su eventuali criticità, per procedere in questo caso a correzioni e miglioramenti.

ARTICOLI DA 2 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

*(Introduzione del titolo V-*bis *delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, è inserito il seguente:

«TITOLO V-*bis*

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-*bis.*

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

Art. 196-*ter.*

(Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe)

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco».

2. Il decreto previsto dall'articolo 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera *g)*, del codice di procedura civile».

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile».

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata

in vigore.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di azione di classe (**583**)

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

*(Introduzione del titolo VIII-*bis *del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-*bis*.

DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 840-*bis.*

(Ambito di applicazione)

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione dì classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe possono agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies,* ottavo comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-*ter.*

(Forma e ammissibilità della domanda)

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-*bis*;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera *a),* l'attore può riproporre

l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o sono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-*quater.*

(Pluralità delle azioni di classe)

La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter,* secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-*ter,* terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-*sexies.*

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter,* secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies,* primo comma, lettera *e).*

Art. 840-*quinquies.*

(Procedimento)

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies,* primo comma, lettera *e).* Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies.* L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies,* successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-*sexies.*

(Sentenza)

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b),* specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e);*
d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera *b);*
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies,* primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter,* secondo comma;
f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;
h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.
La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter,* secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.
Art. 840-*septies.*
(Modalità di adesione all'azione di classe)
L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter,* secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
b) i dati identificativi dell'aderente;
c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";
h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-*sexies,* primo comma, lettera *h).*
L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate a un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
La domanda è valida:
a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera *h)*. L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater,* l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

Art. 840-*octies.*

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies,* primo comma, lettera *e),* il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies.*

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-*novies.*

(Spese del procedimento)

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies,* il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;
g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.
Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualità dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.
Art. 840-*decies.*
(Impugnazione della sentenza)
Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter,* secondo comma.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies,* primo comma, possono proporre atto di impugnazione.
Art. 840-*undecies.*
(Impugnazione del decreto)
Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies,* nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale competente;
b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

Art. 840-*duodecies.*

(Adempimento spontaneo)

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies,* le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies.*

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-*terdecies.*

(Esecuzione forzata collettiva)

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies,* limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-*septies,* secondo comma, lettera *h),* è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octies,* in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies.*

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies,* secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies,* commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-*quaterdecies.*

(Accordi di natura transattiva)

Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter,* secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies,* il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità

uno schema di accordo di natura transattiva.
Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
Art. 840-*quinquiesdecies.*
(Chiusura della procedura di adesione)
La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.
La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies.*
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Art. 840-*sexiesdecies.*
(Azione inibitoria collettiva)
Chiunque abbia interesse alla pronuncia di un'inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.
La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
Si applica l'articolo 840-*quinquies.*
Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis,* anche fuori dei casi ivi previsti.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più

appropriati.
Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

Art. 2.

(Introduzione del titolo V-bis *delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in materia di azione ai classe)*

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:
«TITOLO V-*bis.*
DELL'AZIONE DI CLASSE
Art. 196-*bis.*
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)
Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione».

Art. 3.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«*4-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera *g)*, del codice di procedura civile».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 844.

MOZIONI

Mozioni sull'autismo

(**1-00042**) (testo 2) (26 marzo 2019)
GIAMMANCO, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, GIRO, AIMI, BATTISTONI, GALLONE, BINETTI, LANIECE, DE LUCIA, GASPARRI, SICLARI, MALLEGNI, MASINI, TESTOR, CALIENDO, BERARDI, DAMIANI, FANTETTI, LONARDO, MOLES, TIRABOSCHI, MARSILIO, FARAONE, BONINO, PARENTE, PAROLI, PAPATHEU, FEDELI, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, PITTELLA, BARBONI, PEROSINO, CANGINI, MINUTO, GINETTI, FLORIS, VITALI, GIACOBBE, CASOLATI, PRESUTTO, LEONE, EVANGELISTA, PIARULLI, RAUTI, DE POLI, ARRIGONI, MARTI. -
Ritirata

Il Senato,

premesso che:

l'autismo è un grave disturbo del neurosviluppo che compromette le capacità di interazione e comunicazione sociale, induce comportamenti ripetitivi e limita in maniera drastica il campo degli interessi per cui una persona autistica è un soggetto che fatica a inserirsi nel contesto sociale e molto spesso è privo della volontà di cimentarsi in nuove attività;

l'autismo è una condizione di carattere permanente, attualmente incurabile, che si manifesta fin dalla tenera età;

secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono ricomprese tra le malattie dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del neurosviluppo, tra cui: la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo;

le manifestazioni dell'autismo sono numerose e possono variare notevolmente da persona a persona;

la diagnosi richiede il coinvolgimento di un *team* di professionisti e prevede diversi *test* ed esami valutativi;

per migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da autismo esistono dei trattamenti di supporto (come ad esempio i trattamenti cognitivo-comportamentali ABA, applied behavior analysis) in grado di limitare, in maniera anche efficace, i disturbi della malattia;

questi trattamenti hanno costi elevati e molto spesso non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, con evidenti ripercussioni sulle spese delle famiglie che assistono queste persone;

il legislatore, in questi ultimi anni, ha proposto diverse iniziative per assistere i soggetti autistici, ma i risultati raggiunti sono ancora molto insufficienti, sia per ciò che concerne i diretti interessati, che per le famiglie che li aiutano;

il primo comma dell'articolo 32 della Carta costituzionale recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti": è evidente, dunque, come l'obiettivo dei padri costituenti fosse quello di garantire una tutela sostanziale e non soltanto formale della salute, attraverso l'impegno delle istituzioni;

il Senato rappresenta un luogo in cui tale tutela dovrebbe avere piena espressione;

sarebbe opportuno costituire durante la XVIII Legislatura una Commissione speciale con compiti di analisi, approfondimento e proposta sull'autismo e su altre disabilità;

la Commissione sarebbe altresì chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; b) individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g) promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità,

delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le questioni concernenti l'autismo e altre disabilità. La Commissione è costituita da 20 senatori nominati

dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la qualità di vita delle persone affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e approfondimento sulle materie concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

(**1-00083**) (05 marzo 2019)

CASTELLONE, SILERI, FREGOLENT, CANTU', MAUTONE, MARINELLO, DI MARZIO, Giuseppe PISANI, MARIN, RUFA, MAIORINO, TAVERNA, ENDRIZZI, DONNO, ANGRISANI.

Ritirata

Il Senato,

premesso che:

il disturbo dello spettro autistico è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da esordio precoce di difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale associata a comportamenti e interessi ripetitivi e ristretti (come definito nei manuali "DSM-5" e "ICD-11"). La posizione scientifica, condivisa a livello internazionale, considera l'autismo una sindrome comportamentale associata a un disturbo dello sviluppo del cervello e della mente, con esordio nei primi tre anni di vita, alla cui insorgenza contribuiscono fattori eziopatogenetici sia genetici che ambientali;

la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie", approvata dal Parlamento nella XVII Legislatura, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo. La legge dispone anche l'aggiornamento, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito all'articolo 1, comma 401, nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di garantire la compiuta attuazione della legge n. 134;

la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha stabilito all'articolo 1, comma 360, che le risorse del fondo non utilizzate per l'anno 2016 confluissero per l'anno 2017 nel fondo medesimo. La successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha stabilito all'articolo 1, comma 455, che la dotazione del fondo è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ha recepito, all'articolo 60, le disposizioni della legge n. 134 del 2015, prevedendo peraltro che il SSN garantisca alle persone con disturbi dello spettro autistico specifiche prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche; nel decreto l'autismo rientra nell'elenco individuato all'allegato 8, cui fa rinvio l'articolo 53 che garantisce il diritto all'esenzione dal *ticket* sanitario per le persone affette da malattie croniche e invalidanti; più nello specifico, il disturbo autistico è fatto rientrare fra le condizioni di psicosi per le quali lo stesso allegato 8 riporta l'elenco delle prestazioni sanitarie (tra cui visite e sedute psicoterapiche, dosaggi di farmaci,

esami clinici, eccetera) in esenzione dalla partecipazione al costo per i soggetti interessati;

considerato che:

il 10 maggio 2018 la Conferenza unificata ha approvato l'intesa sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico"; secondo quanto emerge da tale documento, il Ministero della salute in collaborazione con il Gruppo tecnico interregionale salute Mentale (GISM) ha condotto una valutazione sul recepimento delle precedenti linee d'indirizzo (del 2012), dalla quale è emerso un diverso grado di recepimento e differenti implementazioni a livello regionale e locale; tali esperienze, si sottolinea, non sono ad oggi ancora uniformemente diffuse nel territorio nazionale, generando disparità di approccio alla gestione dei bisogni delle persone nello spettro autistico;

proprio come conseguenza del "modesto" recepimento delle linee d'indirizzo del 2012, l'intesa medesima ribadisce quanto previsto all'articolo 4 della legge n. 134 del 2015, ossia che l'attuazione delle linee d'indirizzo, come aggiornate, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei LEA, tuttavia inserendo nel medesimo documento l'invarianza finanziaria secondo la quale all'attuazione dell'intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerato, inoltre, che: nel mese di settembre 2018 l'Istituto superiore di sanità ha ufficializzato l'obiettivo di redigere, attraverso il sistema nazionale delle linee guida, le linee guida sul disturbo dello spettro autistico finalizzate a supportare i professionisti sanitari nella definizione del percorso diagnostico e terapeutico più appropriato ed a creare una rete di sostegno e assistenza per i familiari e *caregiver* nella presa in carico integrata del minore, che deve coinvolgere l'intero contesto di vita (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione, servizi territoriali sociali e sociosanitari) al fine di offrire un insieme di risposte mirate agli specifici bisogni di natura abilitativa e educativa e garantire altresì livelli omogenei di presa in carico e trattamento su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, previa verifica degli effettivi risultati delle attività e della consistenza delle rilevazioni da parte dell'Osservatorio nazionale autismo, per l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica, anche in raccordo con analoghe esperienze in ambito europeo o internazionale, al fine di promuovere studi e ricerche finalizzate a raccogliere dati di prevalenza nazionale aggiornati sull'autismo e a censire le buone pratiche terapeutiche ed educative a questo dedicate;

2) ad assicurare che il sistema informativo dell'età evolutiva fornisca sui disturbi dello spettro autistico, a livello nazionale, stime affidabili della prevalenza di tali disturbi, utilizzabili per una più completa valutazione della richiesta sanitaria e una pianificazione appropriata dei servizi sanitari;

3) a definire, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 10 maggio 2018 nell'ambito della stipula del nuovo patto per la salute 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, un sistema di valutazione secondo indicatori oggettivi e misurabili di garanzia del puntuale adempimento delle linee di indirizzo su tutto il territorio nazionale, a valere come obiettivo strategico di SSN, per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico con specifico riconoscimento ovvero non riconoscimento dello 0,5 per cento delle maggiori risorse vincolate, ad ogni conseguente effetto all'esito del prescritto monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, deducendone le coerenti previsioni nella suddetta adottanda intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

4) a perfezionare, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, l'elaborazione delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 134 del 2015, e del decreto ministeriale 30 dicembre 2016, entro e non oltre un anno dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo, con obbligo di conforme rendiconto in relazione annuale al Parlamento.

(**1-00098**) (19 marzo 2019)
BINETTI, SACCONE, FAZZONE, FERRO, TESTOR, MASINI, CONZATTI, GALLONE, SICLARI, RIZZOTTI, GIAMMANCO. -
Ritirata

Il Senato,

premesso che:

il disturbo dello spettro autistico è un insieme eterogeneo di disturbi del neuro-sviluppo, con esordio precoce, già nei primi tre anni di vita; la vita del soggetto è caratterizzata da difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale, associata a comportamenti di tipo ripetitivo (stereotipie) e ad interessi ristretti in ambiti specifici (definizione dai manuali "DSM-5" e "ICD-11"). Tutto ciò comporta una disabilità permanente con manifestazioni diverse, che possono variare da persona a persona, e tende ad accompagnare il soggetto che ne è affetto per tutta la durata della vita;

la scienza ritiene che i fattori eziopatogenetici siano di tipo sia genetico che ambientale, ma esclude ipotesi legate a vaccini di vario tipo; il fatto stesso che le cause siano così numerose e sostanzialmente diverse tra di loro, comporta che si creino, anche sul piano delle manifestazioni del disturbo dello spettro autistico, situazioni molto diversificate che richiedono approcci altrettanto diversi tra di loro sul piano delle terapie specifiche. Pertanto, è fondamentale prevedere un costante richiamo alla singolarità e all'unicità della persona, evitando l'omologazione di trattamenti, che nella loro generalizzazione non tengano conto della diversità delle cause, della diversità delle manifestazioni e della diversa intensità della sintomatologia, che ogni soggetto presenta nella specificità del contesto in cui vive;

in Italia si stima che il disturbo dello spettro autistico abbia una prevalenza di almeno uno su 100, con una frequenza 4 volte più alta fra i maschi; si ritiene pertanto che il problema possa riguardare all'incirca 500.000 famiglie; i disturbi dello spettro autistico da soli rappresentano attualmente una delle prime 20 cause di disabilità infantile nel mondo;

gli studi epidemiologici internazionali hanno riportato un incremento generalizzato della prevalenza di disturbi dello spettro autistico, anche in considerazione della migliore capacità di diagnosi da parte degli specialisti, dell'allargamento dei criteri diagnostici, dell'abbassamento dell'età alla diagnosi, della maggiore sensibilità e attenzione ai disturbi dello spettro autistico; a livello europeo, vengono indicati come una condizione ad elevato costo sanitario e impatto sociale, in riferimento a tutte le fasi di vita e a tutti gli ambiti d'intervento;

il 12 settembre 2015 è entrata in vigore la prima legge nazionale sull'autismo, legge n. 134 del 2015, approvata in via definitiva il 5 agosto 2015. La legge prevede l'inserimento dei trattamenti per l'autismo nei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'aggiornamento delle linee guida per prevenzione, diagnosi e cura e ribadisce la necessità di un efficace coordinamento tra le diverse strutture che hanno in carico soggetti la cui diagnosi rientra nell'ambito delle patologie del neuro-sviluppo. Inoltre, riconosce la necessità di potenziare la ricerca in questo campo specifico affrontando la complessità dei problemi correlati: dall'eziopatogenesi, ai trattamenti socio-riabilitativi, dalla relazione con la famiglia a quella con la scuola;

il 12 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017), che al comma 1 dell'articolo 60 recita: "Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale, alle persone con disturbi dello spettro autistico, garantisce le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifich";

il 10 maggio 2018, la Conferenza unificata Stato-Regioni, con le Province di Trento e Bolzano, ha approvato il documento sull'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico; l'atto di intesa però inserisce una clausola che afferma: "All'attuazione della presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica". Per cui i livelli essenziali di

assistenza per le persone con disturbi dello spettro autistico sono assicurati dalle aziende sanitarie locali solo in relazione alle risorse finanziare disponibili e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, rendendo di fatto difficile la loro piena attuazione; si tratta infatti di risorse molto limitate, che negli ultimi anni, invece di essere incrementate, sono state sottoposte ad ulteriori tagli;

la famiglia, pertanto, continua ad essere la vera ed unica forma di *welfare* su cui grava il maggiore peso materiale e psicologico della difficile fragilità che si trova a dover affrontare quando ci siano persone con disturbi dello spettro autistico: bambini, adolescenti e adulti; la famiglia si trova sempre più spesso a gestire in solitudine, con rilevanti oneri psicologici ed economici, il familiare con disturbo dello spettro autistico; le risorse economiche sono comunque insufficienti perché gli assegni di invalidità sono esigui e comunque non sufficienti anche per promuovere progetti di vita indipendente o autodeterminata;

la vera novità della legge n. 134 del 2015 è che considera in modo unitario l'intero progetto di vita del soggetto autistico e include perciò un'attenzione controllata e selettiva anche ai giovani adulti, che in precedenza, con il compimento della maggiore età, entravano in una sorta di *tunnel*, che li assimilava alle più note patologie di tipo psichiatrico, mentre si perdeva la loro specificità;

nonostante con la legge n. 112 del 2016, cosiddetta sul "Dopo di Noi", siano stati previsti alcuni interventi per le persone con grave disabilità prive del sostegno familiare, tra cui l'istituzione di un fondo *ad hoc*, le risorse economiche assegnate risultano del tutto insufficienti, anche perché con il tempo si sono progressivamente ridotte;

peraltro, con l'approvazione dell'attuale decreto sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni di cittadinanza, si è creata un'ennesima discriminazione, in quanto gli "assegni di invalidità civile" continuano ad essere di 280 euro mensili, a fronte della destinazione di 780 euro previsti dal reddito di cittadinanza per disoccupati e pensionati;

consapevoli della complessità del fenomeno, dell'impatto sulla qualità di vita delle persone, sulla tenuta del contesto familiare e delle ricadute di ordine sociale, è fondamentale garantire, soprattutto ai giovani adulti che hanno ricevuto, fin dall'infanzia, la diagnosi di sindrome dello spettro autistico, di poter svolgere una vita il più possibile autonoma, affinché possano superare quei processi che portano a varie forme di esclusione sociale, da cui conseguono isolamento e discriminazione;

attualmente però, nonostante siano passati oltre 4 anni dall'approvazione della legge, non sono state ancora pubblicate le nuove linee guida, su cui l'Istituto superiore di sanità sta lavorando da tempo, con un'ampia consultazione di esperti; i due punti centrali delle linee guida riguardano la diagnosi e i trattamenti a cui il soggetto ha diritto, in rapporto alla famiglia, alla scuola e al mondo del lavoro; trattamenti che devono sempre e comunque attenersi alle migliori pratiche basate su prove di evidenza scientifica. La diagnosi, come è noto, dopo una prima ipotesi, richiede il coinvolgimento di un team di professionisti e prevede, oltre ad un adeguato tempo di osservazione, anche la somministrazione di diversi test strutturati e validati e altri esami diagnostici di laboratorio, codificati nelle linee guida;

gli interventi rivolti ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, come da recente definizione del "DSM 5", hanno un carattere composito, per cui si tratta di progetti fortemente personalizzati, che tengono conto degli sviluppi della psicologia dell'età evolutiva e delle nuove forme di didattica specializzata proprio in questo campo, con l'obiettivo di stimolare in ogni bambino l'apprendimento di conoscenze e di competenze, anche sotto il profilo motivazionale e relazionale; si tratta di mettere in moto un vero e proprio processo di maturazione in questi bambini, analogamente a quanto accade con i loro coetanei, in forma appositamente specializzata. Accanto a questa presa in carico, ad elevato grado di personalizzazione, in un certo senso tagliata su misura per ogni soggetto, servono anche misure di tipo riabilitativo che facciano riferimento alle migliori pratiche, presenti nella letteratura del settore e confermate da documentate evidenze scientifiche. Ovviamente tutto ciò richiede un profondo coinvolgimento familiare e sociale; una forte integrazione con la scuola; interlocutori ad alta competenza specifica sul piano neuro-psicologico, sul piano didattico-pedagogico e su quello psico-relazionale, per privilegiare in ogni soggetto le competenze indispensabili sul piano della comunicazione e della relazione; un piano di sviluppo flessibile, modulare, in grado di adattarsi ai successivi *step* di maturazione raggiunti dal soggetto;

la continuità del progetto di cura, di abilitazione e di sviluppo di competenze deve accompagnare il soggetto dal momento della diagnosi fino al termine della sua vita, passando per la fase, fin qui trascurata, del giovane adulto con le sue esigenze, le sue pulsioni e le sue difficoltà; per questo è necessario che nei centri specializzati previsti dalla legge n. 134 del 2015 *l'équipe* sia sufficientemente stabile e interdisciplinare per rispondere alle diverse esigenze del soggetto e modellarsi sugli sviluppi della sua storia personale, considerata come un *unicum*, che non può essere omologato a storie simili, ma sostanzialmente diverse;

nel dicembre 2014, in occasione della conferenza internazionale «Strategic agenda for Autism spectrum disorders: a public health and policy perspective», è emersa la necessità di creare un *database* globale sui disturbi dello spettro autistico, attraverso l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica europea, con registri nazionali in Italia e negli altri Paesi. Si è evidenziata la necessità di istituire un protocollo multi-osservazionale, accompagnato da programmi di formazione specifici per intercettare precocemente l'emergere di anomalie comportamentali nei bambini, per fornire una diagnosi provvisoria a 18 mesi e una diagnosi stabile a 24 mesi di età. Tali azioni consentirebbero di predisporre interventi precoci che possano modificare la storia naturale dei soggetti con disturbo dello spettro autistico; parte integrante di questo *database* dovrebbero essere anche le misure abilitative riabilitative che con il tempo si confermassero come particolarmente efficaci,

impegna il Governo:

1) a promuovere la ricerca nel campo delle patologie del neuro-sviluppo, con particolare attenzione all'autismo, alle sue cause, alla sua diagnosi e alle diverse misure di tipo abilitativo-riabilitativo, didattico e terapeutico;

2) a garantire la diffusione di campagne nazionali d'informazione e sensibilizzazione circa la promozione del benessere del bambino, con particolare riguardo al neuro-sviluppo, e a favorire la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico, dei sintomi precoci che lo caratterizzano e delle nuove opportunità che ci sono per questi soggetti, dall'infanzia all'età adulta;

3) a garantire la piena attuazione della legge n. 134 del 2015 in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disturbo dello spettro autistico, di assistenza alle loro famiglie, garantendo in tutte le Regioni i LEA, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, mediante la destinazione delle risorse economiche necessarie per la sua attuazione;

4) ad assumere iniziative per incrementare il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute, e ad assumere iniziative per implementare il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito con la legge n. 112 del 2016; a favorire la sperimentazione di progetti di vita indipendente, così da dare piena attuazione all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000;

5) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per favorire un potenziamento in termini di risorse umane dei servizi di neuropsichiatria infantile e dei dipartimenti di salute mentale, al fine di definire adeguate *équipe* multidisciplinari, come previsto dalla legge n. 134 del 2015, e garantire non solo una corretta diagnosi ma anche un trattamento precoce e tempestivo, per migliorare la prognosi;

6) a supportare il mondo associativo e del volontariato, organizzato dai familiari delle persone autistiche, con il loro pieno coinvolgimento, per realizzare progetti di vita indipendenti, assumendo iniziative per la semplificazione delle procedure per l'assegnazione di beni confiscati alla mafia o di proprietà degli enti locali, quali immobili o terreni, che favoriscano la realizzazione di attività socio-educative e sportive, come sono le fattorie sociali, ma anche laboratori artistici, musicali, eccetera;

7) a promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, al fine di valorizzarne le capacità a supporto dell'autonomia della persona. Per questo occorre sostenere, anche sul piano economico, progetti terapeutici-riabilitativi e socio-educativi in collaborazione con enti del terzo settore, finalizzati alla ricollocazione sociale, ambientale e lavorativa del paziente autistico, nell'ambito di progetti di vita indipendente.

(**1-00106**) (02 aprile 2019)

BOLDRINI, FEDELI, MARCUCCI, COLLINA, BINI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE,

STEFANO, FERRARI, CIRINNA', ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA. -

Ritirata

Il Senato,

premesso che:

l'autismo, come definito dalle linee guida nazionali e internazionali, è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. Interessa prevalentemente le aree relative all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. Si configura come una disabilità permanente che accompagna il soggetto nel corso della sua vita, che si esprime in modo variabile e si caratterizza per un funzionamento mentale atipico, tale da richiedere interventi terapeutici e socio-assistenziali particolarmente dedicati;

secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono ricomprese tra i disturbi dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del neurosviluppo, tra cui la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo;

gli interventi più validati ed utilizzati sono quelli educativi-abilitativi, basati su un approccio globale alla situazione individuale, familiare e scolastica allo scopo di individuare le risorse recuperabili e di facilitare cambiamenti adeguati ai contesti di vita (analisi comportamentale applicata - ABA, Treatment and educational of autistic and communication handicapped children - TEACCH, Denver model);

al progredire delle conoscenze in campo scientifico e clinico e all'aumento dell'attenzione posta nei confronti dell'autismo negli ultimi anni, non ha corrisposto un aumento delle responsabilità delle istituzioni: ciò ha reso spesso "invisibili" le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, sulle quali ricade quasi per intero l'onere dell'assistenza con il conseguente impoverimento sociale, relazionale ed economico;

alla domanda annosa delle famiglie di un serio sostegno ha dato una prima risposta la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;

la legge, molto attesa, prevede l'aggiornamento delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento delle prestazioni per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, nonché il conseguente adeguamento, da parte delle Regioni, dei servizi di assistenza sanitaria e l'individuazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;

una seconda risposta alle persone con disabilità grave è giunta con l'approvazione della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;

per la prima volta sono state introdotte nell'ordinamento specifiche tutele per le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. La legge ha inoltre istituito un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per attivare e

potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità e per realizzare interventi innovativi di residenzialità, con l'importante obiettivo per i disabili di una vita il più possibile autonoma;

inoltre, la legge 22 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno, aumentati di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

tuttavia c'è ancora molto da fare;

i disturbi dello spettro autistico, infatti, non sono sempre trattati nel modo più appropriato e, nonostante alcune realtà eccellenti presenti nel territorio nazionale, le persone con questi disturbi e le loro famiglie spesso non trovano risposte adeguate nel sistema di *welfare* del nostro Paese;

secondo quanto stabilito dalla legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale dovrebbe garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

l'identificazione precoce dell'autismo deve rappresentare la prima sfida importante, perché dà la possibilità di una presa in carico in un'età dove i processi di sviluppo possono ancora venire modificati, apportando progressi significativi sul piano cognitivo, emotivo e sociale. La comunità scientifica afferma che la diagnosi precoce (entro i primissimi anni di vita) e un trattamento appropriato di natura tempestiva, intensiva e continuativa può ridurre considerevolmente quelle disabilità funzionali e comportamentali proprie dei disturbi dello spettro autistico;

nonostante gli importanti passi in avanti fatti grazie alla legge approvata nella XVII Legislatura, è necessario dare migliore attuazione alle linee guida e omogeneità di trattamento in tutte le Regioni;

per i suddetti motivi si ritiene necessario costituire una Commissione speciale con compiti di analisi, approfondimento e ispezione sulle materie concernenti l'autismo e altre disabilità, nonché funzioni di assistenza alle loro famiglie;

la Commissione sarebbe chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; b) individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g) promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità; h) valutare lo stanziamento di ulteriori risorse utili a finanziare i progetti previsti dalla legge n. 112 del 2016,

delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le questioni concernenti l'autismo e altre disabilità, costituita da 20 senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari. La Commissione opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la qualità di vita delle persone affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e approfondimento sulle materie concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

ORDINE DEL GIORNO

G1

CASTELLONE, GIAMMANCO, BOLDRINI, FREGOLENT, BINETTI, SILERI, CANTU', LA RUSSA, ALFIERI, AIMI, ARRIGONI, ASTORRE, BARBONI, BATTISTONI, BELLANOVA, BERARDI, BINI, BITI, BONIFAZI, BONINO, CALIENDO, CASOLATI, CANGINI, CERNO, CIRINNA', CONZATTI, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, DAMIANI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, DE LUCIA, DI MARZIO, DONNO, DE POLI, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FANTETTI, FARAONE, FAZZONE, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, FERRO, FLORIS, GALLONE, GARAVINI, GASPARRI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, GIRO, LANIECE, LEONE, LONARDO, MALLEGNI, MALPEZZI, MARCUCCI, MARSILIO, MARTI, MASINI, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, MAIORINO, MARIN, MARINELLO, MAUTONE, MINUTO, MIRABELLI, MODENA, MOLES, Giuseppe PISANI, PAGANO, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, RAMPI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, PARENTE, PAROLI, PAPATHEU, PEROSINO, PIARULLI, PICHETTO FRATIN, PITTELLA, PRESUTTO, RAUTI, RIZZOTTI, RUFA, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STEFANO, TAVERNA, TESTOR, TIRABOSCHI, VALENTE, VITALI, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il disturbo dello spettro autistico è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da esordio precoce di difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale associata a comportamenti e interessi ripetitivi e ristretti (come definito nei manuali "DSM-5" e "ICD-11"). La posizione scientifica, condivisa a livello internazionale, considera l'autismo una sindrome comportamentale associata a un disturbo dello sviluppo del cervello e della mente, con esordio nei primi tre anni di vita, alla cui insorgenza contribuiscono fattori eziopatogenetici sia genetici che ambientali;

la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie", approvata dal Parlamento nella XVII Legislatura, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo. La legge dispone anche l'aggiornamento, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito all'articolo 1, comma 401, nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di garantire la compiuta attuazione della legge n. 134;

la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha stabilito all'articolo 1, comma 360, che le risorse del fondo non utilizzate per l'anno 2016 confluissero per l'anno 2017 nel fondo medesimo. La successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha stabilito all'articolo 1, comma 455, che la dotazione del fondo è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ha recepito, all'articolo 60, le disposizioni della legge n. 134 del 2015, prevedendo peraltro che il SSN garantisca alle persone con disturbi dello spettro

autistico specifiche prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche; nel decreto l'autismo rientra nell'elenco individuato all'allegato 8, cui fa rinvio l'articolo 53 che garantisce il diritto all'esenzione dal *ticket* sanitario per le persone affette da malattie croniche e invalidanti; più nello specifico, il disturbo autistico è fatto rientrare fra le condizioni di psicosi per le quali lo stesso allegato 8 riporta l'elenco delle prestazioni sanitarie (tra cui visite e sedute psicoterapiche, dosaggi di farmaci, esami clinici, eccetera) in esenzione dalla partecipazione al costo per i soggetti interessati;

considerato che:

il 10 maggio 2018 la Conferenza unificata ha approvato l'intesa sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico"; secondo quanto emerge da tale documento, il Ministero della salute in collaborazione con il Gruppo tecnico interregionale salute mentale (GISM) ha condotto una valutazione sul recepimento delle precedenti linee d'indirizzo (del 2012), dalla quale è emerso un diverso grado di recepimento e differenti implementazioni a livello regionale e locale; tali esperienze, si sottolinea, non sono ad oggi ancora uniformemente diffuse nel territorio nazionale, generando disparità di approccio alla gestione dei bisogni delle persone nello spettro autistico;

proprio come conseguenza del "modesto" recepimento delle linee d'indirizzo del 2012, l'intesa medesima ribadisce quanto previsto all'articolo 4 della legge n. 134 del 2015, ossia che l'attuazione delle linee d'indirizzo, come aggiornate, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei LEA, tuttavia inserendo nel medesimo documento l'invarianza finanziaria secondo la quale all'attuazione dell'intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerato, inoltre, che:

nel mese di settembre 2018 l'Istituto superiore di sanità ha ufficializzato l'obiettivo di redigere, attraverso il sistema nazionale delle linee guida, le linee guida sul disturbo dello spettro autistico finalizzate a supportare i professionisti sanitari nella definizione del percorso diagnostico e terapeutico più appropriato ed a creare una rete di sostegno e assistenza per i familiari e i *caregiver* familiari nella presa in carico integrata del minore, che deve coinvolgere l'intero contesto di vita (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione, servizi territoriali sociali e sociosanitari) al fine di offrire un insieme di risposte mirate agli specifici bisogni di natura abilitativa e educativa e garantire altresì livelli omogenei di presa in carico e trattamento su tutto il territorio nazionale;

considerato, infine, che:

il primo comma dell'articolo 32 della Carta costituzionale prevede che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti", garantendo quindi una tutela sostanziale e non soltanto formale della salute, attraverso l'impegno delle istituzioni;

il Senato è una delle istituzioni in cui tale tutela dovrebbe avere piena espressione e, alla luce di quanto già esposto, è chiamato a valutare la necessità di istituire una Commissione speciale con compiti di analisi e approfondimento per monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo; per individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita degli stessi; per promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo; per incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; per favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo; per promuovere programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo; per promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo,

impegna il Governo:

1) a promuovere la ricerca nel campo delle patologie del neuro-sviluppo, con particolare attenzione all'autismo, alle sue cause, alla sua diagnosi e alle diverse misure di tipo abilitativo-riabilitativo, didattico e terapeutico e ad attivarsi, previa verifica degli effettivi risultati delle attività e della consistenza delle rilevazioni da parte dell'Osservatorio nazionale autismo, per l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica, anche in raccordo con analoghe esperienze in ambito europeo o internazionale, al fine di promuovere studi e ricerche finalizzate a raccogliere dati di prevalenza nazionale aggiornati sull'autismo e a censire le buone pratiche terapeutiche ed educative a questo dedicate;

2) ad assicurare che il sistema informativo dell'età evolutiva fornisca sui disturbi dello spettro autistico, a livello nazionale, stime affidabili della prevalenza di tali disturbi, utilizzabili per una più completa valutazione della richiesta sanitaria e una pianificazione appropriata dei servizi sanitari;

3) a definire, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 10 maggio 2018 nell'ambito della stipula del nuovo patto per la salute 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, un sistema di valutazione secondo indicatori oggettivi e misurabili di garanzia del puntuale adempimento delle linee di indirizzo su tutto il territorio nazionale, a valere come obiettivo strategico di SSN, per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico con specifico riconoscimento ovvero non riconoscimento dello 0,5 per cento delle maggiori risorse vincolate, ad ogni conseguente effetto all'esito del prescritto monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, deducendone le coerenti previsioni nella suddetta adottanda intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

4) a perfezionare, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, l'elaborazione delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 134 del 2015, e del decreto ministeriale 30 dicembre 2016, entro e non oltre un anno dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo, con obbligo di conforme rendiconto in relazione annuale al Parlamento;

5) a garantire la diffusione di campagne nazionali d'informazione e sensibilizzazione circa la promozione del benessere del bambino, con particolare riguardo al neuro-sviluppo, e a favorire la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico, dei sintomi precoci che lo caratterizzano e delle nuove opportunità che ci sono per questi soggetti, dall'infanzia all'età adulta;

6) promuovere collaborazioni organizzative, sociali ed assistenziali capaci di supportare le famiglie e sostenere i processi di inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la costituzione di reti solidali nelle comunità che comprendano non solo il *caregiver* familiare*,* ma anche il contesto socio-ambientale in cui il nucleo familiare è inserito;

7) a promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, al fine di valorizzarne le capacità a supporto dell'autonomia della persona e sostenere progetti terapeutici-riabilitativi e socioeducativi, finalizzati alla ricollocazione sociale, ambientale e lavorativa del paziente autistico, nell'ambito di progetti di vita indipendente;

impegna il Senato:

1) a valutare l'istituzione di una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le questioni concernenti l'autismo che:

abbia compiti di analisi, approfondimento e proposta sulle materie concernenti l'autismo nonché funzioni di assistenza alle famiglie delle persone affette da tale disturbo;

operi in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisca informazioni, dati e documenti sui risultati degli interventi volti a favorire le iniziative mirate a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da autismo e da altre patologie ad esso correlate;

svolga, per il raggiungimento di queste finalità e quando lo ritenga utile, procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento;

formuli proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento;

voti risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento;

2) a valutare lo stanziamento, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, di ulteriori risorse utili a finanziare i progetti previsti dalla legge n. 112 del 2016.

Mozioni sulle riserve auree della Banca d'Italia

(**1-00077**) (06 febbraio 2019)
FAZZOLARI, DE BERTOLDI, LA RUSSA, CIRIANI, BALBONI, GARNERO SANTANCHE', RAUTI, LA PIETRA, TOTARO, RUSPANDINI, NASTRI, IANNONE, BERTACCO, ZAFFINI. - **Respinta**

Il Senato,

premesso che:

l'Italia è il terzo Stato al mondo per consistenza di riserve auree (dopo Stati Uniti e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari, oggi, ad una somma di circa 110 miliardi di euro, che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno;

le riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, costituite prevalentemente da lingotti (95.493) e, per una parte minore, da monete, sono fra le più cospicue al mondo;

questo oro è custodito prevalentemente nei *caveau* della Banca d'Italia e, in parte, all'estero, presso alcune banche centrali;

le riserve auree, in seguito alla sospensione del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro», prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell'esposizione dell'Italia verso l'estero e, pertanto, anche di garanzia dell'indipendenza e della sovranità del popolo italiano;

sulla base degli studi di alcuni costituzionalisti, l'analisi della normativa sinora vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati ad uso di utilità generale, che la Banca d'Italia non avrebbe più titolo di detenere, essendo la sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca centrale europea;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo l'oro in questione, appartenendo agli italiani, dovrebbe quindi essere restituito allo Stato;

il direttore generare della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un'intervista rilasciata su "La7" ha dichiarato che, con l'ingresso nell'euro, ad avere il potere di stabilire a chi appartenga l'oro della Banca d'Italia è la Banca centrale europea a cui è stata ceduta la sovranità quando è stato creato l'euro;

considerato che:

l'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che tra i compiti da assolvere tramite il SEBC (sistema europeo di banche centrali) vi siano la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

le norme europee parlano di detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31, sia nella disposizione dell'articolo 31.2, che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò non evidenziando alcuna supponibile ingerenza circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto domestico la determinazione della questione;

se è vero che le norme relative all'attività di gestione devono interpretarsi nel senso che la Banca d'Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute

all'estero, tuttavia esse non appaiono sufficientemente esplicite nell'affermare la permanenza della proprietà dell'oro in questione in capo allo Stato italiano;

una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi,

impegna il Governo:

1) a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d'Italia;

2) ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all'estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale.

(**1-00100**) (27 marzo 2019)

D'ALFONSO, MISIANI, MARINO, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', MANCA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI. -

Respinta

Il Senato,

premesso che:

la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale. Il valore delle riserve auree della Banca d'Italia a fine gennaio 2019, secondo quanto riportato nella pubblicazione "Banca e moneta" della Banca medesima, è pari a 91,5 miliardi di euro;

il quantitativo d'oro di proprietà dell'istituto è frutto di una serie di eventi avvenuti negli oltre 120 anni di storia della Banca. Nel 1893, la fusione dei tre istituti di emissione (la Banca nazionale del Regno d'Italia, la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito) diede vita alla Banca d'Italia con una propria dotazione aurea iniziale. La riserva aurea aumentò negli anni fino all'avvio della seconda guerra mondiale, per poi raggiungere il suo minimo alla fine del conflitto, anche a seguito dell'asportazione di una parte di esso ad opera delle truppe di occupazione. Nel dopoguerra, l'Italia divenne un Paese esportatore e per tale motivo beneficiò di cospicui afflussi di valuta estera che vennero utilizzati anche per convertirli in oro. In quegli anni gli acquisti di oro venivano effettuati anche dall'Ufficio italiano cambi (UIC). Nel corso degli anni successivi, a partire dal 1951 e fino al 1960, l'UIC acquistò ingenti quantità di oro fino ad accumularne poco meno di 2.000 tonnellate. Nel 1960 e nel 1965 vennero attuati due trasferimenti dalle riserve dell'Ufficio a quelle della Banca d'Italia per complessive 1.890 tonnellate. Alla fine degli anni '90, a seguito dell'acquisto dell'oro residuo di disponibilità dell'Ufficio italiano cambi (570 tonnellate) e al conferimento di una parte delle riserve alla BCE in occasione dell'avvio dell'Unione economica e monetaria, la riserva aurea si attestò alle attuali 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore sotto forma di moneta (871.713 pezzi di moneta il cosiddetto oro monetato);

presso la sede della Banca d'Italia sono attualmente custodite 1.100 tonnellate di oro (44,86 per cento del totale delle riserve), comprendenti anche la totalità dell'oro "monetato", insieme a una quota pari a 100 tonnellate delle riserve conferite alla BCE. Le restanti quote sono detenute in Paesi esteri: negli Stati Uniti presso la Federal Reserve bank di New York (1.061,5 tonnellate, pari al 43,29 del totale delle riserve), in Svizzera presso la Banca nazionale svizzera (149,3 tonnellate, pari al 6,09 per cento del totale) e nel Regno Unito (141,2 tonnellate, pari al 5,76 per cento del totale);

la scelta di dislocare all'estero poco più della metà della riserva aurea, presso diverse banche centrali, deriva, oltre che da ragioni storiche legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi. Inoltre, la localizzazione prescelta dalla Banca riflette la primaria importanza di tali piazze finanziarie per il mercato internazionale dell'oro;

considerato che:

la Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è un istituto di diritto pubblico, la cui *governance* e le cui attività sono disciplinate da norme nazionali ed europee. La Banca d'Italia è parte integrante dell'eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro e

dalla Banca centrale europea (BCE), e del sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla BCE e dalle BCN dei 28 Stati membri della UE, nonché autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico;

con il Trattato di Maastricht gli Stati contraenti hanno trasferito alla UE in maniera esclusiva le proprie competenze sovrane in materia di politica monetaria. In particolare, le competenze afferenti alla detenzione e alla gestione delle riserve valutarie rientrano fra i compiti dell'eurosistema, come previsto dall'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 3 dello statuto del SEBC;

l'articolo 127 del TFUE definisce la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali degli Stati membri come uno dei compiti fondamentali del SEBC, mentre l'articolo 130 garantisce la piena indipendenza della BCE e delle BCN nell'assolvimento delle loro funzioni rispetto alle altre istituzioni, agli organi comunitari e ai Governi degli Stati membri. Infine, l'articolo 131 dispone che ciascuno Stato membro assicuri che la propria legislazione, incluso lo statuto della BCN, sia compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE;

la normativa BCE che ha disciplinato il trasferimento di parte delle riserve valutarie delle banche centrali nazionali alla stessa BCE, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dello statuto, ha espressamente incluso l'oro fra le attività di riserva in valuta. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dello statuto, le riserve ufficiali contribuiscono a sostenere la credibilità dell'eurosistema e possono essere utilizzate, per interventi sul mercato dei cambi. Quelle che rimangono nella disponibilità delle banche centrali nazionali possono essere utilizzate oltre che per i medesimi fini di quelle conferite alla BCE, per adempiere agli impegni nei confronti di organismi finanziari internazionali, come il Fondo monetario internazionale, o per espletare il servizio di debito in valuta del tesoro. In tale quadro, le BCN sono tenute al rispetto degli indirizzi e delle istruzioni impartite dal consiglio direttivo della BCE; possono essere destinatarie della richiesta di ulteriori conferimenti in aggiunta alle riserve già trasferite; sono tenute, nella gestione delle stesse riserve, a obblighi di preventiva informazione e approvazione sulle operazioni rilevanti da parte della BCE, al fine di assicurare la coerenza con la politica monetaria e del cambio dell'Unione;

le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali del nostro Paese, rappresentano un presidio di sicurezza per lo svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia, costituiscono parte integrante delle riserve dell'eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre banche centrali degli Stati membri a quelle di proprietà della BCE, e contribuiscono a sostenere la credibilità dell'eurosistema e del SEBC. Queste funzioni divengono importanti quando le condizioni geopolitiche o la congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari;

preso atto che:

le autorità nazionali, legislative e di governo, sono tenute al rispetto dell'indipendenza della BCE e delle BCN. In particolare, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato UE e dell'articolo 7 dello statuto del SEBC, le BCN non possono essere destinatarie di prescrizioni vincolanti per quanto attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali nelle materie di competenza dell'eurosistema, incluse la detenzione e la gestione delle riserve valutarie. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di indipendenza finanziaria, secondo cui le BCN devono avere sufficienti risorse finanziarie per adempiere al loro mandato, per quanto attiene alle competenze dell'eurosistema e per i propri compiti nazionali; in particolare, devono essere in condizione di corrispondere alle richieste finanziarie della BCE, in forma di sottoscrizione di aumento di capitale, rinuncia al reddito monetario in caso di perdite, conferimento di ulteriori quote di riserve valutarie; devono poter costituire riserve e accantonamenti, a tutela del loro capitale e a protezione dei rischi; devono poter disporre in via autonoma di mezzi e personale necessari per lo svolgimento dei propri compiti;

nell'ultimo rapporto sulla convergenza del maggio 2018, la BCE, in un ampio capitolo dedicato alle ragioni che sottostanno all'indipendenza finanziaria delle BCN, dopo aver chiarito che l'indipendenza di una BCN potrebbe essere messa a repentaglio se essa non potesse reperire autonomamente risorse finanziarie sufficienti a espletare il proprio mandato, ha evidenziato che

qualunque diritto di terzi, ad esempio del Governo o del Parlamento, di influenzare le decisioni di una BCN sulla gestione delle riserve ufficiali non sarebbe coerente con il disposto dell'articolo 127, paragrafo 2, terzo trattino, del Trattato assegna al SEBC il compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

rilevato, altresì, che:

l'oro non è soggetto al rischio di solvibilità in quanto non è "emesso" da alcuna autorità. Esso presenta caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono da gran parte dei metalli presenti in natura e che lo hanno reso uno strumento efficace per misurare il valore dei beni e come mezzo di pagamento. L'oro è utilizzato dalle BCN per diversi motivi: per scopi finanziari, per variare il livello delle riserve di una BCN, per ricavare un reddito e infine come garanzia per ottenere dei prestiti sul mercato;

tutte le principali BCN presentano forti esposizioni in oro e sono in cima alla classifica dei detentori mondiali di tale metallo. Nel corso degli ultimi anni le BCN sono tornate ad essere acquirenti nette di oro anche in considerazione dell'aumento dei rendimenti conseguenti alla riduzione del quantitativo di oro prodotto su base globale;

in considerazione dell'importanza che il metallo prezioso riveste sui mercati finanziari internazionali, molte importanti banche centrali hanno sottoscritto un accordo volto a limitare la propria attività sul mercato dell'oro, soprattutto in vendita. L'accordo prende il nome di Central bank gold agreement (CGBA) e nell'ultima versione (la quarta, del settembre 2014) prevede un coordinamento tra le banche centrali al fine di non turbare il mercato dell'oro. La Banca d'Italia è tra le banche centrali firmatarie dell'accordo fin dalla prima versione nel 1999 (cosiddetto Washington agreement). L'accordo quinquennale, in vigore dal 27 settembre 2014, scadrà nel 2019 e, finora, la politica di gestione dell'oro dell'Istituto è stata improntata anche al rispetto di quanto stabilito da tali accordi internazionali;

considerato, infine, che:

l'eventuale riduzione delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il *deficit* o per sostenere interventi di sviluppo economico, oltre a rappresentare un'infrazione alla normativa UE e agli accordi sottoscritti a livello internazionale, presenta una serie di controindicazioni che rendono tale scelta del tutto irrazionale, tecnicamente difficile e con costi di sistema ben superiori ai benefici attesi. La vendita di tutte le riserve auree della Banca d'Italia, nella migliore delle ipotesi, potrebbe ridurre il debito pubblico di poco meno del 4 per cento. La vendita delle riserve auree garantirebbe entrate *una tantum,* e in quanto tali non idonee alla copertura di oneri di natura permanente. Con la vendita di tutta o parte delle riserve auree, anche per finalità di sviluppo economico, il merito di credito del nostro Paese diminuirebbe sensibilmente sui mercati internazionali, con conseguente aumento dello *spread* e dei tassi di interesse sui titoli, e con ricadute dirette sull'accesso al credito di imprese e famiglie. Un'ulteriore conseguenza derivante dalla vendita delle riserve auree sarebbe il segnale di ingerenza dello Stato nei confronti della banca centrale italiana, la cui indipendenza rappresenta un aspetto di vitale importanza;

la gestione prudente delle riserve auree della Banca d'Italia rappresenta un importante baluardo a difesa delle crisi valutarie e contro il rischio sovrano, e la loro conservazione rappresenta un presidio di sicurezza per il nostro Paese,

impegna il Governo:

1) a confermare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, terzo trattino, e dall'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la piena autonomia della Banca d'Italia nella detenzione e nella gestione delle riserve ufficiali e, nell'ambito di queste, delle riserve auree;

2) ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, nelle diverse sedi istituzionali internazionali, per il rinnovo dell'accordo internazionale CGBA per il coordinamento tra le banche centrali, con l'obiettivo di garantire la stabilità del mercato dell'oro e dei mercati finanziari, la cui scadenza è prevista nel mese di settembre 2019;

3) ad escludere l'adozione di qualsiasi intervento volto a ridurre la disponibilità di risorse auree

detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il *deficit* o per sostenere altri interventi, i cui costi di sistema sarebbero ben superiori ai benefici attesi.

(**1-00104**) (28 marzo 2019)

BAGNAI, BOTTICI, MONTANI, ROMEO, TOSATO, SAVIANE, Simone BOSSI, PUCCIARELLI, BONFRISCO, CASOLATI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale;

il quantitativo totale di oro detenuto dall'istituto, a seguito del conferimento di 141 tonnellate alla Banca centrale europea (BCE), è pari a 2.452 tonnellate (metriche) costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e, per una parte minore, da monete;

l'oro dell'istituto è custodito prevalentemente nei propri *caveau* e in parte all'estero, presso alcune banche centrali;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, la proprietà delle riserve auree nazionali è surrettiziamente apparsa nella discussione parlamentare come un tema di dibattito, specie dopo l'avvento del sistema bancario europeo e lo stratificarsi della normativa nazionale, rendendo dunque necessario un intervento legislativo chiarificatore;

ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE, queste costituiscono parte integrante delle riserve dell'eurosistema, assieme alle altre banche centrali nazionali e a quelle di proprietà della Banca centrale europea. Infatti l'articolo 127 del TFUE (ex art. 105 del TCE) stabilisce, al comma 2, che tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC è quello di "detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri"; al contempo, l'articolo 30 dello statuto del SEBC prevede che "La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto";

più specificatamente, la normativa europea ribadisce la detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31 dello statuto SEBC, e in particolare nella disposizione del comma 2 del medesimo articolo, che fa riferimento alle "attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti", con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza del diritto europeo circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto nazionale la determinazione della questione;

la risposta fornita in data 27 marzo 2019 dal presidente della Bce, dottor Mario Draghi, all'interrogazione presentata dai parlamentari europei Marco Valli e Marco Zanni conferma e chiarisce questa interpretazione, laddove esplicita che "il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e lo Statuto del SEBC non utilizzano il concetto di proprietà per determinare le competenze del SEBC (...) in relazione alle riserve", competenze che riguardano la detenzione e la gestione delle riserve stesse;

la detenzione da parte della Banca d'Italia delle riserve auree avviene ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello statuto SEBC mentre la relativa iscrizione nell'attivo di bilancio della banca è frutto di una semplice convenzione e non implica alcun implicito diritto di proprietà, come chiaramente specificato anche negli statuti di altre banche centrali europee aderenti al SEBC;

risulta già agli atti parlamentari della XVIII Legislatura la proposta di legge AC 1064 a prima firma del deputato Claudio Borghi recante un intervento di interpretazione autentica volto a chiarire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute della Banca d'Italia che, come peraltro ribadito in Senato dal Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte, rispondendo all'interrogazione 3-00622 nella seduta del 21 febbraio 2019, rientra nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore nazionale;

l'*iter* dell'AC 1064, dopo l'assegnazione in sede referente del 21 settembre 2018 alla VI Commissione parlamentare (Finanze) della Camera dei deputati, è stato avviato il 13 dicembre 2018 e

l'esame è tuttora in corso,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea;

2) ad adottare le iniziative opportune al fine di acquisire, anche attraverso la Banca d'Italia, le notizie relative alla consistenza e allo stato di conservazione delle riserve auree ancora detenute all'estero e le modalità per l'eventuale loro rimpatrio, oltre che le relative tempistiche.

(**1-00107**) (02 aprile 2019)

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI. -

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia stabilisce che: «La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico»;

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", ha ribadito la natura giuridica di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia, che è banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali;

la Banca d'Italia è inoltre l'Autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico in materia bancaria, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, in coerenza con quanto previsto per la BCE dal Trattato UE;

l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante "Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria", come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante "Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali", dispone che: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". L'articolo sostituisce la previgente disposizione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, secondo cui le riserve valutarie ufficiali erano gestite dall'Ufficio italiano dei cambi, e dalla Banca d'Italia per gli interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le operazioni ordinarie. La modifica si rese necessaria in quanto, in seguito all'introduzione della moneta unica, le riserve valutarie ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche centrali dell'Eurosistema;

la Banca d'Italia detiene e gestisce le riserve nazionali in valuta e oro. In base all'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*ex* art. 105 del Trattato sull'Unione europea), esse costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre BCN e a quelle di proprietà della BCE. Una quota delle riserve in valuta della BCE, conferite all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria da ogni BCN in ragione della "chiave capitale", è gestita dalla Banca d'Italia sulla base di linee guida fissate dal consiglio direttivo della BCE;

l'Italia possiede 2.451,8 tonnellate (metriche) di riserve auree. Se le cifre sono corrette, si tratterebbe della quarta somma più alta dopo la Germania, gli Stati Uniti e il Fondo monetario

internazionale. Saremmo il Paese custode del terzo ammontare di oro al mondo. Al contrario della maggior parte delle nazioni, in cui le riserve auree sono di proprietà dello Stato, ma gestite dalla banca centrale, in Italia la banca centrale detiene e custodisce l'oro allo stesso tempo;

le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali detenute ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, che includono la detenzione e la gestione delle riserve valutarie ufficiali tra i compiti fondamentali svolti dall'Eurosistema, a cui partecipano la BCE e le banche centrali dei paesi la cui moneta è l'euro;

considerato che:

l'eventuale utilizzo delle stesse per la riduzione del debito pubblico, non solo avrebbe un impatto assolutamente teorico, in quanto legato all'attuale prezzo di mercato dell'oro, sullo stesso del 4,5 per cento al massimo, ma creerebbe una perdita di fiducia nei confronti del nostro Paese;

vale ricordare che lo stesso Governo ha previsto a fine dicembre 2018 un rapporto indebitamento netto/PIL programmatico al 2,04 per cento nel 2019, all'1,84 nel 2020 e all'1,53 nel 2021, cioè un ammontare complessivo superiore a quello che si potrebbe realizzare da qualsiasi tipo di cessione o di altro utilizzo delle riserve auree;

le riserve auree hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e della moneta unica. Questa funzione diviene più importante quando le condizioni geopolitiche o la congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari (ad esempio, crisi valutarie o finanziarie),

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a dare chiarezza interpretativa riguardo alla permanenza pubblica della proprietà delle riserve auree;

2) ad escludere ogni ipotesi di vendita o di cessione delle riserve auree, tantomeno ove il ricavato fosse destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e ancor meno ove fosse utilizzato alla temporanea disattivazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise previste per il 2020 e 2021 .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 844 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed ì relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 844:

sulla votazione finale, la senatrice Leone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berardi, Bertacco, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Calderoli, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, D'Angelo, De Poli, Fantetti, Ginetti, Merlo, Monti, Napolitano, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Sciascia, Siclari, Siri, Solinas e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Endrizzi, Garavini, Mirabelli, Morra e Vitali, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e

sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvata nella seduta del 2 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 13).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Quagliariello Gaetano

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di obiezione di coscienza (1188)

(presentato in data 02/04/2019);

senatore Nencini Riccardo

Norme sul dilettantismo agonistico e sulla parità di genere nella pratica sportiva (1189)

(presentato in data 02/04/2019);

senatore Bruzzone Francesco

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1190)

(presentato in data 02/04/2019);

senatori Urso Adolfo, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, Ciriani Luca, Bertacco Stefano, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, Rauti Isabella, Totaro Achille, Zaffini Francesco

Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare (1191)

(presentato in data 02/04/2019);

senatore Nastri Gaetano

Istituzione di un Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale (1192)

(presentato in data 02/04/2019);

senatori Rauti Isabella, Balboni Alberto, de Bertoldi Andrea, Calandrini Nicola, Fazzolari Giovanbattista, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, Totaro Achille

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori (1193)

(presentato in data 02/04/2019);

senatori Fazzolari Giovanbattista, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, Ciriani Luca, de Bertoldi Andrea, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, Rauti Isabella, Ruspandini Massimo, Totaro Achille

Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet (1194)

(presentato in data 02/04/2019);

senatore Nastri Gaetano

Promozione e sviluppo della sostenibilità ambientale e sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese (1195)

(presentato in data 02/04/2019);

senatore Augussori Luigi

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della

provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1196)
(presentato in data 02/04/2019);
senatori Battistoni Francesco, Ronzulli Licia, Berutti Massimo Vittorio, Lonardo Alessandrina, Siclari Marco, Causin Andrea, Modena Fiammetta, Barboni Antonio, Rizzotti Maria, Damiani Dario, Pichetto Fratin Gilberto, Binetti Paola, Testor Elena, Perosino Marco, Conzatti Donatella
Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano (1197)
(presentato in data 02/04/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Ronzulli Licia
Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie (1031)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/04/2019).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (1123)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/04/2019);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro affari europei Savona ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (1136)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/04/2019);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro affari europei Savona ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (1137)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/04/2019).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettere in data 21 e 22 marzo

2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le seguenti procedure di informazione, attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine:
alla notifica 2019/0104/I relativa al "Progetto di disciplinare di produzione - Bovino di filiera locale". La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 220);
alla notifica 2019/0105/I relativa al "Progetto di disciplinare di produzione - Agnello/agnellone di filiera locale". La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 221);
alla notifica 2019/0106/I relativa al "Progetto di disciplinare di produzione - Grano duro e derivati". La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 222);
alla notifica 2019/0107/I relativa al "Progetto di disciplinare di produzione - Latte crudo vaccino e derivati". La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 223);
alla notifica 2019/0108/I relativa al "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 852/2004". La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 224).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 27 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società "Dante Alighieri", relativi all'anno 2018.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 219).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 21 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2018/0635/I, relativa al progetto di regola tecnica recante "Linee guida su acquisizione e riuso di *software* per le Pubbliche Amministrazioni".
La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 225).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 2 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2018.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. CXXXIX, n. 1).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 20 e 26 marzo 2019, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta dal Garante del Contribuente:
della Regione Marche, nel 2018 (Atto n. 226);
della Regione Lombardia, nel 2018 (Atto n. 227).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con lettera in data 26 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera *g*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, aggiornata al mese di marzo 2019.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CXV, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 28 marzo 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di SOGESID S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 127);
dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 128);
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 129);
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per gli esercizi 2015 al 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 130).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Con lettere in data 26 e 29 marzo 2019, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2018 dai seguenti difensori civici:
della regione Lazio (*Doc*. CXXVIII, n. 8);
della regione Basilicata (*Doc*. CXXVIII, n. 9);
della regione Piemonte (*Doc*. CXXVIII, n. 10).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Marche concernente: "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 'Mantenere le promesse e prepararsi al futuro' COM(2018) 800 final".
Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (n. 25).

Mozioni

RAUTI, CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,
premesso che:
l'art 1, comma 88, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha prorogato solo di sei mesi la convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione SpA titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro;
la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998 che ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione quantificando un onere annuo di 11,5 miliardi di lire;
le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità, influendo sensibilmente sugli investimenti e le strategie di crescita della radio; il costo di questo servizio è di 10 milioni all'anno, a condizione che non trasmetta pubblicità;
di fatto con l'ultima legge di bilancio sono state dimezzate le risorse disponibili per il servizio, prevedendo la proroga della convenzione solo per sei mesi e, dunque, fino al 21 maggio 2019;
considerato che:
Radio Radicale è riconosciuta dal Governo italiano come "impresa radiofonica che svolge attività di informazione di interesse generale" e in base alla convenzione effettua un servizio pubblico, che

consiste nel trasmettere tutti i giorni le sedute del Parlamento;
Radio Radicale è un'emittente storica, che trasmette e pubblica *on line* ogni giorno le dirette dei lavori parlamentari e i principali eventi di attualità politica e istituzionale, introducendo un modello di informazione politica totalmente innovativo, garantendo l'integrità degli eventi istituzionali e politici trasmessi senza tagli, né commenti, introducendo importanti innovazioni nel panorama informativo italiano come la rassegna stampa dei giornali, il "filo diretto" con gli ospiti politici, i programmi di interviste per strada e le trasmissioni per le comunità immigrate in Italia;
in virtù della convenzione con il Ministero dello sviluppo economico è tenuta a trasmettere, nel corso dell'anno, almeno il 60 per cento delle sedute delle due Camere nella fascia oraria, che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (le sedute del Senato sono registrate e archiviate con continuità dal 7 giugno 1977, mentre quelle della Camera dei deputati fin dal 26 settembre 1976);
nel tempo residuo, Radio Radicale documenta anche l'attività di Consigli comunali, Corte dei conti, Consiglio superiore della magistratura, Parlamento europeo, ma anche congressi, *festival* e assemblee di partiti politici, convegni organizzati da associazioni del mondo del lavoro e dell'impresa, manifestazioni o conferenze stampa di particolare interesse, dibattiti e presentazione di libri;
la stessa copre il 75 per cento del territorio italiano, raggiungendo l'85 per cento della popolazione del Paese, con ben 250 impianti di diffusione terrestre;
la documentazione, conservata nell'archivio audio-video, è divisa in svariati settori: istituzionale, giudiziario, partiti e movimenti politici, associazioni, sindacati e movimenti, culturale;
nell'archivio giudiziario, ad esempio, possono trovarsi le registrazioni di processi di grande rilievo per le ripercussioni sull'opinione pubblica e per la qualità e l'efficacia dell'azione giudiziaria, mentre gli archivi dei partiti e dei movimenti politici, delle associazioni e dei sindacati testimoniano l'intensa attività partecipativa italiana;
si parla di oltre 540.000 registrazioni, 224.000 oratori, 102.000 interviste, 23.500 udienze, 3.300 giornate di congressi di partiti, associazioni e sindacati, più di 32.000 tra dibattiti e presentazioni di libri, oltre 6.900 tra comizi e manifestazioni, 22.600 conferenze stampa e più 16.100 convegni;
in particolare le sedute parlamentari, dopo la diretta, vengono archiviate in schede che rispettano la scansione delle varie fasi dei lavori parlamentari e consentono di accedere direttamente all'intervento o alla fase della seduta che si desidera ascoltare e vedere;
considerato infine che solo per citare l'ultimo episodio in ordine di tempo, a testimonianza della serietà e professionalità del servizio d'informazione reso da Radio Radicale, il 25 marzo, pur non invitata agli Stati generali dell'Editoria, ne ha mandato comunque in diretta i lavori,
impegna il Governo:
1) a reperire le risorse, nell'ambito dei pertinenti stanziamenti, per il rinnovo della convezione dopo il 21 maggio 2019 e fino alla fine dell'anno, consentendo il completamento della programmazione editoriale della Radio, che verrebbe ad interrompersi inopinatamente a metà anno fiscale;
2) a rinnovare conseguentemente la convenzione con lo Stato italiano.
(1-00109)
MARCUCCI, VERDUCCI, RENZI, LANIECE, CASINI, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BINI, BITI, BOLDRINI, CIRINNA', COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO , FARAONE, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, PARENTE, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, ZANDA - Il Senato,
premesso che:
il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), autorizza il Ministero dello sviluppo economico a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione SpA, titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e, a tal fine, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019;
considerato che:
la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione SpA è stata

stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998, allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, svolgendo, a tutti gli effetti, un compito di servizio pubblico;
allo stesso tempo, tale disposizione, confermando lo strumento della Convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione stipulata già ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 602 del 1994, successivamente decaduto, tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro Servizi SpA, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 miliardi di lire;
le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità, mantenendo in ogni caso costante dal 2007 l'autorizzazione di spesa annua di 10 milioni di euro;
tenuto conto che:
la decorrenza del rinnovo della convenzione avviene a partire dal 21 novembre per ciascuna annualità e pertanto le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 garantiscono le risorse nel bilancio del Centro servizi SpA per il periodo che va dal 21 novembre 2018 al 20 maggio 2019
le somme stanziate per il 2019 coprono soltanto i primi sei mesi dell'anno, ovvero fino al 20 maggio 2019 e, ad oggi, nessun altro soggetto svolge o è in grado di svolgere il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, così come assicurato da Radio Radicale;
tale servizio risulta di pubblica utilità, fondamentale per la corretta formazione dell'opinione pubblica e dunque per la qualità della democrazia, effettuando la trasmissione, la registrazione, l'archiviazione sul *web* dei lavori di Camera e Senato e dei principali eventi di tutte le forze politiche nella loro integrità originale, garantendo ai cittadini il diritto ad un'informazione politica e parlamentare completa e trasparente, diretta e non mediata, integralmente reperibile in un archivio storico, di cui è fondamentale non interrompere la continuità per non pregiudicarne il valore per la nostra democrazia,
impegna il Governo:
1) a reperire le risorse, nell'ambito dei pertinenti stanziamenti, per il rinnovo della convenzione dopo il 21 maggio 2019 e fino alla fine dell'anno, consentendo il completamento della programmazione editoriale della Radio, che verrebbe ad interrompersi inopinatamente a metà anno fiscale;
2) a rinnovare conseguentemente la convenzione con lo Stato italiano.
(1-00110)
Interrogazioni
MAUTONE, CASTELLONE, MARINELLO, DI MARZIO, SILERI - *Al Ministro della salute*. -
Premesso che:
l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevedono accordi tra Governo, Regioni e Province autonome;
con il citato accordo il Governo, le Regioni e le Province autonome concordano sulla necessità di porsi l'obiettivo di attivare una rete dei servizi di riabilitazione e di interventi di assistenza riabilitativa attivabili all'interno dei livelli uniformi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale, adottando quale riferimento un modello di percorso integrato socio-sanitario;
considerato che:
in tutte le regioni, soprattutto in quelle meridionali, esiste una particolare criticità riguardante i tempi di attesa presso i centri accreditati per l'abilitazione-riabilitazione neuro psicomotoria e sensoriale, che risultano particolarmente lunghi e, in alcuni casi, arrivano fino a due anni, come da molteplici segnalazioni ricevute;
come scientificamente dimostrato, l'intervento riabilitativo precoce permette di ottenere il migliore recupero delle attività psicosensoriali e motorie dei piccoli pazienti affetti da patologie come: disturbi dello spettro autistico; malattie genetiche o malattie rare; paralisi celerali infantili conseguenza di sofferenza anossico-ischemica neonatale o *peripartum*;

tale ritardo nell'accesso alle terapie riabilitative in regime di convenzione, comporta, come da logica conseguenza, per le famiglie un'unica possibilità: affidarsi a strutture private con aggravio di costi, considerando soprattutto la frequenza quasi quotidiana di tali trattamenti e la loro lunga durata,
si chiede di sapere:
quali controlli le regioni operino su detti centri accreditati in merito alla gestione delle loro liste di attesa, anche alla luce del fatto che presso gli stessi è possibile svolgere le medesime terapie in regime privato;
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché si riducano i tempi di attesa per l'accesso gratuito alle terapie riabilitative.
(3-00751)
ROMAGNOLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ANASTASI, CASTALDI, CROATTI, VACCARO - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
l'Italia, per la sua tradizione storica nel settore industriale, possiede numerose storiche aziende che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* nel mondo;
tali aziende grazie alla straordinaria qualità della loro produzione sono riconosciute in tutto il mondo e il "marchio" associato, in molti casi, è divenuto patrimonio industriale mondiale;
considerato che:
nel corso degli ultimi anni importanti "marchi storici" italiani sono stati oggetto di operazioni di acquisizione da parte di multinazionali con sede e produzione all'estero;
tali operazioni, in numerosi casi, hanno provocato il trasferimento della produzione all'estero, con conseguente chiusura degli stabilimenti storici, il licenziamento, nel corso degli anni, di decine di migliaia di lavoratori e la perdita di quel *know how* industriale che era frutto di un costante lavoro imprenditoriale e di ricerca tecnologica;
inoltre, oltre ad un impoverimento del tessuto industriale, queste chiusure hanno provocato e provocano un impoverimento anche del tessuto sociale e culturale nelle zone su cui insistono gli stabilimenti;
le operazioni di acquisizione di importanti marchi storici italiani continuano anche in questi ultimi anni, come nel caso dell'azienda dolciaria Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria), per affrontare la quale è stato peraltro attivato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito tavolo di monitoraggio per la salvaguardia dei livelli occupazionali;
alla luce di questi fenomeni industriali appare sempre più necessario un intervento a tutela dell'occupazione, dell'integrità dei marchi storici, della qualità della produzione e della salvaguardia del tessuto sociale, economico, culturale delle aree su cui insiste l'azienda,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per la salvaguardia dei "marchi storici" italiani, prevedendo specifici strumenti normativi;
quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori impiegati nelle storiche aziende italiane, oggetto di operazioni industriali che prevedono il trasferimento della produzione all'estero o in aree diverse dalle zone di origine dell'azienda.
(3-00752)
PIANASSO, BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
"Mahle GmbH" è un'azienda produttrice di componenti automobilistici con sede a Stoccarda, in Germania;
la Mahle Componenti motori Italia SpA è presente nel nostro Paese fin dal 1987, anno in cui ha acquisito il controllo della precedente società "Mondial Piston SpA", attiva fin dal 1946;
in Italia sono presenti due stabilimenti di produzione, uno a La Loggia (Torino) e uno a Saluzzo (Cuneo), per un totale di circa 500 dipendenti;
lo stabilimento di Saluzzo comprende il processo produttivo di fusione della lega d'alluminio, nonché pre-lavorazioni meccaniche di formatura del pistone, nel quale sono impiegati 200 operai e altri 40

lavoratori tra impiegati e quadri e dirigenti;
nello stabilimento di Saluzzo, nel 2018, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria ha coinvolto un numero compreso tra i 50 ed i 200 operai, sui 200 totali;
come riferito dalle associazioni sindacali, il piano industriale presentato dall'azienda tedesca non prevede adeguati investimenti in Italia, comportando un depotenziamento per i siti produttivi presenti sul territorio;
nello stabilimento di Saluzzo, inoltre, vengono prodotti componenti per motori *diesel*, settore che risulta in contrazione, causando preoccupazione per il futuro dello stabilimento alla luce dei mancati investimenti su nuove produzioni;
in generale, il mercato automobilistico europeo presenta forti contrazioni, che rischiano di causare gravi conseguenze nel comparto industriale italiano e dell'Unione europea;
in un incontro tra i rappresentanti sindacali della Mahle e i vertici del gruppo, svoltosi il 7 dicembre 2018 presso l'Assessorato per il lavoro della Regione Piemonte, i dirigenti Mahle hanno illustrato la situazione economica nei vari stabilimenti europei dell'azienda, hanno ribadito la volontà di mantenere la presenza in Italia, ma non hanno fornito indicazioni sulla possibile diversificazione produttiva e sugli sviluppi futuri;
secondo quanto risulta agli interroganti, ci sarebbe il rischio di una completa riorganizzazione aziendale che comporterebbe una drastica riduzione produttiva negli stabilimenti italiani di La Loggia e di Saluzzo, con conseguente crisi occupazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, e se intenda convocare un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico affinché si possa avere chiarezza sui futuri piani industriali dell'azienda, al fine di tutelare i livelli occupazionali attuali.
(3-00753)
BELLANOVA, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, STEFANO, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', RICHETTI, ROSSOMANDO - *Al Ministro dello sviluppo economico*. -
Premesso che:
secondo le ultime previsioni OCSE, contenute nel "Rapporto economico Italia" del 1° aprile 2019, il PIL dovrebbe registrare una preoccupante contrazione dello 0,2 per cento nel 2019 e un aumento dello 0,5 per cento nel 2020. Tali dati confermano un andamento negativo della crescita per il nostro Paese iniziato successivamente all'insediamento del Governo in carica. Il terzo trimestre del 2018, interrompendo una fase di 16 trimestri consecutivi di crescita, ha registrato una prima contrazione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il quarto trimestre del 2018 ha registrato una seconda contrazione, pari a 0,1 punti percentuali. L'OCSE, nel proprio rapporto, ha sottolineato che il PIL reale *pro capite* del nostro Paese è praticamente tornato al livello del 2000 e ad un livello nettamente inferiore al picco precedente alla crisi;
i recenti dati diffusi dall'Istat hanno evidenziato forti difficoltà sul fronte della produzione, del fatturato e degli ordinativi industriali. Nella comunicazione del 19 febbraio 2019, l'Istat ha reso nota una drastica riduzione per il 2018 del fatturato dell'industria pari al 7,3 per cento su base annua e degli ordinativi, pari al 5,3 per cento su base annua. Si tratta di una marcata diminuzione, sia in termini congiunturali sia su base annua, che ha riguardato in maniera diffusa tutti i settori;
dalla comunicazione Istat del 1° aprile 2019 si apprende che nel mese di febbraio l'occupazione ha registrato una preoccupante flessione, pari a 14.000 unità in meno. Tale andamento è stato determinato dalla diminuzione di 44.000 dipendenti, sia permanenti sia a termine, parzialmente compensato dall'aumento dei lavoratori indipendenti. Gli occupati a fine maggio 2018, prima dell'insediamento del Governo in carica, erano pari a 23.327.000 unità mentre a febbraio 2019 gli occupati erano 23.211.000;
considerato che:
la situazione di grave difficoltà della nostra economia si sta pesantemente ripercuotendo sulle imprese e sull'occupazione, tanto che attualmente presso il Ministero dello sviluppo economico risultano aperti oltre 130 tavoli di crisi con il coinvolgimento di migliaia di lavoratori. Le vertenze in atto interessano settori tra loro molto diversi, che richiedono azioni e strategie calibrate ognuna sulle proprie

specificità: si va dal settore siderurgico, all'agroalimentare, passando per i trasporti e alla grande distribuzione organizzata. Nei prossimi mesi, anche in ragione della grave situazione economica del Paese, diverse altre aree industriali saranno costrette a ricorrere agli interventi previsti dalla legge n. 181 del 1989. Un'adeguata gestione di tali vertenze richiede interventi tempestivi da parte del Ministero e lo stanziamento di risorse finanziarie sufficienti allo scopo;
per quanto concerne gli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, le risorse destinate all'attuazione degli interventi, in gran parte stanziate nella XVII Legislatura, ammontano a 721,87 milioni di euro, di cui 283 milioni per gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, 375,87 milioni per gli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa, 40 milioni per le aree del terremoto del Centro Italia del 2016 e 15 milioni di euro per il programma "Restart Abruzzo". Tali risorse risultano in gran parte impegnate per le istruttorie in corso, fatta salva l'assegnazione per i successivi utilizzi disposta dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che ha previsto, per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, un incremento di soli 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 del "Fondo per la crescita sostenibile", ovvero per un ammontare che appare del tutto inadeguato alle necessità dei prossimi mesi;
forti ritardi, secondo quanto emerge dai territori interessati, si registrano sia sul fronte dell'erogazione degli ammortizzatori sociali per i 60.000 lavoratori delle 18 aree di crisi industriale complessa presenti in 13 regioni, da tre mesi ormai senza salario, sia nella realizzazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) di tali aree a seguito della stipula di specifici accordi di programma,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di garantire una rapida e positiva soluzione ai 130 tavoli di crisi industriale complessa e non complessa aperti presso il Ministero dello sviluppo economico che coinvolgono migliaia di lavoratori ancora in attesa di adeguate risposte;
quali iniziative intenda adottare al fine di garantire l'immediata erogazione degli ammortizzatori sociali in favore dei 60.000 lavoratori delle imprese delle 18 aree di crisi industriale complessa dislocate in 13 regioni;
quali siano le ragioni dei ritardi accumulati nella realizzazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale delle aree industriali di crisi complessa, che impediscono la ripresa economica di interi territori e delle comunità;
se le risorse finora stanziate per il finanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale siano sufficienti per la copertura di tutti gli interventi programmati o in via di programmazione;
quante siano le istanze pervenute al Ministero nel corso degli ultimi mesi con richiesta di avvio delle procedure di riconoscimento di area industriale di crisi e quanti siano i lavoratori potenzialmente coinvolti da tali richieste.
(3-00754)
URSO, CIRIANI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
confermando le numerose revisioni al ribasso effettuate in questi anni da organismi nazionali e internazionali e centri di ricerca autorevoli, l'Italia si trova oramai in fase di recessione, unico tra i 28 Paesi dell'Unione europea, ampliando, peraltro, la distanza con gli altri 27;
rispetto alle previsioni di ottobre 2018, la crescita per il 2019 è, infatti, rivista al ribasso di 0,9 punti percentuali; nel quadro programmatico presentato nella nota di aggiornamento dello scorso anno, si evidenziava che le misure di politica economica, industriale e sociale che il nuovo Governo avrebbe messo in campo avrebbero determinato, invece, una rilevante crescita del Pil nel triennio successivo;
già allora le stime di crescita si palesavano del tutto inverosimili, considerato che anche i principali istituti internazionali (OCSE, Fondo monetario internazionale, Commissione europea) esprimevano più realistiche previsioni al ribasso, con un rallentamento della crescita che, nella stima più ottimistica, si attestava all'1,1 per cento in più per il 2019;
secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2018 la crescita dell'economia italiana è significativamente rallentata (0,9 per cento in più dall'1,6 per cento in più del 2017) e il divario nei confronti dell'area

euro, cresciuta in media dell'1,8 per cento, è tornato ad ampliarsi dopo essersi sensibilmente ridotto nel biennio precedente;
il taglio drastico delle stime di crescita è dovuto in larga parte alla minore domanda interna (circa tre quarti a fronte di un quarto derivante dalla contrazione di quella estera), con la forte contrazione dei consumi e degli investimenti pubblici e privati: il contributo alla crescita dei consumi finali si è sostanzialmente dimezzato da 0,9 a 0,4 punti percentuali tra il 2017 e il 2018;
tale tendenza, come emerge anche dai dati allarmanti diffusi nei giorni scorsi dal centro studi di Confindustria, è confermata nel primo trimestre 2019, con una produzione industriale sostanzialmente ferma (calo dello 0,1 per cento, dopo il forte arretramento di fine 2018, pari all'1 per cento), una domanda interna (specie degli investimenti) ancora molto debole e un calo significativo dei prezzi alla produzione (pari allo 0,1 per cento);
la debolezza della crescita italiana, pur inserendosi in un contesto complessivo di indebolimento del ciclo internazionale condiviso da tutte le principali economie europee, fa registrare una flessione decisamente più accentuata che altrove, ampliando così nuovamente il divario di crescita rispetto all'area dell'euro, con un netto calo di fiducia delle famiglie e delle imprese e, conseguentemente, anche dei potenziali investitori;
nei giorni scorsi anche l'OCSE ha ribadito che il rischio concreto per l'Italia è quello di chiudere l'anno in piena recessione, con un calo dello 0,2 per cento nel 2019, unica economia europea a segnare un risultato nettamente negativo;
i provvedimenti inerenti allo sviluppo economico e sociale del Paese, con particolare riferimento alla politica industriale e alle attività produttive, messi in atto finora dal Governo, non hanno neanche lontanamente raggiunto gli obiettivi prefissati e, anzi, hanno generato effetti negativi e recessivi, nonostante i clamorosi annunci del Ministro in indirizzo che, ancora a gennaio 2019, intervenendo agli stati generali dei consulenti del lavoro, vedeva addirittura, a "recessione tecnica" già certificata, nel futuro del Paese un nuovo *boom* economico come negli anni '60;
invece che in un "miracolo produttivo" gli italiani si ritrovano oggi in una fase di piena stagnazione della produzione industriale, con enorme pregiudizio per le famiglie e le imprese,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui le previsioni del Governo siano state clamorosamente smentite dall'attuale fase di recessione, produttiva e sociale, e perché le misure di politica industriale adottate finora non abbiano avuto gli effetti auspicati, determinando anzi un sostanziale peggioramento delle condizioni complessive del Paese e dei suoi principali assetti produttivi;
pertanto, se il Governo non ritenga necessario cambiare radicalmente rotta già nel prossimo DEF avviando una diversa e più incisiva politica per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
(3-00755)
BERNINI, MALAN, MALLEGNI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA Alfredo, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
l'attuale situazione economica dell'Italia, anche in base agli ultimi dati sull'occupazione forniti dall'OCSE, fotografa un tasso di disoccupazione che dal 10,6 per cento del 2018 crescerà al 12 per cento nel 2019 e al 12,1 per cento nel 2020;
ad aggravare la situazione è sicuramente lo stato dei conti pubblici italiani che, secondo la prestigiosa organizzazione internazionale, vedrà crescere il rapporto tra debito e PIL del nostro Paese al 134 per cento del Pil nel 2019 e al 135 per cento nel 2020;
si tratta di una bocciatura su diversi fronti, che trova ragione nelle riforme attuate dal Governo Conte;

in questo quadro, anche la riforma per il reddito di cittadinanza comporterà scarsissimi effetti sulla crescita ed i consumi, incoraggiando al contrario il lavoro nero e rischiando di creare ulteriori diseguaglianze sociali;
secondo un recente *focus* pubblicato su "Il Sole-24 ore", in molti enti locali, per garantire i servizi essenziali alla persona, ci sarà un rincaro dell'imposta municipale unica, della Tasi (prelievo che ha la stessa base imponibile), delle addizionali Irpef e della tassa di soggiorno (con evidenti riflessi anche sulle tariffe di alberghi e *bed&breakfast*); questi aumenti aggraveranno le già precarie situazioni economiche di molti cittadini e non consentiranno loro di impiegare risorse per i consumi e la crescita;
inoltre gli enti locali, ancora oggi, non possono fare né mutui, né spendere gli avanzi di amministrazione, se non in casi molto limitati;
a rallentare ulteriormente la fiducia dei consumatori risulta essere lo spettro di un aumento dell'IVA almeno al 23 per cento, già a partire dal luglio 2019, e almeno al 23,6 per cento dal 2021, pari a oltre 23 miliardi di euro per il 2020 e oltre 28 miliardi per il 2021, qualora non verranno trovate le adeguate risorse, cosa che impedirebbe il rilancio dei consumi interni tanto evocato dal Governo;
a parere degli interroganti, l'unico modo per restituire potere d'acquisto alle famiglie e liquidità alle imprese, favorendo di conseguenza l'aumento dei consumi e degli investimenti, è varare il prima possibile la riforma della cosiddetta *flat tax*;
nonostante Forza Italia abbia proposto già da lungo tempo un proprio modello realmente applicabile con una *no tax area* elevata a 12.000 euro ed un'aliquota "piatta" al 23 per cento, nel "contratto di governo" la misura è stata posta tra i primi punti del programma di Governo e garantita nella sua adottabilità da esponenti dello stesso;
a quasi un anno dall'avvio dell'attività governativa, tale misura, salvo un piccolo intervento sulle partite IVA con un fatturato inferiore ai 65.000 euro annui, del quale peraltro le prime bozze circolate del "decreto crescita" paventano una revisione, risulta ad oggi essere lettera morta;
su tale argomento si sta assistendo in questi ultimi giorni ad uno scontro all'interno della compagine governativa tra le due forze politiche di maggioranza;
il Ministro dell'interno, Matteo Salvini, maggiore sostenitore di tale misura, ha recentemente affermato che: "sulla flat tax noi non abbiamo mai smesso di lavorare", mentre il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha affermato che "La flat tax costa 60 miliardi di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è una promessa che non si può mantenere";
in altra occasione, il Ministro dello sviluppo economico ha risposto di "non fare promesse alla Berlusconi" denotando, oltre alla scarsa responsabilità istituzionale, a giudizio degli interroganti anche un irrispettoso attacco all'unico Presidente del Consiglio dei ministri che, oltre ad essere l'ultimo scelto direttamente dal voto degli italiani, ha ridotto le tasse ai cittadini e alle imprese;
vi è poi una palese discrasia tra le posizioni dei due azionisti del Governo in merito alle politiche per le famiglie, a favore delle quali non è stata varata alcuna misura, nonostante l'annunciata adozione del "modello francese",
si chiede di sapere:
se la *flat tax* sarà presente tra i punti programmatici del Governo del prossimo Documento di economia e finanza e, in caso affermativo, quale sarà la sua aliquota e la soglia di esenzione per le famiglie povere, e come si pensi di reperire le risorse necessarie;
quali siano le misure di aiuto alle famiglie "sul modello francese", annunciato alla stampa dal Ministro in indirizzo;
considerato il basso impatto sulla crescita economica e sulla creazione di nuovi posti di lavoro di alcune misure come il "decreto dignità" (decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018), il "decreto "concretezza" (disegno di legge AS 920, in discussione presso la Camera dei deputati come AC 1433) e non ultimo il decreto sul reddito di cittadinanza (decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019), quali misure di incentivo intenda proporre a favore delle imprese che producono e creano occupazione.
(3-00756)
FEDELI, MALPEZZI, STEFANO, ASTORRE, BELLANOVA, COLLINA, CUCCA, FERRAZZI,

GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, ROJC, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende che una relazione di *due diligence*, relativa al periodo di gestione del CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali) 2011-2016, sarebbe stata richiesta dai soci pubblici del CIRA e realizzata nel corso del 2017 dalla ditta Deloitte;
da tale relazione, resa disponibile nel dicembre 2017 ai soci e agli organi di gestione e di controllo del CIRA, risulterebbe come, in particolare nel periodo 2011-2014, vi sia stata una significativa levitazione dei costi del personale e delle consulenze esterne a fronte di un taglio della manutenzione che ha provocato danni e mancato utilizzo delle grandi infrastrutture del Centro di ricerca di Capua con possibili conseguenze di danno erariale. Nelle sue conclusioni la Deloitte suggerisce di sottoporre il documento ad una valutazione legale per valutare eventuali ipotesi di reato, valutazione che non sembra essere stata effettuata, nonostante le ripetute richieste effettuate prima dal presidente Battiston e poi dal commissario straordinario Benvenuti, che gli è succeduto dopo l'improvvisa rimozione nel novembre 2018;
nella *due diligence* si fa, inoltre, riferimento all'aumento delle consulenze esterne, tra cui alcune riferite a Mario Giacomo Sette e Alfiero Pignataro, nonché alle ditte Sistina Travel e Art Work, coinvolti nell'inchiesta sullo scandalo delle tangenti, che portò alle dimissioni il presidente dell'ASI, Saggese, recentemente rinviato a giudizio per questi fatti;
negli stessi articoli si apprende dell'esistenza di attività ispettive effettuate da parte del sub commissario, Giovanni Cinque, che risulterebbero al di fuori del mandato commissariale, secondo un chiarimento specificamente fornito dal ministro Bussetti su richiesta del commissario professor Piero Benvenuti;
in una lettera inviata ai vertici dell'ASI e del CIRA, il sub commissario Cinque difende infatti la gestione del presidente Saggese, dichiarando che la *due diligence* è un "fuor d'opera rispetto alla condotta puntualmente osservata, dal 2011 ad oggi, dagli organi di amministrazione e di controllo del Cira". Tesi immediatamente contestata dal commissario Piero Benvenuti, che dichiara come "le azioni connesse alla due diligence non sono state ancora concluse e lasciano aperta ogni valutazione e intervento da parte ASI";
si apprende, infine, che l'avvocato Cinque avrebbe percepito dal CIRA nel tempo più di un milione di euro per incarichi e consulenze diretti o indiretti e che nel 2012 lo studio per cui lavora sarebbe diventato consulente del CIRA per incarico direttamente voluto da Saggese a fronte di un corrispettivo di 50.000 euro all'anno per un triennio,
si chiede di sapere:
se quanto riportato in premessa e nei riferimenti dei recenti articoli di stampa corrisponda al vero;
se non si ravveda un palese conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico da parte del sub-commissario Cinque, considerato il suo ruolo di esperto legale del CIRA e del presidente Saggese negli anni relativi alla *due diligence*;
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per correggere gli effetti ed i danni prodotti dalla situazione di incompatibilità, che ha caratterizzato l'azione del sub-commissario nel corso del suo mandato;
se nell'assegnazione, da parte del CIRA, dei numerosi incarichi e consulenze, direttamente ed indirettamente affidati a Cinque nel corso degli anni, si siano rispettati i criteri di trasparenza ed imparzialità richiesti dalla legge.
(3-00758)

RAMPI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato da organi di stampa, il 6 febbraio 2019 un uomo, di cui non sono state riportate le generalità, affetto da tossicodipendenza da cocaina sarebbe stato arrestato per spaccio di droga e portato nel carcere di Civitavecchia;
grazie a una chiamata anonima effettuata dal carcere, l'avvocato Davide Vigna, legale dell'uomo, si sarebbe recato allarmato in carcere l'11 febbraio e avrebbe trovato il suo assistito con un collare

ortopedico, plurime ecchimosi, escoriazioni in tutto il corpo, una ferita alla testa, visibilmente provato psicologicamente;
dopo una segnalazione all'ex deputata Rita Bernardini da parte dell'avvocato sarebbe emerso che l'uomo sarebbe stato picchiato selvaggiamente da un compagno di cella di cui aveva segnalato più volte, invano, segni evidenti di squilibrio (testate al muro e urla);
secondo quanto riportato da organi di stampa, appena era rientrato dal passeggio, il compagno di cella gli avrebbe lanciato contro uno sgabello di legno, poi gli sarebbe saltato addosso, mentre era caduto a terra per il colpo subito, e avrebbe continuato a riempirlo di calci, pugni e graffi fino all'intervento di un agente di Polizia penitenziaria, a sua volta aggredito del detenuto;
dopo il brutale pestaggio, le autorità penitenziarie non avrebbero rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. L'avvocato Vigna avrebbe appreso la notizia solo grazie ad una chiamata anonima;
l'avvocato Vigna ha dichiarato l'intenzione di intentare una causa civile per violazione dell'obbligo di protezione dei detenuti a tutela dei diritti inviolabili della persona anche in regime di detenzione;
premesso inoltre che, a quanto risulta all'interrogante:
per giorni l'autorità penitenziaria non avrebbe dato alla sorella del detenuto l'autorizzazione a visitare l'uomo, nonostante nell'ordinanza non fossero state disposte limitazioni alle visite;
grazie alla sollecitazione dell'avvocato, la cancelleria del giudice per le indagini preliminari aveva inoltrato al carcere l'autorizzazione esplicita alla possibilità per l'uomo di fare i colloqui. Nonostante il nulla osta, l'autorità penitenziaria il giorno seguente avrebbe negato alla sorella la possibilità del colloquio. Solo successivamente, una volta appreso che la cancelleria del giudice per le indagini preliminari aveva sostenuto di aver mandato da tempo la comunicazione in PEC con il nulla osta, gli agenti avrebbero dato alla sorella del detenuto il permesso di visita;
considerato che:
come riferito dall'avvocato Vigna, l'uomo non aveva mai subito una custodia cautelare;
i fatti che gli vengono contestati sono precedenti a una condanna, sempre per spaccio, risalente al 2017, con la sospensione condizionale della pena;
come ha spiegato il suo avvocato, l'uomo era già stato arrestato in flagranza nel 2017 e il giudice gli aveva concesso gli arresti domiciliari (poi sostituiti con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) poiché aveva un quantitativo non elevato di droga ed era lui stesso un consumatore. L'uomo aveva ammesso il fatto che gli veniva contestato e così, scelto il rito abbreviato, il giudice lo aveva condannato a 2 anni con la concessione della sospensione condizionale della pena;
nel febbraio 2019, l'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per fatti avvenuti prima di quelli per i quali cui l'uomo era stato già condannato che, secondo l'avvocato, sarebbero in continuazione con i precedenti;
nonostante questo e il fatto che l'uomo non abbia più commesso alcun reato dal 2017, nel febbraio scorso non gli sono stati concessi gli arresti domiciliari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se non ritenga opportuno e doveroso promuovere con urgenza un'ispezione presso il carcere di Civitavecchia per far luce sui fatti avvenuti e stabilire le responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, al fine di evitare il ripetersi dei suddetti fatti;
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire e tutelare l'incolumità e la sicurezza personale delle persone detenute nelle strutture penitenziarie del nostro Paese, presidi ineludibili di un Paese civile;
se risulti noto per quali motivi all'uomo non siano stati concessi gli arresti domiciliari.
(3-00759)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ERRANI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
a ottobre 2018 FCA ha ceduto, con una operazione da 6.2 miliardi di euro, Magneti Marelli, azienda storica italiana specializzata nella meccanica ad alta tecnologia, nata nel 1919 e con un fatturato al 2017 di 8.2 miliardi di euro, alla giapponese Calsonic Kansei;

l'azienda è presente a Bologna e Crevalcore (Bologna) con due stabilimenti che impiegano circa 1.200 persone suddivise tra 820 impiegate nello stabilimento bolognese e 380 nello stabilimento di Crevalcore, una presenza fondamentale, storica e qualificata per il tessuto economico del territorio;
sin dal momento della cessione, i sindacati hanno espresso preoccupazione per la cessione del gruppo ed è stata richiesta da subito attenzione da parte del Governo, cui è stata sollecitata una maggiore presenza al fine di verificare insieme all'azienda non solo la volontà di mantenere l'occupazione attuale, ma anche gli investimenti sugli stabilimenti bolognesi;
a breve termine sarà concluso il passaggio di proprietà tra FCA e Calsonic Kansei e ancora mancano rassicurazioni in merito al futuro degli stabilimenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda convocare al più presto un Tavolo istituzionale di confronto con la proprietà, al fine di verificare le intenzioni rispetto al futuro occupazionale e contrattuale dei lavoratori che sono impiegati presso i centri di ricerca, logistica e produzione della Magneti Marelli in Italia e negli stabilimenti bolognesi e quali piani industriali la proprietà abbia intenzione di mettere in campo per la società;
se il Governo, attraverso quali misure e piani di sviluppo, intenda favorire la crescita del settore automotive, con particolare attenzione per la mobilità sostenibile, anche al fine di ampliare l'offerta di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo.
(3-00757)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PARAGONE, CROATTI, LUCIDI, BOTTO, D'ANGELO, GRANATO, CORBETTA, TRENTACOSTE, ORTIS, RICCIARDI, GRASSI, TURCO, MOLLAME, CASTIELLO, LEONE, LA MURA, DI MICCO, LANNUTTI, COLTORTI, NOCERINO, ROMANO, CAMPAGNA, GIARRUSSO, PIRRO, ACCOTO, FLORIDIA, MANTOVANI, MARINELLO, BOTTICI, PACIFICO, GIANNUZZI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, gli incentivi alle fonti rinnovabili, gli oneri nucleari, le agevolazioni per il settore ferroviario e per le industrie energivore e gli oneri per il *bonus* elettrico;
la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;
in ottemperanza alla sentenza 24 maggio 2016, n. 2182 del Consiglio di Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha stabilito che siano i clienti finali a pagare gli oneri ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;
la riforma della tariffa elettrica ha comportato un aumento in bolletta delle quote fisse, infatti una delle principali conseguenze della riforma tariffaria, che non ha lasciato indifferenti molti consumatori, è l'aumento del peso delle quote fisse soprattutto per coloro che possiedono una seconda casa. Difatti, i non residenti hanno subito, sia il peso della quota fissa della tariffa per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore, sia quella relativa agli oneri di sistema;
la diretta conseguenza di tale riforma è che gli utenti non residenti, dal 2018, si sono ritrovati a pagare circa 20 euro al mese di base, anche avendo consumi pari a zero;
molteplici sono i casi di utenti che, pur avendo consumi bassi o prossimi allo zero, hanno subito un aumento significativo delle proprie bollette a causa dei costi fissi, e quotidiane sono le proteste che giungono agli interroganti su questa "tassa occulta sul patrimonio", che impatta in maniera decisa sulle

condizioni economiche delle famiglie italiane;
l'ultimo *step* della riforma prevede, infine, il superamento della struttura progressiva della tariffa per il trasporto di energia e la gestione del contatore e degli oneri di sistema. Ossia, tariffe uguali per ogni livello di consumo, non più progressive per scaglioni di consumo;
la stessa Autorità per l'energia con la segnalazione 733/2017/I/eel del 2 novembre 2017 al Governo e al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, evidenziava che la riforma tariffaria dei clienti domestici, avrebbe comportato maggiori ulteriori esborsi ai clienti, specie quelli con bassi consumi, che l'attuazione del terzo *step* della riforma tariffaria per i clienti domestici del settore energetico comporterà inevitabili aumenti di spesa annua per larghe fasce della popolazione e che per tali clienti, caratterizzati da consumi bassi o medio-bassi, gli incrementi di spesa prevedibili sono significativi,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare che gli utenti continuino a subire in bolletta un aggravio di costi del tutto svincolato dall'effettivo consumo di energia.
(4-01526)
CARBONE, DE SIANO, CESARO, GIRO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
molti organi di informazione riportano la notizia che in Italia, attualmente, ci sono grandissime difficoltà a reperire medici per i reparti pubblici;
in tutto il territorio nazionale gli ospedali faticano a mantenere organici sufficienti e così si sono organizzati in vario modo. Ad esempio utilizzando medici in affitto con contratti da 5-10 giorni messi a disposizione da agenzie e cooperative, oppure professionisti a gettone che lavorano giusto per un turno di notte ogni tanto. Tra questi ci sono anche pensionati, ai quali pochi giorni fa ha pensato anche la Regione Molise, che ha permesso alla Asl di verificare la disponibilità di chi è uscito dal servizio per raggiunti limiti di età. Anche i privati non trovano personale da assumere e pertanto restano in servizio professionisti molto anziani, come un'anestesista di Mestre di 85 anni, che presta ancora la propria opera in sala operatoria;
quanto sta succedendo in tutta Italia conferma gli allarmi che i sindacati lanciano da tempo: la carenza del personale medico. Il problema principale è il numero di posti nelle scuole di specializzazione troppo ridotto rispetto a quello di coloro che vanno in pensione. Secondo il sindacato dei medici ospedalieri, da qui al 2025 ci saranno circa 16.000 medici in meno nelle corsie. Il calo sarebbe quindi molto più marcato di quello visto tra il 2009 e il 2017, quando i medici ospedalieri sono calati di circa 8.000 unità;
come è noto, con l'approvazione della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) è stata introdotta la possibilità per gli specializzandi all'ultimo anno di partecipare ai concorsi per l'accesso alle posizioni di dirigente medico; tale misura è stata però sorprendentemente disattesa come riferito dal segretariato italiano, Giovani Medici, che avrebbe "già segnalato al Ministero della Salute, in data 31 Gennaio, l'impossibilità per i medici all'ultimo anno di formazione specialistica di partecipare alle procedure di iscrizione ai concorsi per l'accesso alle posizioni di Dirigenza medica, perché i bandi non erano stati aggiornati" La sigla sindacale ha quindi "chiesto a tal fine una circolare ministeriale che desse istruzioni alle Regioni di adeguare i bandi", ma tuttora il Ministero non ha dato una risposta,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e quali urgenti iniziative intenda adottare, anche di carattere normativo, per risolvere il problema dell'adeguamento del numero di medici di medicina generali necessari alle esigenze assistenziali, ricorrendo eventualmente anche alla previsione dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000 n. 401, che prevede la possibilità di ammettere in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale, disponendo, altresì, che i medici ammessi in soprannumero non abbiano diritto alla borsa di studio e possano svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
(4-01527)
GIRO - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), riconosce il valore delle

pratiche artistiche a carattere amatoriale;
nella legge per "carattere amatoriale" si intendono i complessi bandistici, i gruppi corali e i gruppi folklorici;
nella delega al Governo prevista dall'articolo 2 della citata legge, si fa esplicito riferimento all'obbligo di emanare entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, avvenuta il 27 dicembre 2017, i decreti legislativi per il coordinamento ed il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24 comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;
ad oggi, tali decreti non risultano ancora presentati e la delega al Governo scaduta, questo comporta l'impossibilità da parte delle associazioni di musica amatoriale, previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), della legge n. 175 del 2017, di presentare apposita domanda per l'acceso ai finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo;
in Italia esistono circa 4.600 bande musicali, 3.500 gruppi corali, 2.500 cori scolastici, 3.000 cori parrocchiali e 750 gruppi folklorici;
i comuni italiani sono circa 8.000, di cui 5.497 sono quelli al di sotto dei cinquemila abitanti. Questi ultimi, unitamente ai borghi storici, sono i destinatari della legge n. 158 del 2017, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" che in diversi articoli cita l'importanza di tutelare e promuovere le attività artistico-culturali, anche per incentivare il turismo locale e per evitare lo spopolamento di questi preziosi ed unici territori;
le associazioni citate sono presenti su tutto il territorio nazionale, superando il numero stesso dei Comuni e rappresentano, specialmente nei piccoli centri, un riferimento culturale di particolare rilevanza;
le bande musicali, i gruppi corali e folklorici rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società, in quanto depositari di cultura e rappresentano un validissimo strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione tra i giovani, meno giovani, adulti e anziani;
queste associazioni portando la musica in ogni angolo del Paese, esaltano l'identità dei territori e l'immagine dell'Italia, oltre a rappresentare un vivaio importante per i conservatori di musica, soprattutto per le classi degli strumenti a fiato e a percussione, per le classi di canto, di fisarmonica e di chitarra;
sono un patrimonio culturale profondamente radicato nei comuni, come si è dimostrato durante le cerimonie di consegna degli attestati di interesse nazionale, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dove si sono incontrati circa 2.000 sindaci e 10.000 presidenti e maestri dei gruppi di musica popolare e amatoriale,
si chiede di sapere:
in quanto tempo i Ministri in indirizzo intendano approvare un nuovo provvedimento normativo per procedere all'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n.175 del 2017, ormai scaduti;
quale sarà per il triennio 2019-2021 la copertura finanziaria prevista per il Fondo unico per lo spettacolo;
se sia possibile prevedere nel Fondo unico per lo spettacolo un finanziamento pari a cinque milioni di euro per la musica amatoriale, ed in particolare per le bande musicali, per i gruppi corali e per i gruppi folklorici;
se si intenda riconvocare il Tavolo nazionale per la musica popolare e amatoriale, istituito con decreto 4 marzo 2010 del Ministro per i beni e le attività culturali.
(4-01528)
LA MURA, MONTEVECCHI, CORRADO, TRENTACOSTE, GRASSI, LEONE, NATURALE - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali*. - Premesso che:
la stazione di Moregine è una stazione ferroviaria, sita sulla linea Napoli-Sorrento e gestita da EAV Srl, società interamente partecipata dalla Regione Campania, alla quale è affidato il servizio pubblico

ferroviario regionale;
la stazione presenta da anni gravi carenze di tipo manutentivo e non assicura ai viaggiatori taluni servizi minimi. La pavimentazione è in più punti disconnessa e lesionata, il percorso per gli ipovedenti e non vedenti risulta interrotto e danneggiato, gli ambienti esterni e interni, compresi quelli del sottopassaggio, sono vandalizzati, il parcheggio esterno è inadeguato per dimensioni e l'area destinata al suo ampliamento è utilizzata come deposito. Inoltre, i servizi igienici, compresi quelli per i disabili, sono fuori uso, così come gli ascensori, e la stazione non dispone di un servizio di biglietteria, né di personale;
tale stato di degrado ha reso la stazione di Moregine un luogo molto pericoloso, come dimostrato dal recente tentativo di rapina ivi commesso in danno di due giovani e riportato da diverse testate giornalistiche *on line* ("Il Corrierino" del 7 marzo 2019, "Il Mattino" del 9 marzo 2019, "Napoli Today" del 9 marzo 2019, "TorreSette" del 9 marzo 2019);
a seguito della chiusura della stazione di Ponte Persica, avvenuta nel 2017, i suoi abitanti sono costretti a raggiungere la stazione di Moregine attraverso percorsi difficilmente praticabili e comunque pericolosi;
la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, in occasione di un sopralluogo eseguito nella stazione di Moregine e nei percorsi di collegamento tra questa e Ponte Persica, ha verificato lo stato di incuria dei luoghi e ha raccolto le preoccupazioni degli abitanti di Ponte Persica circa la pericolosità di Moregine e dei percorsi per raggiungerla, preoccupazioni che si sono rivelate fondate alla luce dell'episodio criminoso richiamato;
successivamente la prima firmataria, acquisite informazioni relative alla gestione di Moregine e di Ponte Persica, a seguito dell'interrogazione presentata dal Consigliere Malerba, membro della Commissione "Urbanistica, lavori pubblici, trasporti" presso la Regione Campania, ha posto all'attenzione del Presidente di EAV Srl le criticità riscontrate;
considerato che:
il Piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" prevede il "Completamento del raddoppio della linea ferroviaria EAV Torre Annunziata - Castellammare", per la cui realizzazione sono stati stanziati circa 311 milioni di euro;
il relativo progetto sembrerebbe non contemplare opere di riqualificazione e messa in sicurezza della stazione di Moregine, che appaiono, invece, necessarie alla luce dello stato di degrado descritto e della rilevanza strategica che essa riveste ai fini dello sviluppo ecosostenibile di ricettività e fruizione turistica dell'area rurale di connessione tra Pompei e Castellammare di Stabia;
nell'ambito del suddetto progetto è stata prevista la chiusura della stazione di Ponte Persica con l'esecuzione di talune opere, e, in particolare, la realizzazione di una rampa di accesso carrabile da via Ripuaria alla stazione Moregine, la demolizione dell'edificio della stazione dismessa di Ponte Persica, la sistemazione dell'area di sedime a verde pubblico e l'ampliamento della stazione di Moregine;
con ordine di servizio n. 738 del 14 novembre 2017, EAV Srl ha disposto la soppressione della fermata Ponte Persica. Tuttavia, ad oggi le opere, eccettuata la demolizione della stazione dismessa, non sono state ancora eseguite, con conseguente difficoltà di collegamento tra Moregine e Ponte Persica;
con nota 2061 del 20 gennaio 2018 EAV Srl ha presentato alla Regione Campania un'istanza volta ad ottenere la rimodulazione del programma di esercizio per consentire l'attivazione di un servizio di navetta con 26 corse giornaliere da effettuarsi con circolare da Ponte Persica alla stazione di Moregine, il cui costo ammonta a 122.990.40 euro. Tale servizio, purtroppo, non è stato ancora attivato;
il Piano strategico prevede anche la realizzazione dell'intervento di "Compatibilizzazione urbana ferrovia EAV Pompei Santuario: un nuovo tracciato per la connessione", la cui attuazione implica la chiusura di 4 passaggi a livello e la costruzione di altrettanti sottopassi pedonali;
considerato, inoltre, che, a parere degli interroganti:
le opere di riqualificazione e di messa in sicurezza della stazione di Moregine sono indispensabili al fine di assicurare una mobilità integrata e diffusa su tutto il territorio della città di Pompei, con

particolare riferimento all'area di connessione rurale tra Pompei e Castellammare di Stabia;
è, altresì, necessaria l'esecuzione delle opere relative alla stazione Ponte Persica, e, in particolare, l'attivazione del servizio di navetta sostitutivo;
inoltre, la chiusura dei passaggi a livello e la costruzione dei sottopassi pedonali rappresentano una soluzione non conforme alle finalità di rilancio economico-sociale, di riqualificazione ambientale ed urbanistica e di potenziamento dell'attrattività dei nove Comuni rientranti nel Piano strategico, perché in breve tempo essi diventano inutilizzabili per ragioni di sicurezza e di degrado;
sono, pertanto, da preferire soluzioni tecniche diverse, come gli attraversamenti pedonali a raso o i sovrappassi, che sono più sicuri per i cittadini e meno impattanti per quanto riguarda la qualità della vita dei residenti, tenuto conto della circostanza che in corrispondenza degli stessi i treni sarebbero costretti a rallentare,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, e quali iniziative intendano adottare, anche a fronte del proprio ruolo all'interno del Comitato di gestione previsto dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, per garantire la sicurezza nelle stazioni dell'area interessata dal Grande Progetto Pompei, con particolare riferimento alla stazione di Moregine e realizzare un'efficace pianificazione della mobilità, così come indicato dalla risoluzione n. 8/00006 approvata dalla VII Commissione permanente (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati l'8 novembre 2018, assicurando i collegamenti adeguati anche con la citata zona di Ponte Persica;
se ritengano opportuno adottare soluzioni tecniche alternative che prevedano la predisposizione di attraversamenti pedonali a raso o sovrappassi, al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini.
(4-01529)

DE POLI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:
i lavori di competenza della Regione Veneto relativi allo stralcio denominato "Pozzi, rilevati e protezioni arginali, condotte di interconnessione-Derivazione dalle falde del Medio Brenta, captazione delle falde del Medio Brenta in area Camazzole", ricompresi nello schema acquedottistico del Veneto centrale ed eseguiti dalla società concessionaria Veneto Acque SpA si sono conclusi;
il consiglio del bacino del Brenta ha recentemente commissionato all'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR di Pisa uno studio per individuare gli aspetti fisici e qualitativi delle risorse idriche disponibili in località Camazzole nel comune di Carmignano di Brenta (Padova), località dove insistono i pozzi per la captazione dell'acqua, per conoscere le reali quantità di prelievo, le idonee azioni di ricarica della falda e la misura della disponibilità idrica;
il caldo e la siccità stanno falcidiando la produzione agricola, pertanto aumentare il deflusso minimo vitale del Brenta significherebbe avviare a desertificazione certa buona parte delle aree coltivate e metterebbe a repentaglio la produzione agricola di tutta l'area che coinvolge circa 20.000 aziende agricole,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno ed urgente intervenire, nelle sedi competenti, per sospendere la captazione dell'acqua fino a che non verranno stabilite le reali quantità di prelievo e le idonee azioni di ricarica della falda e per scongiurare una situazione che si prospetta drammatica per il comparto agricolo dell'area irrigata dal fiume e per l'ecosistema di un territorio considerato patrimonio naturalistico.
(4-01530)

SILERI, GUIDOLIN, LEONE, AIROLA, TURCO, LANZI, TRENTACOSTE, ANGRISANI, DONNO, PIRRO, DESSI', CASTELLONE, PISANI Giuseppe, ROMANO, MATRISCIANO, PESCO, GAUDIANO, LANNUTTI - *Ai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nel luglio 2009, i vertici dell'azienda ospedaliera universitaria del policlinico "G. Martino" di Messina hanno provveduto ad azzerare i 18 posti letto della riabilitazione aziendale, disattendendo le indicazioni dell'Assessorato regionale per la salute che ne prevedevano, al contrario, un potenziamento;

non potendo contare sui rimborsi regionali previsti per i ricoveri riabilitativi, la riabilitazione aziendale ha così sofferto un consistente *deficit* annuale (fino a 900.000 euro annui), con conseguente penalizzazione del corretto percorso assistenziale dei pazienti con gravi disabilità, crollo del livello qualitativo del percorso formativo degli studenti e medici specializzandi, nonché *vulnus* alla professionalità accademica dei docenti afferenti al settore MED 34-medicina fisica e riabilitativa, fino a vedersi negare nel 2017 l'accreditamento della scuola di specializzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

parallelamente, nel luglio 2011, per iniziativa del rettore dell'università degli studi di Messina dell'epoca, professor Francesco Tomasello, e del direttore dell'unità operativa complessa di neurologia e malattie neuromuscolari del policlinico, nonché direttore del dipartimento ad attività integrata (DAI) di neuroscienze, professor Giuseppe Vita, nasceva la fondazione "Aurora" *onlus*, con lo scopo di svolgere assistenza in favore di persone affette da malattie neuromuscolari, attraverso la creazione del centro clinico "Nemo Sud", un centro privato di riabilitazione neurologica, che è stato allocato dentro il policlinico, malgrado l'azienda fosse già in possesso di tutte le risorse professionali per garantire le stesse prestazioni;

pertanto, mentre le strutture assistenziali della riabilitazione aziendale sono rimaste senza posti letto con tutte le conseguenze sopra esposte, il centro Nemo Sud si è visto attivare, con le deliberazioni n. 244 e n. 614 del 2013 del commissario straordinario Giuseppe Pecoraro, i ricoveri riabilitativi di codice 75 (neuroriabilitazione), codice allo stesso assegnato, nonché destinare alle sue attività gli spazi individuati presso il padiglione B, concessi alla fondazione Aurora *onlus* a titolo gratuito, per un periodo di 30 anni;

il centro, inoltre, ha incassato DRG riabilitativi senza avere in organico alcun medico specialista in medicina fisica e riabilitativa (medico fisiatra) o medico con anzianità di servizio in riabilitazione sostitutiva della specializzazione;

un centro privato di riabilitazione neurologica ha, dunque, sottratto spazi e posti letto alla riabilitazione aziendale e sottratto introiti alla stessa unità operativa aziendale di neurologia e malattie neuromuscolari;

l'incarico retribuito di direzione clinica di questo centro è stato sempre affidato, sin dall'apertura, ad un personale non in possesso dei requisiti previsti dalle norme sanitarie: prima due docenti universitari sprovvisti di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione che risultavano anche incompatibili sulla base delle norme del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 6; legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, comma 10) e del regolamento dell'università di Messina (decreto rettorale n. 1668 del 13 novembre 2006, art. 4, comma 1); in seguito un medico estraneo all'azienda universitaria di Messina che non possedeva i titoli sanitari per dirigere una struttura di riabilitazione neurologica (codice 75) quale è il centro Nemo Sud;

inoltre, con la deliberazione n. 1311 del 12 dicembre 2013 il commissario straordinario dottor Giuseppe Pecoraro ha assunto varie determinazioni, tra cui il demandare al professor Giuseppe Vita il controllo e la verifica delle attività sanitarie previste nel progetto, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Secondo questo ultimo incarico, quindi, il professor Vita controllava i suoi sottoposti in qualità di direttore clinico del centro Nemo Sud, e a sua volta veniva controllato da sé stesso in qualità di direttore dell'unità operativa complessa, ruolo per il quale era soggetto ancora al controllo da parte di se stesso in qualità di direttore del DAI. Il dottor Giuseppe Pecoraro disponeva, inoltre, che le retribuzioni per le attività citate graveranno sul "fondo aziendale produttività 20 per cento a disposizione del Direttore Generale";

il 22 novembre 2017 è stata firmata una nuova convenzione per gli anni 2018-2022 tra fondazione e policlinico con entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, nella quale, laddove si parla di tariffe previste per le prestazioni di ricovero presso il centro Nemo Sud, sorprendentemente si fa riferimento a tariffe maggiorate che si riferiscono a soggetti mielolesi, che rappresentano quadri morbosi, del tutto diversi, e per nulla assimilabili alle malattie neuromuscolari che vengono trattate presso il centro;

viene da chiedersi non solo su quale base normativa si è provveduto al raddoppio dei posti letto, dei quali non c'è traccia né nella rete assistenziale regionale, né nel decreto assessoriale n. 629/2017 né

nell'atto aziendale policlinico, ma anche quale provvedimento ufficiale dell'Assessorato regionale o della Giunta o del presidente della Regione abbia mai autorizzato la prima assegnazione di posti letto pubblici al centro privato Nemo Sud che ha segnato l'inizio della penalizzazione delle unità operative riabilitative aziendali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se non sia imminente l'esigenza di prendere provvedimenti al fine di ristabilire il rispetto delle norme di legge all'interno del policlinico G. Martino di Messina.

(4-01531)

DE BONIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali*. - Premesso che:

in Basilicata si sta assistendo ad un proliferare incontrollato di impianti eolici;

il 26 marzo 2019 a San Chirico Nuovo (Potenza) è accaduto un episodio gravissimo ai danni del medico Nicola Straziuso, che aveva in precedenza sollevato dubbi e perplessità circa l'opportunità degli impianti eolici in costruzione vicino all'area archeologica di "Fontana del barone", in contrada Serra a S. Chirico Nuovo. È stata incendiata l'auto di sua proprietà e, se venisse confermata l'esistenza del dolo in seguito alla denuncia contro l'eolico "selvaggio" da parte del dottor Straziuso, allora ci si troverebbe davanti ad un evidente avvertimento di stampo mafioso;

l'associazione "Italia Nostra", che nasce per dare sostanza all'articolo 9 della Costituzione, che recita "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", promuove tali obiettivi, ossia i beni culturali e ambientali, le città, i parchi, i paesaggi, la qualità del territorio, il risanamento ambientale della Penisola, la promozione di uno sviluppo sostenibile;

l'associazione ha espresso piena solidarietà, cui si associa l'interrogante, per quanto avvenuto al dottor Straziuso e stima per il suo impegno nella condivisa battaglia a difesa del territorio della Basilicata dal proliferare incontrollato di torri eoliche. L'associazione ha più volte denunciato politiche di incentivazione dissennate, che stravolgano il mercato e introducano elementi di scarsa trasparenza nel processo di transizione dalla produzione di energia da fonti fossili a rinnovabili;

in Basilicata esistono evidenti distorsioni a favore dell'eolico anche a livello legislativo regionale. "Solo pochi giorni orsono, dichiara il consigliere nazionale di Italia Nostra, ho chiesto pubblicamente che il Consiglio Regionale appena eletto riveda una norma approvata, con mossa proditoria, dal consiglio uscente. Si tratta della Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2019, che prevede il raddoppio del contingente di potenza elettrica da eolico installabile e requisiti per invocare la tutela estremamente vessatori per i proprietari degli immobili limitrofi ai cosiddetti parchi eolici. Se le cose restassero così, sarebbe la fine del Paesaggio Lucano e la svalutazione pesantissima dei terreni e degli immobili dell'intera Basilicata. In Italia sono state realizzate quasi 10.000 torri eoliche per la produzione di un misero 1,5 per cento di tutta l'energia necessaria al sistema Paese. Un grande massacro del territorio, soprattutto quello delle aree interne del Centro Sud, per poche briciole di energia pulita in chiara opposizione al dettato dell'art. 9 della Costituzione";

occorre una seria politica di efficienza e risparmio energetico. Nelle scelte di risparmio energetico si dovrebbero privilegiare interventi (sull'edilizia, sull'industria e sui trasporti) sulla base del miglior rapporto tra costi e benefici e sulla capacità di produrre nuovi posti di lavoro;

occorre un impiego responsabile delle energie rinnovabili e non devastante per il territorio e il paesaggio, come nel caso dell'eolico e spesso anche del solare quando ruba terra all'agricoltura. Per questo è necessaria una revisione degli incentivi alle rinnovabili, perché non diventino fonti di rendita parassitaria e di distorsione del mercato, favorendo *extra* profitti alla criminalità organizzata che si è infiltrata nel ricco mercato delle energie rinnovabili. È necessario finanziare la ricerca sulle energie e formare sempre maggiori professionalità specifiche;

considerato che:

il Consiglio regionale, come già evidenziato dal consigliere nazionale di Italia Nostra, ha approvato in regime di *prorogatio* la legge n. 4 del 2019, raddoppiando le potenze eoliche da 981 a 1.986 MW. Tale

legge viola l'articolo 54 dello statuto regionale e pertanto, indirettamente, l'articolo 123 della Costituzione. L'associazione Italia Nostra ha accertato che la consiliatura regionale era venuta a regolare scadenza in data 18 novembre 2018 e che successivamente, in data 24 gennaio 2019, erano intervenute le dimissioni del presidente della Regione in carica, cui ha fatto seguito la convocazione dei comizi elettorali per il giorno 24 marzo. Pertanto, alla data del 19 marzo, il Consiglio regionale della Basilicata operava in regime di *prorogatio*. L'articolo 54 dello statuto regionale prevede espressamente che in caso di scioglimento del Consiglio regionale le funzioni del Consiglio siano prorogate, sino al completamento delle nuove elezioni, limitatamente agli interventi "dovuti", "costituzionalmente indifferibili", o "necessari e urgenti";
non ravvisando pertanto alcune di queste condizioni o motivazioni nell' *iter* di approvazione della legge regionale n. 4 del 2019,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri sia dello stesso parere circa l'incostituzionalità della legge regionale n. 4 del 2019 e voglia promuovere un'impugnativa del provvedimento della Regione Basilicata dinanzi alla Corte costituzionale, oltre ad esortare il nuovo Consiglio regionale, eletto con la recente tornata elettorale, ad operare in autotutela sospendendo l'efficacia della legge;
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per promuovere la qualità del territorio, il risanamento ambientale della penisola e lo sviluppo sostenibile;
se non ritengano necessario investire maggiori risorse nella sicurezza del territorio, nella conservazione e tutela del patrimonio culturale (monumenti, centri storici), nel sostegno a musei, biblioteche, archivi e nelle relative risorse umane, rafforzandone le competenze professionali.
(4-01532)
GIANNUZZI, PRESUTTO, PUGLIA, DI MICCO, ANGRISANI, VACCARO, PELLEGRINI Marco, LA MURA, GARRUTI, PIRRO, ACCOTO, DELL'OLIO, ROMANO, CAMPAGNA, CASTELLONE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che si apprende da innumerevoli fonti di stampa dell'indegno spettacolo delle nozze tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la signora Tina Rispoli, già vedova di un *boss* della camorra, che ha avuto luogo a Napoli a marzo 2019;
considerato che:
risulta agli interroganti che i festeggiamenti per l'evento si siano protratti per più giorni, tanto è vero che due giorni prima della celebrazione delle nozze, nella Piazza del Plebiscito, piazza in cui affaccia lo storico palazzo sede della Prefettura di Napoli, si è svolto addirittura un concerto del cantante Tony Colombo, con tanto di palco, luci, sistema di amplificazione audio;
tale evento si è tenuto in assenza di qualsivoglia autorizzazione, stante la nota dell'assessore al Comune di Napoli, Clemente, che ha parlato di una comunicazione alle Autorità relativa solo ad un "flashmob";
in aggiunta allo scempio avvenuto in piazza del Plebiscito, due giorni dopo, nel giorno delle nozze, gli stessi personaggi si sono resi protagonisti di altro esecrabile episodio organizzando, anche in questo caso senza alcuna autorizzazione, addirittura una parata con tanto di carrozza, giocolieri, banda musicale, che in corteo hanno bloccato al loro passaggio la normale circolazione stradale dal quartiere Secondigliano fino al palazzo del Maschio Angioino;
per la concomitante presenza nella struttura dell'evento il Comune di Napoli ha spostato la sede dell'iniziativa "100 passi per il 21 marzo", iniziativa anticamorra finalizzata al ricordo delle vittime innocenti dell'organizzazione criminale, nella sede del Comune fornendo così, a parere degli interroganti, un segnale devastante alla cittadinanza tutta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
come sia stato possibile che un evento che nelle modalità di svolgimento è risultato del tutto illegale, si sia potuto protrarre per un arco temporale di più giorni, senza che vi sia stato alcun intervento volto a ristabilire l'ordine pubblico;
quali azioni di propria competenza il Ministro intenda intraprendere al fine di accertare le responsabilità conseguenti all'omesso intervento e quali iniziative intenda intraprendere affinché una

simile situazione non venga più a verificarsi.
(4-01533)
DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
in data 12 novembre 2018 è stato pubblicato sul portale "Sardegna Ambiente" l'avviso di consultazione pubblica riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di "Concessione Mineraria S. Angelo di Olzai", proposto dalla società Maffei Sarda Silicati SpA, concernente un progetto per l'estrazione di feldspati, che investe un'area complessiva di circa 560 ettari localizzata nel Comune di Olzai (Nuoro), con uno scavo previsto su 14,5 ettari per un totale previsto di 1.353.000 metri cubi;
l'area è attualmente interessata da attività agricole e zootecniche di notevole valore ed interesse specifico, con la presenza di alcune migliaia di olivi ed olivastri, una parte dei quali secolari, di migliaia di alberi da frutto appartenenti a varietà da conservazione a rischio di estinzione, alcune delle quali di elevata rarità genetica, già interessate da attività svolte in collaborazione con l'agenzia regionale LAORE, nonché di attività di allevamento semi-brado di ovini, bovini e suini, con abbeveraggio degli animali tramite vasche a cielo aperto;
le attività di estrazione mineraria potrebbero inquinare le falde acquifere, nonché provocare la deposizione di polveri sui pascoli destinati all'alimentazione animale e nelle vasche di abbeveraggio, con prevedibile compromissione dei prodotti lattiero-caseari e delle carni prodotte, in violazione del regolamento (CE) n.852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari;
l'attività agricola e zootecnica si avvale attualmente di finanziamenti specifici dell'Unione europea, ai sensi della misura 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna, che prevede, fra l'altro, l'impegno del conduttore all'esercizio agricolo fino al 14 maggio 2022, e di ulteriori risorse dell'Unione europea derivanti da un progetto relativo alla misura 4.14 del POR Sardegna, concernente il recupero di un antico rifugio;
nell'ambito della prevista concessione mineraria, è inoltre presente il Nuraghe "Illudei", importante testimonianza della civiltà nuragica, situato a circa 200 metri dall'area di scavo, e la presenza diffusa dei cosiddetti "muretti a secco", opere di recinzione di rilevante interesse paesaggistico tutelate dalla disciplina del Piano paesaggistico regionale e oggi inclusi dall'UNESCO nella lista degli elementi immateriali del Patrimonio dell'umanità;
il Piano urbanistico comunale del Comune di Olzai prescrive per l'intero comprensorio la destinazione agricola, non prevedendo nella relativa disciplina alcuna possibilità di effettuare attività estrattive, e lo stesso Comune si è espresso chiaramente contro la concessione mineraria con deliberazione del Consiglio comunale del 29 dicembre 2018,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, per quanto di rispettiva competenza, intervenire a tutela del comprensorio di interesse ambientale, agricolo e paesaggistico interessato dall'eventuale concessione mineraria S. Angelo di Olzai, localizzata nel Comune di Olzai (Nuoro), formalizzando la richiesta alla Regione Sardegna di sospendere, in attesa degli accertamenti necessari sulla legittimità del procedimento, l'*iter* del titolo autorizzativo;
se non ritengano opportuno valutare l'immediato avvio del procedimento per l'apposizione di un vincolo a tutela del comprensorio in questione, sia ai sensi Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, che in attuazione del Registro nazionale dei paesaggi rurali, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole n. 17070 del 19 novembre 2012.
(4-01534)
DAL MAS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il 23 marzo 2019 il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha accolto a Villa Madama il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Al termine dei colloqui si è svolta la cerimonia di firma degli accordi e delle intese tra i competenti Ministri italiani e cinesi e tra le imprese

dei due Paesi;
tra gli accordi sottoscritti spicca il *memorandum* d'intesa sulla "Nuova via della seta", iniziativa strategica commerciale della Repubblica popolare cinese per migliorare i suoi collegamenti con i Paesi dell'Asia e dell'Europa;
alcuni membri del Governo sostengono da sempre la necessità di una *partnership* rafforzata tra Italia e Cina. L'11 giugno 2018 sul *blog* delle Stelle è stato pubblicato un intervento dell'economista e futuro sottosegretario allo Sviluppo economico del Governo Conte, Michele Geraci, dal titolo "La Cina e il Governo del cambiamento";
nell'intervento Geraci affermava: "Chi ci può aiutare a gestire debito e spread? La Cina. Se la BCE comincia ad allentare sul Quantitative Easing, con conseguente aumento dei tassi d'interesse, l'Italia dovrà cercare altri acquirenti del proprio debito, acquirenti che abbiano abbondanza di liquidità, interesse strategico a forgiare rapporti con l'Italia e che siano alla ricerca di investimenti con rendimenti più elevati di quelli offerti da America e Germania";
nel mese di settembre 2018, il Ministro per lo sviluppo economico, Luigi Di Maio, si era recato in Cina per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Cina e per proseguire i lavori preparatori per l'adesione dell'Italia alla Nuova via della seta;
il 2 settembre 2018, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" il Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, indicava porti del nord Adriatico e del nord Tirreno tra i beneficiari dei futuri accordi con la Cina per la Nuova via della seta;
è forte il timore che dietro la Nuova via della seta si celi una strategia di espansione della Cina, che avrebbe individuato nei Paesi ad alto debito pubblico *partner* deboli da assoggettare;
forte è quindi il rischio che attraverso i capitali cinesi si assista ad una progressiva perdita di sovranità, in particolar modo per quanto riguarda i trasporti marittimi;
con capitali cinesi è in corso di realizzazione un *terminal container* nel porto di Vado ligure, ma le aziende di Stato cinesi punterebbero a prede ben più ambite: i porti di Genova e Trieste;
proprio presso il porto di Trieste sono in corso importanti lavori di ammodernamento, entro l'anno dovrebbe essere inaugurato la nuova piattaforma logistica (i cui lavori sono iniziati nel 2016) mentre lo scorso 13 febbraio è stato inaugurato FREEeste, il nuovo punto franco del porto con un'area di 240.000 metri quadrati di cui 74.000 coperti;
sulla citata piattaforma logistica sarebbe ricaduto l'interesse di molte aziende straniere, tra cui COSCO, compagnia di Stato cinese, che offre servizi di spedizione e logistica e che recentemente ha investito nel citato *terminal* di Vado ligure;
durante il citato vertice del 23 marzo, è stato firmato il primo progetto di cooperazione italo-cinese inerente all'economia triestina, un accordo che riguarderebbe importanti investimenti sulle infrastrutture ferroviarie, sottoscritto dal presidente dell'Autorità portuale, Zeno D'Agostino, e dai rappresentanti della China Communications Construction Company;
come riferito dallo stesso D'Agostino in una intervista al quotidiano "Il Sole 24 Ore", lo scorso 15 marzo, il *memorandum* sottoscritto prevederebbe 90 giorni di tempo per la definizione degli accordi;
il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, ha lanciato l'allarme sulla possibile cessione ai cinesi dei porti italiani. In un'intervista al "Secolo XIX", pubblicata lo scorso 12 marzo, Merlo ha richiamato l'attenzione sul pericolo che la Cina possa diventare monopolista dei porti del Mediterraneo, pericolo che necessiterebbe di una soluzione da prendere a livello comunitario;
in più occasioni la rappresentanza diplomatica statunitense in Italia ha manifestato forti perplessità circa la sottoscrizione da parte del Governo italiano del Memorandum con la Repubblica popolare cinese, per ragioni sia economiche che geopolitiche. Nello specifico, la diplomazia USA in Italia si è detta preoccupata "per l'opacità e la sostenibilità degli accordi che coinvolgono la *Belt and Road Initiative*", esortando l'Italia "ad analizzare con attenzione gli accordi di commercio, investimento ed assistenza per assicurare che siano economicamente sostenibili, operino sotto i principi di libero mercato di apertura e giusto accesso ai mercati e rispettino la sovranità e lo stato di diritto";
le forze politiche di opposizione, Forza Italia *in primis,* hanno evidenziato che configurandosi come un trattato internazionale il Memorandum necessita della ratifica da parte del Parlamento, *ex* articolo 80

della Costituzione. Il Governo si è affrettato a definirlo una semplice intesa, per cui non è necessaria alcuna ratifica, con ciò evitando i passaggi parlamentari,

si chiede di sapere:

se le circostanze riportate in premessa corrispondano al vero;

se il Governo non condivida la preoccupazione di fare della Cina un monopolista dei porti italiani e dell'intero Mediterraneo;

quali siano i contenuti esatti dell'accordo di cooperazione firmato il 23 marzo 2019 tra Autorità portuale di Trieste e China Communications Construction Company, *a latere* del protocollo fra Italia e Cina, sancendo di fatto l'ingresso del porto di Trieste nella cornice dell'iniziativa "Belt and Road Initiative";

quali ricadute in termini logistici e infrastrutturali avrà tale accordo per l'area di Trieste, con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie collocate nella regione portuale del Mare Adriatico Orientale rientranti nel progetto "Trihub", il piano integrato di rinforzo del sistema infrastrutturale ferroviario nell'area fra Cervignano del Friuli, Villa Opicina e Trieste, sviluppato in collaborazione con il gestore della rete ferroviaria italiana RFI;

se siano state valutate le possibili ricadute occupazionali derivanti dall'accordo tra Autorità portuale di Trieste e CCCC, e in caso affermativo quali siano le stime nel breve e medio periodo.

(4-01535)

PRESUTTO, ORTOLANI, PIRRO, ACCOTO, DELL'OLIO, GARRUTI, GAUDIANO, MATRISCIANO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, PESCO, URRARO, GALLICCHIO, CROATTI, L'ABBATE, COLTORTI, MORONESE, VACCARO, PELLEGRINI Marco, MAUTONE, TRENTACOSTE, MARINELLO, ROMAGNOLI, LANZI, LOMUTI, CASTELLONE, LA MURA, NUGNES, DESSI', NATURALE, PERILLI, MANTOVANI, DRAGO, RICCIARDI, CATALFO, CRUCIOLI, PIARULLI, ENDRIZZI, PISANI Giuseppe, ROMANO, LEONE, NOCERINO, ABATE, AGOSTINELLI, FENU, FEDE, GRASSI, DONNO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

a partire dal 21 dicembre 1985, con l'esplosione del deposito di carburante Agip, avvenuta in zona San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, diverse raffinerie dell'area sono state col tempo dismesse, pur mantenendo i depositi di idrocarburi, oli combustibili e gpl nei pressi della "darsena petroli";

la quasi totalità della zona orientale di Napoli presenta una qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua che mette a repentaglio la salute stessa dei cittadini, che ormai da più di un trentennio si trovano a subire gli effetti devastanti di un ambiente insalubre e pericoloso;

le falde acquifere della zona risultano profondamente contaminate da metalli pesanti e sostanze dannose per la salute e infatti non mancano episodi di acqua oleosa o nera fuoriuscita dai rubinetti delle case site nella zona;

il grave stato di inquinamento del suolo e delle acque è stato riconosciuto anche dalla conferenza di servizi del 31 maggio 2013, tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla presenza dei rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico;

l'aria della zona orientale di Napoli risulta spesso pesante e irrespirabile a causa delle polveri provenienti dalla pulizia dei *silos* e dei depositi, ma anche dalla fitta rete di tubazioni per il trasporto di idrocarburi, che passa a pochi metri dalle abitazioni e che compromette pericolosamente la salubrità dell'aria;

i gravi livelli di inquinamento hanno portato all'inclusione dell'area "Napoli orientale", insieme all'area "Napoli est" inserita nel 1998, fra i siti di interesse nazionali per i quali è necessario operare interventi di bonifica ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

le aree da bonificare si estendono per circa 830 ettari e coinvolgono le aree marine antistanti, interessando la parte orientale di Napoli (come San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli, Poggioreale e Gianturco) già fortemente funestate da un'insalubrità del suolo, dell'aria e dell'acqua, che

ha avuto e sta avendo grosse ripercussioni sull'incidenza tumorale nella zona;
considerato che:
l'incidenza dei tumori, anche giovanili, nell'area di Napoli est è ben oltre la media nazionale, come confermano le numerosissime testimonianze dirette e quelle riportate su diversi organi di stampa e anche, da ultimo, dal rapporto BES stilato dall'Istat nel 2018, secondo cui la provincia di Napoli è fra le province italiane a più alto tasso di incidenza di tumori del Paese;
la delocalizzazione dei depositi di idrocarburi e di oli combustibili presenti nell'area non è stata ancora effettuata e diverse aree destinate alla bonifica risultano in stato di abbandono e quando recuperate per fini di pubblica utilità vengono giustamente interdette dal Ministero dell'ambiente per il pericoloso livello di inquinamento, come avvenuto per l'ex Manifattura tabacchi, trasformata in uno studentato nel 2013 e chiuso nell'estate 2018 proprio per tali gravi livelli di insalubrità;
nell'area perimetrata del SIN risiedono, vivono e transitano alcune decine di migliaia di cittadini e vi insistono edifici pubblici regolarmente operativi, dagli asili alle università, oltre a strutture ricettive tuttora attive;
il 15 novembre 2007 il Ministero dell'ambiente, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno sottoscritto un accordo sulla programmazione della bonifica del SIN "Napoli orientale";
con decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 323/2004, è stata disposta la variante al piano regolatore generale che identifica 37 ettari del polo petrolifero (che consta di circa 345 ettari) come "area di immediata dismissione", e cioè come area da bonificare che però risulta ancora occupata da strutture industriali essenzialmente inattive;
nel 2011 le operazioni, gli interventi e i procedimenti di bonifica per il SIN di Napoli orientale sono stati trasferiti al Comune di Napoli assieme alle relative risorse finanziarie;
il progetto di bonifica di Napoli est ha beneficiato di fondi FESR 2007-2013 e programmazione 2014-2020 per più di 200 milioni di euro;
sembra che nessuna operazione di bonifica sia mai stata effettivamente posta in essere e i dati dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale evidenziano una situazione ambientale ad un estremo, se non drammatico, livello di criticità;
il SIN di Napoli orientale si trova in un'area caratterizzata da attiva circolazione delle acque sotterranee che trasportano nuovi inquinanti e quindi non sembra avere senso procedere a una bonifica di un singolo lotto, quanto piuttosto appare necessario un piano di risanamento ambientale che interessi tutta l'area SIN,
si chiede di sapere:
quali siano i livelli di inquinamento presenti nell'area orientale di Napoli e quali i rischi per le persone che abitano quelle zone;
quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica e comunque per accelerarne l'effettiva attuazione;
se vi siano forme di monitoraggio continuo dell'inquinamento dell'aria e falde idriche e se siano stati approntati piani di bonifica che interessano il SIN nel suo complesso o, in alternativa, che prevedranno le dovute cautele nell'evitare che i lotti bonificati non vengano poi nuovamente inquinati da i territori limitrofi.
(4-01536)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-00759 del senatore Rampi, sull'aggressione ad un detenuto nel carcere di Civitavecchia;
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00758 della senatrice Fedeli ed altri, sulla lievitazione di costi e consulenze esterne del CIRA nel periodo 2011-2014.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 105a seduta pubblica del 2 aprile 2019, a pagina 98, alla seconda riga del primo capoverso, sostituire la parola: "7a" con la seguente: " 6a".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.